GIORNALE MILITARE

1898

PARTE SECONDA



VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1898

GIORNALE MILITARE

ANNO 1898

PARTE SECONDA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 gennaio .	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1898	1	1
2 » .	Pubblicazioni dell'istituto geografico militare .	2	3
3 » .	Corsi d'istruzione per sottotenenti e per truppa di fanteria nell'anno 1898	3	4
3 » .	Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nello interesse d'inscritti della leva di mare sui nati nell'anno 1877	4	6
4 » .	Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma di artiglieria	5	9
5 » .	Dimostrazione mod. 399 dei materiali del gruppo *C*	6	7
11 » .	Visite mediche da eseguirsi per taluni casi presso i distretti militari.	7	9
11 » .	Linee e tronchi di linea non percorsi da treni merci ordinari	8	9
13 » .	Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento d'artiglieria . .	9	13
13 » .	Inscritti di leva in forza ai distretti . . .	10	13
13 » .	Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1897	11	15
19 » .	Preparazione al tiro col fucile mod. 91 per la 3ª gara generale di tiro a segno nazionale .	12	17

20	gennaio	Distribuzione provvisoria di fucili mod. 1891 alle società di tiro a segno nazionale e prelevamento delle relative cartucce.	13	18
24	»	Cauzioni prestate dai fornitori per la provvista dei viveri alla truppa.	16	31
24	»	Prospetti dei fondi occorrenti in caso di mobilitazione.	17	32
24	»	Impiego delle cartucce per armi mod. 91	18	32
25	»	R. Decreto n. 12 di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1874 scritti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri ed al personale permanente dei distretti.	14	21
26	»	Disposizioni per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1874.	15	22
3	febbraio	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1877.	19	33
3	»	Pubblicazione dell'*Annuario militare* per l'anno 1898.	20	50
3	»	Concorso a posti di sostituto segretario aggiunto presso i tribunali militari	21	51
7	»	Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1898.	22	53
9	»	Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1898.	23	53
9	»	Aggiunta alla Circolare n. 19 del corrente anno per la chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1877.	24	62
9	»	Capitoli d'oneri per la fornitura della paglia pel casermaggio militare e del combustibile per le regie truppe	25	62
10	»	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1898-99	26	63
10	»	Corsi allievi sergenti iniziati col 1° gennaio 1898.	27	65
10	»	Disposizioni per gli uomini della classe 1874 stati chiamati alle armi	28	65
10	»	Stato sanitario del R. esercito nel mese di dicembre 1897	29	66
16	»	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare nell'anno scolastico 1898-99.	30	69
16	»	Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1898-99.	31	71
16	»	Pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	32	73
16	»	Concorso per esami alla carica di ufficiale sostituto istruttore aggiunto nei tribunali militari	33	78

16	febbraio	Spedizioni di generi di proprietà dell'amministrazione, ceduti alle imprese del foraggio per essere distribuiti	34	78
17	»	Versamento di bossoli delle cartucce mod. 1891 e relativi caricatori per parte delle società del tiro a segno nazionale	35	79
18	»	Intervento dei maestri e istruttori di scherma al torneo internazionale che si terrà in Venezia	36	79
23	»	Variazione di trasferimento dei capi armaiuoli dei distretti militari	37	81
24	»	Disposizioni per l'applicazione delle sovratasse sui prezzi di trasporto sulle ferrovie	38	81
24	»	Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria e delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa	39	82
24	»	Dati relativi alla distribuzione della pistola mod. 1889 per ufficiali	40	89
3	marzo	Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1878	41	91
8	»	Richiesta degli stampati dei distretti militari per il 1° semestre 1898-99	42	107
8	»	Scuole di tiro delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa	43	108
10	»	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	44	108
10	»	Restituzione di assegno di primo corredo pei richiamati della classe 1874	45	110
10	»	Ammissioni di ufficiali d'artiglieria di complemento a prestar servizio temporaneo presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	46	111
10	»	Concorso per la nomina a sottotenente medico nel corpo sanitario militare	47	112
10	»	Esami di idoneità per l'avanzamento a ragioniere d'artiglieria di 2ª classe	48	114
11	»	Scambio di sede fra il 2° ed il 14° reggimento artiglieria	49	114
14	»	Distribuzione delle medaglie d'Africa ai richiamati della classe 1874	50	115
17	»	Modificazioni ai *Rapporti-situazione* mod. 80	51	115
17	»	Divisa degli ufficiali transitati nel corpo contabile militare	52	116
18	»	Ricompense al valore per la battaglia di Adua	53	116
19	»	Concorso a posti di sostituto segretario aggiunto presso i tribunali militari	54	116
21	»	Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale	55	117

23	marzo	Rendiconti mod. 400 di spese per materiali del gruppo *C*	56	120
30	»	Esami di idoneità per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe	57	121
30	»	Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali in congedo delle specialità d'artiglieria da fortezza e da costa	58	121
2	aprile	Norme amministrative pei richiamati della classe 1874	59	124
3	»	R. Decreto n. 107 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1898 di classi e categorie in congedo illimitato	60	125
6	»	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1898	61	129
6	»	Grandi manovre, manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, manovre coi quadri	62	133
7	»	Concorso ad assegni per studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II	63	134
7	»	Vernice per le scatolette di carne di bue in conserva delle fabbricazioni 1897 e 1898	64	136
13	»	Servizio balneare	65	137
13	»	Norme amministrative pei richiamati della classe 1874	66	138
14	»	Moduli per gli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali	67	139
14	»	Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva della classe 1878	68	139
15	»	Esami d'idoneità all'avanzamento dei capitani del corpo veterinario militare	69	143
20	»	Inscritti della classe 1878 arruolati in 1ª categoria che dovrebbero essere avviati alle armi isolatamente	70	145
20	»	Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla 3ª gara generale di tiro a segno nazionale	71	146
20	»	Armamento dei ciclisti militari	72	151
21	»	Esami pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	73	151
25	»	Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	74	153
28	»	Modificazioni alle prescrizioni circa il pagamento della tassa d'inscrizione alla 3ª gara generale di tiro a segno nazionale	75	165
28	»	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1899	76	166

29	aprile	Scuola di tiro del 1° reggimento d'artiglieria	77	167
29	»	Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente.	78	167
29	»	R. Decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria delle classi 1870 e 1871 ascritti all'arma dei carabinieri reali	79	168
29	»	Chiamata alle armi dei militari delle classi 1870 e 1871 ascritti all'arma dei carabinieri reali.	80	169
30	»	R. Decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1873 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri ed al personale permanente dei distretti	81	175
4	maggio	Disposizioni per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1873	82	176
4	»	Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1878	83	185
5	»	Stabilimenti balneari e idropinici e bagni marini	84	197
6	»	Passaggio nell'arma dei carabinieri reali dei militari sotto le armi	85	203
7	»	R. Decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria delle classi 1873 e 1874 ascritti ai reggimenti alpini, alle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza ed ai reggimenti genio, escluso il treno	89	223
8	»	Disposizioni per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria delle classi 1873 e 1874.	86	205
10	»	R. Decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti all'arma dei carabinieri reali	90	224
10	»	R. Decreto di chiamata alle armi di militari in congedo illimitato appartenenti al personale ferroviario.	91	225
11	»	Chiamata alle armi di militari della classe 1872 ascritti all'arma dei carabinieri reali	87	217
11	»	Disposizioni per la chiamata alle armi di personale ferroviario	88	219
12	»	Cambio dei distaccamenti dei reggimenti del genio	92	226
12	»	Masse individuali dei carabinieri in congedo dispensati dalle chiamate	93	227
13	»	Rinvio ad altro tempo da stabilirsi della chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna.	94	228
14	»	Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti di fanteria e cavalleria	95	229

16	maggio	Proroga delle operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1878	96	231
16	»	Facilitazioni nei trasporti dei nazionali residenti all'estero chiamati in Italia per la leva o pel servizio militare	97	234
19	»	Norme per la concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari testè richiamati alle armi	98	245
19	»	Ammissione in servizio temporaneo con assegni, di subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno	99	261
19	»	Norme amministrative pei richiamati dal congedo	100	261
19	»	Distribuzione delle medaglie d'Africa ai richiamati dal congedo	101	262
19	»	Ruolini nominativi degli ufficiali in congedo	102	262
20	»	Preavviso per i cambi di guarnigione	103	263
26	»	Esami di idoneità all'avanzamento dei farmacisti militari di 3ª classe	104	265
26	»	Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria 16° e 21°	105	265
26	»	Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria 2° e 19°.	106	266
28	»	Stabilimenti balneari civili	107	266
2	giugno	Norme per il carteggio tra i reggimenti delle varie armi e le altre autorità militari	108	267
2	»	Intervento dei militari alla 3ª gara generale di tiro a segno nazionale	109	269
3	»	Riordinamento amministrativo dei distretti militari	110	271
5	»	R. Decreto che revoca le chiamate alle armi per istruzione indette nel corrente anno 1898	111	277
9	»	Disposizioni per la revoca delle chiamate alle armi per istruzione nel corrente anno 1898	112	278
10	»	Passaggi dei richiamati dal congedo da un corpo all'altro	113	278
10	»	Pagamento della indennità annua agli ufficiali di complemento	114	279
10	»	Ristampa del Regolamento di amministrazione	115	281
16	»	Stabilimenti balneari civili	116	282
16	»	Dimostrazione dei materiali del gruppo *C*	117	283
16	»	Conteggio della spesa dei registri mod. *B*, pei soccorsi alle famiglie dei richiamati	118	284
16	»	Destinazioni degli ufficiali di complemento	119	284
17	»	Sottoufficiali proposti per l'ammissione al corso speciale per ottenere l'abilitazione alla nomina ad ufficiale	120	284

22	giugno	Reclutamento del personale di governo degli stabilimenti militari di pena	121	289
23	»	Stabilimenti balneari civili	122	290
23	»	Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1898-99	123	291
23	»	Dimostrazioni delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'anno 1897	124	291
24	»	Esame di ammissione al 2° ed al 3° corso dei collegi militari per l'anno scolastico 1898-99	125	300
24	»	Esame di idoneità all'avanzamento a scelta pei tenenti d'artiglieria e del genio	126	302
24	»	Operazioni affidate dal regolamento sul reclutamento e dall'istruzione complementare al regolamento stesso ai consigli d'amministrazione dei distretti militari	127	303
28	»	Trasporti di materiali dell'amministrazione militare	128	307
30	»	Distribuzione delle medaglie d'Africa ai militari in congedo	129	315
1	luglio	Ammissione di sergenti ad un corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma	130	315
1	»	Ammissione alle cure kinesiterapiche	131	316
1	»	Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici	132	317
7	»	Corso ferroviario di stazione	133	319
7	»	Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1898-99, cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare	134	324
8	»	Esami d'idoneità per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe	135	324
8	»	Stampa dei nuovi moduli prescritti dal regolamento d'amministrazione	136	325
8	»	Quota completiva della razione viveri	137	325
8	»	Facilitazioni di viaggio per gl'inscritti di leva della classe 1878	138	325
15	»	Applicazione delle sovratasse sui trasporti in ferrovia	139	327
16	»	Corso militare di maniscalcia presso la scuola di cavalleria	140	328
24	»	Note caratteristiche e proposte d'avanzamento per l'anno 1898	141	329
24	»	Avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1899	142	329

28	luglio	Eliminazione di alcune carte topografiche di vecchie edizioni	143	341
29	»	Trasporti a tariffa militare degli inscritti di leva provenienti dall'estero per la via di terra	144	342
10	agosto	Compilazione e trasmissione dello specchio caratteristico degli ufficiali di scrittura ed assistenti locali	145	343
10	»	Esami pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente	146	343
16	»	Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato	147	345
18	»	Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1899	148	347
18	»	Corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma	149	347
18	»	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	150	348
18	»	Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento	151	351
25	»	Dispensa dalle recenti chiamate alle armi di militari in congedo illimitato che regolarizzano la loro posizione di residenti all'estero senza il nulla osta	152	363
26	»	Nuovo concorso ed esami di riparazione per l'ammissione al 1° anno dei collegi militari	153	364
29	»	Attribuzioni dei distretti di 2ª classe circa le varie specie di arruolamenti volontari	154	367
8	settembre	Pubblicazioni dell'istituto geografico militare	155	369
9	»	Ammissione al corso di maniscalchi militare presso la scuola di cavalleria	156	370
12	»	Corsi speciali pei capitani e tenenti commissari idonei all'avanzamento	157	373
15	»	Corsi d'istruzione per sottotenenti e truppa di fanteria	158	374
20	»	Concorso a 20 posti di volontario nell'amministrazione centrale della guerra	159	377
28	»	Esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili	160	381
29	»	Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo	161	382
6	ottobre	Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo reali equipaggi in qualità di mozzi	162	385

7	ottobre	Nuovo concorso per l'ammissione alla scuola militare di aspiranti all'arma di cavalleria .	163	386
12	»	Ammissione ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1899 . . .	164	389
13	»	Arruolamento di volontari ordinari nei vari corpi del R. esercito	165	398
13	»	Ammissione di nuovi allievi all'accademia militare	166	399
13	»	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare	167	402
17	»	Cambio di sede del comando e delle direzioni di sanità e di commissariato del IV corpo d'armata.	168	409
20	»	Ammissione di sottufficiali al corso della scuola militare per l'abilitazione al grado di sottotenente	169	409
20	»	Proroga degli esami da sostenersi dai concorrenti all'ammissione alla scuola militare, aspiranti all'arma di cavalleria.	170	412
25	»	Liquidazione dei conti di massa dei militari dell'arma dei carabinieri reali	171	413
28	»	Proroga alla presentazione del certificato mod. 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari. . . .	172	413
3	novembre.	Chiamata alle armi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1878 riconosciuti idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva	173	415
3	»	Applicazione del regolamento d'amministrazione	174	433
3	»	Cartucce a polvere nera per le società di tiro a segno nazionale	175	435
4	»	Nuovi stampati per le amministrazioni dei corpi	176	435
4	»	Sottotenenti di complemento che presero servizio, come allievi ufficiali, colla classe 1876	177	436
4	»	Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	178	436
8	»	Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio durante l'anno 1899	179	439
10	»	Distribuzione di cavalli d'agevolezza. . . .	180	439
16	»	Concorso al premio *Riberi* per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 31 marzo 1900	181	451
16	»	Esito dei materiali esuberanti ai bisogni dei distretti militari	182	452
17	»	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare	183	453

22	novembre.	Chiamata alle armi degli inscritti arruolati in 1ª categoria della classe 1878 quali provenienti dai rivedibili di due leve.	184	455
22	» .	Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo reali equipaggi in qualità di mozzi	185	466
24	» .	Impianto dei ruoli alfabetici mod. 71 *A* per gli uomini di truppa sotto le armi.	187	473
24	» .	Esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili	188	474
24	» .	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare	189	474
25	» .	Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane ed invio in anticipato congedo di taluni militari	186	467
25	» .	Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e di 2ª categoria della classe 1869. . .	190	475
25	» .	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria	191	476
25	» .	Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1898 hanno compiuto il 39° di loro età	192	476
30	» .	Norme per la esecuzione delle disposizioni impartite coll'*Atto* 236 circa la destinazione degli ufficiali di milizia territoriale . . .	193	481
1	dicembre.	Esami d'idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari	194	482
1	» .	Nuovo contratto per i trasporti militari extraferrovia	195	483
1	» .	Compilazione dei quadri di avanzamento dei militari di truppa	196	484
6	» .	Invio in congedo illimitato dei militari delle classi 1876 e 1877 ed invio in anticipato congedo di talune categorie di militari. . . .	197	485
6	» .	Concorso al premio Henry	198	487
8	» .	Riparazioni dei materiali dei corpi	199	488
8	» .	Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma di artiglieria	200	488
8	» .	Congedamento dei sottufficiali nominati ufficiali di scrittura od assistenti locali . . .	201	489
10	» .	Preavviso per i cambi di guarnigione . . .	202	489
15	» .	Pubblicazioni dell'istituto geografico militare .	203	493
15	» .	Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse d'inscritti della leva di mare sui nati nel 1878	204	493
23	» .	Soppressione di alcuni corsi allievi ufficiali di complemento ed istituzione di nuovi corsi .	205	495

23	dicembre.	Quota per la parte completiva della razione viveri	206	495
24	»	Disposizioni pel rinvio in congedo illimitato dei militari appartenenti al personale ferroviario	207	496
30	»	Designazione per la ferma di due anni dei militari di 1ª categoria della classe 1878	208	499
30	»	Visite mediche degli aspiranti al concorso per la nomina a medici di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo	209	502
30	»	Abbonamento alla Raccolta delle leggi e decreti del regno	210	502
31	»	Stabilimenti balneari civili	211	502

AVVISI

	Pagina
Ristampa del mod. 221	80
Indicazione del trimestre da inserire nelle richieste di anticipazioni per le spese del pane o del foraggio	136
Prontuario di distanze	362
Autorizzazione ai corpi di provvedersi della nuova edizione della tavola polimetrica pei viaggi in ferrovia	376
Prontuario per il servizio delle munizioni per armi portatili	387
Pubblicazione della narrazione degli avvenimenti militari del 1848 e 1849	414
Indirizzo della corrispondenza colle truppe distaccate nell'isola di Creta	454
Rivista italiana per l'anno 1899	477
Giornale militare e *Bollettino ufficiale delle nomine* per l'anno 1899	478
Rivista d'artiglieria e genio, *Atlante del materiale d'artiglieria* e *Atlante del materiale del genio* per l'anno 1899	490

DISPENSA 1ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 gennaio.

GENNAIO 1. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1898, *pag.* 1.
» 2. — Pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 3.
» 3. — Corsi d'istruzione per sottotenenti e per truppa di fanteria nell'anno 1898, *pag.* 4.
» 3. — Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nello interesse d'inscritti della leva di mare sui nati nell'anno 1877, *pag.* 6.
» 4. — Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria, *pag.* 6.
» 5. — Dimostrazione mod. 399 dei materiali del gruppo *C*, *pag.* 7.

CIRCOLARE N. **1**. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1898.** — (Direzione generale leve e truppa). — 1° gennaio.

Per norma delle autorità militari e civili, questo Ministero pubblica qui appresso il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare alla data di oggi.

I comandanti dei distretti, i prefetti ed i sottoprefetti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione di fronte agli obblighi di servizio militare.

CLASSI DI LEVA 1859, 1860, 1861 e 1862.

Tutte le armi.

1ª categoria	Milizia territoriale.
2ª id.	
3ª id.	

CLASSI DI LEVA 1863, 1864 e 1865.

1ª categoria — Carabinieri reali e cavalleria, meno i sottufficiali, compagnie operai d'artiglieria.	Milizia territoriale.
1ª categoria — Altre armi e corpi . . .	Milizia mobile.
2ª categoria	
3ª id.	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1866, 1867 e 1868.

1ª categoria	Carabinieri reali e cavalleria, meno i sottufficiali.	Milizia territoriale.
	Compagnie operai d'artiglieria	Esercito permanente.
	Altre armi e corpi . . .	Milizia mobile.
2ª id.	. . . . .	Milizia mobile.
3ª id.	. . . . .	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1869, 1870 e 1871.

Tutte le armi.

1ª categoria.	Esercito permanente.
2ª id.	Esercito permanente.
3ª id.	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1872, 1873, 1874 e 1875.

Tutte le armi.

1ª categoria.	Esercito permanente.
3ª id.	Milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1876.

Tutte le armi.

1ª categoria.	Esercito permanente.
2ª id.	Esercito permanente.
3ª id.	Milizia territoriale.

CLASSE DI LEVA 1877.

Tutte le armi.

1ª categoria.	Esercito permanente.
3ª id.	Milizia territoriale.

In tal modo appartengono:

All'esercito permanente.

Tutti gli uomini di 1ª categoria delle classi 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876 e 1877.

Tutti gli uomini delle compagnie operai d'artiglieria di 1ª categoria delle classi 1866, 1867 e 1868.

Tutti gli uomini di 2ª categoria delle classi 1869, 1870, 1871 e 1876.

Alla milizia mobile.

Tutti gli uomini, compresi i sottufficiali, di 1ª e di 2ª categoria delle classi 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868, eccettuati gli uomini non sottufficiali ascritti ai carabinieri reali, alla cavalleria e alle compagnie operai d'artiglieria.

Alla milizia territoriale.

Tutti gli uomini di 1ª e di 2ª categoria delle classi 1859, 1860, 1861 e 1862.

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti ai carabinieri reali e alla cavalleria, meno i sottufficiali, delle classi 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 e 1868.

Tutti gli uomini di 1ª categoria ascritti alle compagnie operai d'artiglieria delle classi 1863, 1864 e 1865.

Tutti gli uomini di 3ª categoria nati negli anni 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876 e 1877.

Si avverte che i militari di cavalleria di 1ª categoria delle classi 1869 e 1870, ascritti all'esercito permanente, sono stati trasferiti ai reggimenti di artiglieria e del genio, continuando negli obblighi di servizio stabiliti per l'arma cui appartenevano.

Il Ministro. — A. Di San Marzano.

N. **3. — Pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Segretario generale). — 2 gennaio.

In seguito alle varianti apportate all'ordinamento dell'esercito in forza dell'art. 3 della legge in data 28 giugno 1897, n. 225, l'istituto geografico militare ha eseguito e posto in vendita una nuova edizione della *Carta della circoscrizione militare territoriale del Regno* alla scala di 1: 1,200,000, in due fogli in cromolitografia, con la giurisdizione dei singoli distretti a vari colori.

Il prezzo di detta carta è di L. 2,50, stampata su carta comune.

Montatura su tela della carta (formato murale) L. 1,60.

Il Ministro. — A. Di San Marzano.

N. **3.** — **Corsi d'istruzione per sottotenenti e per truppa di fanteria nell'anno 1898.** — (Segretariato generale). — 3 gennaio.

1. Nell'anno corrente avranno luogo presso la scuola centrale di tiro di fanteria i seguenti corsi d'istruzione per sottotenenti e per truppa di fanteria:

Corsi di sottotenenti.

1° corso dal 14 febbraio al 13 aprile;
2° corso dal 15 aprile al 12 giugno;
3° corso dal 14 giugno al 7 agosto.

2. I sottotenenti saranno chiamati ai corsi d'istruzione per ordine di anzianità ed i loro nomi saranno pubblicati sul bollettino delle nomine.

3. I libretti personali dei detti ufficiali saranno dai corpi trasmessi alla scuola, e al termine di ciascun corso saranno restituiti ai corpi stessi insieme coi risultati conseguiti da ciascun ufficiale.

4. Il comandante della scuola indicherà quali corpi dovranno inviare a Parma un attendente, come pure i regolamenti ed oggetti che gli ufficiali dovranno portar seco.

5. Gli ufficiali avranno diritto pei primi 10 giorni di permanenza alla scuola alla indennità di trasferta di 2ª categoria e pei rimanenti a quella di accantonamento.

6. Gli ufficiali chiamati ai corsi si presenteranno al comandante della scuola alle ore 15 del giorno precedente quello fissato per l'inizio di ciascun corso.

Corsi d'istruzione per truppa.

7. *1° corso dal 7 febbraio al 10 aprile:*
interverranno tre caporali maggiori o caporali o soldati per ciascun reggimento di fanteria e bersaglieri degli ultimi sei corpi d'armata;
2° corso dal 12 aprile al 12 giugno:
interverranno tre caporali maggiori o caporali o soldati per ciascun battaglione alpini;
3° corso dal 14 giugno al 14 agosto:
interverranno tre caporali maggiori o caporali o soldati per ciascun reggimento di fanteria e bersaglieri dei primi sei corpi d'armata.

8. Ai detti corsi di truppa ciascun reggimento potrà, oltre il personale sopraindicato, inviare un sottufficiale, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, previa autorizzazione del comandante del corpo d'armata, dandone avviso alla scuola centrale di tiro prima del 25 gennaio, onde il comandante della scuola possa fare conoscere a ciascun corpo il corso a cui il sottufficiale deve intervenire.

9. Al termine di ogni corso i militari che vi presero parte, saranno sottoposti ad un esperimento, che servirà a fornire gli elementi di giudizio sulla capacità di ogni individuo a coprire la carica di sottufficiale zappatore, di caporale maggiore zappatore, di caporale zappatore o di zappatore.

10. Si avvertono i corpi, per loro norma nella scelta del personale da mandare ai corsi, che non dovranno essere nominati sottufficiali zappatori e caporali maggiori zappatori se non individui, i quali abbiano frequentato con esito favorevole un corso d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria.

11. Durante i corsi d'istruzione i militari che sono chiamati a frequentarli non possono essere nominati zappatori, nè venire promossi ai gradi di caporale zappatore, caporale maggiore zappatore o sottufficiale zappatore.

12. Per tutta la durata dei corsi i militari stessi avranno diritto alla indennità di marcia.

13. Tutti gli uomini di truppa, compresi gli attendenti dei sottotenenti comandati a frequentare i corsi d'istruzione, saranno avviati alla scuola armati; gli zappatori però senza l'attrezzamento: avranno l'intero corredo in perfetto stato, o quanto meno, con tutti gli oggetti in condizioni tali da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovarli od a farvi eseguire riparazioni d'importanza.

14. I corpi trasmetteranno alla scuola prima dell'arrivo dei militari cui concernono, i fogli matricolari e caratteristici dei militari stessi, unendovi, quando sia il caso, copia dell'ultima deliberazione del consiglio d'amministrazione che concede a taluno individuo razioni supplementari di pane.

15. I militari dovranno giungere alla scuola il giorno precedente quello fissato per l'inizio del corso cui devono prendere parte.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 4. — **Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nello interesse d'inscritti della leva di mare sui nati nell'anno 1877.** — (Direzione generale leve e truppa). — 3 gennaio.

Il Ministero della marina ha stabilito che l'ordine della leva di mare sulla classe 1877 sia pubblicato il giorno 30 gennaio 1898.

I comandanti dei corpi e dei distretti militari sono pertanto avvertiti che, venendo loro richiesto dai sindaci o dai capitani di porto il certificato di inscrizione ai ruoli (mod. n. 9) di un militare ascritto alla 1ª categoria ed all'esercito permanente, per provare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria di un fratello concorrente alla leva di mare con la classe 1877, dovranno rilasciarlo posteriormente al detto giorno.

In tale documento dovrà essere esplicitamente indicato se il militare al 30 gennaio 1898, in cui dovrà essere perfetto il diritto a detta assegnazione, apparteneva all'esercito permanente.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 5. — **Esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma di artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 gennaio.

Nel venturo mese di febbraio saranno chiamati a sostenere l'esame di idoneità all'avanzamento, giusta le norme contenute nell'*Atto* 80 del 1894, i tenenti di artiglieria non provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, aventi l'anzianità a tutto agosto 1888, i quali non si trovano nelle condizioni d'esclusione specificate nell'*Atto* predetto.

Gli elenchi di proposta, colle indicazioni richieste dal § 2 dell'*Atto* stesso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio), per la via gerarchica, non più tardi del 31 corrente mese.

I programmi d'esame saranno quelli stabiliti dal § 3 dell'*Atto* succitato.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 6. — **Dimostrazione mod. 399 dei materiali del gruppo C.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 5 gennaio.

Dovendosi quanto prima eseguire rilevanti movimenti di materiali del gruppo *C* tra i distretti militari ed i reggimenti di fanteria, granatieri e bersaglieri, il Ministero esonera i distretti e reggimenti ora detti dal trasmettergli la dimostrazione modello 399 dei materiali dei quali trattasi relativa al semestre ora decorso. Tale dimostrazione sarà invece trasmessa entro il mese di aprile del corrente anno.

Tutti gli altri corpi e reparti dell'esercito faranno tenere al Ministero la dimostrazione mod. 399, come di consueto, entro il mese in corso

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 2ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 gennaio

GENNAIO 11. — Visite mediche da eseguirsi per taluni casi presso i distretti militari, *pag.* 9.
» 11. — Linee e tronchi di linea non percorsi da treni merci ordinari, *pag.* 9.
» 13 — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento d'artiglieria, *pag* 13.
» 13. — Inscritti di leva in forza ai distretti, *pag.* 13.
» 13. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1897, *pag.* 15.

CIRCOLARE N. 7. — **Visite mediche da eseguirsi per taluni casi presso i distretti militari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 11 gennaio.

In preparazione della trasformazione dei distretti militari, essendo stato tolto col 1° gennaio corrente l'ufficiale medico già addetto ai distretti medesimi, questo Ministero determina che per le visite mediche da farsi presso i distretti militari nel caso di arruolamenti volontari ordinari di giovani che chiedano di servire nei carabinieri reali o come musicanti effettivi, di arruolamenti volontari di un anno di giovani che intendono di ritardare la prestazione del servizio militare sino al 26° anno di età, di passaggi in 1ª categoria per libera elezione, di surrogazioni di fratello, di riammissioni in servizio, i consigli di amministrazione dei distretti militari si valgano sino a nuovo ordine di un ufficiale medico del presidio.

Per l'intervento del detto ufficiale medico i comandanti di distretto si rivolgeranno al comandante del presidio.

Se nella sede del distretto manca l'ufficiale medico gli individui da visitare saranno inviati, muniti dei mezzi di viaggio, al comando del distretto viciniore nel cui capoluogo si trovi un ufficiale medico, onde si proceda per delegazione alla constatazione della loro idoneità al servizio militare.

Eseguita tale constatazione, gli individui predetti saranno subito rinviati, coi mezzi di viaggio, al comando del loro distretto militare, al quale verrà in pari tempo trasmessa una dichiarazione relativa al risultato della constatazione di sopra accennata. *Il Ministro* — A. DI SAN MARZANO.

N. 8. — **Linee e tronchi di linea non percorsi da treni merci ordinari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 gennaio.

Per norma delle amministrazioni militari nelle spedizioni degli esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª il Ministero porta

a loro conoscenza che le linee e tronchi di linea non percorsi da treni merci ordinari, ma serviti da treni misti, sui quali non possono effettuarsi trasporti di esplosivi delle suddette categorie salvo nei casi indicati nell'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti (Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive) al comma *d*) delle annotazioni comuni per gli esplosivi delle suddette categorie, sono ora i seguenti:

RETE MEDITERRANEA.

Cuneo-Limone (1)
Atrasca-Saluzzo-Cuneo
Bricherasio-Barge
Trofarello-Chieri
Susa-Bussoleno
Savigliano-Saluzzo
Bastia-Cuneo
Ceva-Ormea
Moretta-Cavallermaggiore
Asti-Castagnole
Pavia-Torreberetti (1)
Varallo-Borgo Sesia
Arona-Oleggio
Laveno-Gallarate (1)
Vercelli-Mortara
Mortara-Casale (1)
S. Stefano di M.-Sarzana
Carrara-Avenza
Viareggio-Ponte a Moriano
Livorno-Colle Salvetti
Cecina-Volterra.
Campiglia Piombino
Asciano-Montepescali
Empoli-Poggibonsi (1)
Asciano-Chiusi (1)

e viceversa.

Roma S. Pietro-Viterbo
Capranica-Ronciglione
Cecchina-Nettuno
Velletri-Segni-Paliano
Gaeta-Sparanise
Roccasecca-Balsorano
Cancello-Torre Annunz. cent.
Torre Annun cent.-Gragnano
Sibari-Cosenza
Cosenza-Pietrafitta
Potenza-Metaponto (1) (2)
S. Eufemia B.-Corace
Metaponto-Taranto (1) (2)
Metaponto-Roccella (1) (2)
Roccella-R. Calabria centrale
Taranto Brindisi
Sicignano-Lagonegro

e viceversa.

Carmagnola-Bra (1)
Roma S. Pietro-Roma Trastevere
Ciampino-Frascati
Codola-Nocera
Catanzaro Sala-Catanzaro Marina

e non viceversa.

N. B. — Sulla linea Cavacarbonara Cavamanara, e viceversa, non si effettuano convogli merci, ordinari e misti

(1) Su queste linee, sebbene percorse da convogli merci ordinari, non si possono ammettere spedizioni di esplosivi della 42ª, 43ª e 45ª categoria (salvo quelle indicate al comma *d*) dall'allegato 9 alle tariffe e condizioni), perchè con detti treni si trasportano anche viaggiatori.

(2) Le merci delle categorie di cui trattasi possono viaggiare da Potenza a Metaponto e da Roccella a Cotrone nel martedì; da Cotrone a Metaponto, da Metaponto a Taranto e da Taranto a Cotrone nel mercoledì; da Metaponto a Potenza e da Cotrone a Roccella nel giovedì.

Sui tronchi: Roma Trastevere-Roma S. Paolo, Roma-Albano Laziale-Cecchina, Cecchina-Velletri, Velletri-Terracina, Caianello-Isernia, Napoli-Porta di Massa, Avellino-Benevento, Avellino-Rocchetta S. V., Battipaglia-Reggio Calabria centrale e viceversa, Roma Trastevere-Roma S. Pietro, Frascati-Ciampino, Nocera-Codola, Catanzaro M.-Catanzaro S. e non viceversa, quantunque non serviti da convogli merci ordinari possono tuttavia essere inoltrati senza il convoglio speciale i trasporti in parola eccedenti i 50 chilogrammi effettuandosi sui medesimi dei convogli giornalieri facoltativi per merci, ritorno di materiale vuoto e di locomotive.

RETE ADRIATICA.

Chiavenna-Colico
Seregno-Usmate-Carnate
Treviglio-Bergamo
Treviglio-Cremona
Pavia-Casalpusterlengo
Paratico-Palazzolo
Brescia-Cremona
Iseo-Brescia
Cormons-Udine
Udine-Pordenone
Spilimbergo-Casarsa
Motta di Livenza-Treviso (1)
Rovigo-Chioggia
S. Felice-Bologna
Lavezzola-Lugo
Faenza-Marradi
Borgo S. Lorenzo-Firenze
Porto Civitanova-Albacina
Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno
Giulianova-Teramo
Viterbo-Attigliano

e viceversa.

Perugia-Foligno
Terontola-Perugia (1)
Pergola-Fabriano
Terni-Orte (1)
Terni-Rieti
Aquila-Solmona
Solmona-Isernia
Castellamm. Adriatico-Chieti
Termoli-Benevento
Foggia-Lucera
Bosco Redole-Boiano
Foggia-Manfredonia
Cervaro-Potenza
Rocchetta Santa Venere-Gioia del Colle
Bari-Taranto
Bari-Brindisi
Brindisi-Gallipoli
Zollino-Otranto
Cerignola stazione-Cerignola città
Spinazzola-Barletta

e viceversa.

(1) I convogli merci ordinari che si effettuano su questo tronco trasportano anche i viaggiatori e quindi coi medesimi non si possono inoltrare spedizioni di materie esplosive delle categorie 12ª, 13ª e 14ª, salvo le eccezioni di cui all'art. 8 dell'allegato 9 alle tariffe e condizioni pei trasporti.

OSSERVAZIONI.

Nei giorni di lunedì e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, il treno merci ordinario nel senso Usmate-Carnate-Bergamo trasporta anche i viaggiatori.

I convogli merci si eseguiscono solo nei giorni dispari escluso l'ultimo del mese nel senso Verona-Rovigo, Casarsa-Portogruaro-Venezia e Ferrara-Rimini; hanno luogo nei giorni pari in senso inverso.

Le merci delle categorie di cui trattasi possono viaggiare sulla linea Belluno-Treviso nei soli giorni di venerdì, perchè negli altri giorni i convogli merci trasportano anche i viaggiatori.

Fra Modena e Carpi i treni merci fanno servizio viaggiatori, nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Il treno merci nel senso Mantova-Monselice fa servizio viaggiatori fra Legnago e Monselice il solo sabato, e nell'altro senso e sul tratto suindicato il treno merci fa uguale servizio il lunedì e sabato.

Sulla linea Castelbolognese-Ravenna i treni merci si effettuano nei soli giorni di lunedì, mercoledì e sabato.

Dal 15 giugno a tutto settembre i treni 1501 e 1502 della linea Ancona-Castellammare Adriatico trasportano viaggiatori fra Ancona ed Osimo Castelfidardo; e quindi coi medesimi per tale periodo di tempo e su detto tratto non si possono inoltrare spedizioni di materie esplosive nelle categorie 12ª, 13ª e 14ª salvo le eccezioni suaccennate.

ALTRE FERROVIE.

Ferrovie nord-Milano.

Malnate-Grandate
Seregno-Saronno
S. Pietro-Camnago
} e viceversa.

Ferrovia Santhià-Biella.

Santhià-Biella e viceversa.

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e viceversa.

Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche.

Vicenza-Treviso
Padova-Bassano
Conegliano-Vittorio
Padova-Montebelluna
Bologna-Portomaggiore
Bologna-Massa lombarda
} e viceversa.

Arezzo-Pratovecchio Stia
Parma-Suzzara
Udine-Cividale
Udine-Portogruaro
Vicenza-Schio
} e viceversa.

Ferrovia Suzzara-Ferrara.

Suzzara-Ferrara e viceversa.

Ferrovie Sicule.

Patti-Termini
Valsavoia-Caltagirone
Caltanissetta-Aragona
Canicatti-Licata
} Caldare e viceversa.

Castelvetrano-Trapani
Palermo C.-Palermo Lolli
Licata-Valsavoia (via Siracusa)
Bicocca-Licata (via Siracusa)
} e viceversa, e non viceversa verta.

OSSERVAZIONI.

I trasporti di materie esplosive sono assolutamente esclusi dal servizio cumulativo colla ferrovia Rezzato-Vobarno e Verona-Caprino-Garda.

Sulle ferrovie di Reggio Emilia occorre sempre l'effettuazione del convoglio speciale, anche quando le spedizioni siano inferiori a 50 chilogrammi.

Sulla ferrovia della Valle Seriana, occorre il convoglio speciale nel solo caso di sospensione dei convogli merci giornalieri che può eventualmente verificarsi nei giorni di domenica.

La presente Circolare abroga quella n. 98 del 1897.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **9.** — **Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali subalterni di complemento d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 13 genniao.

Nell'intendimento di provvedere al alcune vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali subalterni delle batterie da campagna e da montagna e delle compagnie da costa e da fortezza, questo Ministero ha determinato di ammettere in servizio temporaneo, con assegni, gli ufficiali di complemento di dette specialità, che accettino di essere richiamati alle armi.

Il servizio di cui sopra non potrà avere la durata inferiore a due mesi.

Le vacanze esistenti non essendo ugualmente ripartite fra i vari corpi e reparti, gli ufficiali che aderiscono ad essere chiamati in servizio dovranno dichiarare se accettano oppur no qualunque destinazione. Il Ministero mentre terrà conto, per quanto possibile, dei desideri espressi dai singoli ufficiali circa la loro destinazione, si riserva di soddisfare quel numero di domande che è consentito dalle esigenze del servizio.

I nomi degli ufficiali chiamati alle armi saranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine*, coll'indicazione del corpo o reparto al quale vengono assegnati e del giorno in cui dovranno presentarsi in servizio.

Gli ufficiali richiamati avranno diritto alle competenze stabilite dai vigenti regolamenti, ed i distretti forniranno loro gli scontrini mod. *B* per il viaggio sulle ferrovie per raggiungere la destinazione.

I comandanti di distretto comunicheranno le disposizioni della presente circolare a tutti gli ufficiali subalterni di complemento d'artiglieria, delle specialità sopracitate, residenti nel rispettivo territorio, e trasmetteranno, man mano che loro pervengano, e ad ogni modo non più tardi del 15 febbraio p. v., al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) le dichiarazioni di adesione, le quali dovranno poi essere sostituite con regolare domanda redatta su carta da bollo da L. 1,20 dagli ufficiali che saranno richiamati in servizio.

Il Ministro. — A. Di San Marzano.

N. **10.** — **Inscritti di leva in forza ai distretti.** — (Direzione generale servizi amministrativi) — 13 gennaio.

Per l'esatta applicazione dell'*Atto* 272 del 1897 il Ministero avverte che le disposizioni in esso contenute riguardano soltanto il personale permanente dei distretti militari.

Quanto agli inscritti di leva che alla data del 31 dicembre 1897, o per trovarsi in osservazione in ospedali militari o per qualsiasi altro motivo, erano effettivi ai distretti, questi continueranno a tenerli in forza, secondo la posizione in cui si trovano, sino a che o vengano assegnati ai corpi, o, per riforma od altro, cessino dal servizio.

Quei distretti che avessero invece trasferiti ai corpi anche gli inscritti sopraindicati annulleranno il trasferimento, mediante variazione con effetto retroattivo, nel corrente mese di gennaio.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 11. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di novembre 1897. — (Segretariato generale). — 13 gennaio.

N.B. — Le note indicano i corpi che diedero una media giornaliera di entrati agli ospedali ed alle infermerie superiore al 3,5 °/₀₀ di forza.

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza non assegno: di ammalati in corso	Media giornaliera per 1000 di forza non assegno: di entrati *	negli ospedali e nelle infermerie
Div. Torino			
Torino	25	2,5	
Bardonecchia	16	0,8	
Cesana	25	0,0	
Chivasso	37	0,9	
Fenestrelle	35	2,2	
Moncenisio	20	1,0	
Pinerolo	17	1,3	
Rivoli	19	1,2	
Venaria Reale	24	1,6	
Per tutta la div.	23	1,3	
Div. Novara			
Novara	25	1,5	
Vercelli	18	1,0	
Ivrea	18	1,7	
Per tutta la div.	19	1,2	
Div. Alessandria			
Alessandria	19	1,0	
Acqui	27	0,7	
Asti	19	0,6	
Casale	29	1,8	
Novi Ligure	11	1,2	
Tortona	20	1,1	
Voghera	30	2,0	
Per tutta la div.	20	1,2	
Div. Cuneo			
Cuneo	19	1,1	
Fossano	36	2,3	
Savigliano	19	1,0	
Alba	47	1,9	
Saluzzo	33	2,1	
Bra	18	1,0	
Mondovì	7	0,9	
Tenda (forti)	24	1,2	
Per tutta la div.	21	1,2	

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza non assegno: di ammalati in corso	Media giornaliera per 1000 di forza non assegno: di entrati	negli ospedali e nelle infermerie
Div. Milano (a).			
Milano	27	1,7	
Lodi	35	2,1	
Como	13	1,3	
Crema	18	1,1	
Per tutta la divisione	25	1,6	
Div. Brescia (b).			
Brescia	26	1,5	
Bergamo	30	1,7	
Cremona	19	1,7	
Chiari	20	1,0	
Desenzano	18	0,9	
Per tutta la divisione	23	1,4	
Div. Piacenza (c).			
Piacenza	31	1,6	
Parma	33	1,6	
Pavia	29	1,3	
Vigevano	14	0,9	
Per tutta la div.	28	1,4	
Div. Genova			
Genova	23	1,7	
Savona	26	1,5	
San Remo	11	0,9	
Ventimiglia	17	1,0	
Oneglia	29	1,2	
Porto Maurizio	19	0,4	
Albegna	27	1,2	
Per tutta la divisione	23	1,4	

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza non assegno: di ammalati in corso	Media giornaliera per 1000 di forza non assegno: di entrati	negli ospedali e nelle infermerie
Div. Verona (d).			
Verona	28	1,5	
Rivoli	31	1,4	
Legnago	37	1,6	
Peschiera	46	1,5	
Mantova	33	1,6	
Vicenza	25	0,9	
Rovigo	3	0,8	
Per tutta la divisione	27	1,4	
Div. Padova (e).			
Padova	20	1,3	
Venezia	30	1,9	
Treviso	17	1,1	
Belluno	35	3,4	
Vittorio	39	2,5	
Udine	41	2,3	
Palmanova	62	2,1	
Conegliano	18	1,0	
Per tutta la divisione	37	1,5	
Div. Bologna			
Bologna	20	1,2	
Ferrara	31	1,9	
Modena	14	1,2	
Reggio Emilia	27	2,3	
Per tutta la divisione	22	1,3	
Div. Ravenna			
Ravenna	26	1,8	
Forlì	29	2,4	
Rimini	16	1,2	
Faenza	23	1,5	
Cesena	21	0,4	
Lugo	17	1,0	
Per tutta la divisione	22	1,5	

* Dedotti i passati dall'infermeria all'ospedale.

Div. Ancona (*f*).		
Ancona	38	4,9
Ascoli Piceno	53	3,8
Pesaro	29	2,1
Fano	23	4,0
Senigallia	55	3,1
Per tutta la div.	33	1,7

Div. Chieti (*g*).		
Chieti	26	1,7
Aquila	14	1,0
Campobasso	21	0,8
Foggia	20	1,4
Teramo	10	2,7
Lanciano	18	2,2
Pescara	20	1,6
Sulmona	9	1,9
Per tutta la div.	21	1,3

Div. Firenze (*h*).		
Firenze	27	1,9
Siena	17	1,2
Orbetello	27	3,6
Pistoia	16	1,1
Arezzo	16	1,2
Per tutta la div.	25	1,7

Div. Livorno (*i*).		
Livorno	33	1,9
Lucca	25	1,1
Spezia	31	1,7
Pisa	25	1,3
Portoferraio	37	0,6
Carrara	23	1,0
Per tutta la divisione	26	1,4

Div. Roma (*l*).		
Roma	37	2,2
Per tutta la divisione	31	2,0

Div. Perugia.		
Perugia	37	1,7
Foligno	44	1,0
Spoleto	29	1,7
Terni	66	3,1
Viterbo	24	1,3
Per tutta la divisione	36	1,6

Div. Napoli (*m*).		
Napoli	41	2,2
Caserta	35	1,6
Capua	37	1,9
Gaeta	34	1,7
S. Maria	60	1,5
Nola	25	1,5
Aversa	36	1,2
Per tutta la divisione	38	1,7

Div. Salerno.		
Salerno	34	1,5
Nocera	42	2,2
Per tutta la divisione	34	1,3

Div. Bari (*n*).		
Bari	40	2,2
Taranto	50	2,3
Lecce	51	2,4
Potenza	40	1,5
Per tutta la divisione	32	1,8

Div. Catanzaro (*o*)		
Catanzaro	44	2,8
Reggio Calabria	46	3,0
Monteleone	44	1,6
Per tutta la divisione	35	1,9

Div. Palermo (*p*).		
Palermo	44	1,9
Trapani	26	2,2
Girgenti	18	1,6
Per tutta la divisione	32	1,4

Div. Messina (*q*).		
Messina	31	1,7
Catania	36	1,7
Siracusa	23	1,9
Caltanissetta	25	1,8
Per tutta la divisione	28	1,6

Isola di Sardegna (*r*)		
Cagliari	19	1,1
Sassari	19	0,9
Maddalena	31	1,8
Per tutti i presidi dell'Isola	21	1,1
Per tutto l'esercito	27	1,5

Numero dei morti nel mese raggnagliato a 1000 di forza 0,33.

NOTE

(*a*) Dist. Milano 4,8, dist. Varese 6,1, dist. Lodi 3,9. — (*b*) Dist. Bergamo 4,8, distretto Lecco 3,7. — (*c*) Dist. Piacenza 4,1. — (*d*) Dist. Vicenza 3,7. — (*e*) Dist. Udine 4,9. — (*f*) Dist. Ascoli Piceno 5,3. — (*g*) Dist. Chieti 4,3, dist. Teramo 4,8. — (*h*) Dist. Firenze 3,7, dist. Siena 4,6. 3ª comp. discipl. personale punito 5,1. — (*i*) Regg. cavalleg. di Foggia (11) 5° squadrone 3,8, dist. Livorno 3,6. — (*l*) Regg. cavalleg. di Catania (22°) S. M. dep. e 4 squadroni 3,6, distacc. 3° genio 3,9. — (*m*) 75° fant. 3,6, 24 artigl. 4,4, 40ª comp. sussist. 4,2, dist. Benevento 4,5. — (*n*) Dist. Lecce 4,2, dist. Barletta 4,9. — (*o*) Dist. Catanzaro 5,2, 83 fant. 7ª e 8ª comp. 4,3, 83 fant. 5ª comp. 3,7, dist. Cosenza 5,0. — (*p*) Carceri mil. preventive 3,7. — (*q*) Dep. cav. stalloni 4,6, dist. Siracusa 3,6, 73° fant. 5ª, 6ª e 7ª comp. 6,1, 71° fant. 8ª comp. 11,1. — (*r*) 40° regg. art. 2ª batt. 4,8.

Il Sottosegretario di Stato — AFAN DE RIVERA.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 3ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 gennaio.

GENNAIO 19. — Preparazione al tiro col fucile mod. 91 per la 3ª gara generale di tiro a segno nazionale, *pag.* 17.

» 20. — Distribuzione provvisoria di fucili mod. 1891 alle società di tiro a segno nazionale e prelevamento delle relative cartucce, *pag.* 18.

CIRCOLARE N. **13.** — **Preparazione al tiro col fucile mod. 91 per la 3ª gara generale di tiro a segno nazionale.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 19 gennaio.

In seguito alla determinazione presa di lasciare facoltà ai tiratori che prenderanno parte alla 3ª gara generale di tiro a segno nazionale di impiegare il fucile mod. 91 nelle categorie della gara militare ed in alcune di quelle della gara libera, il Ministero, per dare mezzo ai detti tiratori di esercitarsi al tiro del fucile mod. 91, prescrive quanto segue:

1. I corpi e reparti non armati di fucile mod. 91 richiederanno alle competenti direzioni di artiglieria i fucili mod. 91 loro occorrenti per esercitare al tiro gli ufficiali e le rappresentanze militari che prenderanno parte alla gara generale suddetta.

2. Alle direzioni stesse i suddetti corpi e reparti richiederanno le occorrenti cartucce e pallottola delle quali si daranno scarico come per le cartucce costituenti la dotazione annuale. Il numero delle cartucce da richiedere dovrà essere quello strettamente necessario allo scopo.

3. Le direzioni d'artiglieria soddisferanno tali richieste distribuendo i fucili mod. 91 e le cartucce che hanno disponibili; in difetto, richiederanno i primi alla fabbrica d'armi viciniore, e le seconde al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

4. Similmente le direzioni soddisferanno le richieste di fucili mod. 91 e delle relative cartucce a pallottola che saranno per rivolgere loro le società di tiro a segno nazionale per mezzo dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

5. Tutti i suddetti fucili dovranno essere accompagnati dalla relativa sciabola-baionetta con fodero, dall'ampollino per olio e dallo scovoletto di crini.

6. I fucili che si distribuiscono in base al precedente n. 1 saranno dati in consegna ai corpi e reparti richiedenti, e dovranno essere restituiti alle direzioni che li distribuirono, alla

fine del giugno 1898. Le spese che occorreranno per rimettere in perfetto stato di servizio tali armi all'atto della loro restituzione saranno poste a carico dei corpi e reparti che le ebbero in consegna.

7. Pei fucili che si distribuiscono in base al precedente n. 4 si osserveranno strettamente le norme indicate al n. 7 dell'*Atto* 223 del 1896 avvertendo che le armi che ora si distribuiscono dovranno essere restituite alla fine del mese di giugno 1898.

8. Le cartucce vanno distribuite a caricatori completi (6 cartucce) e, possibilmente, a pacchetti interi. Esse dovranno avere il bossolo modificato mod. 1895 e contenere la carica di balistite.

9. Alle società di tiro a segno nazionale le cartucce si cederanno contro pagamento immediato di lire 0,40 per ogni caricatore completo.

10. Le spese d'imballaggio delle armi e delle cartucce e della loro spedizione dalle direzioni di artiglieria alle società di tiro a segno nazionale saranno poste a carico di queste ultime.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **13. — Distribuzione provvisoria di fucili mod. 1891 alle società di tiro a segno nazionale e prelevamento delle relative cartucce.** — (Segretariato generale). — 20 gennaio.

1. In relazione alla concessione fatta dal n. 4 della circolare n. 12 del corrente anno, le società di tiro a segno nazionale, che concorreranno alla 3ª gara generale, potranno prelevare dalle direzioni di artiglieria nella cui giurisdizione esse si trovano, il seguente quantitativo di armi mod. 1891.

N. 9 fucili tutte le società con più di 1000 soci;
» 4 » quelle che hanno dai 500 ai 1000 soci;
» 2 » quelle dai 100 ai 500 soci.

2. In dipendenza di quanto sopra, i comandanti di corpo d'armata sono autorizzati ad assecondare le domande che per mezzo delle direzioni provinciali, fossero loro rivolte dalle presidenze delle società residenti nel territorio di loro giurisdizione.

3. Con le stesse norme le società potranno prelevare dalle anzidette direzioni d'artiglieria le cartucce per armi mod. 1891 strettamente necessarie alle esercitazioni preparatorie alla 3ª gara generale.

Tali cartucce vengono prelevate a pagamento immediato e al prezzo di L. 0,45 per ogni caricatore.

4. Le presidenze delle società all'atto del prelevamento, dovranno rilasciare ricevuta dei fucili con sciabole baionette e degli accessori, cioè, ampollini per olio e scovoletti di crini, dichiarando nella medesima che si obbligano a restituire tali materiali alla fine del mese di giugno 1898, ed a sottostare alle spese che occorreranno per rimettere in perfetto stato di servizio i materiali stessi al momento della restituzione.

La ricevuta in parola, oltrechè dal presidente della società, sarà firmata dal direttore del tiro il quale vigilerà sulla custodia e conservazione dei ripetuti materiali, e non consentirà, sulla sua responsabilità, che i fucili mod. 1891 siano adoprati da altri tiratori che da quelli prescritti per la gara.

5. Le spese d'imballaggio delle armi e delle cartucce e della loro spedizione dalle direzioni di artiglieria alle società e viceversa, saranno poste a carico di queste ultime.

6. Le società concorrenti alla gara potranno inoltre far uso del fucile mod. 1891 che hanno già in consegna, in conformità dell'*Atto* 223 del 1896.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 gennaio.

GENNAIO 25. — R. decreto N. 12 di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1874 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri ed al personale permanente dei distretti, *pag.* 21.

» 26. — Disposizioni per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1874, *pag.* 22.

CIRCOLARE N. **14. — R decreto N. 12 di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1874 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri ed al personale permanente dei distretti.** — (Segretariato generale). — 25 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 131 della legge sul reclutamento, testo unico approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1874 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri ed al personale permanente dei distretti ed appartenenti a tutti i distretti militari del Regno.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

N. **15**. — **Disposizioni per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1874.** — (Segretariato generale). — 26 gennaio.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 25 gennaio 1898 n. 12 ho determinato di chiamare alle armi i militari ascritti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri ed al personale permanente dei distretti ed appartenenti a tutti i distretti militari del Regno.

2. Tutti i comandanti di distretto militare faranno subito pubblicare nei comuni di loro circoscrizione il manifesto che debbono già aver ricevuto dal Ministero conforme all'annesso modello e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affisso alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

3. Questo Ministero ha fatto già conoscere con apposita circolare ai comandanti dei distretti militari i corpi ai quali dovranno inviare i militari richiamati compresi quelli del personale permanente dei distretti.

4. Si avverte che, per nessuna causa, saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata; e però i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro titolo loro venissero indirizzate.

5. Tanto agli effetti matricolari, quanto a quelli amministrativi, i militari della classe richiamata che giungono sotto le armi debbono considerarsi effettivi ai reggimenti nei quali andranno a prestar servizio.

Avvenuta la presentazione, i distretti trasferiranno effettivi gli uomini ai reggimenti cui sono inviati, comunicando la data in cui essi giunsero alle armi, ed i reggimenti apporranno sui fogli matricolari modello n. 59 che sono presso di loro depositati, su quelli che riceveranno dai distretti pei militari del personale permanente e per i militari della classe 1874 congedati nel decorso anno 1897, nonchè su quelli dei militari di cui nel comma del n. II della circolare suaccennata le variazioni di chiamata e di trasferimento ecc., con le seguenti formule:

« Chiamato alle armi per effetto del R. decreto 25 gen-
« naio 1898, giunto li . . . . . (*ovvero*: non giunto
« indicando la causa). »

« Tale nel . . . . . (indicare il reggimento) li . . . . . .
« Chiamato alle armi per effetto del R. decreto 25 gennaio 1898
« e dispensato per . . . . . (indicare la causa) li . . . . . »

Conseguentemente i reggimenti di fanteria e bersaglieri per gli uomini della classe 1874 sospenderanno l'invio ai distretti dei fogli matricolari ordinato col n. 11 della circolare 15 gennaio 1898 n. 26 (Direzione generale leve e truppa).

6. Pei militari che non si presentano per qualsiasi ragione, i distretti comunicheranno le necessarie variazioni di dispensa, denunzia di diserzione, ecc. ai corpi presso i quali sono depositati i rispettivi fogli, quando non siano del personale permanente. Quelli che si presenteranno in ritardo, saranno ugualmente trasferiti effettivi ai reggimenti.

Per i militari che debbano essere denunziati disertori, i distretti si atterranno per analogia al disposto del capo XXI della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ed al capo XXXII del regolamento stesso, quale fu modificato dal R. decreto 25 febbraio 1894, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi di cui ai paragrafi 655 e 656 della citata istruzione, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre del corrente anno.

Disposizioni amministrative.

7. I corpi prenderanno gli uomini in forza dal giorno successivo a quello del loro arrivo ai corpi stessi.

Presso i corpi i richiamati debbono essere tenuti in forza come gli effettivi e verranno compresi sui prospetti della forza mod. 215 e sui rendiconti generali degli assegni insieme cogli uomini delle altre classi sotto le armi.

Pei giorni anteriori allo arrivo ai corpi, i richiamati saranno tenuti in sussistenza dai distretti, avvertendo che spetterà, per essi, l'assegno ordinario del grado.

8. L'indennità fissa per spese di viaggio (L. 10) per la venuta alle armi è dovuta ai distretti; l'assegno di primo corredo (L. 45) spetta invece ai corpi.

9. I richiamati già presi in sussistenza che debbano, per qualsivoglia motivo, essere trattenuti ai distretti dopo lo invio della classe ai corpi, continuano ad essere mantenuti in forza dagli stessi distretti.

10. Ai richiamati deve essere distribuito, dai distretti, l'equipaggiamento individuale indicato nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 1).

Si distribuiranno a preferenza oggetti usati.

La vestizione s'intenderà fatta per conto dei corpi come per gli inscritti di leva.

11. A coloro che ne fossero sprovvisti sarà pure distribuito il libretto personale e il piastrino di riconoscimento, osservando le stesse norme stabilite a riguardo degli inscritti di leva.

12. I viveri di riserva, che vengono distribuiti dai distretti ai richiamati, saranno passati in carico definitivo ai corpi ai quali i militari sono destinati.

13. Per la distribuzione delle coperte da campo, saranno osservate le norme in vigore per la chiamata annuale degli inscritti di leva.

14. Si dovranno ritirare ai richiamati gli oggetti da borghese, che non possano essere usati colla divisa militare, nel modo e per gli effetti di cui al paragrafo 2152 (1° comma) del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

ALLEGATO N. 1

—

OGGETTI *di vestiario ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria di linea	Bersaglieri
Asciugatoi	2	2
Berretti	1	»
Berretti fetz	»	1
Borracce con coreggia	1	1
Borse complete per pulizia	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappelli, con copertura di tela	»	1
Cappotti	1	»
Chepi con copertura di tela (senza treccia)	1	»
Corregge da pantaloni	1	1
Cravatte bianche da collo	2	2
Cucchiai di ferro	1	1
Farsetti a maglia	1	1
Fazzoletti	2	2
Gavette di lamiera	1	1
Giubbe di panno	»	1
Giubbe di tela	1	1
Mantelline	»	1
Mutande di tela	2	2
Paletti per teli da tenda	2	2
Panciotti	1	1
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastoni per teli da tenda	2	2
Pezzuole da piedi (paia)	2	2
Razioni di carne in conserva	2	2
Razioni di galletta	2	2
Sacchetti da galletta	2	2
Scatolette da nero	1	1
Scarpe (paia)	2	2
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1
Spazzole	1	1
Tasche da pane con correggia	1	1
Tazze di latta	1	1
Teli da tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	2	2
Zaini	1	1

AVVERTENZE

1. I richiamati per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi in servizio e della calzatura da borghese, semprechè sia accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che stuoni troppo con quella d'ordinanza e sia atta alle marce. Gli oggetti di biancheria e le scarpe, che verranno loro lasciati, saranno da considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio. Ai graduati saranno distribuiti oltre ai distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli di appuntato) anche quelli da chepi.

2. Ai richiamati saranno distribuiti i vari fregi da berretti, chepi, (comprese le nappine) cappelli, coperture di tela, cappotti e giubbe a cura dei reggimenti.

3. Ai richiamati cui venga lasciata la calzatura propria saranno egualmente distribuite le uose di tela, ed i sottopiedi con bottoni genuelli.

4. Le robe di tela color bronzo chiaro saranno distribuite a preferenza di quelle di tela spinata e le gavette grandi a preferenza di quelle piccole.

ALLEGATO N. 2

Distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di truppa della classe 1874 in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi i militari di truppa in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di tutti i distretti militari del regno, ascritti alla prima categoria della classe 1874 ed appartenenti alla *fanteria di linea*, ai *bersaglieri* ed al *personale permanente dei distretti.*

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo per tutti nelle ore del mattino del 29 corrente.*

3. Tutti i militari di truppa richiamati che si trovano nella circoscrizione territoriale di questo distretto, dovranno presentarsi a questo comando *qualunque sia il loro distretto di leva, e qualunque indicazione abbiano sul loro foglio di congedo.*

Quelli che si trovano nei *comuni del mandamento in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi a questo comando nelle ore del mattino del giorno suindicato muniti del foglio di congedo e del libretto personale.

Quelli che si trovano in *comuni di altri mandamenti del distretto*: se hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, si presenteranno nelle prime ore del mattino dello stesso giorno suindicato e cogli stessi documenti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, per ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare; se hanno da viaggiare per via ordinaria, partiranno senz'altro il mattino del giorno medesimo alla volta del distretto.

4. I richiamati che si trovano alla sede di questo comando, e quelli provenienti da altri comuni di questo mandamento, riceveranno pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane, metà dell'indennità di trasferta.

I richiamati provenienti da comuni di altri mandamenti, tosto giunti al distretto, riceveranno l'indennità di trasferta

loro dovuta per le giornate di viaggio e il rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare. Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presenteranno il foglio di congedo, o in difetto, un foglio di riconoscimento, munito del **Visto per la partenza** del sindaco del comune in cui essi si trovavano.

5. Quei militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica confermata dal proprio sindaco e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni dalla precedente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi perchè sia constatato dal distretto se esista causa di riforma, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando o mandati in osservazione presso un ospedale militare.

6. Sono dispensati dal rispondere alla presente chiamata i militari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio militare come volontari di un anno o perchè studenti universitari, e non lo abbiano ancora prestato;

b) siano funzionari dell'amministrazione di pubblica sicurezza;

c) siano ascritti ai corpi delle guardie di città, carcerarie, di finanza;

d) coprano presso le amministrazioni ferroviarie, presso l'amministrazione telegrafica o presso l'amministrazione postale alcuno degli impieghi rispettivamente indicati negli specchi *A*, *B* e *C* annessi all'*Istruzione sulle dispense delle chiamate alle armi*, approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889, e che, a senso del capitolo 2° della Istruzione stessa, danno diritto a dispensa in caso di mobilitazione;

e) si trovino a prestare servizio come ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio ed aiutanti ragionieri, come capi-tecnici o come capi operai, capi lavoranti, operai e lavoranti — esclusi gli avventizi — purchè ascritti a ruolo da *tre* mesi almeno, negli stabilimenti militari in genere, direzioni e stabilimenti di artiglieria e del genio, magazzini delle sussistenze, magazzini centrali militari, ecc.;

f) si trovino a prestare servizio come capi-tecnici prin-

cipali, capi-tecnici, sotto capi-tecnici negli stabilimenti militari marittimi o nei regi arsenali e come operai e manovali che vi siano addetti almeno da *tre* mesi;

g) siano impiegati al servizio semaforico della regia marina o alle capitanerie di porto;

h) abbiano attualmente in servizio sotto le armi un fratello arruolato per fatto di leva.

7. I militari richiamati, che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, sono per ora dispensati dal rispondere alla chiamata salvo ulteriori ordini in contrario.

8. Nessuna altra dispensa sarà concessa, all'infuori di quelle indicate nei numeri 6 e 7, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata.

Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

9. Ai militari residenti *irregolarmente* all'estero, sarà cura dei parenti, delle autorità consolari e del sindaco del comune rispettivo, di dare avviso del richiamo sotto le armi; ma la mancanza di questo avviso non li esimerà, in caso di non presentazione, dall'incorrere nelle penalità previste dalla legge.

10. Conforme alle disposizioni del codice penale per l'esercito saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.

Addì 26 gennaio 1898.

Il comandante del distretto

(Bollo d'ufficio)

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 5ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 gennaio.

GENNAIO 24. — Cauzioni prestate dai fornitori per la provvista dei viveri alla truppa, *pag.* 31.
» 24. — Prospetto dei fondi occorrenti in caso di mobilitazione, *pag.* 32.
» 24. — Impiego delle cartucce per armi mod. 91, *pag.* 33.

CIRCOLARE N. **10**. — **Cauzioni prestate dai fornitori per la provvista dei viveri alla truppa.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 gennaio.

Secondo le disposizioni dell'art. 2 del capo VII dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti (24 gennaio 1887), le cauzioni prestate dai fornitori per la provvista dei viveri occorrenti alla truppa sono custodite nella cassa del corpo.

Stante però l'importanza che, in seguito alle disposizioni dell'*Atto* 247 del 1897, dette cauzioni possono avere per le forniture in taluni presidi, il Ministero determina che le cauzioni prestate per la provvista dei viveri nei presidi capoluoghi di provincia siano versate nella sezione della tesoreria provinciale, ed in tal caso, in ordine allo svincolo delle stesse cauzioni, spettano ai consigli di amministrazione od agli uffici di commissariato, che procedettero alla stipulazione dei contratti, le attribuzioni che, pei contratti stipulati nell'interesse diretto dello Stato, il § 184 della succitata istruzione riserva al Ministero.

Negli altri presidi le cauzioni sono custodite nella cassa del corpo che procedette alla stipulazione dei contratti e in Spezia, ove il contratto fu stipulato dall'ufficio locale di commissariato, lo sono nella cassa del reggimento di fanteria che vi è di stanza.

In caso di cambio di guarnigione del corpo che custodisce le cauzioni, queste saranno passate ad un altro corpo del presidio, se esiste, o al corpo subentrante.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 12, pag. 18. — Nella 2ª riga del n. 9, *invece di:* lire 0,40, *leggasi:* lire 0,45.

N. **17**. — **Prospetti dei fondi occorrenti in caso di mobilitazione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 gennaio.

Si avvertono le amministrazioni dei corpi che per quest'anno la compilazione e trasmissione al Ministero dei prospetti dei fondi presumibilmente occorrenti in caso di mobilitazione (mod. 709-*A* e 709-*B*) dovrà esser fatta, anzichè pel 1° febbraio prossimo come sarebbe stabilito dal tomo III dell'istruzione per la mobilitazione, soltanto dopo pubblicata la nuova edizione del detto tomo, che trovasi ora in corso di stampa, e secondo le norme che verranno ivi stabilite.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **18**. — **Impiego delle cartucce per armi mod. 91.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 gennaio.

Le disposizioni date con la circolare n. 27 del 1896 — riconfermate con quella n. 26 dello scorso anno — relativamente all'impiego delle cartucce per armi mod. 91, restano in vigore anche per l'anno corrente, avvertendo che le direzioni d'artiglieria dovranno comprendere fra le cartucce mod. 91 a bossolo ordinario da trasformarsi — come dall'alinea 4° della circolare n. 27 precitata — anche quelle che trovansi, per qualsiasi motivo, impegnate, sostituendole man mano con cartucce a bossolo modificato mod. 95.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 6ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 febbraio.

FEBBRAIO 3. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1877, *pag.* 33.
» 3. — Pubblicazione dell'*Annuario militare* per l'anno 1898, *pag.* 50.
» 3. — Concorso a posti di sostituto segretario aggiunto presso i tribunali militari, *pag.* 51.

CIRCOLARE N. **19**. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1877**. — (Direzione generale leve e truppa). — 3 febbraio.

1. Questo Ministero ha determinato che gli inscritti di 1ª categoria della leva sulla classe 1877 attualmente in congedo illimitato provvisorio siano chiamati alle armi dal giorno 7 al giorno 12 marzo prossimo, fatta eccezione per quelli dei distretti di Lucca, Milano e Trapani, i quali saranno chiamati parte dal 9 al 12 marzo e parte dal 22 al 25 marzo.

Dovranno, beninteso, presentarsi con gli inscritti del rispettivo comune anche gli inscritti arruolati nel 2° periodo della leva; ed in proposito avvertesi che quelli il cui arruolamento in 1ª categoria avrà luogo posteriormente alla chiamata indetta colla presente circolare, dovranno essere diretti alle armi di mano in mano che saranno arruolati dal rispettivo consiglio di leva.

2. Gli inscritti della classe 1877 stati ammessi al volontariato di un anno con obbligo di imprendere il servizio alla chiamata della classe stessa, ed i volontari di un anno ritardatari di classi precedenti, che intendono di prendere servizio in occasione di tale chiamata, dovranno presentarsi alle armi il 7 marzo prossimo, dovendo da questa data decorrere la loro ferma speciale di un anno, e ciò perchè il corso d'istruzione da farsi pei detti volontari di un anno possa aver principio per tutti nello stesso giorno.

3. Per la identica ragione, questo Ministero determina che per gli inscritti della classe 1877 e pei militari studenti ritardatari, che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente circolare, i quali, all'atto della loro presentazione o du-

rante il primo mese di permanenza in servizio, chiederanno di essere ammessi al volontariato di un anno, senza la facoltà di ritardare il servizio sino al 26° anno di età in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 7 marzo prossimo, qualunque sia il giorno della loro venuta alle armi.

4. Il manifesto di chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1 e dovrà esserne subito inviato un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nella circoscrizione di ciascun distretto.

Dello stesso manifesto sarà contemporaneamente inviata una copia al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*) ed una ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo delle guardie di finanza compresi nel territorio del distretto.

5. A mente del disposto dall'*Alto* 269 del 1897, col 1° gennaio 1898 è entrata in vigore la nuova circoscrizione militare pel servizio generale, giusta la quale taluni circondari e mandamenti sono stati passati da un distretto militare all'altro.

Conseguentemente, nell'invio ai sindaci del manifesto di chiamata alle armi, i comandanti dei distretti di Arezzo, Cremona, Lucca, Milano e Napoli, che hanno appunto acquistato qualche circondario o mandamento, dovranno tenere conto dell'accennata nuova circoscrizione e fare inoltre speciali avvertenze ai sindaci medesimi, sia perchè ne abbiano norma nel rilascio degli scontrini pel trasporto a tariffa militare agli inscritti che debbono fare tratti di viaggio per ferrovia e per mare, sia perchè procurino, con tutti i mezzi possibili, che gli inscritti del rispettivo comune siano bene informati delle modificazioni portate alla circoscrizione e non accada che qualcuno si presenti ad un distretto diverso da quello al quale deve giungere.

A tale effetto inoltre i comandanti degli accennati distretti di Arezzo, Cremona, Lucca, Milano e Napoli, faranno inserire nel manifesto di chiamata, e precisamente dopo il n. 3, la disposizione seguente:

« Giusta la nuova circoscrizione militare pel servizio gene-
« rale, entrata in vigore col 1° gennaio 1898, i comuni di . .
« . . . . . non fanno più parte del distretto
« militare di . . . . . ., ma fanno, invece, parte di questo di-
« stretto, e conseguentemente gli inscritti appartenenti ai men-
« zionati comuni dovranno presentarsi a questo distretto e non
« più a quello di . . . . . »

Quanto al distretto militare di Sulmona, stato costituito, a senso dell'*Atto* 272 del 1897, col 1° gennaio 1898, il Ministero determina che le operazioni di chiamata alle armi e di assegnazione e invio ai corpi di cui nella presente circolare siano, per questa leva, eseguite dal distretto militare di Aquila, e che conseguentemente la presentazione degli inscritti appartenenti ai circondari di Solmona e di Avezzano, destinati colla nuova circoscrizione militare al distretto di Sulmona, avvenga presso il distretto di Aquila.

A tale effetto il comandante del menzionato distretto di Aquila manderà il manifesto di chiamata alle armi non solo ai sindaci dei comuni dei propri circondari, ma anche ai sindaci dei comuni dei circondari di Sulmona e di Avezzano, ai quali farà altresì le avvertenze prescritte dal 2° comma del numero presente circa il rilascio degli scontrini pel trasporto a tariffa militare agli uomini che debbono fare tratti di viaggio per ferrovia e circa le comunicazioni relative alla sede in cui gli inscritti debbono presentarsi.

Il prefato comandante farà inoltre inserire nel manifesto di chiamata, e precisamente dopo il n. 3, la disposizione seguente:

« Quantunque colla nuova circoscrizione militare pel servizio « generale entrata in vigore col 1° gennaio 1898 i circondari « di Sulmona e di Avezzano non facciano più parte di questo « distretto, ma siano stati destinati al distretto di nuova for- « mazione di Sulmona, purtuttavia nella corrente leva gli in- « scritti appartenenti ai comuni dei menzionati due circondari « dovranno presentarsi a questo distretto, al pari di quelli dei « circondari di Aquila e di Cittaducale, e non già al distretto « di Sulmona ».

6. Per la chiamata dei suddetti militari sotto le armi si osserveranno le prescrizioni del capo XIV del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890 e dei capi II e III della istruzione complementare al regolamento stesso (*Atti* 198 del 1891, 160 del 1896 e 17 del 1898).

7. Essendo stato tolto ai distretti, in preparazione della loro trasformazione, l'ufficiale medico del quale erano provvisti, i comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè, in occasione della chiamata alle armi indetta colla presente circolare, sia comandato presso ciascuno dei dipendenti distretti un ufficiale medico col grado di capitano.

Nei distretti nei quali il numero degli inscritti da visitare sia tale da non potere, nei pochi giorni stabiliti, procedersi da un solo ufficiale medico ad una accurata visita, i prefati coman-

danti destineranno, dietro richiesta dei distretti, per coadiuvare il capitano medico, un altro ufficiale medico del grado di tenente almeno, possibilmente anziano.

Nel fare le destinazioni di cui nel presente paragrafo i comandanti di corpo d'armata avranno cura che non siano possibilmente mandati in un distretto ufficiali medici che abbiano assistito alle sedute dei consigli di leva dei circondari compresi nel territorio del distretto medesimo, nè quelli che appartengano a corpi che debbono ricevere reclute dal detto distretto.

Si avrà poi presente che questi medici non dovranno essere chiamati a dare il loro parere nelle rassegne speciali che da essi venissero proposte.

I capitani e gli ufficiali subalterni medici da comandarsi ai distretti saranno dai comandanti di corpo d'armata tratti dai corpi e stabilimenti stanziati nel rispettivo territorio.

Compiuta la detta destinazione, i prefati comandanti invieranno a questo Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*), non più tardi del giorno 20 febbraio, l'elenco degli ufficiali medici comandati ai distretti militari, indicando in calce a tale elenco i nomi dei capitani medici e dei tenenti medici anziani rimasti disponibili dopo aver provveduto ai singoli distretti, affinchè si possa con essi ripianare le deficienze che si fossero verificate in altri corpi d'armata.

Gli ufficiali di cui trattasi dovranno giungere ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello stabilito per l'arrivo degli inscritti.

8. Per evitare l'inconveniente verificatosi nelle decorse leve che una gran parte degli inscritti chiamati alle armi, invece di presentarsi ai distretti nelle ore antimeridiane dei giorni stabiliti, si è presentata nelle ore pomeridiane ed anche nei giorni successivi, questo Ministero ha determinato che agli inscritti, i quali giungano in ritardo e non possano dimostrare che il ritardo è indipendente dalla loro volontà, non siano altrimenti corrisposte le indennità di trasferta, ma venga solo rimborsata la spesa di trasporto.

9. Gli inscritti, i quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammessi a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo i detti istituti essere considerati assimilati alle università del regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

10. Analogamente a quanto fu stabilito col n. 7 della circolare n. 8 del 1897, circa i giovani che per malattie, per mancanza di posti disponibili o per altra ragione non poterono ottenere l'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento, questo Ministero determina che tutti coloro (siano essi inscritti della leva sulla classe 1877, ovvero siano ritardatari di classi precedenti), i quali, quando si presentano al distretto per rispondere all'attuale chiamata, chiedano di essere assegnati ai detti corsi, e comprovino di possedere i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per l'accennata ammissione (compresa anche quella alla scuola di applicazione di sanità militare), siano rilasciati in congedo illimitato provvisorio, per venire poi alle armi nei giorni che saranno stabiliti per coloro che verranno ammessi ai detti corsi nell'autunno del corrente anno.

11. Per evitare che taluni militari chiamati alle armi incorrano involontariamente, per ignoranza od altre cause, nella diserzione, il Ministero raccomanda ai comandanti dei distretti di provvedere colla massima sollecitudine affinchè quelli che non si fossero presentati entro il secondo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione alle armi, siano, la sera del giorno stesso, dati in nota all'arma dei carabinieri reali onde, se non ne siano impediti da legittimo motivo, possano essere fatti giungere al distretto prima che trascorrano cinque giorni dalla chiamata stessa.

12. In analogia a quanto è prescritto dal § 806bis del regolamento sul reclutamento (*Appendice del 1891*), e conformemente a quanto fu già praticato nella leva passata, i militari della classe 1877, i quali facciano regolari e documentate domande di passaggio alla 3ª categoria, potranno dai comandanti di distretto essere lasciati in congedo illimitato provvisorio, per un tempo, però, non superiore ai sessanta giorni, in attesa della risoluzione della loro domanda.

Si farà eccezione a questo provvedimento quando il diritto dipenda dall'applicazione dei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 93 della legge sul reclutamento.

Assegnazione ai corpi.

13. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche d'assegnazione che il Ministero si riserva di inviare a ciascun distretto sulle basi delle nuove tabelle di reclutamento testè diramate, e tenute presenti le disposizioni degli *Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898.

Più specialmente richiama l'attenzione dei comandanti di distretto sulle disposizioni date con quest'ultimo *Atto* in conseguenza delle varianti portate all'ordinamento dell'esercito. Tali disposizioni riguardano in particolar modo i criteri da seguire per le assegnazioni degli inscritti colle estremità difettose, che, secondo le norme precedentemente in vigore, erano destinati al personale permanente dei distretti militari, e i criteri per la assegnazione alle brigate telegrafisti del 3° reggimento del genio in seguito alla trasformazione delle medesime da brigate zappatori-telegrafisti in brigate telegrafisti. Si richiama pure l'attenzione dei comandanti di distretto sulle disposizioni dell'accennato *Atto* 17 del 1898 riflettenti i requisiti prescritti per gli uomini da destinare alla brigata lagunari ed alla brigata ferrovieri del genio e gli accertamenti all'uopo occorrenti.

14. Nelle tabelle numeriche predette non verranno riportate le quote relative alla cavalleria, all'artiglieria da campagna (batterie) ed all'artiglieria a cavallo (batterie) essendo state le quote stesse già comunicate ai distretti in occasione della chiamata indetta colla circolare n. 145 del 1897.

Tutti i distretti poi che nella indicata chiamata del novembre u. s. non poterono, per deficienza di elementi idonei, somministrare per intiero le quote per la cavalleria, l'artiglieria da campagna (batterie) e l'artiglieria a cavallo (batterie) provvederanno per il completamento delle quote stesse, tenendo conto altresì dei vuoti che si fossero verificati per rassegne o per altre cause al corpo, a senso di quanto fu disposto col n. 11 (ultimo comma) della menzionata circolare.

Affinchè i distretti possano conoscere con precisione il numero dei vuoti dipendenti da rassegne o altre cause, da ripianare in occasione della chiamata generale della classe, i comandanti dei reggimenti e della scuola di cavalleria e quelli dei reggimenti artiglieria da campagna e del reggimento artiglieria a cavallo cureranno che siano comunicati colla massima sollecitudine ai distretti gli elenchi di variazione modello 62 prescritti dal § 88 della istruzione sulle matricole, corredati dei documenti di cui al seguente § 93 dell'istruzione medesima.

15. I distretti rileveranno dalle tabelle numeriche il numero ed il mestiere degli operai pei quali debbono fare assegnazioni.

Oltre agli operai indicati nelle tabelle, tutti i distretti dovranno inviare all'esperimento quelli esercenti i mestieri di litografi, disegnatori, incisori, meccanici, aggiustatori meccanici, lattai o stagnai, pirotecnici, artificieri, polveristi, tornitori in

legno, coloritori o verniciatori, sellai, orologiai, bottai, macchinisti, fuochisti, zincotipi o fototipi e fotografi (operatori e ritoccatori) e segnalare al Ministero i calafati, i carpentieri in legno od in metallo, i conduttori di caldaie a vapore, i polveristi ed i meccanici-elettricisti.

16. Nella considerazione che il termine del secondo periodo della leva sulla classe 1877 avverrà poco tempo dopo la chiamata alle armi indetta colla presente circolare e che non è, perciò, necessario che i comandanti di distretto inviino due volte, a breve distanza l'una dall'altra, la tabella delle assegnazioni fatte ai corpi del regio esercito, come sarebbe prescritto dai §§ 124 e 125 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 17 del 1898), questo Ministero, a semplificazione dei lavori affidati ai distretti, determina che nello specchio modello A da inviarsi, otto giorni dopo la partenza degli inscritti pei corpi, al Ministero ed ai comandanti di corpo d'armata sia omessa la 1ª parte, quella cioè relativa alla distribuzione del contingente tra i corpi, e venga indicata soltanto la 2ª, vale a dire la dimostrazione complessiva del risultato della chiamata alle armi.

Il modello A *bis*, da trasmettersi otto giorni dopo la chiusura della leva, sarà invece compilato al completo tanto nella 1ª quanto nella 2ª parte.

17. Nella relazione sul risultato della chiamata alle armi prescritta dal § 124 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 17 del 1898) i comandanti di distretto indicheranno:

1° il numero degli inscritti i quali, quantunque non prenotati nella visita innanzi ai consigli di leva come idonei per il servizio nelle armi a cavallo, saranno stati riconosciuti presso il distretto provvisti dei requisiti richiesti per tali armi. La presente indicazione sarà data distintamente per ciascun mandamento;

2° Il numero degli inscritti ai quali non sarà stata corrisposta l'indennità di trasferta a mente di quanto è stabilito nel n. 8 della presente circolare.

Invio ai corpi.

18. Per l'invio delle reclute ai corpi saranno osservate le prescrizioni contenute nel capo VII della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

19. Gli inscritti assegnati ai reggimenti che, a senso della circolare n. 106 del 1897, dovranno cambiare di guarnigione

nella prossima primavera (cioè: 1° reggimento granatieri; 5°, 21°, 27°, 28°, 32°, 33°, 34°, 39°, 40°, 47°, 82°, 86° e 89° reggimento fanteria di linea; 3°, 4° e 9° reggimento bersaglieri) saranno dai rispettivi distretti mandati alle sedi dei depositi anzichè a quelle dei reggimenti, e ciò nella considerazione che tali depositi sono stati appunto costituiti nelle nuove sedi stabilite pei detti reggimenti (veggansi specchi *A* e *B* annessi all'*Atto* 272 del 1897).

Gli inscritti assegnati al 2° reggimento bersaglieri, il quale ha il deposito in località differente da quella in cui dovrà trasferirsi il reggimento medesimo, saranno, invece, mandati direttamente alla sede del reggimento in Cremona.

20. L'invio delle reclute ai corpi sarà iniziato nel giorno 19 marzo prossimo, secondo gli ordini di movimento che verranno trasmessi a ciascun distretto.

I distretti di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, i quali, giusta le vigenti tabelle di reclutamento e di mobilitazione, debbono reclutare il 5° reggimento alpini, anzichè avviare a destinazione gli inscritti destinati a tale reggimento man mano che vi sono assegnati, a mente di quanto è disposto dal § 147 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ne inizieranno l'invio il 19 marzo.

Pei distretti che devono chiamare la seconda parte delle reclute dal 22 al 25 marzo l'invio di esse ai corpi sarà iniziato nel dì 31 dello stesso mese.

21. Dovranno, in occasione di tale invio, essere osservate le maggiori cautele igieniche atte a tutelare la salute dei militari. Epperciò i comandanti dei distretti, sotto la propria responsabilità, dovranno assicurarsi che i partenti siano in buono stato di salute, e, facendo eccezione, per questo caso soltanto, a quanto è prescritto dal § 149 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ritarderanno lo invio, trattenendoli al distretto, di quelli inscritti che, al momento della partenza, non fossero pienamente in grado di sopportare il viaggio.

22. I comandanti dei distretti dovranno, altresì, prima della partenza dei drappelli, dare speciali istruzioni ai comandanti dei drappelli stessi, perchè durante il viaggio siano strettamente osservate le norme igieniche e perchè esigano dagli inscritti di indossare costantemente, oltre al farsetto a maglia, anche il cappotto o la mantellina o il pastrano.

23. Sarà cura dei comandanti dei presidi, dove devono pernottare inscritti di passaggio, di far provvedere, assicurandosene anche personalmente, che i locali destinati al ricovero

degli inscritti siano della capacità sufficiente, convenientemente illuminati e forniti della voluta quantità e qualità di paglia.

Norme amministrative.

24. Il personale (ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati) venuto da altri corpi per sussidiare i distretti nei servizi interni e per l'accompagnamento delle reclute, sarà aggregato al riparto attualmente costituito per l'amministrazione degli altri aggregati transitoriamente trattenuti presso il distretto in forza del § 4 dell'*Atto* 272 del 1897.

25. Per l'amministrazione degli inscritti, durante la loro permanenza presso i distretti, si costituiranno uno o più plotoni temporanei, per modo che, normalmente, ciascun plotone non superi la forza di 300 uomini, compilando a quest'uopo, per tempo, tanti *Ruolini di posizione*, mod. 250, quanti sono i plotoni da costituirsi.

Per l'amministrazione dei plotoni, il comandante della divisione provvederà, su richiesta dei distretti, col farvi comandare temporaneamente ufficiali di altri corpi, presi, preferibilmente, fra i capitani a disposizione dei reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri.

Al personale necessario per le funzioni di furiere e caporale di contabilità presso i plotoni, provvedesi col personale presentemente aggregato ai distretti, ed occorrendo, anche coi sottufficiali di altri corpi temporaneamente destinati presso i distretti per coadiuvarli nei lavori inerenti alla chiamata.

26. Il giorno precedente a quello stabilito per l'arrivo della classe sotto le armi, designati i comandanti di plotone, verrà ad ognuno di essi consegnato il ruolino degli inscritti che deve amministrare, provvedendolo dei fondi, degli stampati e della cancelleria occorrente.

27. Gli inscritti appartenenti ad altri distretti e trattenuti presso il distretto di presentazione, saranno da questo considerati, a tutti gli effetti amministrativi, come gli inscritti propri; epperciò aggiunti sul ruolino di uno dei plotoni, ma in modo che risultino distinti dagli altri inscritti.

Tutte le operazioni inerenti alla loro assegnazione ai corpi, saranno però compiute secondo le norme prescritte dalla Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, per conto del distretto al quale appartengono per fatto di leva.

28. I plotoni costituiscono altrettante unità amministrative e terranno i loro conti come se fossero compagnie.

Il giornale di contabilità sarà, però, formato del solo fascicolo primo, e sarà compilato un solo foglio paga.

29. Di mano in mano che gl'inscritti si presenteranno, i comandanti di plotone ne accerteranno l'identità personale e ne inscriveranno la data d'arrivo sul ruolino di posizione.

I comandanti di plotone nel secondo giorno daranno in nota al comandante del distretto i mancanti agli effetti del disposto nel n. 11 della presente circolare.

30. Partiti gli ultimi drappelli delle reclute, i plotoni s'intenderanno sciolti ed ogni comandante di plotone rimetterà tosto all'amministrazione il ruolino, il giornale di contabilità e le altre carte contabili e restituirà i fondi, gli stampati e gli oggetti di cancelleria sopravvanzati.

31. Gl'inscritti che, sciolti i plotoni, si trovino ancora presso il distretto, siano all'ospedale o comunque ancora in forza ai plotoni, saranno riportati, per la loro amministrazione, sul giornale di contabilità tenuto pel riparto degli aggregati e di cui è cenno nel precedente n. 24.

Allo stesso riparto saranno pur dati in amministrazione gl'inscritti che si presentino dopo lo scioglimento dei plotoni.

32. L'allegato n. 2 alla presente circolare contiene l'elenco degli oggetti di corredo da distribuirsi agl'inscritti dai distretti.

33. I comandanti dei distretti faranno pure distribuire agli inscritti la coperta da campo, giusta il prescritto dal § 1976 del regolamento d'amministrazione, quando per recarsi al corpo debbano fare traversate di mare o passare una o più notti in ferrovia, od esporsi a rapidi cambiamenti di temperatura.

La stessa disposizione sarà pure osservata dai corpi per gli uomini di truppa comandati in accompagnamento degl'inscritti.

34. Prima della partenza, le coperte distribuite agl'inscritti dovranno essere prese in consegna, previa verificazione del loro stato d'uso, dall'ufficiale, od in mancanza, dal più elevato in grado tra gli uomini di truppa comandati in accompagnamento delle reclute, e da esso ritirate all'arrivo al corpo, accertandosi se siansi verificati smarrimenti o guasti dipendenti da incuria, per gli addebiti a chi di ragione.

35. Durante la permanenza ai distretti, gl'inscritti saranno alloggiati sul piede ordinario di caserma; dove ciò non fosse possibile, con pagliericcio a terra e coperta.

36. Agli ufficiali dei corpi comandati a ricevere gl'inscritti spetta, durante la permanenza ai distretti, la indennità di trasferta di 2ª categoria per non oltre 10 giorni (§ 40 del regolamento sulle indennità eventuali).

Disposizioni matricolari.

37. Ritenendosi superflua ogni variazione matricolare relativa al concorso alla leva dei già volontari ordinari o di un anno, i distretti e i corpi si asterranno per costoro di riportare sui ruoli e fogli matricolari la variazione stabilita dalle formule 25, tabella I, e 32, tabella II, della istruzione per le matricole.

38. Per gli inscritti della leva assegnati o da assegnarsi all'arma di cavalleria e pei volontari ordinari in essa arruolati non si adopreranno più le formule 24 e 86, tabella II, della istruzione matricolare, bensì quelle comuni alle altre armi, inquantochè la ferma di cavalleria è ormai quella ordinaria di 3 anni.

39. Tutte le operazioni matricolari che, per gli inscritti della classe 1877 chiamati alle armi, avrebbe dovuto compiere il distretto di Sulmona saranno invece compiute, ma per conto di quest'ultimo, dal distretto di Aquila, il quale possiede sempre per questi militari i ruoli modello 57 tenuti in corrente sino a tutto il 31 dicembre u. s., e che in ogni caso dovrà procurarsi dal distretto di Sulmona gli altri elementi, che gli mancassero, onde poter funzionare, ai vari riguardi, pei detti inscritti, come distretto di leva delegato, anche nei rapporti coi corpi.

Questa delegazione cesserà nel giorno che il Ministero si riserva di stabilire, ed in tal giorno il distretto di Aquila comunicherà a quello di Sulmona tutte le variazioni avvenute sul conto dei predetti inscritti, onde possano essere registrate sui ruoli modello 57 dei recente stabiliti, e gli rimetterà contemporaneamente i registri ed i documenti tenuti provvisoriamente pei detti inscritti.

Resta inteso poi che tutte le altre operazioni prescritte dalla circolare in data 15 gennaio u. s., n. 26 (*Direzione generale leve e truppa*) dovranno essere compiute dal distretto di Sulmona quando non riguardino gli inscritti della classe 1877 precitata.

Il Ministro. — A. Di San Marzano.

ALLEGATO N. 1.

—

Comando del distretto militare di . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1877.

A seconda degli ordini emanati dal Ministro della guerra, il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. Gli uomini di 1ª categoria della classe 1877 sono chiamati alle armi; essi dovranno presentarsi a questo distretto *nelle prime ore del mattino* dei giorni indicati alla quarta colonna dello specchio che fa seguito al presente manifesto.

Cogli uomini di 1ª categoria della classe 1877 chiamati ora alle armi dovranno pure presentarsi i militari di classi precedenti ammessi al ritardo del servizio come studenti di università, o di istituti assimilati ad università, i quali, avendo raggiunto il 26° anno di età, ovvero compiuto od abbandonato il corso degli studi universitari, debbono, ai termini di legge, imprendere il servizio cogli uomini di prima categoria della classe 1877.

2. Gli inscrittti della classe 1877 stati ammessi al volontariato di un anno con obbligo di imprendere il servizio alla chiamata della classe stessa ed i volontari ritardatari di classi precedenti che intendono di prendere servizio in occasione di tale chiamata dovranno presentarsi alle armi il 7 marzo dovendo da tale giorno decorrere la loro ferma speciale di un anno.

3. Gli inscritti chiamati sotto le armi che avessero smarrito il foglio di congedo illimitato provvisorio, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, li munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello

4. I sindaci regoleranno la partenza degli inscritti in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno designato nello specchio seguente.

5. Per nessun titolo verranno accordate dilazioni alla partenza, e le domande, che a tale scopo venissero fatte, resteranno prive di risposta.

6. Coloro che indugeranno a presentarsi alle armi saranno tradotti al distretto militare per mezzo dell'arma dei carabinieri reali. Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito per la presentazione al distretto, essi incorreranno nel reato di diserzione; se il ritardo sarà minore di cinque giorni, verranno puniti disciplinarmente.

7. Gl'inscritti che si troveranno *nei comuni del mandamento, in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi a questo comando col foglio di congedo illimitato provvisorio di cui furono provvisti, nelle ore antimeridiane del giorno . . .; quelli che si trovano *in comuni di altri mandamenti*: se hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, si presenteranno nelle prime ore del mattino dei giorni indicati nella tabella che fa seguito al presente manifesto, collo stesso foglio, al sindaco del *comune in cui si trovano* per ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare; se hanno da trasferirsi per via ordinaria, partiranno senz'altro alla volta di questo comando in modo da giungervi nelle ore antimeridiane dei giorni indicati nella rispettiva tabella.

8. Gl'inscritti che si trovano nei comuni dipendenti da questo distretto militare, ma che appartengono per fatto di leva ad un altro distretto, potranno presentarsi, insieme con gli inscritti del comune in cui risiedono, a questo comando o al sindaco del comune di residenza, secondo le norme contenute nel numero precedente.

9. Gl'inscritti che si trovano alla sede di questo comando o siano provenienti da altri comuni di questo stesso mandamento, riceveranno nel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno . . ., metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al distretto, la indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio e il rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare. Coloro, però, che provengono da un comune, che non sia quello cui appartengono per fatto di leva, non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano il foglio di congedo illimitato provvisorio, o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui al n. 3 munito del *visto per la partenza* del sindaco del comune in cui essi si trovano.

Gli inscritti i quali, invece di presentarsi a questo comando

nelle ore antimeridiane dei giorni stabiliti, si presentino nelle ore pomeridiane ovvero nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno l'indennità di trasferta.

10. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

11. Gli inscritti della classe 1877 e i militari studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente circolare, i quali intendano di essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese di permanenza alle armi.

Per quelli che chiedano l'ammissione stessa senza la facoltà di ritardare la prestazione del servizio sino al 26° anno di età, la ferma speciale di un anno dovrà decorrere dal 7 marzo, qualunque sia il giorno della loro venuta alle armi.

12. Coloro che aspirano al ritardo del servizio come studenti di università o di istituti assimilati ad università e che già non ne avessero avanzata domanda prima del giorno designato per la loro presentazione al distretto militare a senso del § 525 del regolamento sul reclutamento, hanno obbligo di presentarvisi come tutti gli altri inscritti, a seconda di quanto è stabilito dal successivo § 526, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo del servizio o, durante la loro permanenza al distretto, a questo comando od anche al comandante del corpo al quale fossero stati avviati.

13. Gli inscritti i quali sono studenti regolari dell'Istituto di scienze sociali di Firenze, dell'Istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'Istituto tecnico superiore di Milano potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammessi a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali Istituti essere considerati assimilati alle Università al pari di quelli indicati nel § 523 del citato regolamento.

14. Gli inscritti della leva sulla classe 1877 e i ritardatari di leve precedenti, i quali quando si presentano al distretto per rispondere all'attuale chiamata, chiedano di essere assegnati ai corsi allievi ufficiali di complemento e comprovino di possedere i titoli di studio e gli altri requisiti voluti per l'ammissione in tali corsi (compresa anche la scuola di sanità mi-

litare) saranno rilasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi nei giorni che verranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi nell'autunno del corrente anno.

15. Coloro che aspirano ad essere assegnati alle armi di artiglieria e genio, come operai, telegrafisti, ferrovieri, specialisti, ecc.; alle compagnie di sanità, come aiutanti di sanità; alle compagnie di sussistenza, come panattieri, macellai, mugnai, sono avvertiti che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, d'un certificato rilasciato dal sindaco del proprio comune o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento a cui sono o furono addetti, da cui risulti la loro qualità, od il mestiere da essi esercitato e, occorrendo, il grado della loro abilità.

16. Nel caso che due fratelli abbiano obbligo di presentarsi contemporaneamente alle armi, per effetto dell'attuale chiamata, il più giovane di essi potrà chiedere ed ottenere dal distretto, quando il fratello maggiore sia confermato idoneo, di ritardare la sua presentazione fino a che quest'ultimo abbia compiuto otto mesi di servizio e possa quindi ottenere l'invio in congedo illimitato per anticipazione, a norma delle disposizioni vigenti.

17. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire, e non sarà tenuto per valida discolpa il pretesto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire, od anche di avere presentato domanda per ottenere l'assegnazione od il passaggio alla 3ª categoria.

COMUNI DEI MANDAMENTI	CIRCONDARI ai quali appartengono	GIORNI della presentazione al sindaco del comune	Giorni d'arrivo al distretto
(1)	(2)	(3)	(4)

N.B. — I distretti militari del Veneto e quello di Mantova alla parola *mandamento* sostituiranno quella di *distretto amministrativo*.

Li . . . . . 1898.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

ALLEGATO N. 2

ELENCO DEGLI OGGETTI DI CORREDO

che debbono essere distribuiti dai distretti agl'inscritti di leva.

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Oggetti da somministrarsi dai distretti								
	Fant. di linea compag. di sanità e di sussistenza	Bersaglieri	Cavalleria	Artigl. da camp. ed a cavallo	Artigl. da costa e da fortezza	Artiglieria da montagna	Operai di Artiglieria	Genio	Treno del Genio
Asciugatoi	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Berretti (1)	1	»	1	1	1	1	1	1	1
Berretti fetz	»	1	»	»	»	»	»	»	»
Borracce con coreggia	1	1	»	»	»	»	»	»	»
Borse complete per pulizia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cappelli da bersagliere completi con copertura di tela bianca	»	1	»	»	»	»	»	»	»
Camicie di cotone	3	3	1	1	1	1	1	1	1
Cappotti da fanteria	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Cappotti da genio	»	»	»	»	»	»	»	1	»
Cappotti da artiglieria	»	»	»	»	1	1	1	»	»
Chepi completi con copertura (senza treccia)	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Coreggie per pantaloni	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Cravatte per collo	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Cucchiai di ferro	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Farsetti a maglia	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fazzoletti	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gavette di lamiera grandi	»	»	»	»	»	1	»	»	»
Gavette di lamiera piccole (2)	1	1	1	1	1	»	1	1	1
Giubbe di panno (3)	1	2	»	»	»	»	»	»	»
Giubbe di tela spinata con sparati laterali (mod. 1896)	1	1	»	»	»	»	»	»	»
Giubbe di tela spinata senza sparati laterali (mod. 1896)	»	»	1	1	»	»	1	»	1
Giubbe di tela spinata con sparati laterali e con controspallini fissi (mod. 1896)	»	»	»	»	»	»	»	1	»
Giubbe di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi (mod. 1896)	»	»	»	»	1	1	»	»	»

(1) *Guarniti* o *comuni* per le Armi speciali — *completi* per gli altri.

(2) Alla fanteria di linea, sanità, sussistenza, bersaglieri, artiglieria da costa e da fortezza, operai d'artiglieria, genio, escluso il treno, saranno distribuite fino ad esaurimento le gavette grandi in sostituzione di quelle piccole.

(3) Non saranno *distribuite* agl'inscritti assegnati ai granatieri.

Mantelline da bersagliere	»	1	»	»	»	»	»	»	»
Mutande di tela (basino)	2	2	»	»	1	1	1	1	»
Mutande di cotone a maglia	»	»	1	1	»	»	»	»	1
Paletti per teli da tenda	2	2	»	»	»	»	»	»	»
Panciotti di panno (1)	1	1	»	»	»	»	»	»	»
Pantaloni di panno	1	1	»	»	»	»	»	»	»
Pantaloni di tela	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pastrani da cavalleria	»	»	1	»	»	»	»	»	»
Pastrani con cintolo d'artiglieria	»	»	»	1	»	»	»	»	»
Pastrani con cintolo da treno del genio	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Parti di bastone per teli da tenda	2	2	»	»	»	»	»	»	»
Pezzuole per piedi (paia)	2	2	»	»	»	»	»	»	»
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sacchetti per galletta	2	2	»	»	»	»	»	»	»
Scarpe (paia) (2)	2	2	»	»	»	»	»	»	»
Spazzole	1	1	»	»	»	»	»	»	»
Tasche per pane con coreggia	1	1	»	»	»	»	»	»	»
Tazze di latta	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Teli per tenda	1	1	»	»	»	»	»	»	»
Uose di tela complete (paia)	2	2	»	»	»	»	»	»	»
Zaini a pelo	1	»	»	»	»	»	»	»	»
Zaini di pelle annerita	»	1	»	»	»	»	»	»	»

(1) I distretti che non fossero forniti a sufficienza di panciotti li preleveranno da altre amministrazioni.

(2) Agli uomini per i quali non è prescritta la distribuzione di calzature potrà in caso di assoluto bisogno esserne distribuito un paio, preferibilmente delle ultime classi, *con un paio pezzuole per piedi*.

AVVERTENZE.

a) I distretti potranno distribuire giubbe di panno da fanteria, di qualsiasi classe.

b) Qualche tempo prima della vestizione, i distretti sottoporranno ad accurato esame le robe di vestiario da distribuire per riconoscere se esse corrispondano, per le condizioni di servizio e per la presumibile durata, alla loro classificazione, oppure se debbano essere riparate o proposte per il passaggio a classe inferiore, al fine di evitare contestazioni con i corpi cui verranno avviati gli uomini.

Per le calzature i corpi ed i distretti terranno presenti le disposizioni dell'*Atto* 79 della *Raccolta*.

c) Per ogni capo di vestiario sprovvisto di stellette ne saranno distribuite due di quelle metalliche.

d) I ginocchielli, i guanti, le trecce da chepi, i cordoni da bersagliere e le scatolette pel nero verranno distribuiti dai corpi e dalle compagnie di sanità e di sussistenza pei propri inscritti. Per i piastrini di riconoscimento saranno osservate le disposizioni dell'*Atto* 283 della *Raccolta* e successive varianti.

e) I sacchetti per arnesi fuori d'uso, di proprietà della massa vestiario, dovranno essere distribuiti, quando anche portino scritti numeri o leggende, considerandoli come ceduti gratuitamente ai corpi cui gl'inscritti sono assegnati.

f) Potranno essere distribuite robe nuove od usate, a seconda dello stato del magazzino, dando in ogni caso la preferenza a quelle di più antica introduzione; le robe di tela color bronzo chiaro saranno distribuite a preferenza di quelle di tela spinata.

g) Agli uomini cui debbono essere distribuite le due paia di scarpe sarà dai distretti somministrato, unitamente alla borsa di pulizia, un paio di sottopiedi con quattro bottoni gemelli.

h) Per i vari fregi da distribuire agli uomini assegnati ai reggimenti di fanteria e bersaglieri, saranno dai distretti osservate le norme della circolare litografata 28 dicembre 1893, n. 22/11500 (*Direzione generale servizi amministrativi*) regolandosi analogamente per le compagnie di sanità e di sussistenza.

i) Ai reggimenti d'artiglieria, cavalleria e genio ed alle brigate di artiglieria da costa e da fortezza è lasciata facoltà, previo accordo coi distretti, di somministrare alle proprie reclute le borse di pulizia usate che avessero in più del bisogno, consegnandole agli uomini comandati per l'accompagnamento delle reclute stesse, per essere direttamente distribuite alle medesime.

l) Ove la rigidità della stagione o la lunghezza del viaggio lo richiedano, i distretti distribuiranno agl'inscritti delle armi speciali pantaloni di panno da fanteria o bersaglieri fuori d'uso o delle ultime classi, colle norme della circolare litografata del 10 novembre 1894 n. 28/13100 (*Direzione generale servizi amministrativi*).

m) Per gli oggetti d'uso esclusivo per le armi speciali che mancassero presso i distretti, il Ministero si riserva di provvedere.

N. **20**. — **Pubblicazione dell'*Annuario militare* per l'anno 1898.** — (Direzione generale leve e truppa). — 3 febbraio.

Nel corrente mese sarà pubblicato l'*Annuario militare* pel 1898, diviso come il consueto in due volumi, contenenti il primo i ruoli di anzianità ed il riparto degli ufficiali in servizio attivo permanente, ed il secondo tutti gli ufficiali in congedo.

Il prezzo complessivo è di lire 7, divisibile in lire 4 pel primo e lire 3 pel secondo volume, tanto per le amministrazioni, quanto pei privati, e l'editore può vendere al pubblico i due volumi anche separatamente.

Tutti i comandi, corpi od uffici militari sono obbligati ad acquistare ambo i volumi nel numero di copie necessario per i vari uffici principali. Per i riparti dipendenti (comandi di battaglione, di mezzo reggimento, uffici locali o sezioni staccate, panifici, magazzini, ecc.) basterà acquistare il solo primo volume.

Affinchè la spedizione dell'*Annuario* possa venire fatta colla massima celerità occorre che le richieste di acquisti siano dai corpi subito rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari colle medesime norme stabilite pel *Giornale militare*. In tali richieste possono essere compreso anche quelle fatte dagli ufficiali per proprio conto.

Tutti gli ufficiali od impiegati che per caso riscontrassero nel nuovo *Annuario* qualche errore nel nome, nella data di nascita o nell'anzianità ne chiederanno subito la rettificazione a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) per mezzo del rispettivo capo di corpo, il quale si servirà di apposito elenco mod. 66.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **21. — Concorso a posti di sostituto segretario aggiunto presso i tribunali militari.** — (Segretariato generale). — 3 febbraio.

È aperto un concorso per esame ai posti di sostituto segretario aggiunto nel personale della giustizia militare, ai quali il Ministero ravviserà opportuno di provvedere, a seconda delle esigenze del servizio, entro l'anno 1898.

Gli aspiranti che posseggono i requisiti di cui agli articoli 13 e 40 del regolamento organico pel servizio dei tribunali militari, approvato con R. decreto 22 dicembre 1872 e modificato dai Regi decreti 9 dicembre 1886 e 15 agosto 1893, dovranno far pervenire, non più tardi del 28 febbraio 1898, all'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina, in Roma, la domanda in carta bollata da una lira, corredata dai documenti seguenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato comprovante l'esercizio dei diritti civili;

c) fede di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del 1° aprile 1898, avrà compiuto i 21 anni e non avrà superato i 30;

d) diploma originale di laurea in legge conseguito in una università dello Stato, o certificato comprovante di avere per

due anni consecutivi almeno esercitato l'ufficio di vice cancelliere in un tribunale civile e penale o di cancelliere in una pretura del regno;

e) certificato di penalità;

f) certificato di buona condotta;

g) certificato d'esito di leva;

h) certificato in carta libera di un ufficiale medico del distretto militare, comprovante l'attitudine del concorrente ad essere mobilitato;

i) stato di famiglia.

Le domande non corredate di tutti i suindicati documenti saranno considerate come non presentate.

I giovani ammessi al concorso saranno chiamati a sostenere l'esame teorico pratico, che sarà scritto ed orale e verserà sui *codici militari*, sulla *procedura penale comune* e sul *regolamento organico per il servizio dei tribunali militari*.

Gli esami scritti, che consisteranno nel redigere sopra due fattispecie estratte a sorte, una sentenza o un atto di procedura, avranno luogo nella seconda quindicina di marzo, in un giorno da destinarsi, presso le sedi dei tribunali militari del regno (Torino, Alessandria, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina e Cagliari).

Gli esami orali avranno luogo presso la sede del tribunale supremo di guerra e marina in Roma, e vi saranno ammessi soltanto quegli aspiranti che avranno ottenuta l'idoneità negli esami scritti.

Nelle domande d'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso domicilio e dichiarare presso quale tribunale militare intendono di sostenere l'esame scritto.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 7ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 febbraio.

FEBBRAIO 7. — Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1898, *pag.* 53.
» 9. — Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1898, *pag.* 53.
» 9. — Aggiunta alla circolare n. 49 del corrente anno per la chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1877, *pag.* 62
» 9. — Capitoli d'oneri per la fornitura della paglia pel casermaggio militare e del combustibile per le regie truppe, *pag.* 63.
» 10. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1898-99, *pag.* 63.
» 10. — Corsi allievi sergenti iniziati col 1° gennaio 1898, *pag.* 65
» 10. — Disposizioni per gli uomini della classe 1874 stati chiamati alle armi, *pag.* 65.
» 10. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di dicembre 1897, *pag.* 66.

CIRCOLARE N. **22**. — **Corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria per l'anno 1898.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 7 febbraio.

Nell'anno corrente avrà luogo presso la scuola di cavalleria, dal 1° marzo al 31 maggio, un corso d'istruzione per zappatori di truppa dell'arma di cavalleria.

I reggimenti di cavalleria invieranno a tempo opportuno al detto corso tre caporali, allievi zappatori o soldati, tenendo presenti le norme contenute nella circolare n. 3 del *Giornale militare* corrente anno.

Ai militari di truppa ammessi al corso sono applicabili le disposizioni contenute nella circolare succitata.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **23**. — **Arruolamenti volontari di un anno per l'anno 1898**. — (Direzione generale leve e truppa). — 9 febbraio.

1. I comandanti dei distretti militari, al ricevere della presente circolare, faranno stampare e pubblicare il seguente manifesto, relativo agli arruolamenti volontari di un anno pel corrente anno 1898.

2. Ogni corpo può ammettere sino a sei volontari di un anno per compagnia, squadrone o batteria. I reggimenti aventi

diverse specialità di servizio potranno eccedere tale proporzione in alcune specialità, semprechè il numero totale di volontari non superi quello stabilito pel reggimento, avvertendo però che ad ogni modo nella specialità treno dei reggimenti del genio non potranno essere ammessi più di due volontari d'un anno per compagnia.

Nella 8ª compagnia di sussistenza potranno essere ammessi dodici volontari di un anno.

Nelle compagnie di sanità potranno essere ammessi come volontari di un anno, in ragione di otto per ciascuno ospedale militare principale, coloro che riuniscano le condizioni indicate nel secondo capoverso del n. 5 del manifesto.

Non computano nel numero suindicato i volontari di un anno ritardatari, che a mente del § 437 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, vengono destinati a prestare l'anno di servizio nelle compagnie di sanità avendo comprovato di essere ministri di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insigniti degli ordini maggiori.

3. Presso il distaccamento di Palermo del reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°) può anche essere direttamente contratto l'arruolamento volontario di un anno da coloro che intendono di compiere il servizio in cavalleria, rimanendo nell'Isola.

Pertanto tutto quanto è stabilito per tale arruolamento dalle vigenti disposizioni, dalla presente circolare e dal manifesto che vi fa seguito deve ritenersi riferibile pure al comandante del menzionato distaccamento, innanzi al consiglio d'amministrazione del quale saranno quindi compilati, per delegazione del consiglio d'amministrazione permanente del reggimento, gli atti di arruolamento dei detti volontari di un anno.

4. In seguito alla legge 4 agosto 1895, n. 479, per effetto della quale l'ammissione al volontariato di un anno può aver luogo anche dopo l'arruolamento avvenuto avanti il consiglio di leva, non ha più alcuna ragione d'essere il premunimento pel volontariato stesso e quindi del medesimo non si è fatto cenno nel manifesto che fa seguito alla presente circolare. Epertanto i giovani che, presentandosi ai corpi o distretti per assumere l'arruolamento volontario di un anno, venissero nella relativa visita medica giudicati non idonei al servizio militare, dovranno essere informati dell'inutilità di tale premunimento, il cui solo scopo era appunto quello di conservare il diritto all'ammissione al volontariato a quei giovani che, dichiarati ina-

bili al servizio presso il corpo, fossero poi dichiarati abili dal rispettivo consiglio di leva.

5. Nel manifesto di cui al n. 1 essendo fatta menzione di arruolamenti volontari di un anno e di ammissioni al volontariato di un anno, credesi opportuno di avvertire, anche agli effetti delle relative variazioni matricolari, che l'arruolamento volontario non può essere contratto che da quei giovani i quali non siano ancora stati arruolati dal consiglio di leva, o presso un corpo come volontari ordinari. Per coloro invece che furono già arruolati non può aver luogo l'arruolamento volontario di un anno, ma bensì l'ammissione al volontariato d'un anno nel termine di tempo stabilito dalla legge 4 agosto 1895.

6. Questo Ministero deve raccomandare vivamente ai consigli d'amministrazione di usare sempre la massima cura ed il dovuto rigore nelle visite per accertare l'idoneità fisica sia dei giovani aspiranti all'arruolamento come volontari d'un anno, sia dei militari aspiranti all'ammissione al volontariato stesso, onde non abbia a ripetersi l'inconveniente più volte verificatosi che dopo tale arruolamento od ammissione alcuni volontari vengano riformati per infermità od imperfezioni che evidentemente preesistevano alle dette visite.

In tale occasione i consigli d'amministrazione non mancheranno di fare agli aspiranti al volontariato d'un anno l'avvertenza di cui al § 421 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, e cioè che il rigore della visita sanitaria è usato esclusivamente nel loro interesse, perchè dopo l'arruolamento o l'ammissione al volontariato d'un anno non potrebbero, ancorchè riformati, conseguire la restituzione della somma versata come tassa.

Inoltre non ometteranno mai di interrogare i detti aspiranti se abbiano ad accusare qualche infermità o difetto pel quale si ritengano inabili a prestare il servizio militare e di far loro firmare la dichiarazione su tal proposito prescritta dal § 750 del regolamento sul reclutamento.

7. Per effetto della prossima trasformazione dei distretti militari verranno privati del consiglio d'amministrazione i distretti che non si trovano nelle città capoluogo di divisione militare, e quindi la maggior parte di essi, mancando del predetto consiglio d'amministrazione, non saranno più in grado di effettuare gli arruolamenti volontari di un anno, nè le ammissioni al volontariato stesso con facoltà di ritardare il servizio sino al 26° anno di età, a cui provvedevano appunto.

giusta le vigenti disposizioni in materia, i consigli d'amministrazione dei distretti militari.

Laonde, dopo che sarà avvenuta la cennata trasformazione, gli arruolamenti e le ammissioni al volontariato di un anno col ritardo del servizio potranno essere effettuati dai consigli di amministrazione dei distretti militari con sede nelle città capoluogo di divisione e dai consigli d'amministrazione (permanenti e reggimentali) di tutti gli altri corpi dell'esercito.

Tali arruolamenti ed ammissioni al volontariato di un anno con la facoltà di ritardare il servizio saranno effettuati per conto dei distretti militari a cui gli aspiranti al volontariato stesso appartengono per fatto di leva. Quindi, avvenuti detti arruolamenti od ammissioni, i comandanti di corpo ne informeranno subito il comandante del distretto a cui il giovane appartiene per fatto di leva, trasmettendogli in piego raccomandato tutti i documenti relativi, compresa la quietanza di tesoreria, e comunicandogli i contrassegni personali, nonchè le altre indicazioni occorrenti per inscrivere il volontario di un anno nel ruolo matricolare, modello 57, del distretto medesimo, a cui spetta di prendere in forza il detto volontario.

Dopo di ciò i comandanti di corpo rilasceranno al volontario d'un anno ritardatario il foglio di congedo illimitato, nel quale dovrà indicarsi, a senso del § 752 del regolamento sul reclutamento, l'anno in cui il volontario stesso deve presentarsi per imprendere servizio.

Uguale procedimento dovranno tenere i consigli d'amministrazione dei distretti militari con sede nei capiluoghi di divisione nei casi in cui gli aspiranti al volontariato di un anno col ritardo del servizio che si presenteranno per l'arruolamento o l'ammissione al volontariato stesso, appartengano per fatto di leva ad altri distretti militari, aventi o no consiglio d'amministrazione permanente.

8. Per l'ammissione al volontariato di un anno dei militari della classe 1877 e per l'arruolamento o, a seconda dei casi, per l'ammissione al volontariato stesso degli iscritti della classe 1878, i comandanti dei corpi e dei distretti con sede nei capiluoghi di divisione militare si atterranno alle disposizioni della circolare n. 115 del 1895 contenente l'istruzione per l'esecuzione della legge 4 agosto 1895, n. 479. Si avverte però che coloro che vengono ammessi al volontariato di un anno dopo che sono stati arruolati dal consiglio di leva non dovranno produrre che i documenti indicati nell'ultimo alinea del n. 6 del manifesto.

9. Relativamente alla disposizione di cui al n. 7 del citato

manifesto si stima opportuno avvertire che i comandanti di corpo o di distretto, quando lo credano conveniente, potranno stabilire che gli esami di coltura generale per gli aspiranti al volontariato di un anno abbiano luogo in uno o più determinati giorni a seconda del numero degli aspiranti stessi, in modo da raggrupparne diversi nel medesimo giorno, e ciò per evitare che le commissioni d'esame si debbano riunire troppo frequentemente con pregiudizio del servizio.

10. I comandanti dei corpi e dei distretti trasmetteranno volta per volta a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) le quietanze di tesoreria degli arruolati volontari di un anno e degli ammessi al volontariato medesimo giusta la presente circolare, e tale trasmissione dovrà farsi con un elenco conforme ai modelli P o Q dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Per i volontari di un anno ritardatari l'invio dell'elenco modello P e delle relative quietanze di tesoreria dovrà esser fatto dai distretti militari da cui i volontari medesimi dipendono per fatto di levà e sono presi in forza a mente del n. 7 della presente circolare.

11. Al 30 giugno del corrente anno si dovrà trasmettere, in un solo esemplare, al Ministero (Direzione generale leve e truppa):

a) dai comandanti di tutti indistintamente i distretti militari un elenco conforme al mod. S della predetta Istruzione pei volontari di un anno già ammessi al ritardo del servizio e che lo impresero dal 1° novembre 1897 in poi;

b) dai comandanti dei corpi un elenco conforme al mod. U per tutti i volontari di un anno stati arruolati od ammessi dal 1° luglio 1897 in poi e che andarono sotto le armi dalla data predetta al 30 giugno 1898, avvertendo di indicare nella colonna annotazioni il giorno preciso in cui ciascun volontario imprese il servizio.

12. I giovani ammessi al volontariato, con l'obbligo di cominciare il servizio in un reggimento che, prima del loro effettivo incorporamento, dovesse cambiare di sede, s'intendono arruolati per conto del reggimento che deve sostituirlo, ed al quale quindi dovranno poi essere trasferiti, a meno che i giovani stessi dichiarino di voler seguire nella nuova destinazione i reggimenti in cui hanno impreso l'arruolamento.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Comando del distretto militare di. . . . .

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari di un anno nel R. Esercito per l'anno 1898.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica quanto segue in ordine agli arruolamenti volontari di un anno nel Regio esercito per l'anno 1898:

1. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età e che non siano stati ancora arruolati dal consiglio di leva possono contrarre l'arruolamento volontario di un anno con obbligo di imprendere il servizio il 1° novembre del corrente anno, purchè compiano tutte le relative pratiche non più tardi del 31 ottobre.

Detti giovani possono pure essere ammessi a imprendere servizio il 7 marzo p. v., in occasione cioè della chiamata generale alle armi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1877, e in tal caso le relative pratiche debbono essere compiute entro il giorno 6 dello stesso mese di marzo.

Tale arruolamento si effettua presso il corpo nel quale l'aspirante intende prestare servizio.

2. La domanda per l'arruolamento volontario di un anno deve essere redatta in carta da bollo da centesimi 50 e presentata al comandante del corpo presso il quale deve aver luogo il detto arruolamento corredata dai seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero o sia naturalizzato italiano;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (modello n. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arrolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

3. I giovani che, appartenendo alla classe 1878 desiderano di arruolarsi come volontari di un anno con la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età devono farne domanda al comando di uno dei distretti militari con sede nei capiluoghi di divisione militare, oppure al comando di un qualunque reggimento od altro corpo dell'esercito avente consiglio d'amministrazione, ed unire alla domanda stessa, oltre ai documenti di cui nel numero precedente, anche uno dei seguenti:

a) un certificato degli studi in corso rilasciato per ordine del rettore dell'università, o del direttore della scuola superiore tecnica o commerciale, o dell'istituto assimilato, se invocano il ritardo per la qualità di studenti di tali scuole od istituti;

b) un'attestazione rilasciata dal sindaco, dalla quale risulti esplicitamente che stiano imparando un mestiere, un'arte o professione, od attendano a studi da cui non possano essere distolti, ovvero siano necessari per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale, a senso dei n. 1 e 2 dell'art. 118 della legge sul reclutamento.

I distretti militari con sede nei capiluoghi di divisione militare sono i seguenti:

Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Milano, Brescia, Piacenza, Genova, Verona, Padova, Bologna, Ravenna, Ancona, Chieti, Firenze, Livorno, Roma, Perugia, Cagliari, Napoli, Salerno, Bari, Catanzaro, Palermo e Messina.

4. Per quanto riguarda l'obbligo del tiro a segno, di cui al n. 1 dell'art. 116 della legge sul reclutamento, gli aspiranti al volontariato di un anno dovranno, oltre ai documenti di cui ai numeri precedenti, presentare, a seconda dei casi, l'uno o l'altro dei seguenti:

a) una dichiarazione del sindaco del comune, che ha rilasciato il certificato di buona condotta, dalla quale risulti che essi si sono trovati domiciliati negli ultimi dodici mesi in località dove non eravi tiro a segno, istituito almeno da due anni;

b) il libretto di tiro, modello n. 1, prescritto dal compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, da cui risulti che hanno eseguito, in un anno qualsiasi, tutte le dieci lezioni del tiro stesso.

Gli aspiranti volontari poi, che chiedono di ritardare l'anno

di servizio fino al 26° anno di età, dovranno, oltre alla esecuzione delle suddette lezioni, provare altresì di aver raggiunto il limite minimo d'idoneità, cioè di aver colpito almeno quindici volte il bersaglio nell'esecuzione del tiro.

I comandanti dei corpi e dei distretti sono però autorizzati ad ammettere al volontariato di un anno quei giovani che siano mancanti del requisito del tiro a segno, purchè gli aspiranti comprovino di essere ascritti ad una società di tiro, mediante l'esibizione del relativo libretto, e, se aspirano al ritardo del servizio, si obblighino di provare prima del 1° novembre venturo di aver eseguite le prescritte lezioni ed avervi conseguita la voluta idoneità.

5. Gli arruolamenti volontari di un anno per coloro che intendono incominciare il servizio il 7 marzo o il 1° novembre del corrente anno sono aperti:

In tutti i reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusa la brigata lagunare) ovunque stanziati e presso le brigate d'artiglieria da fortezza e da costa;

Nelle compagnie di sanità, presso la direzione dell'ospedale militare principale, in cui l'aspirante intende compiere l'anno di volontariato, purchè però esso comprovi di essere laureato in medicina od abbia compiuto i tre corsi universitari di farmacia, oppure dimostri di essere ministro di un culto religioso qualunque, e, se di quello cattolico, d'essere insignito degli ordini maggiori;

Nell'8ª compagnia di sussistenza in Firenze, esclusivamente per quei giovani che presentino il diploma di licenza d'istituto tecnico, sezione commercio e ragioneria, od un titolo superiore di studi nella materia stessa, e che intendano assumere servizio il 1° novembre venturo.

Gli arruolamenti di volontari di un anno potranno aver luogo anche direttamente presso il distaccamento in Palermo del reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°), da quegli aspiranti che desiderano di compiere il servizio in cavalleria restando nell'isola.

6. I militari che furono arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1877 e trovansi in congedo illimitato provvisorio ed i militari studenti ritardatari del servizio a senso dell'articolo 120 della legge sul reclutamento, i quali hanno l'obbligo di venire alle armi con gli inscritti della detta classe, possono essere ammessi al volontariato di un anno a mente della legge 4 agosto 1895, n. 479.

Quelli di essi che desiderano essere ammessi al volontariato

col ritardo del servizio al 26° anno di età potranno esservi ammessi e saranno rinviati in congedo illimitato.

Quelli che desiderano essere ammessi a fare l'anno di servizio a cominciare dal 1° novembre 1898, potranno scegliere l'arma ed il corpo in cui prestar servizio e saranno lasciati in congedo illimitato.

Quelli che desiderano far subito l'anno di servizio e chiederanno l'ammissione al volontariato prima di essere assegnati ad un corpo potranno scegliere l'arma ed il corpo, eccettuata però la ottava compagnia di sussistenza.

Quelli finalmente che chiederanno l'ammissione al volontariato dopo che l'assegnazione sia avvenuta dovranno, a termini della legge precitata, compiere il volontariato nell'arma a cui furono assegnati, salvo ad essi la facoltà di scegliere il reggimento dell'arma medesima per prestarvi il relativo servizio.

Detti militari devono unire alla domanda i documenti indicati alle lettere *b*) e *c*) del n. 2 del presente manifesto nonchè il foglio di congedo illimitato se trovansi tuttavia in tale posizione. Quelli di essi che domandano di ritardare il servizio fino al 26° anno di età devono unire alla domanda, a seconda dei casi, anche uno dei documenti di cui al n. 3.

7. Gli aspiranti all'arruolamento od all'ammissione come volontari di un anno dovranno assoggettarsi agli esami di cui al § 744 del regolamento sul reclutamento, ma potranno esserne dispensati qualora esibiscano, insieme alla domanda per l'ammissione al volontariato di un anno, il certificato di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, governativi o pareggiati, o il certificato comprovante il compimento di corsi di studi a questi superiori.

8. La tassa per gli arrolamenti volontari di un anno fu con R. Decreto del 6 gennaio corrente n. 4 fissata anche per l'anno 1898 in L. 1600 per l'arma di cavalleria ed in L. 1200 per le altre armi.

9. Il versamento eseguito per la tassa dell'arruolamento non produce alcun effetto, se la quietanza di tesoreria non sia rimessa al comandante del corpo o distretto presso il quale devesi effettuare l'arruolamento o l'ammissione al volontariato di un anno.

10. Si avverte ad ogni buon fine che i giovani appartenenti a classi di leva successive a quella del 1878 non potranno con l'arruolamento volontario di un anno procurare l'assegnazione alla 3ª categoria ad un fratello concorrente alla leva sulla detta classe, se non nel caso in cui il loro arruolamento venga ef-

fettuato prima del giorno che verrà stabilito per l'apertura della sessione della leva stessa, poichè il diritto a tale assegnazione deve, giusta l'art. 86 della legge sul reclutamento, essere acquisito e perfetto nel giorno suddetto.

Quindi le pratiche per l'arruolamento stesso dovranno in tal caso essere compiute al più presto e ad ogni modo prima del giorno preaccennato.

. . . . . addì 16 febbraio 1898.

Il Comandante del distretto.

N. **24.** — **Aggiunta alla circolare n. 19 del corrente anno per la chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi degli inscritti di prima categoria della classe 1877.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 febbraio.

In aggiunta alla circolare n. 19 del 3 corrente questo Ministero determina che gli inscritti di 1ª categoria della leva sulla classe 1877, appartenenti al distretto militare di Arezzo, siano, al pari di quelli dei distretti militari di Lucca, Milano e Trapani, chiamati alle armi in due volte, e precisamente parte dal 9 al 12 marzo e parte dal 22 al 25 marzo.

L'invio ai corpi degli inscritti chiamati nel primo periodo sarà iniziato il 19 e l'invio degli inscritti chiamati nel secondo periodo sarà iniziato il 31 stesso mese.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **25.** — **Capitoli d'oneri per la fornitura della paglia pel casermaggio militare e del combustibile per le regie truppe.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 9 febbraio.

Sono pubblicati i capitoli d'oneri per la fornitura della paglia pel casermaggio militare e pel combustibile per le regie truppe (edizione 1898).

Questi capitoli d'oneri andranno in vigore il 1° aprile p. v. nel VI corpo d'armata; il 1° luglio nei corpi d'armata III, V, VII ed VIII, ed il 1° gennaio 1899 nel XII corpo d'armata e successivamente negli altri corpi d'armata mano mano che vi cesseranno le attuali imprese, paglia e combustibile.

I corpi che dovranno osservare tali capitoli, se ne provvederanno tre esemplari, ed uno i distaccamenti, i comandi di brigata e di presidio, rivolgendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 25.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **26**. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1898-99**. — (Segretariato generale). — 10 febbraio.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capoluoghi dei circondari compresi nel rispettivo territorio e nei comuni più importanti, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso un competente numero di esemplari da questo Ministero.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Ammissioni nei collegi militari per l'anno scolastico 1898-99.

1. Per l'anno scolastico 1898-99 che avrà principio il 17 ottobre p. v. saranno fatte ammissioni di nuovi allievi nei collegi militari di Napoli e Roma.

Tali ammissioni avranno eccezionalmente luogo per titoli al 1°, 2°, 3° e 4° anno di corso ed al 1° corso anche per esami.

2. Il numero massimo di allievi da ammettersi in ciascun collegio sarà il seguente:

	Collegio di Napoli	Collegio di Roma
1° anno di corso	60	40
2° id. id.	40	30
3° id. id.	35	30
4° id. id.	20	30

3. Le condizioni di età cui debbono soddisfare gli aspiranti sono:

aver compiuto 13 anni e non superare i 16 al 1° agosto p. v. per gli aspiranti al 1° corso;

aver compiuto 14 anni e non superare i 17 al 1° agosto p. v. per gli aspiranti al 2° corso;

aver compiuto i 15 anni e non superare i 18 al 1° agosto p. v. per gli aspiranti al 3° corso,

aver compiuto i 16 anni e non superare i 19 al 1° agosto p. v. per gli aspiranti al 4° corso.

4. Gli esami per l'ammissione al 1° corso avranno luogo con le stesse norme e con gli stessi programmi prescritti per l'ammissione alla 1ª classe di istituto tecnico.

5. L'ammissione per titoli avrà invece luogo esclusivamente in base alla esibizione, da parte dell'aspirante, del certificato o della pagella scolastica, da cui risulti avere egli conseguito

l'ammissione od il passaggio al corrispondente corso di istituto tecnico (sezione fisico-matematica per i concorrenti al 3° e 4° corso).

6. Gli esami scritti per l'ammissione al 1° corso avranno luogo a cominciare dal 18 luglio p. v. presso ciascun comando di divisione: gli esami orali saranno dati a Roma ed a Napoli presso i locali collegi militari, a Torino presso l'accademia militare ed a Modena presso la scuola militare, in quei giorni che verranno fatti conoscere ai concorrenti che vi saranno stati ammessi, in seguito all'esito degli esami scritti.

Ogni aspirante dovrà perciò dichiarare nella domanda dove intenda di sostenere gli esami scritti e quelli orali.

7. Nel caso in cui il numero dei concorrenti idonei all'ammissione superi quello dei posti disponibili, si procederà per ciascun corso ad una classificazione dei concorrenti, nella quale gli aspiranti per titoli saranno inscritti con la media complessiva risultante dal certificato degli esami di promozione o di ammissione sostenuti presso l'istituto tecnico, da cui provengono, e gli aspiranti per esame al 1° corso colla media riportata nell'esame di cui al precedente n. 6.

I concorrenti che verranno così classificati in eccedenza ai posti disponibili saranno esclusi dall'ammissione. A parità di media sarà data la preferenza al più giovane d'età.

8. Il tempo utile per la presentazione delle domande regolarmente documentate scadrà irrevocabilmente per i concorrenti ad esame il 30 giugno p. v., e per i concorrenti per titoli il 15 agosto p. v. Gli aspiranti per titoli che alla detta data del 15 agosto non siano provvisti del certificato di studi richiesto, ma che abbiano la possibilità di ottenerlo nella sessione autunnale di esami presso gli istituti tecnici, potranno ugualmente far domanda di ammissione, con riserva di produrre il titolo non appena lo abbiano conseguito ed in ogni caso non più tardi del 1° novembre dell'anno corrente.

9. Le domande, indirizzate al Ministero, dovranno essere presentate ai comandanti di distretto militare, e questi verificata la regolarità di ciascuna, avranno cura di trasmettere quelle dei concorrenti per esame al 1° corso ai comandanti delle divisioni militari, presso cui essi chiesero di sostenere l'esame scritto, ed invieranno invece al Ministero (Segretariato generale) le domande dei concorrenti per titoli.

10. Le domande di ammissione dovranno essere redatte e documentate in conformità delle vigenti norme di ammissione negli istituti militari.

A tale riguardo si avverte che il regolamento di ammissione agli istituti militari è in corso di ristampa, e che sarà fra breve pubblicato e messo in vendita presso l'editore del *Giornale militare* in Roma.

11. I collegi militari sono completamente parificati agli istituti tecnici, e vi si compiono gli stessi studi; per cui coloro che non potessero proseguirli nei collegi militari possono far passaggio alla corrispondente classe d'istituto tecnico.

N. **27**. — **Corsi allievi sergenti iniziati col 1° gennaio 1898**. — (Direzione generale leve e truppa). — 10 febbraio.

A parziale modificazione delle indicazioni contenute nel n. 1 del Manifesto che fa seguito alla circolare 136 del 30 settembre 1897, avvertesi che è stato soppresso il corso allievi sergenti istituito presso la 5ª brigata artiglieria da fortezza in Alessandria, e sono stati invece costituiti nuovi corsi presso i seguenti reggimenti d'artiglieria da campagna:

2° reggimento in Ferrara;
10° id. in Caserta;
19° id. in Firenze.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **28**. — **Disposizioni per gli uomini della classe 1874 stati chiamati alle armi**. — (Segretariato generale). — 10 febbraio.

A seguito della circolare n. 15 del 26 gennaio, il Ministero determina che agli uomini della classe 1874, stati dapprima trattenuti a disposizione presso i distretti, e poi passati in aggregazione ai reggimenti, sia estesa la disposizione di cui al n. 5 della circolare predetta, cioè siano considerati come passati effettivi ai reggimenti presso cui si trovano a prestar servizio, a partire dal giorno successivo a quello del loro arrivo ai reggimenti stessi.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 29. — Stato sanitario del R. esercito nel mese di dicembre 1897. — (Segretariato generale). — 10 febbraio.

N.B — Le note indicano i corpi che diedero una media giornaliera di entrati agli ospedali ed alle infermerie superiore al 3,5 °/₀₀ di forza.

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno: ammalati in cura negli ospedali e nelle infermerie	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno: di entrati negli ospedali e nelle infermerie
Div. Torino		
Torino	26	1,6
Bardonecchia	12	1,1
Casana	16	0,5
Chivasso	33	1,7
Fenestrelle	41	1,6
Moncenisio	10	0,4
Pinerolo	27	1,8
Rivoli	28	0,9
Venaria Reale	15	1,8
Per tutta la div.	19	1,1
Div. Novara		
Novara	19	1,6
Vercelli	20	1,9
Ivrea	39	2,7
Per tutta la div.	31	1,7
Div. Alessand (*a*).		
Alessandria	31	1,3
Acqui	25	1,2
Asti	18	0,8
Casale	21	1,9
Novi Ligure	16	1,3
Tortona	10	0,7
Voghera	39	3,7
Per tutta la div.	21	1,5
Div. Cuneo		
Cuneo	17	1,5
Fossano	29	2,0
Savigliano	33	2,9
Alba	31	2,5
Saluzzo	29	3,0
Bra	16	1,5
Tenda (forti)	19	1,4
Mondovì	13	0,9
Per tutta la div.	22	1,8

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno: ammalati in cura negli ospedali e nelle infermerie	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno: di entrati negli ospedali e nelle infermerie
Div. Milano (*b*).		
Milano	28	1,9
Como	20	1,3
Lodi	29	1,6
Crema	43	2,6
Per tutta la divisione	27	1,7
Div. Brescia (*c*).		
Brescia	27	1,8
Bergamo	26	1,5
Cremona	24	1,7
Chiari	26	0,6
Per tutta la divisione	26	1,6
Div. Piacenza (*d*).		
Piacenza	25	1,5
Parma	38	2,2
Pavia	30	1,9
Vigevano	18	2,0
Per tutta la div	28	1,7
Div. Genova		
Genova	22	1,5
Savona	28	1,0
San Remo	23	2,0
Ventimiglia	20	0,8
Oneglia	15	0,3
Porto Maurizio	12	1,1
Albegna	15	0,5
Per tutta la divisione	20	1,1

PRESIDI non inferiori ad un battaglione	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno: ammalati in cura negli ospedali e nelle infermerie	Media giornaliera per 1000 di forza con assegno: di entrati negli ospedali e nelle infermerie
Div. Verona		
Verona	29	1,5
Rivoli Ceraino	36	0,9
Legnago	43	1,3
Peschiera	24	0,3
Mantova	23	1,0
Vicenza	20	1,3
Rovigo	25	0,8
Per tutta la divisione	25	1,2
Div. Padova (*e*).		
Padova	23	1,7
Venezia	37	2,0
Treviso	16	1,0
Belluno	55	3,5
Vittorio	46	2,0
Udine	35	2,0
Palmanova	36	1,3
Conegliano	11	0,9
Per tutta la divisione	26	1,5
Div. Bologna		
Bologna	28	2,1
Ferrara	38	2,5
Modena	18	1,3
Reggio Emilia	36	2,8
Per tutta la divisione	27	1,8
Div. Ravenna		
Ravenna	15	1,2
Forlì	21	1,7
Rimini	16	1,2
Faenza	21	2,0
Cesena	22	1,3
Lugo	22	1,3
Per tutta la divisione	19	1,4

Dedotti i passati dall'infermeria all'ospedale.

Div. Ancona (*f*).		
Ancona	42	1,9
Ascoli Piceno	59	2,2
Pesaro	32	2,9
Fano	33	2,2
Senigallia	29	1,1
Per tutta la div.	33	1,7

Div. Chieti		
Chieti	33	1,6
Aquila	19	1,1
Campobasso	31	1,0
Foggia	35	1,6
Teramo	31	1,2
Lanciano	39	1,5
Pescara	60	0,4
Sulmona	20	1,7
Per tutta la div.	25	1,1

Div. Firenze (*g*).		
Firenze	26	1,6
Siena	18	1,2
Orbetello	22	1,5
Pistoia	29	1,4
Arezzo	13	0,6
Per tutta la div.	24	1,4

Div. Livorno (*h*).		
Livorno	30	1,8
Lucca	24	2,5
Spezia	32	1,1
Pisa	30	2,1
Portoferraio	8	0,3
Carrara	24	0,9
Per tutta la divisione	26	1,6

Div. Roma (*i*).		
Roma	35	2,9
Civitavecchia	24	1,9
Nettuno	16	0,2
Per tutta la divisione	33	2,5

Div. Perugia.		
Perugia	39	2,0
Foligno	37	1,9
Spoleto	32	1,5
Terni	36	2,5
Viterbo	18	0,8
Per tutta la divisione	32	1,6

Div. Napoli (*k*).		
Napoli	40	2,8
Caserta	28	1,8
Capua	25	1,7
Gaeta	45	1,9
S. Maria	40	1,8
Nola	27	1,7
Aversa	33	1,5
Per tutta la divisione	34	2,1

Div. Salerno.		
Salerno	52	3,3
Nocera	30	2,0
Per tutta la divisione	37	1,4

Div. Bari		
Bari	40	1,7
Taranto	42	1,0
Lecce	49	2,9
Potenza	31	0,9
Per tutta la divisione	34	1,4

Div. Catanzaro (*l*)		
Catanzaro	41	1,7
Reggio Calabria	42	2,8
Monteleone	32	1,3
Per tutta la divisione	32	1,6

Div. Palermo (*m*).		
Palermo	36	3,6
Trapani	34	2,6
Girgenti	25	1,7
Per tutta la divisione	32	1,8

Div. Messina		
Messina	31	1,5
Catania	34	1,0
Siracusa	23	1,4
Caltanissetta	35	1,8
Per tutta la divisione	30	1,4

Isola di Sardegna (*n*)		
Cagliari	15	0,8
Sassari	18	1,3
Maddalena	43	2,2
Per tutti i presidi dell'Isola	20	1,1

Per tutto l'esercito	27	1,6

Numero dei morti nel mese ragguagliato a 1000 di forza 0,31.

NOTE.

(*a*) Regg. cavall. Caserta (17°) 4,1. — (*b*) Carceri prevent. personale di governo 4,8. — (*c*) Regg. cavall. Nizza (1°) 4,0. — (*d*) Regg. cavall. Milano (7°) 3,9. — (*e*) 1° battagl. 26° fant. 3,6. — (*f*) 3ª batt. 14° artigl. 4,5. 7ª comp. sussistenza 3,7. 1ª e 2ª batt. 14° artigl. 3,7. — (*g*) 3ª comp. discip. 5,0. — (*h*) 5° squad. regg. cavall. Foggia (11°) 6,7. — (*i*) 11° fant. 3,9. Regg. cavall. Catania (22°) 4,1. 13° regg. artigl. 4, 2 Distaccamento 3° genio 4,0. — (*k*) 49° fant. 3,6. 50° fant. 4,2. 75° fant. 4,0 24° artigl. 3,7. — (*l*) 7ª ed 8ª comp. 83° fant. 5,4. 11ª comp. 71° fant. 3,4. — (*m*) 1°, 2° e 3° squad. regg. cavall. Monferrato (13°) 4,7. 3ª e 4ª comp. 17° fant. 3,8. — (*n*) 8ª comp. 9° fant. 4,5.

Il Sottosegretario di Stato — AFAN DE RIVERA.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 8ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 febbraio.

FEBBRAIO 16. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare nell'anno scolastico 1898-99. *pag.* 69.
» 16. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1898-99. *pag.* 71.
» 16. — Pubblicazioni dell'istituto geografico militare. *pag.* 73.
» 16. — Concorso per esami alla carica di ufficiale sostituto istruttore aggiunto nei tribunali militari, *pag.* 78.
» 16. — Spedizioni di generi di proprietà dell'amministrazione, ceduti alle imprese del foraggio per essere distribuiti. *pag.* 78.
» 17. — Versamento di bossoli delle cartucce mod. 1891 e relativi caricatori per parte delle società del tiro a segno nazionale. *pag.* 79.
» 18. — Intervento dei maestri ed istruttori di scherma al torneo internazionale che si terrà in Venezia. *pag.* 79.
Avviso. — Ristampa del mod. 421 « Richieste di anticipazioni per le spese del pane o del foraggio », *pag.* 80.

CIRCOLARE N. **30. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare nell'anno scolastico 1898-99.** — (Segretariato generale). — 16 febbraio.

1. Nell'anno scolastico 1898-99, che avrà principio ai primi di ottobre p. v., potranno essere ammessi al corso speciale suddetto 102 nuovi allievi, dei quali 77 aspiranti alla carriera nelle armi, da cui provengono, e 25 a quella nel corpo contabile militare.

2. A norma del § 217 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, i posti disponibili per gli aspiranti alla carriera nelle armi combattenti sono così ripartiti fra le varie armi:

38	per l'arma	di fanteria;
15	id.	di cavalleria;
18	id.	di artiglieria;
6	id.	del genio.

3. I posti disponibili in ciascun'arma e corpo potranno essere concessi, fino a concorrenza della metà, a sottufficiali provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico con dispensa da tutti gli esami.

Qualora il numero dei candidati provvisti di titoli di studio superasse la metà dei posti disponibili, sarà data la preferenza

ai candidati forniti di titoli di studio superiori alle licenze liceali o d'istituto tecnico, quindi ai licenziati di liceo.

A parità di titoli, sarà data la preferenza al più anziano di grado.

4. In conformità dell'art. 4 della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nell'esercito, i sottufficiali proposti per il concorso non dovranno *aver superato l'età di 25 anni* al 1° agosto 1898.

5. Le commissioni d'avanzamento dei corpi, nell'esprimere il loro parere circa il servizio cui i sottufficiali sono più adatti, dovranno tenere conto scrupoloso delle qualità enumerate al n. 2 del § 227 del citato regolamento.

6. Le proposte d'ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal § 232 del regolamento, dovranno essere trasmesse per via gerarchica e giungere al Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 31 maggio venturo.

Entro lo stesso termine dovranno essere inoltrate le proposte di concorrenti per titoli, quand'anche in tale epoca non possano, per qualsiasi causa, essere ancora corredate del titolo di studio. Tale titolo dovrà però in questo caso pervenire al Ministero non più tardi del 5 agosto p. v.

A scanso di equivoci, si avverte che del foglio caratteristico modello *F* deve inviarsi l'originale e non la copia.

7. Ove taluno dei sottufficiali che si proporranno fosse già stato proposto negli anni precedenti, dovrà indicarsi, nella colonna annotazioni dell'elenco di proposta, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione.

8. Non potranno essere proposti per l'ammissione quei sottufficiali che abbiano già frequentato il corso speciale e ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari.

9. I sottufficiali provenienti da ufficiali di complemento non potranno essere proposti se la loro dimissione da ufficiale di complemento non è anteriore al 1° gennaio 1898, ferme beninteso restando per i medesimi tutte le altre condizioni volute per l'ammissione al concorso.

10. L'esame preliminare presso i corpi, come pure quello definitivo, si svolgeranno sugli appositi programmi pubblicati con l'*Atto* 68 del 1893.

A questo proposito, il Ministero crede opportuno richiamare l'attenzione dei comandanti di corpo, perchè l'esame preliminare venga dato con diligente cura e giusta severità, affinchè i sottufficiali, che verranno proposti per l'ammissione al corso

speciale, ne siano veramente meritevoli e risultino ben preparati a subire l'esame definitivo.

11. Per effetto dell'art. 5, comma 2, della predetta legge sull'avanzamento dell'esercito ed a modificazione del § 219 lettera *b*) del suindicato regolamento sullo stato dei sottufficiali, i due anni di anzianità da sottufficiale dovranno essere compiuti al 1° agosto del corrente anno 1898.

Il Ministro. — A. Di San Marzano.

N. **31. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1898-99.** — (Segretariato generale). — 16 febbraio.

I comandanti dei distretti militari faranno pubblicare nei capoluoghi dei circondari di loro giurisdizione e nei comuni più importanti il seguente manifesto, del quale riceveranno un competente numero di esemplari dal Ministero.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1898-99.

1. Per l'anno scolastico 1898-99, che avrà principio ai primi del venturo ottobre, saranno fatte ammissioni di nuovi allievi:

a) al 1° anno di corso della scuola militare;

b) al 1° anno di corso dell'accademia militare.

2. Il concorso sarà limitato esclusivamente fra i giovani provvisti di licenza di liceo o d'istituto tecnico (sezioni fisico-matematica, agrimensura, e commercio-ragioneria) ed i candidati sia che concorrano per l'una o per l'altra di dette ammissioni, saranno tutti sottoposti ad un esame speciale, fermo restando l'obbligo del successivo esame complementare pei concorrenti all'ammissione all'accademia militare.

3. L'esame speciale di cui è cenno nel precedente n. 2, consisterà in un esperimento scritto di lettere italiane, matematiche e lingua francese su temi unici spediti dal Ministero.

4. I detti esperimenti avranno luogo nei giorni 16, 17 e 18 agosto p. v. presso ciascun comando di divisione militare; perciò i concorrenti dovranno, nella domanda di ammissione, indicare presso quale di detti comandi intendano presentarsi.

5. I concorrenti dovranno aver compiuto i 17 anni e non oltrepassato il 22° al 1° agosto dell'anno in cui ha luogo l'ammissione.

6. Il numero di allievi da ammettersi in ciascuno degli accennati istituti sarà di:

157 nella scuola militare, dei quali 112 per l'arma di fanteria e 45 per l'arma di cavalleria (1);

100 nell'accademia militare.

Gli aspiranti all'ammissione nella scuola militare concorreranno ad occupare i posti disponibili secondo l'ordine di classificazione conseguito negli esperimenti scritti, di cui al n. 3 del presente manifesto.

Gli aspiranti all'ammissione all'accademia militare saranno invece classificati ed ammessi in base al risultato ottenuto nell'esame complementare.

7. Coloro che non siano dichiarati idonei negli esperimenti scritti, di cui al n. 3, saranno esclusi dall'ammissione alla scuola militare e non potranno presentarsi all'esame complementare per l'accademia militare.

8. L'esame complementare, ora accennato, avrà luogo presso l'accademia militare in Torino, la scuola militare in Modena, ed i collegi militari in Roma e Napoli; e con apposita circolare sarà fatto conoscere l'ordine secondo il quale la commissione esaminatrice si recherà nelle varie sedi ed il giorno iniziale dell'esame.

9. Il tempo utile per presentare la domanda ed i documenti relativi scadrà irrevocabilmente il 5 agosto p. v.

Tali domande, indirizzate al Ministero, unitamente ai documenti prescritti dal regolamento dovranno essere rimesse esclusivamente ai comandanti di distretto militare, eccetto quelle dei militari sotto le armi, che saranno presentate ai rispettivi comandanti di corpo.

Nelle domande dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere espressa l'indicazione se il giovane aspira all'arma di fanteria oppure all'arma di cavalleria.

I comandanti di distretto o di corpo avranno cura di trasmettere colla massima sollecitudine tali domande al Ministero (Segretariato generale) e di provvedere che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi del 6 agosto. Dovranno quindi essere respinte le domande che per *qualunque motivo*

(1) In questo numero sono compresi anche gli allievi provenienti dai collegi militari

fossero presentate in ritardo, essendo la data del 5 agosto l'ultimo termine perentorio per la presentazione delle domande regolarmente documentate.

10. Il Ministero della guerra farà conoscere ai concorrenti per l'ammissione alla scuola ed all'accademia militare se i titoli, da loro presentati, vennero riconosciuti validi.

11. Per gli allievi della scuola militare, aspiranti alla cavalleria, la somma per la provvista del corredo, da pagarsi all'atto dell'ammissione è fissata in L. 450; mentre per gli aspiranti all'arma di fanteria rimane fissata in L. 350.

12. Le condizioni cui debbono soddisfare i concorrenti il modo con cui debbono essere fatte le domande, le disposizioni concernenti le pensioni ed altre spese a carico delle famiglie, quelle relative alle concessioni delle pensioni e mezze pensioni gratuite e quanto altro, relativo alle ammissioni stesse, è contenuto nel regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola militare ed all'accademia militare. Tale regolamento è in corso di ristampa e sarà fra breve pubblicato e messo in vendita presso l'editore del *Giornale militare* in Roma e presso i principali librai delle provincie.

N. 31. — Pubblicazioni dell'Istituto geografico militare. — (Segretariato generale). — 16 febbraio.

L'istituto geografico militare ha posto in vendita le seguenti pubblicazioni:

1. *Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1: 100,000 edizione con tratteggio:*

Foglio 134 (edizione provvisoria fotozincografica).
Ciascuna copia stampata su carta comune o su carta canape . . . . . L. 0,50
Montatura su tela di ciascun foglio . . . . . » 0,50

2. *Carta topografica del Regno d'Italia alla scala 1: 100,000 edizione fotozincografica senza tratteggio:*

Foglio	12 Pieve di Cadore.	Foglio	40 Palmanova.
»	13 Ampezzo.	»	101 Rimini.
»	23 Belluno.	»	122 Perugia.
»	24 Maniago.	»	134 Giulianova.
»	25 Udine.	»	220 Verbicaro.
»	38 Conegliano.	»	221 Castrovillari.
»	39 Pordenone.	»	230 Rossano.

Ciascun foglio stampato su carta comune o su carta canape . . . . . L. 0,50
Montatura su tela di ciascun foglio . . . . . » 0,50

3. *Carta topografica del Regno d'Italia al 75,000 edizione economica con tratteggio:*

Foglio 134 Giulianova.

Ciascuna copia stampata su carta comune o su carta canape . . . . . L. 0,75
Montatura su tela di ciascun foglio . . . . . » 0,75

4. *Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1: 75,000 e di 1: 100,000 senza tratteggio completata con coltura ed argini, edizione economica provvisoria* (in sostituzione dei corrispondenti fogli con tratteggio finchè questi non vengano pubblicati).

Foglio 12 Pieve di Cadore.
» 13 Ampezzo
» 14 Pontebba.
» 23 Belluno.
» 24 Maniago.
» 25 Udine.
Foglio 38 Conegliano.
» 39 Pordenone.
» 40 Palmanova.
» 101 Rimini.
» 122 Perugia.

Ciascun foglio stampato su carta comune o su carta canape . . . . . L. 0,75
Montatura su tela di ciascun foglio. . . . . » 0,75

5. *Levate di campagna per la costruzione della carta topografica del Regno*

Riproduzione fotozincografica di n. 29 tavolette al 25 mila e di n. 13 quadranti al 50 mila rilevate nella campagna topografica del 1897.

N.d'ordine	FOGLIO N.	FOGLIO Titolo	Quadrante	Tavoletta	Titolo	Scala
1	166	Isola Asinara .	II	—	Isola Asinara	50,000
2	167	Isola Rossa . .	II	—	Isola Rossa	»
3	179	Porto Torres .	I-II V	—	Porto Torres	»
4	»	Id.	II	—	Monte Forte	»
5	»	Id.	III	—	Capo dell'Argentiera .	»
6	180	Sassari	I	—	Castel Sardo	»
7	»	Id.	II	—	Nulvi	»
8	»	Id.	IV	—	Cantoniera Pedras de Fogu	»
9	181	Tempio Pausania	II	—	Monti	»
10	»	Id.	III	—	Oschiri	»
11	»	Id.	IV	—	Tempio Pausania . .	»
12	182	Terranova Pausania	II	—	Tausumella	»
13	»	Id.	III	—	S. Teodoro d'Oviddè .	»
14	232	Isola S. Pietro.	I	NE	Nebida	25,000
15	»	Id.	I	SE	Portoscuso	»
16	»	Id.	II	NE	Calasetta	»
17	»	Id.	II	SE	S. Antioco	»
18	»	Id.	II	NO	Isola S. Pietro	»
19			I	SO		
20	233	Iglesias	I	NE	Villaspeciosa	»
21	»	Id.	I	NO	Siliqua	»
22	»	Id.	I	SE	Monte Arcosu	»
23	»	Id.	I	SO	Acquacadda	»
24	»	Id.	II	NE	Santa Barbara	»
25	»	Id.	II	SE	Punta Sebera	»
26	»	Id.	II	SO	Is Carillus	»
27	»	Id.	II	NO	Santadi	»
28	»	Id.	III	NE	Villaperuccio	»
29	»	Id.	III	SE	Villarnos Masainas .	»
30	»	Id.	III	SO	Golfo di Palmas . . .	»
31	»	Id.	III	NO	Serbariu	»
32	»	Id.	IV	NE	Domusnovas	»
33	»	Id.	IV	SE	Narcao	»
34	»	Id.	IV	SO	Barbusi	»
35	232 bis	Capo Sperone .	I	NE	Iglesias	»
36	239	Teulada	I	NE	Capo Sperone	»
37	»	Id.	I	NO	Domus de Maria . . .	»
38	»	Id.	I	SE	Teulada	»
39	»	Id.	I	SO	Capo Spartivento . .	»
40	»	Id.	IV	NE NO	Capo Malfatano . . .	»
41	»	Id.	IV	SE	Porto Pino	»
42	240	S. Efisio	IV	NO	Capo Teulada	»
					S. Efisio	»

Ciascuna tavoletta o quadrante stampato su carta comune o su carta canape . . . . . L. 0,50
Montatura su tela di ciascuna copia . . . . . » 0,50

6. *Carta dimostrativa della colonia Eritrea alla scala di 1: 250 mila a colori.*

Daalac-Chebir	Adiscià
Anfila	Socota.

Ciascun foglio stampato su carta comune o su carta canape . . . . . L. 1,50
Montatura su tela di ciascun foglio . . . . . » 0,75

7. *Vedute panoramiche del gruppo del M. Rosa-Vallone d'Ayas costituite da 21 panorami presi rispettivamente dai seguenti punti:*

1. Sopra Antagnod (Frazione d'Ayas).
2. Dall'Alpe di Prasecco (Saint Jacques d'Ayas).
3. Id. id. (id.).
4. Dalla Cresta di Belleface.
5. Id. id.
6. Dalla Punta Bettolina (segnale trigonometrico).
7. Id. (id.).
8. Id. (id.).
9. Dal Palon di Resy.
10. Id. id.
11. Dalla Cresta del M. Rosso-Vallone di Verra.
22. Dalla Morena occidentale del ghiacciaio di Verra.
13. Id. id. id.
14. 15. 16. Dalla Morena di Landroneeca fra il grande e piccolo ghiacciaio di Verra.
17. Dalle Treppie della Ventina-Vallone delle Cimè Bianche.
18. Id. id.
19. Dai Trucchi del Mazo id.
20. Dal Palon di Sere id.
21. Id. id.

22. Dal Truc sopra il passo superiore delle Cime Bianche.
23. Id. id. id.
24. Id. id. id.

Ciascuna tavola stampata su carta comune o su carta canape . . . . . L. 0,50

8. *Fotozincografie rappresentanti atti di valore riprodotte da disegni o quadri:*

36. Il sottotenente Gottero ed il brigadiere Gastoldi del reggimento Aosta cavalleria a Valeggio.
37. Il brigadiere Prato del reggimento Savoia cavalleria a Sommacampagna.
38. Il soldato Castellaro del 14° reggimento fanteria a Valeggio (27 luglio 1848).
39. Il soldato Forni Carminio di Parma della brigata Savoia alla Bicocca (1849).
40. Il cav. Galli ed il brigadiere Mathieu alla Sforzesca (1849).
41. Il sergente Varenzano del 17° reggimento (brigata Acqui) a Santa Lucia (1848).
42. Il soldato Borello del 13° reggimento (brigata Pinerolo) alla Bicocca (1849).
43. Il soldato Re del battaglione Cacciatori Franchi al blocco di Mantova.
44. Il soldato Piccotto Chiaffredo del 14° reggimento (brigata Pinerolo) nella giornata del 23 marzo 1849.
45. Attacco notturno e riconquista di Volta Mantovana (26 luglio 1848).
46. I cannonieri Barrot e Saunier alla battaglia di Rivoli (22 luglio 1848).
47. Il capitano Carrucciù del reggimento Cacciatori-Guide a Sommacampagna (24 luglio 1848).
48. La bandiera del 15° reggimento fanteria alla battaglia di Novara (23 marzo 1849).
49. Il capitano Prola alla battaglia di Rivoli (23 luglio 1848).
50. Il brigadiere Fiora del reggimento Novara cavalleria assalito da 4 ulani austriaci riesce a salvarsi.
51. Il marchese Del Carretto a Santa Lucia (1848).
52. Entrata vittoriosa delle truppe piemontesi nella piazza di Peschiera (1848).
53. Battaglia di Pastrengo (30 aprile 1848).
54. Il 3° reggimento brigata Piemonte e la compagnia volontaria studenti (bersaglieri) al combattimento di Calmasino (1848).

55. Carlo Alberto alla testa dell'esercito piemontese varca il Ticino al ponte di Gravelone e distribuisce il vessillo tricolore.

56. Il generale Alberto Lamarmora riceve i comandanti delle truppe anglo-francesi all'osservatorio del quartiere generale sardo in Crimea (1855).

Ciascuna copia stampata su carta comune . . . L. 0,50

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **33** — **Concorso per esami alla carica di ufficiale sostituto istruttore aggiunto nei tribunali militari.** — (Segretariato generale). — 16 febbraio.

È aperto, fra gli ufficiali inferiori del R. esercito permanente, un concorso per esami alla carica di ufficiale sostituto istruttore aggiunto nei tribunali militari.

Gli esami e le nomine seguiranno secondo il programma e le norme indicate nell'*Atto* 333 della *Raccolta*. Però le prove scritte avranno luogo presso le sedi dei tribunali militari di Torino, Alessandria, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Messina e Cagliari.

Le domande dovranno pervenire per via gerarchica al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 15 marzo prossimo venturo.

Gli esami avranno luogo nella prima quindicina di aprile, nei giorni che saranno a suo tempo annunziati.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **34.** — **Spedizioni di generi di proprietà dell'amministrazione, ceduti alle imprese del foraggio per essere distribuiti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 febbraio.

Giusta le disposizioni dei capitoli d'oneri che regolano le imprese foraggio, l'amministrazione ha facoltà di far distribuire generi propri dalle imprese; ma facendo talvolta trasportare i generi stessi a proprie spese in altri presidi, quando non ne è possibile la distribuzione nei luoghi ove i medesimi si trovano.

Per queste spedizioni si è usato finora di indirizzare i generi direttamente ai rappresentanti delle imprese, lasciando a questi, ignari delle condizioni e delle forme pattuite dall'am-

ministrazione coll'assuntore dell'esecuzione dei trasporti, la cura di procedere alla ricognizione dei generi al loro arrivo, e di rilasciare le dichiarazioni, in base alle quali viene effettuato dall'amministrazione il pagamento dei trasporti.

Per rimediare a taluni inconvenienti cui ha dato luogo questo sistema, il Ministero determina che, occorrendo di fare spedizioni di simil fatta, esse sieno indirizzate al comando del presidio di destinazione, il quale, presi i necessari accordi coll'impresa foraggio, delegherà, a senso del § 31 dell'istruzione per l'applicazione dell'appendice alla convenzione 28 settembre 1882, un ufficiale ad assistere alla ricognizione dei generi, a firmare la richiesta di spedizione ed al bisogno a compilare i documenti di cui al § 59 e 60 dell'appendice medesima.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **35.** — **Versamento di bossoli delle cartucce modello 1891 e relativi caricatori per parte delle società del tiro a segno nazionale.** — (Segretariato generale). — 17 febbraio.

In relazione alla concessione fatta alle società di tiro a segno nazionale con circolare n. 13 del corrente anno, di prelevare cioè dalle direzioni di artiglieria cartucce per armi mod. 1891 e relativi caricatori (al prezzo di L. 0,45 per caricatore) ed analogamente alle disposizioni date con *Atto* 117 del 1894, per il versamento dei bossoli delle cartucce per armi mod. 1870/87, le anzidette società sono autorizzate a versare alle direzioni territoriali d'artiglieria od ai laboratori pirotecnici, i bossoli delle cartucce per armi mod. 1891 sparate e relativi caricatori, contro pagamento di L. 0,60 al chilogramma e franchi di porto.

Le direzioni considereranno bossoli e caricatori come rottame.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **36.** — **Intervento dei maestri ed istruttori di scherma al torneo internazionale che si terrà in Venezia.** — (Segretariato generale). — 18 gennaio.

Nei giorni 25, 26, 27 del prossimo marzo, avrà luogo in Venezia un torneo internazionale di scherma, indetto dal circolo veneziano di scherma.

È fatta facoltà ai capi di corpo, di servizio e comandanti di scuole ed istituti militari di autorizzare i dipendenti maestri ed

istruttori di scherma, che ne facciano domanda, a recarsi per proprio conto a Venezia per prendere parte al torneo.

Gli istruttori di scherma saranno presi, in Venezia, in aggregazione dal deposito del 25° reggimento fanteria.

Il Ministro. — A. Di San Marzano.

AVVISO.

Ristampa del mod. 221. — « Richiesto di anticipazioni per le spese del pane o del foraggio ».

In relazione alle disposizioni dell' *Alto* 8 di quest' anno il Ministero ha modificato il mod. 221 per le richieste di anticipazione per le spese del pane o del foraggio ed ha disposto per la sua ristampa.

I corpi dovranno per l'innanzi servirsi del nuovo modello che richiederanno al reclusorio di Savona.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 febbraio.

FEBBRAIO 23. — Variazione di trasferimento dei capi armaiuoli dei distretti militari, *pag.* 81.

» 24. — Disposizioni per l'applicazione delle sovratasse sui prezzi di trasporto sulle ferrovie, *pag.* 81.

» 24. — Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria e delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa, *pag.* 82.

» 25. — Dati relativi alla distribuzione della pistola mod. 1889 per ufficiali, *pag.* 89.

CIRCOLARE N. **37**. — **Variazione di trasferimento dei capi armaiuoli dei distretti militari**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 febbraio.

Si invitano i reggimenti i quali, giusta il prescritto dal n. 4 dell'*Atto* 272 del 1897, hanno avuto effettivi i capi armaiuoli dei distretti militari, a trasmettere al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) copia della variazione con la quale detti capi armaiuoli vennero assunti nella forza del reggimento.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **38**. — **Disposizioni per l'applicazione delle sovratasse sui prezzi di trasporto sulle ferrovie**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 febbraio.

Affinchè da tutte le amministrazioni si osservino gli stessi procedimenti per l'applicazione della sovratassa sui prezzi di trasporto sulle ferrovie (*Atto* 241 del 1897) il Ministero determina quanto segue:

1. La sovratassa deve essere considerata come un aumento ai prezzi normali di trasporto stabiliti dai prontuari e compresa perciò, tanto sui documenti di viaggio, quanto sugli altri documenti contabili, nell'importo complessivo della spesa, senza che occorra dimostrarla distintamente.

2. Per gli uomini di truppa che viaggiano isolatamente le indennità di trasporto, compresa la sovratassa, continueranno ad essere pagate e conteggiate dalle compagnie insieme colle indennità di trasferta o gli altri assegni dovuti per le giornate di viaggio.

3. Per i drappelli composti di uomini della medesima compagnia si osserveranno le stesse norme che per gli uomini isolati, avvertendo che la sovratassa dovrà essere computata sull'importo del biglietto complessivo da rilasciare.

Quando invece siano composti di uomini di compagnie diverse, le indennità di trasferta e di trasporto, anche se il drappello consti di meno di dieci individui, saranno corrisposte e conteggiate dall'ufficio d'amministrazione. In questo caso le compagnie si limiteranno a far risultare nella variazione di partenza che gli uomini furono provveduti di assegni di viaggio dal detto ufficio.

4. Nei movimenti collettivi di riparti, le spese di trasporto continueranno ad essere conteggiate dai riparti stessi sul proprio rendiconto di cassa (§ 1879 del regolamento di amministrazione).

5. Per uniformità di metodo, le disposizioni della presente Circolare saranno osservate, per quanto concerne il pagamento e conteggio delle spese, anche per i trasporti sul mare.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **39. — Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria e delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 febbraio.

1. Le scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo e delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa avranno luogo quest'anno nei poligoni e nei periodi di tempo specificati dallo specchio *A*, annesso alla presente circolare.

2. Il reggimento d'artiglieria da montagna eseguirà l'intera sua scuola di tiro in montagna con norme speciali già direttamente emanate dal Ministero alle autorità interessate.

3. Lo specchio *B* indica le munizioni assegnate ai reggimenti d'artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo; gli specchi *C* e *D* rispettivamente quelle assegnate alle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa.

4. Le prime 8 brigate d'artiglieria da fortezza — colle eccezioni di cui al seguente comma 5 — ultimata la scuola di tiro si recheranno direttamente ai rispettivi forti di sbarramento per attendere colà alle esercitazioni estive ed ai tiri d'artiglieria, seguendo le apposite norme che verranno loro comunicate dai comandanti d'artiglieria da cui gli sbarramenti dipendono.

5. Le compagnie da fortezza 7ª, 11ª, 13ª, 20ª, 22ª e 26ª eseguiranno tutte le loro esercitazioni di tiro nei rispettivi sbarramenti; le compagnie 8ª, 12ª e 21ª le eseguiranno invece tutte ai poligoni facendo ritorno alle rispettive sedi al termine del periodo assegnato per l'esecuzione della scuola di tiro.

6. Le compagnie 12ª e 21ª si trasferiranno poi per ferrovia al poligono di S. Maurizio per le funzioni di compagnie di servizio alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio nel periodo fra il 26 luglio ed il 23 agosto.

7. Tanto nell'andata ai poligoni quanto nel ritorno le batterie da campagna ed a cavallo seguiranno la via ordinaria. I movimenti dei comandi e riparti d'artiglieria da fortezza e da costa saranno invece eseguiti per ferrovia.

8. I comandanti di corpo d'armata potranno disporre che i reggimenti d'artiglieria da campagna si rechino ai poligoni, e ne ripartano, per scaglioni, in relazione colle esigenze di accantonamento nel percorso dei singoli itinerari.

9. I comandanti d'artiglieria stabiliranno la formazione in materiale delle dipendenti batterie.

10. Durante le scuole di tiro delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa i servizi per il traino del materiale saranno forniti da una compagnia treno — rinforzata all'occorrenza con quadrupedi e personale d'altri riparti — in ciascuno dei poligoni di S. Maurizio, Cecina, Bracciano e Piazza Armerina. Ai detti servizi provvederanno i comandi di corpo d'armata: I° (per S. Maurizio), VIII° (per Cecina), IX° (per Bracciano), XII° (per Piazza Armerina).

11. I cambi dei distaccamenti d'artiglieria da campagna ed a cavallo saranno effettuati o subito dopo le singole scuole di tiro, ovvero dopo le manovre di campagna, a seconda delle disposizioni che saranno emanate dai comandanti di corpo d'armata.

Il Ministro. — A. Di San Marzano.

SPECCHIO A.

POLIGONI	RIPARTI D'ARTIGLIERIA	DATA arrivo	DATA partenza	Annotazioni
S. Maurizio . .	17° reggimento artiglieria. . . .	10 maggio	6 giugno	Le compagnie 13ª, 20ª, 22ª e 26ª dislocate rispettivamente a Cesana, Vinadio, Bardonecchia e Moncenisio non si recheranno al poligono, ed eseguiranno l'intera loro scuola di tiro negli sbarramenti ove si trovano. La scuola di tiro delle 4 brigate da fortezza sarà diretta dal colonnello Russo cav. Gio. Battista, e subito dopo ultimata, le compagnie, meno la 21ª, si trasferiranno per ferrovia agli sbarramenti rispettivi, ove rimarranno fino al 30 settembre. La 21ª compagnia rientrerà invece ad Alessandria.
	4ª brigata da fortezza. . . .	8 giugno	29 giugno	
	5ª id. id.			
	6ª id. id.			
	7ª id. id.			
	23° reggimento artiglieria . . .	1° luglio	25 luglio	
	Scuola d'applicaz. d'artigl. e genio.	26 luglio	23 agosto	
Lombardore . .	11° reggimento artiglieria . . .	8 maggio	2 giugno	Una batteria da 9 del 5° reggimento, formata su 6 pezzi e 3 cassoni, rimarrà al poligono fino al 14 luglio a disposizione dell'accademia militare.
	5° id. id. . . .	4 giugno	29 giugno	
	Accademia militare	1° luglio	14 luglio	
	6° reggimento artiglieria . . .	16 luglio	10 agosto	
Gossolengo . .	16° reggimento artiglieria . . .	29 maggio	23 giugno	
	9° id. id. . . .	25 giugno	19 luglio	
	21° id. id. . . .	21 luglio	15 agosto	
Somma. . . .	Reggimento artiglieria a cavallo .	25 giugno	30 luglio	
Spilimbergo . .	4° reggimento artiglieria. . . .	9 maggio	12 giugno	L'alta direzione della 1ª muta sarà affidata al comandante d'artiglieria di Verona e quella della 2ª muta al comandante d'artiglieria di Bologna.
	8° id. id.			
	20° id. id.			
	3° id. id.	14 giugno	18 luglio	
	14° id. id.			
	15° id. id.			
Porto-Corsini .	2° reggimento artiglieria. . . .	20 maggio	14 giugno	
	19° id. id.	16 giugno	10 luglio	

Cecina	1ª brigata da fortezza	8 giugno	29 giugno	Le compagnie 7ª e 11ª dislocate rispettivamente a Nava e Tenda non si recheranno al poligono ed eseguiranno l'intera loro scuola di tiro negli sbarramenti ove si trovano. La scuola di tiro delle quattro brigate da fortezza sarà diretta dal tenente colonnello Quaratesi cav. Alessandro e subito dopo ultimata, le compagnie, meno l'8ª e la 12ª, si trasferiranno per ferrovia agli sbarramenti rispettivi, ove rimarranno fino al 30 settembre. Le compagnie 8ª e 12ª rientreranno invece rispettivamente a Mantova e Piacenza La scuola di tiro delle brigate da costa sarà diretta, nella 1ª muta dal colonnello Baccon cav. Serafino, e nella 2ª dal colonnello Beneggi cav. Pietro.
	2ª id. id.			
	3ª id. id.			
	8ª id. id.			
	7° reggimento artiglieria. . . .	30 giugno	24 luglio	
	1ª brigata da costa	25 luglio	16 agosto	
	7ª id. id.			
	10ª id. id.			
	2ª id. id.	19 agosto	10 settemb.	
	8ª id. id.			
	11ª id. id.			
Colfiorito . . .	1° reggimento artiglieria. . . .	21 luglio	15 agosto	
Nettuno	13° reggimento artiglieria. . . .	2 maggio	29 maggio	
	24° id. id.	31 maggio	23 giugno	
	18° id. id.	25 giugno	18 luglio	
Bracciano. . .	10° reggimento artiglieria. . . .	13 giugno	8 luglio	
	12° id. id.	10 luglio	4 agosto	La scuola di tiro delle tre brigate da fortezza sarà diretta dal colonnello Cornara cav. Giovanni.
	9ª brigata da fortezza	6 agosto	10 settemb.	
	10ª id. id.			
	11ª id. id.			
Piazza Armerina	22° reggimento artiglieria. . . .	14 luglio	18 agosto	La scuola di tiro delle quattro brigate da costa sarà diretta dal colonnello Castellani cav. Gustavo.
	3ª brigata da fortezza	19 agosto	10 settemb.	
	4ª id. id.			
	5ª id. id.			
	6ª id. id.			
Maddalena . .	36ª compagnia da fortezza . . .	15 agosto	6 settemb.	La scuola di tiro sarà diretta dal colonnello Capecchi cav. Alessandro.
	9ª brigata da costa			

SPECCHIO **B**.

MUNIZIONI *per i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.*

MUNIZIONI	Per ogni batteria			Per ogni plotone allievi sergenti o allievi ufficiali
	da campagna	a cavallo	da montagna	
Granate	60	20	—	—
Shrapnels a carica centrale . .	100	—	—	—
Shrapnels a diaframma	250	400	400	100
Scatole a metraglia	6	6	6	6

a) Per le esercitazioni a salve ogni batteria da campagna, a cavallo e da montagna disporrà di 80 cartocci da salve, dei quali 30 di filite ed i rimanenti di polvere nera.

b) Per l'esercitazione dei tiri, ciascuna batteria impiegherà 100 cartocci di filite e ciascun plotone allievi 60; pei rimanenti colpi saranno impiegati cartocci di polvere nera.

c) I colpi assegnati ai riparti d'istruzione dei reggimenti di corpo d'armata saranno promiscui pei due calibri e nella proporzione che verrà determinata dal comandante del reggimento.

SPECCHIO **C**.

MUNIZIONI *per le brigate d'artiglieria da fortezza.*

MUNIZIONI	A ciascuna compagnia	A ciascun plotone allievi ufficiali o allievi sergenti	A ciascuna muta	*Annotazioni*
Granate da 21	10	—	—	
Granate da 15	30	15	—	
Granate torpedini da 15 .	—	—	10	
Granate torpedini da 9 .	—	—	10	Da spararsi col mortaio.
Granate da 12	30	15	—	
Granate da 9.	40	20	—	
Shrapnels da 21. . . .	10	—	—	
Shrapnels da 15. . . .	20	10	—	
Shrapnels da 12. . . .	30	20	—	
Shrapnels da 9 (a carica centrale).	40	20	—	
Shrapnels da 9 (a diaframma).	20	10	—	Da spararsi col cannone da 9.
Shrapnels da 7 (a diaframma).	20	20	—	Da spararsi col cannone da montagna.
Scatole a metraglia da 12	—	—	20	
Scatole a metraglia da 9	—	10	20	
Scatole a metraglia da 7	—	10	—	Da spararsi col cannone da montagna.
Cartucce a pallottola per mitragliatrici a 2 canne	1000	200	—	

a) Per ciascuna delle compagnie che eseguiscono agli sbarramenti i tiri del 2° periodo, saranno prelevati al poligono 110 colpi in meno riducendo il numero e la specie dei proietti di quei calibri coi quali saranno presumibilmente eseguiti i tiri durante le esercitazioni in detti sbarramenti.

b) Per le munizioni da assegnarsi alla 36ª compagnia da fortezza saranno impartite speciali disposizioni dal Ministero.

SPECCHIO **D**.

MUNIZIONI *per le brigate d'artiglieria da costa.*

MUNIZIONI	A ciascuna compagnia	A ciascun plotone allievi ufficiali o allievi sergenti	A ciascuna muta	*Annotazioni*
Granate da 21	10	—	—	
Granate da 15	25	10	—	Da spararsi col cannone da 15.
Granate da 12	25	10	—	
Granate da 9	20	10	—	Da spararsi col cannone da 9.
Granate da 42 mm. . . .	30	20	—	
Shrapnels da 21	10	—	—	
Shrapnels da 15	15	—	—	Da spararsi col cannone da 15.
Shrapnels da 12	15	10	—	
Shrapnels da 9 (a carica centrale)	30	20	—	Da spararsi col cannone da 9.
Shrapnels da 9 (a diaframma)	20	10	—	
Scatole a metraglia da 9 .	—	10	20	
Cartucce a pallottola per mitragliatrici a 2 canne	1000	200	—	

Per le munizioni da assegnarsi alla 9ª brigata d'artiglieria da costa il Ministero si riserba di impartire speciali disposizioni alle autorità interessate.

N. **40.** — **Dati relativi alla distribuzione della pistola mod. 1889 per ufficiali**. — (Direzione generale artiglieria e genio) 24 febbraio.

Tutti gli ispettorati, i comandi, i depositi, le direzioni, le sottodirezioni, le sezioni, gli uffici locali ed in genere tutti quelli che abbiano ufficiali alla propria dipendenza, e ciascuno per la parte che lo riguarda, sono invitati ad accertarsi e far conoscere entro il 10 marzo p. v. direttamente a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e genio):

a) Se tutti gli ufficiali in servizio attivo permanente e quelli di complemento (delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) attualmente in servizio, siano forniti della pistola a rotazione mod. 1889, indicando quali e quanti di essi ne siano ancora sprovvisti;

b) Se tutti i predetti ufficiali prelevarono la detta pistola dall'amministrazione militare con le norme indicate nell'*Allo* 105 della *Raccolta del Giornale militare*, e quali e quanti di essi l'acquistarono dal commercio o da ufficiali che cessarono dal servizio, indicando in tal caso il nome del commerciante o dell'ufficiale cedente.

Eguali informazioni dovranno essere fornite per gli ufficiali di complemento delle armi predette, attualmente in congedo, limitatamente però a quelli nominati dopo il 1° gennaio 1895.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma 1898. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 10ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 marzo.

MARZO 3. — Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1878, *pag.* 91.

CIRCOLARE N. 41. — **Chiamata alla leva dei giovani nati nel 1878.** — (Direzione generale leve e truppa) — 3 marzo.

Questo Ministero ordina che sia eseguita la leva militare sui giovani nati nel 1878 e determina:

Che a tutti gli effetti dell'art. 30 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, la sessione di questa leva sia aperta il giorno 1 del mese di aprile p. v.;

Che l'estrazione a sorte abbia a cominciare dal giorno 26 del mese di aprile e sia compiuta senza ritardo;

Che le sedute dei Consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti abbiano principio il giorno 1° del successivo mese di giugno;

E che infine la sessione della leva sia chiusa il 15 ottobre p. v.

I prefetti e sottoprefetti convocheranno pertanto pel detto giorno 1° aprile i Consigli di leva all'oggetto di proclamare l'apertura della sessione suindicata, e procedere in pari tempo alle operazioni di cui ai paragrafi 75 e seguenti del regolamento sul reclutamento.

Il manifesto per l'ordine della leva che i prefetti e sottoprefetti dovranno far pubblicare sarà conforme al modello annesso alla presente Circolare e dovrà essere pubblicato colla data del 1° aprile 1898.

Di questo manifesto i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno due esemplari al Ministero ed uno al comandante del corpo d'armata nella cui giurisdizione ciascun circondario si trova, e ciò per le disposizioni di cui è cenno nel n. 2 della presente Circolare.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 39, pag. 85. — Nella 2ª colonna dello specchio A in corrispondenza del poligono di Piazza Armerina, *invece di:* « 3ª brigata da fortezza », *leggasi:* « 5ª brigata da costa ».

Qualora poi, per qualsiasi circostanza, il manifesto suddetto debba essere in seguito modificato nella indicazione dei giorni per l'esame definitivo ed arruolamento, i prefetti e sottoprefetti dovranno trasmetterne subito un'altra copia rettificata al Ministero ed al comandante del corpo d'armata.

Intanto, per meglio assicurare la regolarità delle operazioni della leva, questo Ministero stima opportuno di dare le seguenti speciali istruzioni ed avvertenze:

Circoscrizione territoriale militare.

1. Il Ministero ritiene opportuno di rammentare che col Regio decreto 11 agosto 1897, n. 395, posto in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1898, vennero apportate alla circoscrizione militare territoriale del Regno le variazioni risultanti dalla tabella seguente:

CORPO di armata	DISTRETTI	CIRCONDARI O MANDAMENTI da ciascun distretto	
		Perduti	Acquistati
		Circondari	
III	Brescia	Verolanuova	
IV	Cremona		Verolanuova
III	Bergamo	Treviglio	
III	Milano		Treviglio
VIII	Massa	Castelnuovo di Garfagnana	
VIII	Lucca		Castelnuovo di Garfagnana
VIII	Siena	Montepulciano	
VIII	Arezzo		Montepulciano
X	Nola	Casoria	
X	Napoli		Casoria
VII	Aquila	Avezzano e Solmona	
VII	Solmona		Avezzano e Solmona
		Mandamenti	
VIII	Livorno	Pisa e Vico Pisano	
VIII	Lucca		Pisa e Vico Pisano

Designazione degli ufficiali delegati, degli ufficiali medici quali periti sanitari, e dei militari di truppa quali scritturali presso i Consigli di leva.

2. Affinchè le prenotazioni degli inscritti fisicamente idonei pel servizio delle armi a cavallo possano essere fatte presso tutti i Consigli di leva con criteri uniformi e tali da assicurare che esse rispondano alla potenzialità di ciascun circondario e consentano di completare la quota degli uomini da assegnarsi alle armi suddette, il Ministero ha riconosciuto necessario che presso i Consigli di leva vengano destinati, quali ufficiali delegati, ufficiali delle armi stesse in numero maggiore che non avvenne nelle leve scorse.

Perchè ciò possa conseguirsi senza pregiudizio del servizio presso i corpi è necessario che tali destinazioni siano equamente ripartite fra tutti i reggimenti delle armi a cavallo: ed a tale scopo il Ministero determina che le destinazioni degli ufficiali delegati alle sedute ordinarie e suppletive dei Consigli di leva siano fatte, per sua delegazione, anzichè dai comandanti delle divisioni militari, come è detto nel § 56 del Regolamento sul reclutamento e nel capo I della Istruzione complementare al regolamento stesso, dai comandanti dei corpi di armata, così come avviene per gli ufficiali medici.

Spetterà parimenti ai comandanti di corpo d'armata anzichè a quelli delle divisioni militari di provvedere per la destinazione ai consigli di leva degli ufficiali dei carabinieri reali, prendendo all'uopo gli opportuni accordi col comandante della legione dell'arma, nonchè dei sottufficiali, caporali e soldati che possano occorrere per coadiuvare nelle scritturazioni gli ufficiali delegati: e perciò si rende inutile l'invio, per parte dei prefetti e sottoprefetti, ai comandanti delle divisioni militari di un esemplare del manifesto per l'ordine della leva.

Per quanto concerne la destinazione degli ufficiali delegati alle sedute straordinarie dei consigli di leva, nulla è innovato al disposto dal paragrafo 67 del regolamento.

Determinazione delle sedute ordinarie dei consigli di leva e provvedimenti atti ad assicurare la presentazione degli inscritti alle sedute medesime.

3. Il Ministero ha dovuto rilevare che il modo come vennero nelle ultime leve stabiliti i giorni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti ed applicate le disposizioni re-

lative allo esame definitivo ed arruolamento medesimo, dà luogo ad alcuni inconvenienti.

Infatti, mentre le istruzioni impartite fino dal 1890 (circolare n. 29 del 10 febbraio) vorrebbero che ogni perito sanitario presso i consigli di leva avesse a visitare circa 100 inscritti per ciascuna seduta ordinaria, si è osservato che, nella maggior parte dei circondari, 100 sono gli inscritti chiamati a ciascuna seduta, sicchè, tenuto conto di coloro che per circostanze diverse non si presentano, ogni perito sanitario viene effettivamente a visitarne un numero assai minore; il che rende necessario di stabilire un numero troppo rilevante di sedute, e di tenere troppo a lungo distolti dalle loro ordinarie occupazioni gli ufficiali che debbono assistere alle sedute stesse.

Oltre a ciò si è rilevato un continuo aumento nel numero degli inscritti che, senza giustificarne alcun legittimo impedimento, non si presentano allo esame definitivo ed arruolamento nella seduta per ciascuno di essi stabilita: per il che nelle sedute suppletive - le quali dovrebbero essere riservate specialmente alla definizione delle questioni che non poterono essere risolute durante il periodo delle sedute ordinarie — si verifica una soverchia affluenza di inscritti da visitare, la quale nuoce all'esattezza delle decisioni dei consigli.

E, finalmente, la brevità della durata media delle sedute dei consigli di leva combinata col rilevante numero di decisioni che il Ministero deve in ogni leva revocare perchè erronee, fa ritenere che qualche consiglio di leva proceda nei lavori con soverchia fretta.

Per ovviare a siffatti inconvenienti e per conseguire così il triplice intento di ridurre il numero delle sedute dei Consigli di leva, di far in modo che in ogni seduta vengano visitati circa 100 inscritti, e che la visita abbia luogo con la massima diligenza, il Ministero determina quanto appresso:

a) La durata di ciascuna seduta dei consigli di leva sarà, in massima, di ore sei, con o senza interruzione;

b) La tabella indicante i giorni in cui avranno luogo le sedute del Consiglio di leva dovrà in ogni circondario essere predisposta in guisa che il numero degli inscritti chiamati a ciascuna seduta sia tale che, tenuto conto delle presumibili assenze, il consiglio di leva debba visitarne circa 100.

I consigli di leva di Bologna, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, presso i quali saranno destinati due

ufficiali medici come periti sanitari, potranno visitarne 200 in ciascun giorno.

A tale scopo i prefetti e sottoprefetti, oltre al tenere presenti i risultati delle leve precedenti, vorranno, ove lo ritengano opportuno, chiedere sin d'ora ai sindaci le informazioni necessarie a determinare, approssimativamente, gli inscritti che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavori, o detenuti in stabilimenti di pena o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento;

e) Gli inscritti dovranno essere chiamati allo esame definitivo ed arruolamento per comune, secondo le norme seguite nelle quattro leve precedenti;

d) Tra le singole sedute del Consiglio di leva non si devono lasciare che gli intervalli puramente necessari, di maniera che le operazioni per l'esame definitivo siano ultimate nel più breve tempo possibile, e così gli ufficiali delegati e gli ufficiali medici non rimangano soverchiamente distolti dal loro servizio ordinario presso i corpi dell'esercito;

e) Affinchè i Consigli siano in grado di decidere circa la sorte degli inscritti che saranno stati rimandati alle sedute suppletive per malattie temporanee, o circa diritti di esenzione non comprovati nelle precedenti sedute, sarà opportuno che sia stabilito un sufficiente numero di tali sedute prossime alla chiusura della sessione, e non una sola seduta;

f) Qualora un inscritto non si presenti alla seduta fissata pel suo esame definitivo ed arruolamento senza giustificare di esserne legittimamente impedito, e consti non essere egli assente dall'abituale sua residenza per causa di lavori o per altre gravi ragioni, i presidenti dei consigli di leva si varranno della facoltà loro attribuita dal paragrafo 618 del regolamento sul reclutamento di provvedere perchè egli venga arrestato e tradotto avanti al consiglio.

Inscrizioni sulle liste di leva.

4. Il Ministero ha rilevato che alcuni giovani nati e residenti all'estero non furono inscritti sulle liste di leva, sebbene essi stessi ne avessero fatto domanda in tempo utile, per essersi dagli uffici comunali ritenuto che la proposta d'inscrizione dovesse essere fatta dal regio console a mente del paragrafo 23 del regolamento sul reclutamento.

Il Ministero ritiene, quindi, conveniente di avvertire che i nazionali nati e residenti all'estero, i quali ne facciano domanda direttamente, debbono essere inscritti senz'altro sulle liste di leva: e che i sindaci dovranno astenersi dal far luogo alla inscrizione soltanto quando abbiano ragione di credere che chi la richiede non sia cittadino italiano, nel qual caso dovranno, per mezzo del rispettivo prefetto e sottoprefetto, riferirne tosto al Ministero per i provvedimenti opportuni.

5. Col n. 5 della Circolare n. 29 del 2 marzo 1897 il Ministero avvertì che, nonostante le tassative disposizioni del paragrafo 6 del regolamento sul reclutamento, alcuni sindaci, quando inscrivono sulle liste di leva per ragione di domicilio giovani nati in altro comune, non si curano d'informarne il sindaco del comune di nascita, di guisa che quei giovani vengono doppiamente inscritti sulle liste e dichiarati renitenti in una di quelle liste: e ad evitare siffatto inconveniente pregò i prefetti e sottoprefetti di invitare i sindaci a verificare subito se sulle liste di leva del rispettivo comune figurino inscritti per ragioni di domicilio giovani nati in altri comuni, senza che della inscrizione stessa sia stato informato il sindaco del comune di origine e, in caso affermativo, a fare senza indugio la partecipazione di cui al citato paragrafo 6 del regolamento.

Malgrado tali raccomandazioni, anche nella leva sulla classe 1877 si verificarono non poche doppie inscrizioni e conseguenti dichiarazioni di renitenza, dipendenti appunto dalla inosservanza per parte di alcuni uffici municipali del disposto dal paragrafo 6 del regolamento: e perciò il Ministero rinnova ai prefetti e sottoprefetti la preghiera di richiamare in particolar modo l'attenzione dei sindaci sulla detta disposizione affinchè abbiano a curarne l'esatta applicazione.

Verificazione definitiva delle liste ed estrazione a sorte.

6. Per quanto concerne la verificazione definitiva delle liste di leva i ff. di commissari di leva si atterranno alle disposizioni del § 95 del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato con Regio Decreto 16 agosto 1891, n. 503.

Per gli inscritti però che, essendo reputati cittadini, ai termini degli articoli 5, 8 e 10 del codice civile, facciano istanza di essere cancellati dalle liste di leva, i ff. di commissari di leva si limiteranno a ritirare i documenti che gli inscritti stessi presenteranno a corredo della loro domanda per trasmetterli, insieme con le informazioni necessarie per la risoluzione della

promossa questione di cittadinanza, al Ministero, che darà le opportune istruzioni.

Riguardo poi agli inscritti che risultano morti prima della estrazione, i sindaci, giusta il § 26 del regolamento, quale venne modificato col citato Regio Decreto 16 agosto 1891, dovranno esibire la copia dell'atto di morte di essi inscritti al ff. di commissario di leva, perchè possa provocare la relativa decisione di cancellazione dalla lista, a senso del disposto dal § 153, lettera *b*) del regolamento.

7. Nella estrazione a sorte della leva sulla classe 1877 si verificarono numerosi incidenti, quasi tutti dipendenti dal fatto che nelle urne fu deposto un numero di schede maggiore o minore di quello corrispondente al numero degli inscritti, specialmente per non essere state esattamente applicate le disposizioni relative ai capilista di cui al § 105 del regolamento.

È assolutamente necessario di evitare siffatti incidenti, i quali, sebbene risoluti conformemente alle disposizioni della legge e del regolamento, possono — come appunto avvenne nella leva sulla classe 1877 — dar luogo a reclami per parte degli interessati: e perciò il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di rivolgere speciali raccomandazioni ai ff. di commissari di leva perchè pongano tutta l'attenzione a che le operazioni della estrazione a sorte abbiano a procedere regolarmente.

Documenti per comprovare il diritto degli inscritti all'assegnazione alla 3ª categoria.

8. I prefetti e sottoprefetti favoriranno rinnovare ai sindaci l'avvertenza già fatta nelle decorse leve ed alla quale si riferiva da ultimo il n. 7 della circolare 2 marzo 1897, che, cioè, per le considerazioni stesse ivi indicate, qualora ritengano non sussistere il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, potranno astenersi dal rilasciare i documenti che dovrebbero corredare la situazione di famiglia, ma che non dovranno mai in nessun caso rifiutare il rilascio della situazione di famiglia.

Si dovrà pure tener presente che, nei casi in cui siasi rilasciata la sola situazione di famiglia, il consiglio di leva, prima di risolvere negativamente una domanda di assegnazione alla 3ª categoria in base a quel solo documento, dovrà chiedere, ad ogni minimo dubbio che si presenti circa la sussistenza del diritto, i documenti che sono del caso e specialmente se trattasi di diritti invocati pel disposto dall'art. 87 o dall'art. 88 della legge sul reclutamento, per la applicazione dei quali occorre princi-

palmente aver riguardo alla posizione dei fratelli del richiedente di fronte al servizio militare.

9. Nelle ultime leve furono prodotte ai Consigli di leva, per parte di inscritti che invocavano l'assegnazione alla 3ª categoria, non poche situazioni di famiglia nelle quali non erano indicati tutti i membri delle famiglie degli inscritti stessi che avrebbero dovuto esservi compresi: il che indusse i Consigli a pronunciare erronee decisioni di assegnazioni alla 3ª categoria che dovettero poi essere revocate dal Ministero, e fu causa che, in alcuni casi nei quali apparivano elementi di dolo, gli inscritti e coloro che avevano contribuito al rilascio delle dette situazioni di famiglia infedeli vennero deferiti all'autorità giudiziaria pel relativo procedimento penale.

Ad evitare che tali fatti abbiano a rinnovarsi, i prefetti e sottoprefetti favoriranno invitare i sindaci a por bene in avvertenza coloro che chiedono il rilascio delle situazioni di famiglia nell'interesse di inscritti di leva ed i testimoni sulla importanza delle dichiarazioni che fanno, ed a far loro leggere la avvertenza posta nella situazione di famiglia per la quale essi garentiscono la piena esattezza delle attestazioni in essa contenute anche agli effetti penali.

10. Malgrado le avvertenze fatte nella scorsa leva, avviene ancora frequentemente che i sindaci, per avere i documenti necessari a comprovare la posizione, di fronte al servizio militare, di fratelli di inscritti di leva, si rivolgono al Ministero anche in casi in cui tali documenti debbano essere rilasciati da altre autorità.

In proposito si crede opportuno di rammentare che al Ministero non debbono essere dirette che le richieste di cui nel § 427 del regolamento sul reclutamento, cioè quelle di copie di stati di servizio o di fogli matricolari di ufficiali o militari di truppa in riposo per infermità causate o ritenute causate dal servizio militare, o morti sotto le armi per qualunque causa, o in congedo illimitato o a riposo per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare (art. 88 della legge e §§ 420 e seguenti del regolamento).

Per tutti gli altri documenti prescritti, nei vari casi, dalla apposita tabella, le richieste devono essere fatte direttamente alle autorità competenti a rilasciarli, autorità che, per i certificati d'iscrizione ai ruoli e per le copie dei fogli matricolari o degli stati di servizio, sono indicate nel § 414 del regolamento. A tal fine sarà in breve trasmessa ai municipi, come nella scorsa leva, la tabella delle stanze dei corpi.

11. Il Ministero rammenta pure che, siccome anche nel secondo periodo della leva possono occorrere, agli effetti dei §§ 413 e seguenti del regolamento sul reclutamento, i certificati d'inscrizione ai ruoli, modello n. 43, sia per corredare domande di assegnazione alla 3ª categoria d'inscritti arruolati nel periodo stesso come già renitenti o rimandati, sia per corredare domande di congedo anticipato a norma del § 692 dell'Istruzione complementare sul regolamento medesimo, i consigli d'amministrazione dei corpi potranno rilasciare i certificati in parola fino al termine del secondo periodo di ogni leva, sempre quando, ben inteso, siano richiesti per comprovare un diritto acquisito e perfetto nel giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva stessa.

Quando si tratta, invece, di comprovare un diritto che risalga ad una leva già chiusa, dovrà in tutti i casi essere richiesta, in luogo del certificato d'inscrizione ai ruoli, la copia del foglio matricolare o dello stato di servizio in analogia a quanto dispone il penultimo alinea del § 436 del regolamento sul reclutamento per la prova dei diritti dei già rivedibili, degli omessi presentatisi e dei rimandati per cause diverse.

12. Il Ministero, ad evitare un inutile carteggio ed a scanso altresì di possibili smarrimenti di documenti, prega i prefetti e sottoprefetti di tener presente e di rammentare ai sindaci che, giusta il disposto dal § 352 del regolamento, quale fu modificato col regio decreto 3 giugno 1893, n. 277, i documenti relativi agli inscritti residenti all'estero, quando pervengono loro direttamente, e in qualunque modo, dalla regia autorità diplomatica o consolare che li ha rilasciati, debbono essere prodotti al consiglio di leva unitamente al foglio d'accompagnamento o anche alla semplice busta con cui pervennero, senza che occorra la legalizzazione del Ministero degli affari esteri.

13. Allo scopo di diminuire, per quanto è possibile, il numero degli inscritti che rimangono decaduti dal diritto alla 3ª categoria, per non averlo chiesto e comprovato in tempo utile, e poichè risulta essere numerosissimi gli inscritti che non possono fornire la detta prova per il fatto che non fu loro possibile di ultimare durante la sessione le pratiche per la formazione o rettificazione di atti dello stato civile, il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di rinnovare ai sindaci l'invito di interrogare, ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, gli inscritti od i loro genitori o tutori se ritengano di avere diritto alla assegnazione alla 3ª categoria e, se dalle loro ri-

sposte possa presumersi la sussistenza del diritto, di eccitarli ad assicurarsi subito che gli atti dello stato civile che dovranno esibire per la prova del diritto stesso sussistano e siano pienamente regolari, e, in caso contrario, ad iniziare al più presto le pratiche per ottenere, prima della chiusura della sessione stessa, la sentenza di formazione o rettificazione degli atti medesimi.

Facilitazioni nei prezzi di trasporto degli inscritti.

14. Si avverte che anche in quest'anno gli inscritti di leva potranno fruire delle riduzioni ai prezzi di viaggio nei trasporti tanto sulle ferrovie che sui piroscafi della « Navigazione generale italiana » per recarsi dal comune al capoluogo di circondario tanto al tempo delle sedute ordinarie quanto in occasione di quelle supplettive e straordinarie dei consigli di leva, e per ritornare al proprio comune.

A questo riguardo il Ministero si riserva d'impartire a suo tempo le istruzioni che saranno opportune.

15. Il Ministero rinnova altresì l'avvertenza di cui al n. 14 della Circolare 21 marzo 1897 che, in seguito alla convenzione stipulata il 22 luglio 1896 fra i Ministeri della guerra e della marina, e la società Navigazione generale italiana, ed approvata con R. Decreto 30 ottobre 1896, gli inscritti di leva ed i militari di truppa residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, o ritornano alla loro residenza dopo avere soddisfatto agli obblighi stessi, hanno diritto ad essere trasportati, ai prezzi e con le norme stabilite nella convenzione stessa, fra i vari porti nazionali ed esteri toccati dai piroscafi di detta società.

Quelli poi fra i detti inscritti o militari che siano indigenti, hanno diritto, a norma della citata convenzione, al passaggio gratuito, escluso però il vitto, tanto nel viaggio dall'estero in Italia quanto nel viaggio di ritorno all'estero, sui piroscafi della detta società che percorrono tutte le linee contemplate dai quaderni d'oneri *A* e *B* allegati alla legge 22 aprile 1893, n. 195, alle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi: e cioè sui piroscafi che toccano porti della Tripolitania, della Tunisia, di Malta, della Corsica, del Levante, dell'Egitto, del Mar Rosso e delle Indie.

Il Ministero si riserva poi di emanare apposite istruzioni circa le formalità che dovranno osservarsi perchè gli inscritti possano godere delle facilitazioni sovra accennate.

Precetti per l'esame definitivo ed arruolamento.

16. Col n. 5 della Circolare 2 marzo 1897 il Ministero, affinchè tutti gli inscritti siano per tempo informati dell'obbligo che hanno di chiedere e comprovare durante la sessione il diritto alla assegnazione alla 3ª categoria ed allo scopo di fornire a coloro che risiedano all'estero tutte quelle indicazioni che possano loro tornar utili per poter fruire delle facilitazioni concesse dalle disposizioni in vigore, determinò che il precetto modello n. 7 per l'esame definitivo ed arruolamento venisse sostituito col modello che faceva seguito alla detta Circolare, nel quale furono introdotte al riguardo speciali avvertenze.

Essendosi rilevato che, non ostante tale disposizione, nella leva sulla classe 1877 taluni sindaci inviarono agli inscritti precetti conformi al modello abrogato, il Ministero prega i prefetti e sottoprefetti di invitare i sindaci alla esatta osservanza della disposizione medesima, ed a rammentar loro, in tale occasione, che, secondo quanto venne praticato nelle ultime due leve, il precetto di cui sopra dovrà essere inviato agli inscritti residenti all'estero non appena sia stata aperta la leva sulla classe 1878 affinchè essi abbiano il maggior termine possibile per regolare la loro posizione.

Arruolamenti volontari.

17. Giusta l'art. 86 della legge sul reclutamento, i diritti all'assegnazione alla 3ª categoria per gli inscritti della presente leva dovranno essere acquisiti e perfetti nel giorno 1° aprile prossimo, fissato per l'apertura della sessione della leva; e perciò gli aspiranti all'arruolamento volontario, i quali si fossero proposti di procacciare col detto arruolamento il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria ad un fratello maggiore concorrente alla leva sulla classe 1878, dovranno presentarne domanda abbastanza in tempo affinchè questo loro arruolamento sia compiuto prima di detto giorno.

Verificandosi il caso che alcuno dei detti aspiranti non abbia potuto conseguire l'arruolamento volontario entro il 1° aprile prossimo, e che perciò non possa al fratello inscritto della leva sulla classe 1878 essere concessa l'assegnazione alla 3ª categoria, i prefetti e sottoprefetti ne riferiranno subito al Ministero.

che provvederà a regolarizzare la posizione dell'inscritto, ammettendo il fratello arruolatosi volontario a convertire il proprio arruolamento in quello di surrogato, come vien detto al n. 6 del manifesto.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

ORDINE DELLA LEVA SULLA CLASSE 1878.

Il Prefetto della provincia di .....

o

Il Sottoprefetto del circondario di .....

Visto l'articolo 33 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con reale decreto del 6 agosto 1888;

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva;

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1878 sono chiamati all'estrazione del numero e successivamente all'esame definitivo ed arruolamento nei giorni e nelle ore indicate per ciascun mandamento, o per ciascun comune, nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

2. Quelli dei detti giovani che hanno i requisiti richiesti per concorrere alla leva di mare devono, non più tardi del 20 aprile prossimo venturo, richiedere alla capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva.

3. Coloro che fossero stati omessi sulle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune del rispettivo domicilio legale la loro aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle disposizioni penali comminate dalla legge.

4. Gli inscritti hanno l'obbligo di presentarsi allo esame definitivo ed arruolamento nel giorno per ciascuno di essi stabilito nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli di essi che non si presenteranno in detto giorno senza comprovare con regolari certificati di esserne legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti avanti al Consiglio di leva.

5. L'inscritto che nel giorno 1° aprile, stato fissato per l'apertura della sessione della presente leva, si trovi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 86, 87 e 88 della legge, potrà ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, presentando tutti i documenti prescritti a questo consiglio di leva all'atto del suo arruolamento, e, ad ogni modo, *non più tardi del 15 ottobre p. v.* giorno della chiusura della sessione predetta.

A tale scopo sono in genere necessari i certificati di nascita e di morte dei membri delle famiglie degli inscritti dalla cui età o dalla cui morte dipenda il diritto suddetto: in tutti casi è poi necessario un certificato, rilasciato dalle competenti autorità, comprovante il seguito matrimonio legale fra i genitori degli inscritti, e, ove occorra, fra i loro avi.

Trattandosi di termine perentorio, è opportuno che gli inscritti o chi per essi facciano a tempo le pratiche occorrenti per evitare di incorrere nella decadenza dei diritti di esenzione: tanto più che se, come avviene sovente, qualche atto dello stato civile fosse stato omesso sui registri dello stato civile, ovvero contenesse erronee indicazioni, sarebbe necessario provocarne senza indugio dalla autorità giudiziaria la formazione o rettificazione, in guisa che essa possa essere ordinata prima del termine anzidetto.

6. L'inscritto che venga ad acquistare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, per effetto dell'arruolamento in 1ª categoria di un fratello inscritto anch'esso della leva sulla classe 1878, potrà chiedere ed ottenere il detto beneficio, presentando i voluti documenti a questo ufficio.

Avvertasi che il solo fatto del contemporaneo concorso alla leva col detto fratello non basta per ottenere l'assegnazione alla 3ª categoria, ma occorre assolutamente la produzione dei documenti comprovanti il diritto al detto beneficio.

7. I giovani aspiranti all'arruolamento volontario che non avessero potuto condurre a termine le pratiche necessarie per contrarre tale arruolamento prima del 1° aprile corrente, non potranno più tramandare ad un fratello inscritto della presente leva il diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, a senso dell'articolo 87 della legge sul reclutamento, ma potranno essere ammessi a convertire il loro arruolamento in quello di surrogato di esso fratello, facendone domanda al Ministero della guerra per mezzo di questo ufficio.

8. Gli inscritti e le loro famiglie che si riputassero gravati dalla decisione del consiglio di leva, potranno ricorrere al Ministero della guerra per mezzo di quest'ufficio.

9. I ricorsi degl'inscritti ai magistrati ordinari, nei casi specificati dall'art. 64 della legge sul reclutamento, perchè possano far sospendere gli effetti dell'arruolamento, devono essere fatti nei 10 giorni posteriori alla decisione del consiglio di leva che statuì sulla sorte degli inscritti medesimi: se fatti dopo, non sospenderanno gli effetti dell'arruolamento stesso.

10. Le domande di visita all'estero dovranno essere rivolte ai prefetti o sottoprefetti e contenere tutte le indicazioni di cui al § 244 del regolamento sul reclutamento.

A mente dell'articolo 82 della legge, gli inscritti della classe 1877 che furono visitati all'estero e vennero rimandati alla leva attuale perchè non dichiarati idonei, possono chiedere, anche in questa leva, la visita all'estero, e, se nuovamente dichiarati non idonei, essere rimandati alla ventura leva con obbligo di presentarsi allora all'esame del consiglio di leva.

11. Gli inscritti dimoranti all'estero possono chiedere ed ottenere di essere dal consiglio di leva arruolati nella categoria che loro spetta, facendosi rappresentare al consiglio stesso da persona munita di speciale procura, con l'avvertenza che quelli di essi che saranno arruolati nella prima categoria avranno obbligo di presentarsi per intraprendere effettivamente il servizio con gli inscritti della stessa loro classe.

Possono pure chiedere ed ottenere di essere arruolati per procura gl'inscritti che, avendo ottenuto di essere visitati innanzi ai R. agenti consolari, siano stati riconosciuti abili al servizio militare e dovrebbero quindi, durante la sessione della leva, presentarsi al rispettivo consiglio, nonchè gli inscritti che, essendo stati riconosciuti inabili nella visita all'estero, da essi subita durante la precedente leva, dovrebbero presentarsi al consiglio durante la sessione medesima.

12. Il tempo utile per la presentazione delle domande di visita all'estero e di arruolamento per procura scade il 30 settembre venturo.

13. Le domande di visita e di arruolamento per delegazione nel Regno debbono essere dirette al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui l'inscritto risiede e contenere le indicazioni volute dal § 224 del regolamento sul reclutamento.

Il tempo utile per la presentazione di tali domande scade col 30 settembre venturo.

Classi ascritte all'esercito permanente ed al corpo reale equipaggi addì 1° aprile 1898.

14. Per norma di chi può avervi interesse, agli effetti dell'articolo 87 della legge sul reclutamento, si avverte che le classi dei militari di truppa di 1ª categoria ascritte all'esercito permanente od al corpo reale equipaggi sono le seguenti:

Operai d'artiglieria, dalla classe 1866 alla classe 1877 compresa;

Altre armi e corpi, dalla classe 1869 alla classe 1877 compresa;

Corpo reale equipaggi, dalla classe 1865 alla classe 1877 compresa.

Resta per altro inteso che potranno, agli effetti di cui sopra, considerarsi quali militari della classe 1877 del corpo reale equipaggi soltanto gli inscritti marittimi della classe 1877 che siano stati arruolati prima del 1° aprile 1898 fissato per l'apertura della sessione della leva sulla classe 1878.

Il presente manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i comuni del circondario per cura dei sindaci.

Addì 1° aprile 1898

Il Prefetto (o *Sottoprefetto*)

TABELLA *indicante i giorni destinati per le operazioni dell'estrazione a sorte e dell'esame definitivo e l'arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento (o distretto amministrativo).*

Estrazione a sorte.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Esame definitivo ed arruolamento.

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*
Sedute suppletive.													
Chiusura della sessione.													

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 marzo.

MARZO 8. — Richiesta degli stampati dei distretti militari per il 1° semestre 1898-99, *pag.* 107.
» 8. — Scuole di tiro delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa, *pag.* 108.
» 10. — Assegno semestrali di rimonto per militari in congedo illimitato, *pag.* 108.
» 10. — Restituzione di assegno di primo corredo per i richiamati della classe 1876, *pag.* 110.
» 10. — Ammissioni di ufficiali d'artiglieria di complemento a prestar servizio temporaneo presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 111.
» 10. — Concorso per la nomina a sottotenente medico nel corpo sanitario militare, *pag.* 112.
» 10. — Esami di idoneità per l'avanzamento a ragioniere d'artiglieria di 2ª classe, *pag.* 114.
» 11. — Scambio di sede fra il 2° ed il 14° reggimento artiglieria, *pag.* 115.

CIRCOLARE N. **42**. — **Richiesta degli stampati dei distretti militari per il 1° semestre 1898-99.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 marzo.

Per opportuna norma dei distretti militari nella provvista degli stampati per il 1° semestre 1898-99, il Ministero avverte che nella compilazione delle relative richieste — da trasmettersi al reclusorio militare di Savona nel corrente marzo (§ 1512 del regolamento d'amministrazione) — i distretti i quali hanno sede nei capoluoghi di divisione dovranno regolarsi all'incirca come pel passato.

Gli altri distretti avvertiranno, nel calcolare il fabbisogno, che colla decretata trasformazione, pur continuando a tenere come ora il servizio delle matricole, dovranno funzionare, per rispetto all'amministrazione e contabilità, come altrettanti distaccamenti del distretto del capoluogo di divisione nella cui circoscrizione si trovano. Sarà quindi loro cura di escludere dalla richiesta gli stampati relativi ai conti verso lo Stato ed alla contabilità interna di corpo, come mod. 218 (richiesta di anticipazione), mod. 222 (rendiconto generale degli assegni), mod. 235 (richieste di carico e scarico), mod. 287 (riassunto trimestrale) e simili.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **43**. — **Scuole di tiro delle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 marzo.

L'alta direzione delle scuole di tiro delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, che si compieranno nei poligoni indicati nello specchio A, facente seguito alla circolare n. 39 del 24 febbraio u. s., sarà affidata nel corrente anno ai sotto indicati comandanti d'artiglieria:

1. Scuola di tiro delle brigata da fortezza 4ª, 5ª, 6ª e 7ª — Comandante d'artiglieria di Alessandria;

2. Scuola di tiro delle brigate da fortezza 1ª, 2ª, 3ª ed 8ª — Comandante d'artiglieria di Verona;

3. Scuola di tiro delle brigate da fortezza 9ª, 10ª ed 11ª — Comandante d'artiglieria di Roma;

4. Scuola di tiro delle brigate da costa 1ª, 7ª e 10ª — Comandante d'artiglieria di Piacenza;

5. Scuola di tiro delle brigate da costa 2ª, 8ª ed 11ª — Comandante d'artiglieria di Bologna;

6. Scuola di tiro delle brigate da costa 3ª, 4ª, 5ª e 6ª — Comandante d'artiglieria di Messina;

7. Scuola di tiro della 9ª brigata da costa e 36ª compagnia da fortezza — Comandante d'artiglieria di Roma.

I signori direttori delle scuole di tiro delle nominate brigate, ad esercitazioni compiute, trasmetteranno i rapporti relativi alle scuole di tiro ai comandanti d'artiglieria ai quali è affidata l'alta direzione della scuola, e questi, alla loro volta, prima di inoltrare gli anzidetti documenti all'ispettore di artiglieria da costa e da fortezza, daranno partecipazione ai singoli comandanti d'artiglieria interessati di tutte le osservazioni e proposte contenute nei rapporti che si riferiscono alle brigate stanziate nel territorio soggetto alla giurisdizione di questi ultimi comandanti.

Per il Ministro — Afan de Rivera.

N. **44**. — **Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 marzo.

Questo Ministero ha provveduto onde sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato i quali ritengano di essere divenuti inabili al servizio possono pre-

sentarsi alle rassegne di rimando, che, ai termini del disposto nel § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di aprile.

I comandanti dei distretti militari vorranno curare che al detto avviso venga data la maggiore possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto ad assegni, tranne le indennità di viaggio per la presentazione ai distretti e per il ritorno alle loro case, e solo quando dimorino fuori del mandamento in cui il distretto ha sede. Quelli però che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto del distretto di presentazione.

Il conteggio delle spese di viaggio e della retta di ricovero sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dall'articolo 50 del regolamento d'amministrazione, quale fu modificato dall'*Atto* 191 del 1891.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Avviso per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di aprile avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragione di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari predetti dovranno farne domanda, su carta da bollo da cent. 50, e trasmetterla per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare in cui risiedono, non più tardi del 15 aprile prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità della quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sotto-

posti a visita, nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Coloro che risiedono nei comuni del mandamento in cui ha sede il comando del distretto militare dovranno presentarsi direttamente ad esso comando e non avranno diritto, in ogni caso, ad alcuna indennità di viaggio.

Coloro che risiedono negli altri comuni del distretto militare se hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano onde ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare; se hanno da viaggiare per via ordinaria partiranno senz'altro alla volta del distretto.

Giunti alla sede del distretto i detti militari riceveranno dal comando del distretto stesso l'indennità di trasferta da soldato per le giornate di viaggio ed il rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare nei casi in cui spetta a norma dei regolamenti. Dallo stesso comando riceveranno poi eguale indennità di viaggio pel ritorno alle case loro.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del *Visto* per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi infine che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi sia per istruzione, che per mobilitazione.

N. **45.** — **Restituzione di assegno di primo corredo per i richiamati della classe 1874.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 marzo.

A prevenire erronee operazioni contabili, il Ministero stima opportuno avvertire che pei richiamati della classe 1874, che saranno rimasti sotto le armi per un periodo di tempo inferiore ai due mesi, dovranno i corpi, all'atto dello invio in congedo, restituire allo Stato, giusta il disposto del n. 3 delle annotazioni alla nuova tabella VIII della legge sugli assegni (*Atto* 112 del 1897), la quota fissa di lire 15 sull'assegno di primo corredo per essi ricevuto.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **46.** — **Ammissioni di ufficiali d'artiglieria di complemento a prestar servizio temporaneo presso i reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 marzo.

1. Analogamente a quanto fu fatto nel decorso anno, questo Ministero, allo scopo di perfezionare l'istruzione degli ufficiali d'artiglieria di complemento appartenenti alle specialità da campagna, a cavallo e da montagna, ha determinato di indire per quelli tra essi che ne presentino regolare domanda — alcuni corsi speciali d'istruzione, durante le scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria da campagna e del reggimento d'artiglieria a cavallo, che si svolgeranno nei poligoni e nelle epoche indicate nella Circolare 39 del corrente anno, e durante la scuola di tiro ed il periodo delle grandi escursioni delle batterie da montagna.

2. Gli ufficiali di complemento delle due specialità prima nominate che prenderanno parte alle scuole di tiro di uno dei reggimenti da campagna o del reggimento a cavallo, dovranno prestare altri 15 giorni di servizio, nell'epoca immediatamente precedente la scuola di tiro, permanendo così in servizio, a seconda dei reggimenti nei quali saranno destinati, per il periodo complessivo di tempo sotto indicato:

ai reggimenti 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 16°, 17°, 18°, 19°, 21°, 23° e 24° per 40 giorni;

ai reggimenti 3°, 4°, 8°, 14°, 15°, 20° e 22° per 50 giorni.

Il periodo di servizio sopradetto sarà, in massima, compiuto dagli ufficiali presso il reggimento al quale essi sono attualmente assegnati.

3. Gli ufficiali di complemento della specialità da montagna si presenteranno alla sede del reggimento da montagna (Torino) nel giorno 30 maggio per rimanere in servizio durante un periodo di 3 mesi presso le brigate alle quali saranno destinati dal comandante del reggimento.

4. Gli ufficiali interessati presenteranno la domanda di cui al n. 1 della presente Circolare, redatta in carta da bollo di L. 1,20, ai comandanti dei distretti militari di loro ordinaria residenza.

5. Gli ufficiali di complemento di cui al n. 2 che desiderassero prestare il servizio, specificato al n. 3, nella specialità da montagna, sono autorizzati a farne domanda e potranno — ultimato il periodo d'istruzione — essere trasferiti in detta specialità sempre quando abbiano la voluta attitudine fisica.

6. I comandanti dei distretti militari faranno tosto conoscere le disposizioni contenute nella presente Circolare a tutti gli ufficiali d'artiglieria di complemento delle specialità da campagna, a cavallo e da montagna domiciliati nei rispettivi territori.

Per il giorno 1° aprile gli stessi comandanti faranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) le domande degli ufficiali che intendono frequentare le scuole di tiro che hanno principio nel mese di maggio, e pel 20 aprile le rimanenti domande.

7. I nomi degli ufficiali ammessi in servizio saranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine*.

8. Gli ufficiali richiamati percepiranno le ordinarie competenze fissate dai vigenti regolamenti ed i distretti dovranno fornir loro gli scontrini per il viaggio in ferrovia, o per mare, dalla sede del distretto fino a destinazione.

9. Durante la loro permanenza in servizio sarà — dove è possibile — concesso a detti ufficiali l'alloggio militare.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **47. — Concorso per la nomina a sottotenente medico nel corpo sanitario militare**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 marzo.

1. Il Ministro della guerra fa noto che è aperto un concorso per titoli per la nomina di 40 sottotenenti medici nel corpo sanitario militare.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) aver già ottenuto la nomina a sottotenente medico di complemento;

b) non avere oltrepassato l'età di anni 30 al 1° maggio p. v.;

c) essere celibi, o se ammogliati trasmettere i titoli legali per la costituzione a favore della moglie e della prole nata e nascitura dell'annua rendita prescritta, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sul matrimonio degli ufficiali;

2. Gli aspiranti attualmente in servizio trasmetteranno la loro domanda, su carta bollata da lire una, per via gerarchica.

I comandanti di corpo, nel trasmettere queste domande, dovranno corredarle di copia dello stato di servizio e di un rapporto sul modo di servire del concorrente, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche.

In tal rapporto dovrà essere specificata la qualifica di mediocre, o buono (con punti 1, 2 o 3) o di ottimo, di cui l'aspirante sarà ritenuto degno per il servizio prestato sotto le armi.

3. Gli aspiranti in congedo illimitato trasmetteranno la loro domanda, su carta bollata da lire una, per mezzo dei distretti militari nella cui giurisdizione sono domiciliati.

I comandanti dei distretti, nel trasmettere tali domande, dovranno corredarle di copia dello stato di servizio del concorrente.

4. Le domande suindicate dovranno pervenire al Ministero, (Direzione generale servizi amministrativi) non più tardi del 15 aprile 1898.

I comandanti di corpo o di distretto dovranno astenersi in modo assoluto dall'inviare al Ministero le domande presentate dai candidati i quali non riuniscono tutte le condizioni stabilite nella presente circolare per essere ammessi al concorso.

5. I concorrenti, ai quali sarà conferita la nomina di sottotenente medico in servizio attivo permanente, saranno classificati in ragione della loro attuale anzianità, ed i loro nomi saranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale delle nomine* del Ministero della guerra. Tale classificazione sarà conservata anche dopo la promozione a tenente.

Nel termine di venti giorni dopo tale pubblicazione gli ufficiali medici di complemento in congedo illimitato dovranno raggiungere la destinazione che loro sarà stata assegnata.

6. Prima della promozione a tenente, i sottotenenti medici, che non abbiano frequentato il corso della scuola di applicazione di sanità militare e superati gli esami finali, saranno sottoposti ad esami speciali per ottenere il grado di tenente medico.

Questi esami verseranno sulle seguenti materie:

1°) Regolamenti militari;
2°) Medicina legale militare;
3°) Igiene militare e statistica;
4°) Servizio sanitario in campagna;
5°) Esercitazioni di chirurgia operatoria di guerra;

7. I sottotenenti che in seguito ai detti esami non fossero dichiarati idonei, saranno dispensati dal servizio effettivo.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **48.** — **Esami di idoneità per l'avanzamento a ragioniere d'artiglieria di 2ª classe.** — (Direzione generale di artiglieria e genio). — 10 marzo.

Nel mese di aprile p. v. saranno chiamati a sostenere l'esame di idoneità per l'avanzamento a ragioniere d'artiglieria di 2ª classe, gli aiutanti ragionieri aventi anzianità a tutto il 17 luglio 1893, i quali trovinsi nelle condizioni indicate allo articolo 4 del R. Decreto 3 luglio 1885 (modificato dal R. Decreto 10 luglio 1887).

Tali esami saranno dati secondo le norme ed i programmi pubblicati nell'*Atto* 65 del 1894. Essi però avranno luogo presso l'ispettorato delle costruzioni di artiglieria.

Gli elenchi nominativi di proposta dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 10 aprile p. v.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **49.** — **Scambio di sede fra il 2° ed il 14° reggimento artiglieria.** — 11 marzo.

Per attuare la dislocazione stabilita dalla tabella annessa all'*Atto* 205 del 1897 relativa alla circoscrizione territoriale per i servizi d'artiglieria, a datare dal 1° aprile 1898 il 2° reggimento artiglieria da campagna in Ferrara assumerà il numero d'ordine 14° e reciprocamente il 14° in Pesaro il numero 2°.

Gli scambi di personale e di materiale avranno luogo secondo le disposizioni già impartite dal Ministero.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 12ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 marzo.

MARZO 14. — Distribuzione delle medaglie d'Africa ai richiamati della classe 1874, *pag.* 115.
» 17. — Modificazioni ai *Rapporti situazione* mod. 80, *pag.* 115.
» 17. — Divisa degli ufficiali transitati nel corpo contabile militare, *pag.* 116.
» 18. — Ricompense al valore per la battaglia di Adua, *pag* 116.
» 19. — Concorso a posti di sostituto segretario aggiunto presso i tribunali militari, *pag.* 116.

CIRCOLARE N. **50**. — **Distribuzione delle medaglie d'Africa ai richiamati della classe 1874.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 marzo.

Il Ministero ha determinato che agli uomini della classe 1874 stati richiamati sotto le armi, i quali abbiano diritto a fregiarsi della medaglia d'Africa e ne abbiano solo ricevuto il brevetto mentre si trovavano in congedo, la medaglia sia distribuita gratuitamente dai corpi presso i quali prestarono o prestano tuttora servizio.

La relativa spesa sarà conteggiata, a senso del n. 13 dell'*Atto* 119 del 1896, a carico delle masse generali.

Per i richiamati già inviati in congedo le medaglie verranno dai corpi fatte pervenire ai destinatari per mezzo dei sindaci.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **51**. — **Modificazioni ai *Rapporti-situazione* mod. 80.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 marzo.

Nelle colonne 2 e 3 dei *Rapporti-situazione di compagnia* mod. 80, e così nelle corrispondenti colonne dei giornali di contabilità e degli altri documenti ove i dati di quei rapporti sono riprodotti, la forza (ufficiali, uomini di truppa e cavalli), che deve esservi dimostrata, sarà da quindi innanzi ripartita come segue:

nella col. 2: i *distaccati e comandati*;
nella col. 3: gli *aggregati altrove*.

Le correzioni alle intestature delle colonne, in attesa che abbia luogo una nuova ristampa dei moduli, saranno fatte a penna.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **52.** — **Divisa degli ufficiali transitati nel corpo contabile militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 marzo.

In analogia a quanto è disposto dall'*Atto* 280 della *Raccolta*, questo Ministero determina che i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali pel disposto dell'articolo 35 della legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito, ottengano il trasferimento nel corpo contabile militare, possano continuare a far uso della divisa dell'arma di provenienza per un anno, dalla data del loro trasferimento nel corpo contabile militare.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **53** — **Ricompense al valore per la battaglia di Adua.** — (Segretariato generale). — 18 marzo.

Affinchè questo Ministero possa far consegnare le ricompense al valore per la battaglia di Adua, concesse da S. M. il Re in data 11 marzo corrente (dispensa n. 11 del *Bollettino*) che ancora non vennero distribuite, è necessario di conoscere:

a) i corpi o distretti a cui appartengono i militari di truppa tuttora alle armi compresi in tale concessione;

b) i distretti nel cui territorio di giurisdizione dimorano gli ufficiali ed i soldati di truppa compresi in tale concessione, ora in congedo, o le famiglie degli ufficiali e militari di truppa che risultino deceduti o pei quali sia stata rilasciata la dichiarazione d'irreperibilità.

I comandanti di corpo o di distretto vorranno fornire rispettivamente a questo Ministero (Segretariato generale) le indicazioni di cui sopra nel più breve termine possibile.

Per il Ministro — Afan de Rivera.

N. **54.** — **Concorso a posti di sostituto segretario aggiunto presso i tribunali militari.** — (Segretariato generale). — 19 marzo.

A modificazione delle disposizioni emanate alla circolare n. 21, inserta nella dispensa n. 6 del *Giornale militare* corrente anno (parte 2ª), si avverte che:

a) il limite massimo d'età per i candidati al concorso a posti di sostituto segretario aggiunto presso i tribunali militari è portato da 30 a 34 anni;

b) gli esami scritti avranno luogo, anzichè nella seconda quindicina di marzo, nella prima quindicina di aprile.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DISPENSA 13ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 marzo.

MARZO 21. — Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale, *pag.* 117.
» 23. — Rendiconti mod. 600 di spese per materiali del gruppo C., *pag.* 120.

CIRCOLARE N. **55**. — **Corsi d'istruzione per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria di complemento e di milizia territoriale**. — (Segretariato generale). — 21 marzo.

Il Ministero ha determinato che nel corrente anno abbiano luogo corsi d'istruzione della durata di 15 giorni per gli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria (fanteria di linea, bersaglieri ed alpini) di complemento e di milizia territoriale, colle norme seguenti:

1. I corsi avranno principio col giorno 16 maggio e termineranno col giorno 31 dello stesso mese, fatta eccezione per la divisione 25ª (Cagliari), dove i medesimi corsi avranno principio col giorno 15 giugno e termineranno col giorno 30 dello stesso mese.

2. I reggimenti e distaccamenti, presso cui i corsi dovranno attuarsi, saranno designati dai comandanti di corpo d'armata, i quali impartiranno all'uopo le opportune disposizioni.

3. I comandanti di distretto e di reggimento alpini faranno conoscere agli ufficiali inferiori da essi dipendenti la presente disposizione, invitandoli a dichiarare se intendono intervenire ai corsi d'istruzione.

4. Sono ammessi a frequentare i corsi stessi gli ufficiali che ne facciano domanda al comandante del distretto; questi trasmetterà ai comandanti di presidio l'elenco degli ufficiali ammessi, e, in conformità delle disposizioni date dal comando del corpo d'armata, farà in pari tempo conoscere agli ufficiali il reggimento o distaccamento al quale dovranno presentarsi.

5. Gli ufficiali che vi sono iscritti, sono tenuti a frequentare il corso, e ne verranno senz'altro esclusi coloro che manchino ad una istruzione senza giustificato motivo.

6. Detti ufficiali dovranno sempre intervenire in divisa. Ad essi non compete alcuna indennità od assegno.

7. I corsi procederanno sotto la direzione di un ufficiale superiore dell'arma di fanteria dell'esercito permanente, delegato dal comandante del presidio, e, nelle località sedi di battaglione, sotto la direzione del comandante di esso.

8. L'ufficiale superiore direttore del corso stabilirà l'orario e il riparto delle istruzioni, tenendo presente che la durata giornaliera delle istruzioni dovrà in massima essere di quattro ore e che queste dovranno attuarsi nelle prime ore del mattino.

9. L'insegnamento sarà impartito da ufficiali inferiori dell'arma di fanteria dell'esercito permanente all'uopo designati dai comandanti di presidio, e verrà svolto secondo il programma, di cui al n. 16.

10. In questo insegnamento si dovrà dare la maggiore importanza alla parte pratica, affinchè gli ufficiali acquistino l'attitudine, l'energia e la prestanza militare necessaria per l'esercizio del comando e per il prestigio del grado.

La parte teorica relativa ai regolamenti sarà svolta in modo sommario, trattenendosi sulle parti principali e dando per le altre un razionale indirizzo, onde gli ufficiali possano poi compiere da sè medesimi la propria istruzione.

Tutti gli ufficiali dovranno eseguire le 4 lezioni del tiro di classificazione e le lezioni 1ª, 2ª e 4ª del tiro alla pistola. (Istruzione sulle armi e sul tiro d'imminente pubblicazione).

11. Al termine del corso, ciascun direttore trasmetterà al comandante del presidio, per l'ulteriore invio al comandante del corpo d'armata, una succinta relazione sull'andamento delle istruzioni e sul profitto ricavato, e vi uniranno uno specchio indicante il valore degli ufficiali con una delle qualifiche indicate al n. 16 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

Inoltre essi compileranno lo specchio mod. *A*:

a) per gli ufficiali che non prestarono ancora altro servizio, nè frequentarono corsi liberi d'istruzione;

b) per quelli pei quali non venne ancora compilata la parte 2ª del libretto personale, non avendo essi prestato servizio dopo la istituzione del libretto personale;

c) per quelli che conseguirono promozione a grado superiore, dopo che per essi fu compilato lo specchio mod. *A*, e che dopo la promozione non prestarono altro servizio.

Per tutti gli altri compileranno lo specchietto mod. *B*.

12. A tale uopo i comandanti di distretto trasmetteranno ai reggimenti, presso cui sono istituiti corsi d'istruzione, i libretti personali degli ufficiali; i comandanti di reggimento li restituiranno poi o li tratterranno insieme cogli specchi mod. *A* e specchietti mod. *B*, secondo le norme che il Ministero si riserva di dare circa la dipendenza degli ufficiali stessi da stabilirsi in base al nuovo ordinamento dell'esercito, trasmettendo in pari tempo al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) l'altro esemplare del libretto personale e dello specchietto mod. *B*, non senza avere posto nella parte 1ª del libretto personale (casella: studi regolari, studi militari) l'indicazione d'aver frequentato il corso col risultato ottenuto.

I comandanti di reggimento nel trasmettere, sia al distretto, sia al Ministero, gli esemplari degli specchietti mod. *B*, dovranno unirvi l'elenco delle modificazioni od aggiunte indicato al n. 11 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

13. Le commissioni compilatrici saranno composte dell'ufficiale superiore, direttore del corso, e dei capitani che impartiranno le istruzioni.

14. Gli ufficiali che riporteranno la qualifica di ottimo, saranno dispensati dall'esame d'idoneità all'avanzamento, semprechè essi abbiano preso parte al corso nel biennio precedente alla loro chiamata all'esperimento.

15. Gli ufficiali superiori di milizia territoriale che desiderassero di assistere allo svolgimento di detti corsi d'istruzione, potranno esserne autorizzati, dietro loro domanda, dai comandanti di divisione, i quali provvederanno perchè la presente disposizione sia portata a loro conoscenza.

A questi ufficiali non è applicabile quanto è stabilito dai numeri 5, 10, 11, 12, 13 e 14.

16. Programma delle istruzioni da impartirsi:

Istruzione individuale senz'arme e con l'arme; Esercizi per il combattimento.	Istruzione teorico-pratica fatta dagli ufficiali stessi.
Istruzione di plotone; Esercizi per il combattimento. Istruzione di compagnia; Esercizi per il combattimento. Istruzione di battaglione; Esercizi per il combattimento.	Istruzione teorico-pratica in piazza d'armi ed in terreno di campagna.

Istruzione sulle armi:

Fucile mod. 70/87 (1); Fucile mod. 1891; Pistola a rotazione mod. 1889.	Teorica.

Istruzione sul tiro (2):

Pratica del fucile ed esercizi di tiro al bersaglio.	Teorico-pratica fatta dagli ufficiali.

Regolamento di servizio in guerra:

Servizio di sicurezza — Marce — Combattimenti.	Teorico-pratica.
Regolamento pel servizio territoriale; Codice penale e regolamento di disciplina; Regolamento d'istruzione e di servizio interno.	Teorica.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

(1) L'istruzione del fucile mod. 70/87 sarà fatta in modo sommario e solo agli ufficiali di milizia territoriale.

(2) L'istruzione sul tiro sarà fatta a tutti indistintamente secondo l'istruzione d'imminente pubblicazione.

N. **56**. — **Rendiconti, mod. 400, di spese per materiali del gruppo *C***. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 23 marzo.

Alcuni corpi trasmettono alla Direzione generale revisione dei conti, i rendiconti mod. 400, delle spese per acquisti, riparazioni o modificazioni di materiali del gruppo *C*.

Il Ministero richiama l'attenzione dei corpi stessi sulle disposizioni contenute nell'*Atto* 3 del 1896 per le quali i rendiconti predetti devono essere inviati all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria, ufficio di revisione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 aprile.

MARZO 30. — Esami di idoneità per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 121.

» 30. — Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali in congedo delle specialità di artiglieria da fortezza e da costa, *pag.* 121.

APRILE 2. — Norme amministrative pei richiamati della classe 1874, *pag.* 124.

CIRCOLARE N. **57** — **Esami di idoneità per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 marzo.

Nel mese di maggio p. v. saranno chiamati a sostenere l'esame di idoneità per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe i capitecnici di 1ª classe che, chiamati a detti esami nell'ottobre del 1895, colla circolare n. 75 del *Giornale militare* detto anno, non poterono per un motivo qualsiasi, presentarsi ai medesimi, e quelli che in allora risultarono non idonei, e semprechè trovinsi nelle condizioni indicate all'articolo 4 del R. Decreto 3 luglio 1885.

Gli esami saranno regolati colle norme contenute nell'*Atto* 147 del 1889.

Gli elenchi di proposta dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 20 aprile p. v.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **58**. — **Ammissione in servizio temporaneo di ufficiali in congedo delle specialità d'artiglieria da fortezza e da costa.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 30 marzo.

1. Analogamente a quanto fu fatto negli ultimi anni decorsi, questo Ministero, allo scopo di perfezionare l'istruzione degli ufficiali d'artiglieria in congedo appartenenti alle specialità da fortezza e da costa, delibera di ammettere quelli fra essi che ne presentino regolare domanda a prestare servizio presso le brigate d'artiglieria da fortezza e da costa durante i più importanti periodi d'istruzione per queste specialità, e cioè:

a) nell'epoca dell'esecuzione delle scuole di tiro ai poligoni per parte delle brigate suddette;

b) nel periodo delle esercitazioni estive che le prime 8 brigate da fortezza compiono negli sbarramenti del I, II e IV corpo d'armata;

c) in taluno dei periodi d'esecuzione delle scuole di tiro a mare per parte delle brigate da costa.

2. Come appare dalla Circolare n. 39 del corrente anno, le brigate d'artiglieria da fortezza e da costa eseguiscono la scuole di tiro ai poligoni:

di San Maurizio (4ª, 5ª, 6ª e 7ª brigata da fortezza) dall'8 al 29 giugno;

di Cecina (1ª, 2ª, 3ª ed 8ª brigata da fortezza) dall'8 al 29 giugno;

di Bracciano (9ª, 10ª ed 11ª brigata da fortezza) dal 6 agosto al 10 settembre;

di Cecina (1ª, 7ª e 10ª brigata da costa) dal 25 luglio al 16 agosto;

di Cecina (2ª, 8ª e 11ª brigata da costa) dal 19 agosto al 10 settembre;

di Piazza Armerina (3ª, 4ª, 5ª e 6ª brigata da costa) dal 19 agosto al 10 settembre;

di Maddalena (9ª brigata da costa) dal 15 agosto al 6 settembre.

Gli ufficiali in congedo possono essere ammessi in seguito a loro domanda, a prender parte ad una qualunque delle nominate scuole di tiro, esclusa quella di Cecina fra il 25 luglio ed il 16 agosto (1ª muta della specialità da costa). Essi dovranno, nel periodo che immediatamente precede, prestare altri 15 giorni di servizio presso una delle brigate della rispettiva specialità colla quale essi saranno chiamati ad eseguire le esercitazioni al poligono e precisamente:

presso la 6ª e 7ª brigata da fortezza (Torino) per gli ufficiali delle specialità da fortezza che si recheranno a San Maurizio;

presso la 1ª brigata da fortezza (Verona) per gli ufficiali predetti che si recheranno a Cecina;

presso la 9ª e 10ª brigata da fortezza (Roma) per quelli che si recheranno a Bracciano;

presso l'8ª brigata da costa (Spezia) per gli ufficiali della specialità da costa che si recheranno alla seconda muta della scuola di tiro di Cecina;

presso la 4ª brigata da costa (Messina) per gli ufficiali predetti che si recheranno a Piazza Armerina;

presso la 9ª brigata da costa (Maddalena) per quelli che si recheranno a Maddalena.

3. Gli ufficiali inferiori di complemento delle specialità da fortezza e gli ufficiali inferiori di milizia territoriale della stessa specialità — residenti questi ultimi nel territorio dei primi 9 corpi d'armata — i quali presentino regolare domanda, potranno inoltre — abbiano o no preso parte alle scuole di tiro sopra indicate — partecipare nel periodo compreso fra il 10 agosto ed il 10 settembre alle esercitazioni estive che le compagnie delle prime 8 brigate da fortezza compiono negli sbarramenti della frontiera occidentale.

4. Gli ufficiali inferiori di complemento e di milizia territoriale della specialità da costa che hanno chiesto di prendere parte ad una delle scuole di tiro sopra indicate, e che desiderino intervenire anche al periodo dell'esecuzione del tiro a mare, potranno, in seguito a regolare domanda, essere chiamati a prestare servizio a datare dal 10 luglio, invece che 15 giorni prima dell'inizio della scuola di tiro al poligono, presso le brigate da costa indicate nelle ultime linee del comma 2 della presente Circolare, rimanendo così in servizio dal 10 luglio sino al termine della scuola di tiro al poligono.

È pure fatta facoltà agli ufficiali inferiori anzidetti che non hanno chiesto di prendere parte a scuole di tiro al poligono, di fare domanda di essere ammessi a prestare servizio nel solo periodo di esecuzione della scuola di tiro a mare, e cioè fra il 10 luglio ed il 10 agosto, alla sede di una delle menzionate brigate da costa: 8ª (Spezia), 4ª (Messina) e 9ª (Maddalena).

5. Gli ufficiali interessati presenteranno le domande di cui ai numeri 2, 3 e 4 della presente Circolare, redatte in carta da bollo di lire 1,20, ai comandanti dei distretti militari di loro ordinaria residenza.

Nella domanda dovrà essere indicato il poligono prescelto o lo sbarramento o la piazza marittima cui l'ufficiale desidera di essere assegnato.

Delle indicazioni predette il Ministero terrà calcolo, per quanto potrà essere consentito da altre esigenze di servizio.

Nella stessa domanda l'ufficiale dovrà inoltre dichiarare esplicitamente che egli si assume l'obbligo di prestare servizio continuamente durante l'intero periodo di tempo stabilito dai numeri 2, 3 e 4 per le specificate esercitazioni da compiersi dagli ufficiali delle specialità da fortezza e da costa.

6. I comandanti dei distretti militari faranno tosto conoscere le disposizioni contenute nella presente Circolare a tutti gli

ufficiali d'artiglieria di complemento e di milizia territoriale delle specialità da fortezza e da costa domiciliati nei rispettivi territori.

Per il giorno 1° maggio gli stessi comandanti faranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) le domande di cui al numero precedente.

7. I nomi degli ufficiali ammessi in servizio saranno pubblicati nel *Bollettino delle nomine*.

8. Gli ufficiali compresi nel *Bollettino* avranno l'obbligo di trovarsi il giorno in cui verrà iniziato il periodo d'istruzione nel luogo che nel *Bollettino* sarà indicato.

9. Gli ufficiali richiamati percepiranno le ordinarie competenze fissate dai vigenti regolamenti, ed i distretti dovranno fornir loro gli scontrini per il viaggio in ferrovia, o per mare, dalla sede del distretto fino a destinazione.

10. Durante la loro permanenza in servizio sarà — dove è possibile — concesso a detti ufficiali l'alloggio militare.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **59**. — **Norme amministrative pei richiamati della classe 1874.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 aprile.

Per le speciali condizioni di tempo in cui è avvenuto il richiamo della classe 1874, il Ministero, a modificazione del n. 8 della Circolare n. 15 del corrente anno, determina che per tutti indistintamente i richiamati sia dai distretti e corpi richiesto:

l'indennità fissa di lire 4,50 per la venuta alle armi e di eguale somma per il rinvio in congedo;

l'assegno di primo corredo di lire 15.

Si avverte inoltre che per le spese di riattamento delle armi e bufetterie, state distribuite ai richiamati dai distretti, spetta a questi il rimborso della quota fissa individuale di centesimi 60 di cui al § 2208 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 15ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 aprile.

APRILE 3. — R. Decreto n. 107 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1898 di classi e categorie in congedo illimitato, *pag.* 125.
» 6. — Chiamate alle armi per istruzione nel corrente anno 1898, *pag.* 129.
» 6 — Grandi manovre, manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, manovre coi quadri, *pag.* 133.
» 7. — Concorso ai assegni per studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II, *pag.* 135.
» 7. — Vernice per le scatolette di carne di bue in conserva delle fabbricazioni 1897 e 1898, *pag.* 136.
— Avviso, *pag.* 136.

CIRCOLARE N. **60**. — **R. Decreto n. 107 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1898 di classi e categorie in congedo illimitato**. — (Segretariato generale). — 3 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. Decreto del dì 6 agosto 1888 n. 5055, (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1898 saranno chiamati alla armi per istruzione:

1. *Per un periodo di 20 giorni:*

a) tutti i militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri; quelli ascritti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno e quelli appartenenti ai distretti del XII corpo d'armata); alle specialità zappatori e minatori del genio (escluso il treno); alle compagnie di sanità e di sussistenza;

b) i militari di 1ª categoria della classe 1862 ascritti alla milizia territoriale dei reggimenti alpini;

c) i militari di 1ª categoria delle classi 1861 e 1862 appartenenti alla milizia territoriale del genio dei distretti di Bergamo, Ferrara, Forlì, Frosinone, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Mantova, Orvieto, Padova, Pavia, Perugia, Ravenna, Roma, Rovigo, Spoleto, Varese, Verona, Vicenza;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1862 appartenenti alla milizia territoriale del genio dei distretti di Bologna, Brescia, Como, Modena, Voghera.

2. *Per un periodo di 25 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1871 e 1872 ascritti alle brigate d'artiglieria da fortezza e da costa;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1866 e 1867 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea e dei bersaglieri appartenenti per fatto di leva ai distretti dei corpi d'armata I e II (escluso il distretto di Pavia per la classe 1866) e della divisione di Genova;

c) i militari di 1ª categoria delle classi 1866 e 1867 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea appartenenti per fatto di leva ai distretti di Macerata e Teramo;

d) i militari di 1ª categoria della classe 1867 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea appartenenti per fatto di leva ai distretti di Ferrara, Lecco, Lodi, Varese;

e) i militari di 1ª categoria della classe 1867 ascritti alla milizia mobile dei bersaglieri appartenenti per fatto di leva ai distretti di Como, Milano, Monza, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Varese, Udine;

f) i militari di 1ª categoria delle classi 1866, 1867, 1868 appartenenti alla milizia mobile del genio, *specialità zappatori* (escluso il treno) dei distretti di Aquila, Chieti, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Genova, Mantova, Mondovì, Orvieto, Padova, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Roma, Rovigo, Savona, Sulmona, Spoleto, Teramo, Venezia, Verona, Voghera;

g) i militari di 1ª categoria delle classi 1866, 1867, 1868 appartenenti alla milizia mobile del genio, *specialità minatori* (escluso il treno) dei distretti di Ancona, Arezzo, Ascoli, Belluno, Ivrea, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Novara, Pesaro, Pinerolo, Siena, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Vicenza, Udine;

h) i militari di 1ª categoria della classe 1868 appartenenti alla milizia mobile del genio, *specialità zappatori* (escluso il treno) dei distretti di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Lecco, Lodi, Milano, Modena, Monza, Parma, Pavia, Reggio Emilia;

3. *Per un periodo di 30 giorni:*

a) i militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti ai reggimenti alpini ed all'artiglieria da montagna (esclusi quelli dei distretti del XII corpo d'armata);

b) i militari di 1ª categoria della classe 1866 ascritti alla milizia mobile dei reggimenti alpini.

Art. 2.

La chiamata per i predetti militari avrà luogo nel tempo e nei modi che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

In esecuzione del sovrascritto R. Decreto i militari di truppa di cui trattasi saranno chiamati con apposito manifesto e la la loro presentazione alle armi avrà luogo nei giorni rispettivamente indicati qui appresso:

22 maggio. — 1°) Militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea, ai bersaglieri, alle compagnie di sanità e sussistenza che all'epoca della chiamata si trovano nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari.

16 luglio. — 2°) Militari di 1ª categoria della classe 1871 appartenenti all'artiglieria da montagna, esclusi quelli dei distretti militari del XII corpo d'armata.

16 luglio. — 3°) Militari di 1ª categoria delle classi 1871 e 1872 effettivi alle brigate d'artiglieria da costa 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 9ª, 10ª ed 11ª.

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata la presentazione alle armi sarà anticipata di 10 giorni.

26 luglio. — 4°) Militari di 1ª categoria delle classi 1866 e 1871 appartenenti ai reggimenti alpini.

1° agosto. — 5°) militari di 1ª categoria delle classi 1871 e 1872 appartenenti alle brigate d'artiglieria da fortezza.

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata la presentazione alle armi sarà anticipata di 10 giorni.

21 agosto. — 6°) Militari di 1ª categoria delle classi 1866 e 1867 ascritti alla milizia mobile di fanteria e bersaglieri, effettivi ai depositi dei reggimenti di fanteria e bersaglieri stanziati nel territorio dei corpi d'armata I e II e nella divisione di Genova con le seguenti eccezioni.

Sono esclusi dalla chiamata:-

a) Per la classe 1866 i militari di fanteria di linea dei distretti di Ferrara, Lecco, Lodi, Pavia, e Varese; quelli dei bersaglieri dei distretti di Como, Monza, Udine, Varese, Milano, Pavia, Piacenza, Parma e Reggio Emilia;

b) Per le classi 1866 e 1867 i militari dei bersaglieri dei distretti di Modena, Massa, Lucca e Messina.

21 agosto. — 7°) Militari di 1ª categoria delle classi 1866, 1867 e 1868 ascritti alla milizia mobile degli zappatori del genio (escluso il treno) ed appartenenti ai distretti di Aquila, Chieti, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Genova, Mantova, Mondovì, Orvieto, Padova, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Roma, Rovigo, Savona, Sulmona, Spoleto, Teramo, Venezia, Verona, Voghera.

21 agosto. — 8°) Militari di 1ª categoria delle classi 1866, 1867 e 1868 ascritti alla milizia mobile dei minatori del genio (escluso il treno) dei distretti di Ancona, Arezzo, Ascoli, Belluno, Ivrea, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Novara, Pesaro, Pinerolo, Siena, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Vicenza, Udine.

21 agosto. — 9°) Militari di 1ª categoria della classe 1868 ascritti alla milizia mobile degli zappatori del genio (escluso il treno) dei distretti di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Lecco, Lodi, Milano, Modena, Monza, Parma, Pavia, Reggio Emilia.

26 agosto. — 10°) Militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti ai reggimenti granatieri, fanteria di

linea e bersaglieri, alle compagnie di sanità e di sussistenza appartenenti a tutti i distretti militari, eccettuati, ben inteso, quelli che trovandosi in Sardegna risposero già alla chiamata del 22 maggio.

26 agosto. — 11°) Militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti agli zappatori e minatori del genio (escluso il treno).

28 agosto. — 12°) Militari di 1ª categoria delle classi 1871 e 1872 effettivi alle brigate d'artiglieria da costa 1ª, 7ª ed 8ª.

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata la presentazione alle armi sarà anticipata di 10 giorni.

1° ottobre. — 13°) Militari di 1ª categoria nati nell'anno 1862 ascritti alla milizia territoriale dei reggimenti alpini.

10 ottobre. — 14°) Militari di 1ª categoria della classe 1871 appartenenti all'artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno) di tutti i distretti militari, ad eccezione di quelli della Sicilia.

10 ottobre. — 15°) Militari di 1ª categoria delle classi 1861 e 1862 ascritti alla milizia territoriale del genio dei distretti di Bergamo, Ferrara, Forlì, Frosinone, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Orvieto, Padova, Pavia, Perugia, Ravenna, Roma, Rovigo, Spoleto, Varese, Verona, Vicenza.

10 ottobre — 16°) Militari di 1ª categoria della classe 1862 ascritti alla milizia territoriale del genio dei distretti di Bologna, Brescia, Como, Modena, Voghera. *Il Ministro* — Di San Marzano.

N. **61**. — **Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1898**. — (Segretariato generale). — 6 aprile.

I comandanti dei distretti militari faranno stampare e pubblicare subito con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello contenente il preavviso delle chiamate alle armi per istruzione che, a senso del R. Decreto in data 3 corrente, avranno luogo in quest'anno.

I comandanti dei distretti invieranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) una copia del detto manifesto

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Distretto militare di . . . . .

PREAVVISO

per le chiamate alle armi per istruzione che avranno luogo nel corrente anno 1898.

D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto rende noto, per norma di chi può avervi interesse, che, in conformità del R. Decreto in data 3 corrente, avranno luogo in quest'anno e nei giorni sotto indicati le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato appartenenti alle classi e categorie qui appresso nominate.

Per il giorno 22 maggio.

Per un periodo di 20 giorni:

i militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri, alle compagnie di sanità e sussistenza che all'epoca della chiamata si trovino nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari.

Per il giorno 16 luglio.

Per un periodo di 30 giorni:

i militari di 1ª categoria della classe 1871 appartenenti all'artiglieria da montagna, esclusi quelli dei distretti militari della Sicilia.

Per un periodo di 25 giorni:

i militari di 1ª categoria delle classi 1871 e 1872 appartenenti all'artiglieria da costa, dei distretti di Ancona, Arezzo, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Gaeta, Genova, Lecce, Macerata, Messina, Milano, Mondovì, Monza, Novara, Orvieto, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Savona, Siracusa, Siena, Taranto, Trapani, Voghera.

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata la presentazione alle armi sarà anticipata di 10 giorni.

Per il giorno 26 luglio.

Per un periodo di 30 giorni:

i militari di 1ª categoria delle classi 1866 e 1871 appartenenti ai reggimenti alpini.

Per il giorno 1° agosto.

Per un periodo di 25 giorni:

i militari di 1ª categoria delle classi 1871 e 1872 appartenenti alle brigate d'artiglieria da fortezza.

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata la presentazione alle armi sarà anticipata di 10 giorni.

Per il giorno 21 agosto.

Per un periodo di 25 giorni:

1°) i militari di 1ª categoria delle classi 1866 e 1867 ascritti alla milizia mobile di fanteria e bersaglieri ed appartenenti ai distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Savona, Torino, Vercelli, Voghera;

2°) i militari di 1ª categoria delle classi 1866 e 1867 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti per fatto di leva ai distretti di Macerata e Teramo;

3°) i militari di 1ª categoria della classe 1867 ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea ed appartenenti per fatto di leva ai distretti di Ferrara, Lecco, Lodi, Pavia e Varese;

4°) i militari di 1ª categoria della classe 1867 ascritti alla milizia mobile dei bersaglieri appartenenti per fatto di leva ai distretti di Como, Milano, Monza, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Udine e Varese;

5°) i militari di 1ª categoria delle classi 1866, 1867 e 1868 ascritti alla milizia mobile degli zappatori del genio (escluso il treno) ed appartenenti ai distretti di Aquila, Chieti, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Gaeta, Genova, Mantova, Mondovì, Orvieto, Padova, Perugia, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Roma, Rovigo, Savona, Sulmona, Spoleto, Teramo, Venezia, Verona, Voghera;

6°) i militari di 1ª categoria delle classi 1866, 1867, 1868 ascritti alla milizia mobile dei minatori del genio (escluso il treno) dei distretti di Ancona, Arezzo, Ascoli, Belluno, Ivrea, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Novara, Pesaro, Pinerolo, Siena, Torino, Treviso, Udine, Varese, Vercelli, Vicenza;

7°) i militari di 1ª categoria della classe 1868 ascritti alla milizia mobile degli zappatori del genio (escluso il treno) dei distretti di Alessandria, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Lecco, Lodi, Milano, Modena, Monza, Parma, Pavia, Reggio Emilia.

Per il giorno 26 agosto.

Per un periodo di 20 giorni:

1°) i militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti ai reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri, alle compagnie di sanità e di sussistenza appartenenti a tutti i distretti militari, eccettuati ben inteso gli uomini che si sono già presentati in Sardegna alla chiamata del 22 maggio;

2°) i militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti agli zappatori e minatori del genio (escluso il treno).

Per il giorno 28 agosto.

Per un periodo di 25 giorni:

i militari di 1ª categoria delle classi 1871 e 1872 appartenenti all'artiglieria da costa dei distretti di Firenze, Foggia, Livorno, Lucca, Massa, Modena, Parma, Padova, Pistoia, Reggio Emilia, Udine, Venezia.

Pei sottufficiali e caporali maggiori compresi in questa chiamata la presentazione alle armi sarà anticipata di 10 giorni.

Per il giorno 1° ottobre.

Per un periodo di 20 giorni:

i militari di 1ª categoria nati nell'anno 1862 ascritti alla milizia territoriale dei reggimenti alpini.

Per il giorno 10 ottobre.

Per un periodo di 20 giorni:

1°) i militari di 1ª categoria della classe 1871 appartenenti all'artiglieria da campagna ed a cavallo, escluso il treno, di tutti i distretti militari, ad eccezione di quelli della Sicilia;

2°) i militari di 1ª categoria delle classi 1861 e 1862 ascritti alla milizia territoriale del genio dei distretti di Bergamo, Ferrara, Forlì, Frosinone, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza, Orvieto, Padova, Pavia, Perugia, Ravenna, Roma, Rovigo, Spoleto, Varese, Verona, Vicenza;

3°) i militari di 1ª categoria della classe 1862 ascritti alla milizia territoriale del genio dei distretti di Brescia, Bologna, Como, Modena, Voghera.

A . . . . . aprile 1898.

Il Comandante del distretto.

N. **62. — Grandi manovre, manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria, manovre coi quadri.** — (Segretariato generale). — 6 aprile.

Nel corrente anno avranno luogo grandi manovre, manovre di campagna, esercitazioni di cavalleria ed esercitazioni varie coi quadri in conformità delle seguenti norme e delle altre prescrizioni che il Ministero si riserva di emanare.

1. *Grandi manovre.* — Si svolgeranno dal giorno 1° al 12 settembre incluso, nel territorio del I e II corpo d'armata, e vi prenderanno parte le seguenti truppe:

a) i corpi d'armata I e II nella loro formazione organica;

b) una divisione di cavalleria;

c) una divisione di milizia mobile, formata di 4 reggimenti fanteria ed un battaglione bersaglieri.

2. *Manovre di campagna.* — Negli altri dieci corpi d'armata si svolgeranno, colle norme vigenti, le manovre di campagna dal 1° al 12 settembre incluso. Per le truppe stanziate in Sardegna, dette manovre avranno luogo dal 28 maggio all'8 giugno incluso.

3. *Esercitazioni di cavalleria.* — I reggimenti di cavalleria che non prendono parte alle grandi manovre, saranno riuniti per alquanti giorni nelle località prescelte dai comandanti di corpo d'armata per eseguire evoluzioni di reggimento e di unità superiori, eccetto i reggimenti: Savoia cavalleria (3°), lancieri di Novara (5°), cavalleggeri di Foggia (11°) e cavalleggeri Guide (19°), i quali, nel mese di agosto e nella circostanza dei trasferimenti per il cambio di guarnigione, eseguiranno esercitazioni di avanscoperta a partiti contrapposti e d'insieme, nel territorio del IX corpo d'armata.

4. *Manovre coi quadri di corpo d'armata.* — A senso dell'*Atto* 80 del 1897 si eseguiranno nei corpi d'armata II, IV, V, VII, X e XII, colle norme dall'*Atto* stesso stabilite.

5. *Esercitazioni d'assedio coi quadri.* — Avranno luogo nei corpi d'armata IV, VIII e X.

6. *Manovre coi quadri di cavalleria.* — Si eseguiranno nel I e VI corpo d'armata e vi prenderanno parte ufficiali della 1ª e 6ª brigata di cavalleria.

7. *Viaggio d'istruzione di cavalleria* — Ne avrà la direzione l'ispettore dell'arma di cavalleria, e si svolgerà secondo le istruzioni che il Ministero si riserva d'impartire.

8. *Viaggio di stato maggiore.* — Si effettuerà, per cura del comando del corpo di stato maggiore, nell'epoca e con le modalità che saranno stabilite dal capo di stato maggiore dell'esercito.

Per la esecuzione delle esercitazioni e manovre indicate ai nn. 4, 5, 6 e 7 saranno tenute presenti le norme contenute nella Circolare n. 60 del 1896.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **63.** — **Concorso ad assegni per studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Segretariato generale). — 7 aprile.

1. È aperto il concorso per la concessione di tanti assegni di studio fino alla concorrenza di lire seimila, sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio di Milano.

2. Gli assegni sono normalmente dell'ammontare di una mezza pensione (lire 400 nei collegi militari, lire 450 nell'accademia e nella scuola militare), hanno la durata di un anno a cominciare dal 1° ottobre p. v. e sono riservati a giovani, le cui famiglie appartengono per nascita o per domicilio alle provincie di *Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.*

È per altro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso sia coloro che aspirano ad esser ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1898-99, sia coloro che già vi si trovano allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere fatte, in carta da bollo da lire una, dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore, se il giovane è minorenne: altrimenti dal giovane stesso, e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 15 agosto p. v.

A questo termine potrà farsi eccezione esclusivamente per coloro che soltanto dopo la data del 15 agosto fossero dal Ministero posti in condizione di poter concorrere alle ammissioni dell'anno scolastico 1898-99.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Certificato regolare che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) Attestato od atto di notorietà pubblica, col quale, in conformità della vigente legge comunale e provinciale, il sindaco del luogo di domicilio accerti che la situazione economica di minor agiatezza della famiglia dell'aspirante, male le consentirebbe di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari;

c) Certificato di nascita dal quale risulti trovarsi il ricorrente nelle condizioni di età volute per essere ammesso nell'istituto militare a cui aspira;

d) Stato di famiglia.

Il certificato di cui alla lettera *c*) non è necessario per chi è già allievo in un istituto militare.

Le domande per ottenere la conferma dell'assegno durante l'anno scolastico 1898-99 agli allievi che già lo godono non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non dovessero giustificarsi circostanze nuove.

6. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1°) alla situazione di famiglia dei concorrenti;

2°) al risultato ottenuto negli esami di ammissione e promozione;

3°) ai benefici, di cui i concorrenti siano provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4°) al periodo di studi che loro resta ancora a compiere.

7. La concessione degli assegni avrà luogo dopo compiute le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandanti degli istituti nei quali essi si troveranno.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **64 — Vernice per le scatolette di carne di bue in conserva delle fabbricazioni 1897 e 1898.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 aprile.

Le scatolette di carne di bue in conserva delle fabbricazioni 1897 e 1898, sono state verniciate con vernice diversa da quella che era precedentemente usata nello stabilimento di Casaralta la quale era a base di bitume giudaico, mentre quella ultimamente adoperata è invece a base di gomma copale Africa, di olio di lino siccativo ed essenza di trementina. Perciò, occorrendo alle amministrazioni che hanno ricevute scatolette di detta fabbricazione di procedere alla loro riverniciatura, adopreranno la seconda fra le vernici anzi indicate, richiedendola, come l'altra d'antico sistema da usarsi per le scatolette di fabbricazioni precedenti, alle farmacie militari, giusta il § 632 del regolamento d'amministrazione. Sulle richieste sarà aggiunto: da servire per scatolette 1897-98. Questa nuova vernice sarà da applicarsi per immersione e seguendo la istruzione stampata sul cartellino applicato sui recipienti.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

AVVISO

Nelle « Richieste di anticipazioni per le spese del pane o del foraggio » mod. 221, R. 1898, i corpi dovranno inserire nella intestatura il numero del trimestre cui si riferisce la richiesta e completare nell'ultima riga dello specchio la parola *Lire* invece di scrivervi una somma.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 16ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 aprile.

APRILE 13. — Servizio balneare, *pag.* 137.
» 13. — Norme amministrative pei richiamati della classe 1874, *pag.* 138.
» 14. — Moduli per gli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali, *pag.* 139.
» 14. — Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva della classe 1878, *pag.* 139.
» 15. — Esami d'idoneità all'avanzamento dei capitani del corpo veterinario militare, *pag.* 143.

CIRCOLARE N. **65**. — **Servizio balneare.** — (Segretariato generale). — 13 aprile.

Con riserva di pubblicare prossimamente la consueta circolare annuale indicante la data delle varie mute negli stabilimenti balneari militari e le offerte dagli stabilimenti civili di riduzione nei prezzi al personale dipendente da questa amministrazione, il Ministero rende noto fin d'ora le facilitazioni cortesemente concesse dalla direzione dello stabilimento di Montecatini agli ufficiali ed alle loro famiglie.

Il prezzo della pensione che decorre dal primo maggio ed ha vigore fino al 20 giugno è di lire 6.50 al giorno. La pensione comprende: vitto, alloggio, camera, candela. — Prima visita medica. — Ingresso alle sorgenti dello Stato. — Ingresso al R. Casino. — Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie dei bagni. — Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie dei giuochi al R. Casino. — Sconto del 50 % sulle tariffe ordinarie per l'accesso e cura al reale stabilimento della Grotta Giusti di Monsummano.

La pensione speciale non potrà essere di una durata minore di otto giorni, salvo disposizioni dei sanitari delle R.R. Terme le quali prescrivano una cura più breve.

L'ufficiale che dopo qualche giorno di pensione non volesse rimanere più vincolato alla medesima, dovrà pagare i giorni di già passati in pensione in ragione di lire 10 cadauno ed in tale misura dovranno pure pagare coloro che troncassero la pensione prima che fossero passati gli otto giorni stabiliti dalle presenti norme, e ciò s'intende nel caso che non vi sia la speciale prescrizione medica sopraccennata.

All'atto della partenza il pensionante, dovrà restituire la tessera nominale statagli rilasciata al suo arrivo. La medesima serve

per avere il libero accesso alle sorgenti e per fruire di tutti gli altri ribassi. Dovrà essere esibita ad ogni richiesta fatta dal personale dei R.R. stabilimenti e non potrà giammai essere ceduta a chicchessia. In caso di smarrimento, il pensionante sarà tenuto a procurarne l'immediato rinnovo contro pagamento della tassa di lire 4.

Il déjeuner ed il pranzo sono serviti ad ore fisse; in conseguenza i signori pensionanti dovranno procurare di non porre il minimo ritardo alle ore stabilite per non portare intralcio al regolare andamento del servizio. È per questo che il pensionante il quale ritardi anche di dieci minuti, dovrà fare il suo pasto in tavolo separato con l'aumento di lire 0.50 per il déjeuner e di lire 1 per il pranzo.

Gli straordinari, pietanze, acque minerali, caffè, bibite, liquori, ecc., dovranno essere pagati volta per volta all'atto della loro consegna, al prezzo delle tariffe ordinarie, dedottovi un ribasso del 20 °/₀.

Orario

Visita medica: conforme le ore stabilite dai sanitari delle R.R. Terme.

Déjeuner . . . . . ore 11 ½
Pranzo . . . . . ore 18 ½

Ingresso alle sorgenti.

Tettuccio, Savi, Regina, Olivo . . dalle 6 alle 11
Rinfresco . . . . . dalle 14 alle 19
Bagni . . . . . dalle 6 alle 18

Per usufruire di detta pensione i signori ufficiali dovranno produrre il loro libretto di viaggio od altro documento che chiaramente giustifichi la loro qualità. — Per le famiglie degli ufficiali che con essi si recheranno a Montecatini, saranno praticate le stesse facilitazioni, riducendo la pensione a lire 4 giornaliere per i ragazzi al disotto degli anni dieci.

Per ulteriori schiarimenti, rivolgersi al sig. N. Melani direttore e proprietario della Ditta, in *Bagni di Montecatini* (Provincia di Lucca). *Il Ministro* — A. Di San Marzano.

N. **66**. — **Norme amministrative pei richiamati della classe 1874.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 aprile.

A soluzione di alcuni dubbi stati sollevati riguardo all'applicazione della precedente Circolare n. 59, il Ministero avverte

che, per le spese di viaggio sostenute dai distretti militari per il rinvio in congedo dei richiamati della classe 1874, i corpi debbono loro rimborsare la quota fissa di lire 2 per ogni individuo licenziato (§ 5 della Circolare 93 del 1893).

Per i rimborsi che siano già stati liquidati in ragione delle spese effettive non sarà fatta alcuna rettificazione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **67**. — **Moduli per gli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 aprile.

Si avvertono i corpi ed ufficiali militari che, in conseguenza del R. Decreto 11 agosto 1897 (*Atto* 171 *Giornale Militare*), col quale gli scrivani locali assunsero la denominazione di « ufficiali di scrittura », sono stati istituiti differenti moduli di Specchi e Specchietti caratteristici per gli ufficiali di scrittura e per gli assistenti locali.

Tali moduli trovansi inserti nel catalogo degli stampati ai numeri seguenti:

Modulo 112-A Specchio caratteristico . .) degli ufficiali di
» 112-B Specchietto caratteristico.) scrittura

» 113-A Specchio caratteristico . .) degli assistenti
» 113-B Specchietto-caratteristico.) locali.

I corpi ed uffici dovranno però far uso degli attuali mod. 112 e 113, comuni ad ambedue le categorie di impiegati, sino a consumazione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **68**. — **Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva della classe 1878**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 aprile.

Anche quest'anno gli inscritti di leva potranno fruire della tariffa militare tanto sulle linee ferroviarie e su quelle lacuali sottoindicate quanto sui piroscafi della *Navigazione generale italiana* per recarsi esclusivamente dal comune al capoluogo di circondario, non solo al tempo delle sedute ordinarie, ma eziandio in occasione di quelle supplettive e straordinarie dei Consigli di leva, e per ritornarne:

Ferrovie meridionali (Rete Adriatica);
Ferrovie della Rete Mediterranea;

Ferrovie della Rete Sicula;

Ferrovie Reali Sarde;

Ferrovie secondarie della Sardegna;

Ferrovie della Società Veneta (Treviso-Vicenza, Padova-Bassano, Camposampiero-Montebelluna, Vicenza-Schio, Torre-Schio-Arsiero, Parma-Suzzara, Arezzo-Stia, Udine-Cividale, Udine-Portogruaro, Conegliano-Vittorio, Bologna-Portamaggiore, Budrio-Massalombarda);

Ferrovie Nord-Milano;

Ferrovie dell'Emilia (Guastalla-Reggio-Sassuolo, Reggio-Carpi);

Ferrovie del Ticino (Santhià-Biella);

Ferrovia Suzzara-Ferrara;

Ferrovie Sicule occidentali (Palermo-Marsala-Trapani);

Ferrovia Fossano-Mondovì;

Ferrovia Verona-Caprino;

Ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Città di Castello-Fossato;

Ferrovia Napoli-Ottaiano-S. Giuseppe;

Ferrovie e navigazione del lago di Lugano (Menaggio-Porlezza);

Impresa di navigazione sul lago di Garda.

Accordano poi speciali facilitazioni pel trasporto dei detti inscritti:

La ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta, che dà il ribasso del 50 % sui prezzi ordinari;

La ferrovia economica Bari-Barletta, che dà il ribasso del 33.33 % sul prezzo di tariffa pel trasporto in 3ª classe delle comitive di 10 o più inscritti di leva, pel viaggio sia di andata, sia di ritorno e per la percorrenza minima di tre tratti.

Il viaggio è concesso soltanto per i viaggi in 3ª classe ed alle seguenti condizioni:

1. L'inscritto, che intende fruire del ribasso, deve chiedere la carta di riconoscimento al sindaco del comune sulla cui lista di leva è annotato, ovvero al sindaco del comune di residenza, se abbia fatta domanda di visita per delegazione o se si trovi inscritto sulle liste di altro comune appartenente però allo stesso circondario.

Le carte di riconoscimento, secondo apposito modello, sono distribuite ai sindaci in fascicoli madre-figlia e vengono distinte con un numero progressivo.

Le matrici dovranno essere conservate per gli eventuali riscontri.

I sindaci potranno rilasciare la carta di riconoscimento, oltrechè ai giovani inscritti sulle liste di leva del proprio comune, anche:

a) agli inscritti i quali abbiano chiesto la visita per delegazione avanti al Consiglio di leva del circondario in cui risiedono, previo accertamento della loro identità personale, e della ottenuta facoltà di essere visitati per delegazione;

b) ai giovani residenti nel comune, che risultino inscritti sulle liste di altro comune dello stesso circondario;

c) a tutti quegli altri inscritti, che abbiano la possibilità di approfittare della ferrovia per recarsi avanti il Consiglio di leva, compresi quindi gli appartenenti ai comuni forensi ed alle frazioni del comune capoluogo di circondario.

2. Tanto il primo tagliando, quanto la parte superiore del secondo, debbono essere riempiti (meno s'intende nella parte riservata all'indicazione dei bigliettari) esclusivamente dai municipi, i quali rimarranno responsabili dell'esattezza delle indicazioni appostevi.

3. Le carte di riconoscimento non compilate regolarmente, incomplete, corrette, alterate, oppure non presentate in tempo opportuno o presentate ad una stazione diversa da quella in esse indicata e quelle, infine, che non fossero del tutto identiche al prescritto modello, sono ritenute nulle e di nessun valore.

4. Le stazioni indicate su ogni carta di riconoscimento come stazioni di partenza e di arrivo nell'andata debbono essere rispettivamente indicate come stazione di arrivo e come stazione di partenza nel ritorno.

Inoltre la stazione di partenza nell'andata deve essere quella del comune che lascia la carta di riconoscimento e quella di partenza pel ritorno la città capoluogo di provincia o di circondario.

Qualora il comune di partenza non abbia stazione ferroviaria, si dovrà indicare sulla carta di riconoscimento quella più vicina al comune stesso od anche quella che riesca più comoda della più vicina o perchè meglio fornita di strade di accesso o perchè posta in direzione del luogo di destinazione.

5. Il prezzo del biglietto tanto per l'andata che pel ritorno dev'essere pagato tutto al bigliettario della stazione di partenza, il quale ritira il primo tagliando della carta di riconoscimento.

Il secondo tagliando serve come biglietto di ritorno, dopo che il commissario di leva ha completato e sottoscritto la dichiarazione relativa alla visita subita dall'inscritto, e deve essere consegnato alla stazione al termine del viaggio.

6. I viaggi di andata non possono aver luogo prima del giorno che precede quello della visita, ed i viaggi di ritorno non possono aver luogo più tardi del giorno che segue quello anzidetto della visita.

7. Qualora da uno stesso comune debbano partire — lo stesso giorno — più di 10 inscritti, il sindaco deve imprescindibilmente prendere il giorno prima gli opportuni accordi col capo della stazione dalla quale essi debbono partire ed avvertire gli interessati di presentarsi alla stazione abbastanza in tempo perchè tutte le operazioni necessarie possano essere effettuate prima della partenza del treno.

Nel caso che un tale procedimento non sia stato tenuto e che perciò non sia stato possibile agli agenti ferroviari di distribuire in tempo i biglietti, gli interessati saranno tenuti, senz'altro, a pagare il biglietto a tariffa ordinaria.

8. Riguardo agli inscritti mandati in osservazione all'ospedale militare si terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) se l'ospedale ha sede nello stesso capoluogo di provincia o di circondario in cui l'inscritto viene visitato dal consiglio di leva, il commissario di leva ritirerà dall'inscritto la carta di riconoscimento e lo avvertirà di presentarsi a riprenderla il giorno in cui avrà avuto termine l'osservazione all'ospedale. È ben inteso che la data, da apporsi in tal caso sulla carta di riconoscimento dal commissario di leva, dovrà essere quella del giorno in cui ha avuto termine l'osservazione;

b) se nel capoluogo di provincia o di circondario in cui l'inscritto dev'essere visitato dal Consiglio di leva non ha sede l'ospedale militare, l'inscritto, a seconda delle distanze, dovrà, dopo di aver subito l'esperimento all'ospedale, far ritorno al capoluogo del circondario, oppure essere direttamente inviato al proprio comune.

In entrambi i casi l'inscritto sarà munito dello scontrino (mod. F^{bis} bleu) per cura dell'ufficiale delegato in 1° o dell'ospedale, e se egli non debba far ritorno al capoluogo del circondario, il commissario di leva annullerà la di lui carta di riconoscimento.

Sul foglio di viaggio da rilasciarsi all'inscritto a mente del § 335 del regolamento sul reclutamento, l'ufficiale delegato in 1° indicherà espressamente dove l'inscritto debba essere inviato dopo di aver subito l'esperimento.

Per mezzo del sindaco l'inscritto dovrà poi essere avvertito della decisione che sarà stata presa a suo riguardo dal consiglio di leva.

9. Nessuna facilitazione di viaggio spetta ai membri delle famiglie degli inscritti di leva, che trovansi nei casi previsti dai nn. 1, 2, 3 e 4 nell'articolo 93 della legge sul reclutamento.

10. I prefetti e i sottoprefetti richiederanno direttamente al reclusorio militare di Savona il numero di copie delle suaccennate carte di riconoscimento strettamente necessario pei bisogni degli inscritti sulle liste di leva dei comuni dipendenti e le faranno al più presto distribuire ai sindaci dei comuni predetti.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **69.** — **Esami d'idoneità all'avanzamento dei capitani del corpo veterinario militare.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 15 aprile.

Nella prima quindicina del mese di giugno prossimo avranno principio in Roma gli esami di idoneità per l'avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo veterinario militare con anzianità a tutto il 1888, compresi quelli che possono concorrere agli esami di riparazione.

Il programma sul quale dovranno aver luogo le relative prove, è quello stabilito dall'*Alto* 111 del 1890.

I capi di corpo e di servizio i quali hanno alla loro dipendenza capitani veterinari che si trovano nelle suaccennate condizioni, faranno pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) per la via gerarchica prescritta per la trasmissione dei libretti personali, non più tardi del 15 maggio p. v., gli elenchi nominativi di proposta compilati su deliberazione delle commissioni compilatrici delle note caratteristiche, e corredati del relativo verbale.

L'ordine di chiamata, il nome degli ufficiali esaminandi ed il giorno di presentazione alla commissione esaminatrice, verranno indicati a tempo debito sul *Bollettino delle nomine*.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 17ª — 1898 — PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 aprile.

BIBLIOTECA DI ROMA VITTORIO EMANUELE

APRILE 20. — Inscritti della classe 1878 arruolati in 1ª categoria che dovrebbero essere avviati alle armi isolatamente, *pag.* 145.
» 20. — Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla 3ª gara generale di tiro a segno nazionale, *pag.* 146.
» 20. — Armamento dei ciclisti militari, *pag.* 151.
» 21. — Esami per sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente, *pag.* 151.

CIRCOLARE N. **70.** — **Inscritti della classe 1878 arruolati in 1ª categoria che dovrebbero essere avviati alle armi isolatamente.** — (Direzione generale leve e truppa). — 20 aprile.

Per le stesse ragioni per le quali nelle leve scorse, a cominciare da quella sulla classe 1872 (Circolare 140 del 1892), venne disposto che gli inscritti arruolati in 1ª categoria nella leva sulla classe 1877 e che, in applicazione dei §§ 567, 568, 572, 578, 579, 590, 593, 595, 596, 597, 598, 602, 603, 608, 640 e 656 del regolamento sul reclutamento, avrebbero dovuto essere mandati immediatamente sotto le armi fossero invece inviati in licenza straordinaria con obbligo di ripresentarsi alla chiamata degli uomini della loro classe, questo Ministero determina quanto appresso:

1. Gli inscritti della leva sulla classe 1878, o di leve precedenti, i quali fossero dal 1° maggio prossimo fino al tempo della chiamata alle armi della classe predetta arruolati in 1ª categoria ed avviati dai Consigli di leva, per effetto di alcuno dei succitati paragrafi del regolamento sul reclutamento, ai distretti militari, saranno presso i medesimi sottoposti subito ad accurata visita e, se confermati idonei, rilasciati in congedo illimitato provvisorio con obbligo di presentarsi allorchè saranno chiamati alle armi i militari della stessa classe 1878.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 15ª, pag. 136. — Nella quarta riga dell'Avviso, *invece di:* nell'ultima riga, *leggasi:* nella penultima riga.

Circolare n. 69, pag. 143. Nella prima riga del testo della circolare, *invece di:* Nella prima quindicina ecc., *leggasi:* Nella seconda quindicina, ecc.

Nell'occasione di tale visita i distretti prenderanno nota degli inscritti i quali risultino idonei per le armi a cavallo (cavalleria, artiglieria a cavallo, meno il treno, e artiglieria da campagna, meno il treno), tenendo presenti le disposizioni contenute nei §§ 40, 64, 66 e 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898) e scriveranno sul loro foglio di congedo illimitato provvisorio la indicazione: *Abile armi a cavallo*, onde, nel caso in cui sia disposta anche nella leva sulla classe 1878 la chiamata anticipata degli uomini per le armi a cavallo, possano i distretti provvedere per la loro precettazione.

Quelli invece tra gli inscritti di cui nella presente Circolare che nella visita saranno riconosciuti inabili al servizio militare in genere verranno trattenuti presso il distretto e proposti subito per la rassegna speciale.

2. Gli inscritti i quali fossero condannati come renitenti, non dovranno scontare la pena mentre trovansi in congedo illimitato provvisorio, ma soltanto dopo che avranno compiuto la loro ferma e saranno stati avviati in congedo illimitato, e ciò a mente dell'articolo 169, ultimo alinea, della legge sul reclutamento.

3. Gli inscritti di cui si tratta saranno riportati dai distretti sul ruolo 57 e saranno dimostrati nelle situazioni della forza come uomini in congedo provvisorio in attesa della chiamata della classe.

4. Nei giorni di permanenza ai distretti gli inscritti di cui si tratta verranno amministrati come uomini fuori forza sotto l'osservanza del disposto dai §§ 1383 e 1384 del regolamento d'amministrazione.

Così pure dicasi per quelli che vengano mandati in osservazioni in ospedali militari, per i quali la retta dovrà essere conteggiata nel modo stabilito dal § 2705 del medesimo regolamento.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **71**. — **Norme amministrative per l'intervento delle rappresentanze dei corpi alla 3ª Gara generale di tiro a segno nazionale**. — (Segretariato generale). — 20 aprile.

A complemento della circolare n. 2347 del 30 giugno 1897 ed a parziale modificazione di essa, il Ministero dispone quanto segue:

1. Le rappresentanze militari, di cui è cenno ai nn. 1 e 2 della citata circolare, dovranno trovarsi a Torino nelle ore antimeridiane del giorno antecedente a quello nel quale devono eseguire il tiro, giorno risultante dallo specchio n. 1.

2. Le rappresentanze per la VI categoria saranno composte di soli 10 tiratori e non sono ammessi i due supplenti di cui nella circolare sopra ricordata.

3. Le varie rappresentanze, dei corpi non residenti a Torino, saranno prese in aggregazione dai reggimenti indicati nello specchio n. 2 della presente circolare ed alloggiati nelle caserme in tale specchio menzionate.

4. Tutti i militari concorrenti alla gara saranno inviati a Torino col proprio armamento ed equipaggiamento.

Per l'andata e il ritorno al proprio corpo avranno diritto alle consuete indennità di viaggio.

5. Per il periodo della gara, il Ministero, valendosi della facoltà di cui all'art. 4 del R. Decreto 7 aprile 1892 sulle indennità eventuali (*Vol.* 585 della *Raccolta*), determina che ai militari delle rappresentanze sia di corpi stanziati altrove, sia di corpi residenti in Torino, venga corrisposto il soprassoldo giornaliero fissato dal n. 25 dello specchio III del decreto medesimo, e cioè:

pei sottufficiali	L. 0,50,
pei caporali e soldati	» 0,40.

Del soprassoldo pagato, i corpi chiederanno rimborso sul rendiconto delle indennità di viaggio (mod. 221), annettendovi copia della presente circolare.

6. La tassa di serie prescritta per la VII categoria (L. 20) e la tassa d'inscrizione, di cui all'art. 8 delle norme per l'esecuzione del tiro (L. 2), saranno a carico della massa generale dei corpi e verrà anticipata dai reggimenti che hanno le rappresentanze in aggregazione, per conto dei corpi a cui questi ultimi appartengono.

7. I premi conseguiti dalle rappresentanze resteranno di proprietà dei corpi rispettivi.

8. Tutti gli altri premi che i militari otterranno individualmente nelle categorie VI e VII, saranno lasciati in proprietà del vincitore.

9. A mano a mano che le rappresentanze avranno eseguito il tiro nella VI e VII categoria, esse saranno fatte rientrare ai rispettivi corpi, eccezion fatta per quei militari i quali fossero inscritti in altre categorie.

Ai militari delle rappresentanze che intendono prender parte anche alle categorie della gara libera, cessa di esser dovuto, finite le categorie obbligatorie (VI e VII), il soprassoldo di cui al n. 5.

10. I militari di truppa che manifestino il desiderio di concorrere alla 3ª gara generale quali tiratori isolati, saranno avviati a Torino, se appartenenti a corpi o riparti stanziati altrove, secondo le norme stabilite per le rappresentanze.

Essi avranno diritto alle indennità di viaggio per l'andata e il ritorno; ma durante la permanenza a Torino riceveranno solamente le competenze ordinarie dai reggimenti presso i quali saranno aggregati (specchio n. 2, annotazione).

11. I comandanti di corpo d'armata disporranno, qualora lo crederanno opportuno, per l'indrappellamento delle varie rappresentanze valendosi a tale uopo degli ufficiali concorrenti alla VIII categoria.

L'invio però di militari di truppa per le gare libere sarà limitato a coloro che conseguirono la nomina di tiratori scelti.

12. Gli ufficiali designati dai corpi a concorrere alla VIII categoria, che non siano residenti in Torino, avranno diritto al rimborso dell'intero viaggio ed all'indennità di trasferta di 1ª categoria dal giorno della partenza a tutto quello del ritorno al corpo rispettivo, calcolando tre giorni di permanenza in Torino con diritto alla suddetta indennità.

13. A modificazione del n. 4 della menzionata circolare 30 giugno, la rappresentanza alla XV categoria non è più obbligatoria.

I reggimenti che hanno ufficiali concorrenti volontariamente a tale categoria, ne designeranno uno quale rappresentante del corpo, e questi avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio ed all'indennità di 1ª categoria per tutta la durata di esso e per due giorni di permanenza a Torino.

14. Le tasse di serie e d'inscrizione saranno a carico degli ufficiali tanto nell'VIII, quanto nella XV categoria.

15. Per il giorno 5 maggio i corpi dovranno trasmettere al Ministero (Commissione esecutiva della 3ª gara generale) l'elenco degli ufficiali e dei militari di truppa che prenderanno parte alla gara come tiratori isolati, comprendendo, per la categoria XV, l'ufficiale che interverrà quale rappresentante del corpo.

Se dopo la trasmissione di detto elenco occorresse introdurvi qualche variazione, i corpi ne informeranno immediatamente il Ministero.

Copia di tale elenco, dovrà dai corpi essere pure trasmessa direttamente al comando della divisione di Torino pel giorno sopra indicato. *Il Ministro* — A. Di San Marzano.

SPECCHIO N. 1

SPECCHIO *indicante i giorni nei quali le varie rappresentanze devono eseguire il tiro nelle Categorie VI e VII della 3ª Gara generale.*

Categoria	Giorno	RAPPRESENTANZE CHE ESEGUISCONO IL TIRO	N. delle rappresentanze	Totale per ogni giorno e categoria
VI	30 maggio	Rappresentanze dei reggimenti di fanteria dei primi 5 corpi d'armata eccettuati i reggimenti di fanteria 41 e 42	39	40
		Rappresentanza degli Ascari	1	
VII	Id.	Rappresentanze delle legioni dei carabinieri reali di Ancona e Bari	2	37
		Rappresentanze dei primi dodici reggimenti di cavalleria	12	
		Rappresentanze delle brigate di artiglieria da costa	11	
		Rappresentanze delle brigate di artiglieria da fortezza	11	
		Rappresentanza del reggimento di artiglieria da montagna	1	
VI	31 maggio	Rappresentanze dei reggimenti di fanteria dei corpi d'armata VI, VII, VIII, IX e X	40	40
VII	1 I.	Rappresentanze delle legioni dei carabinieri reali di Bologna e Cagliari	2	38
		Rappresentanze dei reggimenti di fanteria dei corpi d'armata II, III, IV e V	33	
		Rappresentanze dei reggimenti di fanteria 14, 45, 46	3	
VI	1° giugno	Rappresentanza della legione allievi dei carabinieri reali	1	18
		Rappresentanze dei reggimenti di fanteria dei corpi d'armata XI e XII	15	
		Rappresentanze dei reggimenti di fanteria 41 e 42	2	

VI	1° giugno	Rappresentanze dei reggimenti bersaglieri	12	22
		Rappresentanze dei reggimenti alpini	7	
		Rappresentanze della R. marina. .	3	
VII	Id.	Rappresentanze delle legioni dei carabinieri reali di Firenze e Milano	2	38
		Rappresentanze dei reggimenti di fanteria dei corpi d'armata VI, VII, VIII, e IX	31	
		Rappresentanze dei reggimenti di fanteria 91 e 92	2	
		Rappresentanze dei reggimenti genio 1°, 2° e 3°	3	
VII	2 giugno	Rappresentanze delle legioni dei carabinieri reali di Napoli, Palermo e Roma	3	41
		Rappresentanze dei reggimenti di fanteria dei corpi d'armata X, XI e XII.	24	
		Rappresentanze dei reggimenti bersaglieri	12	
		Rappresentanze dei reggimenti genio 4° e 5°.	2	
VII	3 giugno	Rappresentanze delle legioni carabinieri reali di Torino e Verona.	2	40
		Rappresentanza della legione allievi dei carabinieri reali	1	
		Rappresentanze dei reggimenti di fanteria 13, 41 e 42	3	
		Rappresentanza degli Ascari. . .	1	
		Rappresentanze dei reggimenti alpini	7	
		Rappresentanze degli ultimi 12 reggimenti di cavalleria	12	
		Rappresentanza della brigata ferrovieri	1	
		Rappresentanze della R. marina .	3	
		Rappresentanze delle guardie di finanza.	10	

SPECCHIO N. 2

RAPPRESENTANZE	Corpi cui vanno aggregate	Caserme dove sono alloggiate
1° e 2° granatieri ed i primi 60 reggimenti fanteria	13° fanteria	Caserma S. Marcellino
Legioni carabinieri reali – rimanenti 34 reggimenti di fanteria – truppe indigene – Regia marina	42° id.	Caserma Cernaia
Reggimenti bersaglieri	7° bersaglieri	Caserma La Marmora
Id. alpini	3° alpini	Al Rubatto
Id. cavalleria	Regg. cavall. di Roma (20)	Caserma S. Antonio
Reggimento artiglieria da montagna – Brigate di artiglieria da costa e da fortezza	6ª brigata artiglieria da fortezza	
Rappresentanze del genio militare	Brigata ferrovieri	Caserma Missione

Annotazione. — I tiratori isolati saranno presi in aggregazione con le rappresentanze dei rispettivi reggimenti dai corpi per quest'ultime sopraindicati.

N. **72.** — **Armamento dei ciclisti militari.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 aprile.

Per opportuna norma dei corpi interessati, il Ministero comunica che viene confermata la riserva fatta con la Circolare n. 119 dello scorso anno 1897 di provvedere all'armamento dei ciclisti militari. *Il Ministro* — A. DI SAN MARZANO.

N. **73.** — **Esami pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 21 aprile.

1. Il Ministero valendosi della facoltà conferitagli dal R. Decreto 27 settembre 1897, n. 426, fa noto che è indetto un esame pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, i quali, possedendo la licenza liceale o d'istituto tecnico, ed avendo compiuto un servizio effettivo di 6 mesi, almeno come ufficiali di complemento aspirino alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente.

2. Per essere ammessi ai detti esami gli aspiranti, oltre a riunire le due condizioni suaccennate, dovranno:

a) non oltrepassare l'età di anni 28 al 1° luglio 1898;

b) essere celibi, o se ammogliati, dimostrare di possedere una rendita annua di L. 2200.

3. I sottotenenti che aspirano ad essere ammessi a tale esame presenteranno apposita domanda su carta da bollo di lira una:

a) al rispettivo comandante di corpo, se trovasi in servizio;

b) al comandante del distretto, nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo.

I comandanti di corpo e di distretto daranno corso gerarchicamente a siffatte domande, unendovi copia di stato di servizio del ricorrente, e per quelli che si trovano in servizio, un rapporto sul loro modo di servire, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche.

Le autorità militari superiori nel trasmettere tali domande devono esprimere l'esplicito loro parere sulla convenienza, o meno, di accoglierle.

4. Gli aspiranti dovranno corredare le loro domande dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) licenza *originale* di un regio liceo od istituto tecnico del Regno;

c) titoli legali, per gli ammogliati, comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole nata e nascitura, l'annua rendita di L. 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali.

5. Le domande di cui si tratta dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria), non più tardi del 15 maggio p. v.

6. I nomi degli ufficiali ammessi all'esame verranno a tempo debito pubblicati sul *Bollettino delle nomine*, ove sarà pure indicato il giorno in cui essi dovranno presentarsi alla scuola di cavalleria, presso cui avrà luogo l'esame stesso.

7. Gli aspiranti ai quali sarà conferita la nomina di sottotenente di cavalleria in servizio attivo permanente, saranno classificati colle norme che verranno stabilite nel Regolamento, di prossima pubblicazione, per l'applicazione della precitata legge 2 luglio 1896.

8. Gli esami saranno dati secondo le norme ed i programmi che fanno seguito alla Circolare n. 147 del 1897.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

Dispensa 18ª **1898** Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 aprile

APRILE 25. — Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna, *pag.* 153.

CIRCOLARE N. **74.** — **Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 aprile.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. A parziale esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto del 3 aprile corrente n. 107 (circolare n. 60 del corrente anno), saranno il 22 maggio p. v. chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri e quelli ascritti alle compagnie di sanità e di sussistenza, che nel giorno 22 maggio detto si trovino nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari.

2. I comandanti dei distretti militari di Cagliari e Sassari faranno subito pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello (*Allegato n. 1*), e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo; trasmettendone prontamente una copia al Ministero (Direzione generale leve e truppa).

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

Contemporaneamente i comandanti dei menzionati due distretti faranno compilare e trasmetteranno ai sindaci dei comuni di loro circoscrizione l'elenco prescritto dal § 621 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avvertendo che in tale elenco dovranno pure essere compresi, distinti dagli altri, quei militari che abbiano obbligo di rispondere alla presente chiamata, perchè rinviati da chiamate precedenti, e dovrà inoltre essere avvertito che debbono anche presentarsi quei militari della classe e corpi compresi nella chiamata, che sebbene non appartenenti ai distretti della Sardegna si trovino però nel territorio di questi distretti il giorno stabilito per la presentazione alle armi.

Nell'elenco stesso i distretti avranno cura di indicare, per norma dei sindaci, le località ove essi dovranno avviare di-

rettamente i richiamati a seconda del corpo cui appartengono.

3. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli *Atti* 198 del 1891 e 50 del 1892, in quanto non siano contradette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che, a modificazione del prescritto dal § 627 della citata istruzione, anche i militari non appartenenti ai distretti della Sardegna, che si presentino a questa chiamata, potranno, ove siano giudicati non idonei al servizio, essere proposti dal deposito o centro di presentazione a rassegna di rimando a senso del § 625 precedente, dopo ben inteso di averne bene accertata l'identità personale.

4. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione, fatta eccezione per gli uomini delle compagnie di sanità e di sussistenza, pei quali la presentazione e il congedamento avverrà presso i depositi di fanteria di Cagliari e Sassari, dai quali saranno equipaggiati com'è detto al successivo n. 16.

A tale oggetto i distretti di Cagliari e Sassari trasmetteranno per tempo ai detti depositi l'elenco nominativo degli uomini di sanità e di sussistenza compresi nella chiamata e che debbono quindi presentarsi ai depositi stessi.

5. I rinvii e le dispense concessi dalla presente chiamata sono quelli indicati ai nn. 7 ed 8 del manifesto suaccennato, e verranno accordati dai comandanti dei distretti militari dell'isola.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari, per le quali si invoca il rinvio, i comandanti di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta, a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi della propria famiglia, lascerebbero la medesima priva di mezzi di sussistenza; e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare.

E perchè poi la concessione stessa raggiunga lo scopo cui è intesa, sarà ben che venga fatta quando siano state presentate tutte le relative domande, e cioè non prima del giorno 18 maggio, onde i comandanti di distretto possano decidere con piena cognizione di causa.

I documenti presentati in appoggio alle domande di rinvio saranno trattenuti dal distretto che fa la concessione, il quale però ha l'obbligo di informarne subito il distretto, cui il militare appartiene per fatto di leva, ed anche il deposito o centro di mobilitazione cui il militare stesso è effettivo ed al quale dovrebbe quindi presentarsi.

6. Sono dispensati dalla chiamata quei militari, i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato dagli altri tutti della loro stessa classe dell'arma di fanteria.

Tale concessione non è quindi estesa a quelli che, pur avendo fatto parte dei presidi d'Africa, abbiano in complesso prestato un servizio inferiore od uguale a quello degli altri rimasti in Italia.

I militari ai quali spetta la dispensa per questo titolo non dovranno essere compresi nell'elenco dei richiamati, che i comandanti dei distretti della Sardegna sono tenuti a spedire ai sindaci.

7. Trascorsi otto giorni da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di deposito o centro di mobilitazione trasmetterà al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che senza giustificato motivo non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito nei precitati capi del regolamento sul reclutamento e della relativa istruzione complementare, relativamente ai mancanti alla chiamata alle armi per istruzione.

Così pure, avvenuta la presentazione dei richiamati, i detti comandanti di deposito o centro di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai rispettivi distretti di leva a riguardo di quei militari che, sebbene non appartenenti ai distretti della Sardegna, abbiano risposto alla chiamata, onde possano così essere considerati come dispensati da quella stabilita pel giorno 26 agosto p. v.

8. Effettuato il rinvio in congedo illimitato dei richiamati, i comandanti dei centri di mobilitazione comunicheranno, con speciali elenchi modello 62, ai rispettivi distretti di leva le relative variazioni matricolari, onde queste possano essere dai distretti stessi riportate sul ruolo modello 57-A.

Art. 2. — *Ufficiali di complemento richiamati.*

9. Col *Bollettino Ufficiale* sarà provveduto per la chiamata degli ufficiali di complemento, i quali si presenteranno, quelli di fanteria ai depositi di Cagliari e Sassari cui sono effettivi, quelli

dei bersaglieri al battaglione bersaglieri di stanza in Caprera, e quelli medici, commissari e contabili secondo sarà indicato nel detto *Bollettino*.

Il comandante della divisione militare di Cagliari provvederà, occorrendo, a ripartire tutti gli ufficiali richiamati fra i corpi dipendenti a seconda delle esigenze del servizio.

10. I comandanti di corpo, cui gli ufficiali di complemento sono effettivi, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata dai detti comandanti che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di presentarsi nel giorno rispettivamente stabilito;

c) coprire alcuno degli impieghi specificati al n. 14 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con R. Decreto 16 maggio 1889 e modificata coi Regi Decreti 11 giugno 1893 e 27 giugno 1897;

d) dover dare esami di concorso ad impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

e) dover condurre indispensabilmente a termine lavori agricoli durante il periodo dell'istruzione, comprovando tale condizione con analogo certificato del sindaco del comune nel quale i richiamati risiedono;

f) aver frequentato un corso di studi presso una scuola od un istituto di qualsiasi genere e dovere nel tempo della chiamata, o nei tre mesi successivi, dare esami finali o di promozione (da comprovarsi con attestato del direttore o del preside della scuola od istituto);

g) trovarsi per ragioni speciali di famiglia o professionali o d'impiego nella condizione di non poter prendere parte alla istruzione nell'epoca stabilita senza loro grave discapito.

I comandanti dei corpi si accerteranno della validità degli addotti motivi e decideranno sulle domande di dispensa, dandone poi avviso al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria).

Nel fare le partecipazioni della chiamata in servizio, i comandanti stessi trasmetteranno agli ufficiali chiamati in servizio i documenti che loro potessero occorrere per ottenere le riduzioni cui hanno diritto nei viaggi sulle ferrovie, per raggiungere il corpo cui debbono presentarsi.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

11. L'assegnazione ai corpi dei richiamati appartenenti per fatto di leva ai distretti della Sardegna sarà effettuata secondo le norme prescritte per la mobilitazione; quindi per quelli di fanteria sarà fatto luogo alla ripartizione stabilita dal n. 211 del nuovo tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione.

Quei militari appartenenti per fatto di leva ai distretti del continente o della Sicilia, e che si presentassero ai centri di mobilitazione della Sardegna, saranno considerati, quanto ad assegnazione, come effettivi ai centri stessi.

12. Per coadiuvare il proprio personale nel ricevimento e nell'equipaggiamento dei richiamati, i comandanti dei centri di mobilitazione della Sardegna si varranno degli ufficiali di complemento richiamati che ad essi si presentano.

Art. 4. — *Istruzione.*

13. I richiamati, appena inquadrati nel reggimento o riparto al quale sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento o riparto stesso, per modo di trovarsi allenati prima d'intervenire alle manovre di campagna.

Quelli di fanteria, granatieri e bersaglieri eseguiranno inoltre due lezioni di tiro col fucile modello 91, prima dell'inizio delle manovre di campagna o durante le manovre stesse.

Art. 5. — *Congedamento.*

14. I richiamati, verranno congedati direttamente dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno 10 giugno.

Il movimento per tale congedamento verrà regolato dal comandante della divisione militare di Cagliari.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

15. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (*Allegato n. 2*).

16. I richiamati ascritti alle compagnie di sanità e di sussistenza dovranno essere equipaggiati dai depositi di fanteria di Cagliari e Sassari con le robe disponibili in magazzino, prelevando gli occorrenti fregi dal deposito speciale di mobilitazione di Ozieri.

17. I richiamati appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri saranno armati di fucile mod. 1891; non saranno loro distribuite le cartucce a pallottola, bensì 42 cartucce da salve (7 caricatori pieni).

Le cartucce occorrenti saranno dai depositi e dal 30° battaglione bersaglieri richieste alla direzione d'artiglieria di Maddalena e cedute in carico definitivo ai corpi ai quali i richiamati verranno assegnati.

18. Quanto alle norme amministrative si osserveranno le disposizioni della circolare n. 93 del 1893, avvertendo però che, nel rinvio alle loro case, gli uomini dovranno dai corpi essere provveduti di mezzi di viaggio, sino al comune di residenza, soltanto quando abbiano da recarsi in mandamenti diversi da quelli in cui il congedamento avviene.

19. Le punizioni di prigione semplice e di rigore saranno fatte scontare ai richiamati al termine delle manovre, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1871 dell'esercito permanente.

1. Per ordine di S M. il Re sono chiamati alle armi per 20 giorni:

a) i militari di truppa di 1ª categoria della classe 1871 in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri alle compagnie di sanità di sussistenza, che alla data del 22 maggio p. v. si trovino nel territorio dei distretti militari di Cagliari e Sassari.

b) i militari di truppa di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente, ascritti ai corpi anzidetti ed appartenenti a qualunque distretto militare, i quali nel detto giorno 22 maggio si trovino nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari e che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione;

c) gli ufficiali di complemento nati nel 1871 effettivi ai reggimenti di fanteria stanziati in Sardegna ed al battaglione bersaglieri distaccato a Caprera, e quelli medici, commissari e contabili effettivi ai distretti di Cagliari e Sassari, fatta eccezione, per tutti, di quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo per tutti il 22 maggio nelle ore antimeridiane.

3. Tutti i militari di truppa richiamati, eccettuati i *bersaglieri*, che si trovano a risiedere nella circoscrizione territoriale di questo distretto, dovranno recarsi alla sede del deposito del . . . reggimento fanteria (caserma . . . . .).

Quelli che si trovano nei *comuni del mandamento in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi alla sede

del detto deposito nelle ore antimeridiane del giorno 22 maggio, muniti del foglio di congedo e del libretto personale.

Quelli che si trovano in *comuni di altri mandamenti* del distretto: se hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, si presenteranno nelle prime ore del mattino dello stesso giorno 22 maggio, e cogli stessi documenti, al sindaco del **comune in cui si trovano** per ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare; se hanno da viaggiare per via ordinaria, partiranno senz'altro il mattino del giorno medesimo alla volta del deposito del detto reggimento.

4. I richiamati appartenenti ai bersaglieri che si trovano nel *territorio del mandamento cui appartiene* l'isola di Caprera dovranno senz'altro presentarsi alla sede del 30° battaglione bersaglieri; quelli che si trovano in comuni di *altri mandamenti* si presenteranno nelle prime ore del mattino del 22 maggio coi documenti sopra indicati, al sindaco del *comune in cui si trovano*, per ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare, e dovranno partire subito alla volta dell'isola di Caprera.

5. I richiamati che si trovano alla sede del deposito di fanteria o del battaglione bersaglieri cui debbono presentarsi, o siano provenienti da altri comuni del mandamento cui questi appartengono, riceveranno per il giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane, metà della indennità di trasferta.

I richiamati provenienti da comuni di altri mandamenti, tosto giunti al deposito del detto reggimento fanteria o al 30° battaglione bersaglieri, riceveranno l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio e il rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare. Coloro però che provengono da un comune, che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentino il foglio di congedo o, in difetto, un foglio di riconoscimento, munito del *visto per la partenza* del sindaco del comune in cui essi si trovano.

6. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal propri o sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria dell'esercito permanente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la causa di riforma, ed, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

7. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria quei militari i quali comprovino con documenti autentici a questo distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altra epoca gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla prima successiva chiamata coloro che comprovassero con documenti autentici di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa della classe 1871 che, non più tardi del 18 maggio, comprovino con speciale certificato del sindaco al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 10 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

8. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'articolo 4 e nel n. 106 della Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi approvata con regio decreto 16 maggio 1889;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) abbiano attualmente un fratello in servizio sotto le armi per fatto di leva o per arruolamento volontario.

d) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione anche non consecutivi,

Questi ultimi militari dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto il proprio libretto di tiro non più tardi del 16 maggio. Dal sindaco stesso poi lo riceveranno in restituzione, prima

del giorno stabilito per la presentazione e colla notificazione se furono dichiarati dispensati dalla chiamata, o se dovranno presentarsi.

9. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, e rimarrà quindi senza risposta, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere inviato.

10. Coloro, che senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotte le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi in nessun caso addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

Li 18

Il Comandante del distretto.

ALLEGATO N. 2

—

OGGETTI *di vestiario ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria di linea e compagnie di sanità e sussistenza	Bersaglieri
Asciugatoi	2	2
Berretti	1	»
Berretti (feltz) con fiocco da bersaglieri	»	1
Borracce con coreggia	1	1
Borse complete per pulizia	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca	»	1
Cappotti	1	»
Chepi completi con copertura (senza treccia)	1	»
Coregge per pantaloni	1	1
Cravatte bianche per collo	2	2
Cucchiai	1	1
Fazzoletti	1	1
Ginocchielli	1	1
Gavette di lamiera	1	1
Giubbe di panno	»	1
Giubbe di tela	1	1
Mantelline	»	1
Mutande di tela di basino	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2
Panciotti	1	1
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastoni per teli da tenda	2	2
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Sacchetti per galletta	2	2
Scatolette per nero da scarpe	1	1
Scarpe (paia)	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1
Spazzole	1	1
Tasche per pane con coreggia	1	1
Tazze di latta	1	1
Teli per tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1
Zaini	1	1
Razioni di carne in conserva	2	2
Razioni di galletta	2	2

AVVERTENZE.

1° I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi in servizio, e della calzatura da borghese, sempreché sia accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che si discosti troppo da quella di ordinanza e sia atta alle marcie militari.

Gli oggetti di biancheria e le scarpe che saranno loro così lasciate, dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

2° Si distribuiranno a preferenza oggetti usati, portando sovratutto la più rigorosa attenzione sulla calzatura, la quale dovrà essere opportunamente unta con vaselina gialla, con le norme contenute nell'*Atto* 79 della *Raccolta*, ed in condizioni tali di servizio da non esigere riparazioni durante il periodo d'istruzione.

3° Ai graduati saranno distribuiti, oltre ai *distintivi* di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli da appuntato), anche quelli da chepi.

4° Ai richiamati, cui venga lasciata la calzatura propria, saranno egualmente distribuite le *uose* di tela e i *sottopiedi* con bottoni gemelli.

5° Potrà pure essere distribuito ai richiamati il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

6° Per i piastrini di riconoscimento saranno tenute presenti le norme degli *Atti* 283 della *Raccolta* e 10 del 1894.

ROMA

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 19ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 aprile.

APRILE 28. — Modificazioni alle prescrizioni circa il pagamento della tassa d'inscrizione alla 3ª Gara generale di tiro a segno nazionale, *pag.* 165.
» 28. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1899, *pag.* 166
» 29. — Scuola di tiro del 1° reggimento artiglieria, *pag.* 167.
» 29. — Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente, *pag.* 168.
» 29. — R. Decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria delle classi 1870 e 1871 ascritti all'arma dei carabinieri reali, *pag.* 168.
» 29. — Chiamata alle armi dei militari delle classi 1870 e 1871 ascritti all'arma dei carabinieri reali, *pag.* 169.

CIRCOLARE N. **75**. — **Modificazioni alle prescrizioni circa il pagamento della tassa d'inscrizione alla 3ª Gara generale di tiro a segno nazionale**. — (Segretariato generale). — 28 aprile.

Per semplificare le operazioni di conto corrente fra i vari corpi, relative al pagamento della tassa d'inscrizione alla 3ª Gara generale, ed a parziale modificazione del n. 6 della Circolare n. 71 del corrente anno, questa tassa dovrà essere pagata dai corpi, che mandano le rappresentanze a Torino, direttamente alla commissione esecutiva della gara predetta, presso il Ministero della guerra, non più tardi dell'8 maggio p.v., fermo rimanendo quanto si è disposto per il pagamento della tassa di serie per la VII categoria. L'importo di tale tassa sarà a carico delle masse generali dei corpi solo per le rappresentanze obbligatorie dei militari di truppa.

Ad evitare infine erronee interpretazioni, il Ministero avverte che la rappresentanza per la VI e VII categoria dovrà essere esclusivamente composta di militari di truppa.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 71, pag. 147. — Nel n. 5, penultima ed ultima riga, *invece di:* « annettendovi copia della... » *porre:* « citandovi in appoggio la...».

N. **76.** — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1899** — (Segretariato generale). — 28 aprile.

Per le identiche ragioni e analogamente a quanto è stato praticato negli scorsi anni, il Ministero fa conoscere quali siano gli ufficiali che, per la loro anzianità di grado, potranno essere inscritti nei quadri d'avanzamento per l'anno 1899.

ARMI E CORPI	con anzianità a tutto il					
	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
Fanteria	18 ott. 1896	30 gen. 1896	8 apr. 1888	7 ott. 1888	26 lugl. 1896
Cavalleria	18 ott. 1896	19 ago. 1895	8 apr. 1888	14 apr. 1889	30 ott. 1896
Artiglieria	24 dic. 1896	17 lugl. 1893	7 ott. 1887	14 sett. 1888	31 ott. 1895
Genio	15 ott. 1895	19 agos. 1894	18 sett. 1887	8 apr. 1888	26 lugl. 1896
Personale permanente dei distretti	24 dic. 1896	17 lugl. 1893	24 mar. 1887	26 sett. 1886	—
Ufficiali delle fortezze	24 dic. 1896	13 dic. 1894	31 dic. 1886	15 giu. 1890	—
Corpo sanitario militare	24 dic. 1896	4 lugl. 1895	24 mar. 1887	19 apr. 1891	—
Corpo di commissariato militare	18 ott. 1896	18 ott. 1896	11 ott. 1888	4 nov. 1889	30 ott. 1896
Corpo contabile militare	18 ott. 1896	15 ott. 1895	11 ott. 1888	4 nov. 1889	4 lugl. 1895
Corpo veterinario militare	24 dic. 1896				

N. 77. — **Scuola di tiro del 1° reggimento d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 29 aprile.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella Circolare n. 49 del corrente anno, questo Ministero ha determinato che la scuola del 1° reggimento artiglieria, al poligono di Colfiorito, anzichè svolgersi dal 21 luglio al 15 agosto, abbia luogo dall'11 luglio al 5 agosto. In tal senso dovrà pertanto intendersi modificato lo specchio A che andava annesso alla Circolare precitata.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. 78. — **Esami di concorso per la nomina di sottotenenti veterinari di complemento a sottotenenti veterinari in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 29 aprile.

1. Il Ministero valendosi della facoltà conferitagli dal R. Decreto 14 aprile 1898, fa noto che è aperto un concorso per esami per la nomina di sei sottotenenti nel corpo veterinario militare.

2. Per essere ammessi a detti esami gli aspiranti dovranno:

a) aver già ottenuta la nomina a sottotenente veterinario di complemento;

b) non oltrepassare l'età d'anni 28 al 1° agosto 1898;

c) essere celibi, o se ammogliati, dimostrare di possedere un'annua rendita di lire 2200.

I sottotenenti veterinari di complemento che aspirano ad essere ammessi a tale esame, presenteranno apposita domanda su carta bollata da lire una, al rispettivo comandante di corpo, se trovansi in servizio, ovvero al comandante del distretto nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo; e vi uniranno i documenti seguenti:

a) L'estratto dell'atto di nascita legalizzato.

b) Il diploma originale di laurea in zooiatria.

Il concorrente laureato all'estero proverà di aver ottenuto la conferma e la facoltà di esercitare la professione veterinaria nel Regno.

c) Per gli ammogliati, i titoli legali comprovanti di poter assicurare a favore della moglie e della prole nata e nascitura l'annua rendita di lire 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito.

3. I comandanti di corpo e di distretto daranno corso gerarchicamente a siffatte domande, unendovi copia dello stato di servizio del concorrente, e per quelli che si trovano in servizio, un rapporto sul loro modo di servire, redatto dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche.

Le autorità militari superiori, nel trasmettere tali domande, dovranno esprimere l'esplicito loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Le domande di cui si tratta dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del giorno 19 maggio p. v.

5. Gli esami saranno dati secondo i programmi pubblicati nell'*Atto* 112 del 1890, ed avranno principio nella seconda metà del mese di maggio presso le Regie scuole superiori di medicina veterinaria di Napoli e Torino.

Gli aspiranti quindi sulla loro domanda indicheranno in quale delle due scuole intenderanno subire gli esami.

6. I nomi degli ufficiali ammessi agli esami saranno a tempo debito pubblicati nel *Bollettino militare*, ove sarà pure indicato il giorno in cui dovranno presentarsi alla scuola prescelta presso cui avrà luogo l'esame stesso.

7. Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà riportata la idoneità in tutti i singoli esami.

8. Ai posti di cui sopra verranno nominati quelli, fra gli idonei, che avranno riportato migliore classificazione.

9. Il candidato che sarà riuscito deficiente nell'esperimento scritto ed orale, non sarà ammesso agli ulteriori esami.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

N. **79**. — **R. Decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria delle classi 1870 e 1871 ascritti all'arma dei carabinieri reali**. — (Direzione generale leve e truppa). — 29 aprile.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 131 della legge sul reclutamento testo unico, approvato con Regio Decreto 6 agosto 1888 (serie 3ª).

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno e della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari ascritti all'arma dei Reali carabinieri delle classi 1870 e 1871 a qualunque distretto militare appartengano.

Art 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 29 aprile 1898.

UMBERTO.

RUDINÌ.
A. DI SAN MARZANO.

N. **80.** — **Chiamata alle armi dei militari delle classi 1870 e 1871 ascritti all'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 aprile.

1. In esecuzione di quanto prescrive il Regio decreto 29 aprile 1898, ho determinato di chiamare alle armi, col giorno 2 maggio p. v., i militari in congedo illimitato delle classi 1870 e 1871 ascritti all'arma dei carabinieri reali, a qualunque distretto militare appartengano per fatto di leva.

2. Dai comandanti di distretto militare, secondo gli ordini già dati, sarà stato pubblicato nei comuni di loro circoscrizione un manifesto conforme all'unito modello (*Allegato* n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati ed altra copia sarà spedita a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*).

3. Come è stabilito dal detto manifesto, tutti i militari richiamati debbono presentarsi al Comando della legione dei carabinieri reali nel cui territorio si trovano al momento della chiamata.

Dal detto Comando saranno equipaggiati ed assegnati ai riparti, presso cui debbono prestare servizio, secondo le particolari istruzioni che verranno all'uopo impartite dal Comando generale dell'arma.

4. Per nessuna causa saranno concessi rinvii ad altra chiamata, e nessuna dispensa potrà essere accordata all'infuori di quelle tassativamente stabilite nell'art. 4 dell'Istruzione 16 maggio 1889, pei militari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) siano funzionari dell'amministrazione di pubblica sicurezza;

b) siano ascritti ai corpi delle guardie di città, carcerarie, di finanza;

c) coprano presso le amministrazioni ferroviarie, presso l'amministrazione telegrafica o presso l'amministrazione postale alcuno degli impieghi rispettivamente indicati negli specchi *A*, *B* e *C* annessi all'Istruzione anzidetta, e che, a senso del capitolo 2° della Istruzione stessa, danno diritto a dispensa in caso di mobilitazione;

d) si trovino a prestar servizio come ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio ed aiutanti ragionieri, come capi-tecnici o come capi operai, capi lavoranti, operai e lavoranti — esclusi gli avventizi — purchè ascritti a ruolo da *tre* mesi almeno, negli stabilimenti militari in genere, direzioni e stabilimenti di artiglieria e del genio, magazzini delle sussistenze, magazzini centrali militari, ecc.;

e) si trovino a prestare servizio come capi-tecnici principali, capi-tecnici, sotto-capi-tecnici negli stabilimenti militari marittimi o nei regi arsenali e come operai e manovali che vi siano addetti almeno da *tre* mesi;

f) siano impiegati al servizio semaforico della regia marina o alle capitanerie di porto.

5. I militari richiamati, che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, sono per ora dispensati dal rispondere alla chiamata salvo ulteriori ordini in contrario.

Ai militari residenti *irregolarmente* all'estero, sarà cura dei parenti, delle autorità consolari e del sindaco del comune rispettivo, di dare avviso del richiamo sotto le armi; ma la mancanza di questo avviso non li esimerà, in caso di non presentazione, dall'incorrere nelle penalità previste dalla legge.

6. Quei militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica confermata dal proprio sindaco e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di giorni 10 dalla precedente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni

che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi perchè sia constatato se esista causa di riforma, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando o mandati in osservazione presso un ospedale militare.

7. Tanto agli effetti matricolari, quanto a quelli amministrativi, i militari richiamati che giungono sotto le armi debbono considerarsi effettivi alle legioni alle quali si presentano.

Avvenuta la presentazione, le legioni apporranno sui fogli matricolari modello n. 59 che sono presso di esse depositati, e su quelli che si procureranno sollecitamente dalla legione competente pei militari effettivi ad altra legione, le variazioni di chiamate, ecc. con le seguenti formule:

« Chiamato alle armi per effetto del R. Decreto 29 aprile 1898, giunto li . . . . (*ovvero* non giunto, indicandone la causa) ».

« Tale nella . . . (indicare la legione) li . . . . . ».

« Chiamato alle armi per effetto del Regio Decreto 29 aprile 1898 e dispensato per . . . . (indicare la causa) li . . . . . ».

8. I comandanti di legione, trascorso l'ottavo giorno da quello stabilito per la presentazione dei richiamati, trasmetteranno al rispettivo distretto di leva un elenco nominativo di quei militari che non risposero alla chiamata, onde dai distretti stessi possa adempiersi a quanto è stabilito per i militari non presentatisi senza giustificato motivo.

Per i militari, che debbano essere denunziati disertori, i distretti si atterranno per analogia al disposto del capo XXI della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ed al capo XXXII del regolamento stesso, quale fu modificato dal R. Decreto 25 febbraio 1894, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi di cui ai paragrafi 655 e 656 della citata Istruzione, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre del corrente anno.

9. Avvenuta la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di legione avrà cura di fare le occorrenti comunicazioni alle legioni interessate, relativamente a quei militari che si siano presentati ad una legione diversa da quella cui sono effettivi, secondo il distretto cui appartengono per fatto di leva.

Disposizioni amministrative.

10. Le legioni, presso le quali gli uomini si presentano, li prenderanno in forza dal giorno successivo a quello della loro presentazione alle legioni stesse.

Presso le legioni i richiamati debbono essere tenuti in forza come gli effettivi; ma non verranno compresi nè sui *Prospetti della forza* mod. 215 nè sui *Rendiconti generali degli assegni* mod. 222.

Sui *Rapporti-situazione* mod. 80-E i richiamati saranno dimostrati nelle colonne 22 e 23.

11. Per tutti indistintamente i richiamati spetta alle legioni l'assegno giornaliero del grado nell'arma a piedi.

È inoltre dovuta l'indennità fissa spese di viaggio di lire 10 per la venuta sotto le armi, cioè dal comune di residenza alla sede di presentazione. Al rinvio in congedo è poi dovuta l'indennità di lire 10 per il viaggio degli uomini dalle sedi delle legioni alle case loro.

12. Alle legioni spetta altresì, per ogni richiamato, l'assegno di primo corredo di lire 45.

Qualora i richiamati rimangano sotto le armi meno di due mesi, dovrà poi essere restituita una quota di lire 15.

13. Pel viaggio dal comune di residenza alla sede di presentazione è dovuta l'indennità di trasferta da soldato (L. 1,20) e spetterà alle legioni dare rimborso ai sindaci delle anticipazioni che fossero state fatte a senso dell'*Atto* 103 del 1894.

14. Pei richiamati sarà riaperto il conto della massa individuale, accreditando loro l'assegno di primo corredo di lire 45 e addebitando contemporaneamente l'importo degli oggetti di vestiario di cui verranno provvisti.

Quando poi saranno rinviati in congedo, verrà loro addebitata, se ne sia il caso, la quota di lire 15 da restituirsi allo Stato.

15. Giusta il disposto dall'art. 46 della legge 21 dicembre 1890 n. 7321 sul servizio e le attribuzioni per gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, le spese pei richiamati sono a carico del bilancio dell'interno.

Degli assegni per essi dovuti le legioni chiederanno perciò rimborso, al termine d'ogni trimestre, con speciale rendiconto mod. 400, annettendovi apposito *Foglio dimostrativo* mod. 231.

debitamente rettificato e completato, per comprendervi anche l'importo degli assegni di primo corredo.

Nel rendiconto speciale saranno inoltre comprese le spese di viaggio (diarie personali e spese di trasporto) effettivamente sostenute pei richiamati nei movimenti dalle sedi delle legioni alle stazioni, a cui saranno destinati, e da una legione all'altra, giustificandole coll'unirvi i relativi fogli di viaggio.

I rendiconti speciali saranno trasmessi a questo Ministero (*Direzione generale Revisione dei conti*) che, verificatone l'esattezza, li invierà al Ministero dell'interno pel rimborso con mandati esigibili con quietanza dell'ufficio d'amministrazione dei personali vari.

16. Affinchè l'amministrazione della guerra sia a tempo provvista dei fondi per il pagamento degli assegni dovuti pei richiamati, le legioni dovranno trasmettere a questo Ministero (*Direzione generale dei servizi amministrativi*), al principio di ogni mese, una apposita richiesta d'anticipazione analoga al prospetto mod. 303, assegnandone l'importo all'ufficio d'amministrazione dei personali vari.

L'importo medesimo verrà poi inscritto a debito sul rendiconto speciale di cui al numero precedente.

Per il Ministro — AFAN DE RIVERA.

ALLEGATO N. 1

Distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di truppa delle classi 1870 e 1871 in congedo illimitato.

Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi i militari in congedo delle classi 1870 e 1871 ascritti all'arma dei Reali Carabinieri, a qualunque distretto appartengano.

I richiamati, provvisti di foglio di congedo si presenteranno il mattino del giorno 2 maggio p. v. al comando della legione nel cui territorio risiedono.

Coloro che debbono fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano per ricevere gli scontrini per trasporto a tariffa militare e dove occorra la necessaria anticipazione.

I richiamati che senza legittimo impedimento indugeranno la loro presentazione saranno dichiarati disertori.

A . . . . . addì . . . aprile 1898.

Il Comandante del distretto.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

Dispensa 20ª **1898** Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 maggio.

APRILE 30. — R. Decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1873 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri ed al personale permanente dei distretti, *pag.* 175.
MAGGIO 4. — Disposizioni per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1873, *pag.* 176.

CIRCOLARE N. **81**. — **R. Decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1873 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri ed al personale permanente dei distretti**. — (Direzione generale leve e truppa). — 30 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 131 della legge sul reclutamento, testo unico approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1873 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri ed al personale permanente dei distretti ed appartenenti a tutti i distretti militari del Regno.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 30 aprile 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **82**. — **Disposizioni per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1873**. — (Direzione generale leve e truppa). — 4 maggio.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto in data 30 aprile 1898 ho determinato di chiamare alle armi i militari della classe 1873 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea, esclusi i granatieri, ai bersaglieri, ed al già personale permanente dei distretti, a qualunque distretto militare appartengano per fatto di leva.

2. Dai comandanti di distretto militare, secondo gli ordini dati, sarà stato già pubblicato nei comuni di loro circoscrizione il manifesto conforme all'annesso modello (allegato n. 1) e dai comandanti stessi si avrà cura che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati, ed altra copia sarà sollecitamente trasmessa a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa).

3. Come è stabilito nel detto manifesto, i richiamati, a qualunque distretto appartengano per fatto di leva, debbono presentarsi ai distretti nel cui territorio si trovano all'atto della chiamata.

Dal distretto stesso detti militari saranno subito avviati, in abito borghese: quelli di fanteria, al deposito corrispondente giusta lo specchio A annesso all'*Atto* 272 del 1897 eccettuati quelli presentatisi al distretto di Sulmona che saranno avviati al deposito di Aquila; quelli dei bersaglieri, al deposito del reggimento bersaglieri che ha sede nel territorio del rispettivo corpo d'armata, ad eccezione di coloro che si presentano ai distretti della Sardegna, che saranno inviati al battaglione bersaglieri che ha sede in Caprera.

4. Dai predetti depositi e dall'indicato battaglione i richiamati saranno vestiti ed armati.

I depositi invieranno quindi i militari alla sede del rispettivo reggimento, eccettuati, per la fanteria di linea, i depositi di Castrovillari, Ferrara, Macerata e Teramo i cui richiamati, saranno dal comando del corpo d'armata, ripartiti subito fra i reggimenti di fanteria da esso dipendenti nel modo che crederà più opportuno.

I richiamati di fanteria del distretto di Sulmona saranno dal deposito di Aquila avviati al 12° reggimento fanteria in Roma.

I richiamati dei bersaglieri che affluiranno al deposito di Barletta saranno, dal deposito stesso, avviati: quelli dei di-

stretti di Bari, Barletta, Lecce e Taranto, al reggimento bersaglieri in Ancona; quelli dei distretti di Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza e Castrovillari al reggimento bersaglieri di Napoli.

Altre eventuali eccezioni saranno notificate direttamente ai comandi interessati.

5. Si avverte che per nessuna causa, saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere data all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata; e però i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro titolo loro venissero indirizzate.

6. Tanto agli effetti matricolari, quanto a quelli amministrativi, i militari della classe richiamata che giungono sotto le armi, debbono considerarsi effettivi ai reggimenti nei quali andranno a prestar servizio.

Epperò, dopo avvenuta la presentazione, per quelli che mentre erano in congedo appartenevano al deposito di un reggimento diverso, sarà dal deposito stesso fatto il trasferimento al reggimento in cui i richiamati prestano servizio, trasmettendogli contemporaneamente i rispettivi fogli matricolari con la variazione di *chiamato e giunto*, usando la formola di cui al successivo n. 8.

7. A tale effetto, avvenuta la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di distretto militare avrà cura di fare sollecitamente le occorrenti comunicazioni ai depositi interessati, relativamente a quei militari che siano stati avviati a un deposito diverso da quello cui sono effettivi.

8. I distretti stessi comunicheranno prontamente ai depositi ai quali i militari sono effettivi la data in cui essi giunsero alle armi, o il motivo della non avvenuta presentazione, e i depositi apporranno quindi sui fogli matricolari le variazioni di chiamata, di trasferimento ecc., con le seguenti formole:

« Chiamato alle armi per effetto del R. decreto 30 aprile 1898, giunto li . . . . . (*ovvero*: non giunto indicando la causa) ».

« Tale nel . . . . (indicare il reggimento) li . . . . . ».

« Chiamato alle armi per effetto del R. Decreto 30 aprile 1898 e dispensato per . . . . . (indicare la causa) li . . . . . ».

9. Tutte le variazioni successive, fino a quella di congedamento, saranno poi fatte per cura dei corpi cui gli uomini saranno effettivi.

10. Al congedamento, gli uomini stati trasferti ad altri corpi saranno transitati di nuovo ai depositi dei corpi cui appartenevano prima della chiamata alle armi.

11. Pei militari che non si presentano per qualsiasi ragione, i distretti comunicheranno le necessarie variazioni di dispensa, denunzia di diserzione, ecc. ai corpi presso i quali sono depositati i rispettivi fogli matricolari. Quelli che si presenteranno in ritardo, saranno ugualmente trasferiti effettivi ai reggimenti, secondo le indicazioni dei numeri 3 e 4.

Per i militari che debbano essere denunziati disertori, i distretti si atterranno per analogia al disposto del capo XXI della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ed al capo XXXII del regolamento stesso, quale fu modificato dal R. Decreto 25 febbraio 1894, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi di cui ai paragrafi 655 e 656 della citata istruzione, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre del corrente anno.

Disposizioni amministrative.

12. I corpi prenderanno i richiamati in forza dal giorno successivo a quello del loro arrivo ai depositi, e li comprenderanno tra gli effettivi, anche sui *Prospetti della forza* mod. 215 e sui rendiconti generali degli assegni, insieme con gli uomini delle altre classi sotto le armi.

13. Per la venuta alle armi, è dovuta ai corpi l'indennità fissa spese di viaggio di L. 10.

Eguale indennità spetterà poi per il rinvio in congedo.

14. Ai corpi spetta altresì, per ogni richiamato, l'assegno di primo corredo di lire 45, salvo a restituirne la prescritta quota di lire 15, per quelli che rimangono sotto le armi meno di due mesi.

15. Arrivati ai distretti, i richiamati saranno da questi fatti tosto accompagnare alle caserme dei depositi dai quali devono essere ricevuti.

Quelli il cui deposito si trovi in altra sede, saranno formati in drappelli ed avviati a destinazione senza alcun oggetto di equipaggiamento, provvisti, quando ne abbisognino, di assegni di viaggio per conto del corpo cui sono destinati.

16. Pei viaggi dal comune di residenza sino alle sedi dei depositi, è dovuta ai richiamati l'indennità di trasferta da soldato (lire 1,20).

17. Ai richiamati dev'essere distribuito dai depositi l'equipaggiamento individuale indicato nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 2).

Si distribuiranno, a preferenza, oggetti usati.

18. A coloro che ne fossero sprovvisti, sarà pure distribuito il libretto personale e il piastrino di riconoscimento.

19. Si dovranno dai depositi ritirare ai richiamati gli oggetti da borghese, che non possono essere usati colla divisa militare, nel modo e per gli effetti di cui al § 2152 del regolamento d'amministrazione.

20. I richiamati, all'atto del loro congedamento, che salvo ordine in contrario avverrà presso i depositi i quali provvidero al loro equipaggiamento, saranno forniti degli assegni di viaggio fino al comune di residenza, quando tale comune trovasi fuori del mandamento in cui ha sede il deposito dal quale vengono licenziati.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di truppa della classe 1873 in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi i militari di truppa in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di tutti i distretti militari del regno, ascritti alla prima categoria della classe 1873 ed appartenenti alla *fanteria di linea*, ai *bersaglieri* ed al *personale permanente dei distretti*.

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo per tutti nelle ore del mattino del 6 corrente maggio.*

3. Tutti i militari di truppa richiamati, che si trovano nella circoscrizione territoriale di questo distretto, dovranno presentarsi a questo comando *qualunque sia il loro distretto di leva, e qualunque indicazione abbiano sul loro foglio di congedo.*

Quelli che si trovano nei *comuni del mandamento in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi a questo comando nelle ore del mattino del giorno suindicato muniti del foglio di congedo e del libretto personale.

Quelli che si trovano in *comuni di altri mandamenti del distretto*: se hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, si presenteranno nelle prime ore del mattino dello stesso giorno suindicato e cogli stessi documenti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, per ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare; se hanno da viaggiare per via ordinaria, partiranno senz'altro il mattino del giorno medesimo alla volta del distretto.

4. I richiamati che si trovano alla sede di questo comando, e quelli provenienti da altri comuni di questo mandamento, riceveranno pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore del mattino, metà dell'indennità di trasferta.

I richiamati provenienti da comuni di altri mandamenti,

tosto giunti al distretto, riceveranno l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio ed il rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare. Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presenteranno il foglio di congedo, o in difetto, un foglio di riconoscimento, munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune in cui esso si trovavano.

5. Quei militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica confermata dal proprio sindaco e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni dalla precedente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi perchè sia constatato dal distretto se esista causa di riforma, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando o mandati in osservazione presso un ospedale militare.

6. Sono dispensati dal rispondere alla presente chiamata i militari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio militare come volontari di un anno o perchè studenti universitari, e non lo abbiano ancora prestato;

b) siano funzionari dell'amministrazione di pubblica sicurezza;

c) siano ascrittti ai corpi delle guardie di città, carcerarie, di finanza;

d) coprano presso le amministrazioni ferroviarie, presso l'amministrazione telegrafica o presso l'amministrazione postale alcuno degli impieghi rispettivamente indicati negli specchi *A*, *B* e *C* annessi all'*Istruzione sulle dispense delle chiamate alle armi*, approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889, e che, a senso del capitolo 2° della Istruzione stessa, danno diritto a dispensa in caso di mobilitazione;

e) si trovino a prestare servizio come ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio ed aiutanti ragionieri, come capi-tecnici o come capi operai, capi lavoranti, operai e lavoranti — esclusi gli avventizi — purchè ascritti a ruolo da *tre* mesi almeno, negli stabilimenti militari in genere, direzioni e stabilimenti di artiglieria e del genio, magazzini delle sussistenze, magazzini centrali militari, ecc.

f) si trovino a prestare servizio come capi-tecnici principali, capi-tecnici, sotto capi-tecnici negli stabilimenti militari marittimi o nei regi arsenali e come operai e manovali che vi siano addetti almeno da *tre* mesi;

g) siano impiegati al servizio semaforico della regia marina o alle capitanerie di porto;

h) abbiano attualmente in servizio sotto le armi un fratello arruolato per fatto di leva.

7. I militari richiamati, che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, sono per ora dispensati dal rispondere alla chiamata salvo ulteriori ordini in contrario.

8. Nessuna altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nei numeri 6 e 7, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata.

Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

9. Per i militari residenti *irregolarmente* all'estero, sarà cura dei parenti, delle autorità consolari e del sindaco del comune rispettivo, di dare loro avviso del richiamo sotto le armi; ma la mancanza di questo avviso non li esimerà, in caso di non presentazione, dall'incorrere nelle penalità previste dalla legge.

10. Conforme alle disposizioni del codice penale per l'esercito saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.

Addì . . . . . 1898.

Il comandante del distretto

(Bollo d'ufficio)

ALLEGATO N. 2

—

OGGETTI *di vestiario ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria di linea	Bersaglieri
Asciugatoi	2	2
Berretti	1	1
Berretti fetz	»	1
Borracce con coreggia	1	1
Borse complete per pulizia	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappelli con copertura di tela	»	1
Cappotti	1	»
Chepì guarniti con copertura di tela (senza treccia)	1	»
Coregge da pantaloni	1	1
Cravatte bianche da collo	2	2
Cucchiai di ferro	1	1
Farsetti a maglia	1	1
Fazzoletti	2	2
Gavette di lamiera	1	1
Giubbe di panno	»	1
Giubbe di tela	1	1
Mantelline	»	1
Mutande di tela	2	2
Paletti per teli da tenda	2	2
Panciotti	1	1
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastoni per teli da tenda	2	2
Pezzuole da piedi (paia)	2	2
Razioni di carne in conserva	2	2
Razioni di galletta	2	2
Sacchetti da galletta	2	2
Scatolette per nero	1	1
Scarpe (paia)	2	2
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1
Spazzole	1	1
Tasche da pane con coreggia	1	1
Tazze di latta	1	1
Teli da tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	2	2
Zaini	1	1

AVVERTENZE.

1° I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi in servizio, e della calzatura da borghese, semprechè sia accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che stuoni troppo con quella d'ordinanza e sia atta alle marce. Gli oggetti di biancheria e le scarpe, che verranno loro lasciati, saranno da considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio. Ai graduati saranno distribuiti, oltre i distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli da appuntato) anche quelli da chepi.

2° Ai richiamati, cui venga lasciata la calzatura propria, saranno egualmente distribuite le uose di tela ed i sottopiedi con bottoni gemelli.

3° Le robe di tela di color bronzo chiaro saranno distribuite a preferenza di quelle di tela spinata e le gavette grandi a preferenza di quelle piccole.

4° Per la misurazione degli uomini i depositi si serviranno, occorrendo, degli antropometri esistenti presso i distretti.

5° Ai richiamati saranno distribuite scarpe ordinarie (non rinforzate); quelle di dette calzature, ed altri oggetti, che mancassero saranno prelevati dai distretti.

DISPENSA 21ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 maggio.

MAGGIO 5. — Istruzione per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1878, *pag.* 185.
» 5 — Stabilimenti balneari e idropinici, e bagni marini, *pag.* 197.
» 6. — Passaggio nell'arma dei carabinieri reali di militari sotto le armi, *pag.* 203.

CIRCOLARE N. **83**. — **Istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1878.** — (Direzione generale leve e truppa). — 4 maggio.

Col giorno 1° giugno p. v. dovendo aver principio le operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della leva sulla classe 1878, questo Ministero, per meglio assicurare la regolarità delle operazioni suddette, stima opportuno di emanare in proposito le seguenti istruzioni ed avvertenze:

Formazione del contingente.

1. In relazione al disegno di legge già presentato alla Camera dei deputati per la leva sulla classe dei nati nel 1878, ed in attesa che su di esso sia espresso il voto del Parlamento, il Ministero determina che, così come venne praticato nelle leve sulle classi 1872, 1873, 1874, 1875 e 1877, anche nella corrente leva i consigli di leva arruolino in 1ª categoria tutti gli inscritti che risulteranno idonei al servizio militare e non saranno assegnati alla 3ª categoria. Il Ministero si riserva poi di provvedere, qualora fosse necessario, perchè gl'inscritti che risultassero assegnati alla 1ª categoria in eccedenza del contingente, vengano trasferiti alla 2ª categoria.

È ben inteso che all'arruolamento in 1ª categoria dovrà farsi eccezione per gli inscritti provenienti da leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876 che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla 2ª categoria; i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, dovranno essere arruolati in 2ª categoria, in conformità al disposto del penultimo capoverso del § 206 del regolamento sul reclutamento.

Assegnazioni alla 3ª categoria.

2. Affinchè i consigli di leva possano, come è opportuno, e giusta il disposto del § 153 del regolamento sul reclutamento, pronunciarsi circa le domande di assegnazione alla 3ª categoria e circa le altre questioni relative alla leva nella seduta stessa in cui gl'inscritti si presentano all'esame definitivo ed arruolamento, è indispensabile un preventivo esame dei documenti relativi per parte degli uffici di leva.

Sarà perciò necessario che i documenti in parola non vengano presentati ai consigli di leva nel giorno stesso in cui questi debbono pronunciare su di essi, ma siano trasmessi agli uffici di leva di mano in mano che vengono allestiti, o *almeno dieci giorni prima* del giorno fissato per l'esame definitivo ed arruolamento.

3. Nonostante le avvertenze state fatte col n. 2 della circolare n. 62 del 28 aprile 1897, anche nella leva sulla classe 1877 fu rilevante il numero degli inscritti rimasti decaduti dal diritto alla assegnazione alla 3ª categoria per non averlo invocato o comprovato in tempo utile: e perciò il Ministero ritiene opportuno di ripetere le avvertenze di cui sopra, aggiungendovene alcune altre che confida possan valere ad eliminare l'inconveniente anzidetto:

a) Giusta il disposto dall'ultimo capoverso del § 363 del regolamento, i sindaci debbono, prima che abbiano luogo le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento, trasmettere ai prefetti o sottoprefetti un elenco nominativo degli inscritti ai quali furono rilasciati documenti per conseguire l'assegnazione alla 3ª categoria, affinchè essi possano essere tenuti presenti dai consigli di leva.

In tale elenco dovranno i sindaci comprendere anche gli inscritti nell'interesse dei quali siano stati anche semplicemente richiesti documenti allo scopo suddetto;

b) I presidenti dei consigli di leva debbono interrogare individualmente tutti gli inscritti che vengono riconosciuti idonei alle armi se si trovano nelle condizioni per ottenere l'assegnazione suddetta: e della risposta, sia affermativa che negativa, debbono far prendere menzione sul registro sommario e sulle liste di estrazione;

c) Nel caso che l'inscritto dichiari di aver diritto alla assegnazione alla 3ª categoria ma non presenti i documenti neces-

sari a comprovare il diritto stesso, o li presenti incompleti, il presidente del consiglio di leva deve interpellare l'inscritto medesimo e il sindaco o il segretario comunale per conoscere i motivi pel quale mancano i documenti: e dei motivi stessi deve far prendere menzione sul registro sommario e sulla lista d'estrazione.

Il presidente del consiglio di leva deve pure avvertire gli inscritti di cui sopra che i documenti medesimi dovranno essere prodotti al consiglio di leva prima del giorno fissato per la chiusura della sessione, e che ove lasciassero scadere questo termine essi rimarrebbero decaduti dal chiesto beneficio; e deve parimenti invitare, seduta stante, i sindaci a rilasciare i documenti in parola, ed a curare che questi siano, ove del caso, sollecitamente regolarizzati o rettificati in guisa da poter essere presentati al consiglio prima della chiusura della sessione;

d) Ove poi la mancata presentazione dei documenti dipenda dalla riconosciuta necessità di promuovere prima la rettificazione o costituzione di atti dello stato civile, da pratiche in corso per la ricerca di atti all'estero, o da cause di forza maggiore, il presidente del consiglio di leva dovrà invitare gli interessati e l'autorità municipale a produrre subito almeno quegli atti che sono disponibili, salvo a completarli al più presto possibile.

Il Ministero raccomanda in particolar modo l'osservanza di tali prescrizioni, le quali, oltre al diminuire sensibilmente, come già si è detto, il numero degli inscritti che rimangono decaduti dal diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, varranno a fornire al Ministero gli elementi necessari a decidere in merito ai ricorsi degli inscritti che non avessero potuto comprovare i loro diritti innanzi ai consigli di leva;

e) *Un mese prima della chiusura della sessione* i signori prefetti e sottoprefetti cureranno che tutti gli inscritti dei quali consti, per effetto delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), che abbiano esposto ai sindaci od al consiglio di leva di aver diritto alla assegnazione alla 3ª categoria e non abbiano peranco prodotto i documenti necessari a comprovarlo, siano sollecitati individualmente a presentarli e avvertiti nuovamente che, ove i documenti suddetti non fossero presentati al consiglio di leva prima della chiusura della sessione, essi rimarrebbero decaduti dal diritto alla assegnazione alla 3ª categoria.

4. Nelle scorse leve si è rilevato che taluni uffici di leva omettono frequentemente di sottoporre al consiglio di leva i

documenti per l'assegnazione alla terza categoria di inscritti in capolista stati da questi presentati durante la sessione della leva da cui provengono.

Il Ministero pertanto prega i signori prefetti e sottoprefetti di porre la massima cura, facendo all'uopo precedere alle opportune ricerche, affinchè nelle deliberazioni dei consigli di leva siano tenuti presenti tutti i documenti prodotti allo scopo suddetto, in leve anteriori, nell'interesse dei capilista.

5. I renitenti che vengono arruolati, in seguito ad arresto od a presentazione spontanea, nel secondo periodo della leva, sebbene seguano la sorte della classe soggetta a leva al momento del loro arruolamento, debbono, per quanto riguarda il termine stabilito dalla legge per invocare e comprovare i diritti all'assegnazione alla terza categoria, considerarsi come arruolati in conto della leva successiva. Si avverte quindi che i detti renitenti possono, a norma dei §§ 652 e 653 del regolamento, far valere tali diritti innanzi al consiglio di leva, senza bisogno di speciale provvedimento per parte del Ministero, fino alla chiusura della sessione della leva successiva a quella nella quale vengono arruolati.

Lo stesso trattamento spetta anche agli inscritti rimandati a senso del § 153, lettera *c*), del regolamento, quando vengano arruolati nel secondo periodo della leva in applicazione del successivo § 155, per essere venuta a cessare la causa del rimando.

Certificati di iscrizione ai ruoli degli ufficiali di complemento e dei militari già ascritti alle regie truppe d'Africa.

6. Il Ministero ha già avuto occasione di avvertire, colla circolare n. 44 del 19 marzo 1897, col n. 4 della circolare n. 62 del 28 aprile detto anno e con l'*Atto* n. 115 del 30 giugno successivo, che, sebbene con la legge del 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. Esercito, siasi formato per tutti indistintamente gli ufficiali di complemento di ciascuna arma e corpo un unico ruolo di anzianità, nulla è tuttavia innovato all'articolo 6 della legge 29 giugno 1882, n. 830, giusta il quale gli ufficiali di complemento, al compiere del loro 32° anno di età, fanno passaggio dall'esercito permanente alla milizia mobile.

In conseguenza, riferendosi alla circolare n. 44 ed all'*Atto* n. 115 ora citati, rammenta ai comandanti dei distretti militari che nel redigere, agli effetti dei §§ 413, 414 (comma *c*) e 432 del regolamento (modificato quest'ultimo dal R. Decreto

8 giugno 1893, n. 277), i certificati d'inscrizione ai ruoli (modello n. 34) richiesti per gli ufficiali in parola nell'interesse di loro fratelli inscritti di leva aspiranti alla assegnazione alla 3ª categoria, dovranno riconoscere se *nel giorno stabilito per l'apertura della presente leva* l'ufficiale avesse o non compiuto i 32 anni, e dovranno indicare nel certificato stesso, a seconda dei casi, la conseguente ascrizione alla milizia mobile od all'esercito permanente, a norma del succitato art. 6 della legge 29 giugno 1882.

7. Per quanto riflette i certificati d'inscrizione ai ruoli dei fratelli degli inscritti di questa leva, già ascritti o tuttora appartenenti alle Regie truppe d'Africa, dovranno tenersi presenti le norme impartite con la circolare del 5 aprile 1897, n. 8681.

Arruolamento per procura di inscritti residenti all'estero.

8. Il Ministero rinnova l'avvertenza che in base agli atti di procura per l'arruolamento di inscritti residenti all'estero (modello n. 16-17) potranno essere pronunciate anche le decisioni di arruolamento nella 2ª categoria, sebbene tale categoria non sia nel modello stesso contemplata.

9. A proposito degli arruolamenti per procura, questo Ministero ha rilevato che parecchi degli inscritti stati in tal modo arruolati in 1ª categoria trascurano di rimpatriare al tempo della chiamata alle armi della loro classe, ritenendo forse di poter ottenere una dilazione alla loro presentazione, come di fatti viene per alcuno di essi domandato.

Se, pel disposto nel § 157 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificato con l'*Atto* 221 del 1894, è data facoltà ai comandanti dei distretti militari di concedere una dilazione a presentarsi agli inscritti suddetti quando fra la chiusura della sessione della leva di una classe e la chiamata della classe medesima alle armi non intercede un periodo di tempo maggiore di tre mesi, non esiste però alcuna disposizione per la quale si possa accordare una consimile dilazione allorchè la chiamata della classe alle armi avviene dopo che sia trascorso il suaccennato periodo di tempo, come appunto ora si verifica, poichè, mentre la sessione della leva si chiuderà in ottobre prossimo, la chiamata generale degli inscritti alle armi avrà luogo, presumibilmente, nel mese di febbraio dell'anno successivo: e quindi gli inscritti che ven-

gono arruolati per procura in 1ª categoria quali dimoranti all'estero dovranno imprendere effettivamente servizio con gli altri inscritti della loro classe, come è esplicitamente prescritto nel § 203*bis* aggiunto al regolamento sul reclutamento con R. Decreto 16 agosto 1891, n. 503.

Laonde, ad evitare l'inconveniente di sopra lamentato, questo Ministero prescrive che, ogni qualvolta i consigli di leva arruolino per procura inscritti residenti all'estero, i presidenti dei consigli stessi debbano fare ben conoscere ai procuratori che rappresentano quegli inscritti pel detto arruolamento, onde ne li rendano informati, che essi inscritti sono obbligati a rimpatriare in tempo per imprendere il servizio militare nel giorno stabilito per la loro classe, il che avrà luogo, presumibilmente, in febbraio 1899: e che, ove non adempiano a tale dovere, saranno senza altro dichiarati disertori e poi denunciati come tali alla autorità giudiziaria militare.

10. I presidenti dei consigli di leva si compiaceranno di manifestare inoltre ai detti procuratori che, ove gli inscritti di cui trattasi rimpatriassero prima del tempo in cui debbono presentarsi alle armi, potranno, come è indicato nel n. 22 della presente circolare, essere ammessi subito in servizio, se ne faranno domanda al comandante del distretto militare, e se sono indigenti.

11. Faranno altresì presente ai detti procuratori che, qualora i mentovati inscritti intendessero di essere ammessi al volontariato di un anno, sia per imprendere il servizio al 1° novembre dell'anno corrente, sia per ritardarne la prestazione fino al 26° anno di età, potranno fare le relative pratiche presso il R. console del luogo in cui dimorano all'estero ed ottenere tale ammissione, purchè, beninteso, abbiano i voluti requisiti e paghino la tassa prescritta.

Inscritti idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna.

12. Analogamente a quanto fu stabilito per gli iscritti della classe 1877 col n. 10 della circolare 62 del 28 aprile 1897, questo Ministero determina che, in occasione della visita presso i consigli di leva, vengano, per cura degli ufficiali delegati, e sentito il parere dell'ufficiale medico, prenotati tutti gli inscritti arruolati in 1ª categoria (fatta eccezione di quelli provenienti dai rivedibili di due leve), i quali risultino fisi-

camente idonei pel servizio nelle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria a cavallo, meno il treno, e artiglieria da campagna, meno il treno), nonchè per l'artiglieria da montagna.

Per agevolare tale prenotazione il Ministero provvederà affinchè per taluni consigli di leva uno degli ufficiali delegati sia scelto fra gli ufficiali appartenenti alle armi e specialità ora dette.

Nel fare poi la prenotazione di cui trattasi dovranno tenersi presenti le disposizioni contenute nei §§ 40, 64, 66, 67 e 69 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* 160 del 1896 e 17 del 1898) relative alle assegnazioni degli inscritti di 1ª categoria alla cavalleria, all'artiglieria da campagna, all'artiglieria a cavallo ed all'artiglieria da montagna; disposizioni che si riportano qui appresso:

« Gli inscritti da assegnarsi alla cavalleria devono essere « larghi di petto, ma non corpacciuti, anzi svelti ed agili e « conformati in guisa da poter diventare buoni cavalieri, per il « che devesi particolarmente avvertire che abbiano lunga in- « forcatura, largo bacino, coscie piatte e ginocchia non con- « vergenti.

« La statura degli uomini da destinarsi alla cavalleria deve « essere:

« pei reggimenti lancieri da metri 1,63 a metri 1,74;

« pei cavalleggeri da metri 1,58 a metri 1,70;

« per gli squadroni palafrenieri da metri 1,58 a metri 1,74.

« Gli inscritti da assegnarsi all'artiglieria da campagna « (batterie) devono essere forniti di sufficiente robustezza, « avere la statura da metri 1,63 a metri 1,77, ed essere scelti « fra i carrettieri ed in massima fra quelli addetti al governo « di cavalli e muli, e fra gli operai per lavori in legno o in « ferro, i sellai e i maniscalchi.

« Gli inscritti da assegnarsi all'artiglieria a cavallo (batterie) « devono avere tutti i requisiti fisici stabiliti per la cavalleria « ed in quanto alla statura ed ai mestieri sono ad essi appli- « cabili le disposizioni relative all'artiglieria da campagna.

« Non sono di ostacolo per l'assegnazione alle armi a cavallo, « purchè gli inscritti posseggano i requisiti suaccennati, i di- « fetti nei piedi, quali sono le dita a martello o accavallate « o riunite od aderenti, nonchè l'unghia incarnata od i piedi « piatti o schiacciati e la mancanza di due falangi all'indice « della mano destra.

« Gli inscritti da assegnarsi all'artiglieria da montagna de- « vono essere di statura non inferiore a metri 1,70, di ben « constatata robustezza fisica. Essi debbono essere scelti tra

« i mulattieri, carrettieri, muratori, operai in legno e operai « in ferro.

« I maniscalchi ed i sellai possono essere assegnati alla ca- « valleria ed all'artiglieria a cavallo, da campagna e da mon- « tagna, qualunque sia la loro statura ».

Le prenotazioni per le armi a cavallo saranno eseguite presso i consigli di leva di tutti i circondari del Regno.

Quelle per l'artiglieria da montagna saranno invece eseguite soltanto presso i consigli di leva dei circondari designati per il reclutamento di detta specialità e precisamente presso tutti i circondari della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia, nonchè presso i seguenti circondari della Toscana: Pistoia, Rocca San Casciano, San Miniato, Lucca, Castelnuovo, Massa, Pontremoli, Pisa e presso i seguenti circondari della Sicilia: Caltanissetta, Piazza Armerina, Terranova, Acireale, Caltagirone, Catania, Nicosia, Castroreale, Messina, Mistretta, Patti, Cefalù, Termini Imerese, Modica, Noto, Siracusa.

13. Interessando di poter fornire tutto intiero il contingente di cui i corpi a cavallo e l'artiglieria da montagna hanno bisogno in occasione della chiamata anticipata alle armi, senza ricorrere ad assegnazioni suppletive nel tempo della chiamata generale della classe, gli ufficiali delegati ai consigli di leva, in relazione a quanto fu avvertito anche col n. 11 della circolare 62 del 1897, avranno cura che nelle prenotazioni di cui trattasi siano compresi tutti effettivamente gli inscritti che posseggono la idoneità voluta per le armi a cavallo o per l'artiglieria da montagna.

14. Per gli inscritti giudicati abili per il servizio nelle armi e specialità stesse (compresi quelli visitati per delegazione) sarà nel modello 12 o 15 e nel foglio di congedo illimitato provvisorio posta l'annotazione *abile armi a cavallo* per quelli aventi i requisiti per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo, meno il treno, e l'artiglieria da campagna, meno il treno; e l'annotazione *abile artiglieria montagna* per gli inscritti aventi i requisiti per l'artiglieria da montagna.

Al termine delle sedute ordinarie l'ufficiale delegato in 1ª a ciascun consiglio di leva compilerà e trasmetterà con la massima sollecitudine, per mezzo del presidente del consiglio stesso, al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) un prospetto nel quale saranno rappresentati numericamente, per ogni mandamento, gli inscritti che furono giudicati idonei per le armi e specialità ora dette.

Quelli tra gli inscritti stessi che furono visitati per delega-

zione saranno portati in elenco a parte e, allo scopo di evitare duplicazioni, dovranno essere dati in nota al Ministero solamente dal consiglio di leva che eseguì la visita, non già anche dal consiglio di leva del circondario al quale appartengono gli inscritti.

Nel giorno poi in cui si chiuderà la sessione della leva, l'ufficiale delegato in 1ª trasmetterà, con lo stesso mezzo su indicato, un prospetto suppletivo degli inscritti riconosciuti idonei per le armi a cavallo e l'artiglieria da montagna dal termine delle sedute ordinarie alla chiusura della sessione.

Visita e dichiarazione d'idoneità degli inscritti.

15. Questo Ministero stima opportuno ripetere anche in questa leva la raccomandazione fatta al n. 8 (lettera *a*) della circolare n. 64 del 17 aprile 1896 ed al n. 13 della circolare n. 62 del 28 aprile 1897 (istruzioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti delle classi 1876 e 1877) onde nella visita e nelle decisioni circa la idoneità o non degli inscritti al servizio militare i consigli di leva procedano con la massima oculatezza, essendo assolutamente necessario, nell' interesse della giustizia e del reclutamento dell'esercito, che vengano riformati solamente gli inscritti i quali risultano inabili al servizio militare in modo permanente ed assoluto e che siano mandati rivedibili solo quelli che trovansi nelle condizioni previste negli articoli 78 ed 80 della legge, e che secondo l'elenco delle infermità debbono ritenersi inabili temporaneamente.

A questo proposito il Ministero osserva che, dall'esame dei risultati delle ultime due leve, ha rilevato, in confronto alle leve precedenti, un considerevole aumento nelle riforme state pronunciate in applicazione degli articoli 1, 2, 4 e 68 dell'elenco delle infermità, quali furono modificati col Regio Decreto del 30 aprile 1896, n. 104.

Questa circostanza fa dubitare che qualche consiglio di leva possa avere interpretato con soverchia larghezza le citate disposizioni del Regio Decreto del 30 aprile 1896: e perciò il Ministero richiama su di essa l'attenzione dei consigli di leva, avvertendo che anche nella applicazione delle disposizioni anzidette essi dovranno attenersi al criterio, cui è informato l'elenco delle infermità, di riformare soltanto coloro che risultino manifestamente inabili a prestare un utile servizio, e che nei casi dubbi dovranno invece valersi della facoltà di rimandare

gli inscritti alle sedute suppletive, o dichiararli rivedibili od anche, se occorra, di inviarli in osservazione ad un ospedale militare.

Surrogazioni di fratello.

16. Il Ministero rammenta che, giusta quanto venne disposto col n. 6 della circolare del 17 aprile 1896, n. 64, e col n. 14 della circolare n. 62 del 28 aprile 1897, allo scopo di evitare, per quanto sia possibile, che gli inscritti che si fanno surrogare da un fratello avanti ai consigli di leva omettano di presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento nella leva in cui debbono rappresentare il fratello surrogato e vengano quindi dichiarati renitenti, deve per cura degli uffici di leva essere rilasciato agli inscritti fattisi surrogare avanti al consiglio di leva, il certificato di esito di leva mod. n. 35, nel quale si farà risultare che l'inscritto « fu ammesso a farsi surrogare dal fratello nato il....., con l'obbligo di presentarsi nella leva sulla classe..... al consiglio di leva, nel giorno designato per l'esame definitivo del predetto fratello, per rappresentarlo tanto nei diritti quanto nelle obbligazioni, ai termini del disposto dell'art. 102 del testo unico delle leggi sul reclutamento ».

17. Gli inscritti che si fanno surrogare da un fratello non avendo obbligo, come è noto, di presentarsi al consiglio di leva all'atto della surrogazione, accade sovente che essi restano inscritti sulle liste di leva e sono poi riportati sui modelli 12 e 15 senza la indicazione dei *contrassegni personali*, prescritti dal § 162 del regolamento.

Ad evitare tale omissione gli ufficiali delegati terranno presente che i contrassegni personali dei giovani che non si presentarono al consiglio di leva al momento in cui furono ammessi alla surrogazione dovranno essere determinati allorquando i detti giovani sono chiamati avanti al consiglio a rappresentare il fratello surrogato.

18. I signori presidenti dei consigli di leva avvertiranno gli inscritti arruolati in prima categoria, che, ove desiderassero di farsi surrogare da un loro fratello, non occorrerà che per compiere le relative pratiche attendano la chiamata della classe alle armi, ma potranno farne domanda anche prima di quel tempo al comandante del distretto militare.

Elenchi modello n. 12 e 15.

19. Il Ministero rammenta che gli elenchi modello 12 dovranno, come nelle leve precedenti, essere compilati per mandamento e secondo le liste d'estrazione, come è prescritto dai §§ 184 e 185 del regolamento: e che in essi, per quanto concerne gli inscritti di leve precedenti, i quali vengono arruolati nella leva in corso, è necessario che siano segnate con esattezza, oltre alle indicazioni di cui è cenno nel § 185 del regolamento e nel n. 14 della presente circolare, anche quelle altre indicazioni che servano a far risultare il motivo per cui gli inscritti medesimi furono rimandati.

20. Ad evitare che nel trascrivere sui detti elenchi modello 12 e 15 le decisioni dei consigli di leva, possano commettersi, come talvolta è avvenuto, errori materiali, in guisa che le decisioni risultanti dai detti elenchi non siano conformi a quelle effettivamente pronunciate dal consiglio, i signori ufficiali delegati, prima di inviare ai distretti militari gli elenchi suddetti, dovranno controllarli, in quanto concerne le decisioni dei consigli di leva, con le liste di estrazione.

21. I signori ufficiali delegati dovranno altresì far speciale menzione, sui ripetuti elenchi mod. 12 e 15, dell'arruolamento per procura degli inscritti residenti all'estero che si fecero rappresentare avanti al consiglio di leva ai termini dei §§ 195 e seguenti del regolamento quali furono modificati col regio decreto 16 agosto 1891, n. 503: e ciò affinchè i comandanti dei distretti militari possano averne opportuna norma.

Inscritti indigenti reduci dall'estero arruolati in 1ª categoria.

22. Analogamente a quanto fu stabilito nelle scorse leve, questo Ministero determina che anche agli inscritti della corrente leva i quali rimpatriano dall'estero per soddisfare agli obblighi di leva e non hanno mezzi per provvedere alla loro sussistenza durante il tempo che corre tra il loro arruolamento in 1ª categoria e la chiamata alle armi della classe, sia concesso, ove ne facciano domanda, di essere subito inviati al distretto di residenza e, se confermati idonei, assegnati e mandati ad un corpo del regio esercito reclutato dal distretto al quale appartengono per fatto di leva.

Certificati di penalità
Decisioni di esclusione dal servizio militare.

23. Relativamente ai certificati di penalità degli inscritti della classe 1878 dovranno tenersi presenti le seguenti avvertenze:

a) Per gli inscritti che saranno arruolati nella 1ª categoria e designati per le armi a cavallo, i certificati di penalità dovranno essere dai prefetti e sottoprefetti richiesti al procuratore del Re presso il Tribunale competente man mano che sarà compiuto l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento, siccome è prescritto dal § 213 del regolamento;

b) Per gli altri inscritti che saranno arruolati nella 1ª categoria, i certificati di penalità dovranno invece essere richiesti subito dopo la chiusura della sessione.

24. Il Ministero ha dovuto rilevare che, nonostante la raccomandazione di cui al n. 22 della circolare n. 62 del 28 aprile 1897, anche nella leva sulla classe 1877 vennero arruolati ed avviati alle armi inscritti che dal certificato di penalità risultavano condannati ad alcuna delle pene per le quali, a termini dell'art. 3 della legge di leva e del combinato disposto dai §§ 298 e 299 del regolamento, avrebbero dovuto essere esclusi dal servizio militare.

Si rammenta quindi che è assolutamente indispensabile di evitare che abbia a rinnovarsi tale gravissimo inconveniente per il quale non solo vengono ad introdursi nelle file dell'esercito individui che la legge dichiara indegni di appartenervi, ma si reca altresì all'erario un non lieve ed ingiustificato aggravio: e a tale scopo il Ministero rinnova ai signori prefetti e sottoprefetti la raccomandazione di volere, prima di trasmettere ai distretti militari i certificati di penalità di cui al numero precedente, verificare colla massima diligenza se in essi figuri qualche condanna per cui l'inscritto debba essere escluso dal servizio, e, in caso affermativo, di riferirne subito al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

La medesima verificazione dovrà, per maggior sicurezza, essere eseguita anche dai comandanti dei distretti militari, i quali, nel dar partecipazione al Ministero dell'avvenuta trasmissione ai corpi dei certificati in parola, dovranno assicurare che da essi non si rilevò veruna condanna per cui debba farsi luogo alla esclusione dal servizio.

Visite in osservazione
dei membri delle famiglie degli inscritti.

25. A chiarimento di quanto fu avvertito col n. 23 della circolare n. 62 del 28 aprile 1897, il Ministero rende noto che ai membri delle famiglie degli inscritti mandati in osservazione presso gli ospedali militari per l'accertamento di qualche infermità da cui dipenda il diritto all'assegnazione od al passaggio alla 3ª categoria ed alle persone incaricate di accompagnarli, competono, a carico dell'Amministrazione militare (*fondo per le spese di leva*), il rimborso delle *spese di viaggio* di andata e ritorno *a tariffa ordinaria* e *l'indennità di trasferta da soldato*.

Visite per delegazione.
Reclami contro le decisioni dei consigli di leva.

26. I signori prefetti e sottoprefetti vorranno dar corso senza verun indugio a tutte le domande di visita per delegazione ed a tutti i reclami contro le decisioni dei consigli di leva, accompagnandoli con le informazioni e i documenti necessari per la loro risoluzione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **84**. — **Stabilimenti balneari e idropinici e bagni marini**. — (Segretariato generale). — 5 maggio.

1. In conformità di quanto è disposto al § 29 delle Norme per il servizio balneotermale, ecc. (allegato n. 2 al regolamento del servizio sanitario militare), il Ministero determina, che, nella imminente stagione estiva, siano aperti gli stabilimenti balneari e idropinici, ed abbiano luogo i bagni marini nelle epoche fissate dallo specchio seguente:

STABILIMENTI MILITARI BALNEARI E IDROPINICI	1ª MUTA		2ª MUTA		3ª MUTA		4ª MUTA		5ª MUTA		6ª MUTA		7ª MUTA	
	giorni di cura		giorni di cura		giorni di cura		giorni di cura		giorni di cura		giorni di cura		giorni di cura	
	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo	primo	ultimo
Acqui	1° giu	15 giu.	19 giu.	3 lug.	7 lug	21 lug.	25 lug.	8 ag	12 ag.	26 ag	30 ag	13 sett	16 sett	30 sett
Ischia	1° giu.	15 giu.	19 giu.	3 lug.	7 lug.	21 lug.	25 lug.	8 ag	12 ag.	26 ag.	30 ag.	13 sett		
Casciana . . .	7 lug.	21 lug.	25 lug.	8 ag	12 ag	26 ag.								
Salsomaggiore . . .	1° giu.	15 giu	18 giu	2 lug.	28 ag.	11 sett.	14 sett.	28 sett.						
Recoaro	20 giu	9 lug	13 lug.	3° ag.	5 ag.	21 ag.	28 ag.	16 sett.						

Città marittime. — I bagni marini avranno luogo pei soli militari di truppa dal 1° luglio al 31 agosto, in una o due mute di 30 giorni l'una.

2. La partenza dei militari d'una muta per gli stabilimenti balneari e per i bagni marini verrà regolata per modo, che essi vi giungano non prima del giorno precedente a quello in cui ha principio la muta stessa.

3. I militari di truppa diretti ad Ischia dovranno essere dai corpi fatti partire, provvisti d'indennità di trasferta e di mezzi di trasporto per ferrovia e per mare fino a destinazione, in modo che giungano a Napoli il mattino del giorno precedente a quello fissato per il principio della muta, o, tutto al più, la sera avanti.

Ai medesimi sarà ordinato di presentarsi, appena giunti a Napoli, al distretto militare, il quale provvederà che siano riuniti, e accompagnati da qualche graduato al luogo d'imbarco.

Al termine della muta, lo stabilimento d'Ischia rinvierà gli uomini direttamente ai corpi, soddisfatti d'ogni loro avere sino al giorno dell'arrivo.

4. I militari di truppa da inviarsi a Casciana saranno diretti alla stazione di Pontedera, donde procederanno per Casciana.

5. Quelli da inviarsi a Recoaro, saranno diretti alla stazione di Tavernelle (Vicenza), da dove procederanno per Recoaro.

Le amministrazioni, a cui appartengono gli individui da inviarsi a Recoaro, provvederanno i militari, oltrechè dei necessari assegni di viaggio sino alla stazione di Tavernelle, anche della somma di L. 2, perchè possano far fronte alla spesa pel tramway sino a Valdagno, ed a quella di vettura da Valdagno a Recoaro. È in facoltà del medico dirigente lo stabilimento di far corrispondere eguale assegno a quei militari, i quali, finita la cura, non si trovino in grado di percorrere a piedi il tratto Recoaro-Tavernelle

6. Quelli da inviarsi a Salsomaggiore saranno diretti alla stazione di Borgo San Donnino, donde procederanno per Salsomaggiore.

7. Per i militari di truppa ammessi agli stabilimenti di Acqui, Casciana, Ischia, Recoaro e Salsomaggiore, serviranno, come *fogli di viaggio*, per l'andata, gli stessi *biglietti d'entrata* mod. 450, loro rilasciati dai corpi; pel ritorno, i *biglietti di uscita* mod. 451, ricevuti dagli stabilimenti.

A tale effetto verrà scritta sui detti *biglietti* la seguente dichiarazione:

« Parte soddisfatto di indennità di trasferta per n. . . . giornate, e di assegni di trasporto per ferrovia da . . . a . . . (lire . . .), e per mare da . . . . . a . . . (lire . . . .)

« A . . . li . . . . 1898.

« L'aiutante maggiore (o il direttore dello stabilimento) ».

8. I militari di truppa ammessi ai bagni marini dovranno essere diretti ai luoghi di cura nel modo prescritto dal § 7 delle sopracitate Norme.

9. Il Ministero inoltre richiama l'attenzione dei comandanti di corpo su quanto è prescritto dai §§ 34 e 55 delle Norme stesse.

10. Perchè non abbia più ad accadere, come già si è verificato nei precedenti anni, che in ciascuna muta restino posti vacanti negli stabilimenti balneari militari per l'assenza di coloro che vi erano assegnati, il Ministero nel richiamare i comandanti dei corpi alla rigorosa osservanza di quanto è disposto dal § 39 delle norme stesse, prescrive che l'avviso da darsi al direttore dello stabilimento debba pervenire al medesimo almeno 10 giorni prima del cominciamento della muta, affinchè vi sia il tempo necessario per chiamare altri al posto di quelli che vi rinunziano.

11. I medici dirigenti gli stabilimenti balneo-termali ed idropinici dovranno mandare all'Ispettorato di sanità militare, verso la fine di ciascuna muta, due elenchi nominativi, *uno* per gli ufficiali e impiegati, l'*altro* per i militari di truppa che dovevano far parte della muta, con l'indicazione, per i mancanti, dei motivi per i quali non poterono intervenire, del giorno in cui per i non intervenuti allo stabilimento pervenne l'avviso dal corpo, e delle disposizioni che in seguito a ciò essi medici dirigenti avranno date secondo il disposto del § 41 delle Norme citate.

12. I comandanti delle divisioni militari nel cui territorio si trovano stabilimenti balneari, o città dove si possa stabilire una stazione balneare marittima, daranno tutte le altre disposizioni che potranno occorrere per il regolare andamento del servizio.

Questo Ministero inoltre fa conoscere:

a) che la società anonima delle *Acque albule* in quel di Tivoli, presso Roma, a cominciare dal 16 maggio a tutto il 15 ottobre, ha offerto un ribasso sui prezzi ordinari, per l'uso

dei bagni nel proprio stabilimento ai militari in attività di servizio. Gli ufficiali pagheranno centesimi 90 per il bagno nelle vasche comuni, e lire 1,40 per quello nei camerini, compresa la biancheria per asciugarsi. I sottufficiali, caporali e soldati, saranno ammessi al bagno in vasca comune col solo pagamento di centesimi 60; e qualora desiderassero un camerino ordinario pagheranno quanto gli ufficiali, cioè L. 1,40.

Per godere dei vantaggi suaccennati, gli ufficiali dovranno presentare il libretto ferroviario; e i militari di truppa uno scontrino o carta di riconoscimento rilasciato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio cui sono addetti.

b) che i signori proprietari dello stabilimento balneare Chiatamone Manzi in Napoli, accordano agli ufficiali e militari di truppa il 20 % di riduzione sopra tutti i bagni semplici e medicati in uso nello stabilimento, ad eccezione di quelli termali. Per ricevere tale agevolazione il militare dovrà presentarsi con scontrino rilasciato dal comandante del proprio corpo. Gli ufficiali medici avranno sempre libero ingresso nello stabilimento per usare delle acque e del macchinario di cui avessero bisogno per le loro osservazioni ed esperimenti;

c) che il dottor G. Mazzucchetti, direttore proprietario dello stabilimento idroterapico di Oropa (Biella), ha offerto tanto per gli ufficiali d'ogni arma e corpo in attività di servizio, od in aspettativa, disponibilità o posizione ausiliaria, quanto per gl'impiegati civili dipendenti da questo Ministero, la riduzione del 25 % sulla retta giornaliera per pensione, cura, primo consulto, uso di quanto occorre per le operazioni idroterapiche, e servizio. Il prezzo ridotto della retta sarà perciò di L. 8,25 a 9 per le camere a solo, e di L. 7,50 a L. 8,25 per le camere a due letti.

Gli ufficiali ed impiegati che intendono profittarne, potranno recarsi, per proprio conto, al suddetto stabilimento dal primo giugno al 15 luglio, e dal 25 agosto al 30 settembre. Ad evitare poi l'inconveniente di non trovare posti disponibili, sarà necessario farne domanda in tempo al prefato direttore per essere ammesso all'uno o all'altro dei due periodi suindicati.

Agli ufficiali reduci dall'Africa si accordano le facilitazioni sovraindicate anche se essi non desiderano fruire di cura balneare, ma soltanto del soggiorno in montagna come cura climatica.

d) che la direzione del Reale stabilimento di bagni a vapore naturale della Grotta Giusti in Monsummano (provincia di Lucca — presso i bagni di Montecatini) offre ai signori

ufficiali del regio esercito e della regia marina in attività di servizio:

1° la riduzione del venti per cento sul prezzo ordinario della pensione e del bagno a vapore naturale nella Grotta ai signori pensionari dell'albergo annesso al Reale stabilimento della Grotta Giusti, durante la stagione balnearia 1° maggio. 30 settembre 1898;

2° la riduzione del cinquanta per cento sul prezzo ordinario per l'accesso e cura nel Reale stabilimento della Grotta Giusti a decorrere dal 1° maggio fino al 20 giugno, in conformità di quanto venne già annunziato colla circolare n. 65 del corrente anno.

I signori ufficiali che desiderassero maggiori notizie, potranno rivolgersi alla direzione della Grotta Giusti in Monsummano (Toscana).

e) che la società generale termominerale italiana, conduttrice delle Terme di Acqui, offre ai signori ufficiali del regio esercito e della regia marina, in attività di servizio, il ribasso sui prezzi ordinari per alloggio e cura nei suoi stabilimenti, del 25 °/₀.

L'epoca di ammissione e lo stabilimento di cura saranno:

dal 1° giugno al 1° luglio alle Vecchie Terme;
dal 15 agorto al 30 settembre id. id.;
dal 1° ottobre al 30 aprile alle Nuove Terme.

L'ammissione darà diritto al trattamento di prima categoria, all'esenzione dalla tassa medica d'ingresso L. 10, ed alla facoltà di frequentare le sale da ballo e di lettura dello stabilimento.

L'accettazione tanto per gli ufficiali in divisa, quanto per quelli in abito borghese, si fa mediante presentazione del personale libretto ferroviario.

Per schiarimenti rivolgersi al signor G. Guida, direttore, in Acqui.

f) che il signor Paolo Marini, concessionario delle Terme di Valdieri (Cuneo), ha offerto per gli ufficiali del regio esercito in servizio effettivo, i quali desiderassero intraprendere colà una cura, sia climatica, sia balneare, la riduzione del 10 °/₀ sul prezzo della pensione (vitto e alloggio), — del 20 °/₀ sulle operazioni balnearie, — e del 50 °/₀ sulla tassa medica.

Lo stabilimento è aperto dal 15 giugno al 15 settembre.

g) che l'impresa Leotti-Capogreco assuntrice dello stabilimento termo-minerale di Gerace-Antonimina (Reggio di Calabria), durante la prossima stagione balneare, che decorrerà

dal 15 giugno al 15 settembre e si comporrà di 6 mute successive di 15 giorni ciascuna, mette a disposizione dei militari reduci dall'Africa n. 4 posti gratuiti (alloggio e bagno) per ciascuna delle sei mute sovraindicate.

La detta impresa è inoltre disposta a concedere notevoli facilitazioni anche agli ufficiali i quali desiderassero di valersi delle Acque Sante Locresi di Gerace-Antonimina.

h) che il signor Casimiro Mammini proprietario dello stabilimento balneo-terapico al Corso Garibaldi n. 153 in Napoli, offre ai militari (ufficiali e truppa) il ribasso del 20 % sulla tariffa comune tanto per le sezioni idroterapiche, quanto per i bagni di immersione di qualunque specie.

i) che il signor Alfredo Minieri concessionario delle sorgenti di Telese offre a tutti i militari (ufficiali in attività di servizio, in disponibilità o in aspettativa, militari di truppa sotto le armi) la riduzione del 40 % sui prezzi individuali ordinarii dei bagni presi nelle vasche sulle sorgenti, e la riduzione del 30 % sui prezzi della tariffa per bagni caldi.

k) che infine per quanto riguarda le facilitazioni accordate dalla direzione dello stabilimento di Montecatini agli ufficiali e loro famiglie, nulla havvi di mutato in quanto venne pubblicato colla circolare n. 65 del corrente anno.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **85.** — **Passaggio nell'arma dei carabinieri reali dei militari sotto le armi**. — (Direzione generale leve e truppa). — 6 maggio.

Ho determinato che siano riaperti i passaggi nell'arma dei carabinieri reali per i militari di truppa dei vari corpi del R. esercito, eccettuati i sottufficiali, che ne facciano domanda prima del 16 giugno p. v.

Trascorsa tale data le domande non avranno altrimenti corso.

I comandanti di corpo dovranno anzitutto accertare che il militare aspirante a tale passaggio abbia la statura, l'idoneità fisica e gli altri requisiti stabiliti dal § 44 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, ed, in caso affermativo, daranno corso alla domanda corredandola di copia autentica del foglio matricolare e caratteristico del richiedente ed inviandola direttamente al comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Nella domanda, redatta in carta semplice, il militare dovrà esplicitamente dichiarare che consente ad assumere la ferma di cinque anni, voluta dall'articolo 124 della legge sul reclutamento, a decorrere dal giorno in cui ha avuto principio il servizio sotto le armi e ad obbligarsi però in ogni caso, ai termini dell'articolo 129 della legge stessa e del § 840 del relativo regolamento a passare non meno di 4 anni nei carabinieri reali.

Al passaggio nei carabinieri dei militari forniti dei prescritti requisiti provvederà direttamente il comandante generale dell'arma; per coloro pei quali non potrà avvenire il trasferimento il predetto comandante generale farà le occorrenti comunicazioni ai rispettivi comandanti di corpo.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 22ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 maggio.

MAGGIO 8. — Disposizioni per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria delle classi 1873 e 1874, *pag.* 205.

CIRCOLARE N. **88**. — **Disposizioni per la chiamata alle armi di militari di 1ª categoria delle classi 1873 e 1874**. — (Direzione generale leve e truppa). — 8 maggio.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto in data 7 maggio 1898 ho determinato di chiamare alle armi i militari di 1ª categoria delle classi 1873 e 1874 ascritti ai reggimenti alpini, alle brigate di artiglieria da costa e da fortezza ed ai reggimenti del genio, escluso il treno, appartenenti per fatto di leva a tutti i distretti del regno eccettuati quelli di Cagliari e Sassari.

2. Dai comandanti di distretto militare e di reggimento alpini, secondo gli ordini dati, sarà stato già pubblicato nei comuni di loro circoscrizione il manifesto conforme agli annessi modelli (allegati n. 1 e 2) e dai comandanti stessi si avrà cura che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto e dei magazzini alpini fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati, ed altra copia sarà sollecitamente trasmessa a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa).

3. Come è stabilito nel detto manifesto (allegato n. 1), i richiamati, eccettuati gli alpini, a qualunque distretto appartengano per fatto di leva, debbono presentarsi ai distretti nel cui territorio si trovano all'atto della chiamata.

Dal distretto stesso detti militari saranno subito avviati, in abito borghese:

quelli d'*artiglieria da costa* e *da fortezza*, alla brigata cui sono effettivi, eccettuati quelli dei distretti di complemento che saranno avviati alla più vicina brigata di eguale specialità (*);

quelli del *genio*, escluso il treno, ai centri di mobilitazione cui sono effettivi, meno quelli dei distretti di complemento che saranno parimenti avviati al più vicino centro di mobilitazione di eguale specialità; bene inteso che per le spe-

(*) Tali indicazioni si intendono riferite alle nuove tabelle di mobilitazione.

cialità le quali hanno un solo centro di mobilitazione, tutti i richiamati debbono essere avviati al detto centro. I telegrafisti che saranno avviati a Messina verranno incorporati nella brigata zappatori del 1° reggimento (*).

I richiamati degli *alpini* si presentano al proprio magazzino di battaglione, nel quale saranno incorporati; quelli della 7ª compagnia al magazzino di Domodossola.

4. I richiamati, qualunque sia l'arma, il corpo o la specialità cui sono ascritti, che si presentano a un distretto diverso da quello cui appartengono per fatto di leva, saranno considerati a tutti gli effetti come appartenenti al distretto di presentazione, dal quale saranno quindi avviati al corpo cui il distretto stesso invia i propri richiamati.

S'intende che per tutti i detti militari i distretti, cui si saranno presentati, dovranno, come di consueto, prontamente informarne il rispettivo distretto di leva, il quale, a sua volta, ne informerà il corpo cui i militari stessi sono effettivi.

Le dette disposizioni sono anche applicabili agli alpini che si presentino a un *battaglione* diverso da quello cui sono effettivi, i quali saranno quindi incorporati nel battaglione al quale si saranno presentati.

5. I richiamati, tosto giunti ai corpi, saranno vestiti ed armati.

6. Si avverte che per nessuna causa, saranno concessi rinvii ad altra chiamata e nessuna dispensa potrà essere data all'infuori di quelle tassativamente specificate nel manifesto di chiamata; e però i comandanti di distretto non daranno corso alle domande di dispensa che per qualsiasi altro titolo loro venissero indirizzate.

7. Tanto agli effetti matricolari, quanto a quelli amministrativi, i militari delle classi richiamate che giungono sotto le armi, debbono considerarsi effettivi ai corpi nei quali andranno a prestar servizio.

Epperò, dopo avvenuta la presentazione, per quelli che mentre erano in congedo appartenevano a un corpo diverso, sarà dal corpo stesso fatto il trasferimento al reggimento, battaglione o brigata in cui i richiamati prestano servizio, trasmettendogli contemporaneamente i rispettivi fogli matricolari, con la variazione di *chiamato e giunto*, usando la formola di cui al successivo n. 9.

(*) Tali indicazioni si intendono riferite alle nuove tabelle di mobilitazione.

8. A tale effetto, avvenuta la presentazione dei richiamati, ciascun comandante di distretto militare, avrà cura, nel fare le comunicazioni di cui è cenno nel secondo comma del precedente n. 4, di aggiungere anche il corpo nel quale andranno a prestare servizio quei militari che al corpo stesso non sono effettivi.

Uguale comunicazione avvertiranno di fare i comandanti di battaglione alpini.

9. I distretti e i battaglioni alpini comunicheranno prontamente ai corpi e battaglioni ai quali i militari sono effettivi, la data in cui essi giunsero alle armi, o il motivo della non avvenuta presentazione, e i corpi e battaglioni stessi apporranno quindi sui fogli matricolari le variazioni di chiamata, di trasferimento ecc., con le seguenti formole:

« Chiamato alle armi per effetto del R. Decreto 7 maggio 1898, giunto li . . . . . (*ovvero*: non giunto indicando la causa) ».

« Tale nel . . . . . (indicare il corpo) li . . . . . ».

« Chiamato alle armi per effetto del R. Decreto 7 maggio 1898 e dispensato per . . . . . (indicare la causa) li . . . . . ».

10. Tutte le variazioni successive, fino a quella di congedamento, saranno poi fatte per cura dei corpi cui gli uomini saranno effettivi.

11. Al congedamento, gli uomini stati trasferti ad altri corpi saranno transitati di nuovo ai corpi cui appartenevano prima della chiamata alle armi.

12. Pei militari che non si presentano per qualsiasi ragione, i distretti comunicheranno le necessarie variazioni di dispensa, denunzia di diserzione, ecc. ai corpi presso i quali sono depositati i rispettivi fogli matricolari. Quelli che si presenteranno in ritardo, saranno ugualmente trasferiti effettivi ai corpi, secondo le precedenti indicazioni.

Per i militari che debbono essere denunziati disertori, i distretti si atterranno per analogia al disposto del capo XXI della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ed al capo XXXII del regolamento stesso, quale fu modificato dal R. Decreto 25 febbraio 1894, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi di cui ai paragrafi 655 e 656 della citata istruzione, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre del corrente anno.

Disposizioni amministrative.

13. I corpi prenderanno i richiamati in forza dal giorno successivo a quello del loro arrivo ai centri di mobilitazione e li comprenderanno tra gli effettivi, anche sui *Prospetti della forza* mod. 215 e sui *rendiconti generali degli assegni*, insieme con gli uomini delle altre classi sotto le armi.

14. Per la venuta alle armi, è dovuta ai corpi l'indennità fissa spese di viaggio di L. 10.

Eguale indennità spetterà poi per il rinvio in congedo.

15. Ai corpi spetta altresì, per ogni richiamato, l'assegno di primo corredo di lire 45, salvo a restituirne la prescritta quota di lire 15, per quelli che rimangono sotto le armi meno di due mesi.

16. Arrivati ai distretti, i richiamati saranno da questi fatti tosto accompagnare presso i corpi e riparti dai quali devono essere ricevuti.

Quelli il cui centro di mobilitazione si trovi in altra sede, saranno formati in drappelli ed avviati a destinazione senza alcun oggetto di equipaggiamento, provvisti di assegni di viaggio per conto del corpo cui sono destinati.

17. Pei viaggi dal comune di residenza sino alle sedi dei centri di mobilitazione, è dovuta ai richiamati l'indennità di trasferta da soldato (lire 1,20).

18. Il pagamento delle indennità di viaggio ai richiamati sarà fatto, anzi che dai distretti, dai centri di mobilitazione, ogni qualvolta questi si trovino alla medesima sede dei distretti a cui gli uomini si sono presentati.

19. Pel ricevimento dei richiamati dei reggimenti alpini presso i magazzini d'equipaggiamento saranno osservate le disposizioni del § 16 e seguenti della Circolare 93 del 1893.

20. Spetta ai corpi dai quali i richiamati sono presi in forza il dare rimborso ai sindaci delle anticipazioni che vengano fatte ai richiamati a senso dell'*Atto* 103 del 1894.

Ricevuti pertanto gli elenchi di cui al § 34 del detto *Atto*, i distretti dovranno rivolgerli ai corpi interessati (1).

21. Ai richiamati dev'essere distribuito dai centri di mobilitazione, l'equipaggiamento individuale indicato nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3).

Si distribuiranno, a preferenza, oggetti usati.

(1) Questa disposizione è applicabile anche per i richiamati della classe 1873.

22. A coloro che ne fossero sprovvisti, sarà pure distribuito il libretto personale e il piastrino di riconoscimento.

23. Gli oggetti da borghese dei richiamati che non possono essere usati colla divisa militare saranno conservati presso i centri di mobilitazione nel modo e per gli effetti di cui al § 2152 del regolamento d'amministrazione.

24. Quando poi venga disposto il congedamento dei richiamati — il quale, salvo ordine in contrario, avverrà presso i centri di mobilitazione da cui furono equipaggiati — gli uomini saranno forniti degli assegni di viaggio fino al comune di residenza, quando tale comune trovasi fuori del mandamento in cui ha sede il centro di mobilitazione dal quale vengono licenziati.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di truppa delle classi 1873 e 1874 in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi i militari di truppa in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di tutti i distretti militari del regno, eccetto i distretti di Cagliari e Sassari, ascritti alla prima categoria delle classi 1873 e 1874 ed appartenenti agli *alpini, all'artiglieria da costa e da fortezza ed al genio*, (escluso il treno).

2. *La presentazione dei richiamati avrà luogo per tutti nelle ore del mattino del 10 corrente maggio.*

3. Tutti i militari di truppa richiamati, eccettuati gli alpini, che si trovano nella circoscrizione territoriale di questo distretto, dovranno presentarsi a questo comando *qualunque sia il loro distretto di leva, e qualunque indicazione abbiano sul loro foglio di congedo.*

I richiamati *alpini* si presenteranno alla sede del magazzino del proprio battaglione; quelli della 7ª compagnia al magazzino di Domodossola.

Gli altri richiamati che si trovano nei *comuni del mandamento in cui ha sede questo distretto militare*, dovranno presentarsi a questo comando nelle ore del mattino del giorno suindicato muniti del foglio di congedo e del libretto personale.

Quelli che si trovano in *comuni di altri mandamenti del distretto*: se hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, si presenteranno nelle prime ore del mattino dello stesso giorno suindicato e cogli stessi documenti, al sindaco del *comune in cui si trovano*, per ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare; se hanno da viaggiare per via ordinaria, partiranno senz'altro il mattino del giorno medesimo alla volta del distretto.

4. I richiamati che si trovano alla sede di questo comando, e quelli provenienti da altri comuni di questo mandamento, riceveranno pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore del mattino, metà dell'indennità di trasferta.

I richiamati provenienti da comuni di altri mandamenti, tosto giunti al distretto, riceveranno l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio ed il rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare. Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presenteranno il foglio di congedo, o in difetto, un foglio di riconoscimento, munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune in cui essi si trovavano.

5. Quei militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare tale impossibilità mediante fede medica confermata dal proprio sindaco e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la detta fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni dalla precedente.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi perchè sia constatato dal distretto se esista causa di riforma, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando o mandati in osservazione presso un ospedale militare.

6. Sono dispensati dal rispondere alla presente chiamata i militari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano ottenuto di ritardare la prestazione del servizio militare come volontari di un anno o perchè studenti universitari, e non lo abbiano ancora prestato;

b) siano funzionari dell'amministrazione di pubblica sicurezza;

c) siano ascritti ai corpi delle guardie di città, carcerarie, di finanza;

d) coprano presso le amministrazioni ferroviarie, presso l'amministrazione telegrafica o presso l'amministrazione postale alcuno degli impieghi rispettivamente indicati negli specchi *A*, *B* e *C* annessi all'*Istruzione sulle dispense delle chiamate alle armi*, approvata con Regio Decreto 16 maggio 1889, e che, a senso del capitolo 2° della Istruzione stessa, danno diritto a dispensa in caso di mobilitazione;

e) si trovino a prestare servizio come ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio ed aiutanti ragionieri, come capi-tecnici o come capi operai, capi lavoranti, operai e lavoranti — esclusi gli avventizi — purchè ascritti a ruolo da *tre* mesi almeno, negli stabilimenti militari in genere, direzioni e stabilimenti di artiglieria e del genio, magazzini delle sussistenze, magazzini centrali militari, ecc.

f) si trovino a prestare servizio come capi-tecnici principali, capi-tecnici, sotto capi-tecnici negli stabilimenti militari marittimi o nei regi arsenali e come operai e manovali che vi siano addetti almeno da *tre* mesi;

g) siano impiegati al servizio semaforico della regia marina o alle capitanerie di porto;

h) abbiano attualmente in servizio sotto le armi un fratello arruolato per fatto di leva.

7. I militari richiamati, che si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, sono per ora dispensati dal rispondere alla chiamata salvo ulteriori ordini in contrario.

8. Nessuna altra dispensa sarà concessa all'infuori di quelle indicate nei numeri 6 e 7, come non sarà concesso alcun rinvio ad altra chiamata.

Saranno quindi considerate come non avvenute, e rimarranno perciò senza risposta, tutte le domande che a tale oggetto fossero presentate.

9. Per i militari residenti *irregolarmente* all'estero, sarà cura dei parenti, delle autorità consolari e del sindaco del comune rispettivo, di dare loro avviso del richiamo sotto le armi; ma la mancanza di questo avviso non li esimerà, in caso di non presentazione, dall incorrere nelle penalità previste dalla legge.

10. Conforme alle disposizioni del codice penale per l'esercito saranno dichiarati *disertori* coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.

Addì . . . . . 1898.

Il comandante del distretto

(Bollo d'ufficio)

ALLEGATO N. 2.

Comando del Reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi dei militari di truppa ascritti alla 1ª categoria delle classi 1873 e 1874 in congedo illimitato.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi i militari alpini in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, ascritti alla 1ª categoria delle classi suindicate ed appartenenti a tutti i reggimenti alpini.

2. La presentazione dei richiamati avrà luogo per tutti *nelle ore antimeridiane del giorno 10 corrente.*

3. I militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle rispettive sedi dei magazzini di battaglione, muniti del foglio di congedo e del libretto personale se ne sono provvisti.

Quelli che debbono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del loro magazzino di battaglione *nelle prime ore del mattino del giorno 10 corrente:* oppure partiranno *nelle prime ore del mattino del giorno stesso* dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia, si presenteranno, *nelle prime ore del mattino di detto giorno,* al sindaco del comune ove si trovano, od al comando del distretto militare se si trovano nel comune ove ha sede, per ricevere lo scontrino di viaggio.

Per gli alpini del .... reggimento appartenenti ai sottonotati mandamenti il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi.

MANDAMENTI	LUOGO di presentazione

4. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

5. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, o che provengono da altri comuni dello stesso mandamento cui quello appartiene, riceveranno, pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane, metà della indennità di trasferta.

Gli altri, tosto giunti al magazzino, riceveranno l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio e il rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie. Coloro però che provengono da un comune, che non sia quello del domicilio eletto, non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano il foglio di congedo o, in difetto, un foglio di riconoscimento munito, l'uno o l'altro, del *visto per la partenza* del sindaco del comune in cui essi si trovano.

6. I richiamati che si trovano in comuni non compresi nello specchio precedente, si presenteranno nelle ore antimeridiane di domani al comando del distretto militare del luogo o, se abbiano tratti da compiere per ferrovia o per mare, al sindaco del comune di residenza per ricevere gli scontrini di viaggio occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

7. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl' interessati alle disposizioni contenute nell' altro manifesto generale di chiamata, pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandi dei distretti militari.

Addì . . . . . 1898.

Il comandante del reggimento

ALLEGATO N. 3

—

OGGETTI *di vestiario ed altri da distribuirsi ai richiamati.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Alpini	Artiglieria da costa e da fortezza	Genio meno il treno
Asciugatoi	2	2	2
Berretti	1	1	1
Borracce con coreggia	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2
Cappelli completi da alpini (con copertura di tela bianca)	1	»	»
Cappotti d'artiglieria	»	1	»
Cappotti da genio	»	»	1
Chepì completi con copertura (senza treccia e pennacchietto)	»	1	1
Coregge da pantaloni	1	1	1
Coreggiole per zaini da alpini	2	»	»
Cravatte bianche da collo	2	2	2
Cucchiai di ferro	1	1	1
Farsetti a maglia	1	1	1
Fazzoletti	2	2	2
Gavette di lamiera	1	1	1
Giubbe di panno	1	1	»
Giubbe di tela	1	1	1
Mantelline da alpini	1	»	»
Mutande di tela (basino)	2	2	2
Paletti per teli da tenda	2	2	2
Panciotti o fasce di lana	1	1	1
Pantaloni di panno	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1
Parti di bastoni per teli da tenda	»	2	2
Pezzuole da piedi (paia)	2	2	2
Sacchetti da galletta	3	2	2
Scatolette per nero da scarpe	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	»	1	1
Spazzole	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1
Tasche da pane con coreggia	1	1	1
Tazze di latta	1	1	1
Teli da tenda	1	1	1
Uose di tela complete (paia)	»	2	2
Zaini	1	1	1
Razioni di carne in conserva	2	2	2
Razioni di galletta	2	2	2

AVVERTENZE.

1° I richiamati, per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi in servizio, e della calzatura da borghese, semprechè sia accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che stuoni troppo con quella d'ordinanza e sia atta al servizio. Gli oggetti di biancheria e le scarpe, che verranno loro lasciati, saranno da considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio. Ai graduati saranno distribuiti, oltre ai distintivi di grado prescritti dall'*Atto* 35 del 1880 (compresi quelli da appuntato) anche quelli da chepi e cappelli.

2° Ai richiamati appartenenti ad armi o specialità che fanno uso di scarpe, cui venga lasciata la calzatura propria, saranno egualmente distribuite le uose di tela ed i sottopiedi con bottoni gemelli.

3° Le robe di tela di color bronzo chiaro saranno distribuite a preferenza di quelle di tela spinata.

4° Agli uomini del genio che fanno uso di stivaletti non saranno distribuite le uose nè i sottopiedi di riserva.

5° Ai sottufficiali dell'artiglieria da costa e da fortezza saranno distribuiti un pastrano senza cintolo, due coregge da pastrano ed un paio stivalini in luogo del cappotto, delle scarpe, delle uose e dei sottopiedi.

6° Ai sottufficiali ed ai caporali maggiori dell'artiglieria da costa e da fortezza sarà distribuito in luogo dello zaino una valigia con relative coregge.

BIBLIOTECA MAT ROMA VITTORIO EMANUELE

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 23ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 maggio.

MAGGIO 11. — Chiamata alle armi di militari della classe 1872 ascritti nell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 217.
» 11. — Disposizioni per la chiamata alle armi di personale ferroviario, *pag.* 219.

BIBLIOTECA R. E. ROMA VITTORIO EMANUELE

CIRCOLARE N. 87. — **Chiamata alle armi di militari della classe 1872 ascritti nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 11 maggio.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. Decreto 10 maggio 1898, ho determinato di chiamare alle armi, col giorno 13 corrente, i militari in congedo illimitato della classe 1872 ascritti all'arma dei carabinieri reali, a qualunque distretto militare appartengano per fatto di leva.

2. Dai comandanti di distretto militare, secondo gli ordini già dati, sarà stato pubblicato nei comuni di loro circoscrizione un manifesto conforme all'unito modello.

Una copia del manifesto stesso dovrà rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati ed altra copia sarà spedita a questo Ministero *(Direzione generale leve e truppa)*.

3. Per tutte le altre disposizioni riferibili alla presente chiamata, i comandanti di distretto militare e di legione dei carabinieri reali si atterranno completamente alle disposizioni date colla Circolare n. 80 del 29 aprile u. s. riguardante la chiamata alle armi dei militari delle classi 1870 e 1871 ascritti all'arma dei carabinieri reali.

Si avvertirà però che per gli uomini, i quali vengono trasferiti in altre legioni, la rimanenza della massa individuale dovrà essere passata alla nuova legione cui sono destinati salvo ad eseguire un passaggio inverso quando, al rinvio della classe in congedo, essi vengano ritransitati alla legione cui già erano ascritti.

La speciale richiesta d'anticipazione pel corrente mese di maggio dovrà dalle legioni essere trasmessa al Ministero al più presto.

L'equipaggiamento degli uomini sarà fatto dalle legioni a cui essi si debbono presentare secondo le particolari istruzioni già date dal Comando generale dell'arma per i richiamati delle classi 1870 e 1871.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

12 MAG. 98

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di truppa della classe 1872 in congedo illimitato.

Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi i militari in congedo della classe 1872 ascritti all'arma dei Reali carabinieri, a qualunque distretto appartengano.

I richiamati, provvisti di foglio di congedo si presenteranno il mattino del giorno 13 maggio corrente al comando della legione nel cui territorio risiedono.

Coloro che debbono fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano per ricevere gli scontrini per trasporto a tariffa militare e dove occorra la necessaria anticipazione.

I richiamati che senza legittimo impedimento indugeranno la loro presentazione saranno dichiarati disertori.

A . . . . . addì . . . . . maggio 1898.

Il Comandante del distretto

N. **88. — Disposizioni per la chiamata alle armi di personale ferroviario.** — (Direzione generale leve e truppa. — 11 maggio.

1. In esecuzione del R. Decreto del 10 corrente, ho determinato di chiamare alle armi pel giorno 12 corrente tutti i militari in congedo illimitato di qualunque classe e categoria, compresi i sottufficiali, appartenenti a tutti i distretti militari del continente ed ascritti al personale ferroviario delle reti qui appresso indicate, in qualità di capideposito, macchinisti, fuochisti, operai autorizzati a funzionare da fuochisti ed operai dei depositi, capideviatori e deviatori, accenditori di macchina e pulitori, capiconduttori e conduttori, guardafreni e frenatori, capimanovra e capisquadra alle manovre, manovratori.

I richiamati assenti per servizio hanno facoltà di presentarsi a tutto il 13.

La chiamata è per ora limitata al personale delle seguenti reti:

Rete mediterranea:
Rete Adriatica:
Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche:
Ferrovie Nord-Milano:
Ferrovie Suzzara-Ferrara:

2. Dai comandanti di distretto militare del continente, secondo gli ordini già dati, sarà stato pubblicato nei comuni di loro circoscrizione un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia di detto manifesto sarà dai distretti prontamente trasmessa a questo Ministero (*Direzione generale leve e truppa*).

3. Come è stabilito nel detto manifesto, i militari appartenenti al personale di macchina e quelli appartenenti al personale viaggiante del movimento dovranno presentarsi all'autorità militare stabilita presso i rispettivi depositi di stazione.

Del suindicato personale quello residente nelle stazioni, che non sono sedi di deposito, dovrà presentarsi ai propri capistazione ed aspettare sul sito la ricognizione dell'autorità militare.

4. Presso i centri suddetti di presentazione sarà comandato, secondo gli ordini già impartiti, in servizio continuativo, un drappello comandato da un ufficiale, scelto possibilmente fra coloro che hanno frequentato il corso ferroviario di stazione, espressamente incaricato di ricevere, prendere in forza, vestire i richiamati e mantenere l'ordine in ciascun deposito. Egli rammenterà ai richiamati che sono sottoposti alle leggi e ai regolamenti militari.

I comandanti dei drappelli faranno percorrere le stazioni dei tronchi, che fanno capo al deposito, da una squadra in-

caricata di prendere in nota ed equipaggiare i richiamati, i quali a termine del precedente n. 3 debbono rimanere fermi nelle stazioni.

I sopraindicati ufficiali, e quegli altri che potranno essere destinati a coadiuvarli presso i depositi ferroviari più importanti, dovranno servire di tramite per la trasmissione degli ordini al personale richiamato; perciò essi dovranno controfirmare gli orari di servizio del personale e i documenti analoghi che loro saranno presentati dagli agenti ferroviari, coi quali dovranno prendere tutti gli accordi per definire i particolari di servizio.

5. Ciascun comandante di drappello, dopo avvenuta la presentazione, trasmetterà a ciascun distretto un elenco nominativo, coll'indicazione del grado, della categoria, della classe, della data di presentazione alle armi dei militari appartenenti per fatto di leva al distretto stesso, indicando inoltre il corpo dal quale sono stati presi in forza, giusta il seguente n. 9.

I distretti, ricevuta tale partecipazione, trasmetteranno ai corpi che hanno preso in forza gli uomini, i fogli matricolari o lo stralcio del ruolo 57 completati di tutte le variazioni, compresa quella di trasferimento, attenendosi alle formule prescritte con le precedenti circolari riflettenti le chiamate già effettuate.

Avvenuto il rinvio in congedo, i corpi restituiranno ai rispettivi distretti i detti documenti corredati di tutte le variazioni occorse, compresa quella di congedamento.

6. Si avverte che per nessuna causa saranno concesse dispense e rinvii ad altra chiamata.

Quelli fra i richiamati che per infermità dichiarassero di non poter rispondere alla chiamata dovranno essere subito sottoposti a visita dall'ufficiale medico che, per cura dei comandanti di corpo d'armata, sarà all'uopo designato.

In mancanza di ufficiali medici, la visita verrà fatta da medici designati dall'autorità ferroviaria.

7. Conforme a quanto è stabilito nel manifesto, i richiamati che senza giustificato motivo indugeranno la loro presentazione, dovranno essere dichiarati disertori a termini del codice penale per l'esercito.

Tale dichiarazione dovrà, come di consueto, essere fatta per cura dei rispettivi distretti di leva. A tale uopo i comandanti di drappello, otto giorni dopo quello stabilito per la presentazione, comunicheranno ai distretti interessati i nomi di coloro che debbono essere dichiarati disertori, dandone avviso anche alle autorità ferroviarie.

Per le denunzie di diserzione i distretti si atterranno per analogia al disposto dal capo XXI della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* ed al capo XXXII del regolamento stesso, quale fu modificato col regio decreto 25 febbraio 1894, avvertendo che la denunzia di diserzione, meno i casi di cui ai §§ 655 e 656 della citata istruzione, dovrà avvenire col giorno 31 dicembre del corrente anno.

Norme amministrative.

8. I richiamati saranno vestiti di tela con cappotto e berretto, senza armi, e coi distintivi del proprio grado; gli oggetti occorrenti saranno portati sul sito dai drappelli, prelevandoli possibilmente dai distretti e scegliendoli preferibilmente fra quelli di classe e delle maggiori taglie.

Ai richiamati saranno distribuiti fregi da berretti e da spallini col numero del reggimento cui appartiene il drappello che li prenderà in forza.

Saranno inoltre muniti dalle società ferroviarie di un braccialè coi distintivi dei gradi ferroviari.

9. Tanto agli effetti matricolari, quanto agli effetti amministrativi, i richiamati saranno considerati effettivi, per il tempo della permanenza alle armi, ai corpi cui appartengono i riparti dai quali saranno ricevuti ed equipaggiati, osservando norme analoghe a quelle stabilite per gli altri precedenti richiami di classi.

10. I drappelli incaricati del ricevimento prenderanno i richiamati in forza avvertendo:

a) di non inscriverli nè sul ruolino tascabile, nè sul giornale di contabilità, ma sibbene in uno speciale *Ruolino di posizione* mod. 250, che sarà compilato sui dati forniti dalle autorità ferroviarie e sul quale dovranno essere inscritti tutti coloro che avrebbero obbligo di presentarsi;

b) di dimostrarli sui *Rapporti situazione* mod. 80 nella forza *senza assegno* in distinta colonna da intitolarsi: *Richiamati servizio ferroviario.*

11. Pel tempo che rimangono sotto le armi, i richiamati continueranno a ricevere gli assegni del proprio impiego dall'amministrazione ferroviaria.

Ai corpi, cui i mentovati drappelli appartengono, spettano per essi i soli assegni pel vestiario, cioè; l'assegno di primo corredo di L. 45.

Anche nel rendiconto generale i richiamati verranno perciò dimostrati nella forza *senza assegno.*

Il Ministro — A. Di San Marzano.

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di. . . . . .

MANIFESTO.

per la chiamata alle armi di personale ferroviario.

Per ordine di S. M., sono chiamati alle armi i militari di truppa in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di tutti i distretti militari del continente, ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali facciano parte del personale ferroviario di tutte le reti del continente, in qualità di capi deposito, macchinisti, fuochisti, operai autorizzati a funzionare da fuochisti ed operai dei depositi, capi deviatori e deviatori, accenditori di macchina e pulitori, capi conduttori e conduttori, guardafreni e frenatori, capi manovra e capi squadra alle manovre, manovratori.

I militari appartenenti al personale di macchina e quelli appartenenti al personale viaggiante del movimento si presenteranno all'autorità militare stabilita presso il rispettivo deposito di stazione. Del suindicato personale quello residente nelle stazioni che non sono sede di deposito, dovrà presentarsi ai propri capi stazione ed aspettare sul sito la ricognizione dell'autorità militare.

I richiamati muniti del foglio di congedo si presenteranno nella giornata del 12 corrente, salvo quelli assenti per ragione di servizio che potranno presentarsi a tutto il 13.

Coloro che senza legittimo impedimento indugeranno la presentazione saranno dichiarati disertori.

Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati alle armi.

. . . . . maggio 1898.

Il Comandante del distretto.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 24ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 maggio.

MAGGIO 7. — R. Decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria delle classi 1873 e 1874 ascritti ai reggimenti alpini, alle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza ed ai reggimenti del genio, escluso il treno, *pag.* 223.
» 10. — R. Decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1873 ascritti all'arma dei cavalleggeri reali, *pag.* 225.
» 10. — R. Decreto di chiamata alle armi di militari in congedo illimitato appartenenti al personale ferroviario, *pag.* 225.
» 12. — Cambio dei distaccamenti dei reggimenti del genio, *pag.* 226.
» 12. — Masse individuali dei cavalleggeri in congedo dispensati dalle chiamate, *pag.* 227.
» 13. — Rinvio ad altro tempo da stabilirsi della chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna, *pag.* 228.
» 16. — Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti di fanteria e cavalleria, 229

CIRCOLARE N. **89**. — **R. Decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria delle classi 1873 e 1874 ascritti ai reggimenti alpini, alle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza ed ai reggimenti genio, escluso il treno**. — (Direzione generale leve e truppa). — 7 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 131 della legge sul reclutamento, testo unico approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari di 1ª categoria delle classi 1873 e 1874 ascritti agli alpini, all'artiglieria da costa e da fortezza ed al genio, escluso il treno, ed appartenenti a tutti i distretti militari del regno, meno quelli di Cagliari e Sassari.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 7 maggio 1898.

UMBERTO.

A. Di San Marzano.

N. **90.** — **R. Decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria della classe 1872 ascritti all'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 131 della legge sul reclutamento testo unico, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888 (serie 3ª);

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari dell'interno e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi i militari ascritti all'arma dei carabinieri reali della classe 1872 a qualunque distretto militare appartengano.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 10 maggio 1898.

UMBERTO.

Rudinì.
A. Di San Marzano.

N. **91.** — **R. Decreto di chiamata alle armi di militari in congedo illimitato appartenenti al personale ferroviario.** — (Direzione generale leve e truppa). — 10 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 131 e 132 della legge sul reclutamento, testo unico approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati alle armi tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque distretto militare appartengano per fatto di leva, ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale, i quali, alla data del presente Nostro Decreto si trovino a far parte del personale ferroviario di tutte le reti del Regno.

Art. 2.

La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 10 maggio 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.
G. PAVONCELLI.

N. **92.** — **Cambio dei distaccamenti dei reggimenti del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 12 maggio.

Nel corrente anno avranno luogo i cambi di sede degli stati maggiori di brigata e delle compagnie dei reggimenti del genio come appare dallo specchio seguente:

STATI maggiori di brigata	COMPAGNIE	SEDE attuale	SEDE nuova	DATA di partenza dalla sede attuale	*Annotazioni*
		1° reggimento (zappatori).			
1ª brigata	1ª e 2ª	Pavia	Messina	24 ottobre	Per ferrovia sino a Genova, poi per mare.
2ª id.	3ª, 4ª, 5ª e 6ª	Roma	Pavia	30 id.	Per ferrovia.
3ª id.	8ª e 9ª	Messina	Pavia	25 id.	Per mare sino a Genova, poi per ferrovia
4ª id.	7ª, 10ª, 11ª e 12ª	Pavia	Roma	30 id.	Per ferrovia.
		2° reggimento (zappatori).			
2ª brigata	4ª, 5ª e 6ª	Bologna	Casale	30 ottobre	Per ferrovia.
3ª id.	7ª, 8ª e 9ª	Casale	Bologna	30 id.	Id.
		3° reggimento (telegrafisti).			
1ª brigata	1ª, 2ª e 3ª	Verona	Firenze	31 ottobre	Per ferrovia.
2ª id.	4ª, 5ª e 6ª	Piacenza	Firenze	31 id.	Id.
—	7ª	Firenze	Messina	—	—
3ª brigata	8ª e 9ª	Firenze	Verona	30 ottobre	—
4ª id.	10ª, 11ª e 12ª	Firenze	Piacenza	30 id.	—
—	1ª treno	Firenze	Roma	28 id.	Per ferrovia.
—	2ª id.	Roma	Firenze	31 id.	Id.
		4° reggimento (pontieri)			
1ª brigata	1ª e 5ª	Verona	Piacenza	31 ottobre	Per ferrovia.
2ª id.	2ª e 8ª	Piacenza	Verona	31 id.	Id.
—	6ª	Piacenza	Roma	22 agosto	Id.
—	4ª	Roma	Cassano d'Adda	23 id.	Id. - Al termine delle esercitazioni sull'Adda rientrerà a Piacenza.
—	1ª treno	Piacenza	Verona	20 ottobre	Per via ordinaria
—	2ª id.	Verona	Piacenza	26 id.	Per via ordinaria.

5° reggimento (minatori).					
2ª brigata	1ª 5ª e 6ª	Albenga	Torino	—	Per via ordinaria e per ferrovia al termine delle esercitazioni estive e dei lavori in alta montagna.
3ª id.	7ª 8ª e 9ª	Torino	Albenga	—	

Tutte le compagnie, escluse quelle del treno del 4° reggimento (pontieri) scambieranno i quadrupedi con quelle destinate a surrogarle nei singoli distaccamenti, e partiranno col solo personale, lasciando nelle attuali sedi le bardature, i parchi, gli equipaggi e le sezioni da ponte, i materiali di manovra, ed in genere tutti i materiali mobili.

Circa la 7ª compagnia del 3° reggimento (telegrafisti), la quale è destinata a costituire il nuovo distaccamento di Messina del reggimento oradetto, saranno impartiti speciali ordini dal Ministero.

Le competenti autorità militari cureranno l'esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Circolare.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **93.** — **Masse individuali dei carabinieri in congedo dispensati dalle chiamate.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 maggio.

In relazione al disposto della Decisione di massima n. 16 della *Raccolta*, il Ministero ha determinato che per gli uomini dell'arma dei carabinieri reali, i quali mentre sono in congedo vengono per ragioni d'impiego ad aver diritto alla dispensa dalle chiamate alle armi in caso di mobilitazione (Istruzione 16 maggio 1889) e sono perciò trasferti effettivi ai distretti militari di leva, le masse individuali rimangano nei conti delle legioni a cui erano ascritti, cioè alle legioni nel cui territorio trovansi i distretti medesimi.

Le masse degli uomini, che, per aver prestato il loro servizio sotto le armi in altre legioni, rimasero sin qui presso le stesse legioni di provenienza, saranno passate a quelle del rispettivo distretto di leva.

Spetterà quindi sempre alle legioni cui, in caso di cessazione dalla dispensa, i militari dovranno essere transitati, il tenere i loro conti di massa, dimostrandoli nello speciale *Foglio riassuntivo* mod. 265 indicato nella prementovata Decisione di massima.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **94**. — **Rinvio ad altro tempo da stabilirsi della chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna**. — (Direzione generale leve e truppa). — 13 maggio.

Questo Ministero ha determinato di rinviare ad altro tempo che si riserva di stabilire, la chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria della classe 1871 indetta pel giorno 22 corrente nell'isola di Sardegna, giusta le disposizioni emanate colla Circolare n. 74 del 25 aprile u. s.

I comandanti dei distretti militari di Cagliari e Sassari faranno quindi subito pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello, del quale trasmetteranno pure una copia al Ministero. (*Direzione generale leve e truppa*).

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

pel rinvio ad altro tempo da stabilirsi della chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1871.

Per ordine del Ministro della guerra il sottoscritto rende noto che è rinviata ad altro tempo da stabilirsi la chiamata alle armi per istruzione dei militari di 1ª categoria della classe 1871 ascritti alla fanteria di linea, ai granatieri, ai bersaglieri, alle compagnie di sanità e di sussistenza, la quale chiamata, a termini del manifesto pubblicato il dì . . . . era stata fissata pel giorno 22 maggio corrente.

. . . . . maggio 1898.

Il Comandante del distretto

N. **95**. — **Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti di fanteria e cavalleria**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 14 maggio.

1. Nel prossimo mese di ottobre avranno luogo in Roma gli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti di fanteria e di cavalleria, di cui nel R. Decreto 22 aprile 1897 (*Atto* n. 85).

2. Riguardo al procedimento di detti esami ed alle norme per l'ammissione ai medesimi, valgono in massima le disposizioni date con la Circolare n. 67 del *Giornale militare* del 1897.

3. Possono concorrere agli esami in parola i tenenti di fanteria con anzianità a tutto l'11 giugno 1894 e quelli di cavalleria a tutto il 1895.

4. Non saranno ammessi agli esami di cui si tratta:

a) i tenenti che compirono con buon successo il corso della scuola di guerra e ne ottennero il diploma d'idoneità;

b) quelli che frequentano il corso oradetto;

c) quelli infine che sono stati ammessi agli esami orali per l'ammissione alla scuola di guerra.

I tenenti di cui alle lettere *b)* e *c)* possono ottenere di essere ammessi agli esami a scelta alla condizione di rinunciare rispettivamente al corso della scuola di guerra, od agli esami orali d'ammissione alla scuola stessa.

5. La commissione cui spetta la compilazione delle note caratteristiche dell'ufficiale che presenta domanda di essere ammesso agli esami speciali per l'avanzamento a scelta deve dichiarare se egli è veramente distinto sugli altri ufficiali del suo grado per qualità morali e militari, per condotta, per applicazione allo studio e per idoneità pratica, e se perciò è ritenuto meritevole di aspirare a tale avanzamento.

La domanda dell'ufficiale viene trasmessa per via gerarchica al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) in modo che vi pervenga non più tardi del prossimo mese di luglio; e le autorità che danno corso a tale domanda vi appongono le osservazioni che credono di fare.

Le domande devono aver corso anche quando il parere della commissione e delle autorità superiori sia sfavorevole.

6. Le votazioni, di cui ai numeri 5 e 6 della Circolare 67 ora citata, si fanno nel modo seguente: ogni membro chiamato a votare scrive il suo voto, *sì* ovvero *no*, su una scheda che porta il suo nome e quello del candidato, e la depone piegata nell'urna.

7. Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento a scelta il candidato deve riportare nella *votazione definitiva* almeno quattro voti favorevoli.

8. Il tenente che per due volte sarà stato giudicato non idoneo negli esami di cui si tratta non può più aspirare all'avanzamento a scelta.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 25ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 maggio.

MAGGIO 16. — Proroga delle operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1878, *pag.* 231.

» 16. — Facilitazioni nei trasporti dei nazionali residenti all'estero chiamati in Italia per la leva o pel servizio militare, *pag.* 234.

CIRCOLARE N. **96**. — **Proroga delle operazioni per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti della classe 1878**. — (Direzione generale leve e truppa). — 16 maggio.

1. Questo Ministero, a modificazione di quanto venne disposto con la Circolare n. 41 del 3 marzo u. s. per la chiamata alla leva dei giovani nati nel 1878, determina che le sedute dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti abbiano principio in tutti i circondari, anzichè il giorno 1° giugno p. v., il giorno 15 luglio p. v.

2. I prefetti e sottoprefetti convocheranno pertanto di urgenza i consigli di leva allo scopo di compilare le nuove tabelle dei giorni nei quali dovranno aver luogo le sedute medesime.

A tale riguardo i consigli di leva avvertiranno che le sedute già stabilite per i giorni dal 15 luglio in poi debbono rimanere ferme per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti che già furono precettati a presentarsi a ciascuna di esse a norma delle indicazioni contenute nelle tabelle state pubblicate col manifesto per l'ordine della leva sulla classe 1878: e che in seguito ad esse dovranno essere aggiunte — tenendo presenti in proposito le norme impartite col n. 3 della citata Circolare n. 41 del 3 marzo u. s. — le nuove sedute occorrenti per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti che furono precettati a presentarsi alle sedute anteriori al 15 luglio.

3. Le nuove tabelle di cui sopra dovranno essere pubblicate al più presto possibile, per cura dei prefetti e sottoprefetti, in tutti i comuni del rispettivo circondario, col manifesto conforme al modello annesso alla presente Circolare.

4. Di tale manifesto i prefetti e sottoprefetti trasmetteranno due esemplari al Ministero, ed uno al comandante del corpo di armata nella cui giurisdizione ciascun circondario si trova, e

21 MAG. 98

ciò per le disposizioni di cui è cenno nel n. 2 della ripetuta Circolare n. 41 del 3 marzo u. s.

5. I prefetti e sottoprefetti disporranno poi perchè a tutti indistintamente gli inscritti per il cui esame definitivo ed arruolamento vengono stabilite nuove sedute, sia trasmesso, a cura dei sindaci dei rispettivi comuni, un nuovo precetto.

6. Se qualche inscritto residente all'estero stato precettato a presentarsi ad alcuna delle sedute che avrebbero dovuto aver luogo anteriormente al 15 luglio p. v. si presentasse nel giorno indicatogli e non avesse mezzi per provvedere alla sua sussistenza, i signori prefetti e sottoprefetti potranno disporre perchè egli sia visitato dal consiglio di leva riunito in seduta straordinaria, e quindi, se sia stato arruolato nella 1ª categoria, inviato subito al distretto militare di residenza conformemente al disposto dal n. 22 della Circolare n. 83 del 4 corrente, le disposizioni della quale rimangono ferme a tutti gli effetti.

7. Affinchè l'abbreviamento del periodo in cui devono essere compiute le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento non abbia a recar pregiudizio alla regolarità delle operazioni medesime ed agli inscritti, i prefetti e sottoprefetti vorranno fare opportuni eccitamenti ai sindaci perchè provvedano affinchè i documenti necessari a comprovare il diritto degli inscritti alla assegnazione alla 3ª categoria vengano — ove già non lo siano — completati al più presto, in guisa da poter essere prodotti completi al consiglio di leva nella seduta in cui ciascuno degli inscritti stessi dovrà presentarsi.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

LEVA SULLA CLASSE 1878

Il prefetto della provincia di . . . . . .

(o)

Il sottoprefetto del circondario di . . . . . .

Notifica quanto segue:

Il Ministro della guerra ha ordinato, a modificazione di quanto fu notificato col Manifesto per l'ordine della leva sulla classe 1878 stato pubblicato il 1° aprile u. s., che le sedute per l'esame definitivo ed arruolamento per gli inscritti della classe 1878 abbiano principio, anzichè il giorno 1 giugno p. v., il giorno 15 luglio p. v.

In conformità di tale ordine ed a seguito delle deliberazioni di questo Consiglio di leva, alla tabella indicante i giorni destinati per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento (o distretto amministrativo) stata pubblicata col detto Manifesto per l'ordine della leva sulla classe 1878 è sostituita quella che fa seguito al presente.

Tutte le altre avvertenze state pubblicate col Manifesto suddetto rimangono ferme a tutti gli effetti.

. . . . . addì . . . maggio 1898.

Il prefetto (o) *sottoprefetto.*

TABELLA *indicante i giorni destinati per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti di ciascun mandamento* (o *distretto amministrativo*).

MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni	MANDAMENTI (o distretti amministrativi)	Comuni	Giorno	Mese	Anno	Ora	Osservazioni

autorità interessate (Regi Agenti diplomatici e consolari, Prefetti e Sottoprefetti), le indicazioni necessarie all'attuazione dei provvedimenti di loro competenza.

1. Hanno diritto al trasporto sui piroscafi della Società di Navigazione generale italiana ai *prezzi ridotti* stabiliti dalla Convenzione 22 luglio 1896, tanto per le *linee sovvenzionate* di cui al n. 2, quanto per tutte le altre linee *non sovvenzionate*, e tanto nei porti interni, quanto nei porti esteri, tutti gli inscritti di leva e i militari di truppa residenti all'estero, i quali rimpatriano per adempiere ai loro obblighi di servizio militare, o ritornano alla loro residenza dopo averli soddisfatti, semprechè non abbiano diritto al trasporto gratuito a senso del numero seguente.

2. Hanno diritto al *trasporto gratuito*, escluso però il vitto, sia nel viaggio per venire in Italia, sia nel viaggio per ritornare alla loro residenza, i nazionali *indigenti* residenti all'estero, che sono chiamati in Italia per la leva o pel servizio militare *quando debbono percorrere linee di navigazione comprese nei quaderni d'oneri* A *e* B annessi alle Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi, approvate con la legge 22 aprile 1893, n. 195.

Tali linee sono le seguenti:

Napoli-Palermo;

Golfo degli Aranci-Civitavecchia;

Livorno-Tunisi, toccando Cagliari;

Tunisi-Tripoli, toccando Susa, Monastir, Medhia, Sfax, Gabes e Gerba;

Napoli-Tripoli, toccando Messina, Catania, Siracusa, Malta;

Golfo degli Aranci-La Maddalena;

Palermo-Cagliari;

Cagliari-Napoli;

Cagliari-Civitavecchia, toccando Muravera, Tortoli, Porgali, Orosei, Siniscola, Terranuova, Golfo degli Aranci;

Cagliari-Portotorres, con approdi a Sant'Antioco, Carloforte, Oristano, Bossa, Alghero e Cala d'Oliva;

Livorno-Portotorres, toccando Maddalena;

Livorno-Portotorres, toccando Capraia, Bastia, Maddalena e Santa Teresa;

Palermo-Catania, toccando Trapani, Favignana, Marsala, Mazzara, Porto Empedocle, Palma, Licata, Terranova, Scoglitti, Mazzarelli, Pozzallo, Mazzamemi, Siracusa;

Palermo-Tunisi, toccando Trapani, Marsala e Pantelleria;

Palermo-Messina, toccando Cefalù, Santo Stefano, Sant'Agata, Capo d'Orlando (San Gregorio), Patti, Milazzo;

Napoli-Messina, toccando Maratea, Diamante, Belvedere, Paola, Amantea, Sant'Eufemia, Pizzo, Tropea e Reggio;

Palermo-Ustica;

Napoli-Messina-Reggio;

Carloforte-Portovesme;

Venezia-Alessandria d'Egitto, toccando Ancona, Bari, Brindisi;

Brindisi-Patrasso, toccando Corfù;

Genova-Alessandria d'Egitto, toccando Livorno, Napoli, Messina e Catania;

Alessandria d'Egitto-Massaua, toccando Porto Said, Suez ed Aden;

Alessandria-Bombay, toccando Porto Said, Suez ed Aden;

Bombay-Singapore, toccando Colombo;

Napoli-Costantinopoli, toccando Palermo, Messina, Catania, Pireo, Smirne, Salonicco, con prolungamento per Odessa;

Venezia-Costantinopoli, toccando Ancona, Bari, Brindisi, Corfù, Pireo, con prolungamento per Hustendjè, Sulina, Tulcia, Galatz e Braila; oppure con prolungamento per Sneboli, Samsum, Herassunda, Trebisunda e Batum;

Massaua-Aden, toccando Assab;

Palermo-Brindisi toccando Messina, Reggio, Riposto, Catania, Catanzaro, Cotrone, Taranto e Gallipoli.

3. Per usufrire del trasporto a tariffa ridotta di cui al n. 1, nel viaggio dall'estero in Italia, gli inscritti di leva ed i militari di truppa debbono presentare agli agenti della Società di Navigazione generale italiana un'apposita *carta di riconoscimento*, rilasciata dalla Regia autorità diplomatica o consolare e conforme al modello che fa seguito alla presente circolare, comprovante che essi si recano in Italia per soddisfare alla leva od al servizio militare.

4. Per usufruire del *trasporto gratuito*, nel viaggio dall'estero in Italia, per le linee di navigazione indicato al n. 2, gli inscritti di leva e i militari *indigenti* debbono presentare agli agenti della Società di Navigazione generale italiana la *carta di riconoscimento* di cui al numero precedente, sulla quale le autorità consolari apporranno la dichiarazione: *con diritto al trasporto gratuito a norma delle vigenti convenzioni, perchè indigente, con vitto a carico dell'inscritto* (o *del militare*) *viaggiante.*

In questo caso, all'atto di rilasciare la carta di riconoscimento,

le autorità diplomatiche e consolari avvertiranno l'inscritto o militare che egli non potrà ottenere il trasporto gratuito se non dietro il pagamento anticipato dell'ammontare del vitto.

Nei casi eccezionali in cui lo credessero assolutamente necessario, le autorità diplomatiche e consolari potranno richiedere alla Società di Navigazione generale italiana che ai detti nazionali venga somministrato il vitto a carico dello Stato; aggiungendo a tal uopo alla carta di riconoscimento la dichiarazione: *con vitto a carico del Ministero della guerra, che lo rimborserà sulla produzione della presente.*

La concessione del vitto a spese dello Stato è assolutamente vietata pei viaggi su linee non comprese nel n. 2.

5. La parte C della carta di riconoscimento dovrà essere conservata dall'inscritto o dal militare in congedo per esibirla, lungo il viaggio, a richiesta, agli agenti della Società di Navigazione generale.

Giunto in Italia, l'*inscritto* dovrà, quanto alla parte C della carta di riconoscimento, regolarsi come segue:

a) se per qualsiasi ragione *non sia stato arruolato*, consegnerà la detta parte C della carta di riconoscimento all'ufficio di Prefettura o di Sotto-Prefettura del proprio circondario, che in base ad essa compilerà e gli rilascerà una nuova carta di riconoscimento da valere per il viaggio di ritorno all'estero, comprendendovi la dichiarazione d'indigenza, per ottenere dalla Società di Navigazione generale italiana il trasporto gratuito, e la richiesta del vitto gratuito, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare;*

b) se sia stato arruolato ed avviato subito alle armi la detta parte C della carta di riconoscimento sarà da lui consegnata al comandante del distretto militare che la conserverà per potere, al termine del di lui servizio, rilasciargli gli scontrini modello F *bis* da valere, nel viaggio di ritorno all'estero, pel trasporto a tariffa ridotta tanto sulle ferrovie del regno che sui piroscafi della Società di Navigazione generale italiana.

Agli scontrini stessi il comandante del distretto dovrà aggiungere, in foglio a parte munito della sua firma e del bollo d'ufficio, la dichiarazione di indigenza, per ottenere dalla detta Società di Navigazione il trasporto gratuito, e la richiesta del vitto gratuito, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare.*

c) se sia stato arruolato, ma lasciato in congedo illimitato, e chiegga ed ottenga di ritornare all'estero, consegnerà la detta parte C della carta di riconoscimento all'autorità prefettizia, la quale curerà che siano rilasciati dai sindaci gli scontrini modello F *bis* da valere, nel viaggio di ritorno all'estero, pel trasporto a tariffa ridotta tanto sulle ferrovie del regno come sui piroscafi della Società di Navigazione generale italiana. In tal caso la detta autorità prefettizia munirà pure l'inscritto della dichiarazione d'indigenza e della richiesta del vitto gratuito, come alla lettera precedente, *se la dichiarazione e la richiesta medesime figuravano già nella carta di riconoscimento rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare.*

Il militare in congedo chiamato alle armi si regolerà, per la consegna della carta di riconoscimento, come l'inscritto arruolato ed avviato subito alle armi di cui alla lettera *b*.

6. Gli inscritti che rimpatriano dall'estero per soddisfare alla leva non hanno diritto a riduzione alcuna pel viaggio per ferrovia dal porto di approdo in Italia al comune cui appartengono per fatto di leva; ma possono soltanto godere della riduzione concessa sui prezzi di trasporto sulle ferrovie per recarsi dal comune suddetto al capoluogo del circondario per il loro esame definitivo ed arruolamento, e per ritornarne.

Rimane però sempre in loro facoltà di chiedere di essere visitati per delegazione presso il consiglio di leva del circondario in cui sbarcano, ai sensi del Capo V del regolamento sul reclutamento, quale fu modificato col Regio Decreto 16 agosto 1891 n. 503.

Sarà perciò opportuno che le regie autorità diplomatiche e consolari, all'atto di rilasciare agli inscritti la carta di riconoscimento di cui al n. 3, li avvertano:

a) che se intendono di essere visitati per delegazione presso il consiglio di leva del circondario in cui sbarcano converrà che facciano preventivamente, cioè prima di partire per l'Italia, le pratiche necessarie presso la Prefettura o Sotto Prefettura del circondario a cui appartengono per fatto di leva;

b) che ove, giunti nel regno, intendano valersi della riduzione sui prezzi di trasporto sulle ferrovie per recarsi dal comune a cui appartengono per fatto di leva al capoluogo del circondario per l'esame definitivo ed arruolamento, dovranno rivolgersi al sindaco del comune suddetto il quale, fornirà loro le istruzioni e rilascerà i documenti necessari perchè essi possano godere di tale agevolazione;

c) che ove manchino assolutamente dei mezzi per far fronte

alle spese di viaggio dal porto di sbarco al comune cui appartengono per fatto di leva e non possano o non intendano valersi della facoltà di farsi visitare per delegazione, di cui alla lettera *a*), potranno rivolgersi — se credono — all'autorità di pubblica sicurezza per chiedere i gratuiti mezzi per recarsi al detto comune;

d) che nel caso che fossero dal Consiglio di leva dichiarati abili ed arruolati in 1ª categoria, potranno chiedere di essere subito avviati alle armi;

e) che nessuna spesa potrà essere sostenuta dalle autorità del regno per fornirli di vitto o d'alloggio durante il tempo della loro residenza in patria finchè non siano avviati alle armi.

7. I Regi Agenti diplomatici e consolari avranno cura di far partire gli inscritti stati arruolati per procura ed i militari in congedo chiamati nel regno per assumere il servizio militare, che siano indigenti, in modo che essi abbiano a trovarsi a destinazione in un giorno quanto più sia possibile vicino a quello stabilito per la loro presentazione alle armi: e ciò allo scopo di evitare che essi abbiano a rimanere a lungo nel regno sprovvisti di mezzi, in attesa di poter regolare la loro posizione di fronte agli obblighi militari.

I Regi Agenti diplomatici e consolari avvertiranno altresì i predetti inscritti arruolati per procura e militari in congedo che ad essi compete il trasporto per ferrovia a tariffa militare dal porto di sbarco al luogo di destinazione, e che per fruirne essi dovranno farsi rilasciare dai comandanti di distretto o dalle autorità dell'arma dei carabinieri reali residenti in detto porto, su presentazione della parte C della carta di riconoscimento, lo scontrino mod. F^{bis}.

8. Per la prima applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare il Ministero provvede direttamente perchè le autorità prefettizie e consolari siano fornite di un competente numero di esemplari della *carta di riconoscimento* di cui al n. 3.

Allorquando tali esemplari saranno stati esauriti, le autorità suddette vorranno rifornirsene, nella misura che riterranno conveniente, facendone richiesta *direttamente* al reclusorio militare di Savona.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

ALLEGATO N. 1

—

Carta di riconoscimento per i viaggi degli inscritti di leva o dei militari in congedo residenti all'estero.

Vale per mesi tre dalla data del rilascio.

A

(1)

. . . . . .

di . . . . . .

Viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero.

CARTA DI RICONOSCIMENTO N.

rilasciata a . . . . . .
figlio di . . . . . .
per il percorso
da . . . . . .
a . . . . . .

. . . . li . . . . . 18 . . .

(4) . . . . . .

Il . . . . . (5)

NOTE.

(1) Consolato, prefettura o sottoprefettura.

(2) Nome della Società di navigazione.

(3) *Essere sottoposto alla visita del Consiglio di leva di* . . . . oppure: *soddisfare ai suoi obblighi di servizio militare* oppure: *far ritorno al luogo di residenza.*

Per gli indigenti si soggiungerà, ove del caso, *con diritto al trasporto gratuito a norma delle vigenti convenzioni, perchè indigente, con vitto a carico del* . . . . . .

(4) Far constare, se del caso, della dichiarazione di indigenza e della richiesta del vitto gratuito.

(5) Console o prefetto o sottoprefetto o chi per essi.

Questa parte deve essere trattenuta, per gli eventuali riscontri, dall'autorità che rilascia *la carta di riconoscimento.*

B

(1) *di* . . . . . .

Viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero

CARTA DI RICONOSCIMENTO N. . . .

per godere della tariffa militare sui piroscafi della Società di. . . . . . (2)
pei viaggi in terza classe degli inscritti di leva e dei militari in congedo.

Il sottoscritto dichiara che . . . . . figlio di . . . . inscritto di leva (o militare) della classe . . . del Comune di . . . . . deve partire da . . . . per recarsi a . . . . . per (3) . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

. . . . . li . . . 18 . . .

Il . . . . . (5)

(Bollo dell'ufficio che rilascia la carta di riconoscimento)

Distribuito il biglietto N. .
di terza classe e riscosse L. .

(Bollo dell'Agenzia di navigazione di partenza)

L'Agente.

Questa parte deve essere trattenuta dall'Agenzia di Navigazione di partenza.

Vale per mesi tre dalla data del rilascio.

C

(1) *di* . . . . . .

Viaggi degli inscritti di leva e dei militari in congedo residenti all'estero

CARTA DI RICONOSCIMENTO N. . . .

per godere della tariffa militare sui piroscafi della Società di . . . . . (2) *pei viaggi in terza classe degli inscritti di leva e dei militari in congedo.*

Il sottoscritto dichiara che . . . . . figlio di . . . . . inscritto di leva (o militare) della classe . . . del Comune di . . . . . deve partire da . . . . . per recarsi a . . . . . per (3). . . . . .

. . . . . li . . . . . 18 . . .

Il . . . . . (5)

(Bollo dell'ufficio che rilascia la carta di riconoscimento)

CONNOTATI.

Capelli { colore . . . . / forma . . . .

Occhi . . . . . .

Colorito . . . . . .

Segni particolari . . .

Firma dell'inscritto o militare

. . . . . .

Distribuito il biglietto N. . .
di terza classe e riscosse L. . .

(Bollo dell'Agenzia di navigazione di partenza)

L'Agente.

Questa parte deve essere trattenuta dall'inscritto di leva o militare per presentarla lungo il viaggio, a richiesta, agli agenti della Società di Navigazione.

Al termine del viaggio essa dovrà essere consegnata alle regie autorità indicate a tergo della presente, se si tratta di viaggio dall'estero in Italia. Se invece si tratta del viaggio di ritorno all'estero dovrà essere consegnata all'Agenzia della Società di Navigazione del porto di sbarco.

AVVERTENZE.

Giunto in Italia l'*inscritto di leva* dovrà, secondo i casi, consegnare la presente dichiarazione ad una delle autorità sottoindicate, la quale gli rilascerà i documenti necessari pel viaggio di ritorno all'estero:

a) se per qualsiasi ragione *non sarà arruolato* ovvero *se sarà arruolato ma lasciato in congedo illimitato*, la consegnerà all'ufficio di prefettura o di sottoprefettura;

b) se sarà arruolato *ed avviato subito alle armi*, la consegnerà al comandante del distretto militare.

Il *militare in congedo* chiamato alle armi la consegnerà al comandante del distretto militare.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 26ª · 1898 · PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 maggio.

MAGGIO 19. — Norme per la concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari testè richiamati alle armi, *pag.* 245.

CIRCOLARE N. **98**. — **Norme per la concessione di soccorsi alle famiglie bisognose dei militari testè richiamati alle armi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 19 maggio.

In seguito a deliberazione del Governo essendosi stabilito di concedere soccorsi alle famiglie bisognose dei militari testè richiamati alle armi, determino quanto segue:

Del diritto ai soccorsi.

1. Hanno diritto al soccorso la moglie del militare richiamato alle armi ed i figli che nel giorno stabilito pel richiamo del loro padre non avevano ancora compiuto 15 anni di età.

Possono tuttavia aver diritto al soccorso anche i figli che in quel giorno avessero già compiuto l'età di 15 anni, purchè sia comprovato con certificato medico, vidimato dal sindaco, che siano inabili a qualunque proficuo lavoro.

Questi certificati sono compilati su carta semplice e sono esenti dalla tassa di bollo.

Hanno pertanto diritto al soccorso la moglie ed i figli dei militari richiamati delle classi 1870, 1871 e 1872, ascritti ai carabinieri reali; della classe 1873 ascritti alla fanteria di linea, bersaglieri e personale permanente dei distretti; delle classi 1873 e 1874 ascritti agli alpini, all'artiglieria da costa e da fortezza ed al genio, escluso il treno.

Non hanno diritto al soccorso la moglie ed i figli dei militari testè richiamati ed ascritti al personale ferroviario, tenuto conto che essi, nonostante il richiamo alle armi hanno continuato nelle loro abituali occupazioni, nelle stesse sedi in cui prestavano servizio e percependo gli stessi stipendî o salarî che prima percepivano, di guisa che nessun danno o sposta-

mento d'interessi è derivato alle loro famiglie dalla chiamata sotto le armi del capo.

2. I soccorsi sono giornalieri e sono stabiliti come in appresso:

	Nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie	L. 0,50	L. 0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro	» 0,25	» 0,20

3. La concessione del soccorso è subordinata alla constatazione del bisogno della moglie e dei figli del militare richiamato nei modi e colle cautele che sono determinati nella presente Circolare.

4. Il soccorso verrà corrisposto dal giorno in cui il militare siasi presentato al distretto, alla legione od al magazzino di battaglione, data che i sindaci rileveranno dall'elenco mod. A loro trasmesso dai corpi e continuerà, salvo i casi di cui in appresso, sino a tutto il giorno in cui il militare sarà ritornato al comune di sua residenza per termine della chiamata o per altra causa.

Nel caso di morte del militare richiamato, avvenuta mentre era in servizio o nel caso che il militare ritorni in famiglia inabile al lavoro, il soccorso continuerà sino a tutto il novantesimo giorno da quello in cui il militare richiamato avrebbe dovuto far ritorno al comune di residenza, o vi sia rientrato inabile al lavoro.

Per i militari ricoverati in ospedali e che ne escano abili, il sussidio continuerà sino a tutto l'ottavo giorno della loro uscita dall'ospedale.

Nel caso che il militare, la vedova o gli orfani di esso minori di 15 anni acquistino diritto a pensione, a norma di legge, il soccorso continuerà fino al giorno precedente a quello della decorrenza della pensione, ma, ad ogni modo, non potrà continuare oltre il novantesimo giorno da quello in cui avvenne il fatto che diede luogo al diritto a pensione.

5. Il comandante del corpo cui appartenga il militare richiamato, che sia morto mentre era in servizio o divenuto inabile al lavoro, ne informerà il sindaco del comune interessato perchè disponga per la continuazione del pagamento del soccorso.

Ugualmente si regolerà il corpo nel caso che pel militare richiamato, per la vedova o per gli orfani di lui siano iniziate le pratiche per la concessione della pensione.

Qualora per una ragione qualsiasi il militare richiamato sia rinviato in congedo prima degli altri militari della sua classe, il corpo dovrà darne immediato avviso al sindaco perchè provveda alla cessazione del soccorso.

La lettera di partecipazione della morte, dell'inabilità al lavoro, della ammissione a pensione o dell'invio in congedo del militare richiamato sarà poi dal sindaco unita al rendiconto di cui al numero 19.

6. Il soccorso già accordato cesserà quando risulti che la famiglia, alla quale fu concesso, non è strettamente bisognosa e quando il militare richiamato sia dichiarato disertore o sia condannato al carcere od a pene maggiori.

A tal uopo il comandante del corpo, al quale appartenga il militare richiamato alle armi che sia dichiarato disertore o sia condannato, ne informerà il sindaco interessato.

Della concessione dei soccorsi.

7. I corpi, ricevuta la presente Circolare faranno subito interrogare i richiamati se abbiano moglie e figli, ed in caso affermativo se chiedano che durante il periodo della chiamata sia loro concesso il soccorso a carico dello Stato, avvertendoli della entità del soccorso e che il soccorso spetta però soltanto alle mogli ed ai figli il cui sostentamento indispensabile proveniva esclusivamente, o per la massima parte, dal prodotto del lavoro del militare richiamato.

8. I corpi compileranno quindi per Comune elenchi nominativi secondo l'unito mod. *A* dei militari che abbiano chiesto il soccorso e lo trasmetteranno subito ai sindaci dei comuni in cui risiedono le famiglie dei militari richiamati.

Occorrendo invieranno elenchi suppletivi.

9. I sindaci con la scorta degli elenchi ricevuti dai corpi, accertata al più presto possibile la legalità del matrimonio, il numero dei figli e l'allegato bisogno della famiglia del militare che ha chiesto il soccorso, valendosi del concorso dell'arma dei carabinieri reali e delle autorità di pubblica sicurezza faranno consegnare subito alla moglie una carta di riconoscimento, staccata da apposito registro, secondo il mod. *B* qui annesso, che sarà loro inviato dal distretto militare e la avvertiranno che per ricevere il soccorso si deve presentare

munita della detta carta di riconoscimento nel prossimo lunedì e così ogni lunedì successivo nel locale che il sindaco stesso stabilirà.

In mancanza della madre, la carta di riconoscimento potrà essere consegnata alla persona cui sono affidati i figli del militare richiamato.

In pari tempo, i sindaci faranno prontamente conoscere al distretto militare, nel cui territorio trovasi il comune, il numero delle mogli e dei figli che risultano effettivamente bisognosi ed ai quali sia stata distribuita la carta di riconoscimento, informandone anche i militari interessati per mezzo dei corpi dai quali ricevettero l'elenco.

I distretti comunicheranno subito questo numero al Ministero della guerra distinto comune per comune.

10. Le famiglie, alle quali il sindaco rifiutasse il soccorso, debbono essere avvertite che possono, volendo, ricorrere al prefetto o sottoprefetto contro la decisione del sindaco.

11. Il ricorso in carta semplice dovrà essere presentato al sindaco, che nello stesso giorno della presentazione dovrà trasmetterlo al prefetto o sottoprefetto, indicando le ragioni per le quali ha creduto di rifiutare il soccorso.

I prefetti o sottoprefetti, assunte nel più breve tempo possibile le informazioni che riterranno opportune, decideranno inappellabilmente sul ricorso e ne daranno sollecita comunicazione al sindaco che dovrà dar subito comunicazione della decisione al ricorrente.

12. Nel caso che la decisione del prefetto o sottoprefetto sia favorevole al ricorrente gli si dovranno corrispondere tutti gli arretrati.

Pagamento dei soccorsi.

13. L'importo dei soccorsi pagati alle famiglie dei richiamati è a carico del bilancio del Ministero della guerra.

La spesa che potesse occorrere per effettuare il pagamento dei soccorsi sarà a carico dei comuni.

14. I comuni anticipano le somme per il pagamento dei soccorsi e ne ricevono poi pronto rimborso dal distretto militare nel cui territorio è situato il comune, nei modi stabiliti dalla presente Circolare.

15. Per eseguire il pagamento e per la conseguente liquidazione delle spese sono stabiliti appositi registri secondo il modello *B* annesso alla presente che saranno distribuiti ai sindaci dai distretti a seconda del bisogno.

In massima non si deve porre mano ad un registro senza che sia esaurito il registro precedente.

Ogni carta di riconoscimento è suddivisa in *otto* scontrini numerati che servono di ricevuta ad ogni singolo pagamento.

Se una carta di riconoscimento sia esaurita, se ne deve dare un'altra con espresso riferimento alla precedente.

All'atto del pagamento l'incaricato staccherà lo scontrino apposito e lo applicherà nella corrispondente casella della parte fissa del registro.

Le ricevute sono esenti da ogni e qualsiasi tassa di bollo.

All'atto di eseguire l'ultimo pagamento l'incaricato ritirerà tutte le carte di riconoscimento, e le unirà al registro corrispondente.

16. I distretti ricevuti i registri loro inviati dal reclusorio di Savona, secondo ordini già dati al reclusorio stesso, dopo di averli numerati progressivamente li intesteranno ai vari comuni e li distribuiranno ai sindaci, ritirandone ricevuta, nella quale deve essere indicato il numero dei registri avuti, nonchè i numeri che contrassegnano i registri stessi.

Per la presente chiamata si ritiene sufficiente in massima un solo registro per comune, meno quelli principali, composto di 50 carte di riconoscimento.

Insieme con i registri, i distretti invieranno ai sindaci una o più copie della presente Circolare e ne invieranno anche una copia alle tenenze dei carabinieri, comprese nel territorio del distretto. A tale uopo il Ministero ne invierà ai distretti un competente numero.

I distretti dovranno tenere nota dei registri consegnati ai sindaci, indicando il numero progressivo dei registri, la data di consegna, e la data della ricevuta fattane dai rispettivi sindaci.

17. Il pagamento dei soccorsi sarà fatto sempre in contanti al lunedì di ogni settimana per tutta la settimana seguente.

Il primo lunedì sarà pagato il soccorso anche per i giorni già decorsi da quello in cui il militare si presentò al distretto, alla legione, od al magazzino di battaglione.

Qualora si conosca preventivamente il giorno del congedamento, nell'ultimo lunedì si dovrà pagare il soccorso soltanto per i giorni ancora mancanti al congedamento, tenuto conto che il soccorso spetta sino a tutto il giorno in cui il richiamato si restituirà al comune.

18. I soccorsi sono personali e perciò in nessun caso e per nessun titolo potranno essere corrisposti a società di assicurazione od associazioni in genere.

Non potranno essere nè ceduti nè sequestrati.

In nessun caso e per nessun titolo potranno i sindaci reclamare la restituzione del soccorso già pagato.

Rendiconto e rimborso delle spese.

19. Entro 10 giorni dal termine della chiamata, i sindaci invieranno al distretto militare il rendiconto della spesa portandosi a credito le somme sborsate.

Al rendiconto saranno uniti i registri e tutti gli altri documenti che servano a giustificazione della sposa.

Per i militari per i quali nei casi previsti continuasse eccezionalmente il soccorso, i comuni daranno conto ai distretti non appena cessi il pagamento del soccorso, unendo a giustificazione le lettere di comunicazione ricevute dai corpi a mente del numero 5.

20. I distretti, fatti i dovuti riscontri, si assicureranno che i pagamenti siano stati debitamente eseguiti ed entro dieci giorni da quello in cui ricevettero il rendiconto provvederanno al rimborso della spesa al comune interessato, ritirandone relativa quietanza ed apponendo in calce al rendiconto dei sindaci apposita dichiarazione firmata dal comandante del distretto dalla quale risulti che furono eseguiti i riscontri sulle matrici.

Nascendo contestazioni che non possano risolversi fra distretto e comune, se ne riferirà al Ministero della guerra (Segretariato generale).

21. I registri inviati dai sindaci ai distretti a giustificazione della spesa rimarranno presso i distretti.

In occasione di altre chiamate alle armi, per le quali sia stabilita la concessione dei soccorsi, i registri non esauriti saranno rinviati ai sindaci rispettivi e sul frontespizio dei medesimi dovrà essere apposta una dichiarazione firmata dal comandante del distretto, nei seguenti termini:

« Il presente registro, per la chiamata dei militari della « classe . . . . . incomincia a valere dal foglio n. . . . . »

22. Eseguiti i rimborsi ai comuni, i distretti di 2ª classe compileranno apposito rendiconto, servendosi del modello 400 del catalogo, unendovi le quietanze dei sindaci e lo invieranno al rispettivo distretto di 1ª classe.

I distretti di 1ª classe (1) riepilogheranno i rendiconti dei di-

(1) *Cioè quelli dei capoluoghi di divisione militare.*

stretti di 2ª classe, compreso il proprio rendiconto ed invieranno il rendiconto riepilogativo, insieme con i rendiconti e le quietanze dei sindaci al Ministero della guerra (Segretariato generale).

23. Dopo eseguiti i rimborsi, tutti i distretti sia di 1ª che di 2ª classe invieranno al Ministero (Segretariato generale) una relazione particolareggiata delle operazioni eseguite, degli inconvenienti occorsi, unendo uno specchio statistico secondo l'unito modello *C*.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

MODELLO A

Si trasmette
al signor Sindaco
di . . . . . .

IL COMANDANTE DEL CORPO

. . . . . (1)

ELENCO *dei richiamati che hanno chiesto il soccorso a favore della moglie e dei figli.*

(1) Indicare il distretto o corpo.

N. d'ordine	Classe	COGNOME E NOME	COMUNE di residenza della famiglia	COGNOME E NOME della moglie e data del matrimonio civile	
				Cognome e nome	Data del matrimonio civile

NUMERO dei figli e loro età		INDIRIZZO PRECISO della moglie e dei figli	DATA di presentazione al distretto, alla legione o al magazzino di battaglione			SE SI RITENGA sulle interrogazioni fatte che la famiglia abbia bisogno di soccorso (Basta apporre un *sì* o un *no*)
N.	Età					

MODELLO B

Distretto militare di . . . . . N..... *del registro*

COMUNE di . . . . . .

REGISTRO

dei soccorsi pagati alle famiglie dei militari richiamati alle armi

N. . . . d'ordine

(1) . . . . . .

della classe 18 . . richiamato alle armi col R. Decreto. . . . 189 . Moglie (2) . . . con n. . . figli soccorso complessivo concesso per il primo lunedì . . . L. . . . . Per ogni lunedì successivo . . L. . . . .

Importo	
Lire	Cent.

8 lunedì	7 lunedì	6 lunedì	5 lunedì	4 lunedì	3 lunedì	2 lunedì	1 lunedì

NB. Il buono pagato e firmato sarà unito alla matrice nella casella corrispondente.

(1) Cognome e nome del richiamato.

(2) Cognome e nome della moglie.

SOCCORSI ALLE FAMIGLIE DEI RICHIAMATI

N. . . . d'ordine

Comune di . . . . . .

Il Sindaco del suddetto comune attesta che la famiglia del militare . . . . . è composta della moglie (2) . . . . . e di n. . . figli ed ha diritto pel primo lunedì al soccorso complessivo di L. . . e per ogni lunedì successivo di L. . . .

Il Sindaco

8 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
7 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
6 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
5 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
4 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
3 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
2 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*
1 lunedì	Buono di L. . . . . e cent. . . . . *Il Ricevente*

MODELLO C

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

DIMOSTRAZIONE *numerica dei militari ai quali fu pagato il soccorso in occasione della chiamata alle armi avvenuta dal . . . . . al . . . . . 18 . .*

COMUNE dal quale fu pagato il soccorso	NUMERO DEI		NUMERO delle mogli e dei figli ai quali fu pagato il soccorso		IMPORTO TOTALE del soccorso pagato	*ANNOTAZIONI*
	richiamati	richiamati alle cui famiglie fu concesso il soccorso	mogli	figli		

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 27ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 21 maggio.

MAGGIO 19. — Ammissione in servizio temporaneo con assegni, di subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno. *pag.* 261.
» 19. — Norme amministrative pei richiamati dal congedo, *pag.* 261.
» 19. — Distribuzione delle medaglie d'Africa ai richiamati dal congedo. *pag.* 262.
» 19. — Ruolini nominativi degli ufficiali in congedo, *pag.* 263.
» 20. — Preavviso per i cambi di guarnigione, *pag.* 263.

CIRCOLARE N. **99**. — **Ammissione in servizio temporaneo con assegni, di subalterni di complemento del genio di tutte le specialità, escluso il treno.** — (Direzione generale artiglieria e genio) — 19 maggio.

Le disposizioni contenute nella Circolare n. 55 del 1897, s'intenderanno mantenute anche pel corrente anno.

In conseguenza i comandanti dei distretti potranno trasmettere al Ministero, senza limitazione di tempo, le domande degli ufficiali subalterni di complemento del genio, escluso il treno, che venissero loro presentate.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **100**. — **Norme amministrative pei richiamati dal congedo.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi), — 19 maggio.

A scanso di malintesi nell'applicazione delle norme amministrative per i militari delle classi richiamate dal congedo, il Ministero stima opportuno avvertire che ai richiamati già investiti di impieghi speciali spettano gli assegni fissati per il rispettivo impiego solo quando ne vengano ad occupare i posti vacanti in relazione agli arganici in vigore (§ 173 del regolamento d'amm nistrazione e n. 245 del tomo III delle istruzioni sulla mobilitazione).

Si richiama inoltre la speciale attenzione delle amministrazioni sul combinato disposto dei n. 4, 6 e 12 della precedente Circolare n. 82, pei quali rimane stabilito che, anche pei richiamati ricevuti da depositi di altri reggimenti, i corpi cui gli uomini furono destinati devono prenderli in forza come affet-

tivi dal giorno successivo a quello della loro presentazione a quei depositi.

Gli anzidetti depositi chiederanno quindi rimborso ai corpi, ai quali i militari furono inviati, degli assegni loro corrisposti, come pure del valore degli oggetti di corredo somministrati per equipaggiarli.

Le armi e le bufetterie distribuite ai medesimi continueranno a rimanere in carico ai corpi che le avevano in fondo; e per le spese che occorreranno, al rinvio in congedo, pel riattamento dei materiali i reggimenti, che hanno i richiamati in forza, rimborseranno poi la quota fissa individuale di centesimi 60 di cui al § 2208 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **101. — Distribuzione delle medaglie d'Africa ai richiamati dal congedo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 maggio.

Analogamente a quanto venne disposto con la Circolare n. 50 di quest'anno, il Ministero ha determinato che anche agli uomini delle classi state ora richiamati sotto le armi, i quali si trovino nelle condizioni indicate nella Circolare stessa, sia distributa, con le norme ivi stabilite, la medaglia d'Africa.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **102. — Ruolini nominativi degli ufficiali in congedo.** — (Segretariato generale). — 19 maggio.

Essendo notevolmente modificate le norme relative alla compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali in congedo, per effetto delle varianti all'*Atto* 582 della *Raccolta* ordinate coll'*Atto* 108 del corrente anno, il Ministero ha disposto che, per quest'anno i ruolini di cui al n. 4 del citato *Atto* 582 debbano essere trasmessi per intero, ed in luogo delle varianti prescritte dal n. 8 dall'*Atto* medesimo, entro i primi sei giorni del prossimo luglio.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. 103. — Preavviso per i cambi di guarnigione. — (Segretariato generale). — 20 maggio.

Il Ministero ha determinato che nel prossimo autunno abbiano luogo, oltre i cambi di guarnigione preavvisati con la Circolare n. 164, del 20 dicembre u. s., anche i seguenti:

Reggimento lancieri di Aosta (6°) da Saluzzo a Savigliano.
Id. cavalleggeri di Piacenza (18°) da Savigliano a Saluzzo.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 28ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 maggio.

MAGGIO 26. — Esami d'idoneità all'avanzamento dei farmacisti militari di 3ª classe, *pag.* 265.
» 26. — Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria 16° e 21°, *pag.* 265.
» 26. — Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria 2° e 19°, *pag.* 266.
» 28 — Stabilimenti balneari civili, *pag.* 266.

CIRCOLARE N. **104**. — **Esami di idoneità all'avanzamento dei farmacisti militari di 3ª classe.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 maggio.

Nel mese di ottobre del corrente anno e nei giorni che verranno indicati sul *Bollettino ufficiale*, saranno chiamati a sostenere gli esami di idoneità all'avanzamento i farmacisti di 3ª classe che ebbero la nomina all'impiego nell'anno 1897 e di quelli che, avendola avuta nel 1896, non si presentarono agli esami nel 1897, perchè impediti da legittima ed accertata causa.

I direttori d'ospedale ed altri stabilimenti che hanno alla loro dipendenza farmacisti chiamati agli esami trasmetteranno al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) appositi elenchi individuali di proposta redatti dalla commissione compilatrice degli specchi caratteristici e dai quali, con votazione fatta per punti da 10 a 20, risulti il punto medio di condotta, che la detta commissione avrà creduto di assegnare al farmacista per le prove da esso date di assiduità e zelo nell'adempimento dei propri doveri.

Gli esami avranno luogo presso la farmacia centrale militare e le norme e i programmi relativi sono quelli pubblicati coll'*Atto* 101 del 1897.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **105**. — **Scuole di tiro dei reggimenti d'artiglieria 16° e 21°** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 maggio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella Circolare n. 39 del corrente anno, questo Ministero ha determinato che i reggimenti d'artiglieria 16° e 21° scambino fra loro le epoche fissate per le rispettive scuole di tiro.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **106**. — **Scuole di tiro del reggimenti d'artiglieria 2° e 19°**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 maggio.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella Circolare n. 39 ed in causa del ritardo che ha dovuto subire l'inizio della scuola di tiro del 2° reggimento artiglieria, questo Ministero ha determinato che il predetto reggimento rimanga presso il poligono di Porto Corsini fino al 20 p. v. giugno e che la scuola di tiro del 19° artiglieria abbia luogo dal 22 giugno al 16 luglio.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **107**. — **Stabilimenti balneari civili**. — (Segretariato generale). — 28 maggio.

In relazione alla Circolare n. 84 pubblicata il 7 maggio corrente, il Ministero fa noto che il dottor Benedetto Ferrario, direttore proprietario dello stabilimento idroterapico di Biella Piazzo (Piemonte), offre agli ufficiali il ribasso del 30 °/₀ ed alle loro famiglie quello del 15 °/₀ sulla tariffa ordinaria che è la seguente:

Primo consulto (obbligatorio per chi fa la cura) ed assistenza medica per tutta la durata della cura L. 10; cura idroterapica, alloggio, pensione, vino compreso, da L. 8,50 a L. 10,50 al giorno (secondo le camere).

Per i ragazzi minori di anni otto L. 5 al giorno. Per le persone di servizio (nei locali a loro destinati), L. 5 al giorno.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 29ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 giugno.

GIUGNO 2. — Norme pel carteggio tra i reggimenti delle varie armi e le altre autorità militari, *pag.* 267.
» 2. — Intervento dei militari alla 3ª gara generale di tiro a segno nazionale *pag.* 269.
» 3. — Riordinamento amministrativo dei distretti militari, *pag.* 271.

CIRCOLARE N. **108**. — **Norme pel carteggio tra i reggimenti delle varie armi e le altre autorità militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). 2 giugno.

1. Nei reggimenti delle varie armi le pratiche relative ai diversi servizi sono trattate:

a) dal comando del reggimento, per quanto concerne la istruzione e la disciplina; i servizi interni e di presidio; le operazioni di mobilitazione della truppa sotto le armi; le questioni amministrative più importanti, comprese in ogni caso quelle che implichino risoluzioni di diritto o decisioni di carattere generale e quelle che riguardino controversie con altre autorità; le questioni relative al reclutamento, quali i passaggi di categoria, gli arruolamenti volontari, le riammissioni in servizio, i congedamenti, le rafferme, le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali e degli allievi sergenti, le rassegne, le questioni di ferma e le surrogazioni; i passaggi di corpo; i collocamenti a riposo.

b) dal comandante del deposito direttamente, per quanto riguarda l'andamento ordinario del servizio amministrativo e contabile: le richieste, le cessioni ed i ricevimenti di materiali, le pratiche relative al servizio delle matricole, nonchè quelle per richieste di documenti in genere relativi al reclutamento: ed infine le operazioni di mobilitazione per la forza in congedo.

2. Se una pratica di competenza del deposito venisse per le fasi subito ad interessare servizi di competenza del comando del reggimento, il primo definisce per quanto gli è consentito la parte di propria spettanza e rimette il resto al comandante del reggimento, trasmettendogli in sunto, in copia o in comunicazione, secondo i casi, i precedenti che possono influire sulle sue decisioni.

7 GIU 98

Analogamente, nel caso inverso, il comandante del reggimento fa le comunicazioni e dà gli ordini necessari al comandante del deposito.

Quando comando e deposito sono riuniti nello stesso presidio, tali comunicazioni possono anche essere verbali.

3. Il comandante del deposito firma gli atti del carteggio relativo agli affari di propria competenza, anche quando il deposito è riunito al reggimento.

4. La corrispondenza coi reggimenti dovrà in base alle norme del n. 1 essere diretta al comandante del reggimento od a quello del deposito secondo che si tratti di affari di competenza dell'uno o dell'altro.

Nei casi dubbi la corrispondenza sarà diretta al comandante del reggimento il quale darà gli ordini per l'ulteriore svolgimento.

5. Per la corrispondenza diretta ai depositi, siano disgiunti o uniti al reggimento, l'indirizzo verrà formulato come segue:

« Al signor Comandante del deposito del . . reggimento . . . . . »

6. Il comandante del reggimento ha facoltà di avocare a sè eccezionalmente, e con ordine scritto, anche la risoluzione di altri affari, oltre quelli di sua esclusiva competenza.

In questi casi, se la corrispondenza, per la natura degli affari, debba necessariamente continuare a svolgersi per mezzo del deposito, il comandante di questo si regolerà secondo gli ordini ricevuti, firmando però egualmente i relativi atti del carteggio.

7. Delle comunicazioni ricevute dal comando del reggimento, che possono pure interessare per i loro effetti, il servizio contabile e matricolare, sarà consegnata o trasmessa copia od un estratto, secondo i casi, al deposito con le istruzioni che saranno reputate opportune dal comandante del corpo, sia in ordine ai provvedimenti già presi, sia per quelli che esso deposito dovesse ancora prendere.

Per converso, delle comunicazioni giunte al deposito che possono interessare anche servizi propri del comando del reggimento, dovrà essere data copia, od un estratto, a questo, unitamente alla partecipazione delle disposizioni date.

8. Il deposito, anche se unito al reggimento, terrà un protocollo ed un archivio separati da quelli del reggimento.

Per la classificazione delle pratiche inerenti alla sede locale dei depositi e specialmente di quelle di mobilitazione, saranno istituite categorie speciali (§ 3 dell'*Atto* 200 della Raccolta) per poterle conservare nell'archivio in fascicoli separati.

Le coperte per tali fascicoli (§ 37 dell'*Atto* 200 sopracitato) saranno tenute costantemente al corrente in doppio esemplare.

Nel caso di cambio di sede del deposito, i fascicoli di cui trattasi saranno ceduti al deposito subentrante insieme con una copia delle coperte stesse; l'altra copia, munita di dichiarazione di ricevuta del comandante il deposito cui è fatta la cessione, sarà conservata dal deposito perdente a proprio discarico.

9. Le presenti disposizioni andranno in vigore in data del 1° luglio p. v.: i reggimenti uniti al deposito trasferiranno al protocollo ed all'archivio del deposito le pratiche che lo riguardano, rimontando fino alla data di costituzione dei depositi, cioè al 1° gennaio 1898; per le pratiche che convenisse di lasciare presso il reggimento, verranno fatti i necessari stralci.

10. Le disposizioni della presente circolare avendo carattere provvisorio, i corpi ed uffici militari terranno nota delle difficoltà che riscontrassero nell'applicazione; affinchè, quando, dopo un periodo di prova abbastanza lungo, il Ministero crederà di interpellare i comandi di corpo d'armata sui risultati dell'esperienza fatta, essi possano presentare proposte concrete, che valgano a disciplinare in modo stabile e uniforme l'importante materia.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **109** — **Intervento dei militari alla 3ª gara generale di tiro a segno nazionale.** — (Segretariato generale) — 2 giugno.

La 3ª gara generale di tiro a segno nazionale da tenersi in Torino al poligono del Martinetto, avrà luogo dal 19 corrente al 3 luglio prossimo e per la parte militare durerà dal 20 al 25 giugno, escluso il giorno 24, nel quale avrà luogo il corteo con le bandiere delle società di tiro a segno.

L'orario del tiro è stabilito dalle 7 alle 12 e dalle 13,30 alle 19.

Le rappresentanze dei corpi per le quali nello specchio n. 1, annesso alla Circolare n. 71 del 20 aprile u. s., dispensa 17ª parte 2ª del *Giornale militare*, era indicato che dovessero eseguire il tiro nei giorni 30 e 31 maggio, 1, 2 e 3 giugno, lo eseguiranno invece rispettivamente nei giorni 20, 21, 22, 23 e 25 giugno.

Allo specchio n. 2 annesso alla circolare predetta è sostituito quello che fa seguito alla presente.

Per tutto il resto rimangono ferme le disposizioni dettate con la circolare suddetta.

Si crede solo opportuno di partecipare che la data utile per la presentazione delle domande d'iscrizione col pagamento della tassa ridotta a L. 2 invece che di L. 4, a senso dell'articolo 8 delle norme sul tiro, è stata prorogata a tutto il giorno 12 giugno corrente, e che a tutti gli ufficiali e militari di truppa in rappresentanza di corpi oppure liberi, per i quali sarà pervenuta entro la data predetta alla commissione della gara la domanda d'iscrizione con l'importo della relativa tassa, sarà consegnato all'ingresso del poligono il libretto personale già completato e la tessera d'iscrizione.

Infine si avverte che la commissione esecutiva della gara a partire dal giorno 6 corrente funzionerà in Torino (poligono del Martinetto) e perciò qualsiasi corrispondenza riflettente la gara dovrà essere colà diretta al signor presidente della commissione stessa.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

SPECCHIO *relativo agli alloggiamenti.*

RAPPRESENTANZE	Corpi cui vanno aggregate	Caserma dove sono alloggiate
1° e 2° gran fieri ed i primi 60 reggimenti fanteria.	13° fanteria	Caserma Sant Daniele
Legioni carabinieri reali, i rimanenti 34 reggimenti di fanteria — Regia marina — Truppe indigene.	42° fanteria	Caserma Cernaia
Reggimenti bersaglieri . .	7° bersaglieri	Alessandro Lamarmora
» alpini	3° alpini	Rubatto
» cavalleria	Regg. cavalleria di Roma	S. Antonio
Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza.	Brigata del 17° artiglieria	Caserma Giov. Cavalli
Rappresentanza del genio militare	5° genio	Caserma Dogali
Reggimento artiglieria da montagna.	Reggimento art. da montagna	Caserma Alfonso Lamarmora

N. **110. — Riordinamento amministrativo dei distretti militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 giugno.

§ 1. Col 1° prossimo luglio sarà attuato pei distretti militari l'ordinamento amministrativo stabilito dalla nuova edizione del regolamento d'amministrazione.

I distretti di 1ª classe, cioè quelli aventi sede nei capoluoghi di divisione, assumeranno pertanto, da tale data, anche l'amministrazione dei distretti di 2ª classe compresi nella circoscrizione territoriale della divisione in cui si trovano; questi cesseranno perciò di funzionare come corpi e funzioneranno invece come distaccamenti del rispettivo distretto di 1ª classe.

Per quanto riguarda il servizio matricolare nulla essendo mutato, i distretti di 2ª classe continueranno a funzionare come enti autonomi.

§ 2. Gli ufficiali contabili dei distretti di 1ª classe trasferti altrove saranno lasciati in libertà col 1° luglio onde possano raggiungere la loro nuova destinazione nei termini stabiliti.

Così pure saranno lasciati liberi quelli dei distretti di 2ª classe che hanno ricevuto altra destinazione, meno soltanto uno per ogni distretto, preferibilmente il direttore dei conti, il quale potrà rimanere per procedere unitamente agli ufficiali portati dal nuovo organico alla liquidazione dei conti dell'esercizio scaduto (§ 15).

Questo ufficiale verrà transitoriamente preso in aggregazione per conto del nuovo corpo cui fu destinato e dovrà ad ogni modo essere lasciato in libertà non più tardi del 1° agosto.

§ 3. Gli uomini di truppa dei vari corpi destinati pel servizio dei distretti, che a senso dell'*Atto* 272 del 1897 fossero ancora aggregati a questi, dovranno, col 1° luglio, cessare dall'aggregazione ed essere amministrati da corpi del presidio, avendo presenti le disposizioni dei § 2383 e 2384 del regolamento d'amministrazione.

Per gli inscritti di leva, che abbiano ancora in forza, i distretti provvederanno alla loro amministrazione nel modo prescritto dal § 2405 e alla loro rappresentazione nei conti collo Stato nel modo voluto dai § 262 e 263 stesso regolamento.

§ 4. Il distretto militare di Roma, per il personale e gli allievi della scuola magistrale di scherma e per i sottufficiali addetti al servizio di scrivano negli uffici della capitale, continuerà ad osservare, anche nel passaggio al nuovo ordinamento, le norme amministrative fin qui seguite.

§ 5. Per il 1° luglio i distretti di 2ª classe compileranno il *Rapporto-situazione* mod. 80 per dimostrare il passaggio degli ufficiali ed impiegati nella forza del distretto di 1ª classe, facendovi, conseguentemente, tutte le variazioni nominative.

Il rapporto sarà compilato in duplice copia, una delle quali verrà trasmessa al distretto di 1ª classe e l'altra sarà da essi conservata colle altre carte contabili della gestione del 4° trimestre 1897-98.

Sul rapporto saranno anche compresi, distintamente dagli altri, gli ufficiali della posizione ausiliaria in servizio presso i distretti e gli ufficiali contabili che a senso del precedente § 2, vi rimangono transitoriamente aggregati.

§ 6. Per il passaggio della forza dei distretti di 2ª classe nei conti dei distretti di 1ª si osserveranno le norme ordinarie stabilite per i trasferimenti di corpo.

Le carte personali degli ufficiali ed impiegati continueranno però ad essere tenute presso i comandi dei distretti di 2ª classe.

Per la liquidazione dei debiti, che gli ufficiali ed impiegati avessero verso la cassa, i distretti di 2ª classe promuoveranno la relativa operazione di rimborso nella gestione del 4° trimestre 1897-98 mediante lo invio ai distretti di 1ª di una nota nominativa dei debitori coll'indicazione del residuo debito di ognuno.

§ 7. Nella richiesta d'anticipazione mod. 218 per il mese di luglio i distretti di 1ª classe comprenderanno anche i fondi per i rispettivi distretti di 2ª classe, i quali non dovranno quindi più domandare anticipazioni sul bilancio per il pagamento degli assegni.

Nella compilazione delle dimostrazioni mod. 219 da annettere alle richieste si avvertirà:

a) che la forza dei distretti dovrà essere computata per l'intero mese in base a quella esistente al 1° luglio come dai *Rapporti-situazione* mod. 80 del giorno stesso;

b) che le detrazioni per le somministrazioni in natura agli uomini di truppa che abbiano in forza vanno fatte a calcolo secondo il presumibile numero delle giornate di presenza nel mese.

Le richieste d'anticipazione pel mese di luglio saranno trasmesse al Ministero soltanto dopo il 1° del mese stesso.

§ 8. Per la richiesta di anticipazione per il mese di agosto i distretti di 1ª classe si atterranno alle norme contenute nel paragrafo precedente, e la richiesta dovrà essere trasmessa al

Ministero nei termini regolamentari, cioè entro i primi dieci giorni di luglio.

Con la richiesta successiva pel mese di settembre si ritorneranno poi ad osservare le ordinarie norme stabilite nel regolamento d'amministrazione.

§ 9. I distretti di 2ª classe pei fondi di cui abbisognino, dal 1° luglio in poi si rivolgeranno al rispettivo distretto di 1ª classe, il quale provvederà secondo le norme del § 2498 del regolamento d'amministrazione.

§ 10. Alla chiusura dei conti di cassa del mese di giugno, i distretti di 2ª classe riporteranno il fondo residuale sul giornale di cassa impiantato pel mese di luglio, considerandolo come ceduto al rispettivo distretto di 1ª classe, e ne chiederanno perciò la liquidazione in conto corrente.

§ 11. Non avendo più in forza sottufficiali, tutti i distretti militari — tranne soltanto quello di Roma — cesseranno, col 1° luglio, di avere la massa mensa.

La rimanenza della massa risultante alla chiusa del 4° trimestre 1897-98 dovrà perciò essere passata, con operazione di conto corrente, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, per essere ripartita, secondo le istruzioni che darà il Ministero, fra i vari corpi cui furono transitati i sottufficiali già effettivi ai distretti.

§ 12. I materiali di qualunque specie esistenti presso i distretti di 2ª classe al termine dell'esercizio 1897-98 saranno passati in carico ai distretti di 1ª classe e contemporaneamente verranno riportati nei registri interni da impiantarsi per conto di questi ultimi per il nuovo esercizio.

Per i materiali di proprietà dello Stato si osserveranno, per il movimento di passaggio, le ordinarie norme stabilite per le cessioni fra corpo e corpo.

Per i materiali di proprietà del corpo, i distretti di 2ª classe dovranno trasmettere a quelli di 1ª uno specchio dimostrativo delle robe, con tutti i dati necessari per poterle inscrivere sui registri che questi ultimi devono tenere per siffatti materiali. Le cessioni si intenderanno fatte senza rimborso.

Tutti i movimenti di carico e scarico dovranno essere eseguiti sotto la data del 30 giugno.

§ 13. Sistemati i propri uffici e magazzini in relazione al nuovo ordinamento, tutti i distretti compileranno una nota descrittiva dei mobili, arredi, regolamenti e altre robe di proprietà del corpo, che risultino in eccedenza ai bisogni, indicandovi anche lo stato d'uso.

Le note dei distretti di 2ª classe saranno trasmesse ai distretti di prima classe, i quali, ove non abbiano osservazioni da fare, le trasmetteranno al Ministero (*Direzione generale servizi amministrativi*) insieme colla propria.

Il Ministero deciderà poi circa l'esito delle robe.

§ 14. Gli stampati in fondo relativi ai conti verso lo Stato e quelli relativi alla contabilità interna, che col nuovo ordinamento loro più non occorrano, saranno dai distretti di 2ª classe ceduti, senza rimborso, alle amministrazioni di altri corpi del presidio.

§ 15. Per quanto concerne la liquidazione dei conti dello scaduto esercizio 1897-98 i distretti di 2ª classe funzioneranno quali uffici di stralcio e come tali corrisponderanno direttamente colle varie amministrazioni colle quali i conti devono essere regolati.

Le contabilità in contanti e in materie verso lo Stato dovranno però essere egualmente firmate dai membri del consiglio d'amministrazione (almeno tre — presidente, relatore e segretario) che trovavansi in carica al termine dell'esercizio.

§ 16. Sarà cura dei distretti di 2ª classe di procedere senza indugio all'assestamento delle varie scritture contabili, effettuando le operazioni di cassa e di conto corrente che occorreranno per saldare tutti i crediti e debiti aperti.

Affinchè tale lavoro possa essere condotto a termine al più presto, i vari corpi che hanno conti in sospeso coi distretti di 2ª classe avranno cura di compiere sollecitamente i necessari incombenti per liquidarli.

§ 17. Nell'assestamento finale dei conti interni i distretti di 2ª classe avvertiranno che non rimangano in bilancio, possibilmente, se non le partite che devono inevitabilmente essere riportate nel trimestre successivo, e cioè:

a) i crediti e debiti dei vari rendiconti verso lo Stato;

b) le rimanenze credito e debito delle masse interne;

c) i crediti delle soppresse masse individuali.

§ 18. Chiuse e trasmesse le contabilità interne al Ministero, i distretti di 2ª classe invieranno copia del bilancio trimestrale al distretto del capoluogo della divisione, il quale ne incorporerà le partite nella propria contabilità del 1° trimestre 1898-99, accreditando a quelli, con operazioni di conto corrente, l'importo complessivo degli articoli in « avere » e addebitando loro l'importo degli articoli in « dare ».

Avvenuta la liquidazione, i distretti di 2ª classe compileranno per il 1° trimestre 1898-99 e trasmetteranno al Ministero la

contabilità finale, costituita dal consueto *Riassunto trimestrale* mod. 287, sul quale, riportati gli accreditamenti e addebitamenti ricevuti, i conti si chiuderanno in pareggio.

§ 19. Gli accrediti e addebiti fatti ai distretti di 2ª classe a saldo dei loro bilanci saranno dai distretti di 1ª classe liquidati:

a) per le rimanenze dei rendiconti collo Stato, coi corrispondenti mandati, che a suo tempo saranno emessi dal Ministero ed accreditati dall'ufficio di personali militari vari ai distretti di 1ª classe a cui esse rimanenze vennero passate;

b) per le rimanenze delle masse interne, col fonderle nelle proprie masse corrispondenti, tranne soltanto quella della massa mensa, che sarà passata invece all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari insieme colla propria (§ 11);

c) per i crediti delle soppresse masse individuali, coi pagamenti che successivamente potranno mano a mano essere fatti ai creditori;

d) per gli altri crediti e debiti dei distretti di 2ª classe, che eventualmente non abbiano potuto da questi essere saldati, colle operazioni di cassa o di conto corrente che i distretti di 1ª classe avranno cura di disporre non appena le pendenze possano essere sistemate.

§ 20. Per la liquidazione finale dei conti delle soppresse masse individuali i distretti di 2ª classe continueranno a tenere presso di sè i *fogli di massa* degli uomini i cui crediti non hanno potuto ancora essere saldati e i correlativi *fogli riassuntivi* (allegato *C* dell'*Atto* 68 della *Raccolta*), regolandosi per le relative liquidazioni secondo le norme sin qui seguite.

I crediti pagati verranno inscritti sul rendiconto mensuale di cassa, annettendovi i fogli di massa dei creditori debitamente vidimati.

Alla fine di ogni trimestre, i distretti di 2ª classe compileranno un estratto dei fogli riassuntivi, per le liquidazioni avvenute nei tre mesi, e lo trasmetteranno al rispettivo distretto di 1ª classe della divisione, il quale comprenderà le partite nel proprio *Riepilogo dei fogli riassuntivi* (allegato *D* ivi) da annettere al bilancio.

Agli estratti dei fogli riassuntivi saranno uniti i fogli di massa degli uomini i cui crediti sono caduti in prescrizione, affinchè ne sia accreditato l'importo alla massa generale.

§ 21. Tutte le carte contabili dei distretti di 2ª classe relative alle gestioni passate continueranno ad essere conservate presso i distretti stessi sino a che possano essere esitate secondo che prescrive il regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 30ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 giugno.

GIUGNO 5. — R. Decreto che revoca le chiamate alle armi per istruzione indette nel corrente anno 1898, *pag.* 277.
• 9. — Disposizioni per la revoca delle chiamate alle armi per istruzione nel corrente anno 1898, *pag.* 278.
• 10. — Passaggi dei richiamati dal congedo da un corpo all'altro, *pag.* 278.
• 10. — Pagamento della indennità annua agli ufficiali di complemento, *pag.* 279.

CIRCOLARE N. **111**. — **R. Decreto che revoca le chiamate alle armi per istruzione indette nel corrente anno 1898**. — (Direzione generale leve e truppa). — 5 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro Decreto in data 3 aprile 1898, n. 107;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel corrente anno 1898 non avranno più luogo le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato indicati nell'articolo 1 del predetto Nostro Decreto in data 3 aprile 1898.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 5 giugno 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

N. **112**. — **Disposizioni per la revoca delle chiamate alle armi per istruzione nel corrente anno 1898.** — (Direzione generale leve e truppa). — 9 giugno.

In conformità di quanto prescrive il R. Decreto 5 giugno 1898, non avranno più luogo le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato che, a senso delle disposizioni contenute nelle Circolari n. 60 e 61 dello scorso aprile, avrebbero dovuto effettuarsi nel corrente anno.

I comandanti dei distretti militari faranno quindi subito stampare e pubblicare con le consuete norme, in tutti i comuni posti nel territorio della loro circoscrizione, un manifesto conforme all'unito modello, del quale trasmetteranno pure una copia al Ministero (Direzione generale leve e truppa).

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la revoca delle chiamate alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato indette nel corrente anno 1898.

D'ordine del Ministro della guerra il sottoscritto rende noto, per norma di chi può avervi interesse, che, in conformità del R. Decreto in data 5 corrente, non avranno più luogo in quest'anno le chiamate alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato appartenenti alle classi ed alle armi indicate nel manifesto-preavviso pubblicato il di . . . aprile 1898.

A . . . . . giugno 1898.

Il Comandante del distretto.

N. **113**. — **Passaggi dei richiamati dal congedo da un corpo all'altro.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 giugno.

Si avvertono le amministrazioni che gli uomini delle classi richiamate (1873-74), i quali, per cambio di guarnigione dei diparti cui furono assegnati, vengono passati ad altri corpi, dovranno, ad ogni effetto, essere trasferti effettivi ai nuovi corpi di destinazione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **114.** — **Pagamento della indennità annua agli ufficiali di complemento** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 giugno.

Si avvertono i corpi che, quantunque la massima parte degli ufficiali di complemento siano stati assegnati ai corpi (*Atto* 107) come effettivi; tuttavia, per ragioni di bilancio, la indennità annua ai medesimi dovuta dovrà, anche per l'assegno maturantesi col 1° prossimo luglio, essere pagata a tutti dai distretti militari per proprio conto, con le norme seguite per il passato (compresa, per quest'anno, quella del pagamento a cominciare dal 1° luglio).

S'intende però che i pagamenti fatti dai distretti di 2ª classe dovranno essere compresi nei rendiconti generali dei rispettivi distretti di 1ª classe.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

Dispensa 31ª **1898** Parte 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 giugno.

GIUGNO 10. — Ristampa del regolamento d'amministrazione, *pag.* 281.
» 16. — Stabilimenti balneari civili, *pag.* 282.
» 16. — Dimostrazione dei materiali del gruppo *C*, *pag.* 283.
» 16. — Conteggio della spesa pei registri mod. *B* pei soccorsi alle famiglie dei richiamati, *pag.* 284.
» 16. — Destinazione degli ufficiali di complemento, *pag.* 285.
» 17. — Sottufficiali proposti per l'ammissione al corso speciale per ottenere l'abilitazione alla nomina ad ufficiali; *pag.* 285.

CIRCOLARE N. **115**. — **Ristampa del *Regolamento d'amministrazione*.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 giugno.

Per norma nella applicazione di alcune disposizioni del *Regolamento d'amministrazione* quale sarà in vigore dal 1° luglio prossimo a senso dell'*Atto* 125, si avverte quanto segue:

1. Sotto la data del 30 giugno, i corpi disporranno che gli uomini di truppa aggregati ad altri corpi o ricoverati in ospedali (fatta eccezione di quelli cui si riferisce l'art. 159) siano, da una parte, passati nella forza *senza assegno* e dall'altra che siano presi in forza con assegno come *aggregati d'altri corpi* e compresi sul *Prospetto della forza* mod. 215. A quest'uopo i corpi, cui gli uomini sono effettivi, trasmetteranno al corpo cui sono aggregati, od all'ospedale in cui sono ricoverati, il *Preavviso* mod. 83 con effetto dal 1° luglio.

2. I *Registri* mod. 326, 422 e 426 sono aboliti. Le rimanenze, che risulteranno alla chiusura di essi, saranno riportate sul *Registro delle masserizie* mod. 328, che sarà impiantato per l'esercizio 1898-1899, come fondo esistente al 1° luglio.

Le parti d'armi ed accessori vi saranno inscritte alla categoria 17ª, ma in gruppo distinto come oggetti vendibili e lo importo di esse, dovendo essere dimostrato a bilancio, sarà accreditato alla massa generale mediante passaggio dalla col. 20 alla col. 3 del *Riassunto*.

I fondi di riserva vi saranno per contro dimostrati in tre distinte categorie, una per gli *oggetti di servizio generale*, una per le *bufetterie* ed una per le *bardature*.

3. Le disposizioni del § 1449 relative alle spese riservate saranno osservate anche per i conti delle spese fatte nello scadente esercizio.

4. Per ciò che riguarda l'indennità di equipaggiamento dei sottotenenti di nuova nomina, le disposizioni del regolamento saranno applicate solo quando sarà pubblicata la legge che la istituisce.

5. È mantenuta la disposizione data colla Circolare 1° maggio 1898 n. 1350, in forza della quale i reggimenti di fanteria e bersaglieri, anche se riuniti al deposito, hanno facoltà di tenere transitoriamente due capi-sarti per le riparazioni e confezioni degli oggetti di corredo.

6. Il Ministero avverte fin d'ora che non è disposto ad approvare l'acquisto, a spese delle amministrazioni, di alcuna pubblicazione che riguardi il detto regolamento, sia sotto forma di estratti, di sunti, di manuali, di indice o di altro, perchè è suo fermo intendimento che coloro, che sono chiamati a farne l'applicazione, si abituino a studiarne ed applicarne le disposizioni nel loro testo integrale e in correlazione colle altre che hanno ad esse riferimento.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **116**. — **Stabilimenti balneari civili**. — (Segretariato generale). — 16 giugno.

A parziale modificazione della Circolare n. 84 del 5 maggio u. s. il Ministero fa noto che il signor Mammini cav. Casimiro, proprietario dello stabilimento balneo-terapico al Corso Garibaldi Vecchio n. 153 in Napoli, offre agli ufficiali, sottufficiali e soldati fino al 30 settembre prossimo un nuovo ribasso, com'è indicato dalla seguente tariffa:

Idroterapia.

Per	1 bagno	L.	0,60
»	15 bagni	»	6,00
»	30 »	»	10,00

Bagni d'immersione.

1ª classe.

Per	1 bagno alle vasche di marmo	L.	0,60
»	6 bagni » » »	»	3,00
»	10 » » » »	»	4,50

BAGNI SOLFOROSI.

Per 1 bagno	L.	1,00
» 6 bagni	»	4,50
» 10 »	»	6,50

2ª classe.

Per 1 bagno alle riggiole patinate molto pulite	L.	0,40
» 6 bagni » » » » »	»	2,10
» 10 » » » » » »	»	3,00

BAGNI SOLFOROSI

Per 1 bagno	L.	0,80
» 6 bagni	»	3,60
» 10 »	»	5,00

TARIFFA INVERNALE DAL 1° SETTEMBRE AL 30 APRILE SUCCESSIVO.

1ª classe.

Per 1 bagno alle vasche di marmo	L.	0,80
» 6 bagni » »	»	4,00
» 10 » » »	»	6,50
Per 1 bagno solforoso	L.	1,20
» 6 bagni solforosi	»	5,40
» 10 » »	»	8,00

2ª classe.

Per 1 bagno	L.	0,60
» 6 bagni	»	3,00
» 10 »	»	4,50
Per 1 bagno solforoso	L.	0,90
» 6 bagni solforosi	»	4,00
» 10 » »	»	6,00

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **117. — Dimostrazione dei materiali del gruppo** *C*. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 16 giugno.

I reggimenti di fanteria, granatieri e bersaglieri sono esonerati dal trasmettere al Ministero la dimostrazione mod. 399 dei materiali del gruppo *C*, relativa al secondo semestre 1897-98.

La trasmissione periodica di tale documento sarà però regolarmente ripresa a datare dal 1° gennaio 1899.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **118**. — **Conteggio della spesa pei registri mod. *B*, pei soccorsi alle famiglie dei richiamati**. — (Direzione generale servizi amministrativi) — 16 giugno.

Si avvertono i distretti militari che sul rendiconto speciale mod. 400, da compilarsi, a senso del n. 22 della precedente Circolare n. 98, pei soccorsi pagati alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, dovrà essere compreso anche l'importo dei *Registri* mod. *B* stati all'uopo distribuiti dal reclusorio militare di Savona, allegandovi il relativo conto, che riceveranno, pel rimborso, dal reclusorio medesimo.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **119**. — **Destinazione degli ufficiali di complemento**. — (Segretariato generale). 16 giugno.

Per la uniforme applicazione delle disposizioni contenute nell'*Atto* 107 del corrente anno questo Ministero determina che sugli stati di servizio degli ufficiali di complemento da trasferirsi ai depositi, corpi, ecc., sia, a cura dei rispettivi distretti militari, apposta la seguente variazione:

Tale nel . . . . . (indicare il deposito, corpo, ecc., cui gli ufficiali sono destinati in caso di mobilitazione) . . . . . *Atto* 107 del 1898 . . . . . li 30 giugno 1898.

I comandanti dei distretti militari avranno cura di comunicare a questo Ministero, mediante l'invio dell'elenco mod. 54, le variazioni predette.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **120 — Sottufficiali proposti per l'ammissione al corso speciale per ottenere l'abilitazione alla nomina ad ufficiale**. — (Segretariato generale). — 17 giugno.

Per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare nel prossimo anno scolastico 1898-99, sono chiamati all'esperimento scritto di lingua italiana, i sottufficiali indicati nell'elenco che fa seguito alla presente Circolare.

L'esperimento avrà luogo la mattina del 18 luglio, ed il giorno precedente i concorrenti dovranno trovarsi alla sede del comando della rispettiva divisione militare.

I candidati che si trovano nei presidi d'Africa saranno riuniti lo stesso giorno nella sede che verrà designata dal comandante delle Regie truppe.

Secondo le prescrizioni del § 236 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, una commissione di vigilanza dovrà assistere all'esperimento.

I temi svolti dovranno, senza indugio, essere inviati direttamente al comando della scuola militare, dove verrà costituita la commissione speciale, di cui al § 241 del regolamento già indicato.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Aspiranti alle armi combattenti.

Duranti Dante, serg. 1° gran.
Maino Umberto, id. 2° id.
Rosati Raffaele, id. 1° fant.
Minutelli Francesco, fur. 1° id.
Fusco Arturo, serg. 2° id.
Pannilunghi Arturo, fur. 6° id.
Caudana Gaetano, serg. 7° id.
Fersula Vincenzo, fur. 8° id.
Tos Vittorio, id. 8° id.
Ruspanti Filippo, serg. 11° id.
Ricci Federico, id. 11° id.
Sacco Rocco, id. 12° id.
Fiordispini Mattia, id. 13° id.
Barone Alfredo, id. 13° id.
Pilotti Gioacchino, id. 13° id.
Iapoce Edoardo, furiere 14° id.
Di Maio Francesco, sergente 14° id.
Giacometti Tiziano, id. 15° id.
Pannarella Leone, fur. 17° id,
Ponte Francesco, id. 17° id.
Budroni Pietro, serg. 19° id.
Colantuono Gio., id. 20° id.
Mariottini Dialma, id. 20° id.
Prencipe Felice, fur. 22° fant.
Maggiore Leonardo, sergente 25° id.
Ciriello Vincenzo, fur. 26° id.
Crimi Giuseppe, id. 31° id.
Tanzi Mario, id. 31° id.
Montanari Ernesto, sergente 32° id.
Di Silva Antonio, furiere 33° fanteria.
Mauro Domenico, id. 34° id.
Collini Clotario, serg. 37° id.
D'Alessio Giuseppe, id. 40° id.
Bernier Priamo, id. 45° id.
Brasioli Romolo, fur. 46° id.
Marullo Lorenzo, id. 49° id.
Cicconetti Alessandro, sergente 53° id.
Nardone Idelfonso, id. 53° id.
Chiricozzi Giuseppe, furiere 54° id.
Ioele Vincenzo, serg. 59° id.
Pandolfini Giuseppe, id. 62° id.
Vairo Pasquale, id. 63° id.
Alborno Antonio, fur. 64° id.
Gotelli Enrico, id. 65° id.
Ponzi Francesco, id. 67° id.
Brunelli Vincenzo, serg. 67° id.
Girlando Salvatore, sergente 67° id.
Tamburello Carmelo, id. 67° id.
Marchesini Vincenzo, id. 69° id.
Crisanti Adamo, id. 70° id.
Vigna Giuseppe, id. 71° id.
Vercelli Ferdinando, id. 73° id.
Raimondi Raimondo, furiere 75° id.
Barca Antonio, serg. 76° id.
Sisti Nicola, id. 78° id.
Vada Eugenio, id. 81° id.

Berardo Biagio, sergente 81° fanteria.
Milano Salvatore, id. 83° id.
Micheroux de Dillon Antonio, furiere 84° fanteria.
Albani Michele, serg. 84° id.
Coni Francesco, id. 85° id.
Dettori Salvatore, id. 85° id.
Puxeddu Raffaele, id. 86° id,
Angioi Giovanni, id. 86° id.
Spelta Carlo, id. 89° id.
Bimonte Michelangelo, id. 89° id.
Baral Costantino, fur. 92° id.
Balzani Lodovico, id. 93° id.
Guarino Carmelo, serg. 93° id.
Torrisi Giuseppe, id. 93° id.
Fedozzi Riccardo, fur. 3° bers.
De Cataldo Pasquale, id. 4° id.
Cocca Marino, id. 4° id.
Picchio Cesare, id. 4° id.
Costa Arturo, serg. 6° id.
Michel Riccardo, id, 7° id.
Pavesio Adolfo furiere, 8° id.
Di Lenna Giuseppe, sergente 9° id.
Bisbini Giusto, id. 10° id.
Alberto Cesare, fur. 11° id.
Piangerelli Pelice, id. 12° id.
Svampa Temistocle, sergente 12° id.
Spernazzati Ettore, id. 12° id.
Binasco Carlo, furiere 3° alp.
Sasso Giuseppe, serg. 5° id.
Crosti Felice, fur. 6° id.
Delfino Felice, serg. 6° id.
Finzi Emanuele, id. 6° id.
Volpe Domenico, id. 7° id.
Russo Francesco, id. lancieri Novara (5°).
Piastra Aldo, id. id. Aosta (6°).
Gigliosi Giglio, id. id. Milano (7°).
Carini Arturo, sergente lancieri Milano (7°).
Alberini Adolfo, furiere id. Montebello (8°).
Tailetti Filippo, id. cavalleggeri Saluzzo (12°).
Minotti Edmondo, sergente cavalleggeri Saluzzo (12°).
Ruotolo Pasquale, id. id. Monferrato (13°).
Ruotolo Nicola, id. id. Monferrato (13°).
Girotto Mario, id. id. Lodi (15°).
Corti Carlo, id. id. Piacenza (18°).
Billia Guglielmo, furiere id. Piacenza (18°).
Curci Vincenzo, sergente id. Guide (19°).
Pollini Emilio, id. id. Roma (20°).
Mentaschi Adelchi, id. id. Padova (21°).
Cusmano Nicolò, id. id. Catania (22°).
Mattei Florestano, id. id. Umberto I (23°).
De Sangro Alfonso, id. id. Umberto I (23°).
Pepe Arturo, id. id. Vicenza (24°).
Rossi Pasquale, id. 2° artigl.
La Paglia Giacomo, id. 2° id.
De Palma Adolfo, id. 4° id.
Dessimone Luigi, id. 4° id.
Volpi Raffaello, furiere 7° id.
Fevola Erasmo, sergente, 9° id.
Pasca Emilio, furiere 9° id.
Bertarelli Giuseppe, id. 11° id.
Angiuli Francesco, id. 13° id.
Bonaiuto Paolo, id. 17° id.
Rigoni Giovanni, serg. 20° id.
Vedovato Aristodemo, id. id. 21°

Brusa Eugenio, sergente 23° artiglieria.
Bignotti Luigi, id. 23° id.
Raimondo Livio, id. 24° id.
Casazza Adolfo, id. 3° brigata d'artiglieria da fortezza.
Milano Giuseppe, id. 4° id. id. id.
Turra Ciro, id. 1° genio.
Messina Nicolò, id. 2° id.
Distefano Vito, id. 2° id.
Galassi Napoleone, id. 3° id.
Redini Alderigo, sergente 3° genio.
Giampaoli Remo, id. 3° id.
Bertacchi Pietro, id. 4° id.
Pedata Giovanni, id. compagn. genio, R. truppe Africa.
Fantoni Giuseppe, fur. battagl. cacciatori, id. id.
Cerboneschi Cerbonesco, serg. id. id., id. id.

Aspiranti al corpo contabile.

Dell'Angelo Vittorio, sergente 26° fanteria.
Marrazini Tommaso, furiere 43° id.
Cremona Vincenzo, sergente 49° id.
Cressatti Corso Angelo, id. 51° id.
Crescioli Luigi, id. 60° id.
Barteri Gualtiero, id. 69° id.
Giusto Giuseppe, furiere 81° fanteria.
Dalle Vegre Pietro, sergente cavall. Genova (4°).
Giroldi Ignazio, id. lancieri Vittorio Emanuele (10°).
Greco Vincenzo, id. 24° artigl.
Clerici Angelo, id. 1° compagn. operai d'artiglieria.
Tanzella Biagio, id. 3° genio.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 32ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 giugno.

GIUGNO 22. — Reclutamento del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, *pag.* 289.
» 23. — Stabilimenti balneari civili, *pag.* 290.
» 23. — Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1898-99, *pag.* 291.
» 23. — Dimostrazioni delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'anno 1897, *pag.* 291.
» 24. — Esame di ammissione al 2° ed al 3° corso dei collegi militari per l'anno scolastico 1898-99, *pag.* 300.
» 24. — Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta pei tenenti d'artiglieria e del genio, *pag.* 302.
» 24. — Operazioni affidate dal regolamento sul reclutamento e dall'istruzione complementare al regolamento stesso ai consigli d'amministrazione dei distretti militari, *pag.* 303.

CIRCOLARE N. **121**. — **Reclutamento del personale di governo degli stabilimenti militari di pena**. — (Direzione genenerale leve e truppa). — 22 giugno.

Dovendosi provvedere al ripianamento di vacanze esistenti nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, questo Ministero ha determinato di aprire uno speciale reclutamento pel personale stesso fra i caporali maggiori, caporali e soldati sotto le armi, appartenenti ai reggimenti di fanteria, dei bersaglieri, degli alpini, di cavalleria, di artiglieria e del genio.

I militari aspiranti all'ammissione nel personale predetto dovranno farne domanda non più tardi del 31 agosto p. v. obbligandosi ad assumere la ferma d'anni cinque, con decorrenza dal giorno dello loro venuta alle armi, e dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere di forte e robusta costituzione e di statura non inferiore a m. 1.62;

b) aver sempre tenuto buona condotta e possedere autorevolezza e speciale inclinazione al servizio che debbono assumere;

c) sapere leggere, ancorchè lentamente, lo stampato e copiarlo in modo intelligibile;

d) compiere con buon esito un esperimento preliminare di tre mesi per dar prova della loro attitudine al nuovo servizio.

Le domande saranno stese in carta semplice e conterranno un'esplicita dichiarazione con cui gli aspiranti si obblighino a contrarre la ferma di anni 5 all'atto della loro ammissione definitiva nel personale di governo degli stabilimenti predetti. Dovranno essere presentate ai rispettivi comandi di reggimento, i quali le trasmetteranno volta per volta al comando degli stabilimenti militari di pena, corredandole con la copia del foglio matricolare mod. 59, col rapporto sulla condotta e con la dichiarazione medica sulle condizioni fisiche del militare, la quale conterrà anche l'indicazione esatta della statura.

I comandanti di corpo che al 31 agosto p. v. non avessero ricevuta alcuna domanda, dovranno darne avviso al comando degli stabilimenti militari di pena.

Raccolte tutte le domande, il comandante degli stabilimenti militari di pena procederà alla scelta preliminare di coloro che crederà di poter ammettere all'esperimento trimestrale e li assegnerà ai reparti in cui essi dovranno compierlo.

I militari ammessi all'esperimento saranno avviati, a cura dei rispettivi corpi, ai reparti a cui saranno stati assegnati, e dovranno essere muniti di tutto il corredo, salvo il telo da tenda, l'armamento e le bufetterie. Al momento della loro assegnazione ai reparti stessi, dovranno rinunciare al grado di cui fossero rivestiti, salvo ad esservi reintegrati qualora, in seguito alla prova fatta, non fossero riconosciuti idonei alla chiesta ammissione nel personale di governo. Durante l'esperimento i militari avranno diritto agli assegni di appuntato ed inoltre al soprassoldo giornaliero di L. 0.60 stabilito per il personale di governo.

Compiuto l'esperimento, gli idonei saranno ammessi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, previa assunzione della ferma di cinque anni; i non idonei saranno reintegrati nel grado a cui avessero rinunciato e rinviati ai loro corpi.

Il Ministero invita i comandanti di reggimento ad adoperarsi per la buona riuscita del reclutamento di cui trattasi.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **122**. — **Stabilimenti balneari civili**. — (Segretariato generale). — 23 giugno.

In relazione alla Circolare n. 84 pubblicata il 7 maggio u. s. il Ministero fa noto che il signor Raffaele Moccaferri, concessionario delle Terme di Casciana (provincia di Pisa) offre ai

militari in attività di servizio ed in congedo il ribasso del 33 % sul prezzo di tariffa dei bagni, ed il 20 % sui prezzi di tariffa delle pensioni: Albergo delle Terme a Villa Margherita.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **123**. — **Esame complementare per l'ammissione all'accademia militare per l'anno scolastico 1898-99.** — (Segretariato generale). — 23 luglio.

In conformità del n. 8 del manifesto pubblicato colla Circolare n. 31 del corrente anno, si notifica che l'esame complementare per l'ammissione all'accademia militare comincerà a Torino nella sede dell'accademia medesima, il giorno 14 settembre p. v. e che la commissione esaminatrice si trasferirà poscia successivamente, per continuare il detto esame, a Modena, presso la scuola militare ed a Roma e Napoli presso i locali collegi militari.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **124**. — **Dimostrazioni delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito durante l'anno 1897**. — (Segretariato generale). — 23 giugno.

A — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), durante l'anno 1897, per le cause sottoindicate.*

CORPI		STANZA DEI CORPI durante l'anno	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alla scuola veterinaria	Totale	Conguaglio per %	Venduti per riforma ai macelli militari o per riduzione di numero	Conguaglio per %	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per %
Reggimento lancieri	Nizza cavalleria (1°)	Brescia	757	10	12	»	22	2,90	91	12,02	113	14,92
	Piemonte R. cav. (2°)	Vercelli	759	2	9	»	11	1,45	96	12,64	107	14,09
	Savoia cavalleria (3°)	Padova	753	1	12	»	13	1,73	87	11,55	100	13,28
	Genova cavalleria (4°)	Vicenza	741	»	15	»	22	2,97	72	9,71	94	12,68
	di Novara (5°)	S. Maria	764	5	16	»	21	2,75	71	9,29	92	12,04
	di Aosta (6°)	Parma-Saluzzo	757	8	16	»	24	3,17	82	10,83	106	14,00
	di Milano (7°)	Nola-Parma	734	3	32	»	35	4,77	76	10,35	111	15,12
	di Montebello (8°)	Firenze	753	9	17	1	27	3,58	90	11,95	117	15,53
	di Firenze (9°)	Milano	772	»	11	»	11	1,42	82	10,62	93	12,04
	Vittorio Eman. (10°)	Saluzzo-Nola	758	12	16	»	18	3,37	93	12,27	111	14,64
Reggimento cavalleggeri	di Foggia (11°)	Lucca	748	15	9	»	24	3,21	66	8,82	90	12,03
	di Saluzzo (12°)	Voghera-Udine	763	1	18	»	19	2,49	78	10,22	97	12,71
	di Monferrato (13°)	Napoli	722	3	14	»	17	2,35	69	9,56	86	11,91
	di Alessandria (14°)	Aversa	742	4	24	»	28	3,77	40	5,39	68	9,16
	di Lodi (15°)	Udine-Milano	768	1	16	»	17	2,21	90	11,72	107	13,93
	di Lucca (16°)	Verona	721	1	17	»	18	2,50	120	16,64	138	19,14
	di Caserta (17°)	Savigl.-Voghera	752	3	13	»	16	2,13	105	13,96	121	16,09
	di Piacenza (18°)	Milano Savighano	748	5	6	»	11	1,47	104	13,90	115	15,37
	Guide (19°)	Caserta	750	1	20	»	21	2,80	56	7,46	77	10,26
	di Roma (20°)	Torino	740	14	28	»	42	5,61	72	9,61	114	15,22
	di Padova (21°)	Faenza	756	7	13	»	20	2,64	81	10,71	101	13,35
	di Catania (22°)	Roma	765	11	12	»	23	3,00	71	9,28	94	12,28
	Umberto I (23°)	Bologna-Lodi	775	2	19	3	24	3,09	53	6,84	97	9,93
	di Vicenza (24°)	Lodi-Bologna	740	3	9	»	12	1,62	119	16,08	131	17,70
Scuola di cavalleria		Pinerolo	645	2	8	1	11	1,58	67	9,64	78	11,22
Totali cavalleria			18752	120	382	5	507	2,70	2031	10,84	2538	13,64

Reggimenti d'artiglieria da campagna	1° Reggimento		Torino	380	3	11	»	16	3,72	38	8,83	54	12,56
	2°	id.	Ferrara	395	2	13	»	15	3,80	37	9,36	52	13,16
	3°	id.	Bologna	430	2	2	»	4	0,93	35	8,14	39	9,07
	4°	id.	Cremona	390	6	5	»	11	2,82	48	12,30	59	15,12
	5°	id.	Venaria Reale	392	4	13	»	17	4,34	46	11,73	63	16,07
	6°	id.	Vigevano	388	1	3	»	4	1,03	54	13,91	58	14,94
	7°	id.	Pisa	427	2	10	2	14	3,28	39	9,13	53	12,41
	8°	id.	Verona	412	12	19	»	31	7,52	56	13,59	87	21,11
	9°	id.	Pavia	400	2	9	»	11	2,75	33	8,25	44	11,00
	10°	id.	Caserta	401	18	12	»	30	7,48	34	8,47	64	15,95
	11°	id.	Alessandria	398	2	8	»	10	2,51	16	4,02	26	6,53
	12°	id.	Capua	455	3	15	»	18	3,96	71	15,60	89	19,56
	13°	id.	Roma	426	5	8	»	13	3,05	39	9,15	52	12,20
	14°	id.	Pesaro	396	3	10	»	13	3,28	29	7,32	42	10,60
	15°	id.	Reggio Emilia	397	13	7	»	20	5,03	32	8,06	52	13,09
	16°	id.	Brescia	397	2	1	»	3	0,75	38	9,57	41	10,32
	17°	id.	Novara	405	4	5	2	11	2,71	27	6,67	38	9,38
	18°	id.	Aquila	400	8	18	»	26	6,50	23	5,75	49	12,25
	19°	id.	Firenze	400	2	7	»	9	2,25	42	10,50	51	12,75
	20°	id.	Padova	397	2	15	»	17	4,28	47	11,84	64	16,12
	21°	id.	Piacenza	402	27	17	»	44	10,94	41	10,20	85	21,14
	22°	id.	Palermo	403	3	9	»	12	2,97	21	5,21	33	8,18
	23°	id.	Acqui	401	1	17	»	18	4,48	34	8,48	52	12,96
	24°	id.	Napoli	405	3	13	»	16	3,95	37	9,13	53	13,08
Reggimento d'artiglieria a cavallo			Milano	612	»	13	»	13	2,12	25	4,08	38	6,20
Reggimento d'artiglieria da montagna			Torino	852	6	12	1	19	2,23	33	3,87	52	6,10
Totali artiglieria				11211	138	272	5	415	3,70	975	8,69	1390	12,39
TOTALI GENERALI				29953	258	654	10	922	3,08	3006	10,00	3928	13,11
Confronto coll'anno 1896:													
TOTALI GENERALI NEL 1896				30334	306	566	14	976	3,22	2613	8,61	3589	11,83
Differenza			in più	»	»	88	»	»	»	393	1,39	339	1,28
			in meno	381	138	»	4	54	0,14	»	»	»	»

B — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle durante l'anno 1897, divisi*

INDICAZIONE DELLE PERDITE	Ignoto	1877	1880	1881	1882	1883
Arma di cavalleria.						
Quadrupedi in forza nel corso dell'anno 1897.	»	»	1	2	10	57
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria.	»	»	»	»	»	»
Conguaglio per % . .	»	»	»	»	»	»
Venduti.	»	»	1	2	10	50
Conguaglio per % . .	»	»	100,00	100,00	100,00	87,71
Totale generale delle perdite nell'arma di cavalleria.	»	»	1	2	10	50
Conguaglio generale per % . .	»	»	100,00	100,00	100,00	87,71
Arma di artiglieria.						
Quadrupedi in forza nel corso dell'anno 1897.	7	6	26	31	69	229
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria.	»	»	»	2	4	15
Conguaglio per % . .	»	»	»	6,45	5,79	6,27
Venduti.	»	1	19	20	31	106
Conguaglio per % . .	»	16,66	73,76	64,51	44,93	44,33
Totale generale delle perdite nell'arma di artiglieria.	»	1	19	22	35	121
Conguaglio generale per % . .	»	16,66	73,76	70,96	50,72	50,62
Totale generale delle perdite nelle due armi	»	1	20	24	45	171

...rmi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) ...condo gli anni di loro rimonta.

ANNI DI RIMONTA														
1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	Totale
255	382	973	1181	1588	1560	1738	1739	146	2710	1241	3187	1526	2894	21190
7	6	19	29	41	38	25	40	2	60	21	84	54	81	507
2,74	1,57	1,95	2,45	2,58	2,43	1,44	2,30	1,37	2,21	1,69	2,63	3,54	2,80	2,39
167	212	318	219	215	177	160	112	6	152	63	94	44	29	2031
65,49	55,49	32,68	18,54	13,54	11,35	9,20	6,44	4,10	5,61	5,07	2,95	2,88	1,00	9,58
174	218	337	248	256	215	185	152	8	212	84	178	98	110	2538
68,23	57,06	34,63	20,99	16,12	13,78	10,64	8,74	5,47	7,82	6,76	5,58	6,42	3,80	11,97
348	441	573	1115	1365	866	585	644	577	1036	1099	796	2021	565	12409
7	12	20	48	52	33	22	9	13	34	36	31	58	19	415
2,01	2,72	3,49	4,30	3,81	3,81	3,76	1,39	2,25	3,28	3,28	3,89	2,87	3,36	3,34
96	63	66	113	118	69	42	55	38	49	35	18	36	»	975
27,58	14,28	11,51	10,13	8,64	7,96	7,18	8,54	6,58	4,73	3,18	2,26	1,78	»	7,86
103	75	86	161	170	102	64	64	51	83	71	49	94	19	1390
29,59	17,00	15,00	14,43	12,45	11,77	10,94	9,93	8,83	8,01	6,46	6,15	4,65	3,36	11,20
277	293	423	409	426	317	249	216	59	295	155	227	192	129	3928

C — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) durante l'anno 1897, distinti secondo l'origine.*

VARIAZIONI	Arma di cavalleria			Arma d'artiglieria			Per le due armi		
	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° gennaio 1897 . .	17030	1196	18226	7308	4006	11314	24338	5202	29540
Aumentati durante l'anno	1756	1208	2964	474	621	1095	2230	1829	4059
Totali . . .	18786	2404	21190	7782	4627	12409	26568	7031	33599
Abbattuti, morti e passati alla scuola veterinaria	462	45	507	258	157	415	720	202	922
Conguaglio per % . . .	2,46	1,87	2,39	3,31	3,39	3,34	2,71	2,87	2,74
Venduti	1806	225	2031	59	382	975	2399	607	3006
Conguaglio per % . . .	9,61	9,36	9,58	7,62	8,25	7,86	9,03	8,63	8,95
Totale generale delle perdite	2268	270	2538	851	539	1390	3119	809	3928
Conguaglio generale per % . . .	12,07	11,23	11,97	10,93	11,64	11,20	11,74	11,51	11,69
Confronto delle perdite coll'anno 1896:									
Totale generale delle perdite nel 1897	2268	270	2538	851	539	1390	3119	809	3928
Totale generale delle perdite nel 1896	2019	308	2327	716	546	1262	2735	854	3589
Differenza in più . . .	249	»	211	135	»	128	384	»	339
Differenza in meno . .	»	38	»	»	7	»	»	45	»

D — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma del genio e dei depositi d'allevamento cavalli durante l'anno 1897.*

CORPI		Media della forza	PERDITE			Totale delle perdite	Conguaglio per %
			Morti	Abbattuti	Venduti		
Reggimenti del genio e brigata ferrovieri		541	9	1	43	53	9,80
Depositi di allevamento cavalli	Grosseto.	2091	81	5	35	121	5,79
	Persano	1325	87	8	12	107	8,08
	Palmanova. . . .	338	13	»	3	16	4,73
	Portovecchio (Sezioni staccate)	515	15	»	1	16	3,11
	Scordia . . (Sezioni staccate)	384	9	1	4	14	3,65
	Bonorva.	544	13	»	6	19	3,49
Totali . .		5738	227	15	104	346	6,03
Confronto coll'anno 1896:							
Totali del 1896 . .		5400	212	21	142	375	6,94
Differenza	in più . . .	338	15	»	»	»	»
	in meno . .	»	»	6	38	29	0,91

E — DIMOSTRAZIONE *delle cause che determinarono la morte, l'abbattimento, il passaggio alla scuola veterinaria e la vendita dei quadrupedi di truppa dell'arma di cavalleria, di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna), e dei depositi d'allevamento, cavalli durante l'anno 1897.*

CORPI	MORTI PER						Abbat. e passati alla sc. vet. per					VENDUTI PER								Totale generale
	Malattie di diversi apparecchi	Diarrea	Malattie infettive contagiose e non contagiose	Malattie della pelle e connettivo sottocutaneo	Traumi gravi	Totale	Catarro nasale sospetto o tocco	Farcino	Morbi gravi cronici inguaribili	Traumi gravi e fratture	Totale	Vecchiaia, debolezza e non attitudine al servizio	Malattie di diversi apparecchi	Malattie dell'occhio	Malattie della pelle	Malattie dei piedi	Malat. delle articolazioni, dei tendini, dei nervi e delle ossa	Tisichi e rustichezza	Cause diverse	Totale	
Reggimento lancieri Nizza cavalleria (1°)	8	1	3	»	»	12	7	»	3	»	10	28	16	1	»	3	35	»	8	91	113
lancieri Piemonte Reale cav. (2°)	6	»	3	»	»	9	»	»	»	2	2	32	3	2	»	1	34	2	2	96	107
lancieri Savoia cavalleria (3°)	5	»	5	»	2	12	»	»	1	1	2	54	5	»	»	»	34	1	3	87	100
lancieri Genova cavalleria (4°)	12	»	3	»	»	15	1	»	»	6	7	24	8	1	»	»	35	2	2	72	94
lancieri di Novara (5°)	14	»	1	»	1	16	»	»	»	5	5	9	12	2	»	3	45	»	»	71	92
lancieri di Aosta (6°)	9	»	6	»	1	16	5	»	2	1	8	43	17	1	»	5	12	»	4	82	106
lancieri di Milano (7°)	12	»	20	»	»	32	»	»	1	2	3	35	10	1	»	1	27	3	»	76	111
lancieri di Montebello (8°)	14	1	12	»	»	17	4	1	3	2	10	40	21	2	»	3	24	»	»	90	117
lancieri di Firenze (9°)	8	»	12	»	1	11	»	»	»	»	»	31	6	»	»	4	25	»	16	82	93
lancieri Vittorio Eman. (10°)	9	1	4	»	2	16	»	»	»	2	2	36	9	8	»	1	39	»	»	93	111
cavalleggeri di Foggia (11°)	7	1	»	»	1	9	12	»	1	2	15	31	5	2	»	»	27	1	»	66	90
cavalleggeri di Saluzzo (12°)	5	4	9	»	»	18	»	»	»	1	1	25	17	1	»	2	31	2	»	78	97
cavalleggeri di Monferrato (13°)	9	1	4	»	»	14	»	»	1	2	3	11	9	1	»	1	47	»	»	69	86
cavalleggeri di Alessandria (14°)	5	»	18	»	1	24	»	»	1	3	4	9	6	»	»	1	24	»	»	40	68
cavalleggeri di Lodi (15°)	7	1	8	»	»	16	»	»	1	»	1	45	8	1	»	4	27	1	4	90	107
cavalleggeri di Lucca (16°)	8	1	7	»	1	17	»	»	1	»	1	48	19	3	»	»	41	»	9	120	138
cavalleggeri di Caserta (17°)	8	2	3	»	»	13	»	»	3	»	3	32	20	3	»	5	53	2	»	105	121
cavalleggeri di Piacenza (18°)	6	»	»	»	»	6	»	»	4	1	5	47	5	1	»	7	35	»	9	104	115
cavalleggeri Guide (19°)	13	»	6	»	1	20	»	»	»	1	1	26	3	1	»	2	24	»	»	56	77
cavalleggeri di Roma (20°)	16	1	3	»	8	28	1	3	3	14		20	2	3	»	4	40	3	»	72	114
cavalleggeri di Padova (21°)	8	»	4	»	1	13	»	4	3	7		34	15	2	»	2	28	»	»	81	101
cavalleggeri di Catania (22°)	5	»	3	»	4	12	5	4	11			47	3	1	»	1	19	»	»	71	94
cavalleggeri Umberto I (23°)	8	»	10	»	1	19	3	2	5			12	14	1	»	»	23	3	»	53	77
cavalleggeri di Vicenza (24°)	6	1	2	»	»	9	»	12	1	3		32	14	3	»	3	64	3	»	119	131
Scuola di cavalleria	5	1	2	»	»	8	»	2	1	3		26	8	2	»	2	29	»	»	67	78
Totali cavalleria	217	16	128	»	21	382	38	2	40	45	125	787	245	43	»	54	822	23	57	2031	2538

Reggimenti d'artiglieria da campagna																								
1° reggimento	5	1	5	»	»	11	»	»	3	2	5	18	1	1	»	1	17	»	»	38	54
2° id.	12	»	1	»	»	13	»	»	2	»	2	12	5	1	»	1	13	5	»	37	52
3° id.	2	»	»	»	»	2	»	»	1	1	2	13	1	»	»	1	16	2	2	35	39
4° id.	3	»	1	»	1	5	1	4	1	»	6	19	»	2	»	2	13	8	4	48	59
5° id.	4	»	9	»	»	13	»	»	1	3	4	36	1	»	»	1	7	1	»	46	63
6° id.	3	»	»	»	»	3	»	»	1	»	1	20	7	9	»	1	14	2	1	54	58
7° id.	9	»	1	»	»	10	1	1	»	2	4	16	4	»	»	1	13	5	»	39	53
8° id.	15	1	3	»	»	19	16	1	1	»	12	21	12	1	»	»	15	»	7	56	87
9° id.	8	»	»	»	1	9	»	1	1	»	2	17	3	1	»	»	6	4	2	33	44
10° id.	7	»	4	»	»	12	15	»	3	»	18	15	1	4	»	1	13	»	»	34	61
11° id.	8	»	»	»	»	8	2	»	»	»	2	6	1	1	»	1	4	1	2	16	26
12° id.	5	1	9	»	»	15	3	»	»	»	3	28	13	14	»	2	11	3	»	71	89
13° id.	4	»	1	»	»	8	»	»	5	»	5	20	4	12	»	2	10	1	»	39	52
14° id.	7	1	1	»	1	10	»	»	3	3	6	13	4	12	»	»	8	»	»	29	42
15° id.	7	»	»	»	»	7	10	»	1	2	13	4	5	1	»	3	12	»	»	32	52
16° id.	»	»	1	»	»	1	»	»	2	»	2	9	4	»	»	5	18	»	2	38	41
17° id.	5	»	»	»	»	5	»	»	3	3	6	8	2	»	»	1	12	2	2	27	38
18° id.	13	1	3	»	1	18	5	1	»	2	8	8	1	2	»	»	11	1	»	23	49
19° id.	3	»	1	»	1	5	»	»	1	1	2	13	2	1	»	3	8	»	»	42	51
20° id.	4	»	11	»	»	15	»	»	1	1	2	18	3	1	»	1	11	1	1	47	64
21° id.	14	2	1	»	»	17	23	2	»	2	27	4	11	2	»	»	16	2	6	11	85
22° id.	9	»	»	»	»	9	»	1	»	2	3	11	3	1	»	»	6	»	»	21	33
23° id.	17	»	»	»	»	17	»	»	1	1	2	9	5	»	»	»	15	6	1	34	52
24° id.	8	1	4	»	»	13	»	»	2	1	3	23	2	»	»	1	11	»	»	37	53
Regg. artiglieria a cavallo.	11	»	1	»	1	13	»	»	»	»	»	11	3	1	»	1	»	»	»	25	38
Id. da mont.	7	»	4	»	1	12	»	»	2	2	4	10	4	1	»	»	18	»	»	33	52
Totali artiglieria. . .	190	10	64	»	8	272	70	11	34	28	143	402	106	48	»	29	303	55	32	975	1390
Depositi allevamento cavalli — Grosseto	58	3	20	»	»	81	1	»	4	»	5	»	8	1	»	5	20	»	1	35	121
Depositi allevamento cavalli — Persano	21	3	62	»	1	87	»	»	7	1	8	5	4	1	»	»	2	»	»	12	107
Depositi allevamento cavalli — Palmanova	2	»	10	»	1	13	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	2	3	16
Depositi allevamento cavalli — Portovecchio (Sezioni staccate) . .	7	3	5	»	»	15	»	»	»	»	»	»	1	»	»	»	»	»	»	1	16
Depositi allevamento cavalli — Scordia (Sezioni staccate) . . .	2	1	5	»	1	9	»	»	»	1	1	1	2	1	»	»	»	»	»	4	14
Depositi allevamento cavalli — Bonorva (Sezioni staccate) . . .	7	1	4	»	1	13	»	»	»	»	»	2	1	2	»	1	»	»	»	6	19
Totali dei depositi . .	97	11	106	»	4	218	1	»	11	2	14	9	16	5	»	6	22	»	3	61	293
TOTALI GENERALI . .	504	37	298	»	33	872	109	13	85	75	282	1198	367	96	»	89	110	78	92	3067	4221
Confronto con l'anno 1896:																					
TOTALI GENERALI DEL 1896	527	13	193	»	34	767	240	27	81	80	428	1033	265	74	2	73	116	66	72	2726	3924
Differenza — in più . . .	»	24	105	»	»	105	»	»	4	»	»	165	102	22	»	16	6	12	20	341	300
Differenza — in meno . .	23	»	»	»	1	»	131	14	»	5	146	»	»	»	2	»	»	»	»	»	»

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **125.** — **Esame di ammissione al 2° ed al 3° corso dei collegi militari per l'anno scolastico 1898-99.** — — (Segretariato generale). — 24 giugno.

1. A parziale modificazione di quanto è disposto col n. 1 della precedente Circolare del 10 febbraio u. s. n. 26, sono indette ammissioni per esame anche per il 2° e per il 3° corso dei collegi militari.

2. Tali esami avranno luogo presso i due collegi militari di Roma e Napoli, e amincieranno il giorno 3 ottobre p. v.

Essi saranno regolati secondo le prescrizioni esistenti per le analoghe ammissioni alle corrispondenti classi negli istituti tecnici, e perciò gli aspiranti al concorso dovranno aver già conseguito la licenza dalla scuola tecnica o l'ammissione alla 1ª classe dell'istituto, da uno o da due anni secondo che aspirano all'ammissione al 2° o al 3° corso del collegio.

3. I concorrenti dovranno quindi, oltre i documenti richiesti dal n. 10 del regolamento 10 marzo 1898 (1) per l'ammissione ai collegi militari, unire alla domanda il diploma di licenza di scuola tecnica o il certificato di ammissione alla 1ª classe di istituto tecnico; ammissione che dovrà essere stata conseguita in un istituto tecnico governativo oppure effettivamente pareggiato. Gli istituti pareggiati sono soltanto quelli di Asti, Casale Monferrato, Catanzaro, Spoleto e Verona.

4. I candidati provenienti da scuole o da istituti tecnici pubblici non governativi nè pareggiati, devono, oltre i documenti sopraindicati, presentare le carte, che attestino in quale istituto studiarono in ciascuno degli anni precedenti ed i voti che ottennero nelle promozioni da una classe all'altra.

5. I giovani che avessero fallito in qualche prova nella sessione estiva degli esami presso gli istituti tecnici, non potranno essere ammessi al predetto concorso con facoltà di ripetere le sole prove in cui rimasero deficienti, essendo prescritto che l'esame di riparazione debba essere dato presso l'istituto medesimo nel quale fu fatto l'esame precedente. Essi quindi dovranno sottoporsi a tutte le prove stabilite dal relativo programma.

6. Le condizioni di età cui debbono soddisfare i concorrenti, sono: per quelli che aspirano al 2° corso, aver compiuto 14 anni e non superato i 18; per quelli che aspirano al 3°

(1) In vendita presso l'editore del *Giornale militare* in Roma e presso i principali librai nelle provincie.

corso, aver compiuto i 15 anni e non superato i 19, al 1° agosto p. v.

Per opportuna norma dei comandanti di distretto ed a modificazione del disposto dal n. 3 della Circolare n. 26 si avverte che tali limiti di età sono applicabili anche ai concorrenti per titoli al 2° ed al 3° corso, e che per i concorrenti per titoli al 4° corso, il limite superiore di età è elevato a 20 anni, non oltrepassati al 1° agosto p. v.

7. Per tutto ciò che concerne l'andamento degli esami, l'ordine delle varie prove scritte ed orali e la classificazione di merito dei concorrenti, i comandanti di collegio osserveranno interamente le prescrizioni del regolamento generale per gli istituti tecnici (21 giugno 1885).

Le commissioni esaminatrici terranno inoltre presenti le disposizioni contenute negli articoli 98 e 115 del regolamento medesimo.

8. Il numero massimo dei posti disponibili resta sempre quello già fissato con la Circolare suaccennata, e nel caso che i concorrenti idonei fossero in numero superiore, si applicheranno le norme date al n. 7 della Circolare medesima.

9. Il tempo utile per la presentazione delle domande scadrà irrevocabilmente il 19 settembre p. v.

10. Tali domande, regolarmente documentate e redatte in carta da bollo da lire 1, dovranno essere presentate ai comandanti di distretto militare, i quali, verificata la regolarità di ciascuna, le trasmetteranno direttamente, a misura che vengono presentate, ai comandanti del collegio militare ove il concorrente intende di essere esaminato.

11. I comandanti di collegio, appena ricevute le domande dai singoli comandi di distretto militare, avranno cura di accertare la regolarità dei documenti e specialmente dei titoli scolastici, di cui ai precedenti numeri 3 e 4. Essi richiederanno i documenti mancanti e respingeranno le domande, i cui documenti restassero incompleti.

12. I comandanti di distretto militare daranno la maggior diffusione al contenuto della presente Circolare.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **126**. — **Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta pei tenenti d'artiglieria e del genio.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 giugno.

1. Gli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta pei tenenti d'artiglieria e genio di cui nel R. Decreto 12 giugno 1897 n. 230 (*Atto* 114 del 1897) avranno luogo, in massima, colle norme e disposizioni date dalla Circolare n. 85 del *Giornale militare* del detto anno.

L'esame di coltura tecnica avrà luogo in Torino nel mese di novembre; quello di coltura militare in Roma nel mese di dicembre.

Per l'esame di coltura tecnica, la facoltà concessa dal n. 9 della Circolare sopra menzionata, agli ufficiali esaminandi, è limitata alla consultazione dei soli manuali (italiani e stranieri) militari e tecnici.

2. Possono concorrere agli esami in parola i tenenti d'artiglieria e del genio con anzianità a tutto il 1891.

3. Non saranno ammessi agli esami di cui si tratta:

a) i tenenti che compirono con buon successo il corso della scuola di guerra ed ottennero il diploma d'idoneità;

b) quelli che frequentano il corso oradetto;

c) quelli, infine, che sono stati ammessi agli esami orali per l'ammissione alla scuola di guerra.

I tenenti di cui alle lettere *b*) e *c*) possono ottenere di essere ammessi agli esami a scelta alla condizione di rinunciare rispettivamente al corso della scuola di guerra od agli esami orali d'ammissione alla scuola stessa.

4. La commissione cui spetta la compilazione delle note caratteristiche dell'ufficiale che presenta domanda di essere ammesso agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dovrà dichiarare se egli è veramente distinto sugli altri ufficiali del suo grado per qualità morali e militari, per condotta, per applicazione allo studio e per idoneità pratica e se è perciò meritevole di aspirare a tale avanzamento.

5. La domanda dell'ufficiale verrà trasmessa per via gerarchica al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) in modo che vi pervenga non più tardi del 15 del prossimo mese di settembre; e le autorità che danno corso a tale domanda apporranno le osservazioni che credono di fare.

Le domande devono aver corso anche quando il parere della commissione e delle autorità superiori sia sfavorevole.

6. Le votazioni, di cui ai numeri 12 e 17 della Circolare n. 85 sovracitata, si faranno nel modo seguente:

Ogni membro chiamato a votare scrive il suo voto *sì* ovvero *no* su una scheda che porta il suo nome e quello del candidato, e la depone piegata nell'urna.

7. Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento a scelta il candidato dovrà riportare *nella votazione definitiva* almeno i due terzi dei voti favorevoli.

8. Quando si presentino a subire l'esame tecnico dei candidati provenienti dai sottufficiali, i quali, pur non risultando in detto esame idonei, dimostrino però di possedere un corredo di cognizioni che sarebbe sufficiente, a parere della commissione, per conseguire l'idoneità all'ordinario avanzamento a capitano dei tenenti di detta provenienza, tale giudizio sarà fatto risultare dalla commissione con apposito verbale, ed il candidato sarà esonerato dagli esami ai quali potrebbe essere chiamato per concorrere all'avanzamento ad anzianità.

9. Il tenente che per due volte sarà stato giudicato non idoneo agli esami di cui si tratta non può più aspirare all'esame per l'avanzamento a scelta.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **127** — **Operazioni affidate dal regolamento sul reclutamento e dall'istruzione complementare al regolamento stesso ai consigli d'amministrazione dei distretti militari.** — (Direzione generale leve e truppa) — 24 giugno.

Giusta quanto fu avvertito colla Circolare n. 110 del 3 corrente mese, col 1° del prossimo luglio sarà attuato pei distretti militari il nuovo ordinamento amministrativo per effetto del quale soltanto i distretti di 1ª classe, cioè quelli che hanno sede nei capiluoghi di divisione, avranno il consiglio d'amministrazione.

Rendesi perciò necessario di stabilire in qual modo, a partire dal 1° luglio p. v., dovranno essere regolate le operazioni che dal regolamento sul reclutamento e dall'istruzione complementare al regolamento stesso sono affidate ai consigli di amministrazione dei distretti militari.

A tal fine questo Ministero, mentre si riserva di inserire sul riguardo apposite disposizioni nella istruzione complementare al regolamento sul reclutamento quando se ne farà la ristampa, determina per intanto quanto appresso:

1. Per compiere le pratiche per gli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali e per i passaggi dalla 2ª o

dalla 3ª categoria alla 1ª con ammissione in detta arma gli aspiranti dovranno presentarsi muniti dei prescritti documenti, al comando di uno dei distretti militari di 1ª classe, a meno che nella stessa città vi sia il comando di una legione territoriale dei carabinieri, nel qual caso si presenteranno a questo ultimo comando.

Gli aspiranti che trovansi in Roma dovranno invece presentarsi direttamente al comando della legione allievi carabinieri.

I consigli di amministrazione dei predetti distretti e delle predette legioni territoriali, dopo che avranno constatato se i richiedenti posseggono i voluti requisiti fisici e morali e ne avranno determinato l'accettazione, li invieranno alla legione allievi provveduti dei mezzi di viaggio. Però quelli ammessi all'arruolamento od al passaggio di categoria presso il distretto di Messina o presso la legione carabinieri di Palermo saranno destinati al deposito allievi presso questa stessa legione, e quelli ammessi nella legione di Cagliari rimarranno al deposito allievi della legione medesima.

2. Per gli arruolamenti volontari di un anno e per le ammissioni al volontariato stesso dei giovani che intendono di ritardare la prestazione del servizio militare sino al 26° anno di età si seguiranno le norme indicate nel n. 7 della Circolare 23 del 9 febbraio u. s.

3. Le pratiche per surrogare un fratello che si trovi sotto le armi continueranno ad essere fatte presso il comando del corpo al quale appartiene il surrogante, giusta quanto è stabilito nel 1° comma del § 275 del regolamento sul reclutamento.

Per compiere invece le pratiche onde surrogare un fratello che si trovi in congedo illimitato od in congedo illimitato provvisorio l'aspirante surrogato dovrà presentarsi, munito della domanda di surrogazione e dei prescritti documenti, al comando del distretto militare da cui il surrogante dipende per fatto di leva se tale distretto è di 1ª classe.

Se invece il distretto di leva del surrogante è di 2ª classe l'aspirante surrogato dovrà presentarsi al comando di un distretto militare di 1ª classe o di un qualunque corpo avente consiglio d'amministrazione permanente o reggimentale.

Le surrogazioni di cui nel comma precedente saranno effettuate per conto dei distretti militari a cui i surroganti appartengono per fatto di leva.

Quindi, appena la surrogazione abbia avuto luogo il comandante del corpo presso il quale fu effettuata la surrogazione ne informerà il comandante del distretto a cui il surrogante appartiene, trasmettendogli tutti i relativi documenti, compreso l'atto di ammissione alla surrogazione, e rilascierà al surrogato il foglio di congedo illimitato provvisorio mod. 13, oppure il foglio di congedo illimitato mod. 34 del catalogo se il surrogato stesso trovasi nella condizione di militare studente ritardatario o di volontario di un anno ritardatario.

Il comandante del distretto cui il surrogante appartiene, appena avrà ricevuto la partecipazione di cui sopra indicante la effettuatasi surrogazione, prenderà in forza sui propri ruoli l'ammesso surrogato nella qualità da lui assunta e rilascierà al surrogante la dichiarazione di proscioglimento provvisorio dal servizio mod. 24 del regolamento sul reclutamento, ovvero se si tratta di surrogazione per iscambio di categoria, il foglio di congedo illimitato di 3ª categoria.

Uguale procedimento dovranno tenere i comandanti dei distretti militari di 1ª classe nei casi in cui il giovane che chiede di farsi surrogare appartenga per fatto di leva ad altro distretto.

4. I militari in congedo illimitato aspiranti alla riammissione in servizio dovranno rivolgere la relativa domanda coi prescritti documenti al comando di un distretto di 1ª classe o di un corpo qualunque avente consiglio d'amministrazione permanente o reggimentale, conformemente a quanto è stabilito nel numero precedente per coloro che intendono farsi surrogare da un fratello.

I consigli d'amministrazione dei detti distretti o dei detti corpi constateranno se i richiedenti posseggono per la riammissione in servizio tutte le condizioni prescritte dalle disposizione in vigore ed accerteranno inoltre se riuniscono i voluti requisiti fisici.

Quando risulti la sussistenza di tali condizioni e requisiti i comandanti dei predetti distretti o corpi invieranno la domanda coi documenti prescritti dal § 684 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento al comandante del corpo nel quale l'aspirante chiede di essere riammesso e se questo comandante farà conoscere che la relativa domanda può essere accolta, i consigli d'amministrazione di cui avanti è parola procederanno alla riammissione in servizio del richiedente stesso, il quale dovrà quindi essere inviato al corpo prescelto munito dei mezzi di viaggio.

5. Per le visite mediche da eseguirsi a riguardo degli uomini di cui nella presente Circolare presso i distretti militari di 1ª classe o presso i depositi distaccati dal proprio reggimento si applicheranno le disposizioni contenute nella Circolare n. 7 dell' 11 gennaio p. p.

6. Con la occasione il Ministero prescrive che i documenti matricolari che saranno dal 1° luglio rilasciati dai distretti militari di 2ª classe e che dovrebbero essere firmati dall'ufficiale relatore, sieno invece firmati dal comandante del distretto, oltre che dall'ufficiale di matricola.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 33ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 giugno.

GIUGNO 28. — Trasporti di materiali dell'amministrazione militare, *pag.* 307.

CIRCOLARE N. **128**. — **Trasporti di materiali dell'amministrazione militare**. — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 28 giugno.

Fra il Ministero della Guerra e le Società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula è stato testè concluso, pei trasporti militari, un nuovo contratto che dal 1° luglio p. v. sostituirà l'attuale appendice 10 giugno 1895 (*Atto* 142 del 1895) e il relativo Atto addizionale (*Atto* 10 del 1897).

Il Ministero si riserva di pubblicare tale contratto ed il più presto possibile anche la relativa istruzione.

Intanto avverte le amministrazioni militari che le principali innovazioni apportate all'attuale Appendice, all'infuori del miglioramento dei prezzi, sono le seguenti:

1°) Al § 10 dell'appendice, riflettente le facoltà riservatesi dall'amministrazione militare per l'eseguimento dei trasporti, viene sostituito un paragrafo formulato come appresso:

L'amministrazione militare si riserva la facoltà:

a) di spedire direttamente tutto ciò che può essere mandato come pacco postale o come pacco ferroviario, tanto secondo le disposizioni attualmente in vigore, quanto secondo quelle che venissero emanate successivamente dalle amministrazioni postale e ferroviaria; e così pure tutto quanto può essere trasportato ai prezzi della tariffa speciale n. 1 — grande velocità;

b) di fare eseguire con mezzi e personale propri e con quelli della R. marina i trasporti che possano compiersi dal luogo di presa a quello di resa totalmente all'infuori delle linee delle grandi reti (1) e quelli dei materiali occorrenti per il personale d'esercizio delle linee ferroviarie affidate alla brigata ferrovieri;

c) di valersi dei piroscafi della Navigazione generale italiana per il trasporto di qualunque genere e materiale; le

(1) Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Società ferroviarie hanno però l'obbligo e il diritto di prendere e consegnare i materiali sulle banchine, da qualunque luogo provengano ed a qualunque luogo siano diretti, salvo che l'Amministrazione militare provveda con mezzi e personale propri per il trasporto dai locali magazzini militari a bordo o viceversa, in relazione al disposto della lettera *b*) di questo paragrafo;

d) di valersi, per il trasporto dei materiali d'artiglieria e del genio, di legni a vela, anche non interamente noleggiati, di barche, pontoni, zattere, ecc., senza che le Società ferroviarie possano neppure ingerirsi nel trasporto delle robe dai magazzini a bordo e viceversa;

e) di far eseguire con mezzi e personali propri la presa e la resa e comunque il trasporto del grosso bagaglio, dei materiali e veicoli al seguito delle truppe. Se l'amministrazione militare non si valga di mezzi e personale propri, le Società dovranno provvedere i mezzi perchè il bagaglio, i materiali ed i veicoli possano proseguire sino a destinazione al seguito immediato delle truppe;

f) di far eseguire con mezzi e personale propri le operazioni di presa e di resa di qualsivoglia materiale nei casi di concentramenti di truppe sia per ragioni di ordine pubblico, che d'ordine militare (grandi manovre, manovre di campagna, esercitazioni di avanscoperta, manovre di cavalleria, esercitazioni di tiro, escursioni alpine e simili); e con qualunque mezzo i trasporti occorrenti in previsione dello stato di guerra ed anche la presa e la resa in occasione di trasporti che, per evidente *urgenza*, debbano effettuarsi a grande velocità con treni diretti od accelerati, giusta le norme vigenti;

g) di far eseguire con qualunque mezzo il trasporto del pane e del vitto per il consumo ordinario delle truppe; dei grani e delle farine, crusche e cruschelli fra panifici e molini, ovunque situati, e viceversa; e dei sacchi e recipienti vuoti di ritorno stati impiegati nei trasporti di pane, viveri, grani, farine, crusche, ecc.;

h) di spedire con qualunque mezzo tutti i materiali ceduti ad altre amministrazioni non dipendenti dal Ministero della guerra, anche non governative, od a privati;

i) di eseguire con qualunque mezzo la presa o la resa dei generi o materiali delle sussistenze in partenza o destinazione di Alessandria, che debbono, in forza di contratto rinnovabile, essere affidate, per i percorsi in detta piazza, alla Società anonima dei tramways a vapore; e così pure di eseguire tutti gli

altri trasporti regolati da speciali contratti in vigore al 10 giugno 1895, data della firma dell'Appendice (*Atto* 142 del *Giornale militare*, parte 1ª, anno 1895);

l) di far eseguire con qualunque mezzo la presa, la resa ed il trasporto del materiale areostatico impiegato nelle escursioni;

m) di eseguire con qualunque mezzo e per l'intera percorrenza i trasporti che abbiano origine nelle località in cui le Società non sono obbligate ad avere un rappresentante.

2°) Pei trasporti di esplosivi, che dovrebbero compiersi in tutto o in parte su linee ferroviarie non servite da treni merci ordinari, sarà specificato dall'autorità militare mittente, sulla *richiesta*, l'instradamento della spedizione per il tratto non servito da treni merci ordinarî, cioè: se con treno speciale, coll'eventuale treno merci settimanale o per via ordinaria. In mancanza d'indicazioni le Società ferroviarie eseguiranno o faranno proseguire il trasporto con treno speciale.

3°) Le Società ferroviarie sono obbligate alla presa e alla resa dei materiali sulle banchine dei porti e sopracoperta dei pontoni ed altri consimili galleggianti ormeggiati lungo le banchine per modo che vi si possa accedere con una tavola, e per tale servizio non spetterà alle ferrovie il compenso d'imbarco e sbarco. Se poi occorra prendere o collocare i materiali nella stiva, questo servizio sarà fatto a cura e spese dell'amministrazione militare.

4°) Sono esclusi dal contratto i trasporti di numerario, carte valori ed oggetti preziosi.

Tali trasporti non saranno perciò eseguiti in conto corrente, ma con le norme stabilite per il pubblico dalle relative tariffe e condizioni.

5°) I termini per il ritiro dei materiali, attualmente di 24 ore pei trasporti *d'urgenza* e di 48 pei trasporti *non d'urgenza*, sono stati ridotti, rispettivamente, a 12 e 24 ore.

Nei trasporti sulle vie ordinarie le Società ferroviarie dovranno far percorrere alle spedizioni, indipendentemente dalla natura della strada, 50 km. al giorno in caso *d'urgenza*, e 30 quando non vi sia *urgenza*.

6°) La responsabilità delle amministrazioni ferroviarie nei trasporti di materiali, il cui peso sia stato indicato in modo approssimativo, per mancanza di mezzi di pesatura presso il mittente, è limitata al numero dei colli ed alla loro perfetta condizione esterna, la quale dovrà accuratamente e minutamente essere verificata.

7°) I copertoni occorrenti per qualsiasi trasporto di esplosivi tanto sulle vie ordinarie o per acqua, quanto sulle strade ferrate, devono essere sempre ed esclusivamente forniti dalle Amministrazioni ferroviarie.

8°) I materiali che debbono percorrere un tratto di mare, anche se provenienti o in destinazione di Napoli e Taranto, saranno sempre presi o resi dalle Società ferroviarie sulla *banchina*.

Per l'attuazione dei patti preaccennati le autorità militari avranno presente ed osserveranno quanto segue:

a) Le spedizioni che si possono effettuare con pacchi postali, con pacchi ferroviari e con la tariffa speciale n. 1 grande velocità stabilita pel pubblico dalle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate (edizione 1893), sono soltanto quelle di peso non eccedente i 10 chilogrammi. Per le piccole percorrenze la precitata tariffa speciale è spesso più conveniente di quella stabilita pei pacchi postali e ferroviari, non portando, come quest'ultima, l'obbligo e il diritto nelle amministrazioni ferroviarie, come ferrovie, della consegna a domicilio.

b) I trasporti che l'amministrazione militare può far eseguire con mezzi e personale proprî sono *esclusivamente* quelli che possono compiersi dal luogo di presa a quello di resa *totalmente* all'infuori delle linee delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula. I corpi non potranno perciò, ad eccezione dei casi *tassativamente* contemplati nel n. 1 della presente circolare, valersi di proprî mezzi per la *presa* o la *resa* dei materiali nel cui trasporto fossero interessate, anche per un piccolo percorso ferroviario, le Società esercenti le reti predette.

c) Dovranno affidarsi alla Società di Navigazione Generale Italiana i trasporti dei materiali (escluse le polveri da guerra, le munizioni ed ogni altro preparato esplodente od infiammabile) solo quando l'impiego totale o parziale delle vie di mare risulti più economico.

Essendo però in corso trattative per avere dalla predetta Società di navigazione una riduzione sui noli attualmente in vigore e miglioramenti dei patti in genere, per ora i trasporti da affidarsi alla Società stessa saranno soltanto quelli di peso non inferiore al quintale, e limitati come segue:

Genova — Napoli . . . . (e viceversa);
» — Reggio Calabria »
» — Messina . . . »
» — Palermo . . . »
» — Trapani . . . »

Livorno — Reggio Calabria (e viceversa);
» — Messina . . . »
» — Palermo . . . »
» — Trapani . . . »
Napoli — Reggio Calabria (e viceversa);
» — Messina . . . »
» — Palermo . . . »
» — Trapani . . . »
Messina — Trapani . . . (e viceversa).
Venezia — Bari. . . . . (e viceversa);
» — Brindisi . . . »

S'impiegherà poi la via mista (ferrovia e mare) pei trasporti seguenti:

Torino (con appoggio a Genova) — Reggio C. (e vicev.);
» » — Messina . »
» » — Palermo . »
» » — Trapani . »
Fossano (con appoggio a Genova) — Reggio C. (e vicev.);
» » — Messina . »
» » — Palermo . »
» » — Trapani . »
Pavia (con appoggio a Genova) — Reggio C. (e vicev.);
» » — Messina . »
» » — Palermo . »
» » — Trapani . »
Milano (con appoggio a Genova) — Reggio C. (e vicev.);
» » — Messina . »
» » — Palermo . »
» » — Trapani . »
Brescia (con appoggio a Genova — Reggio C. (e vicev.);
» » — Messina . »
» » — Palermo . »
» » — Trapani . »
Bologna (con appoggio a Livorno) — Reggio C. (e vicev.);
» » — Messina . »
» » — Palermo . »
» » — Trapani . »
Roma (con appoggio a Napoli) — Palermo . (e vicev.);
» » — Trapani . »
Terni (con appoggio a Napoli) — Palermo . (e vicev.);
» » — Trapani . »
Capua (con appoggio a Napoli) — Messina . (e vicev.);
» » — Palermo . »
» » — Trapani . »

Torre Ann.ª (con appoggio a Napoli) — Messina (e vicev.);
» » — Palermo »
» » — Trapani »

Pei trasporti da porto a porto le amministrazioni militari locali, che li debbono fare eseguire, provvederanno direttamente alla consegna dei materiali alla Società di navigazione generale italiana compilando le polizze di carico con le norme indicate nel n. 21 dell'Istruzione pubblicata con l'*Atto* 10 del 1897.

Per il percorso dai magazzini alle banchine e viceversa le dette amministrazioni procureranno di valersi di mezzi e personale propri, richiedendoli anche, ove occorra, al comando del presidio; altrimenti dovranno affidare il trasporto alle società ferroviarie con richiesta di spedizione. È assolutamente vietato di valersi dei mezzi del commercio.

Pei trasporti misti saranno, per analogia, applicate le norme del n. 18 della citata istruzione.

L'ammontare dei trasporti per via di mare, sia nel caso di trasporti da porto a porto, sia in quello di trasporti misti, sarà pagato dall'autorità militare che eseguisce la spedizione e rimborsato dal Ministero, a norma del n. 20 della menzionata istruzione, modificato coll'*Atto* 238 del 1897.

d) Essendo l'amministrazione militare libera, come è detto sopra (n. 1 lett. *d*), di valersi, pei trasporti marittimi, di legni a vela, barche, pontoni, zattere, ecc., anche se non interamente noleggiati, le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria e del genio non noleggeranno per intero velieri, barche, pontoni, ecc. se non quando la quantità e qualità del materiale da trasportare lo richiegga, avute presenti per tali noleggi le disposizioni impartite col foglio d'ordine X del Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) pubblicato nel gennaio u. s., che si hanno a ritenere come qui integralmente riprodotte e che in parte sono anche applicabili ai noleggi parziali di velieri.

Quando si tratti di trasporti di poca entità non dovrà stipularsi alcun contratto, ma basterà che dalle parti venga compilata e firmata la polizza di carico, secondo gli usi del commercio. Quando invece il carico sia d'entità tale da richiedere l'impiego di buona parte d'un veliero, pontone, ecc. si stipulerà un contratto in seguito a trattativa privata con un armatore o noleggiatore di provata capacità, ai quali sarà sempre imposto l'obbligo di assicurare il carico, di non caricare materiali che possano danneggiare quelli dell'amministrazione militare, specialmente se trattisi di esplosivi, e di fare un deposito in proporzione del valore dei materiali.

Sono autorizzate a valersi di tali mezzi di trasporto anche le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria e del genio che non si trovino in località porto di mare, sempre quando l'impiego di tali mezzi risulti vantaggioso, tenuto conto della spesa, in base ai prezzi dell'Appendice 10 giugno 1895, per far giungere i materiali al porto d'imbarco.

e) Riguardo alle altre facoltà riservatesi dall'amministrazione militare ed indicate al n. 1 della presente varranno, in massima, le norme contenute nella precitata istruzione (*Atto* 10 del 1897).

f) Potendo ora l'amministrazione valersi *di qualunque mezzo* per le operazioni di *presa* e *resa* delle spedizioni che, per evidente urgenza, debbano effettuarsi a grande velocità con treni diretti od accelerati, rimane abrogata la disposizione dell'*Atto* 44 del corrente anno, per la quale doveva chiedersi alle Società ferroviarie la *presa* e la *resa d'urgenza*.

g) Ridotti della metà, come sopra si è detto, gli attuali termini per il ritiro delle robe, le amministrazioni militari ordineranno la *presa* d'urgenza soltanto nei casi in cui ciò sia assolutamente indispensabile.

h) Le amministrazioni militari speditrici, in mancanza di mezzi propri per la pesatura dei materiali da spedire, ricorreranno, per quanto possibile, al peso pubblico od anche a privati, per poterne indicare sulla richiesta di spedizione il peso *effettivo*.

i) Le amministrazioni militari in base alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle strade ferrate hanno facoltà di modificare una spedizione già in corso (istruzione citata n. 29), specialmente per variarne la destinazione. Per ciò, qualora dopo consegnati i materiali necessiti di farli consegnare in località diversa da quella indicata sulla *richiesta*, esse provvederanno che tale modificazione avvenga, se è possibile, prima del compimento del trasporto ordinato colla richiesta predetta.

In tal modo si conseguirà un sensibile risparmio sulle spese per il successivo trasporto;

l) Come s'è detto sopra (n. 2) dev'essere sulla richiesta di spedizione indicato *il mezzo* di cui le società ferroviarie dovranno valersi per il trasporto degli esplosivi sulle linee non servite da treni merci ordinari, ed indicate nella Circolare n. 8 del *Giornale militare* corrente anno. Quindi la parte mittente dovrà, dopo assunte informazioni dal capo della locale stazione ferroviaria circa i treni merci ordinari settimanali, specificare sulla *richiesta il mezzo* che risulti il più economico per l'amministrazione militare.

Per tutto quanto non è regolato dalla presente Circolare, come pure pei trasporti da e per la Sardegna e le isole minori, varrà la precitata istruzione, tenuto conto delle modificazioni apportatevi cogli *Atti* 225 e 238 del 1897.

Una sola avvertenza occorre quanto alle contabilità. Dal 1° luglio p. v. sarà accentrata presso il Ministero (Direzione generale Revisione dei conti) la liquidazione di tutti indistintamente i conti dei trasporti, la quale era prima eseguita dagli uffici indicati al n. 84 dell' *Istruzione* (*Atto* 10 del 1897). In conseguenza da quella data dovranno essere mandati al Ministero anche i rendiconti mod. 400 delle spese per le spedizioni per mare e per le rispedizioni a qualunque servizio si riferiscano.

Le amministrazioni militari aventi sede nei porti di mare, che dal 1° luglio p. v. provvederanno a trasporti che vengano eseguiti in tutto o in parte dalla Società di Navigazione generale Italiana, faranno pervenire al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi. Divisione casermaggio e trasporti), entro i primi 10 giorni di agosto, una succinta relazione indicante l'entità dei trasporti, le difficoltà che in pratica abbia presentato il nuovo sistema e il modo di porvi riparo, affinchè tutto possa procedere con regolarità, speditezza ed economia.

Le autorità militari che avranno provveduto ai trasporti saranno tenute responsabili dell'esatta osservanza delle norme contenute o richiamate nella presente.

Le disposizioni di questa circolare devono osservarsi dal 1° luglio p. v.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 34ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 luglio.

GIUGNO 30. — Distribuzione delle medaglie d'Africa ai militari in congedo, *pag.* 315.
LUGLIO 1°. — Ammissione di sergenti ad un corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 315
» 1°. — Ammissione alle cure kinesiterapiche, *pag.* 316.
» 1°. — Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici, *pag.* 317.

CIRCOLARE N. **129** — **Distribuzione delle medaglie d'Africa ai militari in congedo**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 giugno.

Il Ministero ha determinato che anche ai militari in congedo, che abbiano diritto a fregiarsi della medaglia d'Africa e ne abbiano ricevuto solo il brevetto, sia distribuita gratuitamente, ove ne facciano domanda la medaglia colle relative fascette.

La distribuzione sarà fatta a cura dei corpi cui gli uomini sono ora in forza, secondo le norme della precedente Circolare n. 50.

Ricevendo pertanto da militare in congedo domande per la medaglia d'Africa, i distretti le rivolgeranno ai corpi interessati, i quali, accertato che i richiedenti vi abbiano diritto e non ne siano ancora stati provvisti, disporranno per l'invio ai destinatari delle medaglie richieste.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **130**. — **Ammissione di sergenti ad un corso di istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma**. — (Segretariato generale) — 1° luglio.

Col 1° settembre p. v. si inizierà presso la scuola magistrale militare di scherma, il corso per gli aspiranti istruttori di scherma, che procederà a norma del regolamento per la scuola stessa, in data 5 maggio 1897.

Gli aspiranti dovranno soddisfare completamente a tutte le condizioni richieste al n. 39 del già citato regolamento.

I comandanti di corpo, non più tardi del 27 luglio corrente, trasmetteranno ai rispettivi comandanti di divisione militare,

per essere inoltrate al Ministero (Segretariato generale) nel più breve termine possibile le proposte d'ammissione al corso di cui si tratta, le quali dovranno essere corredate dalle copie dei fogli matricolare e caratteristico mod. 59 e 961.

Il numero dei posti disponibili alla scuola essendo limitato, le proposte di ogni divisione non dovranno oltrepassare il numero sottoindicato:

Divisione di: Torino 2 — Novara 1 — Alessandria 2 — Cuneo 1 — Milano 2 — Brescia 1 — Piacenza 2 — Genova 1 — Verona 2 — Padova 2 — Bologna 2 — Ravenna 1 — Ancona 1 — Chieti 1 — Firenze 2 — Livorno 1 — Roma 2 — Perugia 1 — Cagliari 1 — Napoli 2 — Salerno 1 — Bari 1 — Catanzaro 1 — Palermo 2 — Messina 1.

A senso del § 46 del regolamento già menzionato, i sottufficiali che dopo il primo mese dalla ammissione, durante il quale sono considerati in esperimento, saranno trattenuti definitivamente alla scuola, dovranno assumere una nuova ferma di cinque anni dal giorno in cui ha avuto luogo il loro arrivo alla scuola stessa, cessando per essi l'obbligo di compiere la ferma in corso.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **131**. — **Ammissione alle cure kinesiterapiche.** — (Segretariato generale). — 1° luglio.

Nello intento di non privare i militari infermi di alcun reale beneficio che possa essere offerto dai progressi della scienza, il Ministero, sentito il parere dello ispettorato di sanità militare, ha determinato che quelli che ne avessero bisogno, possano anche essere ammessi alle cure che si praticano nell'istituto kinesiterapico di Roma.

È stata perciò stipulata fra l'amministrazione militare e la direzione del predetto istituto una convenzione, che avrà la durata di un anno, a datare da oggi, in base alla quale è stabilito quanto appresso.

1. Sono ammessi alle cure kinesiterapiche:

a) i militari del R. esercito di qualsiasi grado ed arma in effettività di servizio presso corpi, comandi, uffici, ecc.;

b) gli impiegati civili in effettività di servizio dipendenti dal Ministero della guerra.

La retta individuale, per ogni seduta di cura è di lire 2 per gli ufficiali e gli impiegati civili e di lire 1 per gli uomini di truppa.

2. Gli ufficiali e gli impiegati civili, per fruire della tariffa ridotta, esibiranno alla direzione dell'istituto il proprio libretto ferroviario od, in mancanza di questo, una lettera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione militare presso la quale prestano servizio.

3. I militari di truppa che si ritengano abbisognevoli di queste cure saranno proposti dagli ufficiali medici curanti, mediante apposita dichiarazione medica, ed ammessi a fruirle solamente quando il direttore di sanità l'abbia munita del suo parere favorevole.

Ottenuta questa dichiarazione, i predetti militari saranno inviati all'ospedale militare di Roma, nel quale rimarranno per tutto il periodo della cura, considerandosi perciò, da parte dei corpi, come ricoverati nell'ospedale medesimo.

La suindicata dichiarazione medica dovrà essere presentata al suddetto ospedale, dal quale sarà poi trasmessa al direttore dell'istituto kinesiterapico.

4. Per il pagamento della retta dovuta dagli ufficiali ed impiegati (qualora essi non preferissero pagarla direttamente), l'amministrazione dell'istituto trasmetterà al corpo od ufficio, dal quale dipendono, la nota dell'ammontare dovuto in base al numero delle sedute di cura sperimentata, ed i comandi di corpo ed uffici ne cureranno il pagamento mediante ritenuta sullo stipendio, analogamente a quanto praticasi per la retta della cura negli stabilimenti militari.

5. Per gli uomini di truppa l'ospedale militare di Roma, alla fine di ciascun trimestre, pagherà all'amministrazione dell'istituto lo ammontare della retta dovuta per tutti quelli curati entro il trimestre, conteggiandone la spesa a carico della propria massa d'ospedale.

6. Con apposita istruzione saranno date dallo ispettorato di sanità militare le norme alle quali dovranno, in massima, attenersi gli ufficiali medici nella prescrizione delle cure suindicate.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **132.** — **Esame d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 1° luglio.

Nel mese di novembre prossimo ed in quei giorni che verranno in seguito designati, saranno chiamati a sostenere gli esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità i capitani medici, i quali non essendo nelle condizioni di esclusione pre-

viste dal § 145 del regolamento 19 maggio scorso per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, si trovino ad avere l'anzianità fino a tutto il 31 dicembre 1886.

Contemporaneamente verranno chiamati agli esami per l'avanzamento a scelta i capitani medici, i quali, trovandosi nelle condizioni richieste dal § 142 del regolamento suddetto, presentino la prescritta domanda non più tardi del 20 settembre p. v.

I programmi d'esame saranno quelli stabiliti all'*Atto* 121 del corrente anno.

I capi di corpo, uffici, ecc. che hanno alla loro dipendenza capitani medici i quali si trovino nelle condizioni volute, si atterranno, nel compilare e trasmettere gerarchicamente i vari elenchi di proposta e le domande di cui sopra è cenno, alle disposizioni contenute nel precitato regolamento e nelle norme speciali stabilite coll'*Atto* 121 predetto.

Tali documenti dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) non più tardi del 1° ottobre p. v.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 luglio.

LUGLIO 7. — Corso ferroviario di stazione, *pag.* 319.
- 7. — Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1898-99, cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare, *pag.* 324.
- 8. — Esami di idoneità per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe, *pag.* 324.
- 8. — Stampa di nuovi moduli prescritti dal regolamento d'amministrazione, *pag.* 325.
- 8. — Quota completiva della razione viveri, *pag.* 325.
- 8. — Facilitazioni di viaggio per gl'inscritti di leva della classe 1878, *pag.* 325.

CIRCOLARE N. **133**. — **Corso ferroviario di stazione**. — (Segretariato generale). — 7 luglio.

1. Il 10 agosto p. v. sarà iniziato per cura e sotto la direzione del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti) un corso ferroviario di stazione, della durata di 2 mesi, al quale saranno comandati capitani ed ufficiali subalterni delle armi di fanteria e cavalleria, e saranno ammessi alcuni capitani in posizione di servizio ausiliario, nonchè alcuni ufficiali subalterni di complemento di fanteria.

2. Il numero complessivo degli ufficiali da destinarsi al corso è di 115, dei quali 66 saranno ufficiali subalterni delle armi di fanteria e cavalleria in attività di servizio da comandarsi colle norme del seguente n. 5.

Dei rimanenti 49 ufficiali, 24 saranno in ordine di precedenza scelti, prima fra quelli indicati al n. 6, quindi fra quelli contemplati al n. 7; gli altri 25 saranno scelti fra quelli accennati al n. 8.

3. Nello specchio numerico, annesso alla presente, sono indicate le stazioni alle quali i singoli ufficiali saranno assegnati, ed il riparto di quelle e di questi in tre gruppi, la cui direzione e sorveglianza per l'istruzione saranno affidate ad ufficiali capi-gruppo designati da questo Ministero.

4. Il corso consisterà in due distinti periodi: uno *preparatorio* o *teorico* e l'altro *pratico*. Nel primo, della durata di 15 giorni circa, l'istruzione si farà per ciascun gruppo presso il comando del presidio del luogo designato come sede del gruppo.

Nel secondo periodo, della durata di circa un mese e mezzo, gli ufficiali saranno ripartiti nelle stazioni cui sono rispettivamente assegnati dallo specchio succitato, od in quelle che potessero eccezionalmente venire in seguito stabilite per ragione d'istruzione, dalla direzione del corso.

5. Gli ufficiali subalterni dei reggimenti saranno scelti, nella quantità indicata dal detto specchio, per cura dei rispettivi comandanti, i quali dovranno far cadere la loro scelta su coloro che presentano la maggior attitudine a trar profitto dell'istruzione ed avvertire che, se tenenti, abbiano anzianità *posteriore al 1894*.

6. Tutti i reggimenti di fanteria o di cavalleria, anche se non compresi nel citato specchio, designeranno ciascuno quei capitani i quali, trovandosi in condizioni per ottenere il collocamento in posizione di servizio ausiliario, desiderino di frequentare il corso, affinchè il Ministero possa sceglierne fra essi un numero limitato da ammettersi al corso stesso.

7. I capitani in posizione di servizio ausiliario, da ammettersi al corso, dovranno essere scelti fra quelli che vennero collocati in tale posizione *non prima dell'anno 1897*, che hanno domicilio in una delle città che sono sedi delle stazioni comprese nello specchio suddetto, e che, non avendo frequentato corsi ferroviari mentre erano in attività di servizio, ne facciano ora volontaria domanda.

Detti capitani saranno perciò interpellati in proposito dai rispettivi comandanti di distretto, i quali compileranno un elenco nominativo di quelli che chiederanno l'ammissione al corso.

8. Gli ufficiali subalterni di complemento di fanteria saranno scelti fra quelli che, non essendo inscritti fra gl'indisponibili per ragioni d'impiego, accettino volontariamente di compiere il corso, e di preferenza saranno ammessi quelli che attualmente prestano servizio. E perciò i comandanti dei reggimenti interpelleranno gli ufficiali di complemento che sono effettivi al loro corpo e che hanno il domicilio in una delle città che sono sedi delle stazioni comprese nello specchio più volte accennato, e compileranno un elenco nominativo di quelli che chiederanno l'ammissione al corso.

9. Gli elenchi nominativi degli ufficiali mentovati ai n. 5, 6, 7 e 8 dovranno pervenire a questo Ministero (anche se negativi non più tardi del 25 corrente: quelli degli ufficiali di cui ai n. 7 e 8 saranno corredati dell'indicazione del domicilio degli ufficiali stessi.

10. Colla scorta degli elenchi suddetti il Ministero sceglierà

quegli ufficiali delle categorie indicate ai n. 6, 7, 8, i quali dovranno ammettersi al corso, e ne pubblicherà i nomi nel *Bollettino delle nomine* insieme colla designazione del gruppo e della stazione presso i quali saranno destinati.

11. Tanto gli ufficiali in attività di servizio, quanto quelli, in congedo, che verranno nei modi suddetti, comandati od ammessi al corso, si presenteranno il 10 agosto p. v. al comando del presidio del luogo designato quale sede del rispettivo gruppo, ove riceveranno dal capo gruppo gli ordini e le istruzioni.

12. Se talun ufficiale, per qualsiasi impedimento, non si trovasse in grado di ottemperare al prescritto dal numero precedente e si presumesse potere tale impedimento durare oltre il 15 agosto, l'ufficiale stesso dovrà senz'altro essere surrogato per cura del rispettivo comandante di corpo, a meno si tratti di capitani in posizione di servizio ausiliario o di ufficiali di complemento, per i quali dovrà essere sollecitamente riferito al Ministero. Non sarà surrogato l'ufficiale che per qualsiasi ragione dovesse cessare dal corso dopo il quinto giorno dacchè esso fu iniziato.

13. Per tutta la durata del corso gli ufficiali comandati al medesimo dipenderanno dal proprio capo-gruppo in tutto ciò che ha tratto al servizio speciale cui devono attendere e dal quale non dovranno essere distolti.

14. Ai capitani richiamati dalla posizione ausiliaria sarà corrisposto il supplemento indennità annua ed agli ufficiali di complemento richiamati dal congedo l'indennità giornaliera di servizio.

15. Tutti indistintamente gli ufficiali che prendono parte al corso, quando siano destinati a prestare servizio fuori del loro domicilio, avranno diritto:

a) durante il periodo preparatorio alla indennità di trasferta di 1ª categoria;

b) durante il periodo pratico alla indennità di trasferta di 2ª categoria.

16. Tanto gli ufficiali in servizio attivo, quanto quelli richiamati dal congedo, che debbono allontanarsi dalla loro sede ordinaria o dal luogo di domicilio hanno diritto per le giornate di viaggio nell'andata e nel ritorno all'indennità di trasferta di 1ª categoria e al rimborso delle spese di trasporto com'è stabilito dai regolamenti.

17. A tutti gli ufficiali del corso ferroviario, i quali durante il corso pratico vengano comandati a servizio di stazione in occasione di passaggio di truppe o di agglomeramento di uo-

mini isolati in viaggio, sarà corrisposto uno speciale soprassoldo di L. 2,50 al giorno, sempre quando la necessità di tale servizio venga riconosciuta dal comandante del presidio, e gli ufficiali non abbiano già diritto all'indennità di trasferta.

Agli ufficiali richiamati dal congedo tale soprassoldo è dato in più dell'indennità speciale di cui al precedente n. 15.

18. Durante il corso, gli ufficiali in servizio attivo o quelli di complemento che trovansi già in servizio, che dovranno allontanarsi dalla loro sede ordinaria, saranno, per il pagamento degli assegni aggregati: nel periodo preparatorio al distretto del luogo in cui ha sede il rispettivo gruppo; nel periodo pratico al distretto o corpo di sede nella città ove il corso deve compiersi, secondo gli ordini che verranno dati da ciascun capo-gruppo.

Agli effetti amministrativi, gli ufficiali della posizione ausiliaria e di complemento richiamati dal congedo saranno considerati, durante l'intero corso, come in servizio presso i distretti esistenti nei presidi designati quali sede dei singoli gruppi; epperciò il conteggio degli assegni loro dovuti sarà fatto dagli stessi distretti o se di 2ª classe dal rispettivo distretto del capoluogo di divisione, colle norme del § 278 del regolamento d'amministrazione; e durante il corso pratico gli ufficiali verranno aggregati ad altri distretti o corpi per conto dei distretti medesimi che devono fare il conteggio.

Per tutti i predetti ufficiali l'importo delle indennità di viaggio e degli altri maggiori assegni di cui ai numeri precedenti, sarà, dai distretti e corpi che ne fanno il pagamento, chiesto in rimborso al corpo di stato maggiore, il quale lo comprenderà nel proprio rendiconto mod. 224, a senso del § 245 del prementovato regolamento.

19. Le spese di cancelleria che gli ufficiali saranno autorizzati a fare dal rispettivo capo-gruppo per i bisogni dell'istruzione, e nei limiti dello stretto necessario, verranno rimborsate agli ufficiali stessi dal comando del corpo di stato maggiore.

20. I comandanti dei presidi designati come sede di gruppo, metteranno a disposizione del gruppo, per le conferenze teoriche, una camera di sufficiente ampiezza e fornita dei mobili necessari.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

RAGGRUPPAMENTO *delle stazioni ferroviarie nelle quali avrà luogo il corso di stazione, coll'indicazione del numero di ufficiali subalterni dei reggimenti di fanteria e cavalleria da comandarsi alle stazioni stesse.*

1° GRUPPO A TORINO			2° GRUPPO A BOLOGNA			3° GRUPPO A NAPOLI		
Corpo	Stazione	Numero degli ufficiali	Corpo	Stazione	Numero degli ufficiali	Corpo	Stazione	Numero degli ufficiali
2° fanteria	Alba	2	16° fanteria	Rimini	1	17° fanteria	Salerno	1
3° id.	Genova	2	19° id.	Mantova	1	39° id.	Gaeta	2
35° id.	Alessandria	1	21° id.	Cremona	1	40° id.	Caserta	1
41° id.	Torino	2	22° id.	Piacenza	1	43° id.	Bari	1
45° id.	Vercelli	1	31° id.	Livorno	1	49° id.	Napoli	1
57° id.	Milano	1	53° id.	Verona	2	55° id.	Aquila	1
58° id.	Milano	2	54° id.	Verona	2	59° id.	Perugia	1
80° id.	Novi	1	67° id.	Firenze	1	61° id.	Trapani	1
92° id.	Novara	2	77° id.	Ravenna	2	65° id.	Chieti	2
12° bersagl.	S. Remo	1	87° id.	Padova	2	81° id.	Potenza	1
6° cavalleria	Saluzzo	1	89° id.	Bergamo	2	93° id.	Catania	1
9° id.	Milano	1	6° alpini	Verona	1	5° bersagl.	Roma	1
15° id.	Milano	2	1° cavalleria	Brescia	1	10° id.	Napoli	1
17° id.	Voghera	2	3° id.	Padova	2	13° cavalleria	Napoli	1
			4° id.	Piacenza	2	19° id.	Caserta	2
			7° id.	Parma	1	22° id.	Roma	2
			8° id.	Firenze	1			
			23° id.	Lodi	1			

N. **134.** — **Specchio indicante i capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1898-99, cui debbono essere imputati i versamenti a farsi all'erario dei vari proventi dell'amministrazione militare** — (Direzione generale revisione dei conti). — 7 luglio.

Numero del capitolo	Denominazione di ciascun capitolo
10	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi.
21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
49	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare.
59	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra. Art. 1. Concorso della cassa depositi e prestiti per la soppressa cassa militare al pagamento dei premi annui di L. 150 a tutto gennaio 1883 ai militari che sono rimasti sotto le armi. Art. 2. Pensioni dovute dagli allievi degl'istituti militari. Art. 3. Tassa per l'arruolamento al volontariato di un anno nell'esercito.
63	Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, aggi e pensioni.
72	Vendita di oggetti fuori uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro).
74	Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo.
114	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **135.** — **Esami d'idoneità per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 luglio.

Nel mese di ottobre p. v. saranno chiamati a sostenere gli esami d'idoneità per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe i ragionieri di 1ª classe i quali si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 4 del R. Decreto 3 luglio 1885 (modificato dal R. Decreto 10 luglio 1887).

Tali esami saranno dati secondo le norme ed i programmi pubblicati nell'*Atto* 65 del 1894, avvertendo che nel programma del 2º gruppo, al regolamento 1º maggio 1891, va sostituito il regolamento 9 aprile 1896.

Gli elenchi di proposta dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 settembre p. v.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **136.** — **Stampa dei nuovi moduli prescritti dal regolamento d'amministrazione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 luglio.

Il Ministero sta provvedendo per la stampa dei nuovi moduli prescritti dal vigente regolamento d'amministrazione e di quelli che subiranno modificazioni sostanziali.

I corpi continueranno però a far uso, per quanto è possibile, dei moduli vecchi sino a consumazione, facendovi le necessarie varianti a penna colla scorta degli esemplari che riceveranno mano a mano dal reclusorio militare di Savona a senso del § 1425 del regolamento.

Nel nuovo mod. 228 (*Specchio della forza presente in servizio*), da compilarsi dalle compagnie per il conteggio delle indennità dovute nei servizi collettivi (§ 864 ivi), essendo pure compreso un quadro nominativo degli ufficiali, si avvertirà che ai corrispondenti vecchi mod. 288 dovrà sempre essere unito, per usarli in luogo dei nuovi, il detto elenco tracciato a mano.

Fra breve sarà eseguita anche la ristampa del *Catalogo degli stampati*.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **137.** — **Quota completiva della razione viveri.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 luglio.

A rimuovere ogni incertezza per parte delle amministrazioni dei corpi, il Ministero dichiara, a senso del secondo comma del § 1301 del regolamento d'amministrazione, che la misura della quota completiva della razione viveri continua ad essere, *per il corrente anno 1898*, di centesimi cinque, come venne fissata nell'*Atto* 35 di quest'anno medesimo.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **138.** — **Facilitazioni di viaggio per gl'inscritti di leva della classe 1878.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 luglio.

Oltre alle Società ferroviarie e di navigazione indicate nella Circolare n. 68 dell'anno in corso, hanno concessa l'applicazione della tariffa militare al trasporto degli inscritti di leva anche le Società seguenti:

Società Napoletana di navigazione a vapore;
Società anonima di navigazione a vapore Puglia;
Impresa di navigazione sul Lago Maggiore;
Società di navigazione a vapore sul Lago d'Iseo.

Hanno accordato poi speciali facilitazioni agli inscritti di leva:

La Società Siciliana di navigazione a vapore, concedendo il ribasso del 50 % sulla tariffa comune;

La Società anonima per la navigazione a vapore sul Lago di Como « *Lariana* » concedendo la riduzione del 36 al 37 % sui prezzi normali;

La Società anonima per la ferrovia siciliana Palermo-Corleone, concedendo il ribasso del 50 % sulla tariffa ordinaria.

Per fruire di tali facilitazioni si dovranno osservare le norme della Circolare precitata.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 36ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 luglio.

LUGLIO 15. — Applicazione delle sovratasse sui trasporti in ferrovia, *pag.* 327.
» 16. — Corso militare di mascalcia presso la scuola di cavalleria, *pag.* 328.

CIRCOLARE N. **139**. — **Applicazione delle sovratasse sui trasporti in ferrovia**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 15 luglio.

In seguito a schiarimenti ora avuti dal R. Ispettorato generale delle strade ferrate, si avvertono le autorità militari che anche nei viaggi collettivi le sovratasse sui prèzzi di trasporto dei viaggiatori (*Atto* 241-1897) sono applicabili sul prezzo per ciascun individuo, e non sull'ammontare complessivo del trasporto dei drappelli o riparti.

Avvertesi inoltre che la sovratassa dell'1 per cento (tabella *A* del precitato *Atto*) è applicabile a tutti i trasporti militari in 3ª classe che avvengano con treni omnibus, accelerati e misti, e che le sovratasse del 3 e del 5,50 per cento sono perciò applicabili, quanto ai trasporti in 3ª classe per quelli soli che si effettuino, in tutto o in parte, con treni diretti.

Tanto sui documenti di viaggio quanto sugli altri documenti contabili le sovratasse saranno comprese nell'importo complessivo della spesa di trasporto come un aumento ai prezzi normali stabiliti dai prontuari, senza, cioè, che occorra dimostrarle distintamente.

Colle premesse disposizioni circa il computo delle sovratasse non occorrendo più norme speciali per il pagamento e il conteggio delle indennità di viaggio ai drappelli composti di uomini di compagnie diverse, la Circolare 38 del corrente anno si intenderà abrogata.

Per le sovratasse state sin qui calcolate, nei movimenti collettivi, sull'importo del biglietto complessivo rilasciato non occorrerà sia fatta alcuna rettificazione.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **140. — Corso militare di mascalcia presso la scuola di cavalleria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 16 luglio.

Il giorno 21 del mese di settembre prossimo avrà principio presso la scuola di cavalleria un nuovo corso militare di mascalcia colle norme contenute nell'*Atto* 500 della *Raccolta* quale fu modificato dall'*Atto* 142 del corrente anno.

Le domande d'ammissione saranno trasmesse direttamente dai corpi al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 25 agosto p. v. e dovranno essere corredate del foglio matricolare e caratteristico, nonchè dalla relativa proposta motivata dal comandante il reggimento, il quale si accerterà che gli aspiranti posseggano i requisiti richiesti dall'*Atto* suddetto.

Essi non dovranno però contrarre la ferma di cinque anni prescritta dall'art. 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 37ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 luglio.

LUGLIO 24. — Note caratteristiche e proposte d'avanzamento per l'anno 1898. *pag.* 329.
» 24. — Avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1899. *pag.* 329.

CIRCOLARE N. **141.** — **Note caratteristiche e proposte d'avanzamento per l'anno 1898.** — (Segretariato generale). — 24 luglio.

Ad evitare un soverchio carteggio, il Ministero determina che per i corpi di fanteria che debbono cambiare di guarnigione nel prossimo autunno, la compilazione delle note caratteristiche ed i lavori delle commissioni d'avanzamento di cui ai nn. 8 e 9 del § 158 del regolamento sull'avanzamento debbano essere ultimati per il giorno 20 settembre p. v.

Per i corpi di cavalleria che pure cambiano di guarnigione, la compilazione delle note caratteristiche avrà luogo nelle attuali o nelle future sedi, secondo che stabiliranno i comandanti di corpo d'armata da cui ora dipendono, in relazione alla data di partenza dalle sedi attuali.

Per tutti gli altri corpi, comandi ed uffici le operazioni riguardanti sia le note caratteristiche, sia le proposte d'avanzamento, dovranno essere regolate in modo che i relativi documenti giungano al Ministero entro il mese di ottobre.

I comandanti di corpo d'armata e le altre autorità interessate provvederanno, per la parte che li riguarda, alla esecuzione di quanto precede.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

N. **142.** — **Avanzamento degli ufficiali in congedo per l'anno 1899.** — (Segretariato generale). — 24 luglio.

1. Potranno essere inscritti nei quadri d'avanzamento per l'anno 1899 gli ufficiali in congedo di qualunque categoria, arma e corpo, aventi le anzianità indicate qui appresso:

Colonnelli	a tutto il	1891
Tenenti colonnelli	»	1894
Maggiori	»	1893
Capitani	»	1886
Tenenti	»	1888
Sottotenenti	»	1893

Ufficiali di complemento e di milizia territoriale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei corpi di commissariato e contabile.

2. A senso del § 201 del regolamento d'avanzamento, gli ufficiali di complemento (1) e di milizia territoriale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, compreso il personale permanente dei distretti e delle fortezze, e dei corpi di commissariato e contabile, per potere essere inscritti sui rispettivi quadri d'avanzamento, devono superare esami teorico-pratici od esperimenti, in base ai programmi che fanno seguito alla presente Circolare.

3. In conformità del § 202 del regolamento predetto, sono dispensati da detti esami o esperimenti gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale:

a) che provengano dal servizio attivo permanente da meno di quattro anni ed abbiano riportato durante il servizio stesso la dichiarazione di idoneità all'avanzamento al grado cui aspirano;

b) che in seguito a servizio prestato, anche senza assegni, (escluso quello di prima nomina) siano stati giudicati idonei all'avanzamento dalla commissione compilatrice delle note caratteristiche;

c) che abbiano riportato la classificazione di *ottimo* nei corsi di istruzione eventualmente stabiliti dal Ministero.

Le esenzioni di cui ai comma *b*) e *c*) avranno luogo soltanto quando l'ufficiale abbia prestato i servizi o frequentato i corsi d'istruzione dopo il 1° luglio 1896.

4. Gli esami e gli esperimenti di cui al precedente n. 2 potranno aver luogo nei mesi di settembre e ottobre del corrente anno nei giorni, e presso quei corpi che i comandanti di corpo d'armata, tenute presenti le esigenze dei vari servizi, crederanno di stabilire.

5. I comandanti di corpo d'armata comunicheranno al Ministero (Direzione generale competente) per la necessaria inscrizione sul *Bollettino delle nomine*, i nomi degli ufficiali che senza, o previo esame od esperimento, potranno concorrere all'avanzamento.

(1) Le disposizioni relative agli ufficiali di complemento s'intendono estese, per gli effetti della presente Circolare, agli ufficiali effettivi di milizia mobile, conservati in base all'articolo 20 della legge 29 giugno 1882.

Le autorità militari, dalle quali, a senso dell'*Atto* 106 del corrente anno, gli ufficiali ora detti dipendono, dopo aver accertato i titoli alla dispensa dagli esami o dagli esperimenti di quelli che ne hanno diritto giusta il precedente n. 3, inviteranno gli altri a sostenere le prove di cui nella presente Circolare, prevenendoli degli effetti della rinuncia contemplati nei seguenti numeri 6 e 7, e facendosi rilasciare per iscritto esplicita dichiarazione di adesione o di rinuncia. Per tale rinuncia sarà tenuto presente il disposto dal § 152 del regolamento sull'avanzamento del R. esercito.

Della rinuncia sarà presa nota sulle carte personali degli ufficiali.

6. S'intendono esclusi definitivamente dall'avanzamento, a tenore del § 188 del citato regolamento, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale che per due volte siano stati dichiarati non idonei nei precedenti esami o esperimenti, o abbiano per due volte rinunciato volontariamente a presentarsi alle prove, ovvero siano stati dichiarati non idonei in un esame e abbiano rinunziato a presentarsi ad un altro.

7. Gli ufficiali che, senza giustificato motivo, non avranno rilasciato la dichiarazione di adesione di cui al n. 5, ovvero avendola rilasciata non si presentassero agli esami o agli esperimenti, saranno considerati come se avessero rinunziato agli esami o esperimenti stessi.

8. Gli ufficiali esclusi a senso del precedente n. 6 potranno peraltro essere ammessi a sostenere le prove di cui nella presente Circolare quando provino all'autorità militare da cui direttamente dipendono, mediante regolari documenti, che una delle rinuncie precedenti fu motivata da causa di forza maggiore.

La loro ammissione agli esami o agli esperimenti dovrà essere determinata dai comandanti di corpo d'armata che si accerteranno nei modi ravvisati migliori, e semprechè lo ritengano necessario, della reale esistenza dell'addotta causa di forza maggiore.

9. Saranno esclusi dagli esami e dagli esperimenti di cui nella presente Circolare gli ufficiali che, raggiungendo nel secondo semestre del corrente anno il prescritto limite di età, dovranno essere tolti dai ruoli prima del 31 dicembre p. v.

Saranno per altro, invitati a sostenere le prove quegli ufficiali di complemento che, pur trovandosi nelle condizioni ora dette, facessero preventivamente domanda di passaggio, al raggiungimento del limite di età, alla milizia territoriale.

10. In relazione al disposto dell'art. 47 della legge di avanza-

mento, sono parimenti esclusi dagli esami ed esperimenti i tenenti di complemento non provenienti dai dispensati dal servizio attivo permanente. Saranno, peraltro, invitati a sostenere le prove coloro fra detti tenenti, che prima del 1° luglio 1900 raggiungessero il 40° anno di età, e dichiarassero per iscritto di voler far passaggio al raggiungimento di tale limite d'età, alla milizia territoriale.

11. Saranno anche invitati a sostenere gli esami e gli esperimenti gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale indisponibili, ponendoli però in avvertenza che, pur ottenendo la dichiarazione di idoneità nelle dette prove, non potranno, a senso del § 187 del regolamento d'avanzamento, essere promossi al grado superiore, se non quando cesseranno d'essere compresi fra gli ufficiali dispensati dalle chiamate alle armi.

Esami.

12. I comandanti di corpo d'armata ripartiranno gli ufficiali stati ammessi agli esami, e daranno le necessarie disposizioni per la composizione e per la sede delle commissioni esaminatrici.

13. Queste commissioni saranno composte:

per gli ufficiali superiori: di un maggiore generale, presidente, e di due colonnelli o di un colonnello e di un tenente colonnello, membri;

per i capitani: di un comandante di reggimento o di distretto, presidente, e di due ufficiali superiori, membri;

per i subalterni: di un ufficiale superiore, presidente, e di due capitani, membri.

14. Qualora dette commissioni non potessero essere costituite come sopra è detto, specialmente per gli ufficiali commissari e contabili, i comandanti di corpo d'armata provvederanno nel modo più conveniente, prendendo gli opportuni accordi coi comandanti di corpi d'armata viciniori.

15. Le commissioni esaminatrici, prima degli esami, prenderanno conoscenza delle carte personali di ciascun ufficiale, le quali dovranno essere loro trasmesse dalle autorità che le hanno in consegna.

16. Gli esami, per ciascun candidato, avranno la durata di circa mezz'ora, tanto per l'esame teorico quanto per quello pratico, e consisteranno:

a) per gli ufficiali di fanteria in una prova teorica ed in una prova pratica sul programma che fa seguito alla presente Circolare;

b) per gli ufficiali commissari e contabili nel dare prova di idoneità nel disimpegno delle funzioni inerenti al grado cui aspirano,

Tutti poi dovranno dimostrare di conoscere le parti del regolamento di disciplina, del regolamento pel servizio territoriale e del codice penale militare, indicate nel programma.

17. Per ogni ufficiale che si presenterà all'esame, sarà compilato apposito verbale, in cui verrà indicato il risultato della votazione sulla sua idoneità all'avanzamento, eseguita nel modo prescritto dai §§ 15 e 16 del regolamento d'avanzamento.

18. Gli ufficiali che si presentano agli esami non hanno diritto ad alcun assegno, salvo se dovessero allontanarsi per più di cinque chilometri dal luogo di loro residenza, nel qual caso saranno loro corrisposti gli assegni stabiliti dal § 135 del regolamento sulle indennità eventuali.

Esperimenti (armi di cavalleria, artiglieria e genio).

19. Gli ufficiali in congedo che, giusta il disposto dal precedente n. 5, sono stati invitati a dichiarare se accettano, oppur no, di prendere parte all'esperimento, devono obbligarsi per iscritto a prestare 15 giorni di servizio durante i mesi stabiliti al n. 4 indicando altresì la quindicina nella quale preferirebbero di essere chiamati.

Le commissioni, composte come in appresso, dovranno accertarsi:

a) che gli ufficiali di cavalleria posseggano sufficiente istruzione militare in genere in base al programma stabilito per gli ufficiali di fanteria, sostituendo alle istruzioni per quest'arma quelle analoghe per la cavalleria ed aggiungendo quelle parti del regolamento di servizio in guerra che si riferiscono alle scorte ed all'avanscoperta; che diano prova di abilità nell'equitazione di maneggio e di campagna e nel comando di un reparto a cavallo, adeguato al grado a cui aspirano;

b) che gli ufficiali d'artiglieria posseggano sufficiente istruzione militare in genere e conoscenza dei regolamenti comuni alle varie armi, in base a quanto si richiede per gli ufficiali di fanteria nel programma annesso alla presente Circolare; che conoscano teoricamente e praticamente i materiali, le istruzioni, le regole di tiro e di puntamento, la condotta del fuoco relative alla specialità rispettiva, che siano insomma abili a dirigere e comandare un reparto adeguato al grado a cui aspirano e nella specialità di servizio a cui sono assegnati.

c) che gli ufficiali del genio posseggano sufficiente istruzione militare in genere e conoscenza dei regolamenti comuni alle varie armi, in base a quanto si richiede per gli ufficiali di fanteria, nel programma annesso alla presente Circolare; e che conoscano teoricamente e praticamente la composizione dei parchi della rispettiva specialità, nonchè l'impiego dei principali materiali dei parchi stessi, le istruzioni pratiche comuni a tutte le specialità e quelle della rispettiva specialità prescritti dal regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio; che siano insomma abili a comandare ed impiegare un reparto adeguato al grado a cui aspirano e nella specialità di servizio cui sono assegnati.

Le dette commissioni, per gli ufficiali inferiori, saranno composte dai capitani e dall'ufficiale superiore che furono incaricati della direzione dell'esperimento, e per i maggiori dagli ufficiali superiori e dal comandante del corpo, quando però il comandante del corpo (come si può verificare per le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza) ha il grado di maggiore la commissione è presieduta dal comandante d'artiglieria competente.

Durante i 15 giorni d'esperimento pratico gli ufficiali avranno diritto alle ordinarie competenze stabilite dai vigenti regolamenti.

20. Ultimati gli esami, i comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè dei risultati delle prove sia data immediata comunicazione alle autorità presso cui, giusta il n. 67 della istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, sono conservate le carte personali degli ufficiali esaminati.

Per gli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio l'iscrizione del risultato dell'esperimento sarà fatto senz'altro dalla commissione del corpo presso cui l'esperimento ebbe luogo.

Corsi preparatori.

21. Gli ufficiali che, allo scopo di meglio prepararsi all'esame o all'esperimento, desiderassero frequentare, senza diritto ad alcun assegno, un corso d'istruzione presso un corpo od ufficio, potranno farne domanda, per via gerarchica, al comandante del corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo con la maggiore larghezza possibile, purchè non vi si oppongano esigenze di servizio.

Gli ufficiali di cavalleria dovranno essere provveduti di cavallo di loro proprietà.

Per questi corsi non devono essere compilate note caratteristiche.

22. Se talun ufficiale fosse ritenuto non possedere la necessaria idoneità fisica pel servizio militare, esso dovrà, prima di venire ammesso all'esame o all'esperimento, essere sottoposto a visita medica militare. Ove realmente fosse riconosciuto non più atto a prestar servizio, sarà lasciato in libertà e ne sarà riferito al Ministero per gli ulteriori provvedimenti.

Proposte d'avanzamento.

23. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè nella seconda quindicina del mese di novembre siano compilate le *proposte d'avanzamento* di cui all'articolo 30 della legge sull'avanzamento e § 203 del relativo regolamento, le quali proposte dovranno essere fatte, conformemente al regolamento stesso, dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche dei corpi, uffici, comandi, presso cui trovansi conservate le carte personali dei singoli ufficiali.

24. Le commissioni stesse, nel formulare le dette proposte, si atterranno alle norme stabilite dai §§ 205 e 206 del regolamento sull'avanzamento, astrazione fatta, bene inteso, di quanto si riferisce all'avanzamento a scelta che non ha luogo per gli ufficiali in congedo.

25. I giudizi espressi dalle commissioni proponenti saranno riportati, dalle commissioni stesse, in appositi *specchi di proposte d'avanzamento* da compilarsi per ogni categoria di ufficiali e per ciascun'arma o corpo e grado, analogamente a quanto è detto nel secondo capoverso del § 153 del citato regolamento sull'avanzamento.

Gli specchi di proposte saranno quindi rimessi alle superiori autorità indicate al § 209 del regolamento stesso.

26. Nella prima quindicina del mese di dicembre saranno, per cura dei comandanti di divisione e di corpo d'armata, convocate le *commissioni d'avanzamento di grado superiore* di cui ai paragrafi 210 e 211 del regolamento d'avanzamento, le quali procederanno analogamente a quanto è stabilito dai paragrafi 161 e 164 del regolamento stesso.

27. I giudizi espressi dalle commissioni di avanzamento di grado superiore saranno riportati in appositi *specchi d'avanzamento*, i quali dovranno essere distinti per categorie di ufficiali, per armi e corpi e per gradi.

Gli specchi saranno trasmessi al Ministero per via gerarchica nella seconda quindicina del mese di dicembre.

28. Agli specchi ora detti dovranno essere unite le dichiarazioni di rinuncia degli ufficiali coi documenti relativi, i verbali degli esami od esperimenti per quelli che sostennero le prove, e per gli ufficiali già esclusi dall'avanzamento e quindi ammessi alle prove, a tenore del precedente n. 8, i documenti comprovanti la causa di forza maggiore che li costrinse a rinunciare ai precedenti esami o esperimenti.

Ufficiali medici e veterinari di complemento e di milizia territoriale ed ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva di tutte le armi e di tutti i corpi.

29. Analogamente a quanto è disposto nei precedenti numeri 23 e seguenti, i comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè siano compilati dalle competenti autorità gli specchi di proposte d'avanzamento e gli specchi d'avanzamento per gli ufficiali medici e veterinari di complemento e di milizia territoriale e per gli ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva di tutte le armi e di tutti i corpi compresi nei limiti di anzianità indicati al n. 1 della presente Circolare, residenti nel territorio di loro giurisdizione, pei quali ufficiali non occorrono esami o esperimenti per essere inscritti sui rispettivi quadri di avanzamento.

Per gli ufficiali medici di milizia territoriale indisponibili perchè appartenenti all'associazione della Croce Rossa italiana ed a quella dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, dovranno egualmente essere compilate le proposte d'avanzamento, potendo essi venire promossi, a senso del disposto del n. 8 dell'istruzione sulle dispense delle chiamate alle armi.

30. S'intendono definitivamente esclusi dall'avanzamento gli ufficiali in posizione ausiliaria e di riserva che per due volte vennero giudicati non idonei, giusta il disposto del § 188 del regolamento.

Disposizioni comuni a tutti gli ufficiali in congedo.

31. Il Ministero, compilati i *quadri d'avanzamento* per le promozioni ai vari gradi in ciascun ruolo ed in ciascuna categoria di ufficiali in congedo, darà corso ai provvedimenti contemplati dal § 216 del regolamento d'avanzamento.

32. Quando l'ufficiale già inscritto nel quadro d'avanzamento divenisse non più meritevole della promozione per motivi di condotta, o non idoneo per menomata attitudine, ovvero in servizi cui fosse chiamato posteriormente alla detta inscrizione riportasse note caratteristiche sfavorevoli, le commissioni compilatrici delle proposte d'avanzamento dovranno attenersi al disposto del § 170 del regolamento sull'avanzamento.

PROGRAMMA.

Esame teorico.

Regolamento di disciplina militare. (Edizione 1885).

Doveri generali d'ogni militare (capo I).
Doveri propri dei superiori (articoli 21 e 24 del capo II).
Doveri propri degli inferiori (capo III).
Del comandante di compagnia (capo XIII).
Degli ufficiali subalterni (capo XIV).
Dei militari di truppa (capi XV, XVI, XVII, e XVIII).
Delle punizioni disciplinari (libro II).
Delle ricompense militari (libro III).

Istruzione sulle armi per la fanteria. (Edizione 1891) (1).

Fucile mod. 70/87.
Sciabola-baionetta mod. 1870.
Accessori e bufetterie per armi mod. 70/87.
Munizioni per armi mod. 70/87.
Scomposizione e ricomposizione.
Pulitura e conservazione.

Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. (Edizione 1894).

Fucile mod. 1891.
Pistola a rotazione mod. 1889.
Pratica del fucile.
Tiro delle reclute.
Tiro di classificazione.
Tiro individuale di campagna.
Stima delle distanze.

(1) Solamente per gli ufficiali di milizia territoriale.

Regolamento sul servizio territoriale.

(Libri II e IV. Edizione 1883). — (Libro VI. Edizione 1891).

Generalità circa il servizio di presidio (articoli 1, 3, 4 e 5 del capo I, libro II).
Servizi di 1° turno (guardie) (capo II del libro II).
Servizi di 2° turno (ispezioni alle guardie) (capo III, libro II).
Onori militari (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22 del capo II, libro IV).
Norme generali dell'impiego della truppa in servizio di pubblica sicurezza (libro VI).

Regolamento di servizio interno per la fanteria. (Edizione 1892).

Ordinamento della caserma.
Servizio di caserma.
Servizio del rancio.
Operazioni ordinarie di caserma.

Codice penale per l'esercito. (Edizione 1882).

Delle pene.
Del tradimento.
Dei reati in servizio.
Disobbedienza, rivolta, ammutinamento, insubordinazione.
Della diserzione.
Dell'abuso di autorità.

Regolamento di servizio in guerra. (Edizione 1892, parte I).

Generalità sul servizio di sicurezza.
Servizio di sicurezza in marcia.
Avamposti.
Norme relative alle marce in lontananza ed in vicinanza del nemico.
Combattimenti.
Usi di guerra.

Ufficiali in congedo.

Reclutamento. — Avanzamento. — Obblighi di servizio. — Cessazione. — (Leggi 29 giugno 1882, n. 830 e 25 gennaio 1888, n. 5177 e legge 2 luglio 1896, modificata con legge 6 marzo 1898).

Dipendenza e residenza. (*Atto* 106 del 1898).

Ufficiali sprovvisti di divisa ed irreperibili. (*Atti* 220 e 221, dispensa 44, *Giornale militare* 1891, e *Atti* 159 e 160, dispensa 39, *Giornale militare* 1893).

Esame pratico.

Esercizi in ordine chiuso ed esercizi per il combattimento con riparti corrispondenti al grado cui i candidati aspirano.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 38ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 luglio.

LUGLIO 28. — Eliminazione di alcune carte topografiche di vecchie edizioni, *pag.* 341.
» 29. — Trasporti a tariffa militare degli inscritti di leva provenienti dall'estero per la via di terra, *pag.* 343.

CIRCOLARE N. **143**. — **Eliminazione di alcune carte topografiche di vecchie edizioni**. — (Segretariato generale). — 28 luglio.

1. Risulta al Ministero che presso alcuni comandi e corpi, e presso talune scuole e biblioteche militari si conservano tuttora *carte topografiche* di edizioni antiche, non più adatte per essere consultate, quali ad es.: fogli della carta degli Stati Sardi alla scala di 1:50,000; fogli della carta del *Lombardo-Veneto* e *Italia Centrale* al 75,000; tavolette al 25,000 e al 50,000 della frontiera N.-O. già rinnovate; carte topografiche varie di territori esteri, provenienti dalle dotazioni di mobilitazione, ecc.

La conservazione di tali carte, mentre è ormai riconosciuta di pochissima utilità, è causa di ingombro negli archivi e può anche essere causa di inconvenienti, qualora le carte stesse, che più non corrispondono allo stato reale del terreno, vengano adoperate in operazioni militari.

2. Per tali considerazioni il Ministero ha determinato che si proceda ad una epurazione di dette carte, eliminando:

a) tutte quelle che hanno carattere riservato, senza escludere alcun foglio, anche se privo di opere o strade militari;

b) tutte quelle per le quali si possa dubitare che avessero in origine carattere riservato, e che poi si sono lasciate giacere negli archivi senza speciale vigilanza;

c) tutte le altre di carattere non riservato, la cui conservazione sia giudicata di poca o nessuna utilità. Di queste potrà essere conservata *qualche copia*, specialmente presso le scuole e le biblioteche, per eventuali consultazioni.

3. Resta ben inteso che tali disposizioni non sono da applicarsi alle carte corografiche e geografiche, le quali, mentre non sono riservate, e per la loro piccola scala non possono presentare gli inconvenienti sopra accennati, possono utilmente essere conservate per uso di studio.

Non saranno neppure da applicarsi ai fogli al 75,000 delle prime edizioni, già sostituiti nelle dotazioni di mobilitazione, che in seguito ad autorizzazione del Ministero sono stati ceduti in uso riservato a taluni corpi e riparti.

4. Presso i comandi, corpi e le biblioteche militari ove si trovano le carte topografiche di cui si tratta, sarà costituita apposita commissione incaricata di esaminare le carte e provvedere per l'epurazione, redigendo relativo verbale da conservarsi negli archivi dell'ente stesso.

Le carte aventi carattere riservato, dovranno essere distrutte in modo da avere assoluta garanzia che non ne resti traccia. Le altre saranno eliminate nel modo che le commissioni sopraindicate reputeranno più opportuno.

5. Gli schiarimenti che eventualmente occorressero al riguardo di quanto sopra, saranno chiesti direttamente al direttore dello istituto geografico militare, il quale è autorizzato dal Ministero a decidere in merito.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **144**. — **Trasporti a tariffa militare degli inscritti di leva provenienti dall'estero per la via di terra.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 luglio.

In seguito ad accordi intervenuti fra il Ministero della guerra e le Società ferroviarie, possono godere della tariffa militare anche gli inscritti di leva in provenienza dall'estero e che giungono in Italia per via di terra allo scopo di sottoporsi alla visita per delegazione presso il Consiglio di leva più prossimo alla stazione di confine. Tale concessione è però limitata al percorso dalla stazione internazionale di confine o da una stazione italiana prossima al confine medesimo al più vicino capoluogo di circondario o viceversa.

Per questi viaggi le carte di riconoscimento saranno rilasciate dal sindaco del comune ov'è situata la stazione di confine o prossima al confine, dalla quale gli inscritti intraprendono il viaggio a tariffa militare.

Di questa nuova facilitazione si informano le autorità interessate a complemento delle disposizioni impartite con le precedenti Circolari n. 68, 97 e 138 del corrente anno.

Il Ministro — A. di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 39ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 agosto.

AGOSTO 10. — Compilazione e trasmissione dello specchio caratteristico degli ufficiali di scrittura ed assistenti locali per l'anno 1898, *pag.* 343.

» 10. — Esami pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente, *pag.* 343.

CIRCOLARE N. **145. — Compilazione e trasmissione dello specchio caratteristico degli ufficiali di scrittura ed assistenti locali per l'anno 1898.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 agosto.

In relazione alla Circolare n. 67 dell'anno corrente, si avvertono i corpi ed uffici, i quali dovranno ancora far uso dei vecchi moduli per gli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali di scrittura ed assistenti locali dipendenti, a volerli mettere in armonia coi nuovi moduli descritti in detta circolare.

Per quest'anno dovrà essere compilato indistintamente per le due categorie di impiegati, lo specchio anzichè lo specchietto caratteristico ed in esso dovrà essere inserita anche la descrizione della carriera militare rispettiva.

Inoltre i capi di corpo e di uffici militari cureranno che per la compilazione e la trasmissione al Ministero degli specchi caratteristici siano tenute presenti le norme stabilite per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali dell'esercito come prescrive l'ultimo alinea dell'*Atto* 23 della *Raccolta*.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **146. — Esami pei sottotenenti di complemento, arma di cavalleria, aspiranti alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 10 agosto.

1. Nella prima metà del prossimo mese di settembre avrà luogo presso la scuola di cavalleria, un esame pei sottotenenti di complemento dell'arma di cavalleria, i quali, possedendo la licenza liceale o di istituto tecnico, ed avendo compiuto un servizio effettivo di 6 mesi almeno come ufficiali di complemento, aspirino alla nomina a sottotenenti in servizio attivo permanente.

2. Per essere ammessi ai detti esami gli aspiranti, oltre a riunire le due condizioni suaccennate dovranno:

a) non oltrepassare l'età di anni 28 al 1° ottobre 1898;

b) essere celibi, o se ammogliati dimostrare di possedere una rendita annua di L. 2200.

3. I sottotenenti che aspirano di essere ammessi a tale esame presenteranno apposita domanda su carta da bollo da lire una:

a) al rispettivo comandante di corpo se trovansi in servizio;

b) al comandante del distretto, nel cui territorio sono domiciliati, se in congedo.

I comandanti di corpo e di distretto daranno corso gerarchicamente a siffatte domande, unendovi copia dello stato di servizio del ricorrente, ed i corpi anche lo specchio caratteristico o lo specchietto delle modificazioni alle note già esistenti.

Le autorità militari superiori nel trasmettere tali domande dovranno esprimere l'esplicito loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

4. Gli aspiranti dovranno corredare le loro domande dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) licenza originale di un regio liceo od istituto tecnico del Regno;

c) fede di stato libero oppure titoli legali, per gli ammogliati, comprovanti la possibilità di assicurare a favore della moglie e della prole nata o nascitura, l'annua rendita di L. 2200, da vincolarsi nei modi voluti dalla legge 24 dicembre 1896 sui matrimoni degli ufficiali.

5. Le domande di cui si tratta dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) non più tardi del 31 agosto p. v.

6. I nomi degli ufficiali ammessi agli esami verranno a tempo debito pubblicati sul *Bollettino delle nomine*, ove sarà pure indicato il giorno in cui essi dovranno presentarsi alla scuola di cavalleria, presso cui avrà luogo l'esame stesso.

7. Gli aspiranti ai quali sarà conferita la nomina di sottotenenti di cavalleria in servizio attivo permanente, saranno classificati colle norme stabilite nel regolamento per l'applicazione della precitata legge 2 luglio 1896.

8. Gli esami saranno dati secondo le norme ed i programmi che fanno seguito alla Circolare n. 147 del 1897.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 40ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 agosto.

AGOSTO 16. — Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato, *pag.* 345.
» 18. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1899, *pag.* 347.
» 18. — Corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 347.
» 18. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare, *pag.* 348.
» 18. — Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento, *pag.* 351.
——— Avviso, *pag.* 362.

CIRCOLARE N. **147**. — **Rassegne semestrali di rimando pei militari in congedo illimitato**. — (Direzione generale leve e truppa). — 16 agosto,

Questo Ministero ha provveduto onde sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno l'avviso riportato qui appresso con cui si avverte che i militari in congedo illimitato i quali ritengono di essere divenuti inabili al servizio possono presentarsi alle rassegne di rimando, che, a termini del disposto nel § 830 del regolamento sul reclutamento, avranno luogo nel prossimo mese di ottobre.

I comandanti dei distretti militari vorranno curare che al detto avviso venga data la maggiore possibile diffusione, senza però pubblicare apposito manifesto.

Alle rassegne di cui trattasi potranno anche essere ammessi presso il distretto nella cui circoscrizione risiedono i militari che appartengono ad altro distretto militare.

Gli uomini ammessi alle rassegne semestrali non hanno diritto ad assegni, tranne le indennità di viaggio per la presentazione ai distretti e per il ritorno alle loro case, e solo quando dimorino fuori del mandamento in cui il distretto ha sede.

Quando invece dovessero per qualche speciale ragione essere trattenuti al distretto oltre il giorno stabilito per la rassegna saranno presi nei conti come uomini fuori forza per il tempo che sarà necessario.

Quelli però che venissero mandati in osservazione negli ospedali, vi saranno ricoverati per conto proprio dell'ospedale.

Il conteggio delle spese di viaggio e degli assegni di fuori forza sarà fatto dai distretti secondo le norme stabilite dal § 2460 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Avviso per le rassegne semestrali dei militari in congedo illimitato.

Nel prossimo mese di ottobre avranno luogo le rassegne di rimando semestrali per tutti i militari in congedo illimitato, a qualunque classe e categoria appartengano, i quali per ragione di salute ritengano di non essere più idonei al servizio militare.

Per essere ammessi a tali rassegne i militari predetti dovranno farne domanda, su carta da bollo da cent. 50, e trasmetterla per mezzo del sindaco, al comandante del distretto militare in cui risiedono, non più tardi del 15 ottobre prossimo, corredando la domanda stessa del loro foglio di congedo illimitato e di un certificato medico da cui risulti l'infermità della quale sono affetti.

I militari che hanno inoltrato la suaccennata domanda si presenteranno al detto comando di distretto, per essere sottoposti a visita, nel giorno ed ora indicati nell'avviso personale che riceveranno a cura del sindaco del comune in cui risiedono.

Coloro che risiedono nei comuni del mandamento in cui ha sede il comando del distretto militare dovranno presentarsi direttamente ad esso comando e non avranno diritto in ogni caso, ad alcuna indennità di viaggio.

Coloro che risiedono negli altri comuni del distretto militare se hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare si presenteranno al sindaco del comune in cui si trovano onde ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare; se hanno da viaggiare per via ordinaria partiranno senz'altro alla volta del distretto.

Giunti alla sede del distretto i detti militari riceveranno dal comando del distretto stesso l'indennità di trasferta da soldato per le giornate di viaggio ed il rimborso della spesa di trasporto sulle ferrovie o per mare nei casi in cui spetta a norma dei regolamenti. Dallo stesso comando riceveranno poi eguali indennità di viaggio pel ritorno alle case loro.

Coloro però che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano un foglio di riconoscimento munito del *Visto* per la partenza dal sindaco di quel comune.

Avvertesi infine che quei militari, i quali si ritenessero inabili al servizio militare, ma non si valessero dell'opportunità

delle rassegne semestrali per far constatare la loro inabilità, non potrebbero poi esimersi dal rispondere alla chiamata alle armi, sia per istruzione, che per mobilitazione.

Roma, 16 agosto 1898.

N. **148**. — **Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1899.** — (Segretariato generale). — 18 agosto.

Il limite d'anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento dei tenenti colonnelli di cavalleria di cui alla Circolare n. 76 del corrente anno, è portato dal 18 ottobre 1896 a tutto il 24 dicembre 1896.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

N. **149**. — **Corso normale d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma.** — (Segretariato generale). — 18 agosto.

Al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma, di cui la Circolare n. 130 del 1° luglio u. s. sono ammessi i sottufficiali qui appresso indicati.

Essi dovranno presentarsi il giorno 31 agosto corrente al comando del distretto militare di Roma, dal quale saranno presi in aggregazione, con riserva di passarvi effettivi dopo compiuto il mese di esperimento, prescritto al n. 43 del regolamento per la scuola predetta. I rispettivi corpi cureranno che i sottufficiali in parola siano avviati a destinazione, disarmati, tranne quelli di cavalleria e artiglieria che saranno armati di sola sciabola.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

Segala Pietro, sergente 1° granatieri.
De Luca Pasquale, furiere 2° id.
Giorgi Azzone, id. 6° fanteria.
Arcelli Serafino, sergente 9° id.
Daniele Vittorio, id. 11° id.
Vaggi Ludovico, furiere, 15° id.
Capalozza Raffaele, sergente, 17° id.
Travaglia Ermenegil., id. 20° id.
Innorta Francesco, id. 22° id.
Triolo Giuseppe, sergente 29° fanteria.
Pavani Alessandro, id. 31° id.
Gardella Umberto, fur. 35° id.
Crimi Francesco, serg. 38° id.
Rovatti Ettore, id. 42° id.
Aspiotti Vittorio, id. 44° id.
Antuso Filippo, id. 50° id.
Pajno Enrico, id. 60° id.
Bistagnino Carlo, furiere 62° id.
Fabrizi Luigi, sergente 69° id.

Marconcini Ermido, sergente 73° fanteria.
Castellano Alberto, id. 80° id.
Sanna Nicolò, id. 86° id.
Biagioli Luciano, fur. 88° id.
Orsi Alfredo, sergente 4° bersaglieri.
Barbiero Lorenzo, id. 7° id.
Cernitori Consalvo, id. 12° id.
Guidi Concetto, id. 5° alpini.
Legrenzi Gino, id 7° id.
Caimi Beniamino, sergente reggimento Nizza cavalleria.
Ravaglia Giuseppe, id. id. Genova id.
Wilhelm Guido, id. cavalegg. di Piacenza.
Casadei Eugenio, id. 6° artiglieria.
Tardiola Anacleto, id. 12° id.
Mascherucci Tancr., id. 18° id
Catania Raffaele, id. 19° id.

N. **150**. — **Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare**. — (Segretariato generale). — 18 agosto.

I sottufficiali qui appresso nominati avendo, nell'esperimento scritto di cui la Circolare n. 120 del 17 giugno u. s., conseguito la idoneità, sono chiamati agli esami orali che avranno principio il 2 ottobre prossimo venturo presso la scuola militare.

Essi quindi dovranno essere avviati alla scuola stessa, armati di sola sciabola, in modo di potervisi presentare nelle ore antimeridiane del giorno precedente, ed ivi saranno presi in aggregazione.

Il Sottosegretario di Stato — Cesare Tarditi.

Aspiranti alle armi combattenti.

Duranti Dante, sergente 1° granatieri.
Maino Umberto, id. 2° id.
Minutelli Francesco, furiere 1° fanteria.
Fusco Arturo, sergente 2° id.
Pannilunghi Arturo, furiere 6° id.
Candana Gaetano, sergente 7° id.
Fersula Vincenzo, furier maggiore 8° id.
Tos Vittorio, furiere 8° fant.
Ruspanti Filippo, sergente 11° id.
Ricci Federico, id. 11° id.
Sacco Rocco, id. 12° id.
Fiordispini Mattia, id. 13° id.
Barone Alfredo, id. 13° id.
Pilotti Gioacchino, id. 13° id.
Iapoce Edoardo, furiere 14° id.
Di Maio Francesco, sergente 14° id.
Giacometti Tiziano, id. 15° id.

Iannarella Leone, fur. 17° fant.
Ponte Francesco, id. 17° id.
Colantuono Giovanni, sergente 20° id.
Mariottini Dialma, id. 20° id.
Prencipe Felice, furiere 22° id.
Maggiore Leonardo, sergente 25° id.
Ciriello Vincenzo, furiere 26° id.
Crimi Giuseppe, id. 31° id
Tanzi Mario, id. 31° id.
Montanari Ernesto, sergente 32° id.
Di Silva Antonio, furiere 33° id.
Mauro Domenico, id. 34° id.
Collini Clotario, sergente 37° id.
D'Alessio Giuseppe, id. 40° id.
Bernier Priamo, furiere 45° id.
Brasioli Romolo, id. 46° id.
Marullo Lorenzo, id. 49° id.
Cicconetti Alessandro, sergente 53° id.
Nardone Idelfonso, id. 53° id.
Chiricozzi Giuseppe, furiere 54° id.
Ioele Vincenzo, sergente 59° id.
Pandolfini Giuseppe, id. 62° id.
Vairo Pasquale, id. 63° id.
Alborno Antonio, furiere 64° id.
Gotelli Enrico, id. 65° id.
Ponzi Francesco, id. 67° id.
Brunelli Vincenzo, sergente 67° id.
Girlando Salvatore, id. 67° id.
Tamburello Carmelo, id. 67° id.
Marchesini Vincenzo, sergente 69° id.
Crisanti Adamo, furiere 70° id.
Vigna Giuseppe, sergente 71° fanteria.
Vercelli Ferdinando, id. 73° id.
Raimondi Raimondo, furiere 75° id.
Barca Antonio, sergente 76° id.
Sisti Nicola, id. 78° id.
Berardo Biagio, id. 81° id.
Milano Salvatore, id. 83° id.
Micheroux de Dillon Antonio, furiere 84° id.
Albani Michele, sergente 84° id.
Coni Francesco, id. 85° id.
Dettori Salvatore, id. 85° id.
Bolasco Edoardo, id. 86° id.
Puxeddu Raffaele, id. 86° id.
Angioi Giovanni, id. 86° id.
Spelta Carlo, id. 89° id.
Bimonte Michelangelo, id. 89° id.
Baral Costantino, furiere 92° id.
Balzani Lodovico, id. 93° id.
Torrisi Giuseppe, sergente 93° id.
Fedozzi Riccardo, furiere 3° bersaglieri.
De Cataldo Pasquale, id. 4° id.
Cocca Marino, id. 4° id.
Costa Arturo, sergente 6° id.
Michel Riccardo, id. 7° id.
Pavesio Adolfo, furiere 8° id.
Di Lenna Giuseppe, sergente 9° id.
Bisbini Giusto, id. 10° id.
Alberto Cesare, furiere 11° id.
Piangerelli Felice, id. 12° id.
Spernazzati Ettore, sergente 12° id.
Sasso Giuseppe, id. 5° alpini.
Crosti Felice, furiere 6° id.
Delfino Felice, sergente 6° id.

Finzi Emanuele, sergente 6° alpini.
Volpe Domenico, id. 7° id.
Russo Francesco, id. reggimento lancieri Novara.
Piastra Aldo, id. id. id. Aosta.
Gigliosi Giglio, id. id. id. Milano.
Carini Arturo, id. id. id. Milano.
Alberini Adolfo, furiere id. id. Montebello.
Tailetti Filippo, id. id. cavalleggeri di Saluzzo.
Minotti Edmondo, sergente id. id. Saluzzo.
Ruotolo Pasquale, id. id. id. Monferrato.
Girotto Mario, id. id. id. Lodi.
Corti Carlo, id. id. id. Piacenza.
Billia Guglielmo, furiere id. id. Piacenza.
Curci Vincenzo, sergente id. id. Guide.
Pollini Emilio, id. id. id. Roma.
Mentaschi Adelchi, id. id. id. Padova.
Cusmano Nicolò, id. id. id. Catania.
Mattei Florestano, id. id. id. Umberto I.
De Sangro Alfonso, id. id. id. Umberto I.
Pepe Arturo, furiere id. id. Vicenza.
Rossi Pasquale, sergente, 2° artiglieria.
La Paglia Giacomo, id. 2° id.
De Palma Adolfo, id. 4° id.
Dessimone Luigi, id. 4° id.
Volpi Raffaello, furiere 7° id.
Fevola Erasmo, sergente 9° id.
Bertarelli Giuseppe, furiere 11° id.
Angiuli Francesco, id. 13° id.
Rigoni Giovanni, sergente 20° id.
Vedovato Aristodemo, id. 21° id.
Brusa Eugenio, id. 23° id.
Bignotti Luigi, id. 23° id.
Raimondo Livio, id. 24° id.
Casazza Adolfo, id. 3ª brigata artiglieria da fortezza.
Milano Giuseppe, id. 4ª id. id.
Turra Ciro, id. 1° genio.
Messina Nicolò, id. 2° id.
Di Stefano Vito, id. 2° id.
Galassi Napoleone, id. 3° id.
Redini Alderigo, id. 3° id.
Giampaoli Remo, id. 3° id.
Bertacchi Pietro, id. 4° id.
Fantoni Giuseppe, furiere battaglione cacciatori R. truppe d'Africa.
Cerboneschi Cerbonesco, sergente id. id. id. id.
Pedata Giovanni, id. compagnia genio id. id.

Aspiranti al corpo contabile.

Limonta Augusto, sergente 1° fanteria.
Dell'Angelo Vittorio, id. 26° id.
Marranzini Tommaso, furiere 43° id.
Cremona Vincenzo, sergente 49° fanteria.
Cressatti-Corso Angelo, id 51° id.
Crescioli Luigi, id. 60° id.

Barteri Gualtiero, sergente 69° fanteria.
Giusto Giuseppe, furiere, 81° id.
Svampa Temistocle, sergente 12° bersaglieri.
Dalle Vegre Pietro, id. reggimento cavalleria Genova.
Giroldi Ignazio, id. id. lancieri Vittorio Emanuele.
Greco Vincenzo, sergente 24 artiglieria.
Clerici Angelo, id. 1ª compagnia operai d'artiglieria.
Dall'Era Gaetano, furiere 2° genio.
Tanzella Biagio, sergente 3° id.

N. 151. — Ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento. — (Direzione generale leve e truppa). — 18 agosto.

1. In relazione al disposto dal § 178 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dall'*Atto* n. 183 del 1894, e alle disposizioni contenute nella Circolare n. 90 dell'8 luglio 1897, questo Ministero, tenuto conto dei prossimi cambi di guarnigione, ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi ufficiali di complemento, che dovranno aver principio col giorno 1° novembre venturo.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicati nel manifesto che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto subito stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato nei comuni della rispettiva circoscrizione.

2. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi ufficiali debbono essere iniziati col dì 1° novembre p. v.; occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di ottobre precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° novembre detto essi si trovino già alla sede del corso prescelto.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal capo X della citata Istruzione complementare, quale fu stabilito dal menzionato *Atto* 183 del 1894 e dalla Circolare n. 90 pure di sovra citata, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse possano venir completate entro il limite di tempo suaccennato.

3. A parziale modificazione però di quanto è stabilito nei §§ 184 e 185 della menzionata istruzione complementare (*Atto* 183 del 1894), questo Ministero prescrive che, a rendere più sollecite le pratiche d'ammissione nei corsi allievi ufficiali, gli stessi comandanti di distretti debbano subito assumere le informazioni di cui è parola nel citato § 185, quali informazioni saranno poi unite alle domande e documenti che i distretti medesimi debbono trasmettere ai corpi interessati, a senso del § 184 summentovato.

Pertanto, appena ricevute dai distretti tali documentate domande, i comandanti di corpo faranno subito luogo alla convocazione della commissione d'avanzamento, per gli effetti di cui al succitato § 185.

4. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 30 settembre p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

5. Così parimenti potranno essere accettate, sino a tutto il mese di ottobre detto, le domande degli aspiranti all'ammissione alla scuola di applicazione di sanità militare, domande che dovranno dai distretti essere prontamente trasmesse al direttore della detta scuola, onde questi possa avere esatta conoscenza del numero di coloro che fanno dimanda di ammissione al prossimo corso degli allievi ufficiali medici di complemento, dovendo le ammissioni stesse essere chiuse appena raggiunto il numero di 200 aspiranti, che è il numero massimo di allievi compatibili colla capacità dei locali della detta scuola.

Pertanto, appena tale numero sia stato raggiunto, la direzione della scuola anzidetta avvertirà prontamente tutti i comandanti dei distretti militari che le ammissioni debbono ritenersi chiuse e che, ove si presentassero nuovi aspiranti, questi potranno, qualora lo desiderino, essere rimandati al corso dell'anno venturo.

Si avverte poi che nell'ammissione al corso che avrà principio col 1° novembre prossimo, la direzione della scuola di applicazione di sanità militare dovrà, naturalmente, dare la precedenza a tutti quegli aspiranti che, per non aver potuto conseguire l'ammissione al corso testè compiutosi, rimasero

in congedo illimitato con l'affidamento di essere ammessi al corso successivo.

A tale scopo, tutti i comandanti di distretto militare che abbiano aspiranti nella detta condizione, cureranno di fare sollecite ed opportune comunicazioni alla direzione della scuola predetta, per sua norma e pei provvedimenti di sua competenza.

6. I comandanti dei distretti militari avranno parimenti cura d'invitare, in tempo utile, tutti coloro che, all'atto della chiamata alle armi della classe 1877, furono lasciati in congedo illimitato per essere ammessi ai prossimi corsi allievi ufficiali di complemento, a dichiarare in quale corso desiderano conseguire l'ammissione, onde i distretti stessi possano compiere le necessarie pratiche coi corpi interessati.

Ove poi taluno degli anzidetti militari non ottenga, per una ragione qualsiasi la detta ammissione, il distretto lo precetterà a presentarsi subito alle armi per essere assegnato ad un corpo reclutato dal distretto stesso, conforme la di lui attitudine.

7. Nei casi in cui la domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali sia stata presentata ad un distretto cui il richiedente non appartiene per fatto di leva, e sia stata respinta a causa delle sfavorevoli informazioni avute sul conto del medesimo, il comandante del distretto che ricevette la domanda dovrà informarne subito quello del distretto cui l'aspirante stesso appartiene per fatto di leva.

8. Come è stabilito al n. 9 dell'annesso manifesto, i comandanti di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi ufficiali posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano, salvo beninteso quanto è prescritto dal n. 2 del § 180 della succitata Istruzione complementare relativamente alla statura.

Al riguardo stimasi opportuno di avvertire, che i distretti aventi sede in località ove non siavi ufficiale medico per la visita dei detti aspiranti, dovranno attenersi alle norme contenute negli ultimi due comma della Circolare n. 7 del corrente anno.

9. Ai passaggi da un corso della durata di nove mesi a quello di sei mesi a senso del n. 10 dello stesso manifesto, provvederanno i rispettivi comandanti di corpo d'armata ai quali i distretti interessati dovranno pertanto trasmettere sollecitamente le relative domande.

10. Finalmente, questo Ministero stima opportuno di ricordare che pei documenti di viaggio degli aspiranti allievi ufficiali i distretti debbono attenersi alle disposizioni date con l'*Atto* 104 del corrente anno, e che i documenti presentati dagli aspiranti

allievi ufficiali di complemento debbono essere conservati secondo quanto è stabilito dal § 64 dell'istruzione per le matricole, eccettuati beninteso, i titoli originali di studio, che dovranno, ad ammissione compiuta, essere restituiti agli interessati.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

ALLEGATO N. 1.

Distretto militare di. . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento ed alla scuola di applicazione di sanità militare.

1. D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, fino a tutto il giorno 30 settembre prossimo, le ammissioni ai corsi di allievi ufficiali di complemento che avranno principio col 1° novembre successivo.

Però, coloro che, essendo laureati in medicina e chirurgia, intendono di essere ammessi al corso della scuola di applicazione di sanità militare, potranno presentare la relativa domanda anche dopo il detto giorno 30 settembre; si avverte però che il numero di coloro che potranno ottenere tale ammissione è limitato a 200 e che, appena tale numero sia stato raggiunto, verranno definitivamente chiuse le ammissioni alla detta scuola, rimanendone così esclusi coloro che avranno presentato la loro domanda quando le ammissioni erano già state chiuse.

2. Giusta quanto fu stabilito con la Circolare n. 90 dell'8 luglio 1897, saranno istituiti due specie di corsi allievi ufficiali: taluni, cioè aventi, la durata di *sei mesi*, nei quali potranno essere ammessi quegli aspiranti che siano provvisti della licenza di liceo o d'istituto tecnico, ovvero di un titolo superiore di studi conseguito dopo avere ottenuta una di tali licenze: altri aventi la durata normale di *nove mesi* e nei quali continueranno ad essere ammessi coloro che posseggano soltanto la pagella di passaggio al 2° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico, ovvero superino il prescritto esame di coltura generale.

I detti corsi allievi ufficiali sono istituiti nelle città e nei corpi indicati:

Corsi aventi la durata di 6 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono la licenza di liceo o di istituto tecnico, ovvero il titolo superiore di studi all'uopo richiesto).

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bologna	86°	Milano	47°	Roma.	69°
Cagliari	10°	Napoli	49°	Torino	42°
Firenze.	5°	Palermo	29°	Verona.	54°

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bologna	4°	Livorno.	9°	Napoli	10°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Milano	5°	Torino	3°

Artiglieria da campagna (*batterie*).

	Regg.		Regg.		Regg.
Alessandria . .	11°	Napoli	24°	Pisa.	7°
Bologna	3°	Palermo	22°		

Artiglieria da costa e da fortezza.

Costa . .	Ancona . . 2ª brigata		Fortezza	Piacenza . 3ª brigata	
	Genova . . 10ª »			Roma . . . 9ª »	
	Messina. . 4ª »			Torino . . 7ª »	

Artiglieria a cavallo e da montagna.

	Regg. a cavallo		Regg. da mont.
Milano . . .		Torino . . .	

Genio (*escluso il treno*).

Torino — 5° reggimento.

Corpo di commissariato e corpo contabile.

24 allievi, dei quali 12 per la specialità commissari e 12 per la specialità contabili.

Firenze — Direzione di commissariato militare.

Corpo sanitario (*).

Firenze. — Scuola d'applicazione di sanità militare.

Corpo veterinario (*).

Pinerolo — Scuola di cavalleria.

(*) Questo corso ha la durata di sette mesi, conforme una speciale disposizione regolamentare. Gli allievi che al termine del corso superano gli esami finali sono però nominati subito sottotenenti di complemento, ed in tale qualità compiono l'ulteriore loro obbligo di servizio sotto le armi.

Corsi aventi la durata di 9 mesi.

(Ammissibili coloro che posseggono la pagella di passaggio al 3° anno di corso di liceo o d'istituto tecnico, ovvero superino il prescritto esame di coltura).

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Ancona.	38°	Genova.	3°	Padova	62°
Bari	15°	Messina . . .	91°	Perugia	59°
Caserta.	40°	Novara.	92°		

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.
Brescia.	3°	Roma.	5°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Mondovì	1°	Verona.	6°

Treno d'artiglieria.

	Regg.		Regg.		Regg.
Aquila	18°	Pavia	9°	Palermo	22°

Treno del genio.

Piacenza — 4° reggimento.

3. Possono in seguito a loro domanda, e ove posseggano i voluti requisiti, essere ammessi nei detti corsi allievi ufficiali:

a) gli inscritti della leva in corso della classe 1878; per quelli però che non fossero ancora stati chiamati all'esame definitivo ed arruolamento, le pratiche per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, non dovranno aver seguito se non dopo che gli inscritti stessi siansi presentati ai consigli di leva e siansi i consigli pronunciati a loro riguardo;

b) i militari di leve anteriori già ammessi a ritardare il servizio come studenti di università;

c) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva e chiedano di arruolarsi volontariamente;

d) i caporali e soldati che trovansi già in servizio sotto le armi;

e) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di 26 anni; i medesimi assumeranno la ferma di tre anni;

f) i volontari di un anno, siano o non ritardatari, che si presenteranno alle armi il 1° novembre prossimo.

4. Gli ammessi nei corsi allievi ufficiali *aventi la durata di sei mesi*, ove conseguano la voluta ideneità nei prescritti esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi tre mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del sesto mese. Conseguito questo grado saranno destinati ai reggimenti e reparti dell'arma rispettiva per compiervi un servizio di altri sei mesi, dopo di che, ove ne siano dichiarati meritevoli, saranno nominati al grado di sottotenente di complemento. Per gli allievi delle armi di artiglieria e genio la destinazione ai reggimenti avverrà dopo due mesi dalla promozione a sergente.

Per quegli allievi ufficiali invece che saranno ammessi nei corsi *aventi la durata normale di nove mesi*, il relativo corso d'istruzione e il loro avanzamento continueranno ad essere regolati come in passato, cioè gli allievi saranno nominati caporali al compimento del sesto mese del corso e quindi promossi sergenti al compimento del dodicesimo mese. Conseguito il grado di sergente verranno destinati ai reggimenti e reparti dell'arma rispettiva per compiervi altri sei mesi di servizio, dopo dei quali, se dichiarati meritevoli, otterranno la nomina a sottotenente di complemento.

5. Gli aspiranti all'ammissione nei corsi aventi la durata di sei mesi, oltre al possesso di tutti gli altri requisiti all'uopo richiesti, dovranno comprovare, a seconda dell'arma e corpo a cui aspirano, di possedere i seguenti titoli di studio:

a) nei corsi dei *reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri e degli alpini*, produrre almeno la *licenza* di liceo o d'istituto tecnico, governativo o pareggiato;

b) nei corsi dell'*arma di artiglieria* essere ascritti agli studi di matematica, d'ingegneria o di architettura nella Università, nella scuola di applicazione od in altri istituti superiori governativi o pareggiati, od anche avere conseguito la licenza d'istituto tecnico nella sezione fisico-matematica;

c) nei corsi dell'*arma del genio*, essere laureati in ingegneria od architettura;

d) nel corso della *scuola di applicazione di sanità militare*, avere conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) nel corso della *scuola di cavalleria*, per gli aspiranti sottotenenti veterinari di complemento, avere conseguito il diploma di laurea in zooiatria;

f) nel corso di allievi ufficiali *commissari e contabili* istituito presso la direzione territoriale di commissariato militare di Firenze, essere muniti della licenza d'istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria o di un titolo di studi superiori nella materia stessa.

Coloro che aspirassero invece all'ammissione nei corsi allievi ufficiali aventi la durata di nove mesi, dovranno produrre la *pagella* di passaggio al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico governativo o pareggiato, ovvero superare il prescritto *esame di coltura generale*.

6. Gli aspiranti, che non siano militari sotto le armi, debbono presentarsi in tempo utile e con la domanda in carta da bollo da L. 0.50, corredata di tutti i documenti di cui appresso, al comandante del distretto militare in cui risiedono. Nella domanda dovrà essere indicato chiaramente il corso allievi ufficiali in cui si chiede l'ammissione.

I laureati in medicina e chirurgia possono presentarsi, ove lo preferiscano, anche direttamente alla scuola di applicazione di sanità militare di Firenze; si ricorda però ai medesimi che, nel loro interesse, sarà bene che s'informino prima se le ammissioni alla detta scuola siano tuttora aperte e che, insieme agli altri documenti prescritti debbono produrre anche il diploma originale di laurea col certificato dei punti di merito in essa

riportati, senza dei quali documenti non saranno accettati alla scuola.

7. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione sono i seguenti:

Per gli *aspiranti all'arruolamento volontario:*

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario.

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potesta;

e) certificato originale degli studi compiuti o, in mancanza di esso, la dichiarazione di assoggettarsi ai prescritti esami di coltura generale.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno presentare un atto di notorietà, od anche un certificato del sindaco da cui consti che sono cittadini del Regno, o tali considerati a termine del codice civile.

Per gli *inscritti della leva della classe 1878, compresi i rivedibili di leve precedenti:*

a) atto di nascita per coloro che non sono ancora stati arruolati dai consigli di leva;

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano già stati arruolati dai consigli di leva;

c) i documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *e*) per i volontari.

Per i *militari studenti ritardatari:*

a) foglio di congedo illimitato;

b) certificato originale degli studi compiuti e i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) prescritti pei volontari.

Per i *militari alle armi:*

il solo certificato di studi compiuti, oppure in mancanza di questi, la dichiarazione come alla lettera *e*) pei volontari.

Per i *militari in congedo illimitato* di 1ª, 2ª e 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), prescritti pei volontari. Laddove trattisi di un militare di 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di

consenso della persona a riguardo della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

I militari di 2ª e 3ª categoria dovranno inoltre presentare copia autentica dell'atto di nascita.

8. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, secondo le norme di cui al capo XIV della *Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 20 agosto 1890, quale fu modificato con l'*Atto* 204 dell'anno stesso.

9. All'atto della presentazione della domanda i comandanti di distretto si accerteranno della regolarità dei prodotti documenti e se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, informandoli, ad ogni buon fine, che tale presentazione avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di ottobre.

Quegli aspiranti che debbono subire l'esame di coltura generale, saranno parimenti informati, in tempo debito, del giorno e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere tale esame.

10. Coloro che, conseguendo la *licenza* di liceo o di istituto tecnico nella prossima sessione autunnale di esami, aspirassero alla ammissione in un corso allievi ufficiali avente la durata di sei mesi, dovranno in tempo utile, cioè entro il mese di settembre, far domanda di ammissione in genere ad un corso allievi ufficiali dell'arma di fanteria, salvo poi a chiedere la destinazione al corso più breve anzidetto appena ottenuto il menzionato titolo di studio.

La relativa domanda corredata dell'oradetto titolo di studio, dovrà essere presentata allo stesso distretto militare cui fu già prodotta la prima.

11. Gli aspiranti che non siano militari già alle armi, stati dichiarati ammissibili ai corsi allievi ufficiali, dovranno presentarsi in servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui produssero la domanda; il distretto stesso provvederà al loro invio a destinazione munendoli dei necessari documenti di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è ammesso, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi

di viaggio, dovendo la relativa spesa essere sostenuta, in tal caso, dagli aspiranti medesimi.

12. Per tutto quanto riguarda i programmi di esame, le norme di ammissione, i corsi d'istruzione, l'avanzamento ecc., gli aspiranti potranno consultare il Capo X della menzionata Istruzione complementare, quale fu modificato dall'*Atto* n. 183 del 1894, non che la Circolare n. 90 dell'8 luglio 1897.

13. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, e le lascieranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi ufficiali che fossero presentate da giovani che al 31 ottobre p. v. non avranno compiuto il 17° anno di età.

. . . . . agosto 1898.

Il Comandante del distretto.

AVVISO

Prontuario di distanze.

Il maggiore contabile in posizione ausiliaria Miglio cav. Alcibiade, ha fatto una nuova edizione della sua tavola polimetrica per i viaggi in ferrovia, in cui ha introdotto tutte le modificazioni che fino ad ora ha ravvisate necessarie.

Essa è stata messa in vendita a L. 0,60 la copia.

Chi desiderasse farne acquisto, dovrà rivolgersi direttamente al prefato signor ufficiale in Roma, (fermo in posta).

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 41ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 agosto.

AGOSTO 25. — Dispensa dalle recenti chiamate alle armi di militari in congedo illimitato che regolarizzano la loro posizione di residenti all'estero senza il nulla osta, *pag.* 363.

» 26. — Nuovo concorso ed esami di riparazione per l'ammissione al 1° anno dei collegi militari, *pag.* 364.

CIRCOLARE N. **152**. — **Dispensa dalle recenti chiamate alle armi di militari in congedo illimitato che regolarizzano la loro posizione di residenti all'estero senza il nulla osta**. — (Direzione generale leve e truppa). — 25 agosto.

Secondo era stabilito nei manifesti per le chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato compiute nel corrente anno, quelli di essi residenti all'estero senza il prescritto nulla osta della competente autorità militare e mancanti alle chiamate stesse furono dai distretti dichiarati disertori.

Esaminata ora la posizione dei detti militari in relazione alle disposizioni di massima contenute nel R. Decreto 11 giugno 1891, n. 279 (*Atto* 112 del 1891), questo Ministero, visto che conforme a quanto fu all'uopo stabilito la denunzia di diserzione pei militari stessi dovrà avvenire soltanto col 31 dicembre prossimo, è venuto nella determinazione di autorizzare, a riguardo degli ora detti militari, l'applicazione delle disposizioni contenute nel menzionato R. Decreto.

Ciò stante, i militari in congedo compresi nelle predette chiamate alle armi, i quali alla data del R. Decreto relativo alla chiamata della propria classe trovavansi all'estero senza il prescritto nulla osta dell'autorità militare, potranno essere ammessi a regolare la loro posizione a senso ed agli effetti del succitato R. Decreto 11 giugno 1891, n. 279, e nei modi stabiliti dall'*Atto* 113 dello stesso anno.

S'intende, che l'ammissione all'oradetta regolarizzazione potrà effettuarsi soltanto sino al 31 dicembre 1898, dovendo in tal giorno, come si è più sopra ricordato, aver luogo la denunzia ai competenti tribunali militari dei richiamati stati dichiarati disertori.

I comandanti dei distretti militari, appena avranno accordato il nulla osta perchè i militari suddetti restino regolarmente all'estero, provvederanno quindi a che i medesimi siano considerati quali dispensati dalla chiamata alle armi cui avevano l'obbligo di rispondere, giusta quanto è stabilito dal n. 11 dell'*Atto* 113 summentovato.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

N. **153. — Nuovo concorso ed esami di riparazione per l'ammissione al 1° anno dei collegi militari.** — (Segretariato generale). — 26 agosto.

1. È aperto un nuovo concorso, *per esami*, per l'ammissione al 1° anno dei collegi militari, al quale potranno essere ammessi tutti coloro che si troveranno nelle condizioni prescritte dal regolamento per l'ammissione all'accademia militare, alla scuola militare ed ai collegi militari (edizione 10 marzo 1898).

2. Gli esami comincieranno il 10 ottobre p. v. ed avranno luogo presso l'accademia militare in Torino, la scuola militare in Modena e i due collegi militari di Roma e Napoli giusta le norme stabilite per quelli già indetti per l'ammissione al 2° e 3° anno dei collegi medesimi con la circolare n. 125 dello scorso giugno.

3. Presso le dette sedi avranno pure luogo, nella medesima epoca, esami di riparazione per quei giovani che hanno già preso parte al recente concorso per l'ammissione ai collegi stessi e che furono dichiarati non idonei in qualche prova. Essi potranno ripetere l'esame nelle materie in cui fallirono e si intenderanno ammessi alla riparazione senza bisogno di ulteriore domanda.

4. Le domande per prendere parte al nuovo concorso dovranno essere presentate ai rispettivi comandi di distretto non più tardi del 30 settembre p. v.

Tali domande dovranno essere corredate dai prescritti documenti, ed i comandanti di distretto, dopo riconosciutane la regolarità, le trasmetteranno alla sede dell'istituto militare presso cui il candidato ha chiesto di essere esaminato. Sarà cura di detti comandanti di distretto di avvertire i concorrenti del giorno in cui dovranno presentarsi agli esami.

5. I comandanti degli istituti presso cui avranno luogo gli esami di riparazione accennati al n. 3, provvederanno invece

per avvertire i giovani ammessi agli esami stessi del giorno in cui essi dovranno presentarsi per sostenere la prova.

6. Per ciò che riflette la modalità degli esami ed il numero dei posti disponibili, nulla è variato a quanto è espresso ai paragrafi 7 e 8 della precitata circolare n. 125.

7. I comandanti di distretto militare daranno la maggior diffusione al contenuto della presente circolare, e colla circostanza faranno di nuovo menzione anche del concorso già indetto per l'ammissione per esami al 2° e 3° corso dei nominati collegi.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 42ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 settembre.

AGOSTO 29. — Attribuzioni dei distretti di 2ª classe circa le varie specie di arruolamenti volontari, *pag.* 367.

CIRCOLARE N. **154**. — **Attribuzioni dei distretti di 2ª classe circa le varie specie di arruolamenti volontari.** — (Direzione generale leve e truppa). — 29 agosto.

A complemento delle disposizioni date colla Circolare n. 127 del 24 giugno u. s. e nell'intento di agevolare, nell'interesse del servizio e dei richiedenti le operazioni indicate nella Circolare stessa, questo Ministero determina quanto appresso:

Gli uomini di cui nella Circolare anzidetta che risiedono nel territorio di un distretto di 2ª classe potranno compiere presso il medesimo distretto le pratiche preliminari che loro occorrono a seconda dei casi specificati nella Circolare stessa, anzichè rivolgersi per tal uopo ad un distretto di 1ª classe o ad un corpo.

In conseguenza, essi potranno presentarsi, muniti dei voluti documenti, al comandante del distretto in cui risiedono.

Detto comandante riconoscerà la regolarità dei documenti; accerterà la idoneità fisica dei richiedenti qualora nella sede del distretto si trovi un ufficiale medico; si procurerà la dichiarazione di idoneità morale, se trattasi di uomini che aspirano all'arruolamento volontario ordinario nei carabinieri reali od al passaggio dalla 2ª o 3ª categoria alla 1ª con assegnazione all'arma stessa; provvederà per gli esami di coltura generale, se trattasi di giovani che chiedono l'arruolamento volontario di un anno o l'ammissione al volontariato medesimo con facoltà di ritardare la prestazione del servizio militare sino al 26º anno di età e che non posseggano i voluti titoli di studio.

Dopo ciò, il prefato comandante trasmetterà l'incartamento al comando del distretto militare di 1ª classe o al comando di corpo indicato nella prementovata Circolare ed avvierà poi i richiedenti al detto distretto o corpo nel giorno che sarà all'uopo stabilito di comune accordo.

Il comandante del distretto militare di 2ª classe, anche nel caso che non abbia potuto accertare, per mancanza di un uffi-

ciale medico nel presidio, la idoneità fisica dei richiedenti, dovrà trasmettere egualmente l'incartamento al comando del distretto divisionale o del corpo ed avviarvi i richiedenti stessi pel completamento delle occorrenti pratiche.

Gli uomini di cui nella presente Circolare dovranno dal comando del distretto nel quale risiedono essere avviati al comando del distretto divisionale o di corpo muniti dei mezzi di viaggio. È beninteso però che i detti mezzi di viaggio dovranno essere corrisposti agli uomini di cui trattasi soltanto pel percorso dal distretto di residenza a destinazione e che nulla competerà invece ad essi pel viaggio dal comune in cui si trovano al capoluogo del menzionato distretto di residenza, dovendo essere a loro carico le relative spese, come pure a loro carico dovrà rimanere il ritorno dal distretto di residenza al detto comune.

Ad eliminare poi taluni dubbi sollevati da qualche comandante di distretto, questo Ministero fa noto che la dichiarazione modello n. 11 del catalogo (Atto di consenso ad assumere la ferma di cinque anni), fu. per gli uomini che aspirano alla ammissione nei carabinieri reali o come musicanti effettivi, abrogata coi §§ 49 e 117 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 160 del 1896) e sostituita da una nuova dichiarazione la quale deve essere sottoscritta soltanto dal richiedente.

Conseguentemente, la facoltà di far rilasciare le dette dichiarazioni si intende conservata anche ai distretti di 2ª classe, i quali perciò potranno anch'essi provvedere per le partenze anticipate degl'inscritti della leva in corso con assegnazione ai carabinieri reali o come musicanti effettivi.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 43ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 settembre.

SETTEMBRE 8. — Pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 369.
» 9. — Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria, *pag.* 370.

CIRCOLARE N. **155**. — **Pubblicazioni dell' istituto geografico militare**. — (Segretariato generale). — 8 settembre.

L'istituto geografico militare ha posto in ventita le seguenti pubblicazioni:

1. Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1:100,000 edizione fotozincografica senza tratteggio

Foglio	99	Faenza.	Foglio	118	Ancona.
»	100	Forlì.	»	123	Gualdo.
»	107	Monte Falterona.	»	124	Macerata.
»	108	Mercato Saraceno.	»	125	Fermo.
»	109	Pesaro.	»	131	Foligno.
»	110	Senigallia.	»	132	Norcia.
»	115	Città di Castello.	»	133	Ascoli Piceno.
»	116	Gubbio.	»	229	Paola.
»	117	Iesi.			

Ciascun foglio su carta comune o canape . . . L. 0,50
Montatura su tela di ciascun foglio . . . . . » 0,50

2. Carta topografica del Regno d'Italia alla scala di 1:100,000 senza tratteggio completata con coltura e argini, edizione economica provvisoria (in sostituzione dei corrispondenti fogli con tratteggio finchè questi non vengano pubblicati).

Foglio	99	Faenza.	Foglio	118	Ancona.
»	100	Forlì.	»	121	Montepulciano.
»	107	Monte Falterona.	»	123	Gualdo.
»	108	Mercato Saraceno.	»	124	Macerata.
»	109	Pesaro.	»	125	Fermo.
»	110	Senigallia.	»	130	Orvieto.
»	114	Arezzo.	»	131	Foligno.
»	115	Città di Castello.	»	132	Norcia.
»	116	Gubbio.	»	133	Ascoli Piceno.
»	117	Iesi.			

Ciascun foglio su carta comune o canape. . . . L. 0,75
Montatura su tela di ciascun foglio . . . . . » 0,50

3. Carta topografica d'Italia 1 : 75,000 senza tratteggio completata con coltura e argini, edizione economica provvisoria (in sostituzione dei corrispondenti fogli con tratteggio finchè questi non vengano pubblicati).

Foglio	99	Faenza.	Foglio	118	Ancona.
»	100	Forlì.	»	121	Montepulciano.
»	107	Monte Falterona.	»	123	Gualdo.
»	108	Mercato Saraceno.	»	124	Macerata.
»	109	Pesaro.	»	125	Fermo.
»	110	Senigallia.	»	130	Orvieto.
»	114	Arezzo.	»	136	Foligno.
»	115	Città di Castello.	»	132	Norcia.
»	110	Gubbio.	»	133	Ascoli Piceno.
»	117	Iesi.			

Ciascun foglio stampato su carta comune o canape L. 0,75
Montatura su tela di ciascun foglio . . . . . » 0,75

Libri.

Osservazioni azimutali di 1° ordine negli Abruzzi, Molise e Lazio (1897) . . . . . L. 3,00.

Nota.

Colla presente pubblicazione dei fogli al 75,000 (edizione provvisoria con argini e coltura) rimanendo completata l'intera parte continentale d'Italia, vengono tolti dalla vendita i fogli della carta topografica della Lombardia - Veneto - e Italia centrale di cui a pagina 22 del catalogo (edizione 1896).

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **156**. — **Ammissione al corso di mascalcia militare presso la scuola di cavalleria.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 9 settembre.

A senso dell'*Atto* 500 della *Raccolta* (modificato dall'*Atto* 142 del corrente anno) ed in relazione alla Circolare n. 140 del 16 luglio scorso, sono ammessi al corso di mascalcia militare, che

avrà principio presso la scuola di cavalleria il 21 settembre 1898, i sottonominati soldati:

Stocco Attilio, Nizza cavall.
Marchelli Giuseppe, Piemonte Reale id.
Manzini Paolo, Savoia id.
Gatti Giovanni, Genova id.
Borcano Carlo, lancieri di Novara.
Sammarco Giacomo, id. di Aosta.
Ferrari Cesare, id. di Milano.
Forassiepi Lorenzo, id. di Montebello.
Merico Felice, id. di Firenze.
Berra Carlo, id. Vittorio Em.
Marzari Tullio, cavalleggeri di Foggia.
Ranieri Giuseppe, id. di Saluzzo.
Prodani Francesco, id. di Monferrato.
Silvestri Vincenzo, id. di Alessandria.
Cecchini Francesco, id. di Lodi.
Cuppi Ciriaco, id. di Lucca.
Valeri Rocco, id. di Caserta.
Morreale Calogero, id. di Piacenza.
Breggia Domenico, id. Guide.
Mauri Giuseppe, id. di Roma.
Tasselli Primo, id. di Padova.
Riccardi Alessandro, id. di Catania.
Zanasi Achille, id. Umberto I.
Angelini Giovanni, cavalleggeri di Vicenza.
Rozzi Fermo, scuola cavalleria.
Lenti Giovanni, 1° artiglieria.
D'Aurizio Silvio, 2° id.
Guazzaloca Alessandro, 3° id.
Rizzoli Riccardo, 4° id.
Camurati Sisto, 5° id.
Fasolini Giov. Maria, 6° id.
Merlino Giuseppe, 7° id.
Bernardi Giocondo, 8° id.
Romagnoli Domenico, 9° id.
Zeoli Carmine, 10° id,
Solari Secondo, 11° id.
Rossi Vincenzo, 12° id.
Pellegrini Enrico, 13° id.
Prati Arturo, 14° id.
Gatti Armando, 15° id.
Ferriani Adolfo, 16° id.
Buzzi Pietro, 17° id.
D'Arcangelo Donato, 18° id.
Landi Folco, 19° id.
Martin Abramo, 20° id.
Cerutti Carlo, 21° id.
Catalano Sebastiano, 22° id.
Berta Carlo, 23° id.
Signori Giuseppe, 24° id.
Todescato Girolamo, artiglieria a cavallo.
Bandino Carlo, id. da montagna.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 44ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 settembre.

SETTEMBRE 12. — Corsi speciali pei capitani e tenenti commissari idonei all'avanzamento, *pag.* 373.
» 15. — Corso d'istruzione per sottotenenti e truppa di fanteria, *pag.* 374.
——— Avviso, *pag.* 376.

CIRCOLARE N. **157. — Corsi speciali pei capitani e tenenti commissari idonei all'avanzamento.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 12 settembre.

In relazione alle disposizioni contenute nella Circolare 122 del 7 settembre 1897, il Ministero determina che nell'anno scolastico 1898-99 abbiano luogo alla scuola di guerra altri due corsi speciali d'istruzione, di tre mesi ognuno, pei capitani commissari che non presero parte ai primi corsi e pei tenenti commissari già riconosciuti idonei all'avanzamento.

Detti corsi avranno principio rispettivamente il 1° novembre 1898 ed il 15 febbraio 1899.

Al riguardo valgono tutte le prescrizioni emanate colla Circolare sopra ricordata, salvo le varianti che fanno seguito:

I. A ciascun corso concorreranno in massima 2 degli ufficiali di cui sopra per ogni direzione di commissariato, e compatibilmente colle esigenze del servizio alcuni di quelli addetti agli altri uffici.

Inoltre vi prenderanno parte, però soltanto in qualità di uditori, maggiori e tenenti colonnelli commissari nella misura che sarà parimente consentita dalla necessità del servizio;

II. Spetta ai comandanti di corpo d'armata la designazione degli ufficiali ammittendi ai singoli corsi, tenendo presente che altri due corsi avranno luogo nel venturo anno scolastico 1899-1900.

Le proposte per gli ammittendi al 1° corso dovranno pervenire non più tardi del 30 settembre, quelle per il 2° corso non più tardi del 31 dicembre.

III. Gli ufficiali superiori, di cui al n. I, saranno dispensati dall'esperimento prescritto dal n. IX della Circolare sopraricordata, e perciò nelle loro carte personali sarà solo fatto risultare la loro partecipazione ai detti corsi speciali come uditori.

Essi condurranno seco loro il proprio attendente.

IV. Gli ufficiali tutti provenienti da altra sede, che prenderanno parte ai corsi di cui trattasi, avranno diritto per i primi 10 giorni di permanenza alla scuola all'indennità di trasferta di di 2ª categoria, e pei rimanenti al soprassoldo d'accantonamento.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **158**. — **Corso d'istruzione per sottotenenti e truppa di fanteria.** — (Segretariato generale). — 15 settembre.

1. Il Ministero ha determinato che siano riattivati, presso la scuola centrale di tiro di fanteria, i corsi pei sottotenenti, ordinati con la Circolare n. 3 del gennaio u. s. e sospesi nello scorso maggio; ed all'uopo dispone:

a) che *dal 1° ottobre al 1° dicembre del corrente anno*, siano chiamati presso detta scuola ad un corso d'istruzione tutti quei sottotenenti di fanteria che avrebbero dovuto frequentarlo nelle epoche fissate dalla suddetta Circolare.

b) che *dal 26 settembre al 27 novembre corrente anno* abbia luogo presso la stessa scuola un corso per zappatori di truppa.

Corso per sottotenenti.

2. I sottotenenti chiamati al corso d'istruzione sono quelli già designati nella dispensa 40 del *Bollettino delle nomine*.

3. I libretti personali dei detti ufficiali saranno dai corpi trasmessi alla scuola, e al termine del corso saranno restituiti ai corpi stessi insieme coi risultati conseguiti da ciascun ufficiale.

4. Il comandante della scuola indicherà quali corpi dovranno inviare a Parma un attendente, come pure i regolamenti ed oggetti che gli ufficiali dovranno portar seco.

5. Gli ufficiali avranno diritto pei primi 10 giorni di permanenza alla scuola all'indennità di trasferta di 2ª categoria e pei rimanenti a quella di accantonamento.

6. Gli ufficiali chiamati al corso si presenteranno al comandante della scuola alle ore 15 del giorno precedente a quello fissato per l'inizio del corso.

Corso d'istruzione per truppa.

7. Interverranno due caporali maggiori o caporali o soldati per ciascun reggimento di fanteria e bersaglieri dei primi sei corpi d'armata.

8. Al detto corso di truppa ciascun reggimento potrà, oltre il personale sopraindicato, inviare un sottufficiale, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, previa autorizzazione del comandante del corpo d'armata.

9. Al termine del corso i militari che vi presero parte, saranno sottoposti ad un esperimento che servirà a fornire gli elementi di giudizio sulla capacità di ogni individuo a coprire la carica di sottufficiale zappatore, di caporale maggiore zappatore, di caporale zappatore o di zappatore.

10. Si avvertono i corpi, per loro norma sulla scelta del personale da mandare al corso, che non dovranno essere nominati sottufficiali zappatori e caporali maggiori zappatori se non individui, i quali abbiano frequentato con esito favorevole un corso d'istruzione presso la scuola centrale di tiro di fanteria.

11. Durante il corso d'istruzione i militari che sono chiamati a frequentarlo non possono essere nominati zappatori, nè venire promossi ai gradi di caporale zappatore, caporale maggiore zappatore o sottufficiale zappatore.

12. Per tutta la durata del corso i militari stessi avranno diritto alla indennità di marcia.

13. Tutti gli uomini di truppa, compresi gli attendenti dei sottotenenti comandati a frequentare il corso d'istruzione, saranno avviati alla scuola armati; gli zappatori però senza l'attrezzamento: avranno l'intero corredo in perfetto stato, o quanto meno, con tutti gli oggetti in condizioni tali da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovarli od a farvi eseguire riparazioni d'importanza.

14. I corpi trasmetteranno alla scuola, prima dell'arrivo dei militari, i fogli matricolari e caratteristici dei militari stessi, unendovi, quando sia il caso, copia dell'ultima deliberazione del consiglio d'amministrazione che concede a taluno individuo razioni supplementari di pane.

15. I militari dovranno giungere alla scuola il giorno precedente quello fissato per l'inizio del corso.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

AVVISO

In relazione al precedente avviso, pubblicato nella dispensa n. 40, si fa conoscere che i corpi sono autorizzati a provvedersi della nuova edizione della tavola polimetrica pei viaggi in ferrovia, annessa al grafico del maggiore contabile in posizione ausiliaria cav. Alcibiade Miglio, la quale porta considerevoli ed importanti variazioni a quella precedentemente pubblicata.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 45ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 settembre.

SETTEMBRE 20. — Concorso a 20 posti di volontario nell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 377.

CIRCOLARE N. **159. — Concorso a 20 posti di volontario nell'amministrazione centrale della guerra.** — (Segretariato generale). — 20 settembre.

È aperto un concorso a 20 posti di volontario nell'amministrazione centrale della guerra. Coloro che avranno riportato i maggiori voti conseguiranno la nomina a tali posti. Gli altri, che pure hanno conseguito l'idoneità, non acquisteranno alcun diritto ad essere successivamente nominati volontari.

Il volontariato sarà gratuito e durerà non meno di sei mesi, trascorsi i quali i volontari che nel frattempo abbiano dato prova di zelo e tenuto lodevole condotta saranno nominati vice segretari di 3ª classe con lo stipendio di L. 1500 man mano che si verificheranno vacanze.

Gli esami saranno dati in Roma a principiare dal 1° febbraio 1899. Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato al 30 novembre 1898.

Gli aspiranti che si trovino nelle prescritte condizioni riceveranno avviso particolare della loro ammissione agli esami.

Si avverte che, a tenore del comunicato inserito nella *Gazzetta ufficiale del Regno* n. 175 del 29 luglio 1897, coloro i quali saranno assunti in servizio non potranno invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la instituenda Cassa di previdenza, che ha per fondamento i conti individuali.

NORME PER GLI ESAMI.

1. Gli aspiranti ai posti di volontario nell'amministrazione centrale della guerra dovranno, entro il termine fissato nel precedente avviso, presentare domanda, in carta bollata da una lira, al Ministero della guerra (Segretariato generale), indicando in essa il proprio domicilio e corredandola dei documenti qui appresso indicati:

a) fede di nascita, da cui risulti che il richiedente ha compiuto 18 anni e non ha oltrepassato i 30;

b) certificato medico che comprovi essere l'aspirante di sana costituzione fisica, ed esente da difetti in grado incompatibile

con le funzioni che dovrà disimpegnare. Tale certificato sarà rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti ad un reggimento o ad altro corpo del Regio esercito, i quali con la presente disposizione sono autorizzati a rilasciare il certificato stesso;

c) diploma di licenza liceale o d'istituto tecnico, od attestato di aver felicemente compiuto il corso di studi nella scuola militare o superati gli esami del 2° anno dell'accademia militare;

d) certificato d'esito di leva (*modello 35 del regolamento sul reclutamento*), o d'iscrizione sulle liste di leva (*art. 19 della legge*);

e) certificato di cittadinanza italiana e certificato di buona condotta, rilasciati dal sindaco, con data recente (tre mesi al più);

f) certificato di penalità rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

g) dichiarazione del padre, o d'altra persona capace, che assicuri al concorrente i mezzi di sussistenza durante il volontariato.

2. Gli esami saranno dati presso il Ministero, da una Commissione composta:

di un consigliere di Stato — presidente;
di un direttore generale del Ministero — membro;
di due direttori capi di divisione del Ministero — membri;
di un professore di storia e geografia — membro.

L'ufficio di segretario sarà affidato ad un segretario del Ministero, il quale non avrà voto deliberativo.

3. Gli esami saranno scritti e orali, e verteranno sulle materie comprese nel programma annesso alle presenti norme.

4. I temi da svolgersi per iscritto saranno preparati dalla Commissione, in numero di tre per ciascuna prova, e fra essi il presidente, al momento dell'apertura dell'esame, designerà quello da proporsi ai candidati.

5. Durante gli esami scritti sarà vietato ai candidati di conferire tra di loro, e di consultare libri o manoscritti, eccettuati i vocabolari.

I candidati che avranno avuto comunicazione tra di loro o col di fuori, o avranno in altra guisa compromesso la sincerità dell'esame, saranno esclusi dalle altre prove.

6. Ogni candidato firmerà il proprio lavoro.

All'atto della consegna, la persona destinata a riceverlo vi annoterà, alla presenza del candidato, l'ora in cui fu rimesso e vi apporrà la propria firma.

7. Per lo svolgimento dei temi di composizione italiana e di economia politica saranno assegnate sei ore per ciascuno; per quello del tema di lingue straniere un'ora per ogni lingua.

8. Il tema di traduzione da lingua straniera è obbligatorio ed anche in esso dovrà essere conseguita l'idoneità; peraltro i punti riportati non saranno compresi nel computo complessivo dei voti per stabilire la classificazione: se ne terrà bensì conto nel determinare la precedenza a parità negli altri voti.

9. Il candidato che non avrà conseguito l'idoneità nelle prove scritte sarà escluso dalle orali.

10. Dalla Commissione verrà stabilito il giorno in cui avranno luogo gli esami orali, ciascuno dei quali avrà la durata di 20 minuti.

11. Saranno dichiarati idonei i candidati che otterranno $^{14}/_{20}$ nella composizione italiana e $^{11}/_{20}$ in ciascuna delle altre prove scritte ed orali.

12. I coefficienti di importanza delle singole materie sono i seguenti: composizione italiana, 40; economia politica, 30; esami orali, 30.

13. Compiuti gli esami, la Commissione ne riassumerà il risultato in un prospetto, nel quale indicherà il voto ottenuto dai candidati in ogni singola materia ed il voto complessivo.

14. Il prospetto ed il processo verbale delle operazioni compiute saranno firmati da tutti i membri della Commissione.

PROGRAMMA.

Esami scritti (tre).

Composizione italiana.

Tema di economia politica.

Traduzione in italiano da una o più lingue straniere moderne, a scelta del candidato.

Esami orali (tre).

I.

1. Storia politica d'Italia.
2. Storia della letteratura italiana.

---

3. Nozioni generali di geografia fisica e politica delle diverse parti del mondo.

4. Particolari della geografia fisica e politica dei singoli stati europei, ed in ispecial modo dell'Italia e di quella parte dei territori esteri coi quali essa confina.

5. Carattere fisico delle div rse regioni italiane: loro produttività agraria ed industriale essenzialmente in relazione ai bisogni dell'esercito.

II.

6. Statuto fondamentale del Regno.
7. Divisione ed esercizio dei poteri.

---

8. Nozioni elementari di diritto amministrativo.
9. Ordinamento amministrativo e giudiziario, circoscrizione amministrativa.
10. Consiglio di Stato — Corte dei conti — Loro compito.

---

11. Demanio pubblico — Patrimonio dello Stato.
12. Imposte dirette ed indirette.
13. Anno finanziario.
14. Bilancio: stato di previsione, assestamento, rendiconti consuntivi.
15. Spese dello Stato — Modo di ordinarle e di eseguirle.

---

16. Pubblicazione delle leggi e loro applicazione.
17. Cittadinanza — Domicilio e residenza — Filiazione.
18. Atti dello stato civile — Stato civile dei militari in campagna.

---

19. Nozioni elementari sul reclutamento dell'esercito.
20. Nozioni elementari sull'ordinamento dell'esercito e sulla circoscrizione militare territoriale.
21. Nozioni elementari sull'ordinamento della marina militare.

III.

22. Principi generali di economia politica.
23. Ricchezza e produzione di essa.
24. Valore — Varie formole per definirlo.
25. Proprietà della terra.
26. Teoria della rendita.
27. Capitale.
28. Lavoro e divisione di esso.
29. Libertà di commercio.
30. Sistema proibitivo e protettivo.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 46ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° ottobre.

SETTEMBRE 28. — Esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili, *pag.* 381.
» 29. — Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo, *pag.* 382.

CIRCOLARE N. **160. — Esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 settembre.

Nel prossimo mese di dicembre e nei giorni che saranno in seguito indicati avranno luogo gli esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità stabiliti dal § 138 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, testo unico 19 maggio 1898, pei tenenti contabili con anzianità a tutto il 1890, i quali siano giudicati meritevoli di avanzamento dalle commissioni compilatrici delle note caratteristiche e non si trovino nei casi di esclusione specificati dal § 90 del detto regolamento.

In seguito avranno luogo gli esami per l'avanzamento a scelta di cui al § 140 dello stesso regolamento in base al disposto dal R. Decreto 4 gennaio 1897 (*Atto* 23).

L'idoneità conseguita negli esami tanto per l'avanzamento ad anzianità che a scelta dovrà esser confermata dalle Commissioni divisionali, a senso dell'art. 31 della legge.

I tenenti contabili già dichiarati idonei per anzianità in esame precedente potranno ripeterlo ora nell'intento di conseguire l'ammissione agli esami per l'avanzamento a scelta. Quelli che non riuscissero ad ottenere la classificazione stabilita per tale ammissione o fallissero nell'esame a scelta conserveranno il diritto attuale all'avanzamento per anzianità.

Le norme prescritte per gli esami tanto ad anzianità che a scelta colla Circolare n. 9 del 26 gennaio 1897 sono applicabili per quelli di quest'anno.

Per tutti gli ufficiali compresi nei limiti di anzianità suindicati dovranno trasmettersi al Ministero, entro il mese di ottobre, gli specchi di proposta ad avanzamento con le modalità prescritte dal capo II del ripetuto regolamento ed un elenco degli ufficiali già idonei all'avanzamento per anzianità che intendono ripetere l'esame allo scopo di concorrere alla scelta.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **161**. — **Ammissione al corso di perfezionamento nell'equitazione per i sottufficiali delle armi a cavallo**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 29 settembre.

In relazione al disposto dell'*Atto* 64 del 1893, sono ammessi al corso di perfezionamento nell'equitazione, che avrà principio in quest'anno col 15 ottobre prossimo venturo, i sottufficiali sottonominati.

Baccolini Alfredo, sergente reggimento Nizza cavalleria.
Leonori Alfredo, id. id. Piemonte Reale id.
Petri Alberto, id. id. Savoia id.
Lombardi Gio. Battista, id. id. Genova id.
Fardella Diego, id. id. lancieri di Novara.
Scagnoli Silvio, id. id. id. di Aosta.
Scattone Giovanni, id. id. id. di Milano.
Salatini Michele, id. id. id. di Montebello.
Volpi Ulpio, id. id. id. di Firenze.
Bruschi Lino, id. id. id. Vittorio Emanuele.
Gallini Emilio, id. id. cavalleggeri di Foggia.
Samaia Guido, id. id. id. di Saluzzo.
Esposito Enrico, id. id. id. di Monferrato.
Turco Giuseppe, id. id. id. di Alessandria.
Caffo Guido, id. id. id. di Lodi.
Casilli Primiano, id. id. id. di Lucca.
Sicuro Vincenzo, id. id. id. di Caserta.
Spanedda Giuseppe, id. id. id. di Piacenza.
Dellara Natale, id. id. id. Guide.
Capitanio Santino, id. id. id. di Roma.
Ferrante Gioacchino, sergente reggimento cavalleggeri di Padova.
Colonnello Arturo, id. id. id. di Catania.
Fogli Torquato, id. id. id. Umberto I.
Zanca Giuseppe, id. id. id. di Vicenza.
Locci Giacinto, id. id. artiglieria a cavallo.
Gagliani Francesco, id. 2° artiglieria.
Ruggiero Giulio, id. 4° id.
Fiorentino Salvatore, id. 6° id.
Lo Prejato Attila, id. 8° id.
Vigneri Andrea, id. 10° id.
Simonetti Catello, id. 12° id.
Calzetta Luigi, id. 14° id
Dainotto Antonio, id. 16° id.
Pompa Luigi, id. 18° id.
Astolfi Egidio, id. 20° id.
Molin Ottorino, id. 22° id.
Minutelli Quintilio, furiere 24° id.
Laudi Flavio, vice brigadiere legione Roma.
Santucci Ambrogio, id. id. Allievi.
Vaccani Alberto, id. id. Firenze.
De Stefano Achille, id. id. Palermo.
Candela Orlando, id. id. Napoli.
Bianco Vito, id. id. Roma.

I comandanti dei corpi provvederanno a che i sottufficiali giungano alla scuola di cavalleria in Pinerolo il giorno 14 detto mese.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 47ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 ottobre.

OTTOBRE 6. — Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo reali equipaggi in qualità di mozzi, *pag.* 385.

» 7. — Nuovo concorso per l'ammissione alla scuola militare di aspiranti all'arma di cavalleria, *pag.* 386.

» Avviso. — Prontuario per il servizio delle munizioni per armi portatili, *pag.* 387.

CIRCOLARE N. **162. — Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo reali equipaggi in qualità di mozzi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 6 ottobre.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina questo Ministero ha determinato che i giovani i quali dichiarino di voler concorrere all'arruolamento volontario nel corpo reale equipaggi in qualità di mozzi, che rimarrà aperto dal 1° novembre al 31 dicembre del corrente anno, possano essere sottoposti a visita medica presso i distretti militari di residenza senza che occorra perciò, come negli anni scorsi, una richiesta speciale delle autorità marittime.

Per eseguire le dette visite i distretti si varranno, giusta quanto è stabilito nella Circolare n. 7 dell'11 gennaio u. s., di un ufficiale medico del presidio. I distretti nella cui sede non esiste ufficiale medico si asterranno però dall'inviare gli aspiranti al distretto viciniore, come è prescritto nella Circolare anzidetta, spettando in tal caso agli aspiranti stessi di recarsi direttamente a detto distretto.

Le visite dovranno essere fatte col maggior rigore possibile, specialmente per quanto riguarda l'acutezza visiva e la esatta percezione dei colori, tenuto conto, ben inteso, dei mezzi di cui i distretti dispongono per eseguire i relativi accertamenti.

I visitandi non dovranno in nessun caso essere inviati in osservazione negli ospedali militari.

Una volta compiuta la visita, i distretti consegneranno agli aspiranti un certificato da cui risulti se essi siano oppur no idonei al servizio della regia marina, affinchè i medesimi possano presentarlo, insieme agli altri documenti, alle autorità marittime incaricate di esaminare le domande di concorso.

È superfluo accennare che le spese di viaggio per l'andata al distretto e pel ritorno sono ad esclusivo carico degli aspiranti.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **162**. — **Nuovo concorso per l'ammissione alla scuola militare di aspiranti all'arma di cavalleria.** — 7 ottobre.

1. È indetto un nuovo concorso per l'ammissione al 1° anno della scuola militare di allievi aspiranti all'arma di cavalleria.

2. Sono ammessi a tale concorso:

a) I giovani che nel concorso stabilito con la Circolare n. 31 del corrente anno non siano risultati idonei per l'ammissione agli istituti militari superiori;

b) I giovani che, muniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, soddisfino alle condizioni indicate nel Capo III del regolamento di ammissione agli istituti militari (edizione 10 marzo 1898), coll'avvertenza però che, fermo restando a 17 anni il limite inferiore di età stabilito per concorrere, il limite superiore è, in via assolutamente eccezionale e per questa sola volta, portato a 23 anni non oltrepassati al 1° agosto ultimo scorso.

3. I posti disponibili sono in numero di venti; ed a coprirli concorreranno indistintamente, per ordine di classificazione unica, tanto gli aspiranti di cui al comma *a*) del numero precedente, tanto quelli di cui al comma *b*); avvertendo che i primi ripeteranno soltanto la prova in cui risultarono deficienti nel concorso testè chiuso, mentre i nuovi aspiranti subiranno gli esami nelle materie prescritte al n. 38 del predetto regolamento.

4. Gli esami avranno luogo con le consuete norme presso ogni comando di divisione militare nei giorni 3, 4 e 5 novembre prossimo venturo.

5. Le domande e i documenti dovranno essere presentati ai comandanti di distretto (e pei militari sotto le armi al rispettivo comandante di corpo) non più tardi del giorno 26 ottobre corrente, in modo che possano essere trasmesse al Ministero per il seguente giorno 27.

I giovani che presero parte al precedente concorso, dovranno unire alla domanda i medesimi documenti da essi già prodotti e di cui già ebbero restituzione.

6. I predetti comandanti dovranno rigorosamente accertare la regolarità dei documenti presentati in modo che sia dato corso alle sole domande che risultino corredate dei prescritti documenti.

7. I comandanti di distretto daranno la più estesa e sollecita diffusione al contenuto della presente Circolare.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

AVVISO

Prontuario per il servizio delle munizioni per armi portatili.

Questo Ministero ha fatto compilare e pubblicare un *Prontuario per il servizio delle munizioni per armi portatili*, il quale è particolarmente destinato a servire di guida ai corpi dell'esercito nella effettuazione dei movimenti contabili-amministrativi relativi a dette munizioni.

Siccome però tale pubblicazione non riveste carattere di istruzione regolamentare, il Ministero lascia in facoltà dei comandi, corpi ed uffici di acquistarla o no a seconda che credono.

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali od impiegati che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare è di centesimi 20.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 48ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

• Pubblicata il 15 ottobre.

OTTOBRE 12. — Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1899, *pag.* 389.
• 13. — Arruolamento di volontari ordinari nei vari corpi del R. esercito, *pag.* 398.
• 13. — Ammissione di nuovi allievi all'accademia militare, *pag.* 399.
• 13. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare, *pag.* 402.

CIRCOLARE N. **164.** — **Ammissioni ai corsi di allievi sergenti che saranno iniziati col 1° gennaio 1899.** — (Direzione generale leve e truppa). — 12 ottobre.

1. In relazione al disposto del § 259 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dall'*Atto* 183 del 1894, questo Ministero ha stabilito le località ed i corpi presso i quali possono essere costituiti i corsi di allievi sergenti, che dovranno aver principio col giorno 1° gennaio 1899.

Le dette località e corpi, nonchè le norme speciali da osservarsi per le ammissioni ai suaccennati corsi, sono indicate nel manifesto che fa seguito alla presente Circolare, quale manifesto sarà fatto subito stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione.

2. Come risulta dal detto manifesto, tutti i corsi allievi sergenti debbono essere iniziati col 1° gennaio 1899; occorre pertanto che tutte le pratiche relative alla ammissione ai corsi stessi siano compiute entro il mese di dicembre precedente, dovendo con la fine di questo stesso mese farsi luogo alla chiamata in servizio dei singoli aspiranti dichiarati ammissibili, in modo che col giorno 1° gennaio detto essi si trovino già alla sede del corso prescelto.

Le competenti autorità militari, attenendosi alle disposizioni date dal capo XI della citata istruzione complementare, quale fu stabilito dal menzionato *Atto* 183 del 1894, regoleranno quindi lo svolgimento delle relative pratiche di ammissione per modo che esse siano completate entro il limite di tempo suaccennato.

3. Qualora però trattisi di giovani che hanno compiuto il 17° anno di età ma non ancora concorso alla leva, o di militari

di 2ª o 3ª categoria, i quali chiedano l'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria, i comandanti di distretto, compiute le pratiche di cui al § 265 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, trasmetteranno al comandante del corpo nel quale il proposto surrogato intende imprendere servizio, la domanda di surrogazione ed i documenti indicati al n. 6 del manifesto, nonchè la copia del foglio matricolare del surrogante, ovvero quella di ciascuno dei fratelli qualora trattisi di surrogazione per iscambio di categoria.

I corpi, ricevute le domande, convocheranno la commissione d'avanzamento, e, ove nulla osti, ammetteranno gli aspiranti all'arruolamento in qualità di allievi sergenti, come surrogati di fratello, mediante il prescritto atto modello 15 del catalogo alla data 31 dicembre 1898. Avvenuta la surrogazione trasmetteranno i documenti di cui al § 292 del regolamento sul reclutamento al Ministero, e la copia del foglio matricolare dell'ammesso surrogato al distretto o corpo cui appartiene il surrogante, affinchè a quest'ultimo sia rilasciata la dichiarazione di proscioglimento dal servizio (modello n. 24), ovvero il foglio di congedo illimitato di 2ª o 3ª categoria.

Allo scopo poi di rendere più sollecite le pratiche relative alle predette surrogazioni il Ministero autorizza sin d'ora i comandanti dei corpi aventi corsi allievi sergenti a far luogo alle surrogazioni indicate nei §§ 276 e 278 del citato regolamento senza bisogno di chiedere la preventiva autorizzazione ministeriale.

4. Il periodo di tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso col giorno 15 dicembre p. v.; però i comandanti dei distretti militari hanno facoltà di accettare e dar corso anche a domande prodotte dopo quella data, semprechè risulti loro che il ritardo debba ascriversi a causa di forza maggiore e purchè, beninteso, vi sia ancora il tempo necessario al compimento delle relative pratiche.

5. Come è stabilito al n. 5 dell'annesso manifesto, i comandanti di distretto debbono anche accertare che gli aspiranti allievi sergenti posseggano i requisiti fisici richiesti per l'arma e corpo cui aspirano. Però, circa i limiti minimi di statura stabilita per le varie armi e specialità, potranno essere consentite lievi eccezioni, in relazione al § 719 del regolamento sul reclutamento, semprechè l'aspirante pel complesso delle sue condizioni fisiche e per la sua giovane età, sia giudicato idoneo al servizio dell'arma e del corpo in cui chiede di essere am-

messo in servizio e dia inoltre affidamento che raggiungerà col tempo il limite di statura prescritto.

Al riguardo stimasi poi opportuno di avvertire, che i distretti aventi sede in località ove non siavi ufficiale medico, per la visita dei detti aspiranti, dovranno attenersi alle norme contenute negli ultimi due comma della Circolare n. 7 del corrente anno.

6. Per l'ammissione a quei corsi pei quali, a senso del n. 2 del manifesto, è limitato il numero degli allievi che possano esservi ammessi in servizio, i comandanti dei corpi rispettivi avranno cura di informare sollecitamente i comandanti di distretto della chiusura delle ammissioni appena sia stato raggiunto il numero di allievi stabilito.

I comandanti di distretto che abbiano in corso domande di ammissione ad un corso ove più non esistano posti disponibili, ne dovranno subito informare i titolari delle domande stesse onde i medesimi, ove lo desiderano, possano scegliere un altro corso.

7. Avvenendo che un allievo riconosciuto idoneo al servizio, nell'arma e corpo prescelto, nella visita medica subita presso il distretto militare, non sia poi confermato tale nella visita cui è sottoposto al suo arrivo al corpo, non dovrà essere da questo senz'altro respinto, siccome riconosciuto non abile. Il comandante del corpo dovrà invece inviarlo all'ospedale militare più prossimo, onde sia sottoposto ad accurata visita medica; se l'esito di questa nuova visita confermerà la idoneità già riconosciuta dal distretto, l'aspirante dovrà essere ammesso in servizio.

Ove invece sia riconosciuta la non abilità al servizio militare in genere, verrà dal corpo licenziato e rinviato al suo comune di residenza, informandone in pari tempo il distretto interessato, se trattisi invece d'inabilità relativa soltanto al servizio di una data arma o di un dato corpo, l'aspirante dovrà essere interrogato se, avendone i requisiti, accetta l'ammissione al corso allievi sergenti dell'arma per cui fu riconosciuto idoneo e, in caso di risposta affermativa, il comandante del corpo compirà subito le pratiche necessarie perchè tale ammissione abbia luogo, prendendo gli opportuni accordi col comandante del corpo presso cui è istituito il corso nel quale l'ammissione stessa può essere compiuta.

8. Per gli ammessi nei corsi allievi sergenti che siano militari di 1ª categoria della classe 1878 e che imprendano per tale ragione servizio sotto le armi prima della chiamata generale

degli uomini della loro classe, i distretti non sono tenuti ad inscrivere sulla loro matricola alcuna variazione, spettando ai corpi, nei cui plotoni allievi sergenti i militari stessi vengono ammessi, di prenderli direttamente in forza compilando la variazione prevista dalla formula 139 della tabella 2ª dell'istruzione matricolare, ma modificata nel seguente tenore: « Giunto alle armi ed inscritto in qualità di allievo sergente nel . . . (*indicare il corpo*) . . . colla ferma di anni cinque, li . . . »

9. I comandanti di distretto avranno cura d'informare per loro norma, i singoli aspiranti, all'atto della presentazione della domanda, che a tenore di un disegno di legge per le pensioni già presentato al Parlamento, i militari entrati in servizio dopo il 1° agosto 1897 dovranno assoggettarsi per la pensione alle norme che saranno stabilite nella istituzione di una cassa di previdenza, che ha per fondamento i conti individuali, e che essi non potranno perciò invocare le leggi ora esistenti sulle pensioni.

10. I corpi presso cui si saranno costituiti i corsi allievi sergenti trasmetteranno, col giorno 1° febbraio p. v. a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) un elenco nominativo degli allievi stati ammessi nel rispettivo corso, avvertendo che tale elenco dovrà essere compilato in tre colonne, nella prima delle quali saranno indicati gli allievi per ordine alfabetico, nella seconda l'anno di loro nascita e nella terza il distretto cui appartengono per fatto di leva. Occorrendo, potrà essere aggiunta una quarta colonna per eventuali annotazioni.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai corsi di allievi sergenti.

1. D'ordine del Ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 dicembre prossimo, le ammissioni ai corsi allievi sergenti che saranno costituiti a datare dal 1° gennaio 1899 nelle città e nei corpi sottoindicati.

Fanteria di linea.

	Regg.		Regg.		Regg.
Ascoli	66°	Genova.	4°	Salerno	80°
Bari	16°	Palermo	13°	Siena	32°
Brescia	90°	Ravenna	78°	Venezia	18°
Cuneo	8°	Roma.	63°	Vercelli	45°

Bersaglieri.

	Regg.		Regg.		Regg.
Asti	6°	Milano	2°	Verona.	11°

Alpini.

	Regg.		Regg.
Bra	2°	Verona	6°

Cavalleria.

	Regg.		Regg.		Regg.
Bologna	24°	Nola	10°	Saluzzo.	6°
Lucca.	21°	Parma	7°		

Artiglieria da campagna (*batterie e treno*).

	Regg.		Regg.		Regg.
Napoli	24°	Pesaro	2°	Venaria Reale.	5°
Novara.	17°	Reggio Emilia.	15°	Verona.	8°

Artiglieria da costa e da fortezza.

Costa . .	Gaeta . . .	6ª brigata	Fortezza	Alessandria	4ª brigata
	Spezia . . .	7ª »		Bologna . .	8ª »
	Taranto . .	3ª »		Torino . . .	6ª »

Artiglieria a cavallo e da montagna.

Milano . . .	Regg. a cavallo	Torino . . .	Regg. da mont.

Genio (*compreso il treno*).

	Regg.		Regg.
Casale	2°	Torino	5°
Piacenza	4°	Torino	Brig. ferr.

2. Ai corsi di talune delle dette armi il numero degli allievi ammissibili è limitato nel modo seguente:

60 allievi in ciascun corso di fanteria di linea;

40 allievi in ciascun corso di artiglieria da campagna;

25 allievi in ciascun corso di cavalleria;

20 allievi per il corso del 2° reggimento genio;

20 allievi del corso del 4° reggimento genio, 10 dei quali per la specialità *treno* di tutti i reggimenti dell'arma;

12 allievi pel corso del 5° reggimento genio;

5 allievi pel corso della brigata ferrovieri.

Per gli altri corsi il numero di allievi che possono esservi ammessi è illimitato.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai corsi allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di 17 anni, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogato di fratello;

b) gli inscritti della leva in corso sulla classe 1878, compresi i rivedibili di leve precedenti;

c) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati in servizio sotto le armi.

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 17 anni deve essere compiuta entro il 31 dicembre prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati corsi gli aspiranti tutti indistintamente debbono saper leggere e scrivere; avere la speciale attitudine fisica per l'arma a cui aspirano; aver tenuto sempre buona condotta.

Fra gli aspiranti all'arma del genio i comandanti di corpo daranno in genere la preferenza a coloro che provino di aver frequentato con successo una scuola professionale di arti o mestieri ed a coloro che esercitino un'arte od un mestiere fra quelli stabiliti per l'assegnazione degli inscritti all'arma del genio.

Così pure per gli aspiranti alla specialità pontieri, sarà data la preferenza a quelli che provino di essere abili barcaiuoli.

5. Gli aspiranti che non siano militari sotto le armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda e con tutti i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi, presentazione che avverrà negli ultimi giorni del prossimo mese di dicembre.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 3ª categoria che non

abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 3ª categoria.

Per gli inscritti della leva in corso sulla classe 1878 compresi i rivedibili delle leve precedenti.

a) atto di nascita per coloro che non sono ancora stati arruolati dai consigli di leva.

b) foglio di congedo illimitato provvisorio, modello n. 4 del catalogo, per coloro che siano già stati arruolati dai consigli di leva;

c) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto.

Per i giovani che hanno compiuto il 17° anno di età, e per i militari di 2ª o 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti corsi in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

La domanda di surrogazione redatta nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento, ed i documenti richiesti dal § 263 (tranne quello indicato alla lettera *a*)) se trattasi di surrogazione semplice, o dal § 294 se per iscambio di categoria, e cioè:

a) domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 e firmata da entrambi i fratelli;

b) copia autentica dell'atto di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di inscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Per *i militari sotto le armi* non occorre la produzione di alcuno dei detti documenti, bastando all'uopo che siano riconosciuti meritevoli dai loro superiori dell'ammissione ad un corso allievi sergenti.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre presentare un certificato del sindaco dal quale risulti che non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, secondo le norme di cui al Capo XIV dell'*Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 20 agosto 1890, quale fu modificata dall'*Atto* 204 dell'anno stesso.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai corsi allievi sergenti dovranno presentarsi alle armi per assumere servizio, nel tempo che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

Al riguardo si avverte però che a coloro che chiedessero l'ammissione in un corso che non sia il più vicino alla sede del distretto, fra quelli della specialità di servizio cui l'aspirante è destinato, non saranno dati dal distretto stesso i mezzi di viaggio, dovendo la spesa di viaggio, tariffa militare, essere sostenuta, in tal caso, dagli stessi aspiranti.

Quest'ultima disposizione non è, beninteso, applicabile a coloro che debbano recarsi ad un corso più lontano nel caso che siano state chiuse, per completamento di posti disponibili, le ammissioni al corso della specialità prescelta più prossimo.

Per gli aspiranti che siano militari sotto le armi, sarà provveduto al loro invio alla sede del corso prescelto a cura dei rispettivi comandanti di corpo, i quali ne regoleranno la partenza in modo che possano giungere a destinazione non più tardi del 1° gennaio 1899.

9. Verificandosi il caso che nel tempo fissato per la incorporazione degli aspiranti allievi sergenti, fossero tuttora in corso per taluno di essi le relative pratiche d'ammissione, queste potranno essere compiute ugualmente e quindi l'invio al corpo dell'aspirante in tale condizione sarà effettuato dal distretto appena compiute le dette pratiche.

10. I giovani ammessi ai corsi allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, la ferma di cinque anni.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente, ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e saranno prosciolti dalla ferma di 5 anni, per continuare in servizio con la ferma di anni 3, o 2 se trattisi d'inscritti di leva già designati per tale ferma, salvo, beninteso, la facoltà di chiedere il prosciogli mento dal servizio per quelli di essi che si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni.

11. Il corso d'istruzione è della durata di 18 mesi; esso è però prolungato di altri 3 mesi per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi, che conseguano la voluta idoneità nei prescritti

esami, saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi del corso e quindi promossi sergenti al compiere del diciottesimo mese.

12. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni corsi per essere riuscito troppo esiguo il numero di allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri corsi viciniori.

13. Per tutto quanto altro riguarda le ammissioni, i corsi, gli avanzamenti, ecc., gli aspiranti potranno opportunamente consultare il Capo XI dell'*Istruzione complementare* anzidetta, quale fu modificata dall'*Atto* 183 del 1894.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari, considereranno come non avvenute, e le lasceranno perciò senza risposta, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 31 dicembre p. v. non avranno compiuto il 17 anno d'età.

. . . . . ottobre 1898.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **165**. — **Arruolamento di volontari ordinari nei vari corpi del R. esercito.** — (Direzione generale leve e truppa). — 13 ottobre.

In relazione al disposto dal § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina quanto segue circa l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. esercito:

1. L'arruolamento sarà aperto a datare dal 1° novembre p. v. e fino a tutto il 30 aprile 1899 presso quei corpi in cui può essere effettuato giusta il disposto dal § 708 del citato regolamento.

Tale disposizione non deve intendersi applicabile agli arruolamenti volontari nell'arma dei carabinieri reali, i quali, indipendentemente dagli arruolamenti degli altri corpi dell'esercito, furono riaperti colla Circolare n. 65 del 1896 e non potranno quindi essere sospesi che in seguito a nuovo ordine del Ministero in relazione alla Circolare medesima.

2. Il numero dei volontari ordinari che nel detto periodo di tempo possono essere ammessi in servizio è di quindici per ogni reggimento di qualsiasi arma e di otto per ciascuna brigata di artiglieria da costa e da fortezza, avvertendo che in questo numero, a termine del § 710 del menzionato regolamento, debbono computarsi i militari di 2ª e 3ª categoria ammessi in ser-

vizio nello stesso periodo di tempo, in seguito a trasferimento in 1ª categoria per libera elezione.

Per le considerazioni esposte nella Circolare n. 137 dello scorso anno i comandanti del 3° reggimento genio e della brigata ferrovieri del genio sono autorizzati sin d'ora, ove lo credano consigliabile nell'interesse del servizio, ad arruolare un numero di volontari ordinari superiore a quello rispettivamente suindicato, purchè, bene inteso, i giovani da ammettersi a tale arruolamento comprovino di possedere i requisiti necessari per prestare un utile servizio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri.

3. Per l'arruolamento dei volontari ordinari dovranno seguirsi le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XIV dell'istruzione complementare al regolamento stesso quale fu modificato dall'*Atto* 204 del 1890, le prescrizioni dell'*Atto* 480 della *Raccolta*, nonchè quelle delle Circolari n. 127 e 154 del corrente anno.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

N. **166. — Ammissione di nuovi allievi all'accademia militare**. — (Segretariato generale). — 13 ottobre.

Sono ammessi al 1° corso dell'accademia militare gli allievi provenienti dal 4° corso dei collegi militari, ed i giovani borghesi in appresso indicati, i quali dovranno presentarsi all'accademia stessa nelle ore antimeridiane del giorno 27 ottobre.

È accordato il beneficio della mezza pensione gratuita per benemerenza di famiglia, o per merito personale, a ciascuno di coloro, per i quali è indicato.

A senso però del regolamento 10 marzo 1898, l'ammissione dei nuovi allievi rimane subordinata all'esito della visita medica, che sarà loro passata presso il comando della accademia da apposita commissione sanitaria, il cui giudizio è definitivo ed innappellabile.

Agli allievi dei collegi militari, sarà dato avviso delle presenti disposizioni dai rispettivi comandanti; ai giovani borghesi dai comandanti di distretto, pel cui tramite inoltrarono le domande di ammissione al concorso.

Si avverte che per gli allievi provenienti dai collegi militari, è sufficiente il solo atto di assenso.

Il Sottosegretario di Stato — CESARE TARDITI.

ALLIEVI *nuovi ammessi all'accademia militare.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	QUALITÀ e distretto o corpo cui appartengono	Media complessiva	Mezza pensione per merito personale	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	*Annotazioni*
1	Moccia Roberto . .	Borghese Napoli .	19,00	1	»	Licenza d'istituto tecnico.
2	Carlomagno Nicola	Id. Chieti . .	19,00	1	»	Inscritto classe 1878, 1ª categoria.
3	Pietranera Carlo . .	Id. Roma .	18,00	1	1	Licenza d'istituto tecnico.
4	Gleieses Giuseppe .	Allievo Napoli . . .	17,67	1	»	
5	Navotti Arturo . . .	Id. Roma	17,33	1	1	
6	Pintor Pietro	Borghese Torino .	17,33	1	»	Licenza liceale.
7	Galbiati Carlo . . .	Id. Cagliari .	16,67	1	»	Studente nella università di Cagliari.
8	Ferrari Cristoforo .	Allievo Roma . . .	16,00	1	1	
9	Boyer Luigi	Borghese Savona	16,00	1	1	Licenza liceale.
10	Marengo Stefano .	Distretto Aquila . .	16,00	1	»	Licenza liceale.
11	Cappelli Calisto . .	Id. Napoli . .	16,00	1	1	Licenza d'istituto tecnico — Inscritto della classe 1878, 3ª categoria
12	Masino Giacinto . .	Id. Torino .	15,67	1	»	Licenza liceale.
13	Casalini Angelo . .	Id. Rovigo . .	15,33	1	»	Licenza liceale - Inscritto della classe 1878.
14	Gioni Nicola	Id. Roma . .	15,33	1	1	Licenza d'istituto tecnico.
15	Reycend Paolo . . .	Id. Torino . .	15,33	1	»	Licenza d'istituto tecnico.
16	Manti Gaetano . . .	Allievo Napoli . . .	15,00	1	»	
17	Silvano Carlo	Berghese Voghera	15,00	1	»	Licenza liceale.
18	Brignani Annibali .	Id. Alessandria.	14,67	1	»	Licenza d'istituto tecnico.
19	Cavalieri Inviziati Alberto.	Borghese Torino .	14,33	1	1	Licenza liceale.
20	Cibrario Ottavio . .	Id. Torino . .	14,33	1	1	Licenza liceale.
21	Palermo Alberto . .	Allievo Napoli . . .	14,00	1	1	
22	Fiorentino Oscar .	Borghese Sassari .	14,00	1	1	Licenza liceale.
23	Mussa Camillo . . .	Id. Roma . .	14,00	1	»	Licenza liceale.
24	Calvani Giuseppe .	Id. Roma . .	14,00	1	»	Licenza d'istituto tecnico.
25	Di Giulio Riccardo.	Id. Napoli . .	14,00	1	1	Licenza d'istituto tecnico.

26	De Benedetti Giovanni.	Borghese Milano .	13,67	1	1	Licenza liceale. Inscritto della classe 1878.
27	Bertani Guido . . .	Id. Torino .	13,67	1	»	Licenza liceale - Inscr. della cl. 1878, 1ª categ.
28	Di Palma Goffredo .	Allievo Napoli . . .	13,33	1	1	
29	Del Franco Felice .	Borghese Avellino .	13,33	1	»	Licenza liceale - Inscr. della cl. 1878, 1ª categ.
30	Dugone Carlo . . .	Allievo Roma . . .	13,00	1	»	
31	Modotti Enrico . . .	Borghese Milano .	13,00	1	1	Licenza d'istituto tec. - Inscr. della cl. 1878.
32	Lucchi Giorgio . . .	Id. Modena .	12,67	1	»	Licenza liceale.
33	Paolotti Teodoro . .	Borghese Vercelli .	12,67	1	»	Licenza liceale.
34	Nasi Mario	Id. Modena .	12,67	1	»	Licenza liceale.
35	Voglino Raimondo.	Id Torino . .	12,67	1	»	Licenza d'istituto tecnico.
36	Berti Raffaele. . . .	Allievo Roma . . .	12,33	1	1	
37	Pinna Caboni Giuseppe.	Borghese Roma . .	12,33	1	1	Licenza liceale.
38	Randone Vincenzo.	Id. Torino . .	12,33	1	»	Licenza liceale.
39	Geloso Carlo	Id. Roma . .	12,33	1	1	Licenza liceale.
40	Resta Onofrio . . .	Id. Bari . . .	12,33	1	»	Licenza d'istituto tec. - Inscr. della cl. 1878, 3ª categ.
41	Lucco Musino Silvio	Id. Torino . .	12,33	1	»	Licenza d'istituto tecnico.
42	Della Croce Ugo . .	Id. Torino . .	12,00	1	»	Licenza liceale
43	Oddo Emilio	Id. Udine . .	12,00	1	1	Licenza d'istituto tecnico
44	Testa Pietro	Id. Bergamo	12,00	1	1	Licenza liceale.
45	Doria Alessandro .	Id. Roma .	11,67	1	»	Licenza liceale.
46	Scarso Gennaro . .	Id. Siena. . .	11,67	1	»	Licenza d'istituto tec. - Inscr. della cl. 1878, 1ª categoria.
47	Berio Leonangelo .	Id., Bologna .	11,33	1	1	Licenza liceale
48	Papone Mario . . .	Id. Torino . .	11,33	1	»	Licenza liceale
49	Zocchi Ernesto . . .	Allievo Napoli . . .	11,00	1	»	
50	Garavelli Emilio . .	Borghese Alessandria.	11,00	1	»	Licenza d'istituto tecnico.
51	Maggiani Cinea . .	Id. Massa . .	11,00	1	»	Licenza d'istituto tec. - Inscr. della cl. 1877, 3ª categoria.
52	Rosi Ezio	Id. Alessandria.	11,00	1	1	Licenza d'istituto tecnico
53	Albano Mario . . .	Allievo Napoli . . .	10,67	1	1	
54	Ponza di S. Martino Alberto	Borghese Milano. .	10,67	1	1	Licenza liceale.
55	Mauriello Giovanni	Id. Avellino .	10,67	1	»	Licenza d'istituto tec. - Inscr. della cl. 1877, 4ª categoria.
56	Vayra Ugo	Allievo Roma . . .	10,00	1	1	
57	D'Amico Salvatore.	Borghese Caltanissetta.	10,00	1	»	Licenza liceale. - Inscr. della cl. 1878, rivedibile.
58	Rigat Pietro	Id. Torino . .	10,00	1	»	Licenza d'istituto tecnico.

N. **167.** — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare.** — (Segretariato generale). — 13 ottobre.

Sono ammessi alla scuola militare:

gli allievi nominati negli specchi *A* e *B* che superarono gli esami finali del 4° corso dei collegi militari;

i giovani nominati negli specchi *C* e *D* che concorsero per titoli e superarono il prescritto esame speciale.

Negli specchi suddetti sono indicate le concessioni di mezze pensioni gratuite per merito personale, o per benemerenze di famiglia.

Tutti i nuovi allievi si presenteranno al comando della scuola militare:

i provenienti dai collegi militari indicati negli specchi *A* e *B*, nelle ore antimeridiane del giorno 30 ottobre;

i giovani ammessi per titoli di studio e previo esame, specchi *C* e *D*, nelle ore antimeridiane del giorno 29 ottobre.

Però l'ammissione definitiva, a senso del regolamento 10 marzo corrente anno, rimane subordinata all'esito della visita medica, che sarà loro passata presso il comando della scuola da apposita commissione sanitaria, il cui giudizio è definitivo ed inappellabile.

I nuovi allievi, aspiranti all'arma di cavalleria, dovranno depositare direttamente nella cassa dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in Roma la somma di L. 2000 o titoli di rendita italiana al portatore equivalente a detta somma.

Agli allievi dei collegi militari sarà dato avviso delle presenti disposizioni dai rispettivi comandanti; ai giovani borghesi e militari dai comandanti di distretto o corpo, pel cui tramite inoltrarono le domande di ammissione.

Si avverte che per gli allievi provenienti dai collegi militari, è sufficiente la presentazione del solo atto di assenso.

Il Sottosegretario di Stato — Cesare Tarditi.

SPECCHIO **A**

—

ALLIEVI *del 4° corso dei collegi militari ammessi al 1° anno della scuola militare* (arma di fanteria).

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio	Mezza pensione per merito all'esame	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	*Annotazioni*
1	Heusch Mario	Roma	1	1	
2	De Risi Ettore	Roma	1	1	
3	Tronchetti Luigi.	Roma	1	»	
4	Bacci Guido	Roma	1	1	
5	Trezzi Davide	Napoli	1	»	
6	Fazzari Giuseppe	Roma	1	»	
7	Spalazzi Ciro	Roma	1	»	
8	Bertolini Ferdinando . . .	Roma	1	1	
9	De Bernardi Carlo	Roma	1	1	
10	Marino Augusto.	Roma	1	1	
11	Finzi Cesare	Roma	1	»	
12	Matteucci Gino	Roma	1	»	
13	Carini Luigi	Roma	1	1	
14	Bianchini Ludovico. . . .	Napoli	1	»	
15	Brancaccio Giuseppe . . .	Napoli	1	1	
16	Mayer Luigi	Napoli	1	»	
17	Mazzaccara Francesco . .	Napoli	1	»	
18	Anan Angelo.	Roma	1	»	
19	Bartolucci Vito	Roma	1	1	
20	Bernini Umberto	Roma	1	1	
21	Cappone Annibale	Roma	1	1	
22	Farinetti Guido	Roma	1	1	
23	Florio Guido	Roma	1	»	
24	Galli Vittorio	Roma	1	»	
25	Gazzola Giuseppe	Roma	1	»	
26	Gini Alessandro	Roma	1	»	
27	Levi Carlo	Roma	1	1	
28	Morozzo della Rocca Marco	Roma	1	1	
29	Parodi Rodolfo	Roma	1	1	
30	Parvis Giovanni.	Roma	1	1	
31	Pilotti Tommaso.	Roma	1	1	
32	Roesler Franz Luigi . . .	Roma	1	»	
33	Scarcella Perino Luigi . .	Roma	1	»	
34	Trinchieri Marco	Roma	1	1	
35	Valletti-Borgnini Alessandro	Roma	1	1	
36	Pinti Pilade	Roma	1	»	

SPECCHIO **B**

—

ALLIEVI *del 4° corso dei collegi militari ammessi al 1° anno della scuola militare* (arma di cavalleria).

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Collegio	Mezza pensione per merito personale	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	*Annotazioni*
1	Picella Isidoro	Napoli	1	1	
2	Spinelli-Barile Mario	Napoli	1	»	
3	Sambiase S. Severino Ladislao	Napoli	1	1	
4	Carini Guido.	Napoli	1	»	
5	Zarone Tommaso.	Napoli	1	»	
6	Adimari Morelli Adimaro. .	Roma	1	»	
7	Vicini Emilio	Roma	1	»	

SPECCHIO C

—

BORGHESI *ammessi alla scuola militare in seguito al risultato dell'esame speciale subito* (arma di fanteria).

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Distretto cui hanno domicilio o corpo cui appartengono	Media complessiva	Mezza pensione per merito personale	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	*Annotazioni*
1	Cavallero Ugo . . .	Distretto Casale . .	15,734	1	1	Licenza liceale.
2	Viti Giuseppe. . . .	Id. Roma . .	15,714	1	1	Licenza liceale.
3	Caleffi Camillo . . .	Id. Bologna .	14,998	1	»	Licenza d'istit. tecn.
4	Capialbi Ettore . .	Id. Catanzaro	14,585	1	»	Licenza liceale. Insc. della cl. 1878
5	Tessitore Vincenzo	Id. Vercelli .	14,384	1	»	Licenza liceale. Insc. della cl. 1878
6	De Martini Vittorio	Id. Cagliari .	14,351	1	1	Licenza liceale.
7	De Vecchi Carlo. .	Id. Aquila . .	14,332	1	1	Licenza liceale.
8	Pelicelli Giulio . .	Id. Parma . .	14,232	1	»	Licenza liceale.
9	Sersale di Cerisano Gerolamo.	Id Ancona .	14,217	1	1	Licenza d'istit. tecn. Insc. della cl. 1877.
10	Piccio Pier Ruggero	Id. Roma . .	14,199	1	1	Licenza liceale.
11	Pecchio Rosto Mario.	Id. Pinerolo.	14,100	1	»	Licenza liceale.
12	Ferrari Giacomo. .	Id. Modena .	13,034	1	»	Licenza liceale. Insc. della cl. 1878.
13	Venini Corrado. . .	Id. Ancona .	13,634	1	»	Licenza liceale.
14	Coppola Vincenzo .	Id. R. Calab.	13,564	1	»	Licenza d'istit. tecn. Insc. della cl. 1878.
15	Vitali Giacomo . .	Id. Milano. .	13,501	1	»	Licenza liceale. Insc. della cl. 1877.
16	Prestinari Silvio .	Id. Novara .	13,400	1	»	Licenza liceale.
17	Secreti Alfredo. . .	Id. Roma . .	13,351	1	»	Licenza d'istit. tecn.
18	Laviano Francesco	Id. Barletta .	13,350	1	»	Licenza liceale.
19	Perricone Roberto.	Id. Livorno .	13,348	1	»	Licenza d'istit. tecn. Insc. della cl. 1877.
20	De Candia Ignazio.	Id. Barletta .	13,284	1	»	Lic. lic. Insc. della cl. 1878, 1ª categ.
21	Luzzati Abramo . .	Id. Casale. .	13,166	1	»	Licenza liceale.
22	Carretti Corrado. .	Id. Torino. .	13,151	1	1	Lic. lic. Insc. della cl. 1876, 3ª categ.
23	Bartolommei Gino.	Id. Livorno .	13,150	1	»	Lic. lic. Insc. della cl. 1878, 1ª categ.
24	Roluti Francesco. .	Id. Voghera.	13,148	1	1	Lic. lic. Insc. della cl. 1878, 3ª categ.
25	Bonizi Giuseppe . .	Id. Roma . .	13,132	1	»	Lic. lic. Insc. della cl. 1877, 1ª categ.
26	Gay Vincenzo . . .	Id. Torino. .	12,934	1	»	Licenza liceale. Insc. della classe 1878.

27	Bartolucci Emilio .	Distretto Massa . .	12,866	1	1	Licenza d'istit. tecn. Insc. della cl. 1878
28	Bergadani Alfredo.	Id. Mondovì	12,866	1	»	Licenza liceale.
29	Pelternella Renato	Id. Verona .	12,798	1	»	Licenza d'istit. tecn.
30	Grillo Luigi. . . .	Id. Torino . .	12,784	1	»	Licenza liceale
31	Valtancoli Alfredo.	54 fanteria	12,766	1	1	Licenza d'istit. tecn.
32	Gianfelice Achille	Distretto Treviso. .	12,715	1	1	Licenza liceale.
33	Gatti Paolo. . . .	Id. Torino. .	12,684	1	»	Licenza liceale.
34	Favro Alfredo . . .	Id. Torino . .	12,650	1	1	Lic. lic. Insc. della classe 1878.
35	Olivotti Giovanni. .	Id. Savona. .	12,648	1	1	Lic. lic. Insc. della classe 1877.
36	Morelli Attilio . . .	Id. Pinerolo.	12,617	1	»	Licenza liceale.
37	Fresco Attilio . . .	Id. Macerata	12,600	1	1	Licenza liceale.
38	Berrino Luigi . . .	Regg. art. da mont.	12,550	1	1	Licenza d'istit. tecn.
39	Bagolini Bruno . .	Distretto Bologna .	12,466	1	»	Licenza d'istit. tecn.
40	Inele Camillo. . . .	Id. Catanzaro	12,450	1	»	Licenza liceale.
41	Quarto Arturo . . .	Id. Avellino .	12,400	1	1	Licenza liceale.
42	Lai Carlo	Id. Torino . .	12,400	1	1	Lic. lic. Insc. della classe 1877.
43	Spechel Guido . . .	3° genio.	12,332	1	»	
44	Grana Vladimiro. .	Distretto Frosinone	12,315	1	»	Licenza d'istit. tecn. Insc. della cl. 1877.
45	Tanchi Alberto. . .	Id. Roma . .	12,314	1	1	Lic. lic. Insc. della classe 1878.
46	Beltrami Giulio. . .	Id. Novara. .	12,298	1	»	Lic. lic. Insc. della cl. 1878. 1ª categ.
47	Barattelli Giovanni.	Id. Avellino .	12,214	1	1	Licenza liceale.
48	Fedeli Ettore. . . .	Id Macerata.	12,132	1	1	Lic. lic. Insc. della cl. 1877, 3ª categ.
49	Piazza Adolfo . . .	Id. Torino . .	12,132	1	»	Lic. lic. Insc. della cl. 1877, 3ª categ.
50	Gigliarelli Ugo. . .	Id. Perugia .	12,067	1	»	Licenza liceale.
51	Sacco Francesco. .	Id. Torino . .	12,048	1	1	Lic. lic. Insc. della cl. 1877, 3ª categ.
52	Minieri Ettore . . .	Id. Roma . .	11,982	1	1	Lic. d'istit. tec. Insc della classe 1878.
53	Fantino Luigi. . . .	Id. Torino . .	11,700	1	1	Lic. d'istit. tec. Insc della classe 1878
54	CantalamessaGuido	Id. Macerata.	11,700	1	»	Licenza liceale.
55	Rolla Leopoldo. . .	Id. Massa . .	11,584	1	»	Lic. d'istit. tec. Insc della classe 1878.
56	Bossi Ettore	Id. Vercelli .	11,451	1	»	Lic. lic. Insc. della classe 1877.
57	Marcacci Giuseppe.	Id. Firenze .	11,350	1	»	Lic. lic. Insc. della cl. 1878. 1ª categ.
58	Armani Armando .	Id. Parma . .	11,316	1	1	Licenza liceale.
59	Guacci Alfredo. . .	Id. Napoli . .	11,250	1	»	Lic. lic. Insc. della classe 1878
60	Del Noce Guido . .	Id. Messina.	11,248	1	1	Lic. lic. Insc. della classe 1877.
61	Chiappi Mazzini . .	12 fanteria	11,200	1	1	Licenza liceale.
62	Rocco Marziano. .	Distretto Torino . .	10,816	1	1	Licenza d'istit. tecn.
63	Balossi Attilio . . .	Id. Novara .	10,534	1	»	Licenza d'istit. tecn.
64	Caretta Edoardo. .	Id. Torino. .	10,466	1	1	Lic. lic. Insc. della classe 1878
65	Guadagni Carlo . .	Id. Avellino .	10,400	1	1	Licenza liceale.

SPECCHIO D.

BORGHESI *ammessi alla scuola militare in seguito al risultato dell'esame speciale da essi subito* (arma di cavalleria).

Numero d'ordine	COGNOME e NOME	DISTRETTO cui hanno domicilio o corpo cui appartengono	Media complessiva	Mezza pensione per merito personale	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	Annotazioni
1	Martin-Franklin Giorgio	Distretto Roma . .	15,051	1	»	Licenza liceale.
2	Mainoni d'Intignano Gerolamo. . .	Id. Roma . .	14,981	1	1	Licenza liceale.
3	Nicolis di Robilant Carlo	Id. Torino . .	13,881	1	1	Licenza liceale. Insc. della cl. 1878, 1ª cat.
4	Gambinossi Dante	Id. Roma . .	13,880	1	»	Licenza liceale.
5	Rossi Andrea. . . .	Id. Vicenza .	13,799	1	»	Licenza liceale.
6	Fumo Enrico	Id. Caserta .	13,734	1	1	Licenza liceale. Insc. della cl. 1878.
7	Balbo Bertone di Sambuy Filippo .	Id. Torino . .	13,680	1	»	Licenza liceale.
8	Angeli Giuseppe. .	Id. Savona. .	13,467	1	1	Licenza d'istit. tecn.
9	Settala Pierantonio	Id. Lodi . . .	13,401	1	»	Licenza d'istit. tecn. Inscr. cl. 1878, 3ª cat.
10	Gautier Carlo. . . .	Id. Torino . .	13,350	1	1	Licenza liceale.
11	BernasconiAugusto	Id. Torino . .	13,317	1	»	Licenza d'istit. tecn. Inscr. cl. 1878, 1ª cat.
12	Gautier Edoardo. .	Id. Torino . .	13,234	1	1	Licenza liceale. Insc. della cl. 1878.
13	Lombardi di Lamborgo Leone. . .	Id. Cuneo . .	13,217	1	»	Licenza liceale.
14	Langosco Luigi . .	Id. Casale . .	13,035	1	»	Licenza d'istit. tecn. Inscr. cl. 1876, 3ª cat.
15	Coardi di Carpenetto Carlo	Id. Torino . .	12,816	1	»	Licenza liceale.
16	Tanchi Adolfo . . .	Id. Roma . .	12,700	1	1	Licenza liceale. Insc. cl. 1878, 1ª cat.
17	Fenoglietto Federico	Id. Torino . .	12,500	1	1	Licenza liceale.
18	Vitale Arnoldo. . .	Id. Napoli . .	12,448	1	»	Licenza liceale.
19	Mangano Gaetano.	Id. Roma . .	12,348	1	1	Licenza liceale. Insc. della cl. 1878, 1ª cat.
20	Seyssel d'Aix di Sommariva Alberto.	Id. Mondovì.	12,100	1	1	Licenza liceale. Insc. della cl. 1876, 3ª cat.

21	Diatto Ferdinando.	Distretto	Torino . .	12,085	1	»	Licenza liceale. Insc. della cl. 1878, 1ª cat.
22	Granafei di Serranova Ugo	Id.	Napoli . .	11,981	1	»	Licenza liceale. Insc. della classe 1878.
23	Vaccari Umberto .	Id.	Verona. .	11,915	1	»	Licenza liceale.
24	Roesler Franz Pietro.	Id.	Roma . .	11,848	1	»	Licenza liceale. Insc. della cl. 1878, 1ª cat.
25	Kenksfeldt Slaghek Pietro.	Id.	Livorno .	11,832	1	»	Licenza liceale.
26	Cialdea Gioacchino	Id.	Roma . .	11,748	1	»	Licenza liceale. Insc. della cl. 1878, 1ª cat.
27	Formichi Emilio. .	Id.	Livorno .	11,748	1	»	Licenza liceale. Insc. della classe 1878.
28	Giusta Michele . . .	Id.	Mondovì .	11,450	1	»	Licenza liceale.
29	Bisi Dante	Id.	Ferrara .	10,966	1	»	Licenza liceale. Insc. della cl. 1877, 3ª cat.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 49ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 ottobre.

OTTOBRE 17. — Cambio di sede del comando e delle direzioni di sanità e di commissariato del IV corpo d'armata, *pag.* 409.
» 20. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare per l'abilitazione al grado di sottotenente, *pag.* 409.
» 20. — Proroga degli esami da sostenersi dai concorrenti all'ammissione alla scuola militare, aspiranti all'arma di cavalleria, *pag.* 412

CIRCOLARE N. **168**. — **Cambio di sede del comando e delle direzioni di sanità e di commissariato del IV corpo d'armata.** — (Segretariato generale). — 17 ottobre.

In relazione agli *Atti* 199 e 200 del corrente anno:

il comando del IV corpo d'armata;

la direzione di sanità del IV corpo d'armata, e

la direzione di commissariato del IV corpo d'armata,

attualmente a Piacenza, dovranno trovarsi pel primo del prossimo novembre alla nuova loro sede di Genova.

Alla stessa data comincerà a funzionare a Piacenza la sezione staccata di commissariato.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **169**. — **Ammissione di sottufficiali al corso della scuola militare per l'abilitazione al grado di sottotenente.** — (Segretariato generale). — 20 ottobre.

In seguito ai risultati del concorso bandito con la Circolare n. 30 del corrente anno, questo Ministero ha determinato che i qui appresso nominati sottufficiali, aspiranti alla carriera nelle armi combattenti ed a quella del corpo contabile, siano ammessi al corso speciale della scuola militare per l'abilitazione al grado di sottotenente, passando effettivi alla scuola stessa dal 1° novembre 1898.

Si richiama l'attenzione dei rispettivi comandanti di corpo sulle norme contenute nell'*Atto* 230 del 1897.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare N. 164, pag. 393. — Nello specchio dei corsi allievi sergenti della fanteria di linea, *invece di*: Palermo 13°, *leggasi*: Palermo 14°; in quello dei corsi di cavalleria, *invece di*: Saluzzo 6°, *leggasi*: Saluzzo 18°.

Aspiranti all'arma propria.

Ammessi senza esami siccome provvisti di titoli di studio.

Luchinat Paolo, serg. 18° art.
Camiccia Luigi, id. 1° brig. art. costa.
Firpo Carlo, id. 1° id. id. fortezza.
Nicoletta Antonio, id. 33° fant.
Martini Giuseppe, ser. 67° fant.
Lovadina Enrico, id. 3° genio.
Cuccodoro Giulio, id. 19° art.
Merendi Salvatore, id. 62° fant.
Bianchi Bianco, id. 5° artig.

Ammessi in seguito al risultato degli esami.

Spelta Carlo, serg 89° fanteria.
Brazioli Romolo, fur. 46° id.
Micheroux de Dillon Antonio, id. 84° id.
Costa Arturo, serg. 6° bersag.
Crosti Felice, furiere 6° alpini.
Prencipe Felice, id. 22° fant.
De Cataldo Pasquale, id. 4° ber.
De Silva Antonio, id. 33° fant.
Cocca Marino, id. 4° bersag.
Chiricozzi Giuseppe, id. 54° fan.
Candana Gaetano, id. 7° id.
Ponzi Francesco, id. 67° id.
Bisbini Giusto, id. 10° bersag.
Di Maio Francesco, id. 14° fan.
Colantuono Giovanni, id. 20° id.
Ricci Federico, id. 11° id.
Raimondi Raimondo, fur. 75° id.
Fedozzi Riccardo, id. 3° bers.
Fusco Arturo, serg. 2° fanteria.
Spernazzati Ettore, id. 12° ber.
Girlando Salvatore, id. 67° fant.
Bolasco Edoardo, id. 86° id.
Tos Vittorio, furiere 8° id.
Gotelli Enrico, id. 65° id.
Sisti Nicola, sergente 78° id.
Sacco Rocco, id. 12° id.
Alberto Cesare, fur. 11° bers.
Giacometti Tiziano, sergente 15° fanteria.
Tamburello Carmelo, id. 67° id.
Pannilunghi Arturo, fur. 6° id.
Crimi Giuseppe, id. 31° id.
Ponte Francesco, id. 17° id.
Cerboneschi Cerbonesco, serg. battaglione cacciatori Regie truppe Africa.
Ioele Vincenzo, id. 59° fant.
Bimonte Michelang., id. 89° id.
Gigliosi Giglio, id. regg. lancieri di Milano.
Tailetti Filippo, furiere id. cavalleggeri di Saluzzo.
Curci Vincenzo, sergente id. id. Guide.
Ruotolo Pasquale, id. id. id. di Monferrato.
Mattei Florestano, id. id. id. Umberto I.
Pollini Emilio, id. id. id. di Roma.
Minotti Edmondo, id. id. id. di Saluzzo.
Girotto Mario, id. id. id. di Lodi.
Volpi Raffaello, fur. 7° artiglieria.

Dessimone Luigi, serg. 4° art.
Angiuli Francesco, fur. 13° id.
Milano Giuseppe, serg. 4° brig. artiglieria fortezza.
Raimondo Livio, id. 24° artiglieria.
Rigoni Giovanni, id. 20° id.
La Paglia Giacomo, id. 2° id.
Brusa Eugenio, id. 23° id.
Bertarelli Giuseppe, fur. 11° art.
Bignotti Luigi, serg. 23° id.
Fevola Erasmo, id. 9° id.
Redini Ulderigo, id. 3° genio.
Messina Nicolò, id. 2° id.
Pedata Giovanni, id compagnia genio Regie truppe Africa.
Galassi Napoleone, id. 3° gen.
Di Stefano Vito, id. 2° id.

Aspiranti al corpo contabile.

Ammessi senza esami siccome provvisti di titoli di studio.

Di Giovanni Attilio, sergente 75° fanteria.
Della Valle Eduardo, sergente 4° alpini.

Ammessi in seguito al risultato degli esami.

Giusto Giuseppe, fur. 81° fant.
Dall'Era Gaetano, id. 2° genio.
Limonta Augusto, serg. 1° fant.
Marranzini Tommaso, furiere 43° id.
Svampa Temistocle, sergente 12° bersaglieri.
Greco Vincenzo, id. 24° artigl.
Cressatti-Corso Angelo, id. 51° fanteria.
Clerici Angelo, id. 1° compagnia operai d'artiglieria.
Dalle Vegre Pietro, id. regg. Genova cavalleria.
Dell'Angelo Vittorio, id. 26° fanteria.
Barteri Gualtiero, id. 69° id.
Michel Riccardo, id. 7° bersagl.
Cicconetti Alessandro, id. 53° fanteria.
Maino Umberto, id. 2° gran.
Brunelli Vincenzo, id. 67° fant.
Nardone Idelfonso, id. 53° id.
Vercelli Ferdinando, id. 73° id.
Turra Ciro, id. 1° genio.
Fersula Vincenzo, furiere maggiore 8° fanteria.
Montanari Ernesto, serg. 32° id.
Fantoni Giuseppe, furiere battaglione cacciatori Regie truppe Africa.
Dettori Salvatore, sergente 85° fanteria.
Marullo Lorenzo, furiere 49° id.
Delfino Felice, serg. 6° alpini.
Fiordispini Mattia, id. 13° fant.
Berardo Biagio, id. 81° id.
Minutelli Francesco, fur. 1° id.
Crisanti Adamo, id. 70° id.
Ciriello Vincenzo, id. 26° id.
Piangerelli Felice, id. 12° bers.
Marchesini Vincenzo, sergente 69° fanteria.
Sasso Giuseppe, id. 5° alpini.
Angioi Giovanni, id. 86° fant.
Coni Francesco, id. 85° id.
Balzani Lodovico, fur. 93° id.
Iapoce Edoardo, id. 14° id.
Albani Michele, serg. 84° id.
Finzi Emanuele, id. 6° alpini.
Tanzi Mario, furiere 31° fant.
Baral Costantino, id. 92° id.
De Palma Adolfo, sergente 4° artiglieria.
Vedovato Aristodemo, id. 21° id.
Bertacchi Pietro, id. 4° genio.

N. **170. — Proroga degli esami da sostenersi dai concorrenti all'ammissione alla scuola militare, aspiranti all'arma di cavalleria** — 20 ottobre.

Questo Ministero, a modificazione di quanto era indicato al n. 4 della Circolare n. 163, ha determinato che gli esami ai quali dovranno sottoporsi i giovani che prenderanno parte al concorso per l'ammissione alla scuola militare, di cui nella Circolare medesima, anzichè nei giorni 3, 4 e 5 novembre p. v. abbiano luogo nei giorni 7, 8 e 9 dello stesso mese.

I comandanti di distretto sono invitati ad avvertire di quanto sopra i giovani di cui si tratta.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 50ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 ottobre.

OTTOBRE 25. — Liquidazione dei conti di massa dei militari dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 413.

» 28. — Proroga alla presentazione del certificato modello 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari, *pag.* 413.

——— — Avviso. — Pubblicazione della narrazione degli avvenimenti militari del 1848 e 1849, *pag.* 414.

CIRCOLARE N. **171**. — **Liquidazione dei conti di massa dei militari dell'arma dei carabinieri reali**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 ottobre.

Gli uomini appartenenti ai carabinieri reali dovendo ora, anche nel passaggio alla milizia territoriale, continuare a restare effettivi alle legioni, si avverte che tutti gli atti per la liquidazione dei conti di massa, che secondo la precedente edizione del regolamento d'amministrazione erano di spettanza dei distretti militari, dovranno per lo innanzi essere invece compiuti esclusivamente per cura delle legioni rispettive.

Ugualmente saranno liquidati i conti degli individui che sono in forza ai distretti per trovarsi, per ragione d'impiego. ad avere diritto alla dispensa dalle chiamate alle armi in caso di mobilitazione, e le cui masse individuali rimangono, a norma della Circolare n. 93 del 1898, presso le legioni medesime.

Disposizioni particolareggiate sulla materia saranno poi comprese nel Regolamento d'amministrazione speciale per l'arma dei carabinieri reali.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **172**. — **Proroga alla presentazione del certificato modello 47 per parte dei militari ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari** — (Direzione generale leve e truppa). — 28 ottobre.

Analogamente a quanto venne disposto colla Circolare n. 151 dello scorso anno 1897 questo Ministero determina che in quest'anno il periodo di tempo stabilito dal paragrafo 532 del Regolamento sul reclutamento per la presentazione del certificato modello 47 da parte dei militari studenti ritardatari che desiderano continuare nel ritardo del servizio sia prorogato a

tutto il 31 gennaio 1899, e ciò nella considerazione che la chiamata generale alle armi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1878 avrà luogo soltanto nei mesi di febbraio o marzo dell'anno venturo, eccezione fatta degli inscritti già prenotati per l'assegnazione alle armi a cavallo.

I comandanti di distretto militare dovranno conseguentemente ritardare la trasmissione dell'elenco nominativo mod. 32 prescritto dal citato paragrafo e quindi lo invieranno a questo Ministero nella prima quindicina dello stesso mese di febbraio 1899.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

AVVISO

Pubblicazione della narrazione degli avvenimenti militari del 1848 e 1849.

Per cura della sezione storica del comando del corpo di stato maggiore è stata intrapresa la pubblicazione della narrazione degli *Avvenimenti militari del 1848 e 1849* compilata colla scorta dei documenti dal colonnello Fabris cav. Cecilio.

L'opera consterà di tre volumi, dei quali è uscito in questi giorni il primo di 800 pagine circa, diviso in due parti. Il prezzo di detto volume è di L. 8. Gli altri due volumi, i quali usciranno nel corso dell'anno venturo, avranno complessivamente circa 800 pagine ed il prezzo sarà di circa L. 8.

Le domande degli ufficiali che desiderano acquistare i fascicoli debbono essere rivolte direttamente alla Casa editrice *Roux, Frassati e C.*, Piazza Solferino, n. 20, Torino.

I signori comandanti di corpo e capi d'ufficio sono autorizzati ad anticipare sulla cassa del corpo od ufficio l'importo delle copie richieste.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 51ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 novembre.

NOVEMBRE 3. — Chiamata alle armi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1878 riconosciuti idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva, *pag.* 415.
» 3. — Applicazione del regolamento d'amministrazione, *pag.* 433.
» 3. — Cartucce a polvere nera per le società di tiro a segno nazionale, *pag.* 435.
» 4. — Nuovi stampati per le amministrazioni dei corpi, *pag.* 435.
» 4. — Sottotenenti di complemento che presero servizio, come allievi ufficiali, colla classe 1876, *pag.* 436.
» 6. — Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 436.

CIRCOLARE N. **173**. — **Chiamata alle armi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1878 riconosciuti idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva**. — (Direzione generale leva e truppa). — 3 novembre.

1. Questo Ministero ha determinato che pel dì 5 dicembre prossimo siano chiamati alle armi gl'inscritti di 1ª categoria della classe 1878 dichiarati idonei per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da campagna (meno il treno) e l'artiglieria da montagna, e prenotati per l'assegnazione a tali armi e specialità di servizio nella visita passata innanzi ai consigli di leva, a senso del disposto col n. 12 della circolare n. 83 del 4 maggio p. p.

2. Sono però esclusi dalla presente chiamata:

a) quelli degli inscritti di cui nel numero precedente che, sebbene prenotati come idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna:

risultino ascritti alla ferma di un anno quali rivedibili di due leve precedenti;

aspirino all'assegnazione al genio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri, ovvero alle compagnie di sanità militare in qualità di aiutanti e che, non più tardi del giorno 20 novembre, facciano pervenire al comandante del loro distretto di leva un certificato dal quale risulti che sono telegrafisti trasmettitori, macchinisti, fuochisti o cantonieri al servizio delle ferrovie ordinarie, farmacisti patentati, studenti che hanno compiuto con buon successo il 3° corso della scuola di farmacia, od ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori;

b quelli degli inscritti di cui nel numero precedente che, sebbene prenotati per le armi a cavallo, appartengano a comuni di *reclutamento* delle truppe alpine (comuni montani, da considerarsi come montani e di collina). Non saranno però compresi in tale esclusione gl'inscritti appartenenti ai distretti di *complemento* di tali truppe, cioè ai distretti di Genova, Massa, Parma e Piacenza.

3. Potranno invece essere ammessi alla presente chiamata quegli inscritti della classe 1878 che, pur non essendo nella chiamata stessa compresi, facciano domanda di ammissione alla partenza anticipata con assegnazione all'arma di cavalleria. Gli inscritti che, in seguito a tale domanda e per essere stati riconosciuti nelle volute condizioni fisiche, vengano destinati alla cavalleria, assumeranno la ferma di anni tre, rilasciandone apposita dichiarazione scritta, da cui risulti che rinunciano all'eventuale assegnazione alla ferma di anni due che loro potesse spettare.

4. Il manifesto per la chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1 e i comandanti di distretto dovranno subito inviarne un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nella rispettiva circoscrizione.

Dello stesso manifesto dovranno contemporaneamente spedire una copia al Ministero (Direzione generale leve e truppa) e una ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo delle guardie di finanza, compresi nel territorio del distretto.

5. Essendo la chiamata degli inscritti di cui nella presente circolare limitata ad una parte sola della classe, i comandanti di distretto provvederanno perchè, conformemente a quanto è stabilito nel § 23 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* n. 160 del 1896 e n. 17 del 1898), quelli tra gli inscritti predetti che debbono rispondere alla presente chiamata siano intimati a presentarsi mediante *precetto personale* da consegnarsi loro per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

I precetti personali saranno conformi all'allegato n. 2 e verranno trasmessi a tutti gl'inscritti della classe 1878 che alla chiusura della sessione risultino arruolati in 1ª categoria e pei quali sia stata posta dagli ufficiali delegati ai consigli di leva sui modelli 12 e 15 la indicazione *abile armi a cavallo*, ovvero *abile artiglieria da montagna*, eccettuati, s'intende, quelli di cui è parola nel precedente n. 2.

I precetti saranno, non più tardi del 25 novembre, spediti

con elenco di trasmissione conforme all'allegato n. 3 ai comandanti di stazione dei carabinieri reali, che ne cureranno la immediata consegna ai titolari.

6. Essendo stato tolto ai distretti, in seguito al nuovo ordinamento per essi adottato, l'ufficiale medico che era ad essi addetto, i comandanti di corpo d'armata provvederanno perchè, in occasione della chiamata alle armi di cui nella presente circolare, sia comandato presso ciascuno dei dipendenti distretti un ufficiale medico col grado di capitano.

Nel fare tali destinazioni i comandanti di corpo d'armata avranno cura che non siano possibilmente mandati in un distretto ufficiali medici che abbiano assistito alle sedute dei consigli di leva dei circondari compresi nel territorio del distretto medesimo, nè quelli che appartengono ai corpi che debbono ricevere reclute dal detto distretto.

Si avrà poi presente che questi medici non dovranno essere chiamati a dare il loro parere nelle rassegne speciali che da essi venissero proposte.

I capitani medici da comandarsi ai distretti saranno dai comandanti di corpo d'armata tratti dai corpi e stabilimenti stanziati nel rispettivo territorio.

Compiuta la detta destinazione, i prefati comandanti invieranno a questo Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), non più tardi del giorno 20 novembre, l'elenco degli ufficiali medici comandati ai distretti militari, indicando in calce a tale elenco i nomi dei capitani medici rimasti disponibili dopo aver provveduto ai singoli distretti, affinchè si possano con essi ripianare le deficienze che si fossero verificate in altri corpi d'armata.

Gli ufficiali di cui trattasi dovranno giungere ai distretti nelle ore antimeridiane del giorno precedente a quello stabilito per l'arrivo degli inscritti.

7. Gli inscritti, i quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano, potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammessi a ritardare il servizio, a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo i detti istituti essere considerati assimilati alle università del regno, al pari di quelli indicati nel § 523 del regolamento sul reclutamento.

8. Analogamente a quanto fu stabilito col n. 10 della circolare n. 19 del 1898, circa i giovani che per malattie, per mancanza di posti disponibili o per altra ragione non hanno potuto

ottenere l'ammissione nei corsi allievi ufficiali di complemento, questo Ministero determina che tutti coloro i quali hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, chiedano di essere assegnati ai detti corsi, e comprovino di possedere i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per l'accennata ammissione, siano rilasciati in congedo illimitato provvisorio, per venire poi alle armi nei giorni che saranno stabiliti per coloro che verranno ammessi ai detti corsi nell'autunno del prossimo anno.

9. In analogia a quanto è prescritto dal § 806bis del regolamento sul reclutamento (*Appendice del 1891*), e conformemente a quanto fu già praticato nella leva passata, i militari della classe 1878, i quali facciano regolari e documentate domande di passaggio alla 3ª categoria, potranno dai comandanti di distretto essere lasciati in congedo illimitato provvisorio, per un tempo, però, non superiore ai sessanta giorni, in attesa della risoluzione della loro domanda.

Si farà eccezione a questo provvedimento quando il diritto dipenda dall'applicazione dei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 93 della legge sul reclutamento, nel qual caso gli inscritti saranno assegnati e diretti senz'altro al corpo.

10. A mente di quanto è disposto col § 24 dell'istruzione complementare avanti accennata (*Atti* n. 160 del 1896 e n. 17 del 1898) gli inscritti della classe 1878 non confermati idonei presso il distretto per il servizio nelle armi a cavallo o nella artiglieria da montagna, o che risultino esuberanti alle quote stabilite saranno senz'altro licenziati e provvisti dei mezzi di viaggio, riconsegnando loro il foglio di congedo illimitato provvisorio ed avvertendoli dell'obbligo che loro spetta di presentarsi nuovamente alle armi alla chiamata generale della classe. Per quanto concerne gli inscritti esuberanti alle quote fissate e da licenziarsi, si dovrà por mente che, pure facendo la scelta fra tutti i prenotati con le norme di cui al successivo n. 13, il numero dei detti inscritti da licenziarsi risulti possibilmente in giusta proporzione fra i vari mandamenti.

11. Gli inscritti che si presentino ad un distretto che non sia il proprio saranno trattenuti al distretto di presentazione e presso il medesimo sottoposti a visita.

Quelli che nella visita risulteranno non abili al servizio militare in genere saranno proposti per la rassegna dal distretto di presentazione, il quale si regolerà all'uopo come per gli inscritti ad esso appartenenti ed avrà poi cura di fare le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Tutti gli inscritti assegnabili saranno destinati ad un corpo

dal distretto al quale si presentarono, per conto del distretto cui appartengono per fatto di leva, seguendo in proposito il procedimento stabilito dai §§ 121 e 122 dell'istruzione complementare succitata (*Atto* n. 160 del 1896).

Il distretto di presentazione comunicherà al distretto di leva anche il numero di estrazione degli inscritti, onde questo distretto, nella designazione del corpo al quale deve essere fatta l'assegnazione, possa tenerne il debito conto in relazione alle norme stabilite nel seguente n. 13. Il distretto di leva farà poi conoscere, quando ne sia il caso, al distretto di presentazione se, per essere state già completate le quote fissate, gli inscritti segnalati debbano essere rinviati in congedo illimitato provvisorio, a senso del precedente n. 10.

Assegnazione ai corpi.

12. Le assegnazioni ai corpi saranno eseguite in base alle tabelle numeriche che il Ministero si riserva d'inviare a ciascun distretto e tenute presenti le disposizioni dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* n. 160 del 1896 e n. 17 del 1898).

13. Le dette assegnazioni, avendo luogo prima che sia fatta la designazione personale degli inscritti della classe 1878 per la ferma di due e di tre anni, dovranno essere eseguite in modo che alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo siano destinati uomini i quali, per avere un numero d'estrazione relativamente più basso, non debbano poi, presumibilmente, essere compresi tra quelli ai quali spetterà la ferma di due anni.

A tale fine questo Ministero ha determinato:

a) che alla cavalleria ed all'artiglieria a cavallo siano assegnati uomini che, oltre a possedere i requisiti richiesti, si trovino compresi nella prima metà del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento o provengano dai capilista (eccettuati, ben inteso, i rivedibili) ai quali nella leva della loro classe di nascita spettava l'obbligo di servizio di tre anni. Tra gli inscritti appartenenti a questa prima metà del contingente quelli con numero d'estrazione più basso, saranno a preferenza destinati alla cavalleria.

Sebbene si possa ritenere che tutti i distretti potranno fornire in questa chiamata l'intera quota stabilita per la cavalleria e per l'artiglieria a cavallo, poichè tale quota è nel complesso notevolmente inferiore alla metà del numero totale dei prenotati come idonei per le armi a cavallo, tuttavia nel caso

eccezionale che qualche distretto non possa assolutamente completare la detta quota con uomini appartenenti alla prima metà del contingente, la deficienza sarà ripianata in occasione della chiamata generale della classe con inscritti aventi la ferma di tre anni, senza però tener conto dei vuoti che si verificheranno per rassegne presso i corpi o per altra causa, e ciò pel motivo indicato nell'ultimo comma di questo numero.

b) che all'artiglieria da campagna e da montagna siano destinati tutti i rimanenti inscritti, a condizione che riuniscano le volute condizioni fisiche e professionali, e salvo ben inteso che non eccedano la quota prestabilita, nel qual caso si applicheranno loro le disposizioni indicate al n. 10 della presente circolare.

Si dovrà poi tener presente che i capilista della classe 1878 (quali mandati rivedibili dalla leva sulla classe 1877) vengano assegnati all'artiglieria da campagna e da montagna soltanto nel caso in cui le quote fissate non possano completarsi, facendo la scelta, prima fra gli inscritti della classe 1878 appartenenti alla 1ª metà del contingente e successivamente fra quelli della 2ª metà del contingente stesso.

Qualora invece i comandanti di distretto non possano fornire al completo la quota stessa, ripianeranno poi la deficenza cogli inscritti che si presenteranno in occasione della chiamata generale della classe, senza tener conto alcuno dei vuoti che si verificheranno per rassegne presso i corpi o per altra causa, e ciò pel motivo che le quote preventive di assegnazione vengono dal Ministero determinate tenendo calcolo dei vuoti anzidetti.

14. Per facilitare il completamento delle quote stabilite per le armi a cavallo i comandanti di distretto si varranno della facoltà concessa dall'ultimo capoverso del § 40 dell' istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* n. 160 del 1896), di transigere cioè di uno o due centimetri sui limiti di statura prescritti, sia scendendo al disotto del minimo, che superando il massimo fissato.

Quanto agli inscritti aventi i difetti di cui al § 42 della citata istruzione (*Atto* n. 17 del 1898), i prefati comandanti terranno presente quanto è in proposito stabilito nel paragrafo medesimo, cioè che le dette agevolazioni concernenti la statura, non dovranno intendersi applicabili solo nel caso eccezionale che, per insufficenza di elementi idonei, non possano completarsi le quote stabilite, ma dovranno invece considerarsi come fissate in via normale.

15. Gli inscritti della classe 1878 che comproveranno, mediante certificato, di esercitare uno dei mestieri indicati nel 3° comma del § 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* n. 17 del 1898) per l'assegnazione ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna quali operai di batteria, saranno avviati all'esperimento e destinati poi ai reggimenti stessi per la detta qualità, secondo i risultati dell'esperimento stesso e nei limiti fissati dalle tabelle numeriche d'assegnazione.

Si ometterà di segnalare per questa volta al Ministero gli operai che esercitano il mestiere di meccanico e di aggiustatore meccanico, pei quali dovrebbero effettuarsi tali segnalazioni, destinandoli senz'altro insieme con gli altri operai.

Invio ai corpi.

16. L'invio degli inscritti ai corpi sarà fatto il giorno 11 dicembre p. v. in base agli ordini di movimento che saranno impartiti a ciascun comandante di distretto.

Disposizioni matricolari.

17. Per gli inscritti da rinviarsi in congedo illimitato provvisorio, a senso del disposto dal n. 10 precedente, dovrà inscriversi a matricola, dopo la variazione di « Chiamato alle armi e giunto », quella seguente:

« Rinviato in congedo illimitato provvisorio coll'obbligo di ripresentarsi alle armi alla chiamata generale della leva 1878 (n. 10 della circolare 173 del 1898) ».

Disposizioni amministrative.

18. Pel ricevimento e il trattamento degli inscritti e pel loro invio ai corpi i distretti si atterranno alle norme del regolamento d'amministrazione (art. 325 e seg.).

19. Dove per l'ubicazione dei locali, o per altro motivo, non si giudichi opportuno che gli inscritti vengano ripartiti in più plotoni, i comandanti di distretti potranno disporre che sia costituito per essi un plotone solo.

20. L'allegato n. 4 alla presente circolare contiene l'elenco degli oggetti da distribuirsi dai distretti agli inscritti da inviare ai corpi.

21. Gli inscritti presentatisi dopo il termine prefisso senza

poter giustificare il ritardo perdono il diritto all'indennità di trasferta; perciò i distretti avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno inviati, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

22. Per gli inscritti che, per non essere stati confermati idonei alle armi a cavallo o all'artiglieria da montagna o per risultare esuberanti alla quota prescritta, vengono rinviati alle case loro, i distretti richiederanno per le spese di viaggio la indennità fissa di lire 4,50, tanto per la venuta al distretto, quanto per il rinvio in congedo.

23. Agli ufficiali dei corpi comandati a ricevere gli inscritti spetta, durante la permanenza ai distretti, la indennità di trasferta di 2ª categoria per non oltre i 10 giorni (§ 40 del regolamento sulle indennità eventuali).

Rendiconto delle assegnazioni.

24. Il giorno 12 dicembre successivo ciascun comandante di distretto riferirà a questo Ministero sul risultato della presente chiamata, trasmettendo un prospetto numerico conforme all'unito allegato n. 5, dal quale risulti il numero degli inscritti chiamati, di quelli presentatisi, ed infine il numero di quelli assegnati a ciascun reggimento.

Con apposita annotazione al detto prospetto si indicherà poi quanti tra gli inscritti presentatisi furono riconosciuti affetti dai difetti di cui al § 42 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* n. 17 del 1898) ed in quale proporzione furono ripartiti tra i reggimenti delle armi a cavallo.

Con altra annotazione al prospetto stesso si indicherà altresì il numero degli inscritti ai quali non sarà stata corrisposta l'indennità di trasferta, a mente di quanto è stabilito nel n. 21.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

ALLEGATO N. 1

Comando del Distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1878 riconosciuti idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.

1. D'ordine del Ministro della guerra pel dì 5 dicembre p. v. sono chiamati alle armi gli inscritti di 1ª categoria della classe 1878 dichiarati idonei per la cavalleria, l'artiglieria a cavallo (meno il treno), l'artiglieria da campagna (meno il treno) e l'artiglieria da montagna, e pei quali nella visita passata innanzi al consiglio di leva fu posto sul foglio di congedo illimitato provvisorio la annotazione: *abile armi a cavallo*, ovvero *abile artiglieria da montagna*

2. Sono esclusi dalla presente chiamata:

a) quelli degli inscritti di cui nel numero precedente che, sebbene prenotati per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna:

risultino ascritti alla ferma di un anno quali rivedibili di due leve precedenti;

aspirino all'assegnazione al genio in qualità di telegrafisti o di ferrovieri, ovvero alle compagnie di sanità militare in qualità di aiutanti e che, non più tardi del giorno 20 novembre, facciano pervenire a questo comando un certificato dal quale risulti che sono telegrafisti-trasmettitori, ovvero macchinisti, fuochisti o cantonieri al servizio delle ferrovie ordinarie od infine farmacisti patentati o studenti che hanno compiuto con buon successo il 3° corso della scuola di farmacia, od ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori. Il detto certificato deve essere rilasciato dalle amministrazioni presso le quali gli inscritti prestarono o prestano servizio, pei telegrafisti-trasmettitori e per gli operai ferroviari; dalle università nelle quali conseguirono il diploma professionale od il certificato di studio per i farmacisti e gli studenti di farmacia di cui sopra e dalle competenti

autorità ecclesiastiche per gli ecclesiastici insigniti degli ordini maggiori;

b) quelli degli inscritti di cui nel numero precedente che, sebbene prenotati per le armi a cavallo, appartengano a comuni di *reclutamento* delle truppe alpine (comuni montani, da considerarsi come montani e di collina). Non saranno però compresi in tale esclusione gli inscritti appartenenti ai distretti di *complemento* di tali truppe.

3. Potranno invece essere ammessi alla presente chiamata quegli inscritti della classe 1878 che, pur non essendovi compresi, facciano domanda a questo comando di ammissione alla partenza anticipata con assegnazione all'arma di cavalleria.

Gli inscritti che, in seguito a tale domanda e per essere stati riconosciuti nelle volute condizioni fisiche, vengano destinati alla cavalleria, assumeranno la ferma di tre anni, rilasciandone apposita dichiarazione scritta.

4. Gli inscritti chiamati sotto le armi che avessero smarrito il foglio di congedo illimitato provvisorio, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, li munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

5. I sindaci regoleranno la partenza degli inscritti in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno predetto.

6. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

7. Gli inscritti che si trovano *nei comuni del mandamento in cui ha sede questo distretto militare* dovranno presentarsi a questo comando, col foglio di congedo illimitato provvisorio di cui furono provvisti, nelle *prime ore del mattino* del giorno 5 dicembre p. v. Quelli che si trovano *in comuni di altri mandamenti*, se hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, si presenteranno in tempo opportuno, collo stesso foglio e precetto al sindaco del *comune in cui si trovano* per ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare; se hanno da trasferirsi per via ordinaria, partiranno senz'altro alla volta di questo comando, in modo da giungervi possibilmente nelle ore antimeridiane del giorno predetto.

8. Gli inscritti che si trovano nei comuni dipendenti da questo distretto militare, ma appartengono per fatto di leva ad un altro distretto, potranno presentarsi, insieme con gli

inscritti del comune in cui risiedono, a questo comando o al sindaco del comune di residenza, secondo le norme contenute nel numero precedente.

9. Gli inscritti che si trovano alla sede di questo comando o siano provenienti da altri comuni di questo stesso mandamento riceveranno pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno *5 dicembre*, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al distretto, la indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio e il rimborso delle spese di trasporto sulle ferrovie o per mare. Coloro però che provengano da un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano il foglio di congedo illimitato provvisorio, o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui al precedente n. 4, munito del *visto per la partenza* del sindaco del comune in cui gli uomini si trovano.

Gli inscritti i quali, invece di presentarsi a questo comando nelle ore antimeridiane del giorno 5 dicembre p. v., si presentino nelle ore pomeridiane ovvero nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno l'indennità di trasferta.

10. Coloro che ritarderanno a presentarsi saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni verranno puniti disciplinarmente.

11. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

12. Gli inscritti della classe 1878 e i militari studenti ritardatari che si presenteranno alle armi nei giorni fissati colla presente circolare, i quali intendano di essere ammessi al volontariato di un anno in applicazione della legge n. 479 del 4 agosto 1895, dovranno, per ottenere tale ammissione, farne domanda e compiere le pratiche relative entro il primo mese di permanenza alle armi.

13. Gli inscritti chiamati alle armi che aspirassero al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti as-

similati ad università possono presentare fin d'ora il documento necessario per ottenerlo; e, se non lo facessero prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo del servizio, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, od anche al comandante del corpo al quale fossero stati assegnati.

14. Gli inscritti i quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammessi a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento.

15. Gli inscritti che hanno obbligo di rispondere all'attuale chiamata, i quali chiedano di essere assegnati ai corsi allievi ufficiali di complemento e comprovino di possedere i titoli di studio e gli altri requisiti voluti per l'ammissione in tali corsi, saranno rilasciati in congedo illimitato provvisorio per venire poi alle armi nei giorni che verranno stabiliti per gli ammessi ai detti corsi nell'autunno del prossimo anno.

16. Nel caso che due fratelli abbiano obbligo di presentarsi contemporaneamente alle armi per effetto dell'attuale chiamata, il più giovane di essi potrà chiedere ed ottenere dal distretto, quando il fratello maggiore sia confermato idoneo, di ritardare la sua presentazione fino a che quest'ultimo abbia compiuto otto mesi di servizio e possa quindi ottenere l'invio in congedo illimitato per anticipazione, a norma delle disposizioni vigenti.

17. Gli inscritti che aspirassero ad essere assegnati all'arma di artiglieria come operai di batteria, sono avvertiti che devono provvedersi, per presentarlo a questo distretto, di un certificato rilasciato dal sindaco del proprio comune o dal direttore dell'amministrazione, opificio o stabilimento cui furono addetti, da cui risulti il mestiere da essi esercitato.

18. Gli inscritti che risultassero esuberanti alla quota d'assegnazione stabilita per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna o che non fossero confermati idonei presso questo comando per il servizio nelle armi e specialità stesse, saranno rinviati in congedo illimitato provvisorio con obbligo di presentarsi nuovamente sotto le armi alla chiamata generale degli inscritti della classe 1878.

. . . addì . . . . 1898.

Il Comandante del distretto militare

ALLEGATO N. 2

Comando del distretto militare di . . . . .

Leva sulla classe dei giovani nati nell'anno 1878

PRECETTO *di presentazione per la chiamata alle armi.*

Il sottoscritto comandante del distretto militare di . . . . . intima all'inscritto di 1ª categoria della classe suddetta (*cognome e nome*), del comune di . . . . . , di presentarsi a questo comando nelle prime ore del mattino del giorno 5 dicembre 1898 per essere, se confermato idoneo per la cavalleria, l'artiglieria da campagna, l'artiglieria a cavallo o l'artiglieria da montagna, per le quali è stato prenotato nella visita presso il consiglio di leva, assegnato e diretto ad un corpo di tali armi.

Il presente precetto impone al militare chiamato con esso alle armi, l'obbligo di obbedire a tutti gli effetti delle leggi e dei regolamenti militari. In caso di disobbedienza, senza sufficienti motivi, esso sarà dichiarato disertore e come tale punito a termine del codice penale del R. esercito.

. . . addì . . . . . 1898.

Il Comandante del distretto militare

ALLEGATO N. 3

Comando del distretto militare di . . . . .

Leva sulla classe dei giovani nati nell'anno 1878

Al signor Comandante
della stazione dei carabinieri reali
di . . . . . .

ELENCO dei militari di 1ª categoria della classe suddetta, che, essendo stati prenotati come idonei per la cavalleria, l'artiglieria da campagna, l'artiglieria a cavallo o l'artiglieria da montagna nella visita presso il consiglio di leva, sono chiamati sotto le armi pel giorno 5 dicembre 1898, e dei quali viene trasmesso, per la consegna ai titolari, il precetto di presentazione ai termini del manifesto di chiamata già da questo comando pubblicato.

Avvertenze.

1. Il presente elenco viene trasmesso in duplice copia ed il comandante della stazione dei reali carabinieri a cui viene trasmesso è invitato a provvedere colla maggiore sollecitudine perchè i precetti siano consegnati alla persona dei titolari.

Qualora per l'assenza dei titolari non potessero venire ad essi intimati i precetti, questi saranno rilasciati nella casa di loro abitazione, e, quando ciò non fosse possibile, affissi alla porta dell'abitazione stessa od all'albo pretorio.

Nello stesso tempo il comandante della stazione s'informerà del luogo in cui dimora il titolare del precetto ed immediatamente scriverà al comandante della competente stazione onde informi il detto titolare dell'obbligo che gli incombe di presentarsi al distretto militare di residenza nel giorno indicato nel relativo precetto.

2. Del modo della avvenuta consegna i comandanti di stazione faranno risultare su amendue le copie degli elenchi e cureranno che una di esse copie sia restituita a questo comando di distretto in modo che vi giunga non più tardi del giorno 2 dicembre 1898.

Il Comandante del distretto militare

ALLEGATO N. 4

—

ELENCO DEGLI OGGETTI

che debbono essere distribuiti dai distretti agli inscritti.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Cavalleria	Artiglieria da campagna ed a cavallo (escluso il treno)	Artiglieria da montagna
Asciugatoi	1	1	1
Berretti di panno	1	1	1
Camicie di cotone	1	1	1
Cappotti d'artiglieria	»	»	1
Coregge da pantaloni	1	1	1
Cravatte per collo	1	1	1
Cucchiai di ferro	1	1	1
Farsetti a maglia	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1
Gavette di lamiera grandi	»	»	1
Gavette di lamiera piccole	1	1	»
Giubbe di tela senza sparati laterali con controspallini (1)	1	1	1
Libretti personali (§§ 1778 e 2423 del regolamento d'amministrazione)	1	1	1
Mutande di cotone a maglia	1	1	»
Mutande di tela (basino)	»	»	1
Pantaloni di tela	1	1	1
Pastrani da cavalleria	1	»	»
Pastrani con cintolo da artiglieria	»	1	»
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1	1	1
Tazze di latta	1	1	1

(1) Le giubbe di tela per l'artiglieria da montagna hanno i controspallini dissi; però, ove agli uomini assegnati a detta specialità venissero distribuite giubbe di tela color bronzo chiaro, alle quali dev'esser data la preferenza, il reggimento stesso provvederà poi affinchè vengano tolti alle medesime i sei bottoni di frutto piccoli dei controspallini, fissando detto accessorio con cuciture alle giubbe stesse.

AVVERTENZE.

1. I distretti preleveranno gli oggetti d'uso speciale per la cavalleria e per l'artiglieria, nelle quantità necessarie, dai corpi o reparti più vicini che ne fanno uso. I distretti di reclutamento dell'artiglieria da montagna, che non abbiano sede comune con qualche brigata di artiglieria da costa o da fortezza, si rivolgeranno direttamente al reggimento di quella specialità per il prelevamento dei berretti e dei cappotti. Gli altri oggetti saranno prelevati dai depositi di fanteria e bersaglieri.

2. I depositi somministreranno a preferenza ai distretti robe usate, tenendo presente la circolare litografata 8 settembre 1898 N. 27, od in difetto di queste, robe nuove di più antica introduzione.

3. I corpi o reparti delle armi speciali, nel soddisfare le richieste dei distretti, daranno la preferenza alle robe di tela color bronzo chiaro, in sostituzione di quelle di tela spinata. Le richieste dei distretti saranno soddisfatte con robe usate piuttosto che con robe nuove.

4. I reggimenti di cavalleria e d'artiglieria consegneranno le borse per pulizia al personale incaricato di ricevere le reclute, il quale le distribuirà agli inscritti per conto diretto del corpo.

5. In caso di assoluto bisogno, potrà essere distribuito un paio di scarpe usate ed un paio di pezzuole da piedi.

6. Per ogni capo di vestiario sfornito di stellette i distretti ne distribuiranno due di quelle metalliche.

7. Ove la rigidità della stagione o la lunghezza del viaggio lo richiedano, i distretti distribuiranno agli uomini assegnati alla cavalleria ed all'artiglieria pantaloni di panno da fanteria o bersaglieri, fuori d'uso, o delle ultime classi, colle norme della circolare litografata del 19 ottobre 1898 N. 33.

8. I piastrini di riconoscimento saranno direttamente distribuiti agli inscritti dai rispettivi corpi.

9. Potranno essere somministrati ai distretti i sacchetti per arnesi fuori d'uso, di proprietà della massa vestiario, quand'anche portino scritti i numeri o leggende, considerandoli come ceduti gratuitamente ai distretti stessi e da questi ai corpi cui gli inscritti sono assegnati.

N B — I reggimenti di cavalleria e di artiglieria presso i quali rimanessero, dopo soddisfatte le richieste dei distretti, notevoli quantità di robe usate in eccedenza ai bisogni ordinari potranno adoperarle anche per completare la vestizione degli inscritti.

ALLEGATO N. 5

—

DISTRETTO MILITARE DI.....

RENDICONTO *della chiamata alle armi e della assegnazione ai corpi degli inscritti di 1ª categoria della classe 1878 riconosciuti idonei per le armi a cavallo e per l'artiglieria da montagna nella visita avanti ai consigli di leva.*

Inscritti prenotati nella visita avanti ai consigli di leva. .		
Inscritti esonerati dalla chiamata a senso del N. 2 della circolare 173 del 1898		
Differenza rappresentante il numero degli inscritti chiamati		
Inscritti presentatisi alle armi benchè non prenotati. . .		
Totale		
Inscritti che non risposero alla chiamata		
Differenza rappresentante il numero degli inscritti presentatisi alle armi.		
Inscritti riformati o mandati rivedibili in rassegna speciale.		
Inscritti non confermati idonei per le armi a cavallo e l'artiglieria da montagna.		
Inscritti confermati idonei c. s. ma non assegnati perchè esuberanti alla quota.		
Differenza rappresentante il numero degli inscritti assegnati alle armi a cavallo ed all'artiglieria da montagna .		

(*Segue*)

Segue ALLEGATO N. 5

I detti . . . . . inscritti furono ripartiti come appresso:

CORPI		Quota preventivamente stabilita			Quota effettivamente assegnata		
		1ª metà conting.	2ª metà conting.	Totale	1ª metà conting.	2ª metà conting.	Totale
... reggimento cavalleria .							
... reggimento cavalleria .							
Squadroni palafrenieri . .							
... reggimento artiglieria da campagna	operai .						
	batterie.						
Reggimento artiglieria a cavallo (brigat... in. . . . .)	operai .						
	batterie.						
Reggimento artiglieria da montagna (brigat... in. . . . .)	operai .						
	batterie.						
Totali . .							

. . . . . 1898.

Il Comandante del distretto militare

N. **174. — Applicazione del regolamento d'amministrazione.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 novembre.

A soluzione di dubbi stati sollevati in ordine all'applicazione del vigente regolamento d'amministrazione, il Ministero ha date alcune determinazioni, le quali, per la loro importanza, si riportano qui in appresso, affinchè siano da tutti i corpi osservate per l'uniforme applicazione di esso regolamento.

1. Gli inscritti di leva, che si presentano ai distretti in anticipazione alla chiamata della classe per essere ammessi nell'arma dei carabinieri e sono accettati, vanno tenuti *fuori-forza* soltanto pei giorni che rimangono presso i distretti stessi per le pratiche preliminari (§ 124, 1278 e 1279), cioè sino a tutto il giorno precedente quello della partenza per la legione allievi o i depositi allievi delle legioni di Cagliari e Palermo.

Ne consegue che le legioni debbono prenderli nella *forza con assegno* dal giorno stesso della partenza dai distretti e conteggiare esse esclusivamente la indennità fissa spese di viaggio.

Pel viaggio dai distretti ai luoghi di destinazione i distretti corrisponderanno agli individui l'indennità di trasferta comune da soldato (lire 1,20), chiedendone poi rimborso, insieme coll'importo delle spese di trasporto, alle legioni in cui essi vengono incorporati.

2. Le indennità di viaggio corrisposte agli inscritti o ai parenti di inscritti mandati in osservazione agli ospedali militari, a senso del § 290 del regolamento d'amministrazione, debbono considerarsi come *spese di leva*, tanto se si riferiscono all'andata quanto se riguardano il ritorno dai detti luoghi di cura. Ma dovendo tali spese, giusta il § 225, essere esclusivamente conteggiate dai distretti, ne segue che di quelle fatte dagli ospedali, pel rinvio dai luoghi di cura, debbono essi ospedali chiedere rimborso alle amministrazioni dei distretti per essere da questi comprese nei loro conti. Così dicasi della retta di cui è parola nei comma *F)* e *G)* dello stesso § 290.

3. Nella applicazione del secondo comma del § 510, per le *coperte da campo* che vengano dichiarate fuori servizio per lungo uso, non verrà fatto alcun addebito ai corpi restituenti, dovendo l'amministrazione che le ha in carico rimborsare allo Stato soltanto il prezzo d'estimo con le norme dell'*Atto* 289 della *Raccolta*.

4. Non ostante l'avvenuta soppressione degli impieghi di istruttore di equitazione, il soprassoldo speciale di lire una,

già previsto dal comma *B)* del § 871 della precedente edizione del regolamento, continuerà, in via transitoria, ad essere corrisposto, con le norme sin qui osservate, ai sottufficiali che già lo godevano fino a che cessino dal servizio o siano chiamati ad altro impiego.

Si avverte per altro che, giusta l'*Atto* 144 del 1892, deve siffatto soprassoldo essere applicato alla massa generale e non alla massa cavalli.

5. L'amministrazione dei fondi assegnati per la piccola manutenzione degli immobili occupati da riparti distaccati, la quale, secondo il § 10 del regolamento relativo, era affidata ai consigli di distaccamento, spetta ora al comandante del riparto, sotto la responsabilità però, per quanto concerne i lavori eseguiti, del consiglio d'amministrazione permanente.

A questo perciò spetta di corrispondere con la competente direzione del genio per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori e la gestione dei fondi all'uopo assegnati.

6. Pei sottufficiali delle compagnie di sanità e sussistenze, che siano obbligati a convivere alla mensa presso altri corpi a senso del § 1293 (§ 2791, secondo comma), la quota del soprassoldo fisso dovuta alla massa mensa (centesimi 10, § 2204) sarà pagata alla mano insieme col soldo.

7. Affinchè gli ospedali militari principali possano comprendere nella *Dimostrazione degli assegni ordinari* mod. 219-*A* anche l'assegno-retta per gli uomini ricoverati nei dipendenti ospedali succursali e nelle infermerie di presidio, le direzioni di questi stabilimenti dovranno partecipare loro, al principio di ciascun mese, il numero delle giornate di ricovero accertate nel mese precedente.

8. Consta al Ministero che i *Preavvisi* mod. 83, da spedire agli ospedali militari per gli uomini che entrano nei luoghi di cura, vengono di frequente trasmessi in ritardo o sono compilati con poca esattezza, omettendosi, ad esempio, per gli aggregati, di segnarvi anche il corpo cui sono effettivi.

Si richiamano perciò le amministrazioni dei corpi alla stretta osservanza delle norme stabilite dal § 1398 del regolamento e si raccomanda la massima precisione nella compilazione dei preavvisi.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **175** — **Cartucce a polvere nera per le società di tiro a segno nazionale**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 3 novembre.

Le cartucce a polvere nera per armi mod. 1870 e 1870/87 di qualsiasi provenienza, fabbricate anteriormente al 1894, le quali rimangono ancora presso la direzione di artiglieria in numero di circa due milioni e mezzo, saranno cedute alle società di tiro a segno, per le esercitazioni regolamentari e per i tiri di prova, al prezzo unitario di lire 0,025, anzichè al prezzo di lire 0,03 stabilito dall'*Atto* 117 del 1894.

Quelle cartucce della suddetta provenienza in cui si verificassero scatti a vuoto, saranno riprese dalle direzioni d'artiglieria e surrogate gratuitamente con altre della stessa provenienza.

Le spese di trasporto occorrenti per tale surrogazione andranno a carico delle società di tiro a segno.

Man mano che le direzioni d'artiglieria effettueranno una distribuzione delle suddette cartucce alle società stesse, ne verseranno l'importo, nel modo che riterranno più economico e conveniente, alla *Società italiana prodotti esplodenti* in Milano.

Il Sottosegretario di Stato — Cesare Tarditi.

N. **176**. — **Nuovi stampati per le amministrazioni dei corpi**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 novembre.

Si avvertono le amministrazioni dei corpi che il *Riassunto della contabilità interna* (mod. 287) e i *Prospetti analitici delle masse* (mod. 289, 290, 299, 300, 320 e 337), in conseguenza delle modificazioni introdottevi, hanno dovuto ora essere ristampati e che, non appena la nuova edizione sia pronta, ne saranno loro trasmessi dal reclusorio militare di Savona alcuni esemplari, affinchè possano farne uso anche per la contabilità interna del trascorso 1° trimestre 1898-99, che dovrà perciò essere definitivamente chiusa e spedita solo dopo ricevuti tali moduli.

Così pure dicasi del nuovo *Prospetto statistico generale delle masse* (mod. 340), il quale è già stato allestito.

I corrispondenti vecchi moduli saranno adoperati solo come minute.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **177**. — **Sottotenenti di complemento che presero servizio, come allievi ufficiali, colla classe 1876** — (Direzione generale leve e truppa). — 4 novembre.

Analogamente a quanto fu disposto negli scorsi anni, questo Ministero ha determinato che i sottotenenti di complemento (eccettuati quelli medici e quelli veterinari) i quali provengono dai militari di 1ª categoria che presero servizio colla classe 1876 in qualità di allievi ufficiali di complemento, siano inviati in congedo illimitato non appena abbiano prestato tre mesi di effettivo servizio, decorrenti dal giorno della loro presentazione al corpo cui furono destinati come sottotenenti di complemento.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **178**. — **Scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 novembre.

1. Durante la prossima stagione invernale avranno luogo, al poligono di Nettuno, due corsi d'istruzione presso la scuola centrale di tiro per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, nelle epoche sottoindicate:

1° corso dal 28 dicembre corrente anno al 30 gennaio 1899;
2° corso dal 4 febbraio al 9 marzo 1899.

2. A frequentare ognuno dei detti corsi saranno comandati 13 capitani — uno di ciascuno dei reggimenti da campagna di corpo d'armata e del reggimento a cavallo al 1° corso, uno di ciascuno dei reggimenti divisionali e di quello da montagna al 2° corso — e 26 tenenti — uno per reggimento — scegliendo tali ufficiali fra i più anziani che non siano già intervenuti ad altri corsi di scuola centrale durante gli ultimi tre anni.

3. Gli ufficiali da inviarsi alla scuola verranno designati dall'ispettore d'artiglieria da campagna e dovranno trovarsi a Nettuno per presentarsi alla direzione della scuola il giorno antecedente a quello d'inizio dei rispettivi corsi.

Ogni ufficiale porterà seco il telemetro, la relativa misura di nastro e il cannocchiale da campagna grande.

4. La direzione dei due corsi sarà affidata al tenente colonnello Recli cav. Giorgio.

Alla direzione della scuola verranno inoltre addetti:

a) Per l'insegnamento teorico pratico i seguenti maggiori d'artiglieria:

Cravarino marchese Alfeo, addetto alla scuola centrale di tiro;

De Medici cav. Edoardo, dell'11° reggimento artiglieria.

Uno dei prefati ufficiali superiori assumerà anche il comando della brigata di servizio.

b) Un capitano da destinarsi, quale segretario della direzione della scuola;

c) Il tenente Bono signor Marco del 4° artiglieria per coadiuvare il tenente Verdiani-Bandi signor Alfredo nel servizio del materiale;

d) Un ufficiale medico ed uno veterinario che saranno destinati dal Ministero.

Uno degli ufficiali subalterni delle batterie comandate alla scuola assumerà le funzioni di aiutante maggiore della brigata e di comandante gli aggregati.

Tutti i predetti ufficiali dovranno trovarsi a Nettuno il giorno 3 dicembre p. v.

5. Pel servizio della scuola sarà costituita in Nettuno una brigata composta di 6 batterie — 3 da 7 e 3 da 9 — ognuna delle quali sarà formata su 4 pezzi, 2 cassoni, 2 carri da trasporto ed 1 fucina. La batteria del 13° artiglieria lascerà però alla sede la fucina e durante la sua permanenza in Nettuno si servirà di una delle due batterie del 18° e 24°.

I reggimenti di artiglieria 1°, 10° e 12° forniranno una batteria da 7 ciascuno, ed i reggimenti 13°, 18° e 24° ne forniranno ciascuno una da 9, tutte coll'organico stabilito pel tempo di pace e colla forza di 60 uomini per le batterie da 9 e di 50 per quelle da 7.

Le batterie del 1° e 18° avranno ciascuna in più un caporale trombettiere; quelle del 10°, 13° e 24° un caporale o soldato scritturale. Colla batteria del 12° si recherà al poligono un furiere maggiore che verrà addetto al comando della brigata.

6. Le batterie porteranno al poligono il materiale costituente la loro dotazione di pace senza munizionamento. Ciascuna batteria sarà inoltre provvista di due bardature complete per cavalli da sella per ufficiali.

7. Le 6 batterie di servizio dovranno giungere a Nettuno il giorno 3 dicembre e vi rimarranno per tutta la durata dei corsi amministrandosi ciascuna per conto proprio.

8. I movimenti di tali reparti si effettueranno per via ordinaria e saranno regolati dai comandanti dei corpi d'armata interessati.

9. Per assicurare il funzionamento dei vari servizi al poligono, vi saranno inoltre comandati per tutta la durata dei corsi:

Un drappello treno composto di un sergente, 4 caporali e 24

soldati del 1° reggimento artiglieria per provvedere ai servizi di guardia al poligono;

Un caporale e 6 soldati telefonisti, dei quali il caporale e quattro soldati saranno comandati dalle brigate d'artiglieria da fortezza 9ª e 10ª e due soldati della 11ª;

Un caporale e due soldati artificieri della 4ª compagnia operai d'artiglieria;

Quattro soldati operai (un tornitore, un limatore e due falegnami) della 2ª compagnia operai d'artiglieria;

Un caporale o caporale maggiore di sanità del 12° artiglieria.

Tutto il predetto personale si troverà a Nettuno il giorno 3 dicembre.

10. Durante i corsi tutti gli ufficiali e gli individui di truppa non effettivi alle batterie saranno da queste presi in aggregazione ed amministrati.

La ripartizione di tal personale tra le varie batterie sarà fatta con apposito ordine del giorno del comando della scuola.

11. Gli ufficiali comandati ai corsi, esclusi quelli del 22° reggimento artiglieria, condurranno seco i cavalli propri (o di carica) e l'attendente. Gli ufficiali del 22° si varranno di cavalli e di soldati tratti dalle batterie di servizio.

Al personale comandato, ufficiali e truppa, durante la loro permanenza in Nettuno sarà corrisposta l'indennità di accantonamento che decorrerà dal giorno successivo a quello del loro arrivo a quel poligono.

Ai cavalli degli ufficiali e di truppa sarà pure corrisposta la razione di accantonamento per tutto il tempo durante il quale rimarranno a Nettuno.

Gli ufficiali che avranno ultimato il 1° corso partiranno per rientrare alle loro sedi il giorno 1° febbraio, quelli del 2° corso il giorno 10 marzo. Le batterie di servizio partiranno da Nettuno per via ordinaria il 12 marzo.

Il comando della scuola potrà però trattenere al poligono la batteria del 13° durante il tempo strettamente necessario a riattare il poligono ed a sistemare i materiali che saranno colà lasciati.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 52ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 novembre.

NOVEMBRE 8. — Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio durante l'anno 1899, *pag.* 439.
» 10. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 439.

CIRCOLARE N. **179**. — **Capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio durante l'anno 1899**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 novembre.

Sono pubblicati i capitoli d'oneri per la fornitura del foraggio durante il venturo anno 1899.

Dovranno provvedersi di tre semplari dei detti capitoli tutti indistintamente i corpi del R. esercito e di uno tutti i distaccamenti, come pure i comandi di brigata e di presidio, ovunque stanziati, rivolgendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, contro pagamento in conto corrente del prezzo di L. 0,55 per ciascuno esemplare.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **180**. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 10 novembre.

Gli ufficiali descritti nell'elenco che fa seguito alla presente Circolare sono ammessi a prelevare un cavallo d'agevolezza presso il reggimento di cavalleria per ciascuno indicato, nella distribuzione generale che avrà luogo il 19 del corrente mese, giusta le norme contenute nell'*Atto* 153 del 1896.

Gli ufficiali che preleveranno detti cavalli non potranno contrarre debito verso il rispettivo conto rimonta, superiore alla somma fissata dall'*Atto* succitato.

In conseguenza, allorquando, scaduta la guarentigia, il cavallo sarà definitivamente concesso d'agevolezza, l'ufficiale dovrà versare al suddetto conto la somma eccedente.

Gli ufficiali potranno condurre seco il proprio attendente, il quale sarà considerato come in viaggio per ragioni di servizio.

I corpi cui appartengono gli ufficiali, ai quali verranno concessi definitivamente cavalli d'agevolezza, dovranno tener presente il disposto del n. 116 dell'*Atto* più volte menzionato.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. d'ordine	Reggimento e corpo cui appartiene l'ufficiale	Grado	CASATO E NOME	Categoria del cavallo
	Presso il reggimento Nizza cavalleria (1°).			
1	Nizza Cav. (1°)	Capitano	Omati Carlo	1ª
2	Cavalleggeri Guide (19°)	Id.	Camurati Enrico	
3	Comando VII corpo d'arm.	Colonnello	Venini cav. Giulio	
4	14 artiglieria.	Maggiore	Chiola cav. Federico	
5	20 id.	Capitano	Peluso Ferdinando	
6	20 id.	Id.	Guidi Girolamo	
7	Direz. artiglieria Venezia	Id.	Rossi cav. Giuseppe	
1	11 fanteria	Ten. colonnel.	Testa cav. Giulio	2ª
2	77 id.	Maggiore	Bosio cav. Alessandro	
	Presso il reggimento Piemonte Reale cavalleria (2°).			
1	5 artiglieria	Capitano	Catalano cav. Giuseppe	1ª
2	5 id.	Id.	Resta Nicola	
3	Artigl. montagna	Maggiore	Rapisardi cav. Carlo	
4	Id.	Capitano	Baldioli Giacinto	
5	Id.	Id.	Fabre Emilio	
6	Id.	Tenente	Rossi Paolo	
7	Id.	Id.	Mantovani Antonio	
8	Id.	Id.	D'Angelo Michele	
1	6 bersaglieri	Maggiore	Marchetti cav. Adolfo	2ª
2	6 id.	Id.	Maggiolini-Scarampi cav. Alessandro	
3	6 id.	Id.	Golini cav. Celestino	
4	23 fanteria	Id.	Bertoni cav. Ubaldo	
5	24 id.	Colonnello	Pezzani nob. Girolamo	
6	45 id.	Maggiore	Rolando cav. Chiaffredo	
7	45 id.	Id.	Camerini cav. Aristide	
1	91 fanteria	Maggiore	Derossi cav. Carlo	3ª

Presso il reggimento Savoia cavalleria (3°).

1	Com. corpo S.M.	Capitano S. M.	De Lutti cav. Vittorio	
2	22 artiglieria	Capitano	Fichera Alberto	
3	24 id.	Id.	Martinez cav. Francesco	
4	Comando artigl. Messina	Maggiore	Gennaro cav. Salvatore	1ª
5	Id.	Capitano	Bandini Enrico	
6	73 fanteria	Colonnello	Porpora cav. Francesco	
1	10 bersaglieri	Maggiore	Miozzi cav. Carlo	
2	15 fanteria	Id.	De Donato cav. Francesco	
3	39 id.	Id.	Tampelli cav. Vito	2ª
4	75 id.	Id.	Belli cav. Edoardo	
5	Brigata Savona	Cap. fant. A. C.	Faconti Alfredo	
1	49 fanteria	Maggiore	Campisi Giovanni	3ª

Presso il reggimento Genova cavalleria (4°).

1	Genova cav. (4°)	Capitano	Appiotti Ezio	
2	Id.	Id.	Pareti Gaetano	
3	Id.	Id.	Vinci Carlo	
4	Id.	Tenente	Corsi Romolo	1ª
5	Id.	Id.	Pirandello Aristide	
6	Artigl. montagna	Capitano	Fassini-Camossi Paolo	
7	Id.	Tenente	Torella Giuseppe	
8	Id.	Id.	Donini Pier Luigi	
1	28 fanteria	Capitano A. M.	Guglielmini-Ceresa Serafino	2ª

Presso il reggimento lancieri di Novara (5°).

1	Comando div. Firenze	Ten. col. S. M.	De la Forest de Divonne cav. Enrico	
2	Id.	Capitano S. M.	Caserta Cristinziano	
3	Comando div. Livorno	Id.	Guerrini Domenico	
4	1° artiglieria	Capitano	Novelli Corrado	1ª
5	7 id.	Maggiore	Sabbatini cav. Ricciardo	
6	19 id.	Capitano	Casella cav. Alfredo	
7	19 id.	Id.	Tamburrini Domenico	
8	Comando div. Livorno	Id.	Fiastri Giulio	

1	3 genio	Maggiore	Marantonio cav. Enrico	
2	67 fanteria.	Id.	Finelli cav. Eugenio	
3	68 id.	Ten. colonn.	Ciatti cav. Bartolomeo	2ª
4	68 id.	Maggiore	Bartoli cav. Vincenzo	
5	68 id.	Tenente A. M.	Angeleri Carlo	
6	Direz. commis. VIII corpo d'ar.	Ten. colonn. commiss.	Alessandri cav. Arturo	
1	67 fanteria	Ten. colonn.	Corsi nob. Carlo	3ª

Presso il reggimento lancieri di Aosta (6°).

1	5 artiglieria	Capitano	Zerbi Giuseppe	
2	11 id.	Maggiore	De Medici cav. Edoardo	
3	Artigl. montagna	Capitano	Pizzolato Vittorio	
4	Id.	Id.	Castagnola Giovanni	
5	Id.	Tenente	Arzani Annibale	1ª
6	Id	Id.	Golzio Alberto	
7	Comando artigl. Alessandria	Capitano	Groppo Achille	
8	2 alpini	Colonnello	Agnesina cav. Enrico	
1	1 alpini	Maggiore	Ratto cav. Giuseppe	
2	1 id.	Capitano	Borzini Attilio	
3	2 id.	Maggiore	Codebò cav. Carlo	
4	3 id.	Ten. colonn.	Comi cav. Enrico	2ª
5	1 fanteria	Maggiore	Castellano cav. Giuseppe	
6	24 id.	Id.	Lajolo cav. Angelo	
7	42 id.	Id.	Butera cav. Gaetano	
1	1 fanteria	Capitano med.	Castello Francesco	3ª

Presso il reggimento lancieri di Milano (7°).

1	Regg. lancieri Milano (7°)	Capitano	Marcon Parisio	
2	Id.	Tenente	Tortorella Alberto	
3	Comando V corpo d'arm.	Capitano S. M.	Negri Giulio	
4	Divisione milit. Piacenza	Ten. colonn.	Toscani cav. Giovanni	1ª
5	Presidio Spezia	Capitano S. M.	Abati Emilio	
6	15 artiglieria	Maggiore	Galliano cav. Camillo	
7	1ª brig. art. fort.	Id.	Tilli cav. Vincenzo	
8	Id.	Sottotenente	Zanchi Gino	

1	3 genio	Tenente	Silipigni Giacomo	
2	1° granatieri	Maggiore	Bassi cav. Ugo	2ª
3	36 fanteria	Id.	Panceri cav. Erminio	
4	85 id.	Id	Grassi cav. Giuseppe	
1	Com. brig. gran. Sardegna	Capitano A. C.	Arena Alfredo	3ª
2	Distretto Parma	Colonnello	Tanfani nob. Francesco	

Presso il reggimento lancieri di Montebello (8°).

1	Comando d.v. Brescia	Capitano S. M.	Zaccone Vittorio	
2	16 artiglieria	Capitano	Scarano Giuseppe	1ª
3	16 id.	Id.	D'Amico Giuseppe	
4	1ª brig. art. fort.	Id.	Oppizzi Italo	
1	5 alpini	Maggiore	Francia cav. Carlo	
2	90 fanteria	Tenente col.	Carelli cav. Alfonso	2ª
3	90 id.	Capit. medico	Pizzocaro Clemente	

Presso il reggimento lancieri di Firenze (9°).

1	Comando div. Novara	Ten. col. S.M.	Scalfi cav. Lorenzo	
2	Id.	Capitano S. M.	Negri dei conti di Lamporo nobile Pietro	
3	9 artiglieria	Capitano	Avezza Giuseppe	1ª
4	9 id.	Id.	Zirilli cav. Salvatore	
5	11 id.	Id.	Sachero cav. Giacinto	
6	Comando art. Alessandria	Maggiore	De-Angelis cav. Edoardo	
1	Direzione genio Torino	Colonnello	Momo cav. Carlo	
2	5 alpini	Maggiore	Carpi cav. Vittorio	
3	2 bersaglieri	Capitano A. M.	Rosso Renato	2ª
4	58 fanteria	Maggiore	Schenoni cav. Angelo	
5	58 id.	Id.	Cantù cav. Angelo	
6	91 id.	Tenente col.	Verna cav. Francesco	
7	92 id.	Maggiore	Garelli cav. Marco	
1	1 fanteria	Capitano A. M.	Malatesta Guido	3ª
2	91 id.	Maggiore	Rostagno Giacinto	

Presso il reggimento lancieri Vittorio Emanuele (10°).

1	18 artiglieria	Capitano	Gorini Alessandro	
2	18 id.	Id.	Rani Emilio	
3	24 id.	Ten. colonn.	Frontini cav. Cesare	
4	24 id.	Tenente	Silvati Enrico	1ª
5	Direz. offic. costr. artigl. Napoli	Capitano	Terracina-Coscia cav. Antonio	
6	Id.	Id.	Di Fiore cav. Edoardo	
7	79 fanteria	Colonnello	De-Capitani cav. Carlo	
1	79 fanteria	Tenente col.	Mazzoli cav. Domenico	
2	79 id.	Capitano	Pedroli Claudio	
3	94 id.	Colonnello	Borzino cav. Corrado	2ª
4	94 id.	Ten. colonn.	Mandile cav. Luigi	
5	Ospedale princ. Napoli	Magg. med.	De Falco cav. Andrea	
1	73 fanteria	Capitano med.	Barletta Salvatore	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Foggia (11°).

1	Cavalleggeri di Foggia (11°)	Capitano	Mungioli Francesco	
2	Id.	Id.	Montesperelli Ottorino	
3	Id.	Tenente	Buccolini Ulderico	
4	10 artiglieria	Capitano	Costantini cav. Eugenio	1ª
5	10 id.	Id.	Basso Luigi	
6	10 id.	Id.	Baumgartner Edmondo	
7	10 id.	Tenente	D'Anna Tommaso	
8	10 id.	Id.	Gagliani Pasquale	
1	10 bersaglieri	Maggiore	Russo cav. Carlo	
2	10 id.	Tenente A. M.	Licomati Carmine	
3	15 fanteria	Id.	Robotti Giuseppe	
4	49 id.	Ten. colonn.	Ameglio cav. Gio. Battista	2ª
5	50 id.	Maggiore	Cao cav. Efisio	
6	88 id.	Id.	Epardi cav. Alfredo	
7	24 artiglieria	Capitano med.	Capobianco Domenico	
1	1° bersaglieri	Maggiore	Resta cav. Roberto	
2	1° id.	Id.	Galli Della Loggia cav. Alfonso	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Saluzzo (12°).

1	Artigl. montagna	Tenente	Tesio Giovanni	1ª
2	Id.	Id.	Pallini Emilio	
3	1ª brig. art. costa	Capitano	Giancale Giacomo	
1	17 fanteria	Tenente colon.	Romano cav. Leopoldo	2ª
2	17 id.	Maggiore	Varriale cav. Edoardo	
3	17 id.	Id.	Carosiello cav. Michele	

Presso il reggimento cavalleggeri di Monferrato (13°).

1	Comando div. Palermo	Capitano S. M.	De Gennaro Francesco	1ª
2	22 artiglieria	Tenente	Bianco Pietro	
1	29 fanteria	Tenente A. M	Stenio Achille	2ª
2	29 id.	Id.	Benvenuti Carlo	
3	30 id.	Ten. colonnelli.	Calleri di Sala cav. Tommaso	
4	30 id.	Maggiore	Poch cav. Ferdinando	
5	30 id.	Id.	Pardi cav. Vincenzo	
6	79 id.	Id.	Pozzi cav. Carlo	
7	94 id.	Id.	Delfino cav. Nicola	
1	1° bersaglieri	Tenente A. M	Di Miceli Giuseppe	3ª
2	30 fanteria	Maggiore	Traina cav. Mario	

Presso il reggimento cavalleggeri di Alessandria (14°).

1	Cavalleggeri di Monferrato (13°)	Tenente	Albertotti Tommaso	1ª
2	Com. corpo S. M.	Capitano S. M	Rostagno Gustavo	
3	Id.	Capitano art.	Ghiron Ernesto	
4	12 artiglieria	Capitano	De Gregori Francesco	
5	18 id.	Maggiore	Marangio cav. Remigio	
6	18 id.	Capitano	Ferrara Ernesto	
7	18 id.	Id.	Gualtieri Nicola	
8	24 id.	Tenente	Del Pozzo Alessandro	
1	Direzione genio Napoli	Capitano	Iervolino Alfonso	2ª
2	23 fanteria	Maggiore	Di Donato cav. Antonio	
3	56 id.	Id.	Don cav. Giovanni	
4	72 id.	Id.	Vaggi cav. Luigi	

Presso il reggimento cavalleggeri di Lodi (15°).

1	Cavalleggeri di Lodi (15°)	Capitano	Bernardi Luigi	
2	Id.	Id.	Dalbuono Gaetano	
3	Id.	Id.	Castello Andrea	
4	Id.	Id.	Rossi-Toesca Alessandro	
5	Id.	Tenente	De Fornera Cesare	1°
6	Comando V corpo d'arm.	Magg. S. M.	De Valle cav. Sebastiano	
7	Comando div. Verona	Ten. colonnel.	Ciancio cav. Giuseppe	
8	Id.	Capitano art.	Montanari Carlo	
1	35 fanteria	Maggiore	Clivio cav. Vittorio	
2	48 id.	Id.	Maudente cav. Carmelo	
3	49 id.	Tenente A. M.	Peretti Alessandro	
4	58 id.	Maggiore	Oro cav. Ernesto	2°
5	58 id.	Capitano med.	Tomba Giuseppe	
6	91 id.	Ten. colonnel.	Rayneri cav. Alberto	
7	91 id.	Capitano A.M.	Tacconi Alessandro	

Presso il reggimento cavalleggeri di Lucca (16°).

1	Cavalleggeri di Lucca (16°)	Colonnello	Alvisi cav. Augusto	
2	Id.	Ten. colonnel.	Prati cav. Carlo	
3	Id.	Maggiore	Amati-Sanchez cav. Enrico	
4	Id.	Id.	Travaglini cav. Alberto	1°
5	Id.	Capitano	De Zigno bar. Alberto	
6	Id.	Id.	Segreto Ercole	
7	Id.	Id.	Caligaris Ranieri	
8	Id.	Sottotenente	Catalano Roberto	
1	3 genio	Tenente	Cervioni Pietro	
2	53 fanteria	Ten. colonnel.	Sagramoso conte Palatino nob. Ugo	
3	53 id.	Maggiore	D'Agata cav. Tommaso	2°
4	53 id.	Capitano A.M.	Maurelli Pietro	
5	53 id.	Tenente A. M.	Bargiani Giuseppe	
6	54 id.	Ten. colonnel.	Prelli cav. Giovanni	
7	90 id.	Maggiore	Campanella cav. Francesco	

Presso il reggimento cavalleggeri di Caserta (17°).

1	Comando II corpo d'arm.	Colonn. S. M.	Goracci cav. Rogiero	
2	Artiglieria mont.	Tenente	Geymonat Giacomo	
3	10ª brig. art. costa	Id.	Colla Edoardo	1ª
4	11ª id. id.	Capitano	Lando Federico	
5	11ª id. id.	Tenente	Garrone Renzo	
6	11ª id. id.	Id.	De Ambrosis Delfino	
7	11ª id. id.	Id.	Campolmi Giovanni	
1	6 bersaglieri	Tenente A. M	Fedele Raffaele	
2	12 id.	Capitano A. M.	Negrotto Michele	
3	11 fanteria	Maggiore	Cerasi cav. Giulio	
4	11 id.	Tenente A. M.	Tommasuolo Francesco	2ª
5	44 id.	Colonnello	Valles cav. Francesco	
6	44 id.	Maggiore	Cesena cav. Carlo	
7	44 id.	Id.	Oro cav. Francesco	
1	12 fanteria	Tenente A. M.	Mazzucco Ettore	3ª
2	12 id.	Id.	Tallarico Michele	

Presso il reggimento cavalleggeri di Piacenza (18°).

1	Cavalleggeri di Piacenza (18).	Maggiore	Ionas cav. Alfredo	
2	Id.	Id.	Forte cav. Giuseppe	
3	Comando divisione Cuneo	Tenente d'art.	Battistone Giuseppe	
4	23 artiglieria	Capitano	Senti Edoardo	1ª
5	Artiglieria mont.	Id.	Regazzi Giuseppe	
6	Id.	Id.	Butta Marco	
7	Id.	Tenente	Barbieri Alfredo	
8	Id.	Id.	Levi Giuseppe	
1	1° alpini	Maggiore	Sibille cav. Calisto	
2	1° id.	Capitano med.	Selavo Luigi	
3	2 id.	Maggiore	Amaretti cav. Enrico	
4	3 id.	Tenente colon	Amerio cav. Felice	2ª
5	1° fanteria	Maggiore	Agliardi cav. Luigi	
6	42 id.	Colonnello	Dubouloz cav. Luigi	
1	2 alpini	Capitano A. M.	Fratino Achille.	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri Guide (19°).

1	Cavalleggeri Guide (19)	Capitano	Vercellana Nicola	1ª
2	1° artiglieria	Tenente	Perazzi Carmelo	
3	1° id.	Id.	Magistri Angelo	
1	Comando div. Perugia	Tenente U. O.	Degli Oddi Gio. Battista	2ª
2	38 fanteria	Maggiore	Paternò cav. Guido	
3	38 id.	Id.	Riccobono cav. Francesco	
4	59 id.	Ten. colonnel.	Garbarini cav. Giacomo	
5	60 id.	Maggiore	Belfiore cav. Domenico	
6	66 id.	Id.	Raucci cav. Alessandro	
7	88 id.	Id.	Diotaiuti cav. Giovanni	
1	Direzione genio Ancona	Ten. colonnel.	Ferrari cav. Giuseppe	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Roma (20°).

1	Comando div. Torino	Capitano S. M.	Coco Francesco	1ª
2	Scuola di guerra	Ten. col. S. M.	Tassoni cav. Giulio	
3	Id.	Maggiore S. M.	Chapperon cav. Alessio	
4	Artiglieria mont.	Ten. colonnel.	Panizzardi cav. Pietro	
5	Id.	Maggiore	Tettoni cav. Adolfo	
6	Id.	Capitano	Busto Lorenzo	
7	Id.	Tenente	Luzzatti Ugo	
8	Direz. officina costr. art. Torino	Capitano	Torretta Alfredo	
1	Comando div. Torino	Capitano fant.	Losano Maurizio	2ª
2	Scuola guerra	Maggiore fant.	Regondi cav. Giuseppe	
3	3 alpini	Maggiore	Gigli cav. Attilio	
4	3 id.	Id.	Zavattari cav. Oreste	
5	3 id.	Tenente U. O.	Fissore di Montaldo Stefano	
6	3 id.	Tenente A. M.	Barbera Paolo	
7	Brigata ferrov. genio	Capitano	Gasca cav. Achille	
1	23 fanteria	Capitano med.	Marras Raffaele	3ª

Presso il reggimento cacalleggeri di Padova (21°).

1	Com. corpo S.M.	Capitano S. M.	Croce Giovanni	
2	Id	Id.	Belvederi cav. Enrico	
3	Comando IX corpo d'arm.	Maggiore	Delmastro cav. Cesare	
4	Comando div. Livorno	Ten. col. S. M.	Garioni cav. Vincenzo	1ª
5	7 artiglieria	Capitano	Pucci Michele	
6	7 id.	Tenente	Minneci Vincenzo	
7	Ispettorato costr. artigl.	Capitano	Cortese Giuseppe	
8	9ª brig. art. costa	Sottotenente	Trisolini Attilio	
1	6 fanteria	Maggiore	Bonacini cav. Emilio	
2	6 id	Capitano med.	Fiorini Fiorenzo	
3	25 id.	Maggiore	Bonifaccio cav. Carlo	2ª
4	25 id.	Id.	Vollaro cav. Giuseppe	
5	26 id.	Id.	Civetta cav. Luigi	
6	68 id.	Id.	Sanna cav. Enrico	

Presso il reggimento cavalleggeri di Catania (22°).

1	Com. corpo S. M.	Magg. S. M.	Salvadori cav. Guido	
2	Id.	Capitano S. M.	Pennella Giuseppe	
3	Id.	Id.	Maccaferri Giulio	
4	Id.	Id.	Diaz Armando	
5	Comando IX corpo d'arm.	Colonn. S. M.	Brusati cav. Roberto	1ª
6	Com. div. Roma	Capitano S. M	Petilli Giuseppe	
7	Ispett. armi e mat. dei corpi	Maggiore art	Malavasi cav. Celso	
8	Ispettorato costr. artiglieria.	Maggiore	Corvetto cav. Cesare	
1	3 genio	Tenente	Buffa Giovanni	
2	5 id.	Capitano	Galli Costantino	
3	Ispettorato truppe del genio	Ten. colonnel.	Suchet cav. Gustavo	
4	5 bersaglieri	Id.	Stigliani cav. Camillo	2ª
5	5 id.	Maggiore	Ceccarelli cav. Giorgio	
6	5 id.	Id.	Mambretti cav. Ettore	
7	69 fanteria	Ten. colonnel.	Maroni cav. Terzo	
1	Ministero guerra	Colonn. genio	Marzocchi cav. Claudio	3ª
2	12 fanteria	Maggiore	Rossi cav. Luigi	

Presso il reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

1	Comando VIII corpo d'ar.	Ten. col. S. M.	Angelotti cav. Cleto	1ª
2	9 artiglieria	Capitano	Festa Gaetano	
1	1° genio	Capitano	Bucci Emanuele	
2	21 fanteria	Maggiore	Morozzo della Rocca cav. Alessandro	
3	22 id.	Capitano A. M.	Nigrone Giovanni	2ª
4	35 id.	Colonnello	Garetti cav. Luigi	
5	36 id.	Sottoten. A. M.	Capra Paolo	
6	Direz. commiss. IV corpo d'ar.	Magg. comm.	Magnaghi cav. Ambrogio	
1	1° genio	Capitano	Biancolini Antonio	3ª

Presso il reggimento cavalleggeri di Vicenza (24°).

1	Cavalleggeri di Lucca (16)	Tenente	Avogadro di Collobiano Arborio Ferdinando	1ª
2	8 artiglieria	Capitano	Marchesa Carlo	
3	15 id.	Id.	Bazan Enrico	
4	15 id.	Id.	Setti Alessandro	
1	66 fanteria	Ten. colonn.	Fabozzi cav. Alessandro	2ª
2	85 id.	Id.	Carchero cav. Gio. Battista	
3	85 id.	Maggiore	Giardinelli cav. Antonio	
4	85 id.	Capit. medico	Buccino Tobia	
5	87 id.	Maggiore	Quaglia cav. Giuseppe	
6	87 id.	Id.	Zopegni cav. Achille	
7	87 id.	Tenente A. M.	Massione Giuseppe	

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 53ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 novembre.

NOVEMBRE 16. — Concorso al premio *Riberi* per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 31 marzo 1900, *pag.* 451.
» 16. — Esito dei materiali esuberanti ai bisogni dei distretti militari, *pag.* 452.
» 17. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare, *pag.* 453.
——— Avviso, *pag.* 454.

CIRCOLARE N. **181** — **Concorso al premio *Riberi* per gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina scadente il 31 marzo 1900**. — (Segretariato generale). — 16 novembre.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

PROGRAMMA.

Sulle disposizione più opportune per il rapido trasporto dei feriti dal campo di battaglia nei luoghi di cura e sui mezzi per ottenerlo, tenendo conto delle diverse condizioni del territorio nel quale può svolgersi la guerra.

1. Nessuna memoria, per quanto pregevole potrà conseguire il premio, se l'autore non avrà soddisfatto a tutte le esigenze del programma.

2. Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3. Esse dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana, con caratteri chiaramente leggibili.

4. Potranno concorrere solamente gli ufficiali medici del R. esercito e della R. marina in attività di servizio, in posizione di servizio ausiliario e di riserva. Ne sono però eccettuati i membri dell'ispettorato di sanità militare, e della commissione aggiudicatrice del premio.

5. Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata da una epigrafe, la quale verrà ripetuta sopra una annessavi scheda suggellata, contenente il cognome, il nome, il grado, ed il luogo di residenza dell'autore.

6. Sarà evitata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore, altrimenti questi perderà ogni diritto al conferimento del premio.

24 NOV. 98

7. Verranno soltanto aperte le schede della memoria premiata e delle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre schede saranno abbruciate senza essere aperte.

8. L'estremo limite del tempo stabilito per la consegna delle memorie all'ufficio dell'ispettorato di sanità militare è il 31 marzo 1900; quelle che pervenissero in tempo posteriore sarebbero considerate come non ricevute.

9. La pubblicazione nel *Giornale medico del R. esercito e della R. marina* dell'epigrafe delle memorie presentate al concorso, servirà di ricevuta ai loro autori.

10. Il manoscritto delle memorie presentate al concorso apparterrà di diritto all'ispettorato di sanità militare, con piena facoltà ad esso di pubblicare, per mezzo della stampa, quello della memoria premiata.

L'autore però della memoria premiata è altresì libero di dare, collo stesso mezzo, pubblicità al proprio lavoro, anche emendato e modificato; purchè in questo caso faccia sì che da una prefazione o dal testo del libro si possano conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottivi posteriormente all'aggiudicazione del premio.

Roma, li 16 novembre 1898.

L'Ispettore capo di sanità militare
REGIS.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **182. — Esito dei materiali esuberanti ai bisogni dei distretti militari**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 novembre.

Allo scopo d'impiegare nel miglior modo i materiali delle suppellettili tuttora esistenti in esuberanza presso i distretti militari, e di cui al § 13 della precedente Circolare 110, si avvertono i corpi che, occorrendo loro mobili, arredi, regolamenti, campioni, stoviglie per mense sottufficiali, oggetti di cucina, ed altre robe di proprietà delle masse, prima di procedere all'acquisto, ne potranno far richiesta al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), dopo assunte presso il distretto locale o presso quelli viciniori le necessarie informazioni per assicurarsi che i materiali da richiedere trovinsi fra quelli disponibili dei distretti medesimi.

Il Ministero si riserva poi di disporne la cessione, la quale sarà fatta senza rimborso, salvo per gli oggetti considerati

come vendibili a senso del § 1700 del regolamento d'amministrazione.

I distretti militari provvederanno intanto per la vendita di quei materiali che, per il loro stato d'uso, non si ritengono più suscettibili di un utile servizio, comprendendovi anche i regolamenti di edizione abolita o che si trovano in condizioni tali da non potersi più usare; e faranno pervenire al Ministero, non più tardi della fine del volgente mese, un elenco degli oggetti venduti, o destinati alla vendita, per essere detratti dalle note trasmesse a senso della citata Circolare.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **183**. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare.** — (Segretariato generale). — 17 novembre.

In seguito al risultato del concorso indetto con la Circolare n. 163, sono ammessi al 1° corso della scuola militare, i giovani nominati nello annesso specchio, nel quale sono pure indicate le concessioni di mezze pensioni gratuite per merito personale o per benemerenza di famiglia

Essi dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 24 novembre corrente, e la loro ammissione definitiva resta subordinata al risultato favorevole della visita medica che, a senso del regolamento 10 marzo 1898, sarà loro passata presso detto comando, da apposita commissione sanitaria, il cui giudizio è definitivo ed inappellabile.

Ai giovani predetti verranno fatte le comunicazioni del caso dai comandanti di distretto o corpo, pel cui tramite inoltrarono le domande di ammissione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Distretto cui hanno domicilio o corpo cui appartengono	Media complessiva	Mezza pensione per merito personale	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	Annotazioni
1	Toselli Cesare . .	Distretto Torino. .	15,2015	1	»	Licenza liceale.
2	Zanelli Mario . . .	Id. Massa . .	15,1325	1	1	Licenza liceale.
3	Adami-RossiEnrico	Id. Vercelli .	15,0160	1	»	Licenza liceale.
4	Berardinelli Umb.	10° Bersaglieri . .	14,5340	1	1	Licenza liceale.
5	Santini Domenico .	Distretto Roma . .	14,4840	1	»	Licenza d'istit. tecn. Insc. della cl. 1876, 3ª categoria.
6	Parodi Giuseppe. .	Id. Genova .	14,4015	1	»	Lic. lic. Insc. della cl 1877, 4ª categ.
7	Augelli Adolfo . . .	Id. Catanzar	14,2840	1	»	Licenza d'istit. tecn.
8	Capece-Zurlo Giov.	Id. Modena .	14,0485	1	»	Licenza liceale.
9	Tosi Cesare	Id. Roma . .	14,0340	1	1	Licenza liceale.
10	Boggiano Eugenio	Id. Genova .	13,8175	1	»	Lic. lic. Insc. della cl. 1878, 3ª categ.
11	Cavallero Ottavio .	Id. Alessand	13,7015	1	»	Licenza d'istit. tecn. Insc. della cl. 1876, 3ª categoria.
12	Wolynski Bronislao	Id. Roma . .	13,5840	1	»	Licenza liceal. - Sottotenente di milizia territoriale.
13	Forneris Pietro . .	Id. Torino. .	13,5340	1	»	Licenza liceale.
14	Bono Enrico	Id. Torino. .	13,1985	1	1	Licenza liceale.
15	De Stefani Guido. .	Id. Macerat.	13,0355	1	»	Licenza d'istit. tec Insc. della cl. 1878, 4ª categoria.
16	Pastore Carlo . . .	Id. Torino. .	13,0000	1	»	Licenza d'istit. tecn.
17	Valta Alfredo . . .	Id. Venezia .	12,8985	1	1	Licenza liceale.
18	Giunta Giuseppe . .	Id. Siracusa	12,8515	1	1	Licenza liceale.
19	Bonzani Vittorio. .	Id. Torino. .	12,8175	1	»	Licenza liceale.
20	Costa Ferruccio . .	Id. Padova .	12,6660	1	»	Licenza liceale.

AVVISO

Per norma degli interessati si notifica che la corrispondenza, tanto ufficiale che privata, diretta alle nostre truppe distaccate nell'isola di Creta, dovrà portare il seguente indirizzo:

« *Isola di Creta — La Canea.* »

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 54ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 novembre.

NOVEMBRE 22. — Chiamata alle armi degli inscritti arruolati in 1ª categoria della classe 1878 quali provenienti dai rivedibili di due leve, *pag.* 455.

» 22. — Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nel corpo reale equipaggi in qualità di mozzi, *pag.* 466.

CIRCOLARE N. **184**. — **Chiamata alle armi degli inscritti arruolati in 1ª categoria della classe 1878 quali provenienti dai rivedibili di due leve.** — (Direzione generale leve e truppa). — 22 novembre.

1. Questo Ministero ha determinato che pel dì 12 dicembre p. v. siano chiamati alle armi gli inscritti nati nel 1876 ed arruolati in 1ª categoria nella leva della classe 1878 quali provenienti dai mandati rivedibili di due leve, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, e che, giusta il disposto coll'art. 2 della legge n. 305 del 14 luglio u. s., debbono assumere la ferma di un anno.

2. Il manifesto per la chiamata alle armi sarà conforme all'unito allegato n. 1 e i comandanti di distretto dovranno subito inviarne un competente numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nella rispettiva circoscrizione.

Dello stesso manifesto dovranno contemporaneamente spedire una copia al Ministero (Direzione generale leve e truppa) e una ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai capi di circolo del corpo delle guardie di finanza, compresi nel territorio del distretto.

3. Essendo la chiamata degli inscritti di cui nella presente circolare limitata ad una parte sola della classe, i comandanti di distretto provvederanno perchè, conformemente a quanto è stabilito nel § 23 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* n. 160 del 1896 e n. 17 del 1898), quelli tra gli inscritti predetti che debbono rispondere alla presente chiamata siano intimati a presentarsi mediante *precetto personale* da consegnarsi loro per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

I precetti personali saranno conformi all'allegato n. 2 e verranno, non più tardi del 2 dicembre p. v., spediti con elenco di trasmissione conforme all'allegato n. 3 ai comandanti di stazione

dei carabinieri reali, che ne cureranno la immediata consegna ai titolari.

4. Per accertare che siano chiamati tutti gli inscritti della classe 1878 i quali hanno ora l'obbligo di rispondere, i comandanti di distretto, appena ricevuta la presente circolare, compileranno subito per ogni circondario compreso nella propria circoscrizione un elenco nominativo degli uomini arruolati in 1ª categoria della leva sulla classe 1878 quali rivedibili di due leve, desumendone i dati dagli elenchi modello 12 e 15 del regolamento e indicandovi anche il mandamento e il numero d'estrazione degli uomini stessi; indi trasmetteranno tale elenco ai prefetti o sottoprefetti interessati, affinchè, mettendolo a confronto colle risultanze del registro sommario e delle liste d'estrazione, verifichino se debbano farvisi aggiunte o cancellazioni.

In pari tempo, i comandanti di distretto pregheranno i prefetti e sottoprefetti a comunicar loro il risultato della suindicata verificazione colla massima sollecitudine, e, occorrendo, anche telegraficamente.

5. Gli ufficiali medici comandati ai distretti militari a senso del n. 6 della circolare n. 173 del 3 corrente mese per la chiamata alle armi degli uomini prenotati pei corpi a cavallo e per l'artiglieria da montagna saranno trattenuti presso i distretti onde prestarvi servizio anche in occasione della chiamata indetta colla presente circolare.

6. I comandanti di distretto che non avessero ancora ricevuto dai prefetti e sottoprefetti comunicazioni circa i certificati penali degli inscritti ora chiamati alle armi, ne faranno subito richiesta ai prefetti e sottoprefetti stessi con preghiera di inviarli colla massima sollecitudine.

7. Agli inscritti che trovansi all'estero con regolare autorizzazione può essere dal comandante del rispettivo distretto concessa una dilazione a presentarsi, a mente del § 157 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu stabilito coll'*Atto* 221 del 1894, non essendo ancora decorsi tre mesi dalla chiusura della sessione della leva sulla classe 1878 alla presente chiamata.

8. Agli inscritti di cui nella presente chiamata saranno applicabili le disposizioni contenute nei numeri 7, 9 e nel comma 1°, 2° e 3° del n. 11 della ripetuta circolare n. 173 del 3 andante.

Assegnazione ai corpi.

9. Le assegnazioni ai corpi saranno eseguite in base alle tabelle numeriche che il Ministero si riserva d'inviare a ciascun distretto per mezzo dei comandanti dei corpi d'armata, e tenute presenti le disposizioni dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atti* n. 160 del 1896 e n. 17 del 1898).

Come risulterà dalle menzionate tabelle, gli inscritti di cui nella presente circolare dovranno essere assegnati soltanto a taluni determinati reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri e conseguentemente detti reggimenti, oltre che dai propri distretti di reclutamento, dovranno ricevere reclute anche da altri distretti.

10. Nel caso in cui il numero degli inscritti che si presenteranno alle armi e saranno confermati idonei al servizio militare risulti superiore od inferiore alle quote stabilite nelle tabelle preventive d'assegnazione, i comandanti di distretto, conformemente a quanto è stabilito nel § 40 della istruzione precitata, ripartiranno la eccedenza o la deficienza tra i reggimenti di fanteria di linea in proporzione alle quote rispettive. Le quote pei bersaglieri dovranno invece essere fornite sempre al completo, a meno che, beninteso, manchino gli idonei per esservi assegnati.

Invio ai corpi.

11. L'invio degli inscritti ai corpi sarà fatto il giorno 18 dicembre prossimo, in base agli ordini di movimento, che saranno impartiti a ciascun comandante di distretto.

Disposizioni amministrative.

12. Pel ricevimento e il trattamento degli inscritti e pel loro invio ai corpi i distretti si atterranno alle norme del regolamento d'amministrazione (art. 325 e seg.).

13. L'allegato n. 4 alla presente circolare contiene l'elenco degli oggetti da distribuirsi dai distretti agli inscritti da inviare ai corpi.

14. Gli inscritti presentatisi dopo il termine prefisso senza poter giustificare il ritardo perdono il diritto all'indennità di

trasferta; perciò i distretti avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Nel caso che l'indennità fosse già loro stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; e, qualora si trattasse di somma superiore, pel di più sarà dai distretti chiesto il rimborso ai corpi, cui gli uomini verranno inviati, i quali ne faranno oggetto di addebito agli individui.

Rendiconto delle assegnazioni.

15. Il giorno 19 dicembre p. v. i comandanti di distretto riferiranno a questo Ministero (Direzione generale leve e truppa) sul risultato della presente chiamata, trasmettendo un prospetto numerico dal quale risulti il numero degli inscritti chiamati, di quelli presentatisi ed infine il numero di quelli assegnati a ciascun reggimento.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi degli inscritti arruolati in 1ª categoria della classe 1878 quali provenienti dai rivedibili di due leve.

1. D'ordine del Ministro della guerra pel dì 12 dicembre p. v. sono chiamati alle armi gli inscritti nati nel 1876 ed arruolati in 1ª categoria nella leva della classe 1878 quali provenienti dai mandati rivedibili di due leve a senso degli art. 78 e 80 della legge sul reclutamento e che, giusta il disposto coll'art. 2 della legge n. 305 del 14 luglio u. s., debbono assumere la ferma di un anno.

2. Gli inscritti chiamati sotto le armi che avessero smarrito il foglio di congedo illimitato provvisorio, dovranno sempre presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, li munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

3. I sindaci regoleranno la partenza degli inscritti in modo che, tenuto conto della strada che debbono percorrere, giungano possibilmente a questo distretto nelle ore antimeridiane del giorno predetto.

4. Per nessun titolo verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi e le domande che a tale scopo venissero fatte resteranno prive di risposta.

5. Gli inscritti che si trovano *nei comuni del mandamento in cui ha sede questo distretto militare* dovranno presentarsi a questo comando, col foglio di congedo illimitato provvisorio di cui furono provvisti, nelle *prime ore del mattino* del giorno 12 dicembre p. v. Quelli che si trovano *in comuni di altri mandamenti*, se hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, si presenteranno in tempo opportuno, collo stesso foglio e precetto, al sindaco del *comune in cui si trovano* per

ricevere gli scontrini pel trasporto a tariffa militare; se hanno da trasferirsi per via ordinaria, partiranno senz'altro alla volta di questo comando, in modo da giungervi possibilmente nelle ore antimeridiane del giorno predetto.

6. Gli inscritti che si trovano nei comuni dipendenti da questo distretto militare, ma appartengono per fatto di leva ad un altro distretto, potranno presentarsi, insieme con gli inscritti del comune in cui risiedono, a questo comando o al sindaco del comune di residenza, secondo le norme contenute nel numero precedente.

7. Gli inscritti che si trovano alla sede di questo comando o siano provenienti da altri comuni di questo stesso mandamento riceveranno pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno *12 dicembre*, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al distretto, la indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio e il rimborso delle spese di trasporto sulle ferrovie o per mare. Coloro però che provengano da un comune che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva non potranno ottenere il pagamento delle indennità se non presentano il foglio di congedo illimitato provvisorio, o, in difetto, il foglio di riconoscimento di cui al precedente n. 2, munito del *visto per la partenza* del sindaco del comune in cui gli uomini si trovano.

Gli inscritti i quali, invece di presentarsi a questo comando nelle ore antimeridiane del giorno 12 dicembre p. v., si presentino nelle ore pomeridiane ovvero nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà, non riceveranno l'indennità di trasferta.

8. Coloro che ritarderanno a presentarsi saranno tradotti a questo comando per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

Se il ritardo a presentarsi oltrepassasse i cinque giorni dopo quello stabilito nel presente manifesto, incorreranno nel reato di diserzione e saranno deferiti all'autorità giudiziaria militare; se il ritardo sarà minore di cinque giorni verranno puniti disciplinarmente.

9. Gli infermi dovranno comprovare l'impossibilità di obbedire alla chiamata, trasmettendo a questo distretto militare apposite attestazioni mediche confermate dal sindaco.

Perdurando le infermità, le attestazioni dovranno essere rinnovate di quindici in quindici giorni.

10. Gli inscritti chiamati alle armi che aspirassero al ritardo del servizio come studenti d'università o di istituti as-

similati ad università possono presentare fin d'ora il documento necessario per ottenerlo; e, se non lo facessero prima del giorno fissato per la loro presentazione, hanno l'obbligo di presentarsi come tutti gli altri chiamati, salvo a produrre poi la domanda pel ritardo del servizio, o durante la loro permanenza al distretto al comandante del medesimo, od anche al comandante del corpo al quale fossero stati assegnati.

11. Gli inscritti i quali sono studenti regolari dell'istituto di scienze sociali di Firenze, dell'istituto agrario sperimentale di Perugia e dell'istituto tecnico superiore di Milano potranno ottenere, per tale loro qualità, di essere ammessi a ritardare il servizio a mente dell'art. 120 della legge sul reclutamento, dovendo tali istituti essere considerati assimilati alle università, al pari di quelli indicati nel § 523 del relativo regolamento.

. . . addì . . . . 1898.

Il Comandante del distretto militare.

ALLEGATO N. 2

Comando del distretto militare di . . . . .

Leva sulla classe 1878.

PRECETTO *di presentazione per la chiamata alle armi.*

Il sottoscritto comandante del distretto militare di . . . . . intima all'inscritto di 1ª categoria della classe suddetta (*cognome e nome*), del comune di . . . . . , di presentarsi a questo comando nelle prime ore del mattino del giorno 12 dicembre 1898 per essere, se confermato idoneo per il servizio militare, assegnato e diretto ad un corpo.

Il presente precetto impone al militare chiamato con esso alle armi, l'obbligo di obbedire a tutti gli effetti delle leggi e dei regolamenti militari. In caso di disobbedienza, senza sufficienti motivi, esso sarà dichiarato disertore e come tale punito a termine del codice penale del R. esercito.

. . . addì . . . . . 1898.

Il Comandante del distretto militare

ALLEGATO N. 3

Comando del distretto militare di . . . . .

Leva sulla classe 1878.

Al signor Comandante
della stazione dei carabinieri reali
di . . . . . .

ELENCO degli inscritti arruolati in 1ª categoria della classe 1878 quali provenienti dai rivedibili di due leve chiamati sotto le armi pel giorno 12 dicembre 1898, e dei quali viene trasmesso, per la consegna ai titolari, il precetto di presentazione ai termini del manifesto di chiamata già da questo comando pubblicato.

Avvertenze.

1. Il presente elenco viene trasmesso in duplice copia ed il comandante della stazione dei reali carabinieri a cui viene trasmesso è invitato a provvedere colla maggiore sollecitudine perchè i precetti siano consegnati alla persona dei titolari.

Qualora per l'assenza dei titolari non potessero venire ad essi intimati i precetti, questi saranno rilasciati nella casa di loro abitazione, e, quando ciò non fosse possibile, affissi alla porta dell'abitazione stessa od all'albo pretorio.

Nello stesso tempo il comandante della stazione s'informerà del luogo in cui dimora il titolare del precetto ed immediatamente scriverà al comandante della competente stazione onde informi il detto titolare dell'obbligo che gli incombe di presentarsi al distretto militare di residenza nel giorno indicato nel relativo precetto.

2. Del modo della avvenuta consegna i comandanti di stazione faranno risultare su amendue le copie degli elenchi e cureranno che una di esse copie sia restituita a questo comando di distretto in modo che vi giunga non più tardi del giorno 9 dicembre 1898.

Il Comandante del distretto militare

ALLEGATO N. 4

ELENCO *degli oggetti che debbono essere distribuiti dai distretti agli inscritti.*

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria di linea	Bersaglieri
Asciugatoi	1	1
Berretti guarniti	1	»
Berretti (feltz) con fiocco da bersaglieri	»	1
Borse complete per pulizia	1	1
Camicie di cotone	1	1
Cappotti da fanteria	1	»
Coregge da pantaloni	1	1
Cravatte per collo	1	1
Cucchiai di ferro	1	1
Farsetti a maglia	1	1
Fazzoletti	1	1
Gavette di lamiera piccole	1	1
Giubbe di panno	»	1
Giubbe di tela spinata con sparati laterali (Mod. 1896) con controspallini	1	1
Libretti personali (§ 1778 e 2423 del Regolamento d'amministrazione)	1	1
Mantelline da bersaglieri	»	1
Mutande di tela (basino)	1	1
Pantaloni di panno	1	1
Pantaloni di tela	1	1
Pezzuole per piedi (paia)	1	1
Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	1	1
Scarpe comuni (paia)	1	1
Tazze di latta	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1

AVVERTENZE.

1. I distretti preleveranno gli oggetti di corredo da fanteria o di uso comune dai più vicini depositi di fanteria e gli oggetti d'uso speciale per i bersaglieri (compreso le borse da pulizia) dai più vicini depositi di bersaglieri, che ne effettueranno, occorrendo, la spedizione a grande velocità.

2. I depositi somministreranno a preferenza ai distretti gavette grandi in luogo di quelle piccole e robe di tela color bronzo chiaro, in sostituzione di quelle di tela spinata.

3. Per ogni capo di vestiario sfornito di stellette i distretti ne distribuiranno due di quelle metalliche.

4 I depositi che ne fossero forniti in esuberanza al bisogno potranno somministrare ai distretti robe usate, tenendo presente la circolare litografata 8 settembre 1898, n. 27 (Divisione vestiario).

5 Le robe nuove saranno scelte fra quelle di più antica introduzione.

6. Potranno essere somministrati ai distretti i sacchetti per arnesi fuori d'uso, di proprietà della massa vestiario, quand'anche portino scritti numeri o leggende, considerandoli come ceduti gratuitamente ai distretti stessi e da questi ai corpi cui gli inscritti sono assegnati.

7. I corpi che si trovassero ad avere quantità di robe usate in eccedenza agli ordinari bisogni le utilizzeranno per completare la vestizione degl'inscritti.

8. I reggimenti di fanteria consegneranno i fregi da berretti e da spalline al personale incaricato di ricevere le reclute per essere distribuiti agl'inscritti per conto diretto del corpo; però la spesa d'attaccatura sarà conteggiata a carico delle masse vestiario dei distretti.

N. **185. — Visite mediche dei giovani aspiranti all'arruolamento volontario nei corpo reali equipaggi in qualità di mozzi.** — (Direzione generale leve e truppe). — 22 novembre.

Per facilitare ai giovani che aspirano ad imprendere servizio nella regia marina in qualità di mozzi le pratiche per l'arruolamento volontario ordinario nel corpo reali equipaggi di cui nella circolare n. 162 del 6 ottobre u. s. questo Ministero, in seguito ad accordi presi con quello della marina, determina che i giovani stessi possano essere sottoposti a visita medica non solo presso i distretti militari, come è stabilito nella circolare anzidetta, ma anche presso tutti i comandi di reggimento, e ciò senza che occorra una speciale richiesta delle autorità marittime.

Le menzionate visite saranno eseguite coi criteri indicati nel 3°, 4° e 5° capoverso della circolare n. 162 del 6 ottobre u. s. e le spese di viaggio per l'andata ai corpi e pel ritorno dovranno essere ad esclusivo carico degli aspiranti.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 55ª — 1898 — PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 novembre

NOVEMBRE 25. — Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane ed invio in anticipato congedo di taluni militari, *pag.* 467.

CIRCOLARE N. **186**. — **Invio in congedo illimitato dei militari di 1ª categoria delle classi anziane ed invio in anticipato congedo di taluni militari**. — (Direzione generale leve e truppa). 25 — novembre.

Questo Ministero determina quanto segue circa il congedamento di militari delle classi anziane attualmente alle armi.

1. Colla data del *29 corrente* avranno principio le operazioni per l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1875 con ferma di tre anni, di tutte le armi, corpi e specialità;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti o designati per la ferma di due anni, appartenenti all'artiglieria da campagna e a cavallo, compreso il treno di amendue le specialità, ed all'artiglieria da montagna;

c) dei militari di 1ª categoria ascritti alla classe 1877, di qualunque ferma, quali provenienti da leve anteriori come omessi, renitenti ecc., che nel corrente anno abbiano compiuto o compiano il 39° anno di età.

2. Il congedamento dei militari predetti avrà luogo colle norme seguenti:

a) i reggimenti di cavalleria, d'artiglieria da campagna ed a cavallo eseguiranno il congedamento ripartendolo nei giorni 29 e 30 corrente.

b) i reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri, le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza ed i reggimenti e la brigata ferrovieri del genio effettueranno il congedamento a cominciare dal 1° dicembre p. v., regolando le partenze in modo da ripartirle nei giorni 1, 2, 3 e 4;

c) i reggimenti alpini ed il reggimento d'artiglieria da montagna eseguiranno il congedamento, giusta gli ordini che saranno dati dai comandi di corpo d'armata a partire dal giorno 29 corr. predetto;

d) le compagnie di sanità e di sussistenza, la scuola ed istituti militari effettueranno il congedamento a norma delle

disposizioni che saranno impartite dai rispettivi comandi di corpo d'armata, i quali ne stabiliranno la data in relazione alle speciali esigenze di servizio che nei singoli casi potranno verificarsi;

e) le compagnie operai d'artiglieria e gli altri corpi e reparti non tassativamente indicati nella presente Circolare eseguiranno il congedamento sotto la data 1° dicembre.

3. Collo stesso giorno 1° dicembre e successivamente saranno inviati in congedo illimitato per anticipazione i militari della classe 1877 e quelli giunti alle armi colla stessa classe, di qualunque ferma ed arma, dei quali sia stato accertato il titolo al congedamento anticipato in base alle disposizioni di cui ai §§ 692 e 693 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento ed alla Circolare 1° maggio 1892, n. 29, sempre che abbiano compiuto gli otto mesi di servizio all'uopo prescritti.

I comandanti di corpo faranno subito nota questa disposizione ai loro dipendenti, affinchè quei militari, cui essa interessa, possano compiere in tempo, ove già non lo abbiano fatto, tutte le pratiche occorrenti a comprovare il loro titolo per l'invio in anticipato congedo.

4. Le operazioni di licenziamento saranno compiute secondo le norme dell'art. 225 e seguenti del regolamento d'amministrazione e le disposizioni del Capo XXVII (sezione 1ª) del regolamento sul reclutamento e del Capo XVII della correlativa Istruzione complementare (quale fu modificata dagli *Atti* 198 del 1891, 50 e 204 del 1892 e 180 del 1895) in quanto tali disposizioni non siano contrarie a quelle precitate del regolamento d'amministrazione, ed osservate, quanto al rilascio del foglio di congedo e dell'attestazione per l'elettorato politico, le norme stabilite con gli *Atti* 87 e 145 del 1894, e le tabelle di reclutamento e di mobilitazione del 1° aprile 1898 colle varianti 1° agosto successivo, per i trasferimenti occorrenti per la sistemazione della forza in congedo, conforme le tabelle di mobilitazione anzidette.

Stimasi poi opportuno di avvertire che quanto è stabilito dal § 530, comma secondo, della Istruzione complementare summenzionata pei corpi in esso indicati, deve ora intendersi applicabile anche a tutti gli altri corpi e specialità. Pertanto, la disposizione di cui è oggetto il detto comma dovrà essere applicata a riguardo di tutti i congedandi, apponendo sul rispettivo foglio di congedo, nel modo dal comma stesso indicato, l'indicazione del corpo e della località ove il militare,

pel distretto cui appartiene, deve presentarsi in caso di richiamo alle armi, conforme le vigenti tabelle di mobilitazione (Parte II), tenuto beninteso presente quanto è stabilito nei numeri 5 e 6 delle avvertenze generali che precedono le tabelle medesime.

5. I militari congedandi, i quali, già residenti all'estero, rimpatriarono per adempiere agli obblighi di leva, debbono, se ne facciano domanda, essere avviati all'estero a cura delle autorità militari dalle quali sono congedati.

All'uopo, se il congedando deve recarsi all'estero per via di terra, sarà per lui considerato come comune di destinazione quello in cui trovasi la stazione ferroviaria di confine, nella quale egli dovrà cominciare il viaggio per l'estero. Se, invece, deve recarsi all'estero per via di mare, egli sarà avviato al porto d'imbarco più conveniente, e se la linea di navigazione, ch'egli deve percorrere è servita dalla Società di Navigazione generale italiana o dalla Società di Navigazione generale « La Veloce » (*Atto* 624 della Raccolta delle disposizioni in vigore) il congedando sarà pel percorso marittimo munito dello scontrino mod. F^{bis}, affinchè possa fruire della tariffa ridotta pel viaggio in 3ª classe sui piroscafi di dette Società.

A quei congedandi pei quali consti in qualunque modo al comandante di corpo l'*indigenza*, sarà rilasciata la dichiarazione d'indigenza nei casi, nella forma e per gli effetti di cui ai numeri 2, 4 e 5 lettera *b*) della Circolare n. 97 del 16 maggio u. s.

I militari congedandi dovranno essere avvertiti che ottenendo di recarsi all'estero, non dovranno indossare alcuno degli oggetti della divisa militare che sia loro lasciato all'atto del congedo, per effetto del § 1789 del *Regolamento d' amministrazione*.

6. I militari che fossero stati arruolati mentre si trovavano a domicilio coatto, dovranno, giusta il § 939 del regolamento sul reclutamento, essere diretti al loro distretto militare perchè li avvii al proprio comune.

In tale occasione i corpi, nel fare ai prefetti o sottoprefetti la notificazione del congedamento prescritta dal paragrafo anzidetto, faranno loro conoscere altresì se ai detti militari fu o non fu rilasciata la dichiarazione di buona condotta.

7. Agli effetti del § 106 dell'Istruzione sulle matricole, per quanto riguarda il computo dell'interruzione di servizio, deve intendersi che la data di congedamento sia per tutti i militari delle classi anziane suindicati quella del 29 novembre corrente

8. All'atto dell'invio in congedo i comandanti di corpo non promuoveranno sergenti i migliori caporali maggiori, secondo sarebbe prescritto dal § 22 del regolamento sullo stato dei sottufficiali 15 maggio 1884, ma si limiteranno a dichiararne l'idoneità con apposita annotazione sul foglio di congedo, nonchè sulla parte F del foglio matricolare.

9. Qualora fra i militari già renitenti ascritti alle classi da congedarsi ve ne fossero taluni che risultassero condannati per il reato di renitenza e non ancora ammessi alla amnistia, dovranno subito i comandanti di corpo farne oggetto di apposita comunicazione al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario di leva, non chè al procuratore del Re del circondario medesimo, affinchè sia promossa con sollecitudine la declaratoria circa la loro ammissione alla amnistia concessa col R. Decreto del 3 marzo 1898 n. 42.

10. I movimenti di cui alle lettere *a) b) e)* del n. 2 e quelli di cui al n. 3 saranno effettuati per cura dei comandanti di presidio, i quali prenderanno con le autorità ferroviarie locali gli opportuni accordi colla maggiore possibile anticipazione.

I movimenti di cui alle lettere *c) d)* del n. 2 saranno stabiliti dai comandanti di corpo interessati a seconda delle istruzioni che riceveranno dai comandanti di corpo d'armata.

11. Gli uomini da inviarsi in congedo dovranno, come è detto nel § 1784 del citato regolamento d'amministrazione, da tutti i corpi e specialità sopraindicate, essere mandati direttamente alle case loro, e a senso di quanto è stabilito dall'articolo 227 di detto regolamento, dovranno loro essere corrisposte le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto per ferrovia e per mare fino al comune di residenza, purchè tale comune sia in un mandamento differente da quello in cui il corpo ha sede.

Il pagamento dei trasporti tanto per ferrovia che per mare verrà fatto all'atto in cui si effettua il trasporto, tenute presenti le norme contenute nel precitato articolo 227.

12. I trasporti per mare saranno eseguiti tutti con piroscafi postali.

I corpi interessati comunicheranno telegraficamente con la maggiore possibile anticipazione ai comandanti militari di stazione delle località corrispondenti ai porti d'imbarco, la forza e la destinazione dei drappelli che devono seguire la via di mare.

13. Per quanto riguarda l'accompagnamento dei drappelli si richiama in modo speciale l'attenzione delle competenti autorità militari sull'esatta osservanza delle prescrizioni date

dall'articolo 20, libro II, del regolamento pel servizio territoriale.

Inoltre, sebbene già vi si sia accennato nel n. 4, si stima opportuno di richiamare l'attenzione su quanto è detto nel già citato *Atto* n. 87 del 1894 circa i vincoli disciplinari ai quali i congedati continuano ad essere soggetti fino a tanto che non abbiano presentato al sindaco pel *visto* il loro foglio di congedo, e sull'ordine formale dato al n. 4 di detto *Atto*, di avvertire di tali loro obblighi i militari all'atto del congedamento.

14. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè durante il periodo dei trasporti ferroviari dei congedandi, faccia servizio presso ogni comando militare di stazione ferroviaria anche un ufficiale medico, per visitare i congedandi di passaggio ammalati, ed impedire, occorrendo, il proseguimento del viaggio a coloro che non fossero in grado di sopportarlo.

I comandanti stessi disporranno inoltre che i drappelli dei congedandi siano, durante il viaggio, sottoposti ad attiva sorveglianza da parte degli ufficiali e graduati che li accompagnano.

I capi drappello debbono durante il viaggio vigilare a che le varie squadriglie scendano alle stazioni corrispondenti ai documenti di viaggio di cui vennero fornite o nelle stazioni di diramazione in cui debbono cambiare treno e direzione del viaggio.

15. Effettuati i congedamenti di cui nella presente circolare, i comandanti dei corpi trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) *due* prospetti nel primo dei quali sarà indicato il numero dei congedati delle classi anziane distinti per classi e per gradi; nel secondo il numero di quelli di cui è oggetto il numero 3.

I comandanti di corpo d'armata riferiranno poi sommariamente al Ministero (Segretariato generale) sul modo come si sarà effettuato il congedamento, sugli inconvenienti eventualmente riscontrati e facendo, se del caso, le proposte per evitarli in avvenire.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 36ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 novembre.

NOVEMBRE 24. — Impianto dei ruoli alfabetici modello 71 *A* per gli uomini di truppa sotto le armi, *pag.* 473.
» 24. — Esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili, *pag.* 474.
» 25. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare, *pag.* 474.
» 25. — Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1869, *pag.* 475.
» 25. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria, *pag.* 476.
» 25. — Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1898 hanno compiuto il 39° di loro età, *pag.* 476.
——— Avviso. — *Rivista militare italiana* per l'anno 1899, *pag.* 477.
——— Avviso. — *Giornale militare e Bollettino ufficiale delle nomine* per l'anno 1899, *pag.* 478.

CIRCOLARE N. **187**. — **Impianto dei ruoli alfabetici modello 71 *A* per gli uomini di truppa sotto le armi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 24 novembre.

In seguito alle innovazioni apportate dal nuovo regolamento d'amministrazione, questo Ministero, all'intento di ottenere uniformità di criterio nell'impianto dei ruoli alfabetici momodello 71-*A* i quali, pur avendo scopi amministrativi, sostituiscono anche agli effetti matricolari la rubrica alfabetica modello 71, prescrive quanto appresso:

1. I ruoli alfabetici modello 71-*A* per gli uomini di truppa sotto le armi, dovranno essere impiantati da tutti i corpi del regio esercito, a cominciare dagli uomini che verranno sotto le armi colla classe 1878 con le norme contenute nel regolamento d'amministrazione e nelle avvertenze al modello stesso.

2. Per gli uomini sotto le armi appartenenti alle classi precedenti, potrà essere lasciata sussistere la rubrica alfabetica modello 71 prescritta dal § 84 della istruzione per le matricole; nulla però dovranno mutare quei corpi i quali, considerando questa abolita, al seguito della pubblicazione del detto regolamento, abbiano già impiantato, per tutti gli uomini sotto le armi, il nuovo ruolo alfabetico modello 71-*A*.

3. Come risulta dal § 2 delle avvertenze al modello in parola, dovrà farsi un solo ruolo complessivo per gli uomini sotto le armi appartenenti a classi congedate; tale ruolo sarà impiantato sotto la data del 1° gennaio 1899.

4. I distretti, non avendo permanentemente forza sotto le armi, non dovranno tenere il ruolo modello 71 A. Si fa eccezione però per il distretto di Roma il quale dovrà impiantarne uno complessivo sotto la data del 1° gennaio 1899 per i sottufficiali ad esso effettivi di cui nel § 2392 del regolamento d'amministrazione

5. Gli istituti di educazione militare terranno due ruoli distinti, uno per il personale di governo e l'altro per gli allievi: l'uno e l'altro saranno impiantati sotto la data del 1° gennaio 1898. Gli stabilimenti militari di pena, nell'impianto del detto ruolo, che faranno pure alla data del 1° gennaio 1898, si atterranno alle norme contenute nel § 2842 del regolamento d'amministrazione.

Il Ministro. — A. Di San Marzano.

N. **188**. — **Esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 24 novembre.

A senso della circolare n. 160 del corrente anno, con la quale furono indetti gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti contabili il Ministero determina che l'esame scritto abbia luogo il giorno 14 dicembre 1898.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **189**. — **Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare**. — (Segretariato generale). — 24 novembre.

In seguito al risultato del concorso indetto colla circolare 163 del corrente anno, sono ammessi al 1° corso della scuola militare i giovani nominati nel seguente specchio nel quale sono pure indicate le concessioni di mezze pensioni gratuite per merito personale o per benemerenza di famiglia.

Essi sono già stati direttamente avvertiti di presentarsi al comando della scuola il giorno 27 corrente, e la loro ammissione definitiva resta subordinata al risultato favorevole della visita medica che, a senso del regolamento 10 marzo 1898, sarà loro passata presso detto comando, da apposita commissione sanitaria, il cui giudizio è definitivo ed inappellabile.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Distretto cui hanno domicilio o corpo cui appartengono	Media complessiva	Mezza pensione per merito personale	Mezza pensione per benemerenza di famiglia	Annotazioni
1	Rossi Adolfo . . .	Distretto Alessand.	12,4645	1	»	
2	Zini Gianfrancesco	11° bersaglieri . . .	12,4325	1	»	
3	Briola Angelo . . .	Distretto Genova .	12,4175	1	1	
4	Primiceri Annibale	Id. Barletta .	12,3340	1	1	
5	Scanni Federico . .	Id. Bari . . .	12,3000	1	»	
6	Nastri Beniamino .	Id. Modena .	12,2485	1	»	
7	Russo Filippo . . .	Id. Palermo .	12,2160	1	»	
8	Ferlenghi Guido . .	Id. Parma . .	12,0515	1	1	
9	Garneri Annibale .	Id. Genova .	11,9160	1	»	
10	Grossi Tullio	Id. Napoli . .	11,4000	1	1	
11	Benzi Giuseppe . .	Id. Alessand.	11,3485	1	»	
12	Rossi Michele . . .	11° bersaglieri . . .	11,2645	1	1	
13	Coardi di Carpenet to Alfonso.	Distretto Torino . .	11,2000	1	»	
14	Aggazzotti Camillo	Id. Modena .	10,6000	1	»	

N. **190. — Passaggio alla milizia mobile dei militari di 1ª e di 2ª categoria della classe 1869.** — (Direzione generale leve e truppa). — 25 novembre.

Visti gli articoli 125 e 127 del testo unico della legge sul reclutamento, questo Ministero determina che, col giorno 15 dicembre p. v., facciano passaggio alla milizia mobile i militari di 1ª e di 2ª categoria della classe 1869 ad eccezione:

1° dei militari appartenenti alle compagnie operai d'artiglieria;

2° dei militari (non sottufficiali) appartenenti all'arma dei carabinieri reali;

3° dei militari (non sottufficiali) già appartenenti alla cavalleria e stati trasferiti ai reggimenti d'artiglieria e genio.

I passaggi saranno eseguiti con le norme di cui al capo XXIX del regolamento sul reclutamento del 2 luglio 1890.

Saranno pure tenute presenti, per la parte in cui sono ancora applicabili, le istruzioni contenute nell'ultimo comma della Circolare n. 157 del 1896.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **191**. — **Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria**. — (Direzione generale leve e truppa). — 25 novembre.

Visti gli articoli 125 e 127 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito e considerato che, col 31 dicembre del corrente anno, deve cessare l'ascrizione alla milizia mobile dei militari di 1ª e 2ª categoria delle classi di leva 1863, 1864 e 1865, che fu protratta per effetto dell'art. 2 della legge 28 giugno 1891, n. 316, questo Ministero determina che, col 15 dicembre p. v., gli uomini appartenenti alle dette classi e categorie facciano passaggio alla milizia territoriale, qualunque sia l'arma alla quale appartengano.

I passaggi saranno eseguiti con le norme di cui al capo XXX del regolamento sul reclutamento 2 luglio 1890, tenendo anche presenti le istruzioni contenute nella circolare n. 10 del 1896, salvo per ciò che riguardava la situazione graduale numerica modello n. 89, di cui è cenno nel numero 4°.

Con l'occasione si avverte sin d'ora che, in applicazione dell'art. 135 del citato testo unico, questo Ministero si riserva di disporre pel passaggio, nel venturo giugno, alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1866, e dei militari di 1ª categoria della classe 1869 (non sottufficiali) appartenenti ai carabinieri reali, od all'artiglieria e genio, quali provenienti dall'arma di cavalleria; e contemporaneamente verrà effettuato anche il passaggio all'artiglieria e genio della classe anziana (1871) di cavalleria.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **192**. — **Congedo assoluto ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria che nell'anno 1898 hanno compiuto il 39° di loro età**. — (Direzione generale leve e truppa). — 25 novembre.

Visto l'art. 1° del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, questo Ministero dichiara che, col 31 dicembre p. v., spetta il congedo assoluto a tutti i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria nati nell'anno 1859, a qualunque classe di leva siano stati ascritti.

Dovranno pertanto essere prosciolti da ogni obbligo di servizio anche coloro, sia sotto le armi, sia in congedo illimitato, i quali si trovino ascritti a classi tuttora appartenenti all'esercito permanente o alla milizia mobile, purchè risulti che siano nati nel 1859; salvo per quelli sotto le armi il disposto del § 952 del regolamento sul reclutamento.

Le norme da seguirsi in questi congedamenti sono quelle stabilite nella sezione seconda del Capo XXVIII del regolamento stesso, e saranno al riguardo osservate anche le disposizioni contenute nel n. 3 della circolare n. 10 del 1896.

Il Ministro. — A. Di San Marzano.

AVVISO

***Rivista Militare Italiana* per l'anno 1899.** (*Si pubblica due volte al mese*).

Il prezzo d'associazione alla *Rivista militare italiana* è, pel venturo anno 1899, stabilito per i comandi, corpi ed uffici militari, biblioteche militari, sale di convegno dei signori ufficiali e sottufficiali e pei militari del Regio esercito in attività di servizio, le cui domande di abbonamento siano fatte per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, in lire 12 per l'intera annata, lire 7 per semestre e lire 4 per trimestre. I detti comandi, corpi ed uffici ne riceveranno addebito dal predetto ufficio d'amministrazione di personali militari vari nel 3° trimestre 1898-99, colle stesse norme indicate pel *Giornale militare*.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio sono invitati a notificare quanto sopra agli ufficiali dipendenti ed a mandare pel 10 dicembre prossimo le richieste di associazione all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, compilate in conformità del modulo *A*, di cui nell'*Atto* 234 della *Raccolta* del *Giornale militare*, con l'avvertenza che gli ufficiali debbono essere indicati nominativamente.

Nelle anzidette richieste saranno comprese anche quelle per le sale di convegno degli ufficiali e sottufficiali.

Per la stessa epoca dovranno essere pure inviate le richieste per le biblioteche militari.

I corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio degli ufficiali.

I signori ufficiali in attività di servizio ed in congedo del Regio esercito e della Regia marina che desiderano ricevere personalmente le dispense della *Rivista militare italiana* dovranno associarsi direttamente inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale in lettera affrancata o con cartolina vaglia. Per queste associazioni personali il prezzo, comprese le spese postali pel regno è di lire 15 per l'intera annata, lire 9 per semestre e lire 5 per trimestre.

In occasione di variazioni negli associati e di cambiamento di residenza, il corpo od ufficio cui l'associato apparteneva ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari colla trasmissione dell'elenco modulo *B* stabilito dal mentovato *Atto* 234; come pure al medesimo ufficio si rivolgerà per qualsiasi reclamo riferentesi alla detta associazione.

AVVISO

Giornale militare e *Bollettino ufficiale delle nomine* per l'anno 1899.

Le domande di associazione al *Giornale militare* ed al *Bollettino ufficiale delle nomine* per l'anno 1899, saranno dai corpi comandi ed uffici militari dirette all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, non più tardi del 5 dicembre venturo, compilate giusta il modulo A di cui all'*Atto* 234 della *Raccolta* del *Giornale militare*, attenendosi alle disposizioni contenute nell'*Atto* 231 del 1896.

Il prezzo complessivo di tale pubblicazione è fissato in lire 8 ciascuna copia, e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne darà direttamente addebito in conto corrente ai corpi, comandi ed uffici nel 3° trimestre 1898-99 senza che occorra per parte dei medesimi la trasmissione della nota di operazione n. 317 del catalogo.

Per le varianti da farsi agli indirizzi del *Giornale militare* e del *Bollettino* a causa di cambi di residenza, di corpo, ecc., che possono verificarsi durante l'anno, i corpi si atterranno alle prescrizioni all'uopo stabilite nel summentovato *Atto* 234.

Così pure per qualsiasi reclamo per non ricevimento delle dispense o per ritardata od erronea spedizione del *Giornale*

o *Bollettino*, i corpi rivolgeranno apposito avviso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, il quale disporrà presso l'editore per il sollecito corso delle domande.

L'editore del *Giornale militare* è autorizzato ad accogliere le domande particolari di associazione al *Giornale* e *Bollettino* al prezzo di lire 12 la copia, compresa l'affrancatura postale pel regno e a questa pubblicazione possono quindi associarsi direttamente coloro che desiderano riceverla personalmente, inviando anticipatamente all'editore l'intero importo con vaglia postale in lettera affrancata, nello stesso modo che si pratica per le associazioni a qualsiasi periodico.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 57ª **1898** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 dicembre.

NOVEMBRE 30. — Norme per la esecuzione delle disposizioni impartite coll'*Atto* 236 circa la destinazione degli ufficiali di milizia territoriale, *pag.* 481.
DICEMBRE 1°. — Esami di idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari, *pag.* 482.
» 1° — Nuovo contratto per i trasporti militari extraferrovia, *pag.* 483.
» 1° — Compilazione dei quadri di avanzamento dei militari di truppa, *pag.* 485.

CIRCOLARE N. **193 — Norme per la esecuzione delle disposizioni impartite coll'*Atto* 236 circa la destinazione degli ufficiali di milizia territoriale.** — (Segretariato generale). — 30 novembre.

1. I trasferimenti da uno ad altro corpo necessari per l'applicazione dell'*Atto* 236 non verranno eseguiti, dalle autorità interessate, se non dopo pubblicato l'*Annuario militare* (vol. II) per l'anno 1899, dal quale risulteranno le assegnazioni degli ufficiali di milizia territoriale conformi alle prescrizioni dell'*Atto* suindicato.

Peraltro le nuove destinazioni di ufficiali della detta milizia verranno fatte, fin d'ora, dal Ministero secondo le ora dette prescrizioni, e quindi i comandi, corpi, ecc., terranno presenti, per gli ufficiali che ricevono nuove destinazioni, le disposizioni del n. 2 dell'*Atto* già citato.

2. Pubblicato l'*Annuario militare* pel 1889, verranno subito effettuati i trasferimenti di cui al comma 1°, e sugli stati di servizio degli ufficiali per i quali avvenne passaggio da uno ad altro corpo sarà posta, a cura dei corpi perdenti, la seguente variazione, da comunicarsi a questo Ministero mediante l'invio dell'elenco mod. 54:

« Tale nel . . . . . (indicare il corpo in cui l'ufficiale viene trasferito) . . . . . *Annuario militare* pel 1899, li 31 dicembre 1898. »

In pari tempo, i corpi che perdono ufficiali di milizia territoriale, dovranno comunicarne l'elenco ai corpi riceventi per mezzo di uno stralcio dell'ultimo loro *ruolino* mod. 86-A, debitamente rettificato, avvertendo di porvi, nel modo più completo, tutte le prescritte indicazioni. Trasmetteranno pure le carte personali degli ufficiali stessi.

3. Ogni comando, corpo, distretto, ecc. dovrà poi comprendere nei ruolini mod. 86 prescritti dall'*Atto* 582 della *Raccolta* (modificato dagli *Atti* 258 del 1897 e 108 del 1898) gli ufficiali di milizia territoriale che avrà effettivi.

4. In applicazione dell'*Atto* 106 del 1898, gli ufficiali superiori di milizia territoriale, qualunque sia il corpo al quale essi sono effettivi, saranno tenuti in evidenza nei ruoli (1) dei comandi di divisione militare di residenza e dipenderanno da questi ultimi.

Gli ufficiali inferiori saranno tenuti a ruolo e dipenderanno:

dal comando del corpo al quale essi sono effettivi, se questo ha sede nello stesso territorio del distretto di residenza degli ufficiali;

dal comando del distretto di residenza in tutti gli altri casi.

I corpi i quali, dopo eseguiti i trasferimenti di cui al comma 1°, si troveranno ad avere effettivi ufficiali di milizia territoriale residenti in altri distretti, ne trasmetteranno l'elenco nominativo ai comandanti di questi.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **194**. — **Esami di idoneità all'avanzamento pei tenenti veterinari**. — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 1° dicembre.

Nel mese di marzo p. v. ed in quei giorni che verranno in seguito designati, saranno chiamati, in applicazione del § 145 del regolamento, a sostenere l'esame di idoneità all'avanzamento, a senso delle norme e col programma stabiliti dall'*Atto* 150 della *Raccolta*, i tenenti veterinari con anzianità a tutto il 1889, i quali non si presentarono, o non superarono gli esami di idoneità nel dicembre 1897.

I capi di corpo, ufficio, ecc., che hanno alla loro dipendenza tenenti veterinari che si trovano nelle condizioni sopraccennate, ne trasmetteranno gerarchicamente, come è prescritto dal § 2 del ripetuto *Atto*, gli elenchi nominativi al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria), in modo che vi pervengano non più tardi del 15 febbraio prossimo venturo.

---

(1) Si crede opportuno rammentare che i comandi, corpi, ecc. devono comprendere, nei *ruolini* mod. 86, gli ufficiali in congedo che hanno effettivi per effetto della assegnazione ricevuta; e nei *ruoli*, prescritti dall'*Atto* 106 del corrente anno, quelli che da loro dipendono per ragione di residenza.

I nomi dei tenenti veterinari ammessi a detto esame, colla indicazione del luogo dove dovranno presentarsi, saranno pubblicati sul *Bollettino delle nomine*.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **195. — Nuovo contratto per i trasporti militari extraferrovia**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 1° dicembre.

Per effetto del contratto stipulato il 20 agosto 1898 fra il Ministero della guerra e le Società ferroviarie, sono stati modificati i modelli di richieste di spedizione attualmente in vigore.

Tali modificazioni essendo però di poca importanza, le richieste di spedizione del modello ora in uso, che trovansi presso le amministrazioni militari, dovranno essere adoperate fino a consumazione, ed il reclusorio militare di Savona è autorizzato a distribuirle fino all'esaurimento del fondo esistente.

Però il vecchio modello dovrà essere posto in armonia col nuovo tenendo presente quanto segue:

1. Che tanto sulla matrice quanto sulle sezioni *A* e *B* deve essere sempre indicata l'ora della consegna della richiesta di spedizione al rappresentante dell' amministrazione ferroviaria agli effetti del § 23 del contratto. All'uopo sarà esibita al detto rappresentante, insieme alla richiesta, una dichiarazione comprovante la consegna della richiesta stessa, ed egli vi dovrà apporre la propria firma ed indicarvi l'ora in cui tale consegna gli viene fatta.

La dichiarazione sarà conservata dall'autorità speditrice per giustificare la indicazione nella richiesta dell' ora della consegna.

2. Che tanto sulla sezione *A*, quanto sulla sezione *B* deve porsi dal rappresentante l'amministrazione ferroviaria la dichiarazione (che prima era apposta soltanto sulla matrice) di avere ricevuto in consegna i materiali, con l' indicazione del giorno e dell'ora in cui questa avvenne, seguita dalla firma del rappresentante cui la consegna fu fatta.

3. Che pel nuovo contratto venendo il copertone pel trasporto degli esplosivi fornito sempre ed esclusivamente dalle Società ferroviarie (Circolare n. 128 in data 28 giugno 1898), non dovrà di esso più farsi cenno sulla richiesta di spedizione.

4. Che pei materiali da considerarsi voluminosi rispetto al loro peso saranno indicati sulla richiesta il volume e i dati di

misurazione da cui fu desunto, come è prescritto dall'allegato 1 al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della Convenzione 28 settembre 1882, eccezione fatta soltanto per le casse vuote usate, che le tariffe ferroviarie non considerano come materiali voluminosi.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **196**. — **Compilazione dei quadri di avanzamento dei militari di truppa**. — (Direzione generale leve e truppa). — 1° dicembre.

Visto il § 48 del regolamento sull'avanzamento nel R. esercito (allegato 13 al regolamento di disciplina militare), questo Ministero determina:

I quadri di avanzamento pei gradi di truppa, da servire per le promozioni nel p. v. anno 1899, dovranno essere compilati nel corrente dicembre, per modo che alla data del 1° gennaio 1899 essi siano definitivamente stabiliti e possano avere esecuzione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 58ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 dicembre

DICEMBRE 6. — Invio in congedo illimitato dei militari delle classi 1876 e 1877 ed invio in anticipato congedo di talune categorie di militari, *pag.* 485.
» 6. — Concorso al premio Henry, *pag.* 487.
» 8. — Riparazioni dei materiali dei corpi, *pag.* 488.
» 8. — Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria, *pag.* 488.
» 8. — Congedamento dei sottufficiali nominati ufficiali di scrittura od assistenti locali, *pag.* 489.
» 10. — Preavviso per i cambi di guarnigione, *pag.* 489.
——— Avviso. — *Rivista d'artiglieria e genio*, *Atlante del materiale d'artiglieria* e *Atlante del materiale del genio* per l'anno 1899, *pag.* 490.

CIRCOLARE N. **197**. — **Invio in congedo illimitato di militari delle classi 1876 e 1877 ed invio in anticipato congedo di talune categorie di militari**. — (Direzione generale leve e truppa). — 6 dicembre.

1. Questo Ministero determina che colla data del *20 corrente* sia effettuato l'invio in congedo illimitato:

a) dei militari di 1ª categoria della classe 1876 ascritti o designati per la ferma di due anni, i quali si trovino tuttora alle armi, compresi beninteso anche quelli di essi rimasti in congedo illimitato provvisorio a disposizione del governo e chiamati quindi in servizio colla Circolare n. 145 del 1897;

b) dei militari di 1ª categoria della classe 1877 ascritti alla ferma di un anno, perchè rivedibili di due leve.

Le compagnie di sanità e di sussistenza effettueranno il congedamento a norma delle disposizioni che saranno impartite dai rispettivi comandi di corpo d'armata, i quali ne stabiliranno la data in relazione alle speciali esigenze di servizio che nei singoli casi potranno verificarsi.

2. I movimenti relativi al congedamento dei militari di cui sopra appartenenti alla fanteria, al genio ed alle brigate di artiglieria da fortezza e da costa saranno fatti in base all'ordine di movimento che sarà diramato per cura del Ministero alle autorità militari interessate.

3. Analogamente poi a quanto fu praticato negli scorsi anni il Ministero determina inoltre che, nel tempo e nei modi sottoindicati, e per cura dei corpi, siano inviati in anticipato congedo illimitato i militari di 1ª categoria di cui appresso.

A cominciare dal giorno *18 corrente*, i militari di tutte le armi e corpi i quali si trovano in una delle seguenti indicate condizioni e ne facciano domanda al rispettivo comandante di corpo:

a) quelli della classe 1876 con ferma di tre anni, compresi beninteso i volontari ordinari, che impresero isolatamente servizio sotto le armi dal 2 marzo 1896 sino a tutto il giorno 3 marzo 1897, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale della classe 1876, man mano che vengono a compiere 30 mesi di effettiva permanenza alle armi;

b) quelli della classe 1877 ascritti alla ferma di due anni che impresero isolatamente il servizio dal 1° aprile 1897 sino a tutto il giorno 6 marzo 1898, precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1877, man mano che vengono a compiere 18 mesi di effettiva permanenza alle armi;

c) quelli delle classi e colle ferme suddette che avendo servito prima del loro concorso alla leva per meno di sei mesi, quali volontari prosciolti dal servizio, non poterono pel § 846 del regolamento sul reclutamento essere trasferiti alla classe anteriore.

Il licenziamento dal servizio di questi ultimi militari sarà effettuato nel giorno in cui, cumulato il servizio prestato prima del loro concorso alla leva con quello prestato dopo, vengano a compiere rispettivamente 30 o 18 mesi di effettiva permanenza alle armi, a seconda trattasi di militari della classe 1876 con ferma di tre anni o di militari della classe 1877 con ferma di due anni.

Nel congedamento di tutti i militari, dei quali è parola nei comma *a*), *b*) e *c*) precedenti, saranno poi tenute presenti le norme stabilite dai numeri 1 a 6 della Circolare n. 146 del 1893.

4. *Collo stesso giorno 18 corrente* suddetto, saranno inoltre, per cura dei corpi, inviati in congedo per anticipazione i militari di 1ª categoria con ferma di quattro anni che, in applicazione dell'art. 130 della legge sul reclutamento, furono trasferiti alla classe 1875; quelli con ferma di anni 3 stati per la stessa ragione trasferiti alla classe 1876 e quelli con ferma di anni 2 trasferiti alla classe 1877.

5. Nel far luogo ai congedamenti di cui ai precedenti numeri 1, 3 e 4, i corpi terranno beninteso presenti, in quanto siano applicabili al caso, le disposizioni date colla Circolare n. 186 del 25 novembre scorso per l'invio in congedo illimitato delle classi anziane.

6. Effettuati poi i congedamenti stabiliti dalla presente Circolare, i comandanti di corpo invieranno al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), per ciascuna delle categorie di militari contemplati nella Circolare stessa, un prospetto numerico indicante il numero dei militari congedati, ripartiti per classi, e per gradi.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **198**. — **Concorso al premio Henry.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 6 dicembre.

PROGRAMMA.

A senso dell'articolo 2 del regolamento in data 24 febbraio 1898 per i concorsi ai premi Henry tra gli ufficiali del genio del R. esercito, sarà aggiudicato un premio di L. 2205 a ciascuna delle due migliori memorie che verranno presentate, l'una sul tema: « *La fortificazione passeggera coordinata alla tattica ed il compito dell'ufficiale del genio nelle svariate sue applicazioni* » e l'altra sul tema: « *Esposizione sintetica dei principi oggidì seguiti dall'arte della difesa e loro applicazione a talune delle varie specie di fortificazione permanente* ».

Il concorso sarà vincolato alle disposizioni del citato regolamento ed alle seguenti:

Norme.

a) Nessuna memoria, per quanto pregevole, potrà conseguire il premio, se l'autore non avrà soddisfatto le condizioni del presente programma.

b) Le memorie dovranno essere scritte in lingua italiana, con caratteri chiaramente leggibili.

c) Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata con un *motto*, il quale verrà ripetuto sopra una annessavi scheda *suggellata*, contenente il cognome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

d) Sarà evitata qualunque espressione o segno che possa far conoscere l'autore.

e) Verranno soltanto aperte le schede delle memorie premiate e di quelle giudicate meritevoli di *menzione onorevole*: le altre schede saranno bruciate senza essere aperte.

f) L'estremo limite del tempo stabilito per la presentazione al concorso delle memorie è il 30 aprile 1899: quelle

che arrivassero dopo tale giorno saranno considerate come non ricevute.

g) Le memorie dovranno essere spedite per posta direttamente (e non per mezzo degli uffici o corpi da cui i concorrenti dipendono) al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) — Roma.

h) La pubblicazione nel *Giornale militare* (Parte 2ª) dei *motti* delle memorie presentate al concorso, servirà di ricevuta ai loro autori.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **199**. — **Riparazioni dei materiali dei corpi**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 dicembre.

A datare dal 1° gennaio 1899 — e fino a nuovo ordine — l'officina di costruzione di artiglieria di Genova provvederà alle riparazioni dei materiali dei corpi, che sono ora eseguite per cura della direzione d'artiglieria di detta città.

I corpi interessati dovranno quindi — dal 1° gennaio in poi — rivolgere direttamente all'officina predetta le richieste per i lavori di riparazione che loro potranno occorrere.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **200**. — **Esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nell'arma d'artiglieria**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 dicembre.

Nella prima quindicina del venturo mese di marzo saranno chiamati a sostenere gli esami di idoneità all'avanzamento, giusta le norme contenute nell'*Atto* 80 del 1894, i tenenti di artiglieria non provenienti dalla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, aventi l'anzianità a tutto ottobre 1888, i quali non si trovano nelle condizioni d'esclusione specificate nell'*Atto* predetto.

Gli elenchi di proposta, colle indicazioni richieste dal § 2 dell'*Atto* stesso dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) non più tardi del 31 gennaio 1899.

I programmi d'esame saranno quelli stabiliti dal § 3 dell'*Atto* succitato.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **201**. — **Congedamento dei sottufficiali nominati ufficiali di scrittura od assistenti locali**. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 dicembre.

Il Ministero determina che i comandanti di corpo e capi di servizio provvedano d'ora innanzi al congedamento dal servizio militare dei sottufficiali nominati ufficiali di scrittura od assistenti locali, in base alla pubblicazione nel *Bollettino* dei relativi decreti di nomina.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **202**. — **Preavviso per i cambi di guarnigione**. — (Segretariato generale). — 10 dicembre.

In relazione alle norme stabilite per il reclutamento e per la mobilitazione dei reggimenti di fanteria, il Ministero ha determinato che nell'autunno del 1899 abbiano luogo i seguenti cambi di guarnigione:

Fanteria di linea.

Comando della brigata Re — da Fossano a Ravenna.
1° reggimento — da Fossano a Ravenna (R).
2° id. — da Alba a Ravenna (B).
Comando della brigata Piemonte — da Genova a Chieti.
3° reggimento — da Genova a Chieti.
4° id. — da Genova ad Ascoli.
Comando della brigata Aosta — da Firenze a Napoli.
5° reggimento — da Firenze a Napoli (N II).
6° id. — da Pistoia a Napoli (B).
Comando della brigata Reggio — da Vercelli a Catanzaro.
45° reggimento — da Vercelli a Lecce.
46° id. — da Ivrea a Catanzaro.
Comando della brigata Ferrara — da Milano a Catania.
47° reggimento — da Milano a Messina (M).
48° id. — da Como a Catania.
Comando della brigata Umbria — da Verona a Firenze.
53° reggimento — da Verona a Pistoia.
54° id. — da Verona a Firenze.
Comando della brigata Valtellina — da Chieti a Verona.
65° reggimento — da Chieti a Verona (Ve).
66° id. — da Ascoli a Verona (Vi).
Comando della brigata Ancona — da Roma a Vercelli.
69° reggimento — da Roma a Vercelli.
70° id. — da Roma ad Ivrea.

Comando della brigata Napoli — da Napoli a Fossano.
75° reggimento — da Napoli a Fossano.
76° id. — da Napoli ad Alba.
Comando della brigata Toscana — da Ravenna a Milano.
77° reggimento — da Ravenna a Milano (M II).
78° id. — da Ravenna a Como.
Comando della brigata Venezia — da Catanzaro a Genova.
83° reggimento — da Catanzaro a Genova (G).
84° id. — da Lecce a Genova (T).
Comando della brigata Messina — da Catania a Roma.
93° reggimento — da Catania a Roma (R II).
94° id. — da Messina a Roma (F).

Bersaglieri.

6° reggimento — da Asti a Verona.
8° id. — da Ancona a Napoli.
10° id. — da Napoli ad Asti.
11° id. — da Verona ad Ancona.

Nella stessa epoca avranno pure luogo i seguenti cambi di guarnigione per i reggimenti di cavalleria:

Genova cavalleria (4°) — da Vicenza a Milano.
Lancieri di Firenze (9°) — da Milano a Vicenza
Cavalleggeri di Monferrato (13°) — da Napoli a Roma.
Id. di Alessandria (14°) — da Aversa a Verona.
Id. di Lucca (16°) — da Verona a Napoli.
Id. di Catania (22°) — da Roma ad Aversa.

Il Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni per l'esecuzione dei cambi di guarnigione sopra indicati.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

AVVISO

***Rivista d'artiglieria e genio, Atlante del materiale d'artiglieria e Atlante del materiale del genio* per l'anno 1899.**

Per cura del Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e genio) continueranno ad essere pubblicati nell'anno 1899:

la *Rivista d'artiglieria e genio*;
l'*Atlante del materiale d'artiglieria*;
l'*Atlante del materiale del genio*.

La *Rivista d'artiglieria e genio* continuerà, come negli anni precedenti, a pubblicare scritti non aventi carattere ufficiale, e suo principale scopo sarà di rendere conto dei progressi e delle innovazioni utili alle armi di artiglieria e genio.

L'*Atlante del materiale d'artiglieria* e quello del *materiale del genio* consteranno di tavole cromo-zincografiche rappresentanti i particolari dei materiali di recente adozione, e di tavole in foto incisione rappresentanti l'insieme dei materiali e del testo contenente i sunti descrittivi dei materiali stessi.

Sono stabiliti gli abbonamenti seguenti:

PREZZI D'ABBONAMENTO per le seguenti pubblicazioni	Pei militari e assimilati		Pei non militari residenti	
	per mezzo della amministraz. militare	direttamente alla tipografia	in Italia	all'estero (1)
Rivista d'artiglieria. . . . . L.	12	15	24	30
Atlante del materiale d'artigl. »	16	22	32	40
Id. id. del genio »	8	11	15	20

(1) I residenti negli Stati esteri, che hanno aderito all'accordo postale di Vienna, possono associarsi per mezzo degli uffici postali, pagando il prezzo fissato per gli associati non militari nell'interno del Regno.

Le richieste d'associazione per le persone appartenenti alle amministrazioni della guerra e della marina, e per gli ufficiali in congedo, dovranno essere rivolte (dai comandi, corpi, uffici o distretti) all'*ufficio d'amministrazioni di personali militari vari*, ed essere compilate in conformità del modulo A, di cui all'*Atto* 234 della *Raccolta del Giornale militare*.

I corpi sono autorizzati ad anticipare il prezzo di associazione, per risarcirsene poscia a rate mensili sullo stipendio degli ufficiali.

Le dispense delle suaccennate pubblicazioni saranno trasmesse agli associati per mezzo del loro corpo, ufficio o distretto. Coloro che desiderano invece riceverle personalmente dovranno associarsi direttamente, inviando in anticipazione al tipografo l'intiero importo con cartolina-vaglia o con vaglia postale in lettera affrancata.

Le persone estranee alle suddette amministrazioni potranno associarsi rivolgendo le domande direttamente alla *tipografia Enrico Voghera*, e pagando anticipatamente il prezzo d'abbonamento, mediante cartolina-vaglia o con vaglia postale o internazionale in lettera affrancata.

Le dispense a parte dell'annata 1899 saranno richieste direttamente alla tipografia Enrico Voghera, e quelle delle annate precedenti saranno richieste invece al *Ministero della guerra-Ufficio del laboratorio foto-litografico e Direzione della Rivista d'artiglieria e genio* (Via Astalli, n. 15, Roma). Queste dispense saranno pagate in base alla seguente tariffa:

PREZZI DI VENDITA per le seguenti pubblicazioni		Pei militari	Pei non militari residenti in Italia
Una dispensa della *Rivista d'artiglieria e genio*	L.	1,50	3,00
Una dispensa dell'*Atlante del materiale d'artiglieria*	»	7,00	20,00
Una dispensa dell'*Atlante del materiale del genio*	»	5,00	10,00
Una tavola cromo-zincografica degli *Atlanti* .	»	0,40	0,50

Per i residenti negli Stati esteri si pagheranno le spese postali in più.

Qualsiasi reclamo relativo agli abbonamenti suddetti dovrà essere rivolto all'*ufficio d'amministrazioni di personali militari vari* se l'abbonamento venne fatto per mezzo di tale ufficio; in caso contrario i reclami dovranno essere rivolti alla *tipografia Enrico Voghera*, Corso d'Italia n. 34 Roma.

Roma, 1898. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 59ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 dicembre.

DICEMBRE 15. — Pubblicazioni dell'istituto geografico militare, *pag.* 493.
» 15. — Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse d'inscritti della leva di mare sui nati del 1878, *pag.* 494.

CIRCOLARE N. **203.** — **Pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale). — 15 dicembre.

L'istituto geografico militare ha iniziato la pubblicazione di una carta corografica ipsometrica del regno d'Italia e delle regioni adiacenti alla scala di 1:500,000 — edizione in cromolitografia — e ne ha posto in vendita i seguenti fogli:

Foglio 6 (Lyon)
» 7 (Torino)
» 11 (Marsei!le)
» 12 (Genova).

Ciascun foglio stampato su carta comune . . . . . L. 2,50
Montatura su tela di ogni foglio . . . . . » 0,60

Tale carta è costituita sul tipo di quella ad eguale scala in 35 fogli, di cui al n. 3 del catalogo, dalla quale differisce per avere la rappresentazione dell'orografia fatta con tinte indicanti l'ipsometria anzichè fatta a pastello. Essa è già in uso alla scuola di guerra per lo studio della geografia.

Con apposite circolari verrà volta per volta annunziata la pubblicazione degli altri fogli.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **204.** — **Certificati d'inscrizione ai ruoli da rilasciarsi nell'interesse d'inscritti della leva di mare sui nati nel 1878.** — (Direzione generale leve e truppa), — 15 dicembre.

Il Ministero della marina ha stabilito che l'ordine della leva di mare sulla classe 1878 sia pubblicato il giorno 1° gennaio 1899.

I comandanti dei corpi e dei distretti militari sono per tanto avvertiti che venendo loro richiesto dai sindaci o dai capitani di porto il certificato d'inscrizione ai ruoli (mod. n. 9) di

un militare ascritto alla 1ª categoria ed all'esercito permanente, per provare il diritto all'assegnazione alla 3ª categoria di un fratello concorrente alla leva di mare con la classe 1878, dovranno rilasciarlo posteriormente al detto giorno.

In tale documento dovrà essere esplicitamente indicato se il militare al 1° gennaio 1899, in cui dovrà essere perfetto il diritto a detta assegnazione, apparteneva all'esercito permanente.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

DISPENSA 60ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 dicembre.

DICEMBRE 23. — Soppressione di alcuni corsi allievi ufficiali di complemento ed istituzione di nuovi corsi, *pag.* 495.
» 23. — Quota per la parte completiva della razione viveri, *pag.* 495
» 24. — Disposizioni pel rinvio in congedo illimitato dei militari appartenenti al personale ferroviario, *pag.* 496.

CIRCOLARE N. **205.** — **Soppressione di alcuni corsi allievi ufficiali di complemento ed istituzione di nuovi corsi.** — (Direzione generale leve e truppa). — 23 dicembre.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla Circolare n. 151 del 18 agosto u. s., si avverte che sono stati soppressi i corsi di allievi ufficiali istituiti presso i seguenti corpi o reparti:

10° reggimento fanteria in Cagliari;
7° id. artiglieria in Pisa;
11° id. id. in Alessandria;
2ª brigata d'artiglieria da costa in Ancona;
4ª id. id. in Messina;
3ª id. da fortezza in Piacenza;
Reggimento artiglieria da montagna in Torino.

Presso i corpi sottoindicati sono poi stati istituiti, a datare dal 1° novembre scorso, nuovi corsi allievi ufficiali:

49° reggimento fanteria in Napoli;

Direzioni di commissariato militare di Palermo, Roma e Torino, per aspiranti sottotenenti di complemento nel corpo contabile;

Direzioni di commissariato militare di Genova e Napoli, per aspiranti sottotenenti di complemento nel corpo di commissariato.

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **206.** — **Quota per la parte completiva della razione viveri.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 dicembre.

In attesa di conoscere se i risultati delle contrattazioni alle quali i corpi addivengono in questi giorni, in conformità del-

Il Ministro della guerra fisserà tutte le modalità per l'esecuzione di quanto precede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1898.

UMBERTO.

A. DI SAN MARZANO.

N. **247**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Varianti alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari.** — 17 dicembre.

In seguito alle disposizioni relative alla destinazione degli ufficiali di milizia territoriale, contenute nell'*Atto* 236 del corrente anno, dovranno essere modificate nel modo qui appresso indicato le *Norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari*, contenute nell'*Atto* 582 della *Raccolta*, modificato dagli *Atti* 258 del 1897 e 108 del 1898:

N. 4, comma *b*), riga 3ª e 4ª, *alle parole*: «effettivi ai distretti dipendenti», *sostituire*: « che non sono effettivi a corpi, distretti, direzioni, ecc. ».

N 4, comma *c*), modificato dall'*Atto* 103 del 1898 - riga 5ª; *invece di*: « per gli ufficiali inferiori » *porre*: « per gli ufficiali superiori ed inferiori ».

Il Ministro — A. DI SAN MARZANO.

N. **248**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per il genio.** — 23 dicembre.

È pubblicato il *Regolamento di esercizi per il genio*, che costituisce il volume 1° della nuova collezione delle istruzioni pratiche del genio, e con tale pubblicazione restano aboliti: l'*Istruzione individuale senz'armi e colle armi — Istruzione di sezione, di compagnie, di brigate e di più brigate — Attendamento* (vol. I, titolo 1°, delle istruzioni pratiche del genio-1892), gli *Esercizi di ginnastica e di scherma col moschetto* (appendice al vol. I, titolo I, 1892): l'*Istruzione provvisoria sulle scale ad inasto 1897*.

I comandi, i corpi e gli uffici si provvederanno del numero di copie del regolamento suddetto per ciascuno sottoindicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	3
Ispettorato delle truppe e delle costruzioni del genio	»	3
Comandi di corpo d'armata e di divisione e comando delle Regie truppe d'Africa	»	1
Comandi, direzioni e sottodirezioni del genio, comando locale del genio in Africa	»	1
Comandi di reggimento del genio	»	3
Comandi di brigata del genio	»	1
Comandi di compagnie del genio delle specialità:		
a) zappatori, minatori, pontieri, lagunari, telegrafisti, ferrovieri, specialisti e treno	»	5
b) compagnie del genio d'Africa	»	5
Depositi dei reggimenti del genio	»	3
Plotone allievi ufficiali e plotone allievi sergenti del genio	»	15
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola centrale di tiro di fanteria . . .	»	5

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte a seconda dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare, legato in tela, è di L. 1,20.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 61ª 1898 PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 dicembre.

DICEMBRE 30. — Designazione per la ferma di due anni dei militari di 1ª categoria della classe 1878, *pag.* 499.
» 30. — Visite mediche degli aspiranti al concorso per la nomina a medici di 3ª classe nel corpo sanitario militare marittimo, *pag.* 502.
» 30. — Abbonamento alla Raccolta delle leggi e dei decreti del regno, *pag.* 502.
» 31. — Stabilimenti balneari civili, *pag.* 502.

CIRCOLARE N. **208**. — **Designazione per la ferma di due anni dei militari di 1ª categoria della classe 1878.** — (Direzione generale leve e truppa). — 30 dicembre.

Con l'articolo 3 della legge in data 14 luglio 1898, n. 305, venne data facoltà al Ministero della guerra, di fissare il numero degli uomini che, nati nell'anno 1878 ed arruolati in 1ª categoria, debbono assumere la ferma di anni due, prevista dall'articolo 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Ora, in relazione a detta facoltà, è stato determinato che la proporzione degli uomini suddetti, i quali dovranno assumere la ferma di due anni, sia del 50 per cento sul numero totale di coloro che in ciascun mandamento risultarono arruolati in 1ª categoria alla chiusura della sessione della leva, cioè al 15 ottobre scorso.

All'uopo si dovranno osservare le norme seguenti:

1. I comandanti di distretto stabiliranno, in base alla detta proporzione, la quota di uomini ai quali, sul totale del distretto, spetterà il beneficio della detta assegnazione. Avvenendo che nel calcolo risulti una frazione, questa sarà considerata come unità.

Dopo ciò i prefati comandanti ripartiranno la detta quota fra i singoli mandamenti, applicando la proporzione del 50 per cento al contingente di ciascun mandamento. Ove nel calcolo risultino frazioni, si considereranno come unità tante frazioni quanto basti per formare una quota uguale a quella spettante all'intiero distretto e si trascureranno tutte le altre.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare N. 205, pag. 495 — *Dove è detto:* 49° reggimento fanteria, *porre:* 75° reggimento fanteria.

I mandamenti sui quali dovrà cadere l'aumento della frazione saranno designati per mezzo di sorteggio (1).

2. Una volta stabilite per ogni mandamento le succennate quote, dovrà procedersi subito alla designazione personale di coloro che dovranno essere compresi in ciascuna di esse. Tale designazione dovrà farsi in ogni mandamento a cominciare dal militare arruolato in 1ª categoria che nel mandamento ha estratto il numero più alto e scendere fino al completamento della quota.

Nella detta designazione personale non dovranno essere computati i seguenti individui, i quali, per la loro posizione, dovranno invece essere computati nel numero dei militari con ferma di tre anni, anche se appartengono alla seconda parte del contingente:

a) i volontari sia ordinari che di un anno;

b) i militari che si trovano in servizio come ufficiali o come allievi negli istituti militari;

c) i militari ammessi alla partenza anticipata nei carabinieri nei corsi allievi sergenti e come musicanti effettivi, non che quelli che furono assegnati all'arma di cavalleria in seguito a volontaria domanda e che rilasciarono pertanto la dichiarazione prescritta dal § 65 dell'*Atto* 160 del 1896 di assumere spontaneamente la ferma di tre anni;

---

(1) *Esempio pratico.* — Supponga si che il distretto *A* abbia un contingente di 971 uomini e sia composto di 5 mandamenti dei quali:

il 1°	con un contingente di	241	uomini;
il 2°	id.	326	id. ;
il 3°	id.	103	id. ;
il 4°	id.	97	id. ;
il 5°	id.	204	id. .

Si comincierà dallo stabilire la quota degli uomini con ferma di due anni spettante all'intiero distretto:

$$971 : 2 = 485{,}50.$$

Risultando dal calcolo una frazione questa verrà considerata come un'unità e conseguentemente la cifra di 485,50 sarà portata a 486.

Dopo ciò si ripartirà la detta quota tra i vari mandamenti dividendo per metà il contingente di ciascuno di essi:

1° mandamento — $241 : 2 = 120{,}50$;
2° mandamento — $326 : 2 = 163$;
3° mandamento — $103 : 2 = 51{,}50$;
4° mandamento — $97 : 2 = 48{,}50$;
5° mandamento — $204 : 2 = 102$.

Addizionando la parte intiera dei risultati ottenuti si avrà 484 e, mancando due unità per completare la quota spettante all'intiero distretto, si aumenteranno due frazioni e si trascurerà l'altra.

d) coloro che furono arruolati con la classe 1878 quali renitenti o come rimandati per legali motivi di leve precedenti. Questi militari dovranno però essere designati per la ferma di due anni, qualora vi avessero avuto diritto per il loro numero di estrazione nella leva dalla quale provengono.

3. Dovranno essere computati numericamente nella quota degli uomini con ferma di due anni tutti coloro che furono arruolati in 1ª categoria con la classe 1878 quali rivedibili sia di una che di due leve e che hanno, per tale loro posizione, diritto alla ferma di due anni o di uno, a mente dell'articolo 2 della legge del 14 luglio 1898, n. 305, succitata.

A tale riguardo e per evitare che si ripetano taluni errori verificatisi negli anni decorsi, avvertesi che gli uomini arruolati in 1ª categoria quali rivedibili di una leva che, pel numero estratto, avevano nella leva cui appartenevano per ragione di età diritto alla ferma di due anni, conservano bensì tale diritto, ma questo non deve però cumularsi con quello che loro deriva dalla posizione di rivedibili, in guisa da recare ad essi il beneficio di una ulteriore riduzione nella ferma da due anni ad uno.

4. Avvenendo che il numero dei militari di cui al comma *d*) del precedente numero 2 ai quali spetti la ferma di due anni e degli uomini di cui al precedente numero 3 superi in qualche mandamento la metà del contingente rispettivo, i militari eccedenti dovranno considerarsi in soprannumero alla quota di uomini con ferma di due anni spettante al distretto.

5. Nella quota per la ferma di due anni non saranno computati coloro che risultino morti, ancorchè vi appartenessero per il loro numero d'estrazione.

6. I militari della classe 1878, i quali siano già stati, in seguito a rassegna speciale, riformati o mandati rivedibili alla ventura leva, dovranno computare nella quota con la ferma di due o tre anni, secondo che loro spetti pel numero di estrazione, come se non fosse ancora avvenuta la rassegna.

7. La suaccennata designazione personale dovrà essere condotta a termine entro il mese di gennaio e, fatta che sia, dovrà essa rimanere ferma e invariabile. Conseguentemente non potranno farsi passaggi da una ferma all'altra per qualsiasi variazione potesse avvenire.

Coloro però che fossero arruolati in 1ª categoria nel secondo periodo della leva sulla classe 1878, saranno ammessi in soprannumero nella designazione per la ferma di due anni se loro spetti pel numero d'estrazione.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **209**. — **Visite mediche degli aspiranti al concorso per la nomina a medici di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo**. — (Direzione generale leve e truppa). — 30 dicembre.

In seguito ad accordi presi col Ministero della marina questo Ministero ha determinato che coloro i quali intendano di presentarsi al concorso per la nomina a medico di seconda classe nel corpo sanitario militare marittimo, stato aperto il 14 corrente mese, possono, analogamente a quanto fu disposto colle circolari n. 162 e 185 dell'anno in corso per gli aspiranti all'arruolamento nel corpo reali equipaggi come mozzi, essere sottoposti a visita medica presso le direzioni di ospedale militare, nonchè presso i comandi di distretto militare nella cui sede esista un ufficiale medico, e ciò senza che occorra una speciale richiesta delle autorità marittime.

Tanto pei criteri da seguire nelle visite quanto pel rilascio dei certificati riflettenti l'esito delle visite stesse, le direzioni ed i comandi predetti si atterranno alle norme indicate nelle circolari avanti accennate.

Le spese di viaggio per l'andata agli ospedali militari o ai distretti e pel ritorno saranno, conformemente pure a quanto fu stabilito nelle dette circolari, ad esclusivo carico degli interessati.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **210**. — **Abbonamento alla Raccolta delle leggi e decreti del regno**. — (Segretariato generale). — 30 dicembre.

I comandi, corpi ed uffici che a senso dell'*Atto* 127 del 1891 hanno preso abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno pel prossimo anno 1899, sono invitati a notificarli al Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 10 gennaio 1899, indicando anche il numero delle copie alle quali si sono abbonati.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

N. **211**. — **Stabilimenti balneari civili**. — (Segretariato generale). — 31 dicembre.

Il Ministero fa noto che la società delle regie saline e bagni di Salsomaggiore G. Dalla Rosa e C. ha stabilito:

1° Che dal 1° novembre 1898 al 30 aprile 1899 resti aperta, per le cure invernali, la sezione nuova del vecchio stabilimento demaniale, munita di caloriferi;

2° Che per tutti gli ufficiali del R. esercito, purchè muniti degli opportuni documenti di riconoscimento, il prezzo della tariffa ordinaria si estiva che invernale sia ridotta per un bagno salso-iodico a L. 1,50, per una inalazione di acqua madre a L. 0,50.

Inoltre per facilitare sempre più la cura invernale agli ufficiali, la Ditta, in seguito a pratiche fatte col proprietario del grande albergo, ha ottenuto anche una riduzione sui prezzi di pensione, stabilendo la seguente tariffa:

Per gli ufficiali inferiori L. 6 al giorno;

Pei maggiori e tenenti colonnelli L. 8 al giorno;

Pei colonnelli L. 10 al giorno;

e cioè rispettivamente una riduzione della metà, di un terzo e di un sesto sui prezzi ordinari.

Per ulteriori schiarimenti rivolgersi al signor E. Mario Zambelli, rappresentante la ditta concessionaria dei regi stabilimenti demaniali di Salsomaggiore.

Il Ministro — A. Di San Marzano.

Roma, 1898 — Tip. E. Voghera